

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E DELL'INNOVAZIONE PER IL
TERRITORIO
DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO E SCIENZE UMANE
CICLO XXXVII



Giustizia e Genere:
l'impatto degli stereotipi di genere
nell'accertamento giudiziario della violenza domestica

Relatrice: Prof.ssa Barbara Pozzo

Tesi di ricerca di:
Federica Piras
Matricola n. 751518

Anno accademico 2025-2026

INDICE

INTRODUZIONE	4
1. STEREOTIPI E INGIUSTIZIA: IL DIRITTO COME LUOGO DI RIPRODUZIONE DEGLI STEREOTIPI DI GENERE	8
1.1 <i>La critica agli stereotipi di genere nel diritto: breve ricostruzione degli approcci sul tema ...</i>	8
1.2 <i>L'influenza degli stereotipi di genere nel formante legislativo e giurisprudenziale: dalle radici storiche all'attualità</i>	20
1.3 <i>Gli stereotipi di genere nei casi di violenza di genere: il fenomeno della vittimizzazione secondaria</i>	24
1.4 <i>Conclusione</i>	46
2. IL LEGAME TRA VIOLENZA DOMESTICA E VIOLENZA SUI FIGLI E SULLE FIGLIE: IL FENOMENO DELLA VIOLENZA ASSISTITA	48
2.1 <i>Il percorso che ha portato all'emersione del fenomeno della violenza assistita in Italia....</i>	48
2.2 <i>Il riconoscimento sovranazionale della violenza assistita</i>	51
2.3 <i>Il riconoscimento giuridico della violenza assistita in Italia in ambito penale e civile</i>	53
2.4 <i>La presa di coscienza dell'Italia: la Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale</i>	58
2.5 <i>Conclusione</i>	79
3. IL BANCO DI PROVA: LE NORME SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E AFFIDAMENTO DEI FIGLI E DELLE FIGLIE DI FRONTE ALLA VIOLENZA DOMESTICA	80
3.1 <i>Responsabilità genitoriale e affidamento dei figli e delle figlie post separazione: una breve ricostruzione dal 1942 ad oggi</i>	80
3.2 <i>Principio di bigenitorialità e affidamento condiviso: limiti, deroghe e rifiuto di un genitore da parte del figlio o della figlia.....</i>	85
3.3 <i>La risposta del legislatore alla violenza domestica: la Riforma Cartabia e i procedimenti con allegazione di violenza domestica</i>	94
3.4 <i>Conclusioni</i>	102
4. QUANDO GLI STEREOTIPI DI GENERE DIVENTANO TEORIA (A)SCIENTIFICA: IL CASO DELL'ALIENAZIONE PARENTALE	104
4.1 <i>La sindrome di alienazione parentale: una breve panoramica su origine, contenuti e autore</i>	104
4.2 <i>La sindrome dell'alienazione parentale negli Stati Uniti: diffusione e critiche.....</i>	109
4.3 <i>La svolta critica all'alienazione parentale al di fuori degli Stati Uniti: il lavoro di Vaccaro e Barea</i>	117

4.4. <i>L'alienazione parentale al vaglio degli organismi internazionali: una conferma internazionale delle sue criticità</i>	126
4.5. <i>La diffusione della sindrome di alienazione parentale in Italia: la progettazione strategica della disinformazione</i>	133
4.6. <i>Un passo cruciale nel contrasto alla sindrome di alienazione parentale: le critiche della psicologia e della psichiatria</i>	141
4.7 <i>La mobilitazione contro la sindrome di alienazione parentale in ambito giuridico: le critiche dell'avvocatura e della magistratura</i>	150
4.8. <i>La sindrome di alienazione parentale al vaglio della giurisprudenza di legittimità: dalle incertezze iniziali alla presa di posizione definitiva</i>	160
5. IL CONTRASTO AGLI STEREOTIPI DI GENERE A LIVELLO SOVRANAZIONALE: L'EVOLUZIONE DELLA TUTELA SOVRANAZIONALE TRA CEDAW, CEDU E CONVENZIONE DI ISTANBUL	174
5.1. <i>Il contrasto agli stereotipi nella Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne</i>	174
5.2. <i>Il contrasto agli stereotipi di genere nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo</i> ...	192
5.3. <i>Il contrasto agli stereotipi da parte del Consiglio d'Europa: La Convenzione di Istanbul e le fonti di soft law</i>	207
5.4 <i>Conclusione</i>	215
CONCLUSIONE	216
BIBLIOGRAFIA	229
GIURISPRUDENZA.....	248
SITOGRAFIA	255

INTRODUZIONE

Negli ultimi decenni, il dibattito pubblico e scientifico sul ruolo degli stereotipi di genere all'interno del diritto è cresciuto in modo significativo, soprattutto in relazione ai casi di violenza di genere e domestica. Si è diffusa gradualmente e in vari ambiti, a livello nazionale e sovranazionale, la consapevolezza che in generale il diritto possa contribuire a riprodurre visioni stereotipate delle donne e delle soggettività non paradigmatiche, con l'effetto di perpetuare discriminazioni e disuguaglianze sociali, negare il riconoscimento di diritti e tutele, ostacolare l'accesso alla giustizia e produrre forme di vittimizzazione secondaria. Il presente elaborato si propone di ricostruire, senza pretese di esaustività che sarebbe impossibile garantire, l'evoluzione di tale presa di consapevolezza a diversi livelli, offrendo una panoramica dei diversi approcci al tema: dalla politicizzazione del tema a livello sociale in risposta alle ingiustizie prodotte dal diritto, alla sua progressiva elaborazione nella letteratura scientifica, divenuta oggetto di studio in discipline differenti e in prospettive interdisciplinari, fino alla sua istituzionalizzazione sia a livello nazionale che sovranazionale. In particolare, il focus della trattazione riguarda gli stereotipi di genere che possono influenzare le decisioni giudiziarie relative a casi di violenza di genere, violenza domestica e violenza assistita che coinvolgono donne e persone minori, sia nei procedimenti penali in cui il/la giudice deve accertare un reato di violenza di genere sia nei procedimenti civili in cui il/la giudice deve pronunciarsi sulla separazione e sull'affidamento dei/lle figli/ie in presenza di una situazione di violenza domestica. L'elaborato è articolato in cinque capitoli, ognuno dei quali affronta un aspetto ritenuto fondamentale per condurre chi legge ad una comprensione graduale e interdisciplinare della questione degli stereotipi di genere nel diritto in generale e nei casi di violenza domestica e assistita in particolare.

Il primo capitolo è dedicato alla ricostruzione della riflessione critica sugli stereotipi nel diritto, in particolare degli stereotipi di genere. Dopo averne individuato le origini nel pensiero delle c.d. profemministe, che iniziarono a disvelare la rappresentazione stereotipata delle donne in ambito giuridico ben prima della coniazione in ambito tipografico del termine "stereotipo", viene descritto come quest'ultimo ha assunto il significato condiviso oggi a partire dal Novecento nel momento in cui è diventato oggetto di studio da parte delle scienze sociali, in ambito psicologico e sociologico, per poi approdare negli studi giuridici. Il capitolo passa in rassegna i principali approcci elaborati dalle scienze giuridiche: dall'approccio neutro-cognitivo, che considera gli stereotipi come meccanismi cognitivi semplificativi della realtà sociale con valenza neutra e diverse funzioni, e quello peggiorativo, che concepisce gli stereotipi come categoria intrinsecamente negativa sovrapponibile al pregiudizio, fino all'elaborazione proposta dal femminismo giuridico. A quest'ultimo è riservato uno spazio specifico, poiché adotta una prospettiva critica della pretesa neutralità del diritto, che ne svela la storica funzione di legittimazione delle gerarchie patriarcali, in grado di operare un vero e proprio cambio di paradigma nell'analisi degli stereotipi di genere nel diritto, spostando il focus alla loro funzione nel mantenimento delle gerarchie di genere e delle strutture di potere. In una seconda parte, il primo capitolo approfondisce il modo in cui gli stereotipi di genere possono operare concretamente all'interno dei due principali formanti del diritto, quello legislativo e quello giurisprudenziale, delineando un sistema giuridico discriminatorio. Muovendo dall'idea del diritto come sistema simbolico capace non solo di descrivere, ma di produrre realtà sociale

attraverso classificazioni e narrazioni, il capitolo mostra come leggi e sentenze contribuiscano a definire spazi, ruoli e identità di donne e uomini, legittimando alcuni assetti di potere e rendendone impensabili altri. Sul versante legislativo, si fornisce una breve sintesi su come gli stereotipi di genere, in particolare quello della donna-madre/angelo del focolare, abbia determinato per lungo tempo la condizione giuridica delle donne, fornendo supporto ideologico a norme apertamente discriminatorie in ambito familiare, civile, lavorativo e politico, e come il principio costituzionale di eguaglianza abbia avviato (senza esaurirlo) un processo di progressivo superamento di tali assetti. Sul versante giurisprudenziale, viene approfondito il ruolo degli stereotipi di genere nel processo di costruzione della verità giudiziaria, il loro operare come cornici interpretative nel ragionamento giudiziario, in particolare nei casi di violenza di genere e domestica che rappresentano il contesto in cui tali stereotipi esercitano in modo particolarmente incisivo e dannoso la loro influenza sul processo decisionale e sulle decisioni giudiziarie. Vengono poi approfonditi gli stereotipi di genere che possono riguardare la donna vittima di violenza, l'uomo che ne autore e lo stesso atto violento esplicitando gli effetti che ne conseguono sul piano processuale, simbolico e sociale: dalla negazione, minimizzazione o rappresentazione distorta della violenza di genere, alla riproduzione e legittimazione della stessa, fino alla deresponsabilizzazione dell'autore, alla colpevolizzazione della vittima, alle diverse forme di vittimizzazione secondaria e di depotenziamento della risposta giudiziaria.

Il secondo capitolo si concentra sul legame strutturale tra violenza domestica contro le donne e violenza nei confronti dei figli e delle figlie, con particolare attenzione alla violenza assistita, e su come è avvenuta l'emersione a livello sociale, giuridico e istituzionale di tale fenomeno, oggi riconosciuto come una vera e propria forma di maltrattamento. In particolare, viene ricostruito il percorso attraverso cui il fenomeno della violenza assistita è emerso nel dibattito pubblico e scientifico in Italia, grazie al ruolo fondamentale svolto dai centri antiviolenza, da organizzazioni della società civile e dagli studi nazionali e internazionali che, a partire dagli anni Novanta, hanno evidenziato la portata del danno che la violenza domestica produce sui bambini e sulle bambine. A fronte della consapevolezza della violenza assistita, dei suoi effetti sulle persone minori, della sua gravità e diffusione, viene esaminato il riconoscimento della violenza assistita a livello sovranazionale grazie soprattutto alla Convenzione di Istanbul che impone agli Stati l'obbligo di considerare la violenza domestica in tutte le decisioni relative alla custodia e alle visite e di assicurare la protezione della vittima non violenta e dei figli. Inoltre, il secondo capitolo analizza in che modo la violenza assistita è stata riconosciuta giuridicamente a livello nazionale in sede penale e civile. Inoltre, l'attenzione viene focalizzata sul Rapporto GREVIO e sulla Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale che forniscono una fondamentale panoramica per verificare il recepimento nel nostro ordinamento dei principi dettati dalla Convenzione di Istanbul per affrontare il fenomeno della violenza assistita. Il Rapporto individua varie criticità nella prassi giudiziaria italiana, soprattutto nei procedimenti civili e minorili, dove permane la mancanza di comprensione e formazione sul fenomeno della violenza domestica e assistita che lascia spazio all'applicazione di gravi stereotipi di genere, come l'alienazione parentale (a cui è interamente dedicato il quarto capitolo), con la conseguenza che i/le giudici non valutano

correttamente la violenza domestica e assistita e tendono a privilegiare l'affidamento condiviso anche in presenza di gravi episodi di maltrattamento, con conseguenti forme di vittimizzazione secondaria.

Il terzo capitolo è dedicato alla disciplina sulla responsabilità genitoriale, bigenitorialità e violenza domestica nei procedimenti di affidamento dei figli e delle figlie. In primo luogo, viene descritta l'evoluzione dei principi che regolano la responsabilità genitoriale e l'affidamento dei figli nei casi di disgregazione del nucleo familiare. A partire dal superamento della patria potestà e dall'introduzione della responsabilità genitoriale condivisa, fino all'affermazione del principio della bigenitorialità quale cardine dell'assetto post-separativo, l'analisi ripercorre le principali tappe normative e giurisprudenziali che hanno ridefinito i rapporti tra genitori e figli, mettendo in luce come il diritto interno e sovranazionale abbiano progressivamente posto al centro la tutela della persona minore e inteso il diritto alla bigenitorialità come diritto della persona minore a mantenere la relazione con entrambi i genitori. In secondo luogo, è stato ricostruito in che modo le norme del codice civile e la giurisprudenza valutano la violenza domestica nei procedimenti di separazione e affidamento dei figli/ie alla luce della ratifica della Convenzione di Istanbul e in che modo la riforma Cartabia, introducendo una corsia processuale speciale per i procedimenti con allegazioni di violenza domestica e di genere, rappresenta una risposta normativa alle criticità emerse negli anni, in particolare rispetto alla mancata emersione della violenza, alla sua frequente minimizzazione nei procedimenti sull'affidamento e ai conseguenti fenomeni di vittimizzazione secondaria.

Nel quarto capitolo viene affrontato il tema dell'alienazione parentale, un costrutto ascientifico tra i più discussi e controversi che negli ultimi decenni si è diffuso nelle consulenze tecniche e nelle prassi giudiziarie a livello internazionale. Prima di tutto, il capitolo si propone di descrivere la nascita della sindrome di alienazione parentale (la c.d. PAS) che, nonostante l'assenza di validazione scientifica e di riconoscimento nei principali manuali diagnostici, si è diffusa dapprima negli Stati Uniti e in seguito, nonostante l'esistenza di un ampio fronte critico prima statunitense e poi europeo, in numerosi ordinamenti (tra cui quello italiano), fino a imporsi come chiave interpretativa del rifiuto di un genitore da parte del figlio, specialmente nei procedimenti di affidamento segnati da violenza domestica e da allegazioni di abusi sessuali sui minori. Inoltre, vengono approfondite le analisi critiche sia statunitensi che spagnole che evidenziano la problematicità del curriculum e del pensiero del suo autore e il contenuto stesso della PAS in quanto ascientifica e fondata su stereotipi di genere. Si procede poi ad illustrare quali sono le prese di posizione in merito all'alienazione parentale da parte degli organismi sovranazionali impegnati nella tutela dei diritti umani, nella prevenzione della violenza di genere e nella protezione dell'infanzia, esaminando le loro raccomandazioni rispetto all'uso della PAS nei procedimenti che coinvolgono donne e minori. La seconda parte del capitolo, invece, è dedicata all'esperienza italiana. Dopo aver ricostruito le modalità con cui la PAS è stata introdotta e si è diffusa in Italia a partire dalla fine degli anni Novanta grazie all'azione congiunta di una parte della psicologia giuridica, di operatori del diritto e di alcune associazioni, viene analizzato lo sviluppo di un orientamento critico interno, maturato nel mondo della psicologia, della psichiatria e del diritto, anche grazie alla traduzione italiana di uno dei principali studi critici sul tema, fino a costituire una solida contro-narrazione

scientificamente fondata in grado di contrastare la disinformazione creata ad arte per veicolare la PAS nel nostro ordinamento. Infine, attraverso l'esame di casi emblematici, il capitolo ricostruisce l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, valutando l'impatto che il riferimento alla PAS ha avuto sulle decisioni giudiziarie e, più in generale, sulla tutela dei diritti delle donne e delle persone minori.

Nel quinto e ultimo capitolo viene ricostruito come il tema del contrasto agli stereotipi di genere ha assunto, negli ultimi decenni, un ruolo sempre più centrale nel diritto sovranazionale dei diritti umani al punto che le principali convenzioni internazionali evidenziano con crescente chiarezza il legame strutturale tra stereotipi, discriminazione e disuguaglianza di genere, mostrando come questi meccanismi producano effetti particolarmente negativi sulle donne, soprattutto nei contesti segnati da violenza domestica e di genere. Il quinto capitolo analizza, dunque, le tre principali fonti sovranazionali rilevanti per l'Italia (e le loro eventuali pronunce) in materia di contrasto agli stereotipi di genere nei casi di violenza domestica e assistita, ossia la Convenzione CEDAW, la CEDU e la Convenzione di Istanbul, con l'obiettivo di ricostruire l'evoluzione del quadro internazionale sul tema e di mostrare come questo concorra a definire un approccio sempre più consapevole della natura sistemica degli stereotipi e della necessità di un cambiamento culturale e istituzionale per raggiungere un'effettiva uguaglianza di genere.

1. STEREOTIPI E INGIUSTIZIA: IL DIRITTO COME LUOGO DI RIPRODUZIONE DEGLI STEREOTIPI DI GENERE

Il presente capitolo si propone, prima di tutto, di ricostruire gli studi giuridici sugli stereotipi, soprattutto degli stereotipi di genere, per individuare le principali riflessioni e approcci al tema, ognuno dei quali caratterizzato da una propria specificità. La riflessione giuridica sugli stereotipi di genere nel diritto ha radici che precedono sia la codificazione del termine “stereotipo” sia la sua attuale accezione, e a livello scientifico viene studiata in primis dalla psicologia sociale e dalla sociologia, per poi approdare alle scienze giuridiche. Tuttavia, è a partire dal femminismo che si è iniziato a mettere in discussione la rappresentazione giuridica delle donne e la pretesa neutralità del diritto, mostrando come esso abbia storicamente contribuito a riprodurre gerarchie e disuguaglianze di genere. Nonostante questa innegabile connessione tra stereotipi di genere e riflessione femminista, oltre all’approccio giusfemminista al tema, esistono approcci che privilegiano altre prospettive come l’approccio neutro-cognitivo e peggiorativo che verranno approfonditi. Un’attenzione speciale verrà dedicata al giusfemminismo in quanto approccio agli stereotipi in grado di offrire un cambio di paradigma fondamentale per focalizzarsi sulla loro finalità e implicazione nella realtà sociale e giuridica. In secondo luogo, il presente capitolo si dedica a descrivere il funzionamento degli stereotipi di genere come cornici interpretative in grado di influenzare e guidare il processo decisionale dei/lle giudici e le decisioni giudiziarie e gli effetti che ne conseguono a vari livelli (processuale, simbolico e sociale) in termini di negazione, minimizzazione e rappresentazione distorta della violenza di genere, nonché di riproduzione e legittimizzazione di quest’ultima, deresponsabilizzazione dell’autore della violenza, depotenziamento della giustizia, colpevolizzazione della vittima e vittimizzazione secondaria.

1.1 *La critica agli stereotipi di genere nel diritto: breve ricostruzione degli approcci sul tema*

La storia della critica degli stereotipi (e degli stereotipi di genere) presenti nel diritto inizia prima della coniazione del termine stereotipo e del suo utilizzo nella concezione attuale. È infatti, a partire da metà del Settecento, agli albori del giusfemminismo¹, che inizia il disvelamento della rappresentazione stereotipata delle donne in ambito giuridico. I lavori di alcune intellettuali, come Olympe de Gouges² e Mary Wollstonecraft³, considerate le c.d.

¹ Per una disamina del dibattito italiano sul giusfemminismo si rimanda a: T. Casadei (a cura di), *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Giappichelli, Torino, 2015; T. Casadei, *Diritto e (dis)parità. Dalla discriminazione di genere alla democrazia paritaria*, Aracne, Roma, 2017; A. Simone, I. Boiano, A. Condello (a cura di), *Femminismo giuridico. Teorie e problemi*, Mondadori, Milano 2019; D. Morondo Taramundi, *Il contributo degli studi di genere al diritto. Orizzontale, obliquo o tangenziale?*, in Th. Casadei, O. Giolo, L. Re (a cura di), *Tra società e diritto. L’impatto degli studi di genere*, in “Filosofia del diritto”, 2/2022, pp. 305-317.

² O. de Gouges (2012), *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina*, Caravan Edizioni, Roma. Per un approfondimento sul contributo di Olympe de Gouges si rimanda a: A. Loche, “*La liberté ou la mort*”. *Il progetto politico e giuridico di Olympe de Gouges*, Mucchi, Modena, 2021; T. Casadei, L. Milazzo (a cura di), *Un dialogo su Olympe de Gouges. Donne, schiavitù e cittadinanza*, Edizioni ETS, Pisa, 2022; A. Lagerwall, A. Verdebout, *Olympe de Gouges*, in I. Tallgren (ed.), *Portraits of Women in International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2023, pp. 56-65.

³ M. Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Woman: With Strictures on Political and Moral Subjects*, printed for J. Johnson, Londra, 1792; Per un approfondimento sul contributo di Mary Wollstonecraft si rimanda a: S. Vantin, “*Il diritto di pensare con la propria testa*”. *Educazione, cittadinanza e istituzioni in Mary Wollstonecraft*, Aracne, Roma, 2018.

protofemministe più note che hanno anticipato il femminismo della prima ondata (come anche i lavori di Jane Austen⁴, John Stuart Mill e Harriet Taylor⁵), hanno avviato il processo di decostruzione del canone maschile del diritto e di denuncia della disparità fra uomini e donne di fronte alla legge, rivelando come tale disparità non avesse origine naturale ma sociale (in particolare Mary Wollstonecraft rinveniva la causa dell'oppressione delle donne nelle forme dell'educazione). I loro contributi hanno dato inizio al processo di disvelamento della presenza nel diritto di credenze e generalizzazioni serializzanti che attribuiscono alle donne peculiarità ritenute connaturate ad esse (come l'irrazionalità, l'emotività, la frivolezza, l'attitudine alla cura, la modestia, ecc.), ma che in realtà, oltre ad essere false, sono indicative e impositive del ruolo che le donne devono ricoprire e dello spazio che devono occupare in famiglia e nella sfera pubblica. In altre parole, tali rappresentazioni hanno effetti sui rapporti di potere in quanto funzionali a legittimare l'ordine sociale esistente basato sul dominio maschile: è, infatti, attraverso la negazione della soggettività politica e giuridica delle donne (e la negazione dei loro diritti) e la riproduzione delle diseguaglianze di genere che viene assicurato il mantenimento da un lato della subordinazione delle donne e dall'altro dei privilegi degli uomini attraverso il sistema legale.

Alla fine del Settecento, in Francia, viene coniato il termine "stereotipo"⁶ in ambito tipografico da Firmin Didot per indicare un metodo di duplicazione tramite forme fisse (dunque un modello rigido) delle composizioni tipografiche che permetteva la riproduzione seriale di immagini/pagine tutte uguali. Dunque, in origine il termine stereotipo aveva un significato diverso rispetto a quello attuale e soltanto nel Novecento esso ha assunto il contenuto condiviso oggi. Negli anni Venti del Novecento, il termine stereotipo viene introdotto nelle scienze sociali, in ambito psicologico e sociologico, per indicare schemi e rappresentazioni mentali semplificate, fisse e ripetitive di un gruppo sociale al fine di analizzare le relazioni tra gruppi sociali, in particolare tra uomini e donne; si inizia così a studiare lo stereotipo di genere. In particolare, si attribuisce a Walter Lippmann la diffusione del termine stereotipo come "pictures in our heads", ossia immagini semplificate e rigide della realtà utilizzate per orientarsi nella sua interpretazione, ma che esprimono credenze fuorvianti sul mondo sociale⁷. È dunque dal Novecento che inizia a diffondersi una valutazione negativa del termine stereotipo e la disapprovazione verso certi enunciati che, esprimendo generalizzazioni su attributi e ruoli che si presume caratterizzino individui appartenenti a determinati gruppi sociali, provocano diversi danni alle persone che vengono stereotipate. Nel secondo Novecento, il dibattito sugli stereotipi si è diffuso in vari campi del sapere, compreso quello giuridico, al punto che ad oggi ci troviamo di fronte a una vastissima ed eterogenea letteratura in merito, non tutta appartenente al filone femminista. Soprattutto gli stereotipi di genere sono stati ampiamente studiati sia nella dottrina italiana

⁴ Per un approfondimento sul contributo di Jane Austen si rimanda a: O. Giolo, *Jane Austen è femminista. La critica di genere nell'ottica dei Feminist Law and Literature Studies*, in M.G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), *Critiche di genere. Percorsi su norme, corpi e identità nel pensiero femminista*, Aracne, Roma, 2015, pp. 31-56.

⁵ Per un approfondimento sul contributo di John Stuart Mill e Harriet Taylor (oltre che di Olympe de Gouges e Mary Wollstonecraft) si rimanda a: A. Facchi, O. Giolo, *Una storia dei diritti delle donne*, Il Mulino, Bologna, 2023.

⁶ Si riporta l'etimologia del termine stereotipo: deriva dal greco stereós = solido, rigido; e týpos = impronta, modello, immagine.

⁷ W. Lippmann, *Public Opinion*, The Macmillan Company, New York, 1922.

che in quella internazionale⁸, sono stati oggetto di studio non solo gli ordinamenti nazionali, ma anche il diritto europeo e sovranazionale e molti di questi studi condividono, almeno in parte, l'approccio del femminismo giuridico⁹. Vari autrici e autori hanno rilevato che una tale ricchezza di contributi e diversità di approcci alla riflessione giuridica sugli stereotipi ha, però, causato confusioni su vari aspetti, come la distinzione tra stereotipi e pregiudizi e la valenza, la natura, la funzione e gli usi degli stereotipi¹⁰, al punto che manca addirittura una definizione univoca di stereotipo.

Come anticipato, a livello dottrinale il tema degli stereotipi è stato affrontato dapprima dalla psicologia sociale e dalla sociologia¹¹, le quali hanno prodotto un'ampia letteratura in merito, ponendo le basi per i successivi studi svolti in altri ambiti. È dunque da queste scienze sociali che gli studi giuridici hanno mutuato concetti e concezioni sugli stereotipi, seppur adattandoli al campo giuridico, per poi sviluppare le proprie teorie. L'approccio più diffuso negli studi giuridici è il c.d. approccio neutro-cognitivo che concepisce gli stereotipi come pregiudizi impliciti (*implicit biases*), ossia come meccanismi mentali/cognitivi (o *biases* cognitivi) di facilitazione nella comprensione della realtà in quanto forniscono visioni semplificate e prevedibili della realtà sociale riducendo lo sforzo cognitivo e la complessità di quest'ultima¹². Nello specifico, nonostante la dottrina e la giurisprudenza non adottino un uso univoco del termine¹³, gli stereotipi vengono generalmente considerati generalizzazioni che attribuiscono caratteristiche e ruoli agli individui in quanto membri di un gruppo sociale¹⁴ e che, trattandosi di meccanismi cognitivi, sono connaturati all'esperienza umana e non intenzionali. Secondo tale approccio, lo stereotipo non è considerato sinonimo di

⁸ Si riportano Ex multis: M.R. Marella, G. Marini, *La costruzione sociale del danno, ovvero l'importanza degli stereotipi nell'analisi giuridica*, in "Rivista critica di diritto privato", 1999, pp. 3-59; F. Schauer, *Profiles, Probabilities and Stereotypes*, Harvard University Press, Cambridge (MA), 2003; A. Timmer, *Judging Stereotypes: What the European Court of Human Rights Can Borrow from American and Canadian Equal Protection Law*, in "The American Journal of Comparative Law", 63 (1), 2015, pp. 239-284; E. Brems, A. Timmer (eds.) *Stereotypes and Human Rights Law*, Intersentia, 2016; M. Dell'Utri, *Sugli stereotipi nel ragionamento giuridico*, in "Giustizia Insieme", 16 giugno 2021; *Gli stereotipi nel diritto: condizioni e limiti di legittimità*, in "Notizie di Politeia", 149, 2023.

⁹ Il riferimento è ai lavori di Rebecca Cook e Simone Cusack e Alexandra Timmer, tra i tanti si veda: R. Cook, S. Cusack, *Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives*, University of Pennsylvania, Philadelphia, 2010; A. Timmer, *Toward an Anti-Stereotyping Approach for the European Court of Human Rights*, in "Human Rights Law Review", 11:4, 2011, pp. 707-738; E. Brems, A. Timmer (eds.) *Stereotypes and Human Rights Law*, Intersentia, 2016; A. Timmer, *Gender Stereotyping in the case of the EU Court of Justice*, in "European Equality Law Review", Issue 1, 2016, pp. 37-46. Si rimanda anche a: M. Möschel, *La tutela giuridica contro gli stereotipi di genere*, in "Rivista critica di diritto privato", 2015, pp. 443-466; P. Parolari (ed.), *Stereotipos y derecho*, sezione principale di "Discusiones", 28 (1), 2022.

¹⁰ O. Giolo, *La critica femminista degli stereotipi di genere nel diritto*, in M.G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), *Giudizio e Pregiudizio. Gli stereotipi di genere nel diritto*, Giappichelli, Torino, 2024.

¹¹ C. Stangor, *Stereotypes and Prejudice: Essential Readings*, Psychology Press, Philadelphia, 2000; J.F. Dovidio, M. Hewstone, P. Glick, V.M. Esses (eds.), *The SAGE Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination*, Sage Publications, London, 2010.

¹² L. Alexander, *What Makes Wrongful Discrimination Wrong? Biases, Preferences, Stereotypes, and Proxies*, in "University of Pennsylvania Law Review", 141, 1992, pp. 149-219; F.J. Arena, *Algunos criterios metodológicos para evaluar la relevancia jurídica de los estereotipos*, in "Derecho y Control", (2), 2019, pp. 11-44; F.J. Arena, *Los estereotipos normativos en la decisión judicial: Una exploración conceptual*, in "Revista de Derecho de La Universidad Austral de Chile", 29(1), 2016; pp. 51-75.

¹³ F.J. Arena, *Los estereotipos normativos en la decisión judicial: Una exploración conceptual*, cit; A. Timmer, *Judging Stereotypes: What the European Court of Human Rights Can Borrow from American and Canadian Equal Protection Law*, in "The American Journal of Comparative Law", 63, 2015, pp. 239-284.

¹⁴ R.J. Cook, S. Cusack, *Gender Stereotyping*, cit.

pregiudizio¹⁵, né è legato inscindibilmente alla discriminazione, ma ha una connotazione neutra poiché le caratteristiche associate all'individuo in ragione della sua appartenenza a un gruppo sociale non hanno necessariamente una valenza negativa. In conseguenza della neutralità degli stereotipi e sulla base della loro funzione descrittiva (ossia la capacità di fornire informazioni sulla realtà), la dottrina ha proposto la distinzione fra stereotipi non dannosi (o "positivi" o "benigni") e dannosi a seconda del fatto che le generalizzazioni riflettano correttamente o meno la realtà. Vengono ritenuti stereotipi dannosi quelle generalizzazioni foriere di caratteristiche e ruoli errati o irrilevanti che portano a distorcere la percezione della realtà del gruppo sociale e a prendere decisioni potenzialmente discriminatorie o comunque ingiuste¹⁶. La rilevata mancanza di accuratezza tra stereotipo e realtà del gruppo sociale porta a non applicare più lo stereotipo, mettendone in discussione la tenuta generale. Invece, gli stereotipi non dannosi consistono in generalizzazioni accurate rispetto al gruppo sociale, ma che non riescono a descrivere le caratteristiche di tutte le soggettività che ne fanno parte¹⁷ e dunque danno luogo a casi individuali di discordanza tra stereotipo e realtà del gruppo sociale. Arena ne sottolinea la criticità, affermando che da un punto di vista cognitivo non ha comunque senso condividere uno stereotipo di questo tipo e che tale meccanismo porta a considerare i casi discordanti delle eccezioni alla regola e a non problematizzare la valenza generale dello stereotipo¹⁸ che quindi conserva la sua validità generica. Un altro criterio individuato per determinare se l'uso di uno stereotipo sia legittimo o meno è il criterio statistico¹⁹. In virtù di tale criterio, si ritiene che gli stereotipi aventi un supporto statistico, ossia che sono basati su informazioni statistiche verificate, siano legittimamente utilizzabili, o "sostenibili" come sostiene Arena²⁰, poiché possono avere una funzione epistemica di descrizione di una realtà, aumentando la possibilità di una valutazione corretta nel caso specifico. Tuttavia, lo stesso Arena rileva l'eventualità che anche lo stereotipo avente supporto statistico possa portare ad un errore nella determinazione dei fatti individuali quando nel caso specifico la persona stereotipata si comporti diversamente dallo stereotipo supportato da dati in quanto le generalizzazioni (tra cui gli stereotipi) sono inevitabilmente sopra e sottoinclusive²¹. Per ovviare a tale criticità, soprattutto nei casi riguardanti persone appartenenti a gruppi storicamente discriminati, l'autore afferma il dovere di trattare le altre persone come individui, ossia il dovere di trattarle e valutarle sulla base di informazioni individualizzate, senza l'utilizzo di generalizzazioni che funzionano come supporto per una credenza, ma potendo comunque adoperare generalizzazioni che funzionano come garanzia per una credenza (cioè quando si ritengono verificate le condizioni per la corretta formazione della credenza)²². Al contrario, per quanto riguarda gli

¹⁵ F.J. Arena, *Los estereotipos normativos en la decisión judicial*, cit.

¹⁶ F. Schauer, *Profiles, probabilities, stereotypes*, cit.

¹⁷ F.J. Arena, *Los estereotipos normativos en la decisión judicial*, cit.

¹⁸ *Ibidem*

¹⁹ F. Schauer, *Profiles, Probabilities and Stereotypes*, cit.; K.A. Appiah, *The Ethics of Identity*, Princeton UP, Princeton, 2005; F.J. Arena, *Los estereotipos detrás de las normas*, Córdoba (AR), Ed. Toledo, 2022; A. De Giuli, *Los sesgos en el conocimiento judicial. Para un control del sentido común y de la pseudo-ciencia*, in "Anales de la Càtedra Francisco Suárez", 58, 2024, pp. 173-197.

²⁰ F.J. Arena, *Stereotipi e il dovere di trattare le altre persone come individui*, in M.G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), op. cit.

²¹ *Ibidem*

²² *Ibidem*.

stereotipi senza supporto statistico, Arena distingue tra mancanza di supporto statistico in senso forte e in senso debole: nel primo caso (c.d. stereotipo falso) i dati statistici confutano lo stereotipo che quindi deve essere abbandonato poiché offre una falsa rappresentazione del gruppo sociale, nel secondo caso (c.d. stereotipo insostenibile) i dati statistici non sono sufficienti per valutare lo stereotipo e stabilirne la sostenibilità o la falsità. In altre parole, secondo tale approccio le decisioni basate sugli stereotipi non causano necessariamente una discriminazione, ma il nesso tra stereotipo e discriminazione è eventuale e da appurare attraverso una valutazione casistica. La dottrina ha, inoltre, individuato un'altra tipologia di stereotipi basata sulla loro funzione prescrittiva/normativa²³, ossia la capacità di stabilire i comportamenti e i ruoli delle persone che appartengono a un gruppo sociale, si tratta degli stereotipi normativi. Arena sostiene che questi ultimi non si limitano a rappresentare una certa immagine sociale di un gruppo, ma attribuiscono ai suoi membri aspettative di comportamento che operano come vere e proprie regole implicite in quanto prescrivono un dovere, un ruolo o una condotta che i membri di un gruppo dovrebbero avere o seguire, in virtù della loro appartenenza a quel gruppo. L'autore rileva che in particolare nel ragionamento giudiziario, tali stereotipi introducono un modello di "normalità" o di "ruolo" che il giudice può condividere e applicare senza accorgersene, diventando aspettative che possono influenzare il modo in cui i fatti vengono interpretati e le norme applicate, determinare quali elementi il giudice considera rilevanti, incidere su come vengono valutate le prove. La conseguenza che può derivarne è che la decisione non si fonda soltanto sul diritto positivo, ma anche su convenzioni sociali interiorizzate, che possono essere convenzionali (si tratta di ruoli sociali condivisi, aspettative comportamentali diffuse nella società) o costitutivi (si tratta di ruoli e attributi che contribuiscono a definire l'identità stessa di un gruppo). Riguardo a quest'ultimo punto la dottrina parla, appunto, di stereotipi costitutivi o funzione costitutiva degli stereotipi per riferirsi alla capacità degli stereotipi di concorrere a costruire le identità degli individui che fanno parte dei gruppi stereotipati²⁴. Secondo Arena, la funzione prescrittiva degli stereotipi è dunque delicata: quando agiscono in modo non controllato, rischiano di limitare l'autonomia individuale e di perpetuare pratiche discriminatorie e dunque dovrebbe esserne proibito l'utilizzo; invece quando vengono riconosciuti e valutati criticamente e sono necessari per fare riferimento a convenzioni sociali condivise, possono essere gestiti in modo trasparente, evitando che influenzino impropriamente l'esito del giudizio.

Il secondo approccio giuridico al tema, il c.d. approccio peggiorativo, concepisce lo stereotipo come categoria intrinsecamente problematica poiché lo intende come sinonimo di pregiudizio, attribuendo al termine sempre e comunque una valenza negativa. Gli stereotipi sono stati definiti come credenze rigide erranee, illogiche, infondate, immutabili e statiche che, spesso per ignoranza e paura, vengono ritenute descrittive di gruppi sociali. Dunque, lo stereotipo propone credenze errate e fuorvianti che produce effetti distorsivi e impedisce una rappresentazione corretta e accurata della realtà sociale, di conseguenza non è possibile riconoscere ad esso una funzione epistemica. Si ritiene, dunque, che lo stereotipo crei inevitabilmente danni agli individui che ne sono destinatari. Prima di tutto, viene

²³ F.J. Arena, *Los estereotipos normativos en la decisión judicial*, cit.

²⁴ K.A. Appiah, *Stereotypes and the Shaping of Identity*, cit.; F.J. Arena, *Los estereotipos normativos en la decisión judicial*, cit.; R.J. Cook, S. Cusack, *Gender Stereotyping*, cit.

riconosciuto un legame inscindibile tra stereotipo e discriminazione poiché sulla base di tali credenze vengono compiute discriminazioni nei confronti delle soggettività appartenenti a gruppi sociali stereotipati, di conseguenza lo stereotipo ha sempre e necessariamente un carattere discriminatorio. Inoltre, in forza del suo carattere prescrittivo, lo stereotipo limita le scelte e le azioni delle persone che ne sono oggetto, pregiudicandone l'autodeterminazione. Per questo motivo tale approccio considera inaffidabili anche gli stereotipi basati su dati statistici considerati il risultato della "profezia autoavverante" dello stereotipo che, imponendo modelli di comportamento e aspettative di ruolo a cui gli individui devono conformarsi, crea una tale pressione sociale per cui coloro che non si conformano vengono biasimati e considerati contro natura²⁵. Per lo stesso motivo, tale approccio avanza il dubbio sulla validità nella pratica della distinzione tra piano descrittivo e prescrittivo dello stereotipo e sostiene che si tratti, piuttosto, di dimensioni indistinguibili.

Il terzo approccio critico nei confronti degli stereotipi è quello proposto dalla riflessione giusfemminista o femminismo giuridico²⁶ che attraverso l'applicazione della teoria femminista al diritto, si pone l'obiettivo di rivelare e decostruire il canone maschile del diritto e contrastare l'oppressione delle donne e le disuguaglianze di genere frutto del sistema patriarcale per decostruire e ricostruire il sistema legale/giuridico in modo più equo e giusto. Il femminismo giuridico fa parte delle teorie critiche del diritto, ossia un insieme di approcci che "assumono posizioni critiche rispetto alla teoria giuridica dominante, principalmente – anche se non in via esclusiva – in ragione dell'attenzione a temi di norma ritenuti marginali per la cultura giuridica"²⁷. Si tratta di teorie e posizioni critiche nate dalla politicizzazione delle esperienze di ingiustizia sociale vissute da gruppi marginalizzati, che hanno dimostrato che il diritto non è neutrale poiché riflette i valori e gli interessi del soggetto dominante a livello sociale²⁸ a discapito e ad esclusione di tutte le altre soggettività "non paradigmatiche"²⁹ o "impreviste"³⁰. Dato che il diritto ha anche una funzione di legittimazione sociale-simbolica, i valori e le soggettività giuridicamente riconosciute sono anche socialmente ammissibili, al contrario quelle non riconosciute dal diritto sono disconosciute anche a livello sociale³¹. Nello specifico, il femminismo giuridico, come afferma Anna Simone, considera il diritto come "esito ed espressione di quell'universalismo

²⁵ K.A. Appiah, *Stereotypes and the Shaping of Identity*, cit.

²⁶ In merito al dibattito internazionale sul femminismo giuridico si vedano: C. Smart, *The Woman of Legal Discourse*, in "Social and Legal Studies", 1, 1992, pp. 22-44; M.A. Fineman, *Feminist Theory of Law*, Routledge, 1997 e A. Scales, *Feminist Legal Method: Not So Scary*, in "2 UCLA Women's Law Journal", 1, 1992, pp. 1-34. In merito al dibattito italiano sul femminismo giuridico si vedano: D. Morondo Taramundi, *Il contributo degli studi di genere al diritto. Orizzonte, obliquo o tangenziale?*, in T. Casadei, O. Giolo, S. Pozzolo, L. Re (a cura di), *Tra società e diritto. L'impatto degli studi di genere*, in "Filosofia del diritto", 2/2022, pp. 305-317; A. Simone, I. Boiano, A. Condello (a cura di), *Femminismo giuridico. Teorie e problemi*, Mondadori, Milano 2019; T. Casadei (a cura di), *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Giappichelli, Torino, 2015..

²⁷ M.G. Bernardini, *Introduzione. Le teorie critiche del diritto: soggettività in mutamento*, in M.G. Bernardini e O. Giolo (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*, Pacini Editore, Pisa, p. 15.

²⁸ Nello specifico, Le teorie critiche del diritto hanno dimostrato che il soggetto di diritto unico e unificante coincide con il soggetto maschio, bianco, di classe media, proprietario, eterosessuale, cisgender e abile.

²⁹ M. G. Bernardini, *Introduzione. Le teorie critiche del diritto*, cit.

³⁰ C. Lonzi, *Sputiamo su Hegel. La donna clitoridea e la donna vaginale* (1974), in C. Lonzi, *Scritti di Rivolta Femminile*, et al./Edizioni, Milano, 2010.

³¹ F. Monceri, *Oltre l'identità sessuale: teorie queer e corpi transgender*, ETS, Pisa 2010; F. Migliorino, *Il corpo come testo. Storie del diritto*, Bollati Boringhieri, Torino 2008.

di valori costruito su base patriarcale”³². In questo modo, è stato mostrato che il diritto è stato (ed è tutt’oggi) un complice di prim’ordine nel mantenere l’ordine basato sulle oppressioni e disuguaglianze di genere in tutti i suoi formanti (legislativo, giurisprudenziale e dottrinale), causando e legittimando trattamenti giuridici differenziati a discapito delle donne ed esclusioni di queste ultime dalla titolarità o esercizio di diritti sulla base di una *naturale* disuguaglianza tra uomini e donne. In questo modo il diritto ha fornito un’importante conferma istituzionale alle disuguaglianze di genere poiché ha dato luogo ad una loro cristallizzazione e consolidamento sociale, contribuendo a farle percepire come naturali, e dunque incontestabili e imm modificabili. Secondo I.M. Young, infatti, le cause dell’oppressione “sono insite in norme, abitudini e simboli che non vengono discussi, nei presupposti che soggiacciono alle regole istituzionali e nelle conseguenze collettive che derivano dal seguire tali regole”³³. Dunque, il femminismo giuridico ha elaborato una dura critica al diritto e al linguaggio del diritto, non ritenuto mai neutro né neutrale poiché, come scriveva Letizia Gianformaggio citando Adriana Cavarero, “[l]a lingua è infatti una delle istituzioni in cui le donne si muovono, istituzioni pretese neutre, ma che invece sono ‘frutto di una costruzione maschile e maschilista, patriarcale’”³⁴.

All’interno della sua critica al diritto, il giusfemminismo ha affrontato la questione della presenza degli stereotipi di genere nel diritto (o nel linguaggio del diritto) offrendo un cambio di paradigma teorico che contrasta il dogma della neutralità dello stereotipo e si concentra sulla funzione precipua di quest’ultimo. Secondo tale approccio, è possibile mantenere la concezione di stereotipo come meccanismo cognitivo che classifica gli individui in gruppi sociali attribuendo loro caratteristiche e comportamenti, ma non si può sostenere la neutralità dello stereotipo in merito alla sua funzione poiché esso è legato necessariamente al pregiudizio e alla discriminazione. Come precisano Ghidoni e Morondo Taramundi, “in quanto meccanismi cognitivi, gli stereotipi possono definirsi neutri nella misura in cui non è certo – né utile – classificare un meccanismo cognitivo in senso positivo o negativo, specie se accettiamo che può funzionare in maniera inconsapevole o automatica. La neutralità non pare estensibile invece alla funzione o scopo che perseguono”³⁵. L’aspetto innovativo di tale approccio, che consente questo cambio di paradigma (condiviso dal diritto antidiscriminatorio critico), consiste nel non concentrarsi sulla corrispondenza o meno tra contenuto dello stereotipo e singolo individuo, né sugli effetti ingiusti del primo sul secondo, ma nell’aver come focus “i motivi per i quali lo stereotipo attribuisce esattamente quelle caratteristiche e comportamenti – non altri – ai membri di gruppo determinati, e gli effetti di questa attribuzione sull’insieme di questi gruppi, e non tanto sull’individuo preso singolarmente”³⁶. Tali motivi si individuano concentrandosi su ciò che lo stereotipo persegue. Di conseguenza, la funzione degli stereotipi non può definirsi neutrale poiché non consiste nel semplificare la percezione e la complessità della realtà (funzione descrittiva),

³² A. Simone, *Diritto/Diritti/Giustizia*, in A. Simone, I. Boiano, A. Condello, op. cit., p. 10.

³³ I.M. Young, *Justice and the Politics of Difference*, 1990, N.J., Princeton University Press, Princeton, 2000, p. 74.

³⁴ L. Gianformaggio, *Politica delle identità (o delle differenze)*, in A. Facchi, C. Faralli, T. Pitch (a cura di), *Eguaglianza, donne, diritto*, il Mulino, Bologna, 2005, pp. 107-124, p. 109.

³⁵ E. Ghidoni e D. Morondo Taramundi, *Contro la neutralità dello stereotipo: una lettura critica a partire dal giusfemminismo*, M.G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), op. cit., p. 21.

³⁶ E. Ghidoni e D. Morondo Taramundi, *Contro la neutralità dello stereotipo*, cit., p. 21.

ma nell'esprimere e nel fornire una narrativa che giustifica, razionalizza e naturalizza gli assetti di potere esistenti tra gruppi sociali e gli status quo che ne derivano e dunque l'oppressione degli individui facenti parte di alcuni gruppi sociali. Come sostiene Orsetta Giolo, "lo stereotipo, *nel diritto*, non esprime mai una valenza neutra e assume un'accezione sempre negativa, perché sempre negativo è l'effetto del suo utilizzo, *nel diritto*, con riferimento alle persone: lo stereotipo stigmatizza, serializza, omologa attribuendo ad un soggetto caratteristiche e qualità che non gli appartengono naturalmente né personalmente e impedendo di giungere ad una decisione "individualizzata", cioè costruita a partire dalle esigenze e dai bisogni specifici della persona cui lo stereotipo si riferisce"³⁷. In altre parole, "la funzione precipua degli stereotipi, la loro ragion d'essere, è la giustificazione delle strutture di potere di cui sono espressione: nella misura in cui queste strutture siano oppressive per determinati gruppi – come il caso del patriarcato, del razzismo, delle strutture di classe, della eteronormatività, ect. – gli stereotipi che ne derivano saranno a loro volta oppressivi"³⁸. In tal senso, essi svolgono una funzione giustificativa di un ordine gerarchico che attribuisce spazi e ruoli agli individui a seconda delle caratteristiche e dei ruoli che associa ad essi, imponendo così una gerarchia sociale discriminatoria³⁹ e contribuendo all'oppressione di determinate soggettività. In altre parole, gli stereotipi concorrono all'elaborazione di principi, concetti e nozioni del diritto attraverso i quali si costruiscono sistemi giuridici discriminatori al punto che è stato affermato che "lo stereotipo [...] costituisce causa ed effetto della discriminazione"⁴⁰. A tal proposito, Orsetta Giolo parla di funzione "classica" degli stereotipi che ha pervaso e pervade tutt'ora l'intera esperienza giuridica (la produzione e l'interpretazione di norme, la ricostruzione dei fatti nel processo e il processo decisionale del giudice) e attiene "alle esigenze di gerarchizzazione che il diritto registra in seno a determinati contesti quando è necessario riaffermare la subordinazione di alcuni gruppi sociali e alcune soggettività"⁴¹. L'autrice, infatti, fa notare che "non a caso, ciò che noi oggi qualifichiamo come stereotipo, nel diritto è stato per secoli sancito come legittimo, fondato, naturale, *giusto*. Dunque, il ricorso allo stereotipo non è mai casuale, accidentale, inconsapevole: ha sempre a che fare con la volontà di riaffermare una precisa gerarchia dell'umano, collocando i soggetti cui si rivolge in una determinata posizione, oltre che condizione"⁴². Inoltre, Orsetta Giolo individua un'ulteriore declinazione della funzione gerarchizzante "classica" degli stereotipi che consiste nell'introdurre nuove stereotipizzazioni al fine di ridefinire le soggettività in chiave neoliberale e serializzarle in ragione della loro condizione, identità, volontà⁴³. Dunque, questo nuovo paradigma promosso dall'approccio giusfemminista permette anche di cambiare il modo di concepire il fenomeno della discriminazione: non più come una questione che riguarda i singoli

³⁷ O. Giolo, *La critica femminista degli stereotipi di genere nel diritto*, cit., p. 5.

³⁸ E. Ghidoni e D. Morondo Taramundi, *Contro la neutralità dello stereotipo*, cit., p. 24.

³⁹ E. Ghidoni, D. Morondo Taramundi, *El papel de los estereotipos en las formas de la desigualdad compleja: algunos apuntes desde la teoría feminista del derecho antidiscriminatorio*, in "Discusiones", 28(1), 2022.

⁴⁰ C. Nardocci, *La generalizzazione irragionevolmente discriminatoria: lo stereotipo di genere tra diritto e corti*, in "GenIus", 1, 2023, online first, p. 3.

⁴¹ O. Giolo, *La critica femminista degli stereotipi di genere nel diritto*, cit., pp. 6-7

⁴² Ivi, p. 7

⁴³ O. Giolo, *Accesso alla giustizia e funzioni degli stereotipi nel paradigma neoliberale*, in F.J. ANSUÁTEGUI ROIG, M.C. BARRANCO AVILÉS (Editores), *Cultura jurídica y barreras en el acceso a la justicia*, tirant lo blanch, Valencia, 2024, pp. 97-122.

individui, ma come fenomeno gruppale più ampio che ha una dimensione sistemica e strutturale. Come afferma Dolores Morondo Taramundi, richiamando il pensiero di Letizia Gianformaggio, il diritto deve considerare violazione del principio di eguaglianza non solo “la rottura ingiustificata della parità di trattamento”, ma anche “la persistenza di profonde ingiustizie radicate in norme e stereotipi (...) che strutturano lo Stato, la società e il mercato, e che non risultano necessariamente evidenti o intenzionali”⁴⁴. Dunque, l’approccio giusfemminista contesta che gli stereotipi possano avere una funzione prettamente descrittiva, normativa e costitutiva come intesa da altra parte della dottrina. Prima di tutto, nella pratica non è possibile sostenere che la funzione degli stereotipi sia descrittiva, e quindi finalizzata a semplificare giudizi complicati, in quanto solitamente gli stereotipi vengono utilizzati per interpretare situazioni di cui facciamo esperienza, di cui sono disponibili sufficienti informazioni e che non presentano complessità⁴⁵. Inoltre, non è possibile neanche affermare che gli stereotipi siano dei “buoni meccanismi di informazione”⁴⁶ poiché sono statici e immutabili, dato che sono ampiamente diffusi e condivisi nonostante vi siano informazioni e situazioni personali che li contraddicono e smentiscono, e spesso sono forieri di rappresentazioni grottesche ed esagerate. In secondo luogo, agli stereotipi non può essere attribuita neanche una funzione prettamente normativa in quanto essi più che attribuire e imporre comportamenti e ruoli agli individui a seconda del gruppo sociale di appartenenza, in realtà trascendono i comportamenti di questi individui e si rivolgono all’intera società offrendo narrazioni che giustificano e naturalizzano le attitudini sociali e le norme discriminatorie nei confronti di tali individui. In questo modo, gli stereotipi non solo legittimano la relazione gerarchica e di potere tra individui appartenenti a gruppi stereotipati e il resto delle persone, ma la nascondono poiché tale relazione viene presentata come l’esito di una condizione naturale di fatto, neutralizzando così la possibilità di problematizzarla⁴⁷. Gli stereotipi di genere funzionano in modo pervasivo, influenzando il modo in cui la società guarda alle donne e, al tempo stesso, condizionano le loro stesse scelte quotidiane. Anche quando sono disponibili informazioni che contraddicono lo stereotipo, è frequente che le persone lo interiorizzino, adeguando la propria condotta a un modello considerato socialmente appropriato. Perfino gli stereotipi che sembrano avere un contenuto prescrittivo immediato, come l’idea della “donna angelo del focolare”, e quindi dedita alla cura domestica, non possono essere ridotti semplicisticamente a una norma esplicita che impongono e modellano comportamenti individuali alle donne, come quello di dedicarsi alla casa o alla maternità. In realtà, tali stereotipi costituiscono una rappresentazione culturale che offre una spiegazione/giustificazione rassicurante e apparentemente naturale della struttura di potere radicata nell’organizzazione della società: la divisione tra sfera pubblica e privata e l’insieme eterogeneo di norme, politiche e pratiche che la sorreggono. Infatti, sebbene la figura della “donna angelo del focolare” sia oggi percepita come superata, continua a sopravvivere la convinzione che le donne siano naturalmente predisposte ai lavori

⁴⁴ D. Morondo Taramundi, “... che finalmente si consideri violazione del principio giuridico dell’eguaglianza ... l’oppressione anziché la discriminazione”. Sul contributo di Letizia Gianformaggio alla critica del diritto antidiscriminatorio: un indritto e due tasselli, in O. Giolo e B. Pastore (a cura di), *Diritto, potere e ragione nel pensiero di Letizia Gianformaggio*, Jovene, Napoli, 2016, pp. 65-78, p. 73.

⁴⁵ E. Ghidoni e D. Morondo Taramundi, *Contro la neutralità dello stereotipo*, cit.

⁴⁶ Ivi, p. 22.

⁴⁷ *Ibidem*.

domestici e alla cura familiare. Questa narrativa contribuisce a legittimare, per esempio, la questione lavorativa delle donne: i sistemi di congedi parentali che gravano quasi esclusivamente sulle madri, l'accesso al part time, la conciliazione tra vita lavorativa e familiare, la segregazione verticale e orizzontale nel lavoro, il soffitto di cristallo, e anche interpretazioni giudiziarie o amministrative che, caso per caso, finiscono per riprodurre le stesse aspettative di ruolo.

Ghidoni e Morondo Taramundi propongono una lettura critica degli stereotipi attraverso il ricorso a concetti della teoria femminista, come il concetto di patriarcato e i suoi elementi di eterodesignazione e serializzazione. Il patriarcato viene descritto come un sistema di potere/dominio che nomina e assegna spazi e posizioni, determinando le caratteristiche e i ruoli che le persone devono rispettare per poterli occupare. Tale concetto, secondo le autrici, "ci permette di comprendere la relazione tra lo stereotipo come immagine mentale che condensa una narrativa e le gerarchie di potere che sottostanno a questa immagine. Riportando al centro questa relazione, è possibile utilizzare gli stereotipi come "punti d'accesso" a queste gerarchie. Inoltre, è possibile identificare le strutture (siano esse pratiche sociali, politiche, norme, etc.) che sorreggono gli stereotipi e ne facilitano la trasmissione, contribuendo a costruire una coerenza narrativa complessiva"⁴⁸. Per capire le dinamiche degli spazi designati dal patriarcato è necessario approfondire i concetti di serializzazione e di eterodesignazione. La serializzazione è un concetto utilizzato dalla teoria femminista per fornire una spiegazione della condizione di oppressione delle donne⁴⁹ e costituisce l'elemento che maggiormente richiama la concezione tradizionale degli stereotipi di genere come griglie che riproducono in serie una composizione di caratteri. Infatti, con il termine serializzazione si fa riferimento all'operazione di considerare e trattare le donne come un gruppo omogeneo, attribuendo alle singole donne tratti generalizzati, identici, ripetuti e statici, appiattendone così l'individualità. In questo modo, le donne vengono ritenute identiche, indistinguibili e intercambiabili, vengono stereotipate e ciò produce un meccanismo di "spersonalizzazione" in base al quale le caratteristiche individuali che effettivamente le singole donne possiedono non vengono prese in considerazione poiché vengono ritenute più rilevanti le caratteristiche associate alla categoria delle donne. A tal proposito, Ghidoni e Morondo Taramundi sottolineano che l'effetto individuale della serializzazione è strettamente connesso alla dimensione di gruppo poiché "la serializzazione non colpisce certi individui in modo arbitrario, ma in base all'appartenenza a un gruppo sociale determinato, e nella misura in cui impedisce a ciascuno di "individualizzarsi", riflette un'oppressione di gruppo"⁵⁰. Nella pratica, la serializzazione ostacola la formazione delle donne come individui autonomi, liberi ed emancipati e come soggettività politica e giustifica trattamenti discriminatori nel diritto come l'esclusione delle donne dal godimento di diritti e violazioni dei loro diritti. L'eterodesignazione è il concetto elaborato dalla teoria femminista per spiegare che storicamente la selezione e assegnazione di attributi generici, e

⁴⁸ E. Ghidoni e D. Morondo Taramundi, *Contro la neutralità dello stereotipo*, cit., p. 25.

⁴⁹ Secondo le autrici il concetto di eterodesignazione ha anche una seconda valenza che qui non verrà approfondita: è fondamentale per costruire il femminismo su base non identitaria, evitando così i rischi dell'essentialismo. Cfr. I.M. Young, *Gender as Seriality: Thinking about Women as a Social Collective*, in "Signs: Journal of Women in Culture and Society", 19(3), 1994, pp. 713-738.

⁵⁰ E. Ghidoni e D. Morondo Taramundi, *Contro la neutralità dello stereotipo*, cit., p. 27

quindi di spazi, alle donne non viene autodefinita dalle stesse, ma “da altri” poiché alle donne non viene riconosciuto lo status di individui. Si tratta, infatti, di un processo di generalizzazione ad opera del patriarcato che costruisce gli spazi in base a un principio e uno scopo gerarchico e dunque creando un’asimmetria tra le varie soggettività che li occupano (tra uomini e donne). Tale concetto costituisce l’elemento che maggiormente richiama la generalizzazione svolta dagli stereotipi di genere e, chiedendosi quale soggetto può generalizzare e a quale scopo, chiarisce la funzione degli stereotipi di genere e ne rivela la natura asimmetrica, mostrando il ruolo del potere (e della sua conservazione) nel processo di stereotipizzazione. In questo modo, l’eterodesignazione diviene uno strumento per comprendere che “il problema non risiede nel meccanismo generalizzatore, ma nel principio gerarchico che guida la selezione di questi tratti e che organizza i gruppi sociali in una gerarchia di valore”⁵¹. Infatti, le generalizzazioni (o eterodesignazioni) attribuiti e imposti alle donne coincidono con gli attributi c.d. femminili, che costituiscono gli stereotipi di genere, e assegnano alle donne uno spazio (domestico/privato) predisposto per loro secondo il posto che occupano nella gerarchia sociale, vincolandole a tale spazio, senza possibilità di metterlo in discussione in base all’autodefinizione e autodeterminazione delle singole donne. L’eterodesignazione, dunque, produce danni alle donne non solo a livello individuale, dato che limita la loro autonomia ad autodefinirsi e autodeterminarsi, ma anche a livello di gruppo sociale stereotipato sia nel caso in cui gli stereotipi attribuiscono loro caratteristiche sminuenti, che nel caso in cui attribuiscono caratteristiche valorizzanti (o che si presumono tali) poiché “a prescindere dal fatto che lo stereotipo sia negativo o positivo, o che gli individui traggano maggiori o minori vantaggi dal vivere secondo le norme eterodesignate, gli stereotipi consolidano le gerarchie sociali che distribuiscono potere, opportunità e oneri sociali. È in questi meccanismo che risiede il potenziale dannoso dello stereotipo”⁵². Il che porta ad evidenziare l’ambiguità che esiste tra stereotipi negativi e dannosi. Invece è importante sottolineare che, a riprova dell’asimmetria dello stereotipo e del fatto che proietta “dall’alto verso il basso”⁵³ e non viceversa, gli uomini si vedono riconosciuto lo status di individui e il potere di autodefinire i propri spazi, di conseguenza non possono essere oggetto di serializzazione e dunque di stereotipi dannosi. L’unico caso in cui gli effetti negativi della stereotipizzazione si manifestano anche sugli uomini si riscontra quando questi ultimi si discostano o si pongono in contrasto con i modelli imposti dallo stereotipo, ad esempio mettendo in discussione i propri privilegi e, così facendo, la stabilità della gerarchia sociale. Infine, Ghidoni e Morondo Taramundi si soffermano sul contributo dell’intersezionalità allo studio degli stereotipi. Com’è noto, l’intersezionalità⁵⁴ è un termine introdotto per la prima volta da Kimberlé W. Crenshaw⁵⁵ negli studi giuridici accademici per descrivere la discriminazione subita dalle donne nere. Crenshaw spiega che la discriminazione che

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² Ivi, p. 29

⁵³ C. Amoròs, *La gran diferencia y sus pequenas consecuencias...para las luchas de las mujeres*, (4th ed.), Càtedra, Madrid, 2005, p. 106.

⁵⁴ È necessario sottolineare che il concetto alla base del termine intersezionalità è stato originariamente concepito dal basso da donne femministe nere, quindi prima di Crenshaw e al di fuori dell’accademia (Cfr. B.G. BELLO, *Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società*, FrancoAngeli, Milano, 2020).

⁵⁵ K.W. CRENSHAW, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*, The University of Chicago Legal Forum, 1989, 140: 139-167.

colpisce le donne nere ha le sue specificità a causa dell'interazione simultanea di diverse categorie identitarie, ovvero il genere e la "razza". Inoltre, la studiosa ha utilizzato l'intersezionalità per indagare il ragionamento e il "processo ideologico"⁵⁶ dei giudici che ha portato all'esclusione delle donne nere dalla tutela legale in molti casi⁵⁷. La sua analisi è stata fondamentale per comprendere che la legge non è riuscita a cogliere la situazione "qualitativamente diversa"⁵⁸ della discriminazione vissuta dalle donne nere a causa dell'adozione dell'approccio monocategoriale e della logica della somiglianza/differenza⁵⁹. Pertanto, Crenshaw ha il merito di aver elaborato l'intersezionalità come dispositivo euristico e analitico⁶⁰ attraverso il quale condurre analisi critiche dei fenomeni sociali nella ricerca accademica, in particolare quella giuridica⁶¹, e comprendere la disuguaglianza sociale sulla base dell'interazione tra varie categorie⁶². Nello specifico, Barbara Bello afferma che "l'intersezionalità esamina criticamente la situazione particolare e qualitativamente diversa vissuta da una persona a causa dell'interazione simultanea tra più categorie identitarie (non più separabili), rispetto agli individui che si autodefiniscono o sono emarginati rispetto a una sola di queste categorie. A livello strutturale, esamina come l'interazione tra le strutture riproduca questa condizione"⁶³. È fondamentale sottolineare che l'uso dell'intersezionalità si è diffuso a livello globale, non esiste un'unica metodologia intersezionale, sono state sviluppate numerose applicazioni empiriche dell'intersezionalità⁶⁴. Inoltre si sono ampliati le categorie sociali e i temi da indagare⁶⁵, includendo anche lo studio degli stereotipi, anche se sono ancora pochi i contributi in merito. In quest'ambito l'intersezionalità è stata utilizzata nelle versione "strutturale" come strumento analitico dell'interazione tra i sistemi di potere per valutare criticamente l'uso delle categorie di discriminazione e generalizzazione, senza dunque abbandonarle⁶⁶. In particolare, Ghidoni e Morondo Taramundi rilevano che l'intersezionalità strutturale è una chiave di lettura che permette di comprendere e contrastare meglio gli stereotipi. Le autrici, infatti, sostengono

⁵⁶ K.W. CRENSHAW, *Post Scriptum* in H. LUTZ, M.T. HERRERA VIVAR, L. SUPIK (eds.), *Framing Intersectionality. Debate on a Multi-Faceted Concept in Gender Studies*, Farnham, Surrey: Ashgate, 2011, p. 228.

⁵⁷ A questo proposito, Crenshaw analizza tre casi di legge basati su violazioni del Titolo VII del Civil Rights Act del 1964 (cfr. K.W. CRENSHAW, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex*, cit.).

⁵⁸ K.W. CRENSHAW, *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color*, Stanford Law Review, 1991, 43: 1241-1299, p. 1245.

⁵⁹ K.W. CRENSHAW, *Post Scriptum*, cit.

⁶⁰ P.H. COLLINS, S. BILGE, *Intersectionality*, Cambridge: Polity Press, 2016; S. CHO, K.W. CRENSHAW, L. MCCALL, *Toward a Field of Intersectionality Studies: Theory, Applications, and Praxis*, Signs. Journal of Women in Culture and Society, 2013, 38, 4: 785-809.

⁶¹ B.G. BELLO, *Intersezionalità*, op. cit., p. 50.

⁶² P.H. COLLINS, S. BILGE, *Intersectionality*, op. cit.

⁶³ B.G. BELLO, *Intersezionalità*, op. cit., p. 29.

⁶⁴ M.J. MATSUDA, *Beside my sister, facing the enemy: legal theory out of coalition*, Stanford Law Review, 1991, 43 (6), 1183-1192; L. MCCALL, *Complex inequality: gender, class, and race in the new economy*, New York: Routledge, 2001; G. WINKERAND, N. DEGELE, *Intersectionality as multi-level analysis: dealing with social inequality*, European Journal of Women's Studies, 2011, 18 (1), 51-66.

⁶⁵ Le principali studiose dell'intersezionalità parlano di "intersezionalità plurale" e della possibilità di sviluppare un "campo di studi sull'intersezionalità" (Cfr. S. CHO, K.W. CRENSHAW & L. MCCALL, op. cit.).

⁶⁶ K. Crenshaw, *Mapping the Margins*, cit.; K. Crenshaw, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex*, cit.; D. Morondo Taramundi, *La interseccionalidad entre teoría del sujeto y perspectiva de análisis: algunos apuntes desde la teoría del derecho antidiscriminatorio*, in M. La Barbera, M. Cruells Lopez (eds.), *Igualdad de género y no discriminación en España: evolución, problemas y perspectivas*, Marcial Pons, Madrid, 2016, pp. 481-500.

che gli stereotipi non vanno analizzati esclusivamente come fenomeni legati a un unico asse di potere o dimensione (ad esempio il genere genere), ma possono incorporare e devono essere interpretati tenendo conto dell'intersezione di più assi di potere o dimensioni (ad esempio, genere, "razza", classe, e così via). Questa prospettiva consente di cogliere come gli stereotipi siano in grado di produrre forme di disuguaglianza più complesse rispetto a quelle che emergono dalla considerazione di singole categorie e come lo stesso stereotipo possa assumere forme diverse a seconda dell'interazione tra varie categorie. Dunque, l'intersezionalità aiuta a comprendere che gli stereotipi hanno la funzione di legittimare assetti di potere e strutture discriminatorie attraverso la serializzazione, la eterodesignazione e l'intersezione di diversi assi di subordinazione che vengono alternativamente enfatizzate o rese invisibili in modo da camuffare le strutture di potere da cui originano, ma al tempo stesso contribuire a rafforzarle e a renderle più difficili da mettere in discussione. Ghidoni e Taramundi sostengono che gli stereotipi sono "il riflesso delle asimmetrie di potere tra gruppi sociali che producono posizioni di privilegio relativo e svantaggio"⁶⁷ e agiscono attraverso il meccanismo di rafforzamento e occultamento dei diversi assi di potere o dimensioni sottese allo stesso stereotipo (come genere, "razza", classe, e così via) con la funzione di giustificare le oppressioni "attraverso dinamiche di rafforzamento e invisibilizzazione reciproca che permettono agli stereotipi di rappresentare gli spazi e i ruoli eterodesignati come lo stato naturale delle cose"⁶⁸. Inoltre, le autrici ritengono che tale impostazione permette di superare una visione individualistica degli stereotipi, secondo cui questi ultimi riguardano esclusivamente singoli casi individuali, per far emergere che i danni degli stereotipi in termini di discriminazione hanno una dimensione collettiva poiché si manifestano anche a livello collettivo e sistemico.

1.2. *L'influenza degli stereotipi di genere nel formante legislativo e giurisprudenziale: dalle radici storiche all'attualità*

La critica degli stereotipi di genere all'interno del "discorso" e del "campo giuridico" è fondamentale poiché, come anticipato, il diritto non si limita a rispecchiare la realtà sociale, ma contribuisce a costruirla attraverso le sue narrazioni, producendo le soggettività che descrive⁶⁹. A tal proposito, Bourdieu parla di "valore simbolico dell'atto di produzione giuridica e normativa"⁷⁰ riferendosi al fatto che leggi e sentenze "generano effetti di "designazione", attribuendo legittimità a gruppi, valori e culture a discapito di altri"⁷¹ e Dupret, riprendendo il pensiero di Bourdieu, afferma che "Il diritto è un sistema simbolico che, poiché procede per classificazioni, crea spazi e in tal modo stabilisce confini che definiscono un'alterità e un'identità"⁷². Ne consegue che l'atto giuridico, nel fissare ciò che

⁶⁷ E. Ghidoni e D. Morondo Taramundi, *Contro la neutralità dello stereotipo*, cit., p. 33.

⁶⁸ *Ibidem*.

⁶⁹ M. Lazarus-Black, S. F. & Hirsch, *Introduction. Performance and Paradox: Exploring Law's Role in Hegemony and Resistance*, in Id., eds., *Contested States: law, hegemony and resistance*, Routledge, London, 2012.

⁷⁰ Bourdieu P., *La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique*, in "Actes de la recherche en sciences sociales", n. 64, 1, pp. 3-19, trad. it. *La forza del diritto. Elementi per una sociologia del campo giuridico*, a cura di C. Rinaldi, Armando, Roma, 2017, p. 51.

⁷¹ *Ibidem*

⁷² Dupret B., *La définition juridique des appartenances*, in "International Journal for the Semiotics of Law", vol. X, n. 30, 1997, pp. 261-297, p. 262, trad. pers.

è consentito e nel tipizzare i comportamenti, istituisce e riproduce rapporti di potere, contribuendo a confermare oppure a destabilizzare le rappresentazioni sociali dei rapporti tra uomini e donne⁷³. Da qui l'urgenza di smascherare e decostruire gli stereotipi di genere che possono infiltrarsi nel linguaggio giuridico: lasciati intatti, essi rischiano di trasformarsi in cornici interpretative che orientano l'inquadramento dei fatti e la valutazione delle persone, con l'effetto di sedimentare disuguaglianze e di sottrarre imparzialità al giudizio. La critica degli stereotipi ha riguardato, innanzitutto, il formante legislativo per denunciare la presenza di numerose norme che cristallizzavano le disuguaglianze sociali di genere e porvi rimedio. È poi seguita una progressiva (e comunque non del tutto ultimata) correzione degli aspetti più manifestamente discriminatori delle norme, iniziata con varie riforme e proseguita con l'entrata in vigore della Costituzione che ha introdotto il principio di eguaglianza, e la conquista dei diritti e delle libertà fondamentali per le donne. La critica degli stereotipi nel diritto ha avuto ad oggetto anche il formante giurisprudenziale e la costruzione della verità giudiziaria attraverso le sentenze, spesso portatrici e rafforzative di disuguaglianze e ingiustizie sociali di genere.

Per quanto riguarda il formante legislativo, non sorprende la presenza atavica, radicata e diffusa degli stereotipi di genere nelle norme, se si considera la logica del loro funzionamento. A tal proposito, Arena sostiene che "le norme giuridiche non regolano il comportamento di persone o azioni specifiche e concrete, ma associano una soluzione normativa a una classe di fattispecie identificata, in parte, con riferimento a una categoria di persone. In effetti, le norme generali funzionano selezionando determinate caratteristiche del mondo (proprietà rilevanti) che, attraverso una generalizzazione, sono considerate adeguatamente legate allo scopo o al valore che la norma è destinata a raggiungere"⁷⁴. Infatti, è ormai noto che la rappresentazione stereotipata e serializzante delle donne perpetrata dalle norme ha da sempre caratterizzato la condizione giuridica delle donne e che dall'avvento della Costituzione è stata dichiarata l'uguaglianza giuridica tra uomini e donne a cui sono seguite una serie di riforme legislative per eliminare le disuguaglianze di genere, ma, com'è noto, si tratta di un processo ancora in atto. In questa sede, senza avere la pretesa di esaustività, si descrive brevemente la condizione giuridica delle donne nel tempo determinata dalla condivisione di stereotipi di genere da parte del formante legislativo. Lo stereotipo che a lungo ha influenzato (e influenza tutt'oggi) le leggi è quello della donna-madre/angelo del focolare che prescrive qual è il ruolo naturale delle donne (e quindi lo spazio che devono occupare all'interno della società), asserisce l'inferiorità delle donne rispetto agli uomini, l'incapacità biologica delle donne di ricoprire altri ruoli (e quindi l'impossibilità di occupare altri spazi) all'interno della società e l'inutilità sociale di concedere alle donne di intraprendere percorsi individuali e professionali diversi da quelli imposti. Nello specifico, secondo tale stereotipo le donne sono naturalmente ed esclusivamente destinate al ruolo domestico e materno, e dunque relegate allo spazio domestico/privato, prive di qualsiasi altra attitudine/ambizione personale o professionale poiché ritenute irrazionali, emotive, fragili e dunque inadatte a compiti o lavori di

⁷³ Foucault M., *Poteri e strategie. L'assoggettamento dei corpi e l'elemento sfuggente*, Mimesis, Milano, 1994; Di Nicola Travaglini P., *La mia parola contro la sua. Quando il pregiudizio è più importante del giudizio*, Harper Collins, Milano, 2018.

⁷⁴ F.J. Arena, *Stereotipi e il dovere di trattare le altre persone come individui*, op. cit., p. 38.

responsabilità che presuppongono la razionalità, considerata prerogativa esclusivamente maschile. Questi stereotipi di genere hanno fornito il sostegno ideologico per portare avanti attraverso la legge innumerevoli discriminazioni nei confronti delle donne riguardanti qualsiasi aspetto della loro vita: il patto matrimoniale, ossia il contratto tra padre e sposo in vigore fino al 1865, la cui ultima espressione è stata la dote rimasta in vigore fino al 1975; l'accesso negato all'istruzione fino al 1874; il divieto di lavorare negli uffici pubblici, telegrafici e postali, nonché di aprire attività commerciali fino al 1882; l'impossibilità di disporre dei propri guadagni, dei propri beni personali e di esercitare attività commerciali senza l'autorizzazione maritale fino al 1919; l'accesso negato all'elettorato attivo fino al 1945 e all'elettorato passivo fino al 1946; la diseguaglianza formale e sostanziale come cittadine, nelle relazioni familiari e nel mondo del lavoro fino al 1948; la negazione del diritto alla parità retributiva (rispetto agli uomini) fino al 1956; la punibilità del solo adulterio femminile fino al 1969; l'accesso negato a tutti i pubblici uffici e alla magistratura fino al 1963; il divieto di divorzio fino al 1970; la diseguaglianza giuridica all'interno della famiglia fino al 1975; la "funzione educativa" delle percosse alle donne in famiglia (lo *ius corrigendi* del *pater familias*) fino alla seconda metà del Novecento; il divieto di aborto fino al 1978; l'accesso negato alla giustizia nei casi di violenza sessuale fino al 1981 e al 1996 e di femminicidio fino al 1981. A tal proposito, Alessandra Dino sostiene che "non è difficile ipotizzare che questi usi e costumi di un recente passato siano alla base delle, ancora, resistenti aspettative nei confronti di un ruolo sociale della donna non autonomo e assimilabile a oggetto da possedere, provocando risposte aggressive e violente qualora tali aspettative vengano disattese"⁷⁵ e ipotizza che "la "privatizzazione" di alcuni comportamenti (come l'adulterio femminile) non più normati dalla legge e la cui valutazione è lasciata alla relazione tra i singoli, abbia generato in chi li "subisce" un bisogno di rivalsa sulla "pubblica ribalta" per sottrarsi a temute forme di "degradazione", attraverso il ricorso "privato" alla violenza, anche estrema"⁷⁶.

Per quanto riguarda il formante giurisprudenziale, esistono varie riflessioni e studi che hanno riscontrato che la giurisprudenza per lungo tempo abbia avallato e legittimato visioni stereotipate delle donne attraverso le sue narrazioni. Infatti, come sottolinea Arena, "le generalizzazioni giocano un ruolo fondamentale anche nel ragionamento probatorio dove fungono da collegamento tra gli elementi probatori e gli enunciati da provare, cioè tra la prova e gli enunciati che descrivono i fatti da provare (...) è proprio sotto questa veste di generalizzazioni che gli stereotipi possono introdursi nel ragionamento che il giudice costruisce per valutare i diversi elementi probatori prodotti in una causa"⁷⁷. Inoltre, i sistemi giudiziari sono progettati per mantenere e riprodurre i valori e i costumi di una determinata società⁷⁸ e dunque le persone che vi operano all'interno possono essere particolarmente influenzate dalle norme sociali discriminatorie e dagli stereotipi di genere e pronunciare decisioni basate sulla stereotipizzazione di genere. Com'è noto, i/le giudici non sono le

⁷⁵ A. Dino, *Femminicidi a processo. Dati, stereotipi e narrazioni della violenza di genere*, Meltemi, Milano, 2021, p. 34.

⁷⁶ Ivi nota 26 p. 34.

⁷⁷ F.J. Arena, *Stereotipi e il dovere di trattare le altre persone come individui*, op. cit., p. 39.

⁷⁸ Comitato CEDAW, *Access to Justice – Concept Note for Half Day General Discussion*. Endorsed by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women at its 53rd Session, 2012.

uniche persone che operano all'interno del sistema giudiziario ad applicare stereotipi di genere, ma è evidente che in virtù della loro posizione e ruolo, tale pratica può avere delle conseguenze particolarmente gravi. I giudici operano all'interno del processo il cui prodotto è la verità giudiziaria⁷⁹, sancita da una sentenza che al suo interno contiene sia saperi esperti, sia sentire comune e che risente di vari condizionamenti a livello soggettivo, normativo e sociale. Come anticipato, il processo giudiziario e la sentenza costruiscono categorie e soggettività⁸⁰, infatti, come afferma Paola di Nicola Travaglini, “Il verbo greco *kategoreō* (κατηγορέω) significa accusare pubblicamente; il processo, che deve accertare la fondatezza o meno dell'accusa, è portato a creare categorie che non possono che poggiare su strutture e identità sociali di cui i reati di violenza maschile contro le donne sono la più imponente espressione”⁸¹. Dunque, l'accertamento processuale del fatto e la narrazione contenuta nelle sentenze produce un ordine simbolico e di valori in cui sono definite le varie soggettività secondo ruoli, rapporti e identità e genera “effetti di “designazione”, attribuendo legittimità a gruppi, valori e culture a discapito di altri”⁸². Dunque, assumono centralità il linguaggio e le pratiche discorsive che compongono la narrazione processuale in quanto, come sostiene Paola Di Nicola Travaglini, “la narrazione contenuta nelle sentenze, sia dei fatti che del diritto, pur se limitata al caso concreto ha un significato che va al di là di questo, perché può confermare o smantellare l'ordine simbolico di valori e di rapporti di forza che viene rappresentato dai protagonisti del processo”⁸³. In questo senso la sentenza che ne è risultato è una pratica discorsiva che produce e plasma l'identità delle soggettività che descrive, tra cui quella delle donne e del rapporto tra uomini e donne: “ciò che nella sentenza viene scritto sulla vittima e sull'imputato diventerà il modello del rapporto di un uomo e di una donna, del loro reciproco posizionamento sotto il profilo sociale; il giudizio stabilirà una *relazione di potere*, fissando una volta per tutte ciò che è conforme o contrario alla natura delle cose, normale o anormale, consentito o proibito”⁸⁴. La condivisione e l'utilizzo da parte della giurisprudenza di stereotipi di genere attribuisce a questi ultimi un'autorità giuridica che contribuisce ad una loro legittimazione e conferma sociale⁸⁵, offre una conferma istituzionale del presunto “fondamento naturale” delle disuguaglianze di genere e giustifica e riproduce discriminazioni sociali tra i generi. Per tutti i suddetti motivi varie studiose hanno sostenuto l'importanza nonché “l'esigenza di ridiscutere il costrutto della verità giudiziaria e di guardare al racconto della sentenza come a “una pratica discorsiva che plasma le identità””⁸⁶ e di individuare cornici e ancoraggi di senso, elementi e dispositivi retorici che formano la motivazione della sentenza e la narrazione processuale⁸⁷. Nello specifico, quando

⁷⁹ Si vedano ex multis: Ginzburg C., *Rapporti di forza. Storia, retorica e prova*, Feltrinelli, Milano, 2001; Taruffo M., *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Laterza, Roma-Bari, 2009; Viola F., The judicial Truth, in “Persona y Derecho”, n. 32, 1995, pp. 249-266.

⁸⁰ Bourdieu P., *La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique*, op cit.

⁸¹ Di Nicola Travaglini P., *La mia parola contro la sua*, op. cit., p. 21.

⁸² Bourdieu P., *La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique*, op cit. p. 51.

⁸³ Di Nicola Travaglini P., *La mia parola contro la sua*, op. cit., p. 26.

⁸⁴ Ivi, p. 27.

⁸⁵ S. Cusack, *Eliminating Judicial Stereotyping. Equal Access for Justice to Women in Gender-Based Violence Cases*, Final paper submitted to the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, 2014.

⁸⁶ A. Dino, *Introduzione*, in *Femminicidi a processo*, op. cit., p. 16.

⁸⁷ R. Farr, S. Moscovici, (a cura di), *Social Representations*, Cambridge University Press, Cambridge, 1984, trad. it. *Rappresentazioni sociali*, Il Mulino, Bologna, 2005; P. Lalli, *Rappresentazioni sociali e senso comune*.

nell'attività decisionale il giudice o la giudice ricorre agli stereotipi, questi ultimi operano come gli schemi o le cornici di interpretazione (i c.d. *frame*⁸⁸) che guidano l'inquadramento, la lettura e la valutazione di eventi e fatti, influenzandone la classificazione e l'attribuzione di significato, e costruiscono la base per la produzione di giudizi e decisioni. A tal proposito, Giglioli chiarisce che "i *frames* quindi non forniscono semplicemente una descrizione, ma hanno anche una dimensione normativa, implicano una visione del mondo, una teoria valutativa dell'azione, un'immagine del *self*. Essi sono "definizioni della situazione" radicate socialmente, cioè che riflettono gli interessi materiali e ideali delle persone e dei gruppi sociali che le creano e le sponsorizzano; tuttavia, una volta formulate, acquistano una propria autonomia e oggettività, divengono costrittive per i soggetti che le usano"⁸⁹ al punto che, come afferma Lakoff, "per essere accettata, la verità deve rientrare nei frame mentali delle persone. Se non rientrano in un frame, i fatti rimbalzano via e il frame rimane [...] i fatti entrano e poi escono immediatamente. Non vengono visti, non li accettiamo come fatti, oppure ci confondono"⁹⁰. Dunque, il frame che viene utilizzato è fondamentale poiché determina la modalità con cui una questione viene inquadrata e orienta il giudizio su di essa, di conseguenza il ricorso a un frame distorto e non corrispondente alla realtà sociali, come appunto lo stereotipo, oltre a portare valutazioni inefficaci, può anche portare a dei rischi. Nel caso di specie, l'assunzione da parte dei/delle giudici dello stereotipo di genere come schema interpretativo incide negativamente sull'imparzialità di giudizio, potendo condizionare l'intero iter processuale: dalla ricostruzione degli eventi alla loro qualificazione giuridica, dall'interpretazione e applicazione delle norme fino alla sentenza⁹¹.

1.3. *Gli stereotipi di genere nei casi di violenza di genere: il fenomeno della vittimizzazione secondaria*

Il contesto in cui gli stereotipi di genere vengono maggiormente applicati dalla giurisprudenza, violando i diritti delle donne, è quello della violenza di genere. In particolare, è stato ampiamente riconosciuto che gli stereotipi di genere hanno contribuito all'origine e concorrono attivamente alla perpetuazione del fenomeno della violenza di genere⁹² e sono stati identificati dalla letteratura internazionale come il principale ostacolo al compimento di progressi nell'effettiva eliminazione della discriminazione e della violenza contro le donne⁹³. Infatti, gli stereotipi di genere influiscono in vari modi sulla possibilità o meno delle donne

Due itinerari possibili per lo studio della comunicazione quotidiana, in "Rassegna Italiana di Sociologia", 41, n. 1, 2000, pp. 53-80;

⁸⁸ Il concetto di framing è stato introdotto nelle scienze sociali da Erving Goffman: E. Goffman, *Frame analysis: An essay on the organization of experience*, Harvard University Press, Cambridge, 1974.

⁸⁹ P.P. Giglioli, S. Cavicchioli, G. Fele, *Rituali di degradazione. Anatomia del processo Cusani*, il Mulino, Bologna, 1997, p. 43.

⁹⁰ G. Lakoff, *Don't Think of an Elephant: Know Your Values and Frame the Debate*, Chelsea Green Pub. Co., White River Junction, 2004, pp. 35-36.

⁹¹ P. Di Nicola Travaglini, F. Menditto, *Codice Rosso. Il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi. Commento alla legge 19 luglio 2019, n. 69*, Giuffrè, Milano, 2020.

⁹² La rilevazione ISTAT sugli stereotipi di genere, pubblicata il 25 novembre 2019, rivela che stereotipi e pregiudizi di genere si riverberano direttamente sulla violenza di genere: il 25,4% delle persone (27,3% tra gli uomini e il 23,5% tra le donne) ritengono accettabile il controllo dell'uomo sulle attività della compagna o la violenza contro di lei tramite schiaffi. Consultabile su www.istat.it/it/archivio//235994

⁹³ S. Cusack, A.S.H. Timmer, *Gender Stereotyping in Rape Cases: The CEDAW Committee's Decision in Vertido v The Philippines*, in Human Rights Law Review, 11 (2), 2011, pp. 329-342.

vittime di violenza di accedere e di ottenere giustizia⁹⁴. Nello specifico, in base allo stereotipo, il/la giudice potrebbe tralasciare, sminuire, distorcere le prove del reato di violenza di genere e/o non ritenere credibili le dichiarazioni della donna (o dei testimoni a suo favore) che non rientrano nel frame dello stereotipo⁹⁵ con la conseguenza di sottovalutare, non riconoscere o addirittura normalizzare la violenza di genere o non riconoscere erroneamente dei diritti alla donna (e dei suoi figli/ie), giustificando l'autore e colpevolizzando la vittima della violenza. A tal proposito, si utilizza l'espressione "vittimizzazione secondaria"⁹⁶ per indicare l'insieme delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dal contatto tra la vittima della violenza e il sistema delle istituzioni in generale a cui la prima si è rivolta per ottenere giustizia. Mentre per indicare le conseguenze negative (fisiche, psicologiche, economiche) prodotte sulla vittima direttamente dalla violenza/reato agito dall'autore si utilizza il termine "vittimizzazione primaria". Dunque, la vittimizzazione secondaria si riferisce alle situazioni in cui le istituzioni (tra cui il sistema giudiziario), operando senza seguire le direttive internazionali e nazionali in tema di violenza di genere e violenza assistita, non riconoscono/identificano la violenza di genere poiché non credono alle dichiarazioni della donna (o della persona minore) oppure la ritengono responsabile o corresponsabile della violenza, colpevolizzandola, oppure la sottopongono ad indagini invasive relative alla sua sfera privata facendole rivivere condizioni di sofferenza. Flaminia Saccà ritiene che "gli stereotipi concorrano non solo al rischio di vittimizzazione secondaria della vittima ma anche e soprattutto, come già peraltro denunciato dalla CEDAW, al depotenziamento dell'azione giudiziaria, finendo così col contribuire al mantenimento e alla riproduzione proprio di quel contesto culturale che rappresenta la condizione e la premessa, per il ricorrere dei casi di violenza ai danni delle donne"⁹⁷. Si parla, invece, di vittimizzazione terziaria⁹⁸ per riferirsi al depotenziamento della giustizia che si verifica quando le autorità giudiziarie non adottano le tutele necessarie per proteggere la donna vittima di violenza da possibili condizionamenti o reiterazioni della violenza, assolvono l'autore del reato/violenza di genere, non riconoscono un risarcimento economico a favore della donna vittima di violenza e non riconoscono giustizia anche dal punto di vista della rappresentazione sociale della violenza. Su quest'ultimo punto, Flaminia Saccà propone di "estenderne il significato [della vittimizzazione terziaria] al mancato riconoscimento di giustizia anche dal punto di vista della rappresentazione sociale della violenza. La definiamo terziaria perché se la secondaria tende a esporre la donna come potenzialmente corresponsabile della violenza subita ("voleva lasciarlo", "era ubriaca", "aveva un amante...") con la terziaria si completa l'opera omettendo di specificare il colpevole o attenuandone l'atteggiamento, la volontà, il carattere ("era tanto una brava persona", "un gigante buono", "un uomo mite, tutto casa e lavoro..."). Una vera e propria chiamata di correo su base semantica che finisce col sottrarre giustizia, oltre che empatia, alla donna vittima di violenza, prima ancora che si arrivi a

⁹⁴ P. Di Nicola Travaglini, F. Menditto, *Codice Rosso*, op. cit., p. 62.

⁹⁵ S. Cusack, *Eliminating Judicial Stereotyping*, cit.

⁹⁶ P. Di Nicola Travaglini, *Il divieto di vittimizzazione secondaria*, in C. Pecorella (a cura di), *Donne e violenza. Stereotipi culturali e prassi giudiziarie*, Giappichelli, Torino, 2021.

⁹⁷ F. Saccà, *Introduzione*, in F. Saccà (a cura di), *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, FrancoAngeli, Milano, 2021, p. 13.

⁹⁸ F. Saccà, op. cit.

sentenza”⁹⁹. In sintesi, secondo Flaminia Saccà, la donna vittima di violenza è vittima tre volte di questa narrazione distorta “perché è vittima: 1) della violenza subita (vittimizzazione primaria); 2) della rappresentazione colpevole che di lei dà la stampa e non di rado l’ambito giudiziario (vittimizzazione secondaria); 3) di una giustizia che troppo spesso viene depotenziata proprio da questa narrazione distorta, permeata da pregiudizi e stereotipi di genere, frutto di una cultura patriarcale che non vede uomini e donne come persone poste sullo stesso piano e come portatrici degli stessi diritti (vittimizzazione terziaria)”¹⁰⁰. È necessario, tuttavia, puntualizzare che parte della dottrina e delle istituzioni utilizza il solo termine vittimizzazione per indicare le conseguenze espresse dai termini vittimizzazione secondaria e vittimizzazione terziaria. Il contrasto al fenomeno della vittimizzazione secondaria si riscontra sia a livello internazionale che nazionale. La Raccomandazione del Consiglio d’Europa (Rec(2006)8)¹⁰¹ la definisce come “vittimizzazione che non si verifica come diretta conseguenza dell’atto criminale, ma attraverso la risposta di istituzioni e individui alla vittima”. La Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012¹⁰² fa vari riferimenti al rischio di vittimizzazione secondaria e al correlato dovere di tutela della vittime: all’art. 9 par. e) “Assistenza prestata dai servizi di assistenza alle vittime” statuisce che “1. I servizi di assistenza alle vittime, di cui all’articolo 8, paragrafo 1, forniscono almeno: [...] e) e salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, consigli relativi al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni”, all’art. 12 “Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa” stabilisce che “1. Gli Stati membri adottano misure che garantiscono la protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall’intimidazione e dalle ritorsioni, applicabili in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa”, all’art. 18 “Diritto alla protezione” leggiamo che “Fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri assicurano che sussistano misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze. Se necessario, tali misure includono anche procedure istituite ai sensi del diritto nazionale ai fini della protezione fisica della vittima e dei suoi familiari” e all’art. 26 “Cooperazione e coordinamento dei servizi” stabilisce che “2. Gli Stati membri adottano azioni adeguate, anche attraverso internet, intese a sensibilizzare circa i diritti previsti dalla presente direttiva, riducendo il rischio di vittimizzazione e riducendo al minimo gli effetti negativi del reato e i rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni, in particolare focalizzandosi sui gruppi a rischio come i minori, le vittime della violenza di genere e della violenza nelle relazioni strette. Tali azioni possono includere campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e di istruzione, se del caso in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile e con altri soggetti interessati”. La Convenzione di Istanbul¹⁰³ obbliga gli Stati parte ad

⁹⁹ F. Saccà, *Tre volte vittima. Uno sguardo d’insieme sulla rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, in F. Saccà (a cura di), *Stereotipo e pregiudizio*, op. cit., p. 46.

¹⁰⁰ F. Saccà, *Introduzione*, in F. Saccà (a cura di), *Stereotipo e pregiudizio*, op. cit., p. 15.

¹⁰¹ [https://search.coe.int/cm/#{%22CoEIdentifier%22:\[%2209000016805afa5c%22\],%22sort%22:\[%22CoEValidationDate%20Descending%22\]}](https://search.coe.int/cm/#{%22CoEIdentifier%22:[%2209000016805afa5c%22],%22sort%22:[%22CoEValidationDate%20Descending%22]})

¹⁰² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:32012L0029>

¹⁰³ <https://www.istat.it/it/files/2017/11/ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf>

adottare misure di vario tipo (formativo, legislativo, ecc.) per contrastarla: all'art. 15 "Formazione delle figure professionali" stabilisce che "1 Le Parti forniscono o rafforzano un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria"; e all'art. 18 della Convenzione "Obblighi generali" stabilisce che "1 Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza. [...] 3 Le Parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo: siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima; siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale; mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria". Invece, a livello nazionale si sono espresse le Sezioni unite della Corte di Cassazione affermando che la vittimizzazione secondaria "consiste nel far rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima di un reato, ed è spesso riconducibile alle procedure delle istituzioni susseguenti ad una denuncia, o comunque all'apertura di un procedimento giurisdizionale. La vittimizzazione secondaria è una conseguenza spesso sottovalutata proprio nei casi in cui le donne sono vittima di reati di genere, e l'effetto principale è quello di scoraggiare la presentazione della denuncia da parte della vittima stessa"¹⁰⁴.

All'interno delle sentenze, gli stereotipi di genere vengono utilizzati nelle modalità di descrizione delle donne vittime di violenza di genere, degli uomini autori di violenza e di rappresentazione della violenza stessa. In questo modo gli stereotipi di genere sono i *frame* attraverso cui viene effettuata la costruzione sociale della rappresentazione della vittima, dell'autore e della violenza stessa. Tali stereotipi possono influenzare sia i procedimenti giudiziari penali, in cui il/la giudice deve accertare un reato di violenza di genere, sia quelli civili in cui il/la giudice deve pronunciarsi sulla separazione e l'affidamento dei/delle figli/ie in presenza di una situazione di violenza domestica. In ambito penale, è stato rilevato che gli stereotipi riguardano principalmente i casi di femminicidio e quando la donna afferma di essere stata vittima di violenza domestica e/o di violenza sessuale, con le dovute specificità a seconda del reato contestato. In generale, per quanto riguarda le modalità di descrizione della vittima di violenza, è doveroso fare delle considerazioni preliminari sullo status giuridico della vittima del reato (persona offesa) e sul valore probatorio delle sue dichiarazioni all'interno del processo sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione. Infatti, già a partire dagli anni Novanta, diverse pronunce hanno progressivamente riconosciuto che la testimonianza della vittima potesse, anche in assenza di riscontri esterni, fondare una condanna, a condizione che fosse sottoposta a un vaglio particolarmente attento. La sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 41461 del 19 luglio 2012¹⁰⁵ ha affermato che le dichiarazioni della persona offesa, se ritenute credibili e intrinsecamente attendibili, possono costituire da sole piena prova della

¹⁰⁴ Cass., SS.UU., sentenza n. 35110 del 17 novembre 2021.

¹⁰⁵ Cass., SS.UU., sentenza n. 41461 del 19 luglio 2012.

responsabilità penale dell'imputato. Tale orientamento è stato poi confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III, del 12 ottobre 2018, che ha affermato che “le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato”¹⁰⁶ previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone in ragione della posizione peculiare della vittima che è portatrice di un interesse processuale diretto. Negli anni successivi numerose decisioni hanno confermato questa linea interpretativa¹⁰⁷, contribuendo a consolidare un orientamento ormai stabile: la testimonianza della persona offesa è idonea a costituire l'unico fondamento della condanna a condizione che il giudice ne verifichi con rigore la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca. Questo principio attribuisce un nuovo status alla vittima e colloca la sua narrazione al centro del processo, costantemente oggetto di valutazione da parte di tutti gli attori del processo, poiché l'esito del processo viene deciso sul giudizio della storia raccontata dalla vittima nel processo. Tale principio viene applicato con particolare frequenza nei casi di violenza contro le donne nell'ambito di processi per reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza domestica, proprio perché in questi casi la vittima è spesso l'unica fonte diretta di prova. Infatti, la peculiarità della maggior parte dei reati di violenza contro le donne rispetto agli altri è il fatto che vengono commessi in una dimensione privata, ossia all'interno dello spazio familiare e domestico o in relazioni di stretta prossimità, ambiti non accessibili ad altre persone esterne, ma solo alla vittima di violenza. Alessandra Gribaldo mostra che la centralità riconosciuta alla narrazione della vittima ha una dimensione problematica per varie ragioni: “In un contesto [il processo nei casi di violenza nelle relazioni di intimità] in cui vengono documentate visite al pronto soccorso o dichiarazioni di testimoni, le prove sono infatti spesso basate esclusivamente sulla testimonianza della vittima. Questa è il principale mezzo di prova, tanto che può rappresentare l'unico elemento su cui si basa un giudizio, sempre che la testimonianza abbia raggiunto un adeguato grado di validità. Raccontare la propria esperienza in termini riconoscibili nello spazio pubblico non è né facile né scontato. Dichiarare un'esperienza di violenza significa rivendicare diritti e invocare un cambiamento attraverso il riferimento alla propria storia personale. Testimoniare la violenza domestica comporta il rischio di essere emarginate, giudicate eccessive, viste come vittime, pensate come manipolatrici: le donne non parlano, parlano poco o troppo, le loro testimonianze sono paradossali nella loro stessa costituzione, caratterizzate da una struttura inadeguata e

¹⁰⁶ Cass., Sez. III, sentenza del 12 ottobre 2018.

¹⁰⁷ Ex multis : Cass., Sez. III, n. 15522 del 10 aprile 2019 ha ribadito che le dichiarazioni della persona offesa costituiscono piena prova se ritenute intrinsecamente attendibili e credibili, senza bisogno di ulteriori riscontri esterni.; Cass., Sez. III, n. 5970 del 18 febbraio 2020 ha confermato che l'assenza di riscontri non invalida la testimonianza della vittima, ma richiede al giudice una motivazione più rigorosa rispetto a quella usata per i testimoni ordinari.; Cass., Sez. III, n. 12987 del 6 aprile 2021 ha ribadito che, soprattutto nei reati commessi in contesti intimi (violenza sessuale, maltrattamenti, stalking), il racconto della persona offesa può essere sufficiente a sostenere una condanna.

contraddittoria”¹⁰⁸. Gribaldo, dunque, riscontra la difficoltà a trasformare la violenza nelle relazioni di intimità, ossia un’esperienza personale, intima e traumatica, in un racconto strutturato e coerente come richiesto dal sistema giudiziario, dunque riscontra la “difficoltà di trovare un punto di equilibrio tra il bisogno di narrazione del sistema giuridico e la difficoltà di narrazione della donna che ha subito violenza”¹⁰⁹. In secondo luogo, il fatto che la donna sia spesso l’unica voce chiamata a parlare, non solo per sé stessa, ma anche indirettamente per il suo aggressore produce uno spostamento di attenzione dalla colpevolezza dell’imputato all’identità della vittima con conseguente capovolgimento dei ruoli processuali e rivittimizzazione della vittima stessa. Nello specifico, il meccanismo della confessione viene paradossalmente applicato non all’imputato, ma alla vittima poiché, in assenza dell’imputato dato che “quest’ultimo di norma non si presenta in tribunale e quindi non prende mai la parola, la sua figura viene letteralmente impersonata dalla donna; egli emerge unicamente attraverso le dichiarazioni altrui e non diventa mai oggetto di veri e propri “processi di identificazione”. La vittima che testimonia è invece chiamata a confessare se stessa in relazione al marito (figura istituzionale), all’amante (figura relazionale) o all’aggressore (figura da comporre–scoprire–giudicare). Infine, la vittima così identificata viene sollecitata a parlare a nome del perpetratore, a chiarire le ragioni del crimine: le azioni dell’autore acquistano senso soltanto in relazione al processo di identificazione della vittima stessa”¹¹⁰. L’ulteriore difficoltà che le donne vittime di violenza di genere si trovano ad affrontare durante i processi è la c.d. ingiustizia testimoniale. Tale concetto è stato elaborato da Miranda Fricker (2007) per designare quella specifica forma di ingiustizia epistemica che si verifica quando a un soggetto viene attribuito un deficit ingiustificato di credibilità da parte di chi lo ascolta a causa di stereotipi/pregiudizi socialmente radicati. In altre parole, il valore epistemico della testimonianza viene sminuito non per ragioni legate al suo contenuto o alla sua coerenza, ma a causa di un pregiudizio identitario (identity prejudice) riguardante il soggetto testimone che appartiene a un gruppo sociale stigmatizzato (per esempio, le donne). Dunque, Fricker collega l’ingiustizia testimoniale a dinamiche di potere strutturali in quanto chi detiene l’autorità di attribuire credibilità contribuisce a perpetuare le gerarchie sociali. Un aspetto centrale dell’analisi di Fricker è che l’ingiustizia testimoniale produce un danno non solo epistemico, ma comporta una lesione etica ed epistemica più profonda: la vittima, infatti, non solo viene privata della possibilità di essere riconosciuta come soggetto epistemico pienamente affidabile, ma viene lesa nella sua “veste di conoscitrice”, considerato da Fricker “un attributo essenziale della personalità”, e può interiorizzare la percezione di non essere un soggetto degno di fiducia. Nei procedimenti relativi a violenza domestica e sessuale, tale dinamica risulta particolarmente evidente: la parola della donna che denuncia abusi e violenze viene frequentemente svalutata non in ragione della mancanza di solidità o dell’incoerenza del suo racconto, bensì per effetto di stereotipi di genere che orientano la ricezione e l’interpretazione della sua testimonianza. L’ingiustizia testimoniale,

¹⁰⁸ A. Gribaldo, *Unexpected Subjects. Intimate partner violence, testimony, and the law*, Hau Books, 2021, pp. 2-3.

¹⁰⁹ A. Gribaldo, *Hashtags, testimonies, and measurements Gender violence and its interpretation*, in “Anuac”, 8(1), 2019, 7-30, p. 17.

¹¹⁰ A. Gribaldo, *The paradoxical victim: Intimate violence narratives on trial in Italy*, in “American Ethnologist”, 41(4), 2014, 743-756, p. 749.

in questo contesto, non si limita a compromettere l'accesso delle donne alla giustizia, ma contribuisce a riprodurre un ordine simbolico e giuridico che consolida la subordinazione femminile, rafforzando la violenza di genere come fenomeno strutturale. La credibilità della vittima e della sua testimonianza viene spesso misurata sulla base della sua aderenza al modello stereotipato di "vittima ideale"¹¹¹. Quest'ultima è una categoria elaborata da Nils Christie che indica l'immagine socialmente condivisa di un soggetto che, per caratteristiche personali e comportamentali, viene percepito come meritevole di protezione e credibilità. Nel contesto della violenza di genere, tale modello assume un ruolo particolarmente rilevante, poiché può condizionare in maniera determinante le narrazioni giudiziarie. La categoria di "vittima ideale" prescrive una serie di caratteristiche e condotte, basate su stereotipi di genere e considerate socialmente appropriate, che la donna deve possedere e tenere per risultare credibile come vittima di violenza di genere e per non essere considerata (totalmente o in parte) responsabile di tale violenza. Tale dinamica, utilizzando le parole di Patricia Easteal, riflette il cosiddetto "filtro del sessismo", poiché rende determinante "conformità [della vittima] alle norme di genere tradizionali, in particolare a quelle che regolano il comportamento sessuale"¹¹². In altre parole, come sostiene Paola Di Nicola Travaglini, "la conseguenza deflagrante di questi pregiudizi è che la donna che denuncia la violenza subita da un uomo, per essere creduta, deve corrispondere a un modello prestabilito dal contesto sociale"¹¹³. Le condotte considerate opportune dal modello della "vittima ideale" riguardano la reazione della donna alla violenza in termini di modalità e tempistiche, i suoi atteggiamenti e le sue scelte nella vita privata e il suo comportamento durante il processo. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, Gribaldo evidenzia che all'interno del processo "la ricerca della verità sia aggrovigliata al giudizio sui modi adeguati di sperimentare e comunicare la violenza intima"¹¹⁴ poiché affinché la testimonianza della vittima sia ritenuta credibile, essa deve possedere alcune caratteristiche specifiche: "dal contenuto del suo racconto (coerente, dettagliato, quantificabile) alle sue intenzioni (orientate a ottenere una decisione giusta, svincolata da contingenze specifiche) fino al modo in cui si esprime (un tono veritiero, conforme a quello atteso da una soggettività-vittima)"¹¹⁵. Infatti, la donna vittima di violenza è ritenuta credibile se corrisponde a determinati requisiti: deve apparire fragile, innocente, priva di responsabilità rispetto all'accaduto e collocata in una relazione in cui l'autore è chiaramente più forte e aggressivo. Questa immagine della "buona vittima" è contrapposta a quella della "cattiva vittima", ossia la donna che non si conforma ai ruoli di genere tradizionali, che mostra autonomia, rabbia o una vita affettiva e sessuale libera o comportamenti ritenuti "inappropriati" e che dunque non è considerata credibile perché si discosta eccessivamente dal modello socialmente imposto. In questo modo viene riprodotta la dicotomia tra "donna perbene", che corrisponde alla "buona vittima", e "donna permale" che corrisponde alla "cattiva vittima". Quando la categoria della "vittima ideale" diventa il frame interpretativo le implicazioni sul piano giuridico consistono

¹¹¹ N. Christie, *The Ideal Victim, in From Crime Policy to Victim Policy*, Palgrave Macmillan, Londra, 1986.

¹¹² P. L. Easteal, *Looking through the prevailing kaleidoscope: Women victims of violence and intersectionality*, in "Sister in Law, A Feminist Law Review", 6, 2002, pp. 48-77, p. 53.

¹¹³ Di Nicola Travaglini P., *La mia parola contro la sua*, op. cit., p. 135.

¹¹⁴ A. Gribaldo, *Hashtags, testimonies, and measurements Gender violence and its interpretation*, op. cit., p. 292.

¹¹⁵ A. Gribaldo, *The paradoxical victim*, op. cit., p. 749.

nel fatto che nei procedimenti penali per violenza domestica o sessuale, la credibilità della vittima tende a essere valutata non solo sulla base della coerenza della testimonianza, ma anche sulla sua conformità a un modello culturale di femminilità rispettabile. Se da una parte l'adozione della "vittima ideale" come frame offre legittimazione alla narrazione di alcune donne, ossia quelle che il cui comportamento corrisponde al modello prescritto, dall'altra parte, il rischio è quello di spostare l'attenzione dal comportamento e dalla responsabilità dell'imputato al comportamento della donna vittima, rafforzando processi di rivittimizzazione e rafforzando gli stereotipi di genere, e di ritenere meno credibili, e dunque escludere, le donne vittime di violenza di genere che non rispettano tale modello, con conseguenze dirette sull'esito giudiziario e sul riconoscimento sociale della violenza subita. Una delle gravi conseguenze è il cd *victim blaming*, ossia l'attribuzione di colpa alla vittima che si ritiene abbia provocato la violenza che ha subito. Si tratta di un concetto elaborato da William Ryan¹¹⁶ per descrivere quel meccanismo per cui la responsabilità della violenza subita viene attribuita non a fattori strutturali, culturali o all'autore dell'abuso, ma alla stessa vittima, spostando così il focus dalla condotta del violento o dalle disuguaglianze sociali alle presunte mancanze, scelte o caratteristiche della persona che ha subito la violenza con l'effetto di legittimare lo status quo e di delegittimare la vittima. Dunque, la condivisione della vittima ideale (assieme ai miti dello stupro nel caso di violenza sessuale) porta a innescare convinzioni e discorsi come "Se l'è cercata per come era vestita", "Ha bevuto troppo, quindi è colpa sua", "Poteva andarsene, ma è rimasta", "Se non ha resistito abbastanza, allora non era vero stupro". Tuttavia, è necessario precisare che il modello della "vittima ideale" è una costruzione stereotipica che fissa criteri di comportamento diversi per le donne vittime di violenza a seconda della forma di violenza denunciata, imponendo così differenti standard di credibilità. Questo aspetto è descritto da Paola Di Nicola Travaglini: "davanti al pregiudizio per cui la donna mente o esagera, c'è un solo modo per essere credute: urlare e reagire; ma attenzione, solo se si è vittima di stupro. Se, infatti, urla e reagisce la donna picchiata dal marito tutto cambia; vuol dire che ha un rapporto paritario e questo anche se prende botte tutti i giorni tentando di difendersi [...] se le donne che vengono picchiate dagli uomini non devono difendersi, reagire, urlare e fuggire, altrimenti non sono credute, per quelle che vengono stuprate questo è, invece, un comportamento obbligato, altrimenti sono loro a mentire perché consenzienti"¹¹⁷.

In base a questa visione, le vittime ideali di violenza domestica vengono rappresentate come donne fragili, docili, remissive, in una posizione di debolezza economica e sociale, che di fronte alla violenza non hanno reagito, ma hanno assunto un atteggiamento passivo e che in sede processuale manifestano sofferenza e dolore, senza mai esprimere rabbia, desiderio di rivalsa, astio, rancore nei confronti dell'uomo che ha agito violenza nei loro confronti.

Gli stereotipi relativi alla violenza domestica non si limitano a delineare un modello della vittima, ma forniscono anche una rappresentazione dell'autore della violenza e dell'atto violento stesso. Accanto alla figura della "vittima ideale", infatti, esiste un modello altrettanto semplificato dell'aggressore, in cui la dimensione passionale assume un'interpretazione opposta a quella prevista per descrivere la persona offesa: mentre per la

¹¹⁶ W. Ryan, *Blaming the Victim*. Vintage, New York, 1976.

¹¹⁷ Di Nicola Travaglini P., *La mia parola contro la sua*, op. cit., p. 173.

vittima l'enfasi sugli aspetti emotivi tende a ridurne l'affidabilità, quando invece si tratta dell'autore del crimine lo stesso registro diventa improvvisamente accettabile, comprensibile, utile a giustificare le azioni e a valutarlo con indulgenza¹¹⁸. In numerosi procedimenti emerge, infatti, la tendenza a ricondurre l'agire violento a una dimensione "passionale", facendo riferimento a reazioni emotive come la gelosia, la passione incontrollabile o il cosiddetto raptus. In questo modo la violenza agita viene reinterpretata come una reazione incontrollabile ed episodica, il che attenua la responsabilità dell'autore e ridimensiona la gravità dell'atto, arrivando addirittura a negare la violenza domestica o ad offrirne un'immagine distorta descrivendola come evento eccezionale e imprevedibile oppure come normale dinamica della coppia. In realtà, il bias della gelosia, che spesso viene introdotto ancora nelle aule giudiziarie a difesa dell'imputato, dovrebbe essere letto come un segnale di allerta della possibile presenza di violenza domestica: "dovrebbe essere letto dal giudice come un "indizio" da seguire per individuare in maniera corretta la tipologia di violenza che sta osservando. [...] come il segnale che siamo di fronte ad un caso di coercitive controlling violence. Individuare in un forte sentimento di gelosia il dispositivo di innesco del comportamento violento non deve necessariamente attivare un meccanismo deresponsabilizzante o giustificatorio, può piuttosto indicare come la violenza sia scaturita da un insano desiderio di possesso e di controllo"¹¹⁹. Inoltre, nonostante la psichiatria lo ritenga un concetto superato e privo di fondamento scientifico, nelle sentenze si fa riferimento non tanto al raptus, ma a concetti simili come "impulso incontrollabile", "impeto" o "scatto" o "esplosione", "scoppio d'ira, di rabbia di aggressività" per descrivere una perdita del controllo o una temporanea sospensione della capacità di giudizio al fine di deresponsabilizzare l'autore e presentare la violenza come gesto impulsivo e isolato. Infatti, "collocando "l'impulso" in un momento eccezionale – quello della perdita improvvisa del controllo – sottraggono la violenza al normale scorrere del tempo che caratterizza nella quotidianità la relazione affettiva. Attraverso la lente del raptus la violenza diventa un'anomalia, in primis temporale. È questa "estrazione" dell'azione violenta dal suo contesto che avvicina il bias del raptus al frame dell'incidentalismo"¹²⁰. Analogamente, nelle strategie difensive trovano spazio il richiamo allo stress lavorativo o ai carichi familiari, elementi evocati per spostare l'attenzione su fattori esterni e per rappresentare l'azione violenta come risposta contingente a pressioni emotive, anziché come comportamento intenzionale¹²¹. Invece, come già detto, la letteratura scientifica ha dimostrato che la violenza domestica è l'esito di dinamiche di potere e di controllo e che la violenza domestica è un fenomeno strutturale e sistemico e dunque molto frequente.

Inoltre, è stato rilevato che nelle decisioni giudiziarie ricorre spesso il bias delle liti familiari che consiste nel leggere gli episodi di violenza domestica come, appunto, conflittualità reciproca di coppia o liti familiari. Si tratta di una interpretazione errata e fuorviante poiché, minimizzando la violenza domestica e declassandola a conflitto in cui c'è una parità tra le

¹¹⁸ F. Giuliani, *Le parole per dirlo. Il racconto della violenza nella lingua del giudice*, in F. Saccà (a cura di), *Stereotipo e pregiudizio*, op. cit., p. 80.

¹¹⁹ L. Massidda, *Che genere di sentenze? La rappresentazione giuridica della violenza contro le donne*, in F. Saccà (a cura di), *Stereotipo e pregiudizio*, op. cit., p. 108.

¹²⁰ Ivi, p. 112.

¹²¹ *Ibidem*.

due parti, impedisce al/alla giudice di riconoscere gli elementi distintivi della violenza domestica e produce errori nella qualificazione giuridica, in particolare nell'individuazione del reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p., che presuppone proprio una relazione asimmetrica e oppressiva. La letteratura, invece, ha da tempo chiarito che violenza domestica e conflitto familiare sono fenomeni distinti e non assimilabili. In particolare Michael P. Johnson¹²² distingue tra due forme principali di violenza nelle relazioni di coppia: da un lato l'*intimate terrorism* (oggi definito *coercive controlling violence*), caratterizzato da un'asimmetria di potere, da un controllo sistematico e da condotte coercitive plurime; dall'altro la *situational couple violence*, che deriva invece da conflitti episodici e non presenta una struttura di dominio. A tal proposito, la ricerca mostra che i casi che arrivano a ospedali, forze dell'ordine, tribunali e centri antiviolenza sono in larga parte riconducibili alla *coercive controlling violence*. Per questa ragione, nel contesto giudiziario il frame adeguato per interpretare i casi di violenza domestica non dovrebbe essere quello della conflittualità reciproca, ma quello della violenza coercitiva e controllante. Il lavoro della psicologa statunitense Lenore Walker¹²³ è stato fondamentale in quanto ha descritto la dinamica tipica delle relazioni segnate da violenza domestica attraverso il modello del *ciclo della violenza* che mostra come la violenza non si manifesti in maniera episodica e casuale, ma segua uno schema ciclico e ricorrente che contribuisce a mantenere la vittima all'interno della relazione abusiva. Walker riesce a cogliere la dimensione ciclica della violenza domestica in cui si susseguono conflitto, aggressione, riconciliazione e nuova aggressione e, nello specifico, individua tre fasi principali del ciclo della violenza, identificando i modelli di comportamento tipici di autore e vittima: nella prima fase di accumulo della tensione l'autore adotta comportamenti crescentemente ostili, critiche, minacce velate, episodi di gelosia o controllo, mentre la vittima tende ad adottare strategie di adattamento e minimizzazione per evitare l'escalation, vivendo un crescente stato di ansia; nella seconda fase dell'esplosione o aggressione la violenza esplode in modo aperto attraverso aggressioni fisiche, sessuali o psicologiche da parte dell'autore, si tratta del momento più breve ma anche del più intenso e pericoloso per l'incolumità della vittima; nella terza fase di calma o "luna di miele", successiva all'episodio violento, l'autore può mostrare pentimento, fare promesse di cambiamento o assumere atteggiamenti affettuosi, inducendo la vittima a sperare in una trasformazione della relazione, questa fase favorisce la persistenza del legame e rende più difficile la rottura. Inoltre, Walker sottolinea che il ciclo tende a ripetersi nel tempo, con fasi sempre più ravvicinate e violente e che la sua natura circolare contribuisce a spiegare perché molte donne faticano a interrompere relazioni abusive. Negli studi successivi a quelli di Walker, è stata elaborata l'espressione "spirale della violenza" per descrivere il carattere progressivo e cumulativo della violenza, ossia il fatto che le aggressioni ad opera dell'autore nei confronti della vittima, con il passare del tempo, tendono a diventare più frequenti, intense e pericolose riducendo progressivamente la capacità della vittima di reagire o di uscire dalla relazione e ogni episodio non si esaurisce in sé, ma prepara e rafforza il

¹²² M.P. Johnson, *Conflict and control: Gender symmetry and asymmetry in domestic violence*, in "Violence against women", 12(11), 2006, pp. 1003-1018; M.P. Johnson, *Patriarchal terrorism and common couple violence: Two forms of violence against women*, in "Journal of Marriage and the Family", 57(2), 1995, pp. 283-294.

¹²³ L.E. Walker, *The Battered Woman*, New York, Harper & Row, 1979.

successivo, creando un contesto di controllo e sopraffazione sempre più difficile da interrompere. Un altro strumento fondamentale è “la ruota del potere e del controllo”¹²⁴, elaborata nel 1984 all’interno del Domestic Abuse Intervention Project di Duluth nel Minnesota (uno dei programmi pionieristici di contrasto alla violenza domestica), per descrivere i modelli fondamentali di comportamento degli uomini maltrattanti nella dinamica della violenza domestica. Nello specifico, vengono individuate le strategie volte a mantenere il potere e il controllo dell’autore sulla donna attraverso forme di abuso non necessariamente fisico ma altrettanto dannoso (ad esempio intimidazione, isolamento, svalutazione psicologica, abuso economico, minimizzazione e colpevolizzazione, uso dei figli, coercizione e minacce), mentre la violenza fisica e sessuale sono gli strumenti di rinforzo che sostengono e rendono possibili le altre forme di controllo. Questo modello descrive quindi la violenza domestica non come una serie di episodi isolati, ma come un processo sistematico e sistemico di coercizione, radicato nella disuguaglianza di genere e volto a consolidare la subordinazione della donna nella relazione. Dunque, il ciclo della violenza, la spirale della violenza e la ruota del potere e del controllo costituiscono strumenti analitici fondamentali, poiché offrono una rappresentazione autentica e accurata della violenza domestica, permettendo di coglierne la natura strutturale e le dinamiche relazionali. Per questo motivo tali modelli sono ampiamente impiegati non solo in ambito accademico, ma anche nei percorsi di formazione per operatori/operatrici antiviolenza e nei programmi di prevenzione e sostegno alle vittime, in quanto evidenziano la necessità di interventi tempestivi e mirati, capaci di interrompere l’escalation della violenza prima che essa degeneri in forme estreme come le gravi lesioni o il femminicidio.

Riguardo alla rappresentazione della violenza, è ricorrente lo stereotipo secondo cui l’atto violento è una reazione determinata dal comportamento della donna che ne è bersaglio, provocando un’inversione della responsabilità. In questo modo, l’aggressore viene descritto come soggetto passivo, che non ha una volontà nel compiere quell’azione, ma che reagisce ad un comportamento esterno in maniera impulsiva e inevitabile; mentre la persona offesa viene collocata in una posizione quasi attiva, come se avesse innescato la violenza attraverso atteggiamenti “provocatori” o scelte inopportune. Dunque, si attua una colpevolizzazione della vittima e una deresponsabilizzazione dell’autore della violenza, oltre che un ridimensionamento e una legittimazione della violenza che viene rappresentata come un fenomeno contingente, reattivo, episodico. Un frame frequente che entra nelle aule giudiziarie quando la violenza avviene in un rapporto affettivo o di convivenza è quello delle liti familiari: la violenza viene declassata a conflitto attraverso espressioni come “conflittualità”, “tensione”, “turbolenza”, “divergenze caratteriali”, “incomprensioni di coppia”. La conseguenza che ne deriva è che la violenza viene normalizzata, minimizzata, descritta come l’esito di una relazione problematica di cui entrambi i partner sono responsabili e non come comportamento intenzionale di cui è responsabile esclusivamente chi l’ha compiuto: da un lato viene oscurata la natura strutturale e intenzionale della violenza, dall’altro lato viene alimentato un processo di colpevolizzazione della vittima. Inoltre, la violenza viene rappresentata come una reazione comprensibile ad una divergenza o incompatibilità caratteriale, a un problema di coppia, e così via. Secondo Saccà, “La gravità

¹²⁴ E. Pence, M. Paymar, *Education Groups for Men who Batter: the Duluth Model*, New York, Springer, 1993.

e il danno che può produrre questo bias aumenta infatti in maniera significativa quando questo schema distorto dei rapporti di genere è condiviso, inconsapevolmente o meno, dal/dalla giudice, che nella sua sentenza va così a riprodurre, legittimare e consolidare il pregiudizio della lite come normale dinamica di coppia e persino della violenza come reazione “comprensibile” a una incompatibilità caratteriale. Se poi il ricorso a questo bias della litigiosità si traduce anche, nel testo della sentenza, nella colpevolizzazione esclusiva o prevalente della donna, che del clima di tensione reciproca diventa in qualche modo la prima responsabile, allora siamo certamente di fronte a una cattiva pratica. [...] L’adozione del frame delle liti familiari può impedire al giudice di riconoscere la reale natura del fenomeno sociale che sta osservando (e dunque anche del crimine su cui è chiamato a pronunciarsi)”¹²⁵.

Per quanto riguarda la forma più estrema di violenza domestica, Alessandra Dino ha analizzato un corpus di sentenze penali aventi ad oggetto casi di femminicidio per indagare le rappresentazioni del femminicidio in ambito giudiziario in Italia¹²⁶. La ricerca ha svolto una classificazione dei moventi del femminicidio individuati dalle sentenze e a cui è ancorata la narrazione giudiziaria: la gelosia, la non accettazione dell’abbandono o del rifiuto da parte della vittima, il possesso e il dominio, la volontà di vendetta, la considerazione della donna come ostacolo a una nuova relazione, l’esercizio di una qualche forma di controllo sulla donna per motivi economici, le patologie mentali, la violenza sessuale. Sono state, inoltre, rintracciate le varie dimensioni che attraversano tali moventi: l’attenzione al profilo psicologico dell’autore (meno presente è quello della vittima), l’aspetto culturale dell’emancipazione femminile in termini di rivendicazione della capacità di autodeterminarsi, la lettura della relazione amorosa in termini di dominio, la conflittualità e i contrasti all’interno della coppia, la vulnerabilità della donna. È stato dunque affermato che “a seconda delle forme con cui sono interrelati nella narrazione, tutti questi ancoraggi possono di volta in volta affievolire o aggravare il verdetto”¹²⁷. Da un punto di vista linguistico la ricerca ha rilevato che “predominante lo stile enfatico e il ricorso ad espressioni ad effetto, spesso ricorrenti in forma stereotipica (“irriducibile intenzione omicidiaria”); ricca l’aggettivazione (“furia omicida”, “la povera vittima”, “rabbia incontenibile”) mentre plurimi e tra loro non sempre distinguibili appaiono i criteri della costruzione della prova, che chiamano in causa di volta in volta: “causalità psicologica”, dimensione cronologica e natura ideologica della premeditazione. Forte la presenza della dimensione emotiva nell’uso delle parole (“paura”, “gelosia”, “prudenza”, “ossessione”, “sofferenza”, “rancore”, “abbandono”)”¹²⁸. Sono stati individuati i frames a cui i registri linguistici utilizzati sono ancorati. Prima di tutto, la narrazione giudiziaria è spesso ancorata alla cornice psicologica ed emotiva (con riferimenti a sentimenti come la gelosia e la rabbia) all’interno del quale il femminicidio è interpretato come conseguenza di fronte al sentimento non corrisposto. In secondo luogo, è stata riscontrata di frequente da parte dei/delle giudici l’interpretazione

¹²⁵ Saccà, pp. 100-101

¹²⁶ A. Dino, *Femminicidi a processo*, op. cit.

¹²⁷ C. Cardella, *Il racconto dei giudici: cornici di senso e dispositivi retorici del discorso giudiziario nelle sentenze*, in Dino A., *Femminicidi a processo*, op. cit., p. 101.

¹²⁸ A. Dino, *Il femminicidio come problema del “campo giuridico”: dimensioni analitiche e aspetti metodologici*, in A. Dino, *Femminicidi a processo*, op. cit., pp. 47-48.

della violenza come conflitto in cui la violenza domestica viene sminuita e “ricondata a un conflitto dentro la coppia, con l’effetto in qualche caso di sminuire la gravità del gesto, attenuando la responsabilità dell’autore nel concorso con la vittima”¹²⁹. Inoltre, la ricerca ha rilevato nelle sentenze un diffuso ancoraggio al sentire comune che offre comprensione sociale al femminicidio commesso da parte del compagno/marito della donna e originato dalla gelosia, sentimento ritenuto normale nelle relazioni eterosessuali, e che “in più di un’occasione, conduce il collegio giudicante a ridimensionare la portata della responsabilità dell’assassino facendo leva su un sentimento condiviso, definito in non pochi casi in sentenza con [il] termine *coscienza collettiva*”¹³⁰. È stato, infatti, accertato che “i femminicidi sentimentali-relazionali, quelli in cui il legame fra vittima e autore è particolarmente stretto, risultano subire condanne meno severe rispetto agli altri tipi di femminicidio (eccetto quelli per patologia mentale e “altruistici”) e, in particolare, sono meno severamente condannati quelli la cui vittima è compagna o ex compagna dell’assassino”¹³¹. Infine, a volte nella narrazione giudiziaria è stato individuato l’ancoraggio alla dimensione culturale in base al quale “l’atto di violenza estrema è rappresentato come l’esito dell’avvenuta o minacciata perdita del controllo sulla donna che rivendica la sua libertà a determinarsi”¹³². A tal proposito, la ricerca afferma che “è quando il discorso si svolge dentro un frame “culturale” che sembrano emergere tendenze di mutamento. Sono presenti, come abbiamo visto, casi in cui nella sentenza si rivela il cambiamento in atto nel comune sentire che riconosce sempre maggiore valore alla libertà di autodeterminarsi della donna”¹³³. Per quanto riguarda invece la rappresentazione giudiziaria della donna vittima di femminicidio, la ricerca ha segnalato con stupore che la conoscenza delle vittime ricopre un ruolo e uno spazio assolutamente marginale al punto che “la vittima sembra quasi una figura fantasmatica che gioca un ruolo di comparsa, emergendo solo in relazione a quanto da altri soggetti, a suo proposito, viene narrato; di lei, come persona (e non solo come donna uccisa) non conosciamo nulla: spesso neanche età, professione, livello di istruzione. Ciò che sappiamo è il rapporto che la legava al suo assassino”¹³⁴. Se da un lato è stata riscontrata la totale mancanza di interesse a far emergere la soggettività della donna uccisa, dall’altro lato è emersa “una duplice rappresentazione della vittima: da una parte, è descritta come soggetto vulnerabile, fragile, psicologicamente sfruttato, oggetto di reiterate violenze o vessazioni, condizioni sintetizzate nell’espressione “la povera donna” che ricorre con una certa frequenza nelle sentenze analizzate, quasi a suscitare uno sguardo compassionevole per una situazione alla quale non poteva sottrarsi, dall’altra, in qualche caso è rappresentata come corresponsabile, anche inconsapevole, per

¹²⁹ C. Cardella, *Il racconto dei giudici: cornici di senso e dispositivi retorici del discorso giudiziario nelle sentenze*, in A. Dino, *Femminicidi a processo*, op. cit., p. 101.

¹³⁰ Dino A., *Il femminicidio come problema del “campo giuridico”: dimensioni analitiche e aspetti metodologici*, in A. Dino, *Femminicidi a processo*, op. cit., p. 47

¹³¹ G. Cucciardo, *Le sentenze sotto la lente dell’analisi quantitativa dei dati*, in A. Dino, *Femminicidi a processo*, op. cit., p. 73

¹³² C. Cardella, *Il racconto dei giudici: cornici di senso e dispositivi retorici del discorso giudiziario nelle sentenze*, in A. Dino, *Femminicidi a processo*, op. cit., p. 102.

¹³³ *Ibidem*.

¹³⁴ Dino A., *Il femminicidio come problema del “campo giuridico”: dimensioni analitiche e aspetti metodologici*, in A. Dino, *Femminicidi a processo*, op. cit., p. 49.

avere con i suoi atteggiamenti provocato l'autore del delitto o per non aver trovato il coraggio di denunciarlo"¹³⁵.

La rappresentazione delle vittime ideali di violenza sessuale è caratterizzata dai c.d. miti dello stupro (*rape myths*¹³⁶) aventi la capacità di distorcere la realtà dello stupro e di spostare la responsabilità della violenza dall'autore alla vittima con la conseguenza di negare, giustificare e minimizzare la violenza sessuale. Il concetto di *rape myths* è stato introdotto da Martha Burt, che li ha definiti come "insieme di convinzioni pregiudizievoli, stereotipate e false riguardanti lo stupro, le persone che ne sono vittime e gli autori di tali violenze"¹³⁷. Helen M. G. Lonsway e Louise F. Fitzgerald hanno approfondito il concetto di *rape myths*, definendoli come attitudini e credenze false e pregiudizievoli che sono ampiamente e persistentemente condivise nella società, le quali servono a negare e a giustificare l'aggressione sessuale maschile contro le donne¹³⁸. Questa formulazione ha reso più esplicito che non si tratta di semplici pregiudizi individuali, ma di dispositivi culturali che influenzano la percezione sociale della violenza sessuale, ostacolando il riconoscimento della sua rilevanza sul piano istituzionale e giuridico. Lo studio più recente di G. Bohner et al. ha definito i *rape myths* come "credenze descrittive o prescrittive sullo stupro (cioè sulle sue cause, il contesto, le conseguenze, gli autori, le vittime e la loro interazione) che servono a negare, minimizzare o giustificare la violenza sessuale che gli uomini"¹³⁹. I miti dello stupro funzionano come cornici cognitive che, benché false, sono molte pervasive ed esercitano un forte potere normativo: esse contribuiscono a rafforzare e perpetrare la *rape culture*, ossia "un complesso di credenze che incoraggiano l'aggressività sessuale maschile e supportano la violenza contro le donne"¹⁴⁰, incidono sulla possibilità per le donne di riconoscere e nominare la violenza subita e sulla conseguente propensione a denunciare e orientano l'opinione pubblica e le decisioni giudiziarie e il tipo di sostegno offerto dalle istituzioni, contribuendo così alla persistenza della violenza sessuale e di genere. A tal proposito, Sinclair & Bourne¹⁴¹ hanno indagato il funzionamento dei miti dello stupro, evidenziando che questi ultimi operano secondo una logica circolare. Infatti, l'accoglimento dei miti dello stupro da parte dei giudici porta al rafforzamento degli stessi a livello sociale, oltre che ad effetti negativi da un punto di vista processuale, quali definizioni restrittive di stupro, a tassi ridotti di condanna e sentenze di assoluzione. Tuttavia, anche le sentenze di assoluzione, se fondate su miti dello stupro, pur non causando danni sul piano processuale, producono effetti negativi a livello sociale poiché consolidano gli stessi miti che le hanno influenzate, riproducendo un discorso patriarcale sulla violenza sessuale e alimentando la *rape culture*. Inoltre, la ricerca scientifica ha elaborato strumenti specifici per classificare e rilevare la

¹³⁵ C. Cardella, *Il racconto dei giudici: cornici di senso e dispositivi retorici del discorso giudiziario nelle sentenze*, in A. Dino, *Femminicidi a processo*, op. cit., p. 102.

¹³⁶ M.R. Burt, *Cultural Myths and Supports for Rape*, in "Journal of Personality and Social Psychology", vol. 38, n. 2, 1980, pp. 217-230.

¹³⁷ Ivi, p. 217.

¹³⁸ K. Lonsway, L.F. Fitzgerald, *Rape myths*, in "Psychology of Women Quarterly", 18, 2, 1994, pp. 133-164.

¹³⁹ G. Bohner Gerd, et al., *Rape myths as neutralizing cognitions: Evidence for a causal impact of anti-victim attitudes on men's self-reported likelihood of raping*, in "European Journal of Social Psychology", 28, 1998, pp. 257-268, p. 257.

¹⁴⁰ E. Buchwald, et al., *Transforming a rape culture*, Milkweed Editions, Minneapolis, 1993.

¹⁴¹ C. Sinclair, L. Bourne, *Cycle of blame or just world: Effects of legal verdicts on gender patterns in rape-myth acceptance and victim empathy*, in "Psychology of Women Quarterly", 22, 4, 1998, pp. 575-588.

diffusione e accettazione sociale dei miti dello stupro. L'Illinois Rape Myth Acceptance Scale (IRMA) e l'Acceptance of Modern Myths about Sexual Aggression (AMMSA) sono scale che hanno permesso di individuare i principali miti sullo stupro e misurarne il grado di accettazione, confermando come essi tendano a minimizzare la gravità della violenza sessuale, attribuire la responsabilità alla vittima, giustificare lo stupratore e riconoscere come "vere" solo alcune forme di stupro. Studi successivi¹⁴² hanno indicato che le credenze sullo stupro costituiscono un sistema relativamente stabile che, pur mutando nel linguaggio, continuano a influenzare l'opinione pubblica, le scelte istituzionali e gli esiti giudiziari, rafforzando così la persistenza della violenza di genere. I principali miti dello stupro individuati dai suddetti studi riguardano la rappresentazione della violenza sessuale, dello stupratore, della vittima, sono riconducibili a stereotipi di genere, sono falsi, privi di fondamento empirico e smentiti a livello scientifico (nazionale e internazionale), ma essendo stati per lungo tempo ritenuti attendibili anche a causa della scienza medica e giuridica, sono tutt'oggi difficili da smantellare. Per quanto riguarda i miti dello stupro riguardanti la rappresentazione della violenza sessuale e dello stupratore, è molto frequente l'interpretazione dello stupro come evento raro e la negazione del danno che ne consegue in modo da minimizzare la frequenza e la gravità dello stupro. Per quanto riguarda il primo aspetto, le evidenze italiane e internazionali mostrano che la violenza sessuale non può essere considerata un evento raro, ma un fenomeno strutturalmente sottorappresentato: in Italia, i dati ISTAT (2014)¹⁴³ indicano che: una donna su tre ha subito violenza fisica o sessuale, nello specifico il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila), il fenomeno è riscontrato anche nell'infanzia delle bambine, nello specifico il 10,6% delle donne ha subito una qualche forma di violenza sessuale prima dei 16 anni di cui nel 10% dei casi la donna è stata toccata sessualmente contro la propria volontà, nel 3% è stata costretta a toccare le parti intime dell'abusante e nello 0,8% ha subito forme più gravi come lo stupro e le donne che hanno subito stupri o tentati stupri dal partner hanno sporto denuncia solo nel 17,5% dei casi; mentre la Commissione parlamentare sul femminicidio del 2018¹⁴⁴ mostra che oltre il 90% degli stupri non viene denunciato; l'indagine FRA(2014)¹⁴⁵ ha rilevato che il 33% delle donne europee ha subito violenza fisica o sessuale e il 5% uno stupro e gli studi internazionali¹⁴⁶ confermano la diffusione globale del fenomeno. La sottostima nei dati ufficiali dipende da fattori sociali e culturali, tra cui stigma, *non reporting* e, appunto, miti dello stupro che riducono la capacità delle vittime di

¹⁴² Ex multis: K.E. Edward, M.D. Macleod, *The reality and myth of rape: Implications for the criminal justice system*, in "Expert Evidence", 2000, 7, pp. 37-58.

¹⁴³ Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, ISTAT, Roma, 2014.

¹⁴⁴ Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, *Relazione sulla violenza di genere e domestica*, Senato della Repubblica, Roma, 2018.

¹⁴⁵ European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), *Violence against women: An EU-wide survey*. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014.

¹⁴⁶ World Health Organization (WHO), *Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence*, WHO, Geneva, 2013; S.L. Dworkin, S. Treves-Kagan, S.A. Lippman, *Gender-transformative interventions to reduce sexual violence and HIV in low- and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis*, in "PLoS Medicine", 18(9), 2021; L. Sardinha, et al., *Global, regional, and national prevalence estimates of physical or sexual, or both, intimate partner violence against women*, in "The Lancet", 399(10327), 2022, 803–813.

denunciare e del sistema giudiziario di riconoscere la violenza. Per quanto riguarda il secondo aspetto, numerosi studi medici, psicologici e sociologici, sia italiani che internazionali¹⁴⁷, documentano chiaramente danni fisici (lesioni, infezioni sessualmente trasmissibili, gravidanze indesiderate, disturbi ginecologici), mentali (disturbo post-traumatico da stress, depressione, ansia, disturbi del sonno e difficoltà relazionali) e psicosociali (isolamento, stigmatizzazione e compromissione delle relazioni intime) che le vittime di violenza sessuale possono subire a breve, medio e lungo termine; in particolare l'indagine ISTAT del 2014 ha rilevato che la violenza è stata molto grave nel 44,7% dei casi, percentuale che raggiunge il 59,4% se si è subito uno stupro o un tentato stupro e che chi ha subito una violenza sessuale ha temuto più spesso per la propria vita (46,7% contro 36,1%), in particolare se si è trattato di uno stupro o tentato stupro (47,4%). Tra i miti dello stupro riguardanti la rappresentazione dell'atto di violenza sessuale è estremamente diffuso anche la ridefinizione dell'atto di violenza sessuale come gesto di passione causato da impulsi sessuali impossibili da controllare da parte dell'uomo che lo commette o come rapporto sessuale malinteso e fraintendibile (legato ad ambiguità del consenso) con conseguente minimizzazione e giustificazione dell'aggressore e interpretazione dell'aggressione come esito quasi inevitabile. Tutte le rappresentazioni distorte dello stupro sono state smentite dalla letteratura scientifica¹⁴⁸, la quale ha evidenziato che lo stupro è un atto di violenza che per poter essere compreso deve essere inserito all'interno della struttura di dominio patriarcale e per questo motivo è possibile affermare che "la violenza sessuale riguarda tutti gli uomini, o quantomeno il modello maschile del rapporto tra i sessi"¹⁴⁹ e consiste in una pratica di violenza sistemica e intenzionale il cui esercizio è funzionale a mantenere i rapporti di potere e di controllo sulla vittima per poterla intimidire e subordinare. Di conseguenza, non è possibile sostenere che la violenza sessuale è un delitto istintuale causato da un irrefrenabile impulso sessuale al quale l'uomo non riesce a resistere poiché la letteratura ha dimostrato che tale violenza non ha niente a che fare con il sesso e il desiderio sessuale, ma con il desiderio di dominio maschile, dunque si tratta di un fatto di potere, non di sesso¹⁵⁰, proprio perché, come afferma Audre Lorde, "lo stupro non è sessualità aggressiva, ma una aggressione sessualizzata"¹⁵¹. È stata smentita anche l'idea che lo stupro derivi per lo più da un semplice fraintendimento del consenso poiché chi compie la violenza sessuale comprende i segnali ordinari (anche indiretti) di rifiuto¹⁵², spesso agisce con intenzionalità e strategie

¹⁴⁷ Ex multis: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, op. cit.; European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), *Violence against women*, op. cit.; World Health Organization, *Global and regional estimates of violence against women*, op. cit.; K.C. Basile, et al., *Association of Contact Sexual Violence Victimization and Health*, in "American Journal of Preventive Medicine", 2024; K.C. Basile, *Sexual Violence Victimization of Youth and Health Risk Behaviors*, in "ScienceDirect", 2020.

¹⁴⁸ S. Brownmiller, *Against Our Will: Men, Women, and Rape*, Simon & Schuster, New York, 1975; L. Kelly, *Surviving Sexual Violence*, Polity Press, Cambridge, 1988; J.L. Herman, *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence—from Domestic Abuse to Political Terror*, Basic Books, New York, 1992.

¹⁴⁹ T. Pitch, *Un diritto per due. La costruzione giuridica di genere, sesso e sessualità*, il Saggiatore, Milano, 1998, p. 42.

¹⁵⁰ S. Brownmiller, *Against Our Will: Men, Women, and Rape*, Simon & Schuster, New York, 1975; A. Zappalà, D. Bosco, *Stupratori: Profili psicologici e investigazione*, Centro Scientifico Editore, Torino 2008.

¹⁵¹ A. Lorde, *Sister outsider*, Crossing Press, Berkeley 1984; trad. it. di M. Giacobino e M. Gianella Guida, p. 42.

¹⁵² C. Kitzinger, H. Frith, *Just say no? The use of conversation analysis in developing a feminist perspective on sexual refusal*. *Discourse & Society*, 10(3), 1999, pp. 293–316; *A conversation analytic approach to talk*

coercitive e sfrutta l'incapacità della vittima a prestare valido consenso, ad esempio approfittando di vulnerabilità, isolamento, alcool o minacce¹⁵³, dunque emerge chiaramente che la violenza sessuale è un atto intenzionale di sopraffazione in cui non c'è un consenso valido. Per quanto riguarda, invece, i miti dello stupro riguardanti rappresentazione della violenza sessuale e dello stupratore, è molto radicata socialmente la percezione che solo alcuni tipi di stupro siano "veri", tipicamente quelli commessi da sconosciuti e con uso evidente di violenza fisica. La credenza che la violenza sessuale avviene "solo" per mano di uomini sconosciuti è stata smentita da studi nazionali e internazionali che hanno dimostrato che nella maggior parte dei casi sono persone conosciute alla vittima (partner, ex partner, amici, conoscenti) a compiere lo stupro: l'indagine ISTAT del 2014¹⁵⁴ indica che le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner, parenti o amici e gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner, nel 3,6% da parenti e nel 9,4% da amici e che il 24,7% delle donne ha subito almeno una violenza fisica o sessuale da parte di uomini non partner (il 13,2% da estranei e il 13% da persone conosciute, di cui il 6,3% da conoscenti, il 3% da amici, il 2,6% da parenti e il 2,5% da colleghi di lavoro), mentre per quanto riguarda la violenza sessuale sulle bambine prima dei 16 anni tra gli autori prevalgono le persone conosciute (quasi l'80%), soprattutto parenti e familiari (19,5%), amici di famiglia (11,4%), compagni di scuola (8%), amici (7,4%), seguono i conoscenti (23,8%), e gli sconosciuti sono il 20,2%; anche in Europa FRA (2014)¹⁵⁵ evidenzia che l'autore delle violenze sessuali subite dalla donna è spesso il partner attuale o precedente, o comunque una persona conosciuta, e solo una quota più ridotta attribuisce l'aggressione a sconosciuti; secondo i dati raccolti da RAINN (U.S.)¹⁵⁶, circa il 60% degli stupri negli Stati Uniti è commesso da qualcuno conosciuto dalla vittima, mentre solo circa il 31% da estranei. Non corrisponde a realtà neanche la credenza secondo cui lo stupro venga commesso esclusivamente attraverso l'uso della forza fisica: la Convenzione di Istanbul, all'art. 36, definisce lo stupro come qualsiasi atto sessuale compiuto in assenza di consenso, dunque indipendentemente dall'impiego di violenza fisica e l'Organizzazione Mondiale della Sanità¹⁵⁷ afferma che la violenza sessuale comprende non solo le aggressioni forzate, ma anche forme di pressione psicologica e coercizione situazionale; e vari studi¹⁵⁸ evidenziano che gli stupri possono essere realizzati non solo con la forza fisica, ma anche mediante minaccia, coercizione non fisica o approfittando dell'incapacità della vittima a prestare consenso (alcool/droge). Nonostante ciò, il codice penale disciplina la violenza sessuale all'art. 609-bis c.p., che punisce chiunque "con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità" costringe una persona a compiere o subire atti sessuali. Ne deriva che l'attenzione della fattispecie è rivolta soprattutto alla

about sex and gender: Trouble and repair in talk about sexual consent. Feminism & Psychology, 11(1), 2001, pp. 29–54.

¹⁵³ D. Lisak, P.M. Miller, *Repeat rape and multiple offending among undetected rapists. Violence and Victims, 17(1), 2002, pp. 73–84.*

¹⁵⁴ Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, op. cit.

¹⁵⁵ European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), *Violence against women*,

¹⁵⁶ RAINN – Rape, Abuse & Incest National Network. (s.d.). *Perpetrators of sexual violence: Statistics.*

¹⁵⁷ WHO, *World Report on Violence and Health, 2002*

¹⁵⁸ Black, M. C., Basile, K. C., Breiding, M. J., Smith, S. G., Walters, M. L., Merrick, M. T., Chen, J., & Stevens, M. R. (2011). *The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS): 2010 Summary Report.* Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

coercizione, intesa come forza fisica, costrizione psicologica o abuso di potere, mentre il consenso non compare come elemento autonomo della fattispecie né come parametro esplicito di illiceità. Questa impostazione contribuisce, sul piano simbolico e interpretativo, a rafforzare lo stereotipo secondo cui solo lo stupro accompagnato da manifestazioni evidenti di violenza fisica costituisca una “vera” aggressione sessuale. Infatti, la mancanza di un riferimento espresso al consenso porta a far coincidere la prova di violenza sessuale con la presenza di segni tangibili di resistenza, lasciando in ombra tutte quelle situazioni in cui la libertà sessuale viene violata attraverso manipolazioni, pressioni, paura, soggezione o contesti di vulnerabilità. Il risultato è duplice: da un lato, si riduce la capacità della norma di riconoscere la complessità delle dinamiche coercitive che caratterizzano molti casi di violenza sessuale; dall’altro, come vedremo, si rafforza la figura stereotipata della “vittima ideale”, quella che lotta, urla e si oppone fisicamente, mettendo così a rischio la credibilità delle donne che non rientrano in questo modello e contribuendo alla loro vittimizzazione secondaria.

Per quanto riguarda la rappresentazione della vittima, invece, è molto frequente il ricorso allo stereotipo della “vittima ideale”¹⁵⁹ che prescrive caratteristiche e comportamenti della vera vittima di violenza sessuale in virtù dei quali viene riconosciuto alla donna “lo status completo e legittimo di vittima” e in assenza dei quali la donna che denuncia uno stupro non viene reputata una vittima credibile. Nello specifico, nell’ambito dei processi penali per violenza sessuale, la testimonianza della donna vittima di stupro viene valutata in base alla conformità al modello della “vittima ideale” poiché quanto più l’esperienza della donna si discosta da tale schema, tanto meno sarà considerata credibile, con l’effetto di negare e squalificare il suo vissuto¹⁶⁰. Non sorprende, dunque, l’esistenza di un importante divario tra l’esperienza di stupro vissuta dalle donne e la capacità del sistema giudiziario di fornire risposte efficaci dato che la maggioranza delle vittime non denuncia la violenza sessuale e solo una minima parte delle denunce presentate si traduce in condanne. A tal proposito, Wendy Larcombe parla di “normative victim”¹⁶¹ concetto elaborato per indicare la costruzione normativa, culturale e giuridica, di un modello di vittima “accettabile” o “credibile” nei casi di violenza sessuale che corrisponde a determinati standard sessuali e comportamentali, radicati in stereotipi di genere. A questo proposito, Paola Di Nicola Travaglini mette in evidenza l’ingiustificata disparità di trattamento riservata alle vittime di violenza sessuale rispetto alle vittime di altri reati, come ad esempio la rapina: “se io denuncio di essere stata rapinata da Caio con un coltello, è Caio a dover dimostrare di non aver commesso il fatto. Si dà per scontato che non avessi dato il consenso a essere rapinata visto che sono andata dalla polizia, né il rapinatore ha messo in dubbio, solo per un attimo, che non fosse così. Nessuno mi chiede come ero vestita, perché ero in compagnia del rapinatore, come l’avevo conosciuto, se avevo bevuto, come avevo reagito. Circa il mio comportamento, si ritiene normale che sia rimasta impietrita dalla paura e abbia consegnato,

¹⁵⁹ N. Christie, *The ideal victim*, in “From Crime Victim to Crime Policy”, 1986, pp. 17-30.

¹⁶⁰ J. Du Mont, K.L. Miller, T. Myhr, *Role of real rape and real victim stereotypes*, in “Violence Against Women”, 9, 4, 2003, 466-470.; M. Randall, *Sexual assault law, credibility, and “ideal victims”*: Consent, resistance, and victim blaming, in “Canadian J Women & L.”, 22, 2, 2010, pp. 397-407.

¹⁶¹ W. Larcombe, *The “ideal” victim v successful rape complainants: Not what you might expect*, in “Feminist Legal Studies”, 10, 2002, pp. 131-148.

con le mie stesse mani, cellulare e portafogli. Sono pochi a contrastare il rapinatore e chi lo fa viene considerato incosciente, perché non sa quali gravi pericoli ha corso. Avrebbe potuto morire, ma non per questo viene ritenuto non credibile. Nei processi l'attenzione dei giudici si concentra sull'autore del reato, sulla sua condotta, sui suoi movimenti. Per logica, quindi, se io denuncio di essere stata abusata sessualmente, perché non volevo avere rapporti con una o più persone contemporaneamente, dovrebbe essere sempre Caio a dimostrare di non avermi violentato, di aver avuto il mio consenso libero a rapporti sessuali con lui. Non è così"¹⁶². Infatti, secondo il modello della "vittima ideale", la vera vittima di violenza sessuale deve, prima di tutto, essere sessualmente rispettabile (non promiscua, sobria, fedele). Tuttavia, è evidente che la credibilità della testimonianza della donna vittima di violenza sessuale non può dipendere da valutazioni sulla vita privata della donna, né dalle sue preferenze e/o abitudini sessuali precedenti o successive all'episodio di violenza (neanche il fatto che la donna abbia avuto precedenti rapporti sessuali con l'autore dello stupro) poiché la vita sessuale della donna è del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento della violenza e l'unico criterio giuridicamente rilevante è l'assenza di consenso. La categoria di vittima ideale di stupro prescrive, inoltre, che la donna deve tenere un comportamento conforme, ad esempio deve resistere fisicamente all'aggressione, denunciare subito e mostrare dolore, fragilità, pudore in aula. In realtà, varie ricerche hanno appurato che tali aspettative sono del tutto infondate in quanto non esiste un comportamento, giusto e univoco, che la donna deve dimostrare di aver adottato come reazione alla violenza sessuale o nella forma di narrazione della violenza in sede processuale: ogni esperienza di violenza è unica e deve essere valutata esclusivamente sulla base dell'assenza di consenso e delle prove disponibili e non sulla base di aspettative sociali infondate. Infatti, le reazioni delle donne vittime alla violenza sessuale posso essere diverse per quanto riguarda sia la reazione alla violenza sessuale che la decisione di sporgere denuncia. In merito al primo aspetto, la convinzione che la donna deve resistere fisicamente all'aggressione è collegata all'idea che le donne "oneste" possono prevenire o evitare lo stupro se lo desiderano realmente. In realtà, si tratta di un meccanismo di colpevolizzazione della vittima e deresponsabilizzazione dell'aggressore fondato sull'idea che la violenza sessuale è il risultato di una condotta inappropriata della donna, come appunto il non opporre sufficiente resistenza, e non di una scelta intenzionale dell'imputato. Vari studi, infatti, hanno appurato che la reazione alla violenza sessuale non è mai univoca: alcune donne cercano di opporsi fisicamente, mentre altre rimangono paralizzate da paura o shock per via della tanatosi (il c.d. *tonic immobility*¹⁶³), ossia lo stato involontario di paralisi motoria che si attiva come meccanismo di difesa fisiologico automatico di fronte ad una minaccia esterna (in questo caso lo stupro) quando le strategie di lotta o fuga risultano percepite come impraticabili. Dunque, vari studi hanno appurato che la mancanza di resistenza alla violenza sessuale da parte della vittima non significa dare il proprio consenso alla violenza, né costituisce prova di consenso o di corresponsabilità della violenza, ma deve

¹⁶² P. Di Nicola Travaglini, *La mia parola contro la sua*, op. cit., pp. 196-197.

¹⁶³ A. Möller, H.P. Söndergaard, L. Helström, *Tonic Immobility During Sexual Assault – A Common Reaction Predicting Post-Traumatic Stress Disorder and Severe Depression*, in "Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica", 96(8), 2017, pp. 932–938; D.D. Gbahabo, S. Shehu, S.K. Balogun, *Tonic Immobility Response in Sexual Assault Victims in Nigeria: Implications for Health and Justice Systems*, in "Frontiers in Psychology", 12, 2021; M. De la Torre Laso, *Tonic Immobility: A Systematic Review of the Literature*, in "International Journal of Environmental Research and Public Health", 21(2), 2024, 1137.

essere compresa e interpretata come una reazione fisiologica al trauma. Anche per quanto riguarda la decisione di denunciare la violenza sessuale si possono riscontrare comportamenti diversi: solo una minoranza delle donne riescono a sporgere subito denuncia per violenza sessuale, invece altre donne non denunciano immediatamente, ma aspettano settimane, mesi o anni prima di farlo e molte altre ancora non denunciano mai per paura che si ripeta la violenza, timore di non essere credute, vergogna, sfiducia nel sistema giudiziario, timore del giudizio sociale, dipendenza economica ed emotiva dall'aggressore, fattori psicologici quali shock, traumi, isolamento e processi di ruminazione¹⁶⁴. Dunque, è possibile concludere che, come sottolinea Judith Herman¹⁶⁵, la mancata resistenza fisica o la denuncia tardiva non sono indicatori di falsità o inattendibilità, ma risposte comuni a traumi intensi. È collegato a questo ultimo aspetto lo scetticismo verso le denunce e la convinzione che siano frequenti le false accuse di stupro perché le donne mentono ed esagerano o denunciano strumentalmente uomini innocenti mosse dai più diversi obiettivi, ad esempio perché si sono successivamente pentite del proprio comportamento che ha provocato la violenza sessuale¹⁶⁶, dunque la costruzione delle donne di per sé come soggetti inaffidabili dal punto di vista epistemico. Da ciò discende la convinzione di dover tutelare uomini innocenti da false accuse di stupro ricorrendo a strategie problematiche quali il far emergere il tipo di relazione tra la donna e l'imputato al momento della violenza sessuale poiché si ritiene che maggiore è il grado di intimità tra i due, minore è la credibilità della vittima: "Là dove dovesse risultare che la donna intratteneva una relazione sesso-affettiva con un altro uomo, si insinua che la donna abbia denunciato l'imputato per giustificare un tradimento. Se invece lo stupratore è l'ex marito della donna, si ricorre alla cd. sindrome da accuse sessuali da divorzio. Quest'ultima, infatti, condurrebbe alle false accuse per trarre vantaggi economici, o anche per ottenere l'allontanamento dei figli dal padre o addirittura"¹⁶⁷. In realtà, vari studi hanno evidenziato che il mito che rappresenta le donne come soggetti inattendibili o mossi da intenti vendicativi costituisce un meccanismo chiave della violenza patriarcale, poiché rafforza i rapporti sistemici di dominio che mantengono le donne in posizione subordinata e ne minano la credibilità collettiva¹⁶⁸. Tale convinzione è stata largamente smentita dagli studi che indicano tassi piuttosto bassi di accertate falsità (tra il 2 e l'8%)¹⁶⁹ e che spesso il concetto di "falsa accusa" è confusa con il concetto di "caso non provato"¹⁷⁰: molti casi non vengono effettivamente provati, ma ciò non significa che la denuncia fosse deliberatamente ingannevole. Questi studi confermano che, pur essendo teoricamente possibile che esistano

¹⁶⁴ R. Campbell, *The psychological impact of rape victims' experiences with the legal, medical, and mental health systems*, in "American Psychologist", 63(8), 2008, pp. 702–717.

¹⁶⁵ J.L. Herman, *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence—from Domestic Abuse to Political Terror*. Basic Books, New York, 1992.

¹⁶⁶ P. Di Nicola Travaglini, *La mia parola contro la sua*, op. cit., p. 191.

¹⁶⁷ S. Fiore, *La credibilità della donna nel processo per stupro: la vittima perfetta*, in "Studi sulla questione criminale Nuova serie di "Dei delitti e delle pene"", Quadrimestrale anno XVII, n. 3, 2022, pp. 27-50, p. 40.

¹⁶⁸ J. Bourke Joanna, *Stupro, storia della violenza sessuale*, Laterza, Roma-Bari, 2009; W. Mcelroy, *Rape culture hysteria*, Vulgus Press, 2016.

¹⁶⁹ D. Lisak, L. Gardinier, S.C. Nicksa, A.M. Cote, False allegations of sexual assault: An analysis of ten years of reported cases. *Violence Against Women*, 16(12), 2010, pp. 1318–1334; National Sexual Violence Resource Center (NSVRC), *False reports: Moving beyond the issue to successfully investigate and prosecute non-stranger sexual assault*. Enola, PA: NSVRC, 2012.

¹⁷⁰ L. Kelly, J. Lovett, L. Regan, *A gap or a chasm? Attrition in reported rape cases*, Home Office Research, Development and Statistics Directorate, London, 2005.

denunce false, rappresentano una minima parte del totale e non giustificano l'idea culturale secondo cui "la donna mente o esagera". In sintesi, come afferma Paola Di Nicola Travaglini, la vera vittime di violenza sessuale "deve essere sobria; non deve andare in giro da sola ma con un uomo che la protegga; deve avere una certa età; deve essere sempre allerta; deve controllare che non la droghino e che non la facciano bere troppo; deve indossare un abbigliamento che la copra adeguatamente; meglio se non è troppo truccata; non deve uscire di sera o di notte; non deve accettare un passaggio in auto; non deve frequentare certi locali o andare a ballare; deve essere in compagnia, ma solo di un certo tipo di persone; non deve invitare nessuno a casa propria, tantomeno per bere qualcosa, ridere e scherzare; deve essere rigorosamente eterosessuale; non deve essere disinibita e ammiccante; meglio se è sposata o fidanzata; non deve avere avuto troppe relazioni sessuali o sentimentali; deve essere fedele; non deve prostituirsi; non deve fidarsi di nessuno, neanche dei suoi amici, di suo padre o di chi indossa una divisa da poliziotto o da carabiniere. Imponendo gli stereotipi comportamentali del *deve e non deve*, non solo la società giustifica l'aggressione sessuale, ma chiede proprio alle vittime di evitare di essere stuprate. Come? Limitando la loro vita e la loro libertà"¹⁷¹.

Il modello della vittima ideale riguarda anche il comportamento che la donna deve dimostrare in sede processuale. A tal proposito, Flaminia Saccà esamina come, nelle sentenze di condanna per reati di violenza di genere, i giudici attribuiscono valore e solidità alla testimonianza della vittima quando quest'ultima viene assunta come unico elemento idoneo a fondare l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato. L'obiettivo dei giudici non è solo descrivere la testimonianza della parte offesa, ma "blindarla", ossia valorizzare e rafforzare il racconto della vittima per renderlo meno attaccabile e più idoneo a sostenere la condanna anche in assenza di altre prove. Tale operazione viene svolta dai giudici attraverso l'uso sistematico di aggettivi positivi che qualificano la testimonianza della vittima come accurata e credibile e restituiscono un'immagine positiva e razionale della vittima. Saccà individua tre domini semantici ricorrenti nelle sentenze che svolgono funzione legittimante nei confronti della testimonianza della vittima: il dominio dell'accuratezza descrive il racconto della vittima come precisa, dettagliata, completa, ecc. e ha lo scopo di qualificarlo come oggettivo; il dominio della credibilità descrive il racconto della vittima come attendibile, coerente, plausibile, ecc. e ha lo scopo di costruire la vittima come soggetto positivo; il dominio del carattere descrive la vittima come razionale, ragionevole, genuina, pacata, spontanea, ecc. e ha lo scopo di costruire un'immagine positiva del carattere e delle qualità personali della vittima. Saccà individua altri marker della credibilità che i giudici utilizzano per confermare ulteriormente l'attendibilità del racconto della vittima, come l'emotività, la fragilità, il perdono e il pudore. Tali tratti legati agli stati emotivi della vittima considerati di per sé non presentano criticità, ma possono comportare l'inconveniente di riprodurre una rappresentazione stereotipata della donna e delle relazioni di genere. In altre parole, il rischio che comporta l'utilizzo, anche se in buona fede, dei suddetti marker nelle sentenze è che vengano riprodotti stereotipi di genere che associano la credibilità della donna a qualità tradizionalmente considerate "femminili" (come la vulnerabilità o l'atteggiamento remissivo) nonché forme di sessismo benevolo, ossia quel pregiudizio di genere

¹⁷¹ P. Di Nicola Travaglini, *La mia parola contro la sua*, op. cit., pp. 199-200.

apparentemente positivo ma paternalistico che, pur lodando qualità tradizionalmente associate al femminile (come la docilità, la fragilità, il bisogno di protezione), contribuiscono a rafforzare ruoli di genere stereotipati e a mantenere disuguaglianze di genere¹⁷². È dunque fondamentale evitare che lo stato di emotività, di fragilità o vulnerabilità della vittima venga interpretato come un tratto intrinseco della natura femminile e che il giudice specifichi “il nesso causale che lega la condotta violenta dell’uomo alla condizione di fragilità emotiva o di vulnerabilità in cui si trova la donna. È importante, dunque, che lo stato di prostrazione emotiva della vittima sia in maniera esplicita ricondotto alla responsabilità dell’agire violento dell’uomo. In questo modo la ricostruzione nel dibattimento processuale dello stato emotivo vissuto dalla donna può svolgere in maniera piena la sua indispensabile funzione giuridica (contribuendo per esempio alla valutazione dell’entità del danno procurato). La fragilità dello stato emotivo non è un attributo di genere ma il prodotto del regime di sopraffazione che il partner violento, nei casi di IPV, ha imposto nel tempo e nel quotidiano alla sua compagna”¹⁷³. Un ulteriore marker utilizzato per rafforzare la credibilità della vittima è quello del cosiddetto perdono: la donna viene ritenuta più attendibile quando la sua narrazione, precisa e dettagliata, è accompagnata dall’assenza di rancore o astio verso l’imputato, andando così a valutare le intenzioni della vittima e le modalità del suo racconto. Il rischio che ne consegue è quello di avvalersi e avvallare una “rappresentazione stereotipante dicotomica del femminile” socialmente condivisa che contrappone lo stereotipo della “donna-angelo” o la madre-madonna alla donna “tentatrice” o “prostituta” prescrivendo caratteri e ruoli della donna nella società. In tali casi, l’attendibilità non viene riconosciuta solo sulla base della qualità oggettiva del racconto, ma anche attraverso la conformità della vittima a un’immagine socialmente condivisa della “vittima ideale”. Saccà evidenzia che “In questo modo si apre però un potenziale conflitto culturale tra l’intenzione virtuosa, da un punto di vista giurisprudenziale, che mira a tutelare nella maniera più piena – anche in previsione di possibili ricorsi – la testimonianza della parte offesa, e la riproposizione di stereotipi e pregiudizi sulle donne che nel loro profondo e spesso inconsapevole radicamento nella società e nel suo linguaggio partecipano in maniera determinante alla creazione di quel groviglio di pregiudizi di genere su cui con drammatica facilità attecchisce poi la violenza maschile contro le donne”¹⁷⁴. Per sostenere ulteriormente l’affidabilità della dichiarazione della vittima nei casi di violenza sessuale, le sentenze ricorrono talvolta al marker del pudore, ossia valorizzano ai fini della credibilità del racconto la capacità della vittima di rievocare i fatti della violenza sessuale mantenendo un atteggiamento pudico. Anche in questo caso, nonostante il pudore di per sé non costituisca un criterio oggettivo per attestare l’attendibilità della testimonianza, la valutazione giudiziaria della veridicità richiede alle donne vittime di violenza sessuale di conformarsi all’immaginario stereotipato che prescrive il comportamento ritenuto socialmente adeguato per una donna che abbia subito violenza sessuale, la quale dovrebbe mostrarsi pudica quando riferisce aspetti legati alla propria intimità e sfera sessuale. Saccà conclude affermando che

¹⁷² J. Cox, M.R. Kopkin, *Defendant and Victim Sex, Sexism, and Decision Making in an Ambiguous Assault Case*, in “Women & Criminal Justice”, 26:5, 2016, pp. 381-393, p. 382.

¹⁷³ L. Massidda, *Che genere di sentenze? La rappresentazione giuridica della violenza contro le donne*, in F. Saccà (a cura di), *Stereotipo e pregiudizio*, op. cit., p. 93.

¹⁷⁴ Ivi, p. 95.

“Ancora una volta, dunque, la sentenza riproduce «la dicotomia tra donna perbene e donne per male» e così facendo legittima il dispositivo di «governamentalità della sessualità femminile» che in essa è iscritto³⁸. Il significato sotteso a questa costruzione argomentativa è infatti che il pudore mostrato dalla donna rappresenti un elemento a sostegno della sua credibilità e attendibilità. In questo modo però si suggerisce, sempre in maniera implicita, che di contro una donna disinibita e diretta nella rappresentazione della propria intimità/sessualità possa essere considerata una vittima di violenza meno credibile”¹⁷⁵.

Inoltre, Saccà raccomanda cautela nel considerare le criticità della rappresentazione giuridica della violenza di genere come circoscritte esclusivamente a pronunce “ingiuste” perché indulgenti con l’imputato – come assoluzioni o condanne lievi degli autori della violenza. Infatti, la persistenza di stereotipi relativi al femminile e ai ruoli sociali delle donne non si limita a decisioni che minimizzano la responsabilità dell’imputato (assoluzioni, pene lievi o concessione di attenuanti), ma può manifestarsi anche all’interno di pronunce esemplari in cui l’imputato viene condannato severamente e può, addirittura, costituirne il presupposto. Dunque, quando la categoria della “vittima ideale” viene posta come fondamento della decisione, quest’ultima, nonostante conceda protezione giuridica, è comunque problematica in quanto rappresentando la vittima come moglie fedele, madre affettuosa e donna irreprensibile ripropone schemi culturali tradizionali che rischiano di rafforzare le rappresentazioni di genere che alimentano la violenza di genere. Saccà porta l’esempio di una sentenza della Corte di Assise di Appello di Perugia per un caso di femminicidio in cui l’imputato è stato condannato all’ergastolo, non vengono riconosciute le attenuanti e viene ribadita l’aggravante dei futili motivi, tuttavia la rappresentazione della violenza di genere che offre è estremamente problematica poiché parla di dolo d’impeto, furia omicida scatenata da un litigio banale, rappresenta la vittima come ragazza perbene, donna virtuosa, madre amorevole, moglie devota e soprattutto donna-angelo senza peccato che per amore ha sopportato le violenze del marito. Saccà conclude: “Se la donna uccisa fosse stata una cattiva moglie, magari un’adultera, se fosse stata una cattiva madre o se non avesse scelto la maternità come “destino”, se fosse stata una peccatrice, se fosse appartenuta alla categoria “sbagliata” delle donne “permale”, donne «la cui sessualità non è praticata all’interno della famiglia, i cui corpi eccedono la norma eterosessuale, le cui soggettività non sono suscettibili di essere immediatamente valorizzate nel circuito di produzione e riproduzione sociale» che tipo di sentenza avremmo trovato in giudici che utilizzano questo frame interpretativo e questo linguaggio nel rappresentare la violenza di genere?”¹⁷⁶. 1.

1.4 *Conclusione*

Il quadro descritto in questo capitolo ha mostrato come gli stereotipi di genere rappresentino un elemento strutturale del diritto che ne ha da sempre condizionato la creazione e l’interpretazione. La ricostruzione dei diversi approcci giuridici agli stereotipi ha evidenziato come la nozione di stereotipo non sia univoca, oscillando tra letture che lo considerano un meccanismo cognitivo neutro, oppure come credenza rigidamente dannosa e, soprattutto, la prospettiva giusfemminista che ne svela la funzione di mantenimento delle gerarchie di genere e delle strutture di potere. Alla luce di tale quadro teorico, è emerso come il diritto

¹⁷⁵ Ivi, p. 96.

¹⁷⁶ Ivi, p. 98.

sia uno spazio in cui gli stereotipi non solo si riflettono, ma vengono prodotti e reiterati: nelle norme che cristallizzano ruoli di genere e nelle sentenze che, attraverso le loro narrazioni, definiscono chi è ritenuto credibile, razionale, meritevole di tutela, causando forme di vittimizzazione secondaria. In particolare, i casi di violenza di genere e domestica sono il contesto in cui i/le giudici applicano gli stereotipi sulle donne come soggetti fragili, emotivi, inaffidabili, nonché la figura della “vittima ideale”, ossia dispositivi che, con la loro portata distorsiva, orientano la costruzione della verità giudiziaria, incidono concretamente sulle opportunità e sui diritti riconosciuti alle donne e indeboliscono la capacità del sistema giudiziario di riconoscere e nominare la violenza, e contribuendo alla riproduzione di quest’ultima.

2. IL LEGAME TRA VIOLENZA DOMESTICA E VIOLENZA SUI FIGLI E SULLE FIGLIE: IL FENOMENO DELLA VIOLENZA ASSISTITA

La violenza domestica è un fenomeno che incide profondamente non solo sulle donne che la subiscono, ma anche sui figli e sulle figlie che vivono in quei contesti, spesso esposti a forme di violenza assistita, oggi riconosciuta come una vera e propria forma di maltrattamento. La consapevolezza del legame strutturale tra violenza domestica e violenza sui minori e il riconoscimento del fenomeno della violenza assistita sono traguardi abbastanza recenti in Italia e a livello sovranazionale grazie ai vari attori, dalle organizzazioni della società civile agli organismi internazionali. Il presente capitolo si propone di riportare l'emersione della violenza assistita e il suo riconoscimento sociale e giuridico, analizzare gli obblighi che derivano dalle fonti sovranazionali e verificare come tali principi siano recepiti nella prassi giudiziaria italiana.

2.1. *Il percorso che ha portato all'emersione del fenomeno della violenza assistita in Italia*

La violenza domestica produce effetti dannosi non solo sulle donne che la subiscono direttamente, ma anche sui figli e sulle figlie che risultano coinvolti/e in varie modalità: sia in qualità di testimoni e spettatori delle dinamiche violente (c.d. violenza/maltrattamento assistito), sia come vittime dirette dei maltrattamenti e degli abusi (psicologici, fisici, sessuali). Nel primo caso, si parla di violenza assistita, espressione che indica la situazione in cui la persona minore assiste o viene esposta, direttamente o indirettamente, alla violenza domestica generalmente agita da un genitore nei confronti dell'altro. Il riconoscimento pubblico e sociale di tale fenomeno è stato possibile in Italia grazie al lavoro di sensibilizzazione svolto dai centri antiviolenza che, assistendo in prima linea ai danni di tale violenza sui minori, hanno affermato la necessità di condurre uno studio approfondito per comprenderlo e contrastarlo.

A partire dagli anni Novanta, vari studi (nazionali ed internazionali)¹⁷⁷, organizzazioni non governative¹⁷⁸ e organismi internazionali¹⁷⁹ hanno introdotto la connessione tra violenza contro le donne e il maltrattamento assistito dalla persona minore, hanno definito la violenza assistita come una diffusa forma di maltrattamento del minore equiparabile, per gravità e conseguenze, alla violenza diretta¹⁸⁰ e hanno rilevato gli effetti negativi di tale fenomeno sulle persone minori e adolescenti dal punto di vista dello sviluppo fisico, psicologico, cognitivo e comportamentale. Nel 2000, UNICEF rileva l'incidenza che la violenza

¹⁷⁷ Ex multis: P.G. Jaffe, D.A. Wolfe e S.K. Wilson, *Children of Battered Women*, in "Developmental Clinical Psychology and Psychiatry", Volume 21, Sage Publications, California, 1990; M.D. De Bellis, et al., *Brain structures in pediatric maltreatment - related posttraumatic stress disorder: A sociodemographically matched study*, in "Society of biological psychiatry", 52, 2002, pp. 1066-1078; M. Malacrea, *Trauma e riparazione*, Raffaello Cortina, Milano, 1998; M. Malacrea, S. Lorenzini, *Bambini abusati*, Raffaello Cortina, Milano, 2002.

¹⁷⁸ Save The Children Italia Onlus, Terre des Hommes e WeWorld hanno prodotto vari rapporti e pubblicazioni sul tema: A. Inverno (a cura di), *Abbattiamo i muri del silenzio – Bambini che assistono alla Violenza Domestica*, Save The Children Italia Onlus, 2018; Terre des Hommes, Cismai, *Tagliare sui Bambini è davvero un risparmio? Spesa pubblica: impatto della mancata prevenzione della violenza sui bambini*, 2013; WeWorld, *Gli italiani e la violenza assistita: questa sconosciuta*, 2017.

¹⁷⁹ UNICEF, *La violenza domestica contro le donne e le bambine*, Innocent Digest no. 6, 2000; Risoluzione 1714/2010 del Consiglio di Europa.

¹⁸⁰ In particolare nella letteratura internazionale: C. Humphreys, *Domestic Violence and Child Protection: Challenging directions for practice Australian Domestic & Family Violence Clearinghouse*, University of Melbourne, 2007; C.J. Newton, *Domestic Violence: An Overview*, in "Mental Health Journal", February, 2001.

domestica ha anche sulle persone minori¹⁸¹ e il report *Abbattiamo il muro del silenzio* di Save the Children¹⁸² riporta sinteticamente i principali studi di medicina che a livello internazionale hanno riscontrato gli impatti della violenza domestica sui bambini e le bambine dal punto di vista fisico (come deficit e ritardi nella crescita di vario tipo)¹⁸³, cognitivo (come effetti negativi sulle competenze intellettive, la capacità di empatia e l'autostima)¹⁸⁴, di comportamento (come ansia generalizzata, maggiore impulsività, difficoltà di concentrazione, attacchi di panico, forte irritabilità, pianti e fobie non giustificate, depressione, disturbi del sonno, disordini dell'alimentazione, tendenze suicide, comportamenti violenti)¹⁸⁵ e sulla capacità di socializzazione (come scarse competenze emotive e difficoltà a stringere e mantenere relazioni sociali, atteggiamenti provocatori e aggressivi verso le persone coetanee)¹⁸⁶. Lo stesso report precisa che l'esposizione delle persone minori alla violenza assistita può avvenire in modo diretto, percependola attraverso i sensi (vista e udito), oppure in modo indiretto, riconoscendola attraverso i segni sul corpo della vittima, i cambiamenti emotivi di quest'ultima, i danni materiali in casa o l'intervento di figure esterne alla famiglia come assistenti sociali, personale sanitario, ecc.

Per quanto riguarda il riconoscimento pubblico della violenza assistita in Italia, il Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso dell'Infanzia (CISMAI) nel 2003, durante il IV Convegno di Firenze, ne ha parlato per la prima volta in Italia qualificandola come "forma di maltrattamento primario nei confronti dell'infanzia" e nel 2005 ha prodotto le prime linee guida per gli operatori nel *Documento sui requisiti minimi degli interventi a favore delle vittime di violenza assistita sulle madri*¹⁸⁷ in cui viene definita la violenza domestica come "il fare esperienza da parte del/della bambino/a di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulti e minori".

In merito, invece, alle dimensioni del fenomeno, le *Indagini nazionali sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia* a cura dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Cismai e Terre des Hommes¹⁸⁸ del 2015 e del 2021 hanno rilevato che la violenza assistita rappresenta la seconda forma di maltrattamento più diffusa in Italia: le percentuali riportate sono del 19% nella prima indagine e del 32,4% nella seconda. Mentre l'ISTAT ha rilevato che: tra le donne che hanno figli/figlie che si sono rivolte ai Centri

¹⁸¹ UNICEF, La violenza domestica contro le donne e le bambine, op. cit.

¹⁸² A. INVERNO (a cura di), *Abbattiamo i muri del silenzio*, op. cit., p. 25.

¹⁸³ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21985907>

¹⁸⁴ M.S. Scheeringa, C.H. Zeanah, *Symptom expression and trauma variables in children under 48 months of age*, in "Infant Mental Health Journal", Special Issue: Posttraumatic stress disorder (PTSD) in infants and young children, 16(4), 1995, pp. 259-270.

¹⁸⁵ Ex multis: G.A. Bogat, et al., *Predicting the psychosocial effects of interpersonal partner violence (IPV)*, in "Journal of Interpersonal Violence", 18, 2003, pp. 1271-1291; A.A. Levendosky, et al., *Domestic violence, maternal parenting, maternal mental health, and infant externalizing behavior*, in "Journal of Family Psychology", 20(4), 2006, pp. 544-552.

¹⁸⁶ J.M. Tschann, et al., *Nonviolent aspects of interparental conflict and dating violence among adolescents*, in "Journal of Family Issues", 30(3), 2008, pp. 295-319.

¹⁸⁷ CISMAI, *Documento sui requisiti minimi di degli interventi a favore delle vittime di violenza assistita sulle madri*, 2005, revisionato poi nel 2017.

¹⁸⁸ *Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia*, a cura di Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Cismai e Terre des Hommes, 2015 e 2021.

Antiviolenza il 77,6% ha dichiarato che i/le figli/figlie hanno assistito agli episodi di violenza domestica e nel 23% dei casi sono vittime della violenza; e il 40% delle donne sopravvissute ha dichiarato di aver temuto che la propria vita e quella dei propri figli/ie fosse in pericolo¹⁸⁹.

Per quanto riguarda il secondo effetto della violenza domestica sulle persone minori, ossia la possibilità per quest'ultime di diventare vittime dirette dei maltrattamenti, si tratta di un fenomeno che in Italia continua a essere sottovalutato o affrontato in maniera insufficiente, invece a livello internazionale è ampiamente riconosciuto. Si parla di “Overlap of CAN (child abuse and neglect) & DV (domestic violence)”, cioè di compresenza o sovrapposizione tra l'abuso e la trascuratezza infantile (CAN) e la violenza domestica (DV) all'interno dello stesso contesto familiare, il che significa che nei casi di violenza domestica esiste una probabilità significativamente più alta che anche i/le figli/ie subiscano dal padre abusi fisici, psicologici o forme di trascuratezza. A tal proposito, AMA ha evidenziato che le persone minori nelle situazioni di violenza domestica vengono danneggiate non solo dal fatto di aver assistito alla violenza, ma anche dalla maggiore probabilità di essere esposti al rischio di diventare vittime di violenza/maltrattamenti diretti¹⁹⁰. L'ampia letteratura internazionale¹⁹¹ su questo tema evidenzia che la sovrapposizione tra violenza domestica contro le donne e violenza diretta su bambini/e oscilla tra il 30% e il 60%, con una maggiore probabilità che tale violenza sfoci nell'omicidio della persona minore¹⁹². Viene, inoltre, evidenziato che la violenza domestica è un importante fattore di rischio anche per l'abuso sessuale sulle persone minori¹⁹³ e dunque che c'è un'associazione diretta tra violenza domestica e abuso sessuale su bambini/e.

¹⁸⁹ ISTAT, *I centri antiviolenza e le donne che hanno avviato il percorso di uscita dalla violenza*, Anno 2023, pubblicato il 25 novembre 2024.

¹⁹⁰ AMA ha rilevato che gli abusi sui minori si verificano nel 33% al 54% delle famiglie in cui è presente violenza domestica tra adulti. (Cfr. AMA, *Diagnostic and Treatment Guidelines on Domestic Violence World Bank, Violence Against Women: The Hidden Health Burden*, Washington, D.C., 1992).

¹⁹¹ Ex multis: J.C. Campbell, C. Dalton, L.A. Lewandowski, *Mental and physical health effects of intimate partner violence on women and children*, Psychiatr. Clin. North Am., 1997; M.D. Di Lauro, *Psychosocial factors associated with types of child maltreatment*, Child Welfare, 53, 2004; J.L. Edleson, *Children's witnessing of adult domestic violence*, in “Journal of Interpersonal Violence”, 14(8), 1999, pp. 839–870; J. Kaufman, C. Henrich, *Exposure to violence and early childhood trauma*, in C.H. Zeanah (Ed.), *Handbook of infant mental health* (2nd ed.), The Guilford Press, New York, 1999; S.M. Ross, *Risk of Physical Abuse to Children of Spouse Abusers*, *Child Abuse & Neglect*, The International Journal, 1996; E. Stark, A. Flitcraft, *Women and Children at risk: A Feminist Perspective on Child Abuse*, 18 INT'L J. HEALTH SERVS., 1997.

¹⁹² Come nel caso di Federico Barakat, bambino di otto anni ucciso dal padre dopo un lungo periodo di abusi, intimidazioni e atti di violenza nei confronti suoi e della madre.

¹⁹³ Ex multis: D. Finkelhor, *The international epidemiology of child sexual abuse*, Child Abuse and Neglect, vol. 18, No. 5, 1994; M. Hume, *Relationship Between Child Sexual Abuse, Domestic Violence and Separating Families*, Australian Institute of Criminology, 2003; Kaplan, A.G., *How Normal is Normal Development? Some Connections between Adult Development and the Roots of Abuse and Victimization*, in Strauss M. (ed.), *Abuse and Victimization across the Life Span*. John Hopkins Uni. Press. U.S.A., 1988; L. Kelly, *The Interconnectedness of Domestic Violence and Child Abuse: Challenges for Research, Policy and Practice*, in Mullender, A. and Morley, R., *Children Living with Domestic Violence: Putting Men's Abuse of Children on the Child Care Agenda*, Whiting & Birch, London, 1994; L.P. Lesniak, *Penetrating the conspiracy of silence: Identifying the family at risk for incest*, Family and Community Health, 16, 1993; A. Tomison, *Exploring family violence. Link between child maltreatment and domestic violence*, Issue in Child Abuse Prevention, National Child Protection Clearinghouse Issues Paper, Australian Institute of Family Studies, 2000.

La letteratura internazionale ha, inoltre, ampiamente dimostrato che la violenza domestica non si esaurisce con la separazione della coppia, ma viene agita nella maggioranza dei casi anche in corso di separazione e nella fase successiva alla separazione¹⁹⁴. Dunque, anche in questi momenti la violenza contro le donne e quella nei confronti dei bambini si confermano strettamente interconnesse e permane (o si intensifica) il rischio di abuso sessuale e di filicidio da parte dell'uomo violento.

A tal proposito, Elvira Reale riporta che “le donne maltrattate ed i bambini che hanno assistito alla violenza durante il periodo dell'unità familiare, rimangono ancora, per il 60% dei casi, soggetti nella fase post-separativa alla violenza diretta ed assistita”¹⁹⁵. Tale fenomeno viene confermato da vari dati a livello nazionale dall'ISTAT che ha rilevato che: circa l'80% delle donne che si sono rivolte ai Centri Antiviolenza hanno subito violenza nella coppia da partner attuali (nel 52% dei casi) o ex-partner (il 25% dei casi)¹⁹⁶, le forme più gravi di violenza subite dalle donne in generale sono agite da partner ed ex partner¹⁹⁷, le donne vittime di violenza hanno dichiarato che l'evento scatenante della violenza esercitata dal partner o ex-partner è la gelosia nel 27,9% e la separazione nel 10,5% dei casi¹⁹⁸.

2.2. Il riconoscimento sovranazionale della violenza assistita

Sono seguiti poi i riconoscimenti istituzionali del legame tra violenza domestica contro le donne e violenza sui figli e del fenomeno della violenza assistita a livello sovranazionale. Il Parlamento Europeo nella Risoluzione A4-0250/97 sulla necessità di una campagna europea di tolleranza zero contro la violenza contro le donne, al par. 9., “esprime preoccupazione per il fatto che il legame tra violenza domestica e tutela dei minori viene spesso trascurato e che, di conseguenza, molte donne continuano a essere esposte ad abusi a seguito di ordinanze giudiziarie che autorizzano i contatti tra un partner o un ex partner violento e i loro figli; sottolinea che qualsiasi misura volta a proteggere i minori in tali circostanze dovrebbe proteggere anche il genitore non responsabile dell'abuso”¹⁹⁹.

La Risoluzione n. 1714 del 2010 del Consiglio d'Europa e la Raccomandazione n. 1905 del 2010, entrambe dedicate a *Children who witness domestic violence*, affronta il tema dei bambini che si trovano a essere testimoni di episodi di violenza agiti nelle loro famiglie, affermando che dovrebbe essere loro attribuito lo status giuridico di “vittime secondarie”, e hanno riconosciuto la violenza assistita come abuso psicologico che può comportare pesantissime conseguenze in termini di gravi traumi psicologici.

¹⁹⁴ Ex multis: L. Bancroft, J. Silverman, *The Batterer as Parent: Addressing the Impact of Domestic Violence on Family*, Sage Publications, London, 2012; J. Forman, *Is There a Correlation Between Child Sexual Abuse and Domestic Violence? An Exploratory Study of the Link Between Child Sexual Abuse and Domestic Violence in a Sample of Intrafamilial Child Sexual Abuse Cases*, Glasgow: Women's Support Project, 1991.

¹⁹⁵ E. Reale, *I diritti dei minori a confronto con la violenza maschile sulle donne. La vittimizzazione secondaria di donne e bambini*, in G. Cassano, P. Corder, I. Grimaldi (a cura di), *L'alienazione parentale nelle aule giudiziarie, Strumenti di contrasto e importanza dell'ascolto del Fanciullo nei procedimenti di diritto di famiglia*, pp. 211-270, p. 243.

¹⁹⁶ ISTAT, *I centri antiviolenza e le donne che hanno avviato il percorso di uscita dalla violenza*, op. cit.

¹⁹⁷ ISTAT, *Il numero delle vittime e le forme della violenza*, Anno 2014 (si precisa che l'indagine sulla sicurezza delle donne è in corso di svolgimento e i dati aggiornati saranno disponibili a novembre 2025).

¹⁹⁸ ISTAT, *La dinamica della violenza*, Anno 2014.

¹⁹⁹ Risoluzione A4-0250/97 sulla necessità di una campagna europea di tolleranza zero contro la violenza contro le donne Gazzetta ufficiale n. C 304 del 06/10/1997 pag. 0055.

Anche l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha qualificato il maltrattamento assistito come una forma di maltrattamento psicologico sulla persona minore, riconoscendo tra le conseguenze dei maltrattamenti sui bambini, inclusa quella derivante dalla violenza assistita, diversi effetti dannosi²⁰⁰: morte, disabilità fisiche e mentali, stress e problemi di salute fisica, bassa autostima e scarsa percezione di sé, insuccesso scolastico, problemi emotivi e comportamentali, disturbi del sonno e disturbo post-traumatico da stress, disturbi della salute mentale, disturbi alimentari e autolesionismo, abuso di alcol e droghe, rischio aumentato di ulteriori vittimizzazioni, vittime che diventano autori di reato, comportamenti antisociali e atti criminali.

A tal proposito, Elvira Reale ha sottolineato che il primo effetto della violenza domestica sulle persona minori è la morte che può essere causata dal padre violento per “vendetta trasversale contro le madri, premeditata, per non accettazione della separazione; o quando i minori si mettono in mezzo per proteggere le madri; oppure quando c'è un vero e proprio progetto di sterminio della famiglia da parte del padre (il progetto di sterminio della famiglia è di matrice esclusivamente maschile). Ci sono molti casi (anche se ricevono scarsa attenzione) di violenza assistita in cui i minori assistono all'omicidio della loro madre direttamente o quando arrivano subito dopo, sia in caso di omicidio realizzato sia tentato”²⁰¹. In merito al riconoscimento giuridico della violenza assistita, la Convenzione di Istanbul ha introdotto il tema a livello internazionale, prevedendo una serie di articoli riguardanti la gestione in sede penale e civile della questione della persona minore che assiste alla violenza domestica: l'art. 26 su “Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza”, l'art. 31 su “Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza”, l'art. 45 su “Sanzioni e misure repressive”, l'art. 46 su “Circostanze aggravanti del reato”, l'art. 48 su “Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie” e l'art. 56 su “Protezione”.

La Convenzione di Istanbul stabilisce all'art. 26, intitolato “Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza”, che, sia in sede penale che civile, “1 Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2 Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psico-sociali adattate all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore”.

L'art. 31 della Convenzione di Istanbul, intitolato “Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza” stabilisce che “1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per

²⁰⁰ WHO, World Health Organization, Regional Office for Europe, *Preventing Child Maltreatment in Europe a public health approach*, Copenhagen, 2007.

²⁰¹ E. Reale, *Oltre la PAS. Il percorso della vittimizzazione secondaria di donne e minori*, in G. Cassano (a cura di) *Il minore nel conflitto genitoriale. Dalla sindrome di alienazione parentale alla legge sulle “Unioni Civili”*, pp. 232-274, pp. 239-240.

garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini”.

L'art. 45 2. della Convenzione, invece, indica come possibile misura sanzionatoria/repressiva nei confronti degli autori dei reati “la privazione della patria potestà, se l'interesse superiore del bambino, che può comprendere la sicurezza della vittima, non può essere garantito in nessun altro modo”.

Mentre l'art. 46 lett. d) della Convenzione indica come circostanza aggravante del reato la situazione in cui “il reato è stato commesso su un bambino o alla presenza del bambino”. Invece, l'art. 48 della Convenzione, intitolato “Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie” che stabilisce che “1 Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima”.

Infine, l'art. 56 2. della Convenzione, intitolato “Protezione”, stabilisce che “Un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica, deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore”.

Dunque, la Convenzione di Istanbul ha affermato in generale la priorità da attribuire alla tutela, ai diritti e all'interesse superiore del minore testimone di violenza domestica (art. 26) e ha delineato il percorso da seguire sia in ambito penale che civile: in termini di decisioni relative all'esercizio dei diritti di visita o di custodia in cui devono essere obbligatoriamente considerati gli episodi di violenza domestica per garantire i diritti e la sicurezza delle persone minori, mettendo in secondo piano il diritto di visita del genitore (art. 31), di previsione di misure sanzionatorie, come la privazione della patria potestà, nel caso in cui la sicurezza della persona minore non possa essere garantita altrimenti (art. 45. 2) di inasprimento della pena con circostanze aggravanti (art. 46 lett. d)), di divieto di forme alternative di risoluzione del conflitto nei casi di violenza domestica (art. 48) e di misure di protezione specifiche nei confronti del minore vittima di violenza assistita o diretta (art. 56 2.).

2.3. Il riconoscimento giuridico della violenza assistita in Italia in ambito penale e civile

È necessario comprendere se tali disposizioni sono state recepite e in che modo nel nostro ordinamento, tenendo conto che la Convenzione di Istanbul è stata ratificata dall'Italia con la Legge n. 77 del 2013 ed è sottoposta al criterio di interpretazione conforme. Infatti, la Corte di Cassazione a sezioni unite penali con la sentenza n. 10959 del 29 gennaio 2016 ha affermato che “Le norme convenzionali recepite attraverso legge di ratifica sono infatti sottoposte, anche alla luce dell'art. 117 Cost., all'obbligo di interpretazione conforme che impone, ove la norma interna si presti a diverse interpretazioni o abbia margini di incertezza, di scegliere quella che consenta il rispetto degli obblighi internazionali. L'obbligo di interpretazione conforme è ancora più pregnante riguardo alle norme elaborate nell'Unione Europea, atteso che il principio del primato del diritto comunitario impone al giudice

nazionale l'obbligo di applicazione integrale per dare al singolo la tutela che quel diritto attribuisce, disapplicando di conseguenza la norma interna confliggente, sia anteriore che successiva a quella comunitaria. Ove sorgano questioni di conflitto con una norma interna, il giudice deve disapplicare la norma interna". In sede penale, la violenza assistita è stata dapprima riconosciuta come circostanza aggravante comune grazie alla Legge n. 119 del 2013 (adottata di seguito alla Legge n. 77 del 2013 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti della donna e la violenza domestica" firmata nel 2011 ad Istanbul) che ha aggiunto all'art. 61 c.p. il n. 11-quinquies, ossia l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto. La giurisprudenza ha poi precisato che tale circostanza aggravante ricorre quando la persona minore è esposta alla percezione degli atti di violenza, dunque non è necessario che abbia una maturità psicofisica tale da consentirgli di comprendere la portata offensiva o lesiva degli atti a cui assiste²⁰². In seguito, la giurisprudenza ha riconosciuto in più occasioni la violenza assistita come integrante il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p. (il maltrattamento assistito) poiché "possono integrare il delitto di cui all'art. 572 c.p. non solo fatti commissivi, sistematicamente lesivi della personalità della persona offesa, ma anche condotte omissive connotate da una deliberata indifferenza e trascuratezza verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali della persona debole da tutelare. Può essere perciò ricompresa nel novero dell'offensività, tipica della norma, anche la posizione passiva dei figli minori laddove questi siano 'sistematici spettatori obbligati' delle manifestazioni di violenza, anche psicologica (nella specie del padre nei confronti della madre)"²⁰³. Dunque, secondo la Cassazione, "il delitto di maltrattamenti è configurabile anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgono indirettamente, come involontari spettatori [...] all'interno delle misure domestiche (c.d. violenza assistita), sempre che sia stata accertata l'abitualità delle condotte e le loro idoneità a cagionare uno stato di sofferenza psicofisica nei minori spettatori passivi"²⁰⁴. Infine, la Legge n. 69 del 2019 ha introdotto all'art. 572 c.p. un ultimo comma in base al quale "il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato" e ha modificato l'art. 61, n. 11-quinquies, c.p. prevedendolo esclusivamente per i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale.

In sede civile, il principale contesto in cui la violenza assistita deve essere presa in considerazione è quello relativo ai procedimenti relativi all'affidamento dei figli e alla responsabilità genitoriale nei casi di violenza domestica in cui, secondo l'art. 31 della Convenzione, il genitore autore della violenza domestica evidentemente viola il principio della cura e della responsabilità genitoriale. In tali situazioni è, dunque, necessario dare priorità al diritto alla sicurezza personale e alla salute delle vittime di violenza domestica e assistita rispetto ad altri diritti pretesi dal genitore violento e anche rispetto al diritto alla bigenitorialità della stessa persona minore che nel nostro ordinamento si concretizza nel principio prioritario dell'affidamento condiviso introdotto dalla Legge n. 54 del 2006. Nonostante ciò, nel nostro codice civile non esiste un articolo ad hoc sulla violenza assistita,

²⁰² Cass., Sez. VI, sentenza n. 55833 del 18 ottobre 2017.

²⁰³ Cass., sentenza n. 4332 del 29 gennaio 2015.

²⁰⁴ Cass., Sez. VI, sentenza n. n. 18833 del 23 febbraio 2018.

né è stato inserito negli articoli riguardanti le clausole ostative dell'affido condiviso e della responsabilità genitoriale (artt. 330, 333, 337 quater c.c.) il riferimento alla Convenzione di Istanbul. Nonostante questo mancato adeguamento, il codice civile prevede comunque istituti validi che permettono di bilanciare i diritti dei/delle minori con l'esercizio della responsabilità genitoriale, mettendo al primo posto il miglior interesse del bambino/a rispetto al principio dell'affidamento condiviso: l'art. 330 c.c. prevede la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore violi o trascuri dei relativi doveri o abusi dei relativi poteri causando un grave pregiudizio del figlio e l'art. 333 c.c. stabilisce limitazioni della responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore agisca una condotta pregiudizievole per il figlio/a ma non abbastanza grave da determinare la decadenza dalla responsabilità genitoriale e anche in questo caso, entrambe le norme contemplano la possibilità allontanare il figlio/a dalla residenza familiare o il genitore maltrattante, mentre l'art. 337-quater c.c. prevede l'affidamento esclusivo della persona minore ad uno solo dei genitori nei casi in cui l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del bambino/a. Un approfondimento della normativa sarà svolta nel capitolo successivo.

Il rapporto GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) per l'Italia²⁰⁵, redatto nel 2019 e pubblicato nel 2020, ha verificato l'applicazione da parte delle autorità italiane della Convenzione di Istanbul, in particolare degli artt. 26 e 31 della Convenzione, nell'ambito dei procedimenti civili e minorili riguardanti l'esercizio e la titolarità della responsabilità genitoriale. Dunque, nei paragrafi 159-163 del rapporto è stata esaminata l'applicazione dell'art. 26, "Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza" della Convenzione che obbliga gli Stati ad adottare misure per garantire che, nei servizi di protezione e assistenza alle vittime, siano tenuti in adeguata considerazione i diritti e i bisogni delle persone minori testimoni di violenza rientrante nella Convenzione. Nello specifico, al paragrafo 161 il GREVIO ha osservato che "sulla base delle informazioni disponibili, è difficile stabilire in che misura i bambini testimoni di violenze abbiano accesso ad adeguati servizi di protezione e sostegno in Italia. In ogni caso, il gruppo ha riscontrato che uno dei principali ostacoli che impedisce tale accesso è la mancata comprensione da parte delle figure professionali che operano nei servizi sociali della violenza basata sul genere e dei suoi effetti sui bambini. Il nocciolo del problema è la tendenza degli enti preposti, in particolare i servizi sociali, a minimizzare la violenza, sottovalutando il pericolo che essa rappresenta per la sicurezza e il benessere della madre e del bambino, e ad incolpare le vittime per il rapporto tormentato tra il padre violento e il bambino. In tali circostanze, molti bambini testimoni di violenze non ricevono il giusto sostegno". Invece, nei paragrafi 180-188 è stata esaminata l'applicazione dell'art. 31, "Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza", della Convenzione che obbliga gli Stati ad adottare le misure necessarie per garantire che nei procedimenti relativi all'affidamento e al diritto di visita dei figli vengano valutati gli episodi di violenza e assicurare che tali diritti non mettano a rischio la sicurezza della vittima o dei minori. Nello specifico, il GREVIO nel paragrafo 180 analizza le norme al riguardo nell'ordinamento italiano, osservando che:

²⁰⁵ GREVIO, *Rapporto di Valutazione di Base del Grevio sulle misure legislative e di altra natura da adottare per dare efficacia alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) Italia*, Consiglio d'Europa, 2020.

la Legge n. 54 del 2006 vincola i tribunali civili italiani al principio prioritario dell'affidamento condiviso nei provvedimenti sui figli/ie, i dati ISTAT del 2015 mostrano che l'affidamento condiviso si applica nel quasi 90% dei casi, l'art. 31, paragrafo 1, della Convenzione non è stato trasposto nelle norme interne dunque non esiste un obbligo esplicito di garantire che nel determinare l'affidamento dei figli/ie e il diritto di visita si tenga conto degli episodi di violenza. Nonostante ciò, il GREVIO rileva che esistono degli articoli del codice civile che permettono di privilegiare l'interesse della persona minore rispetto al principio dell'affidamento condiviso, come l'art. 333 c.c. che consente di allontanare il genitore che arreca danno alla persona minore (anche se il suo comportamento non porta alla revoca della potestà genitoriale) e l'art. 337-quater c.c. che permette l'affidamento esclusivo se l'altro genitore nuoce all'interesse della persona minore, la cui applicazione è stata incoraggiata dal Decreto legge n. 93 del 2013 che ha imposto all'autorità inquirente di informare il tribunale per i minorenni su procedimenti penali relativi a maltrattamenti, violenza sessuale aggravata o stalking contro un minore o un genitore e dalla Legge n. 69 del 2019 che ha rafforzato ulteriormente la comunicazione tra giustizia penale e civile/minorile. Tuttavia, il GREVIO, al paragrafo 181, osserva che: "di fatto, queste disposizioni vengono raramente utilizzate per proteggere i bambini testimoni di violenze nei confronti delle proprie madri, anche nei casi in cui la violenza ha portato alla condanna e/o altre misure, compresi ordini di protezione, nei confronti degli autori di violenza". Nei paragrafi successivi, il GREVIO individua varie prassi giudiziarie, documentate da ONG, rapporti istituzionali e ricerche, per le quali esprime preoccupazione e che definisce problematiche in quanto impediscono di prendere debitamente in considerazione i casi di violenza domestica nei procedimenti civili, causando situazioni di vittimizzazione secondaria nei confronti delle donne vittime di violenza domestica e dei/lle loro figli/ie. Prima di tutto, il GREVIO evidenzia che manca un'adeguata comprensione del fenomeno della violenza domestica e delle conseguenze sui bambini/e, i canali di comunicazioni tra giurisdizioni civili e penali non sono efficaci e vi è la tendenza dei tribunali civili e CTU a ignorare i casi di violenza domestica. Spesso, leggiamo nel paragrafo 182, i giudici civili si affidano "alle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU) e/o dei servizi sociali, che spesso assimilano gli episodi di violenza a situazioni di conflitto e dissociano le considerazioni relative al rapporto tra la vittima e l'autore di violenza da quelle riguardanti il rapporto tra il genitore violento e il bambino". Nei casi in cui ci sia un procedimento penale parallelo a quello civile, accade che alle donne vittime di violenza venga chiesto di far cadere le accuse penale nei confronti dell'uomo violento e di incontrare quest'ultimo al fine di raggiungere un accordo "amichevole" sull'affidamento dei figli/ie e le visite genitore-figli/ie. Il GREVIO, al paragrafo 184, sottolinea che quest'ultimo approccio è assolutamente inadeguato nei casi di violenza domestica poiché "la violenza tra partner indica uno squilibrio di potere nella relazione che può influenzare negativamente la capacità di negoziare in modo equo e di arrivare ad un accordo reciprocamente accettabile. Una donna che è vittima di violenza domestica, solitamente ha bisogno di uno specifico sostegno per negoziare gli accordi con l'altro genitore violento. Degli incontri congiunti tra il genitore violento e la vittima per raggiungere un accordo sull'affidamento, possono essere visti come una mediazione obbligatoria, dato che la vittima non ha scelta se non prendervi parte per trovare un accordo, contrariamente ai requisiti dell'Articolo 48 della Convenzione". Inoltre,

il GREVIO, al paragrafo 181, esprime preoccupazione per “il meccanismo in vigore, [che] piuttosto che permettere la protezione delle vittime e dei loro bambini, “si ritorce contro” le madri che tentano di proteggere i loro bambini denunciando la violenza e le espone ad una vittimizzazione secondaria”. Infatti, viene individuata la propensione a rigettare le denunce delle vittime di violenza domestica sulla base della “sindrome di alienazione parentale” a causa della quale la violenza nei confronti delle donne e dei loro bambini non vengono identificate e i tribunali possono imporre alle persone minori trattamenti terapeutici, anziché indirizzarli verso servizi di sostegno appropriati. A tal proposito, al paragrafo 185 “il GREVIO sottolinea come sia necessario che i tribunali civili indaghino su tutte le denunce di violenza e abuso, assieme ai tribunali penali qualora vi siano procedimenti penali in corso contro il padre del bambino della vittima, o cercando attivamente informazioni da altre fonti, come le forze dell’ordine, le autorità locali, i servizi sanitari, educativi e di supporto specializzato per le donne”. Collegata a questa tendenza, è la diffusa prassi dei tribunale civili, evidenziata ai paragrafi 182 e 185, di “incolpare le madri per la riluttanza dei figli/ie ad incontrare il padre violento” o di “considerare una donna che solleva la problematica della violenza domestica come un motivo per non partecipare agli incontri e opporsi all'affidamento o alle visite, come un genitore “non collaborativo” e quindi una “madre inadatta” che merita di essere sanzionata””, sottoponendola a test di personalità, trattamenti terapeutici o sessioni formative obbligatori per migliorarne le capacità genitoriali o limitandone/revocandone i diritti genitoriali. Il GREVIO si sofferma poi sull’art. 31, paragrafo 2, della Convenzione di Istanbul secondo il quale l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non può compromettere i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini spiegandone la ratio, ossia la presa di coscienza che per le donne vittime di violenza domestica e i loro figli/ie rispettare accordi sull’affidamento e la visita dei figli/ie inadeguati che non tengono conto della situazione di violenza domestica e assistita significa incontrare l’uomo violento, esponendoli al rischio di gravi episodi di violenza, compreso l’omicidio della donna e/o del bambino, e vittimizzazione secondaria. Di conseguenza, il GREVIO raccomanda, al paragrafo 186, che “un’adeguata valutazione del rischio deve formare parte integrante di questi processi, anche quando essi si basano su un accordo tra i genitori, in modo da garantire che gli accordi presi vadano nel miglior interesse del bambino e in particolare che sia tutelata la sicurezza del genitore e del bambino. Sebbene il GREVIO sostenga il diritto del bambino a mantenere un legame con entrambi i genitori, previsto dall’Articolo 9, comma 3 della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia, l’esposizione alla violenza domestica - come vittima o testimone - richiede delle eccezioni alla regola nel miglior interesse del bambino”. Dunque, il GREVIO osserva, al paragrafo 187, che: le norme interne non agevolano il contrasto di tali prassi giudiziarie problematiche; i tribunali di grado superiore non hanno abolito l’utilizzo dell’alienazione parentale e di concetti simili né hanno definito l’obbligo dei giudici di identificare i casi di violenza domestica e di valutare i rischi tenendo conto del superiore interesse della persona minore; le Linee guida nazionali che si riferiscono esplicitamente all’art. 31 della Convenzione²⁰⁶ non sono obbligatorie, né integrate e spesso in alcuni tribunali vengono sostituite da linee guida locali che ignorano la

²⁰⁶ Il riferimento è a “Requisiti minimi d’intervento nei casi di minori testimoni di violenze nei confronti delle madri”, Cismai (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia), giugno 2017.

Convenzione di Istanbul; le difficoltà ad applicare l'art. 31 della Convenzione potrebbe dipendere dalla riforma giuridica sull'affidamento condiviso che “non è stata in grado di valutare attentamente le costanti disuguaglianze tra donne e uomini e gli alti tassi di esposizione alla violenza di donne e bambini, nonché i rischi della violenza post-separazione”. In conclusione, il GREVIO, al paragrafo 188, “sollecita le autorità italiane affinché adottino le misure necessarie, comprese eventuali modifiche legislative, per garantire che i tribunali competenti abbiano il dovere di esaminare tutte le problematiche legate alla violenza contro le donne al momento di stabilire l'affidamento ed i diritti di visita, nonché di valutare se tale violenza legittimi una richiesta di limitazione dei diritti di affidamento e di visita”. A talo scopo, il GREVIO elabora una serie di raccomandazioni: l'introduzione di modifiche legislative che impongano di considerare esplicitamente gli episodi di violenza ai fini delle decisioni sull'affidamento e sulle visite; la formalizzazione di processi sistematici di analisi preliminare nei casi inerenti all'affidamento o ai diritti di visita, per accertare la presenza e la segnalazione di violenze; l'approfondimento di tutte le denunce di violenza, migliorando il coordinamento tra tribunali penali, autorità competenti e servizi specializzati; l'integrazione di valutazioni del rischio nei procedimenti familiari, incentrate sull'interesse superiore del minore; la nomina di esperti qualificati e formati in materia di violenza di genere e Convenzione di Istanbul; il divieto dell'uso da parte dei consulenti tecnici, degli assistenti sociali e dei tribunali di concetti come “alienazione parentale”, o simili (come il “friendly parent provision”-“buon genitore”), che tendono a colpevolizzare le madri che denunciano la violenza, considerandole “non collaborative” e “non adatte” a fare da genitore e incolpandole del cattivo rapporto tra il genitore violento ed il figlio; l'abbandono della mediazione forzata tra vittime e autori di violenza nei procedimenti sull'affidamento; l'introduzione di misure di protezione procedurale, come spazi separati e appuntamenti distinti in tribunale, per evitare la rivittimizzazione e l'applicazione rigorosa delle norme vigenti per sospendere o limitare i diritti di visita dell'autore di violenza, almeno fino alla piena valutazione delle accuse. Il GREVIO, infine, afferma che è necessario anche offrire una formazione adeguata e sviluppare linee guida per sensibilizzare gli operatori e le operatrici sulle conseguenze pregiudizievoli della violenza sui bambini/e, anche quando sono solo testimoni della stessa, e formarli su quanto la Convenzione stabilisce riguardo ai diritti di affidamento e visita; tali linee guida devono sostituire quelle esistenti che minimizzano la violenza riducendola al conflitto, favoriscono la mediazione e si basano su concetti controversi come l’“alienazione parentale”, che privilegiano il legame con il genitore anche quando è presente violenza. Il GREVIO conclude affermando la necessità di valutare i progressi attraverso dati e analisi della giurisprudenza su affidamento e diritti di visita dei figli/ie per verificare come viene considerata la violenza nei tribunali.

2.4. La presa di coscienza dell'Italia: la Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale

La Commissione Parlamentare di inchiesta sul Femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere ha elaborato e approvato nel 2022 *La Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che*

*disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale*²⁰⁷, di cui è stata relatrice la senatrice Valeria Valente. Tale relazione si è posta l'obiettivo di "verificare la reale ampiezza del fenomeno della vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale"²⁰⁸.

L'indagine della Commissione aveva ad oggetto 1.411 procedimenti giudiziari, iscritti a ruolo nel 2017 (dunque quando la Convenzione era ratificata da ormai quattro anni), riguardanti i giudizi civili di separazione giudiziale con domande di affidamento dei figli minori e i giudizi minorili sulla responsabilità genitoriale e aveva lo scopo di valutare, tramite un'analisi statistica, da un lato la frequenza dei procedimenti in cui emergono indicatori di violenza rispetto al totale dei casi trattati, e dall'altro le verifiche effettivamente svolte dai giudici e le decisioni adottate quando vengono presentate segnalazioni o denunce di violenza. In particolare, l'analisi statistica si propone di "indagare se, in quale modo e per quali ragioni una donna che denuncia e che chiede di essere protetta può rischiare di essere vittimizzata per la seconda volta dal sistema che dovrebbe proteggerla dalla violenza subita e che invece sminuisce la portata delle condotte violente e stigmatizza le vittime stesse proprio quando queste, con atti di coraggio, decidono di denunciare e di chiedere protezione"²⁰⁹. La Commissione ha anche analizzato alcuni casi emblematici di forme di vittimizzazione secondaria di donne vittime di violenza e dei loro figli e, infine, ha evidenziato le criticità rilevate dall'esame dei casi specifici e ha formulato delle raccomandazioni sulle più evidenti criticità emerse dall'intera indagine.

In generale, la Commissione ha rilevato che "nella maggior parte dei procedimenti analizzati, sia presso il tribunali ordinari che per i minorenni, non emerge una specifica attenzione al tema della violenza domestica, anche in presenza di allegazioni di parte in merito all'esistenza di condotte violente, e in alcuni casi persino in presenza di provvedimenti emessi nell'ambito di procedimenti penali (misure cautelari che dispongono ordini di allontanamento o divieti di avvicinamento; ordinanze di rinvio a giudizio; sentenze penali di condanna emesse in primo grado)"²¹⁰. A tal proposito, è stato verificato che nei procedimenti civili di separazione giudiziale con affidamento di figli minori nel 34,7% dei procedimenti vi erano allegazioni di violenza e di queste in alcuni casi (il 18,7%) vi erano anche allegazioni di violenza agita nei confronti di figli minori e era riportato il rifiuto della persona minore a frequentare uno dei due genitori (nel 15,4% dei casi), il padre nella maggioranza dei casi (il 72,5%). Inoltre, le allegazioni di violenza nella quasi totalità dei casi (il 97,6%) erano presenti già negli atti introduttivi di cui più della metà (il 56,1%) erano suffragate da idonea documentazione e il restante (il 43,9%) vi era solo la mera allegazione senza supporto documentale che però avrebbe dovuto determinare un'indagine da parte dei presidenti di tribunale. Inoltre, è emerso che in presenza di allegazioni di violenza e di notizie su procedimenti penali pendenti o definiti questi non venivano acquisiti d'ufficio e che

²⁰⁷ La Commissione è stata istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018 e prorogata con deliberazione del Senato della Repubblica del 5 febbraio 2020 ha approvato la suddetta relazione nella seduta del 20 aprile 2022 e comunicata alla Presidenza l'11 maggio 2022

²⁰⁸ Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, *Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale*, Senato della Repubblica, Roma, 2022. p. 6.

²⁰⁹ Ivi, p. 28.

²¹⁰ Ivi p. 92.

nell'udienza presidenziale le allegazioni di violenza presenti sono state trascurate nella quasi totalità dei casi (rispettivamente oltre il 90% e nel 84,4%). È stato anche rilevato che spesso (nel 30,4% dei casi) anche in presenza di allegazioni di violenza sono stati incentivati accordi e trasformazioni dei riti da giudiziale in consensuale e che in alcuni casi (il 2,2%) le parti sono state invitate ad una percorso di mediazione familiare anche in presenza di allegazioni di violenza. Un altro aspetto critico è che nei casi in cui vi sono allegazioni di violenza già dal provvedimento presidenziale si ignora completamente la violenza: nella maggioranza dei casi (il 57,9%) si evita di nominare il fenomeno e viene menzionato solo in una minima parte dei casi (il 21,1%). Inoltre, spesso si confonde la violenza con il conflitto: in alcuni casi (il 18,6%) si parla di conflitto o si parla sia di violenza che di conflitto, facendo coincidere i due fenomeni (il 2,5% dei casi). A tal proposito, la Commissione afferma che “La confusione tra i due termini, che altri non è che la manifestazione di una posizione ideologica ben precisa, attribuisce alle vittime, in maniera errata e confondente, pari responsabilità dei comportamenti violenti ponendo vittime e aggressori sullo stesso piano e giustificando i comportamenti violenti come possibili forme reattive, inficiando così, sin dall'inizio, la messa in atto di interventi adeguati. Tra l'altro, il mancato riconoscimento della violenza è di per sé una forma di vittimizzazione secondaria perché si traduce inevitabilmente in una denegata giustizia, quantomeno agli occhi della vittima che ha subito violenza per tanto tempo, spesso per anni, e che non può sentirsi adeguatamente difesa da un sistema che la giudica anziché proteggerla”²¹¹. Invece, nei procedimenti minorili sulla responsabilità genitoriale, è stato rilevato che nel 34,1% dei casi vi sono allegazioni di violenza domestica o disfunzionalità di un genitore che portano al rifiuto del figlio/a minore di frequentare l'altro genitore, di questi nella quasi totalità dei casi (l'86,3%) vi sono solo allegazioni di violenza, in alcuni casi (il 10,7%) vi sono sia le allegazioni di violenza che di disfunzionalità, e in pochi casi (il 3%) solo la presenza di disfunzionalità. Dei casi in cui sono state rilevate le allegazioni di violenza, quest'ultime risultano: nella quasi totalità dei casi (il 86,9%) già dagli atti introduttivi (di cui quasi sempre (l'86,9%) nel ricorso introduttivo del pubblico ministero minorile, in alcuni casi (il 13,4%) nel ricorso introduttivo della madre, e in pochissimi casi (il 0,8%) nel ricorso introduttivo del padre); nelle memorie di costituzione spesso (nel 12,2% dei casi) in quella della madre, in pochi casi (l'1,4%) in quella del padre, e quasi mai (l'1%) in quelle di entrambi. Nella maggioranza dei casi (il 65,2%) le allegazioni di violenza sono suffragate da documenti e di questi: nella quasi totalità dei casi dal pubblico ministero minorile (l'80,5%), in alcuni casi dalla madre (il 20%), solo in pochi casi dal padre (il 2,7%). Inoltre, è allegata violenza reciproca tra le parti nel 11% dei casi. Mentre nel 28,8% dei casi, oltre alle allegazioni di violenza e/o disfunzionalità genitoriale, è allegata anche la violenza in danno della persona minore e di questi: nella quasi totalità dei casi è esercitata dal padre (l'85,1%), in alcuni casi dalla madre (l'8,6%), e in pochi casi da entrambi (il 6,3%). Infine, in alcuni casi con allegazioni di violenza e/o disfunzionalità genitoriale (il 9,4%) è segnalato negli atti introduttivi il rifiuto della persona minore di frequentare un genitore: nella stragrande maggioranza dei casi riguarda il padre (il 70,3%) e in pochi casi riguarda la madre (il 25,4%).

²¹¹ Ivi, pp. 33 e 34.

Un altro aspetto critico comune ad entrambi i tipi di procedimenti è il fatto che “nessuna specifica istruttoria viene compiuta per verificare se, in concreto, le condotte violente descritte dalla donna negli atti di causa o riferite nel corso delle udienze, siano state poste in essere. Solo in pochi casi si realizzano forme di coordinamento tra le autorità giudiziarie”²¹². Infatti, nella fase istruttoria dei tribunali civili (svolta solo nel 50% dei casi) sono pochi i casi in cui è stata presa in considerazione il fenomeno della violenza prendendo provvedimenti quali: disposizioni di ordini di esibizione dei documenti (38,3%), assunzione di prove testimoniali (46,4%), ammissione di interrogatori formali sugli episodi di violenza (6,8%), acquisizione di atti dei procedimenti penali (41,9%), conoscenza dei procedimenti minorili (12,2%), svolgimento di interrogatori liberi delle parti (9,8%) che comunque non riguardano le allegazioni di violenza nella maggioranza dei casi (il 77,3%). Invece, nei tribunali minorili l’assunzione delle informazioni nel corso del procedimento risultano svolte nella maggioranza dei casi (il 89,7%) di cui solo in pochi casi (il 38,5%) riguarda atti di procedimenti penali, che nella maggior parte dei casi sono effettuate dal pubblico ministero minorile (87,5%), in pochi casi su iniziativa della madre (15,7%) e del padre (5,7%) e ancora di meno dal giudice d’ufficio (3,5%). Solo in pochi casi (il 23,6%) l’assunzione delle informazioni riguarda atti del procedimento ordinario (di separazione, divorzio, affidamento dei figli nati fuori del matrimonio), che nella maggior parte dei casi sono effettuate su iniziativa del pubblico ministero minorile (41%), e della madre (42,3%) e solo in pochi casi dal padre (15,9%) e dal giudice d’ufficio (18,1%). Su questo aspetto, la Commissione osserva “come il nostro sistema manchi di un modello “integrato” di giustizia e come, ad oggi, le giurisdizioni non si adoperino per favorire lo scambio di informazioni ed il necessario coordinamento che deve esserci tra i diversi uffici giudiziari coinvolti, né tra questi e gli altri soggetti implicati (servizi sanitari, scolastici, enti del terzo settore, ecc.)”²¹³. Invece, nell’udienza di comparizione delle parti (celebrata innanzi al giudice togato solo nel 13,4% dei casi e delegata al giudice onorario nel 72,7% dei casi) si riscontrano dichiarazioni relative a fatti di violenza nel 59,8% dei casi e solo nel 14,3% dei casi vi è un generico richiamo agli atti introduttivi. La Commissione evidenzia che “benché in 417 casi vengano riportate allegazioni di violenza negli atti introduttivi, e nel 60,8 per cento dei casi (301 su 495) nell’udienza di comparizione delle parti vi sia conoscenza di atti o notizia dei procedimenti penali, nel 64,7 per cento di questi (270 su 417) non viene effettuato alcun approfondimento sulle condotte di violenza”²¹⁴.

Dalla Relazione emerge che in entrambi i procedimenti solitamente la persona minore non viene ascoltata: nel 69,2% dei casi nei procedimenti civili e nel 66,6% nei procedimenti minorili. Mentre, quando viene disposto l’ascolto della minore nella maggioranza dei casi avviene in maniera delegata: nei procedimenti civili solo raramente vi è stato un ascolto diretto da parte del giudice e per la maggior parte l’ascolto del minore è stato delegato ai servizi sociali o ai consulenti tecnici d’ufficio; nei procedimenti minorili nella quasi totalità dei casi (il 73,8%) è stato delegato al giudice onorario; il giudice togato ha proceduto all’ascolto diretto della persona minore solo nel 14,3% dei casi e nel 1,7% dei casi in copresenza con il giudice onorario; nel 13,4% dei casi l’ascolto è stato espressamente

²¹² Ivi, p. 92.

²¹³ Ivi, p. 53.

²¹⁴ Ivi, p. 57.

delegato in prevalenza al servizio sociale (20 casi su 22) e in pochi casi al consulente tecnico d'ufficio (2 casi su 22). Inoltre, la richiesta della persona minore di essere ascoltata è agli atti solo nello 0,8% dei casi e solo nel 50% di questi il tribunale ha accolto tale richiesta e nel 95,5% dei casi non è stato nominato un curatore speciale della persona minore.

La Relazione riscontra, invece, differenze tra i due procedimenti per quanto riguarda le percentuali di ricorso dei tribunali a consulenze tecniche e relazioni dei servizi socio-assistenziali. Infatti, mentre i tribunali civili dispongono poco spesso la delega al servizio sociale e la disposizione di consulenze tecniche d'ufficio (rispettivamente nel 39,9% e nel 17,8% dei casi); i tribunali minorili, invece, dispongono la delega ai servizi sociali nella quasi totalità dei casi: l'88,7%. Nonostante questa differenza in termini quantitativi, si riscontrano comunque criticità simili. Per quanto riguarda la delega al servizio sociale nei tribunali civili: solo di rado (nel 22,4% dei casi) vi è stata una richiesta relativa alla violenza domestica; e, nonostante le relazioni facciano spesso riferimento alla violenza (nel 65,8%), in alcuni casi (il 28,2%) sono stati comunque effettuati incontri tra la parti, in molti casi (il 64,4%) la violenza non ha avuto alcun peso negli interventi proposti e nella quasi totalità dei casi (il 95,4%) non c'è stata alcuna cautela a tutela della vittima di violenza durante gli incontri in spazio neutro. Invece, per quanto riguarda la disposizione di un consulente d'ufficio nei tribunali civili: questi ultimi nel formulare i quesiti non hanno mai fatto riferimenti alla violenza, ma hanno utilizzato spesso (nel 29,3% dei casi) criteri simili alla PAS quali il "criterio dell'accesso" ossia "la «doverosa» capacità di un genitore, al fine della sua positiva valutazione– analogamente alla PAS– di consentire accesso al figlio da parte dell'altro genitore, capacità ritenuta elemento discriminante nelle valutazioni anche di madri che hanno subito violenze inenarrabili"²¹⁵; e solo in pochissime situazioni (il 4%), pur in presenza di allegazioni di violenza, si è raccomandato di evitare incontri tra i coniugi. Invece, nelle relazioni di consulenza tecnica è stato rilevato che: spesso (nel 22,2% dei casi) il principio della bigenitorialità è il fulcro della valutazione della competenza genitoriale delle parti, nella quasi totalità dei casi (il 78,3%) non vengono considerati gli episodi di violenza, molto spesso (nel 43,9% dei casi) vengono effettuati tentativi di conciliazione/mediazione tra genitori e tra genitori e figli/ie, in alcuni casi (il 14,6%) vengono introdotte nuove modalità di visita non previste dal tribunale e vi sono consulenze trasformative (nel 14,9% dei casi) e nella quasi totalità dei casi (l'81%) le dichiarazioni della persona minore raccolte dal consulente tecnico vengono presentate al giudice non separate dalla valutazione psicologica. Un'attenzione particolare deve essere prestata al dato che "Molteplici sono, inoltre, le valutazioni negative in merito alle richieste di affidamento esclusivo effettuate dalle donne che hanno subito maltrattamenti e violenze, richieste lette come vere e proprie forme di "tattica" per l'eliminazione del partner e non come dovere del genitore di proteggere i figli da ogni forma di violenza"²¹⁶: solo in pochi casi (il 7,8%) si riportano diagnosi patologiche inserite nel DSM, mentre spesso (nel 28,8% dei casi) vengono effettuate valutazioni diagnostiche generiche del genitore di cui la quasi totalità (il 90%) ha ad oggetto la donna, che viene definita "alienante", "simbiotica", "manipolatrice", "malevola", "violenta" ovvero "incapace di elaborare quote di rabbia e rivendicazione" o "inducendo conflitto di lealtà" o

²¹⁵ Ivi, p. 38.

²¹⁶ Ivi, p. 40.

“fragile”. La Commissione si sofferma in particolare sul giudizio di “fragilità” poiché “fa emergere quanto spesso le donne che subiscono maltrattamento e violenza siano poste dinanzi alla scelta drammatica [...] tra il denunciare per proteggere i propri figli– col rischio di vederseli allontanare perché giudicate “alienanti”– o sopportare e comunque rischiare, quantomeno, di essere giudicate “fragili ed inconsistenti” e dunque bisognose di paralleli percorsi di cura se non addirittura “affettivamente dipendenti e lente nell’attivare nuovi percorsi relazionali col partner”. Il tutto con esiti più che dannosi in relazione alla valutazione della genitorialità materna”²¹⁷. Infatti, i consulenti tecnici propongono al giudice di: limitare la responsabilità genitoriale materna delle donne vittime di violenza (nell’11% dei casi), cambiare l’affido e dunque spostare la persona minore presso l’altro genitore o una struttura protetta (nel 14,4% dei casi). Per concludere con le parole della Commissione: “Tale cecità rispetto alla violenza e ai suoi drammatici portati, è probabilmente conseguenza della mancata specializzazione dei consulenti tecnici per i quali non esistono elenchi specifici di professionisti specializzati sull’argomento– per questo motivo ci si trova innanzi a stigmatizzazioni apodittiche che lasciano quantomeno perplessi. In una consulenza, ad esempio, si afferma che non solo le percosse costituiscono maltrattamento ma anche le manipolazioni e le ritorsioni trasversali, e si accusa la madre vittima di violenza di provocare il coniuge per fargli perdere il controllo”²¹⁸. La problematica delle consulenze tecniche d’ufficio si riversano sulle sentenze dato che nella maggioranza dei casi (61,5%) i tribunali le accolgono totalmente e solo in una piccola percentuale se ne discostano (11%). Dunque la Commissione rileva che “quando, nel corso del giudizio, sono esperite consulenze tecniche, di fatto queste “decidono” della vicenda giudiziaria familiare; i giudici, infatti, recepiscono *tout court* le risultanze peritali, delegando così a soggetti terzi, seppur ausiliari, le decisioni”²¹⁹. Invece, per quanto riguarda la delega al servizio sociale nei tribunali minorenni: nonostante le allegazioni di violenza, nella maggioranza dei casi (il 68,2%) la delega del giudice non fa alcun riferimento a tale aspetto, e quasi sempre (nel 95,3% dei casi) nella delega non è espressamente demandato l’ascolto della persona minore. In merito alle risultanze di tali indagini, si è rilevato che nel 70,5% dei casi le relazioni dei servizi fanno riferimento alla violenza. Nonostante ciò, solo in pochi casi la violenza viene presa in considerazione nell’elaborazione degli interventi (il 37,4%), il che conferma che “la violenza è invisibile agli occhi degli operatori e che, anche nei casi in cui essa viene rilevata, quest’ultimi non sono in grado di progettare interventi che ne contemplino il contrasto come componente fondamentale dell’intervento stesso”²²⁰. Inoltre, quando le relazioni fanno riferimento alla violenza in alcuni casi (il 21,1%) ci sono stati incontri congiunti tra genitori, di conseguenza “la donna vittima [è] “costretta” a permanere– in assenza di qualsivoglia cautela della sua incolumità e del suo diritto di esprimersi liberamente e senza paura– nella stessa stanza col proprio aggressore. Questa risultanza evidenzia come anche dagli operatori dei servizi sociali sia data prevalenza al principio della bigenitorialità applicato nell’ottica di diritto del genitore, anche se violento, e non di diritto del figlio, ponendo la violenza sullo sfondo della valutazione. La violenza, pertanto, seppur fonte di pregiudizio per il minore,

²¹⁷ *Ibidem*.

²¹⁸ Ivi, p. 41.

²¹⁹ Ivi, pp. 41 e 42.

²²⁰ Ivi, p. 54.

viene considerata “accidentale”, “superabile” e mai considerata come un ostacolo concreto e reale al progetto bigenitoriale, di per sé minato dall’indole violenta del genitore maltrattante. La rilevata tendenza degli operatori a negare la violenza in nome della bigenitorialità, espone quindi le vittime– donne e minori– ad ulteriori sofferenze e pregiudizi nonché al concreto rischio di subire la reiterazione delle condotte violente. Detta tendenza costituisce, innegabilmente, una forma di vittimizzazione secondaria²²¹”. In terzo luogo, la consulenza tecnica è solo residuale ed è stata rilevata in pochi casi (il 2,3%) e di questi la quasi totalità dei casi (l’82,5%) presenta quesiti non standard e, nonostante la presenza di allegazioni di violenza, nei quesiti non c’è nessun riferimento alla violenza domestica né viene suggerito di evitare incontri congiunti tra genitori, ma neanche alla PAS o al criterio d’accesso (a differenza dei tribunali ordinari).

La Commissione si sofferma su una particolarità dei procedimenti presso i tribunali ordinari, ossia l’alta percentuale (il 56,8%) di c.d. consensualizzazione del procedimento, ossia il recepimento da parte del giudice, di accordi conclusi dalle parti nei quali, però, “la violenza domestica non viene considerata, e vengono omologate condizioni di affidamento standardizzate (affidamento condiviso, colloca zione del minore presso la madre, ordinarie frequentazioni padre-figlio senza specifiche limitazioni o cautele)”²²². In particolare, viene osservato che tale fenomeno “è il risultato delle pressioni operate, a diverso titolo, sulle donne che, anche in casi di grave violenza, sono spinte a “consensualizzare” per la paura di perdere i figli, di vederli affidati all’altro genitore o a terzi o, nei casi più gravi, di subire il loro allontanamento in dispregio della sicurezza, della tranquillità e del benessere dei minori stessi. La maggior parte delle consensualizzazioni (86%) infatti, tranne casi eccezionali, è legata ad affidi condivisi, a visite libere e al demandare agli accordi tra genitori la regolamentazione di svariati assetti familiari, il che, se è del tutto funzionale nelle separazioni senza violenza, in quelle in cui sussistono allegazioni di violenza, può costituire un grave rischio per le per le donne e per i bambini, mettendone in serio pericolo l’incolumità e la sicurezza”.

Infine, per quanto riguarda i provvedimenti dei giudici, è emerso che nei tribunali civili, “anche in assenza di consensualizzazione, i giudici adottano provvedimenti standardizzati in presenza di condotte violente: nella maggior parte dei casi viene disposto l’affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre e la disciplina delle frequentazioni paterne senza che siano adottate particolari cautele”²²³. Nello specifico, nella maggioranza dei casi (il 63,8%) è stato deciso l’affidamento condiviso dei figli minori e di questi nella quasi totalità dei casi (il 83,4%) il genitore collocatario è la madre, in pochi casi (il 7,8%) il genitore collocatario è il padre e in minima parte (il 4,4%) è previsto l’affidamento paritetico. Su questo aspetto, la Commissione segnala che “in relazione al diritto alla bigenitorialità [...], tra i fascicoli esaminati, in un caso, benché il tribunale fosse stato posto a conoscenza di un parallelo procedimento minorile e benché fosse stato edotto del fatto che il tribunale per i minorenni avesse disposto incontri protetti padre/minore, liberalizza detti incontri motivando che l’incontro libero fosse necessario per assicurare al minore i diritti di cui

²²¹ Ivi, pp. 54-55.

²²² Ivi, p. 92.

²²³ Ivi, pp. 92-93.

all'articolo 337 del codice civile"²²⁴. Per quanto riguarda, invece, gli affidi esclusivi e super-esclusivi: quando viene disposto l'affido esclusivo al padre (nell'1,2% dei casi) gli incontri con la madre sono liberi nel 50% dei casi e protetti nel restante 50%; quando viene disposto l'affido esclusivo alla madre (nel 12,8% dei casi) gli incontri con il padre sono liberi nel 38,9% dei casi, protetti nel 54,4% ed esclusi del tutto nel 4,8%. Inoltre, nonostante la situazione di violenza, gli affidi super-esclusivi alla madre sono stati previsti solo in pochissimi casi (il 12,4%) nei quali gli incontri con il padre sono liberi nel 22,6%, protetti nel 52,8% e totalmente esclusi nel 18,5%; non ci sono, invece, affidi super-esclusivi al padre. Gli affidi ai servizi sociali, invece, sono stati stabiliti in pochissimi casi (il 2,4%). Per quanto riguarda, invece, i rilievi di inadeguatezza, incapacità o rischio genitoriale: nel 3,4% (18 casi) ha riguardato la madre di cui 8 con limitazione della responsabilità genitoriale, 4 senza limitazione e 6 con delega ai servizi sociali per il monitoraggio e il sostegno e nel 14,5% (77 casi) ha riguardato il padre di cui solo 11 casi con limitazione della responsabilità genitoriale, 49 casi senza alcuna limitazione e 3 casi con delega ai servizi sociali per il monitoraggio e il sostegno. Infine, non sono stati rilevati casi di prelievo forzoso. In merito ai provvedimenti dei tribunali minorili,

è stato rilevato che “residuale è l'adozione di misure limitative della responsabilità genitoriale motivate sulla violenza domestica cosiddetta assistita, cioè agita da un genitore in danno dell'altro alla presenza del minore; in alcuni casi, pure in presenza di condotte violente, le limitazioni della responsabilità genitoriale sono fondate su diverse motivazioni quali, per esempio, la tossicodipendenza del genitore violento, la dipendenza dall'alcool, o la presenza di altri precedenti penali. In alcuni casi, soprattutto nelle fasi iniziali dei procedimenti, vengono adottate misure limitative della responsabilità genitoriale in danno di entrambi i genitori, sia l'autore della violenza che la vittima, limitazioni motivate sulla incapacità della vittima di proteggere il minore dall'esposizione alla violenza, con conseguente attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ai servizi sociali o in alcuni casi a un tutore”²²⁵. Nello specifico, i provvedimenti provvisori in casi di urgente necessità nell'interesse della persona minore sono stati emessi nel 64,2% dei casi di cui il 53% *inaudita altera parte* e di questi l'85,6% dei casi sono emessi poiché vi sono allegazioni di violenza, disponendo limitazione della responsabilità genitoriale e affidamento dei figli. Da una parte la responsabilità genitoriale viene limitata nel 79,6% dei casi di cui nella maggioranza dei casi di entrambi i genitori (il 59,7%), in alcuni casi del padre (il 37,5%) e in pochi casi della madre (il 2,8%). Dall'altra parte, l'affidamento dei minori è: condiviso con collocamento presso il padre nello 0,7% dei casi; super esclusivo in nessun caso; esclusivo al padre nel 1,5% dei casi con incontri liberi per la madre nella metà dei casi; esclusivo alla madre nel 5,5% dei casi con incontri con il padre liberi nel 13,7%, protetti nel 54,7% ed esclusi nel 15,8%; endo-familiare nel 2,5%; ai servizi sociali nella maggioranza dei casi (il 55,2%). Su quest'ultimo aspetto, la Commissione afferma che tale “misura appare particolarmente punitiva per i genitori e fortemente rivittimizzante per le madri che hanno subito maltrattamenti. In questi casi, infatti, il genitore viene esautorato: saranno, invero, i servizi sociali a “gestire” la vita del bambino, prendendo per il minore tutte le decisioni

²²⁴ Ivi, p. 42.

²²⁵ Ivi, pp. 93-94.

ritenute più opportune, relegando i genitori al ruolo di “spettatori inermi” della vita del figlio del quale, se collocato poi in struttura, non saranno nemmeno informati. Di fatto, l’esercizio della responsabilità genitoriale viene demandato a soggetti terzi che non conoscono il minore e che non condividono, né hanno mai condiviso con lo stesso, la sua quotidianità”²²⁶. Inoltre, dall’analisi della valutazione della capacità genitoriale risulta che è stata rilevata inadeguatezza, incapacità, rischio genitoriale: nel 35,7% dei casi della madre o diretta nei confronti della persona minore o indiretta nel rapporto con il padre e di questi nel 29% è prevista una sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale; nel 50% dei casi del padre e di questi nel 33,8% è prevista una sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale; dei casi con allegazioni di violenza vengono disposti incontri protetti nel 5.7% per la madre e nel 32,8% per il padre. Inoltre, viene nominato il tutore solo nel 9% dei casi quando entrambi i genitori vengono limitati nell’esercizio della responsabilità genitoriale e di questi nel 93,9% dei casi viene disposto il collocamento della persona minore presso terzi. Ulteriori prescrizioni dei provvedimenti provvisori nei casi in cui sono presenti allegazioni di violenza sono: nel 78,8% il monitoraggio del servizio sociale, nel 5,2% l’invito alle parti a intraprendere percorsi di mediazioni, nel 2,1% l’invito alle parti a dismettere conflitti ed azioni penali, nel 55,1% l’incarico ai servizi sociali di effettuare indagini psico-sociali e di valutazione delle capacità genitoriali, di regolamentare gli incontri protetti, di effettuare interventi di sostegno psicologico ed educativo nei confronti dei minori e dei genitori. Spesso si riscontrano anche: incarichi ai Servizi per le tossicodipendenze, ai servizi per le dipendenze patologiche, ai centri di salute mentale e percorsi di sostegno psicoterapeutico per la madre per elaborare i vissuti del passato; prescrizioni al padre di astenersi da atteggiamenti aggressivi o violenti contro l’ex compagna pena l’adozione di provvedimenti ulteriormente limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale; divieti a carico della madre di allontanare i minori dalla struttura; divieto di espatrio; invio a percorsi di recupero per soggetti maltrattanti; percorsi d’integrazione culturale e sociale; percorsi di valutazione psicologica dei minori e della relazione del minore con ciascun genitore; attivazione di servizi di sostegno domiciliare con funzione di osservazione e controllo; valutazioni della personalità del genitore; prescrizione ad entrambi i genitori ad astenersi da condotte violente; prescrizione ad entrambi i genitori di astenersi da episodi di conflittualità in presenza dei minori e di essere reciprocamente rispettosi. Si rilevano, dunque, “Da un lato, l’egemonia dei servizi sociali, delegati di fatto a compiere numerose attività– dall’organizzazione degli incontri protetti, alla valutazione delle competenze genitoriali, alla valutazione del minore relegando a ruolo ancillare quello di supporto, di sostegno e, quando necessario, di monitoraggio; dall’altro, la mancata attuazione della Convenzione di Istanbul, con particolare riferimento al titolo V (e specificatamente agli articoli 31 e 48), con la conseguente preoccupante tendenza a confondere il conflitto con la violenza e a porre quindi sullo stesso piano aggressori e aggredite, in nome di un « reciproco rispetto », che potrebbe apparire lapalissiano se non ci si trovasse di fronte a casi di violenza”²²⁷. Infine, nonostante ci fossero documenti o atti dei procedimenti penali da cui emergevano violenze domestiche, solo nel 36% dei casi la violenza viene nominata, nel 9,3% la violenza si confonde con il

²²⁶ Ivi, p. 59.

²²⁷ Ivi, p. 61.

conflitto, nel 13,5% dei casi si fa riferimento in modo ambivalente sia alla violenza che al conflitto, nel 41% non si fa riferimento a nessuno dei due. Esaminando, invece, l'ultimo provvedimento provvisorio che precede la decisione finale, è stato rilevato che: nel 89% dei casi vi sono provvedimenti limitativi a carico della madre nell'11,3%, del padre nel 32% e di entrambi nel 56,7%; riguardo all'affidamento dei figli è stato disposto nel 2,5% dei casi l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre, nel 4,3% l'affido esclusivo alla madre, in nessun caso affidamento esclusivo al padre o collocamento del minore presso lo stesso o affidi super esclusivi a genitori né parenti, solo nell'1,8% dei casi affidamenti eterofamiliari, nel 68,4% affidamenti ai servizi sociali. Da un confronto tra il primo e l'ultimo provvedimento provvisorio risulta che quest'ultimo: conferma l'affido ai servizi stabilito nel primo provvedimento nel 56,3% dei casi, dispone un affido ai servizi non previsto dal primo provvedimento nel 12,1% dei casi, non conferma l'affido ai servizi stabilito nel primo provvedimento nel 5,9% dei casi. L'ultimo provvedimento provvisorio, inoltre, rivela inadeguatezza, incapacità e rischio genitoriale della madre (diretto nei confronti del minore o indiretto nel rapporto con l'altro genitore) nel 49,3% dei casi con sospensione o limitazione della sua responsabilità genitoriale nel 38% dei casi, e del padre nel 59,8% dei casi con sospensione o limitazione della sua responsabilità genitoriale nel 46,4% dei casi. Da un confronto tra il primo e l'ultimo provvedimento provvisorio risulta che in quest'ultimo: vi è un incremento delle valutazioni di inadeguatezza paterna (dall'11,2% al 18,4%) e materna (dall'1,8% all'8%) e un decremento delle valutazioni di inadeguatezza di entrambi (dal 58,6% al 41,4%); vi è stato un cambio di affido o collocamento senza il consenso della madre o del minore nel 2,1% dei casi, sono stati disposti incontri protetti a carico della madre nel 12,7% dei casi e a carico del padre nel 30,8% dei casi e sono stati esclusi gli incontri genitori-figli nel 10,5% dei casi. Inoltre, è stato nominato un tutore nel 23% dei casi di cui nel 28,8% dei casi con collocamento presso la madre e nel 71,2% presso terzi o strutture in cui gli incontri con i genitori sono liberi (57,6%), protetti (28,8%), esclusi per il padre (6,8%); è stato disposto il monitoraggio del servizio sociale nel 71,1% dei casi e nel 3,3% dei casi l'invito alle parti a fare una mediazione e nel 2,1% di dismettere conflitti e azioni penali. Nel 39,1% dei casi il tribunale stabilisce: l'incarico ai servizi sociali di effettuare interventi di valutazione delle competenze genitoriale, sostegno psico-educativo, calendarizzazione degli incontri con i genitori; raccomandazioni e prescrizioni alle parti come evitare situazioni di conflitto, astenersi da episodi di conflittualità, essere reciprocamente rispettosi, ammonimenti alla madre di non ostacolare il rapporto con il padre. Infine, in presenza di documenti o atti di procedimenti penali da cui emergono violenze domestiche si fa riferimento: alla violenza solo nel 26,3% dei casi, al conflitto nel 18,2%, ad entrambe nel 3,9%, a nessuna delle due nel 51,6% dei casi. Infine, la decisione conclusiva dei tribunali minorili viene adottata nell'80,4% dei casi di cui l'11,6% con recepimento dei contenuti dell'accordo raggiunto tra le parti e nel 12,2% il tribunale per i minorenni ha dichiarato la propria incompetenza funzionale a favore del tribunale ordinario. Inoltre, la decisione conclusiva è stata emessa, rispetto al primo provvedimento provvisorio: entro un anno nel 38,8% dei casi, entro due anni nel 14,8%, entro tre anni nel 8,8% e oltre i tre anni nel 2,4%. Per quanto riguarda il contenuto, il provvedimento definitivo: nello 0,5% dei casi, richiamando il mancato rispetto della bigenitorialità, dispone limitazioni a carico di entrambi i genitori, nel 45,6% non dispone

alcuna misura limitativa; nell'1,9% dispone l'affidamento condiviso con collocamento della persona minore presso la madre, nel 3,2% l'affido esclusivo alla madre con esclusione delle visite del padre nel 67,8% dei casi, nello 0,5% l'affido super esclusivo alla madre, nell'1,5% l'affido endo-familiare; viene confermato nel 19% l'affidamento ai servizi sociali con prescrizioni per i genitori nel 12%, collocamento presso i genitori nel 8% e collocamento presso la madre nel 54% con incontri con il padre liberi nel 27,5%, protetti nel 37% ed esclusi nel 5%, e presso il padre nel 2,7% con incontri protetti con la madre nel 2,7% dei casi, collocamento in struttura madre/minore nell'11% di cui con incontri con il padre protetti nel 22,7% ed esclusi nel 27,3%, nel 11% il minore è collocato presso terzi o strutture con incontri con la madre liberi nel 25% e protetti nel 75% e con il padre liberi nel 30% e protetti nel 40% dei casi e nell'87% dei casi è stata confermato l'affidamento del minore ai servizi sociali. "Ciò dimostra sia l'infruttuosità dei percorsi disposti dal tribunale per i minorenni, e dall'altro conferma una disfunzionalità importante nei procedimenti minorili che rischiano di determinare a carico dei genitori, e in particolare delle madri che subiscono maltrattamenti e violenze, stringenti limitazioni all'esercizio del proprio ruolo genitoriale rendendo "concreto il rischio di inadeguatezza della risposta giudiziaria, con conseguenti ulteriori effetti ne ulteriori effetti ne ulteriori effetti negativi per le vittime vulnerabili""²²⁸. Inoltre, è stato emesso provvedimento di decadenza a carico della madre nel 1,9%, del padre nel 10,4% e di entrambi nell'1,4% e di limitazione della responsabilità genitoriale a carica della madre nel 4,5%, del padre nel 7,9% e di entrambi nel 15,9%. Inoltre, il provvedimento rivela inadeguatezza, incapacità, rischio genitoriale della madre (diretto verso il minore o indiretto nel rapporto con l'altro genitore) nel 15,1% con sospensione o limitazione della responsabilità nel 38% e del padre nel 19,3% con sospensione o limitazione della responsabilità nel 61%; dispone incontri protetti a carico della madre nel 2% dei casi, del padre nel 9%, di entrambi nel 1% e li esclude nel 3,3%; viene, invece, nominato il tutore nel 2% con collocamento del minore presso terzi nel 37% e presso strutture nel 37% con esclusione degli incontri con la madre nel 37% e disposizione di incontri liberi con il padre nel 63%; dispone il monitoraggio del servizio sociale nel 37,4%, l'invito alle parti a fare la mediazione nel 4% e a dismettere conflitti e azioni penali nell'1%; sono date anche altre indicazioni nel 55,5% come indicazioni ai servizi sociali su attività di monitoraggio, sostegno, implementazione della responsabilità genitoriale, organizzazione delle visite protette, invii a SERT/SERD e centri di igiene mentale. Dunque, "Malgrado i fascicoli esaminati contengano allegazioni di violenza, anche nei provvedimenti definitivi, permangono inviti a dimettere la conflittualità e azioni penali, permane altresì l'invito a un "reciproco rispetto""²²⁹. Infine, è stato rilevato che nel corso del giudizio sono state proposte denunce da una delle parti o da entrambe nel 3% dei casi: di questi vi è stata in ogni caso la denuncia per maltrattamenti da parte della madre contro il padre e solo nel 27% si tratta di denunce sporte dal padre contro la madre, le metà delle quali per sottrazione di minore. La Commissione ha poi analizzato 36 casi di procedimenti relativi ad affidamento di figli minori o a responsabilità genitoriale in cui la madri hanno denunciato i partner di aver esercitato violenza su di loro o abusi sui minori con l'obiettivo di rilevare se e in che modo

²²⁸ Ivi, p. 65.

²²⁹ Ivi, p. 66.

il fenomeno della vittimizzazione secondaria è preso in considerazione. In particolare, è stata svolta l'analisi qualitativa di 25 casi emblematici di vittimizzazione in cui sono più evidenti gli indicatori della vittimizzazione secondaria in quanto alle donne è stata limitata la responsabilità genitoriale e i loro figli sono stati allontanati e collocati in luoghi alternativi rispetto all'abitazione in cui vivevano in applicazione di percorsi trattamentali che richiamano la PAS o teorie analoghe. La Commissione individua, innanzitutto gli indicatori della vittimizzazione secondaria: omessa rilevazione e valutazione della violenza domestica, compresa quella assistita; mancanza di un ascolto efficace dei minori e omessa valutazione e considerazione del concreto e reale superiore interesse del minore anche in relazione a errata o distorta applicazione del diritto alla bigenitorialità; decisioni giudiziali che recepiscono acriticamente consulenze tecniche fondate su teorie che richiamano la PAS in assenza di accertamenti di fatto e conseguenti effetti sui minori e sulle donne, particolarmente nei casi di allegazione di violenza domestica; assenza di corretto coordinamento tra procedimento penale e giudizio civile o minorile; allontanamento forzoso di minori anche con ricorso alla forza pubblica. In tutti i casi erano presenti episodi di violenza denunciati e allegati dalle madri sia nel momento dell'interruzione della relazione che nei momenti successivi alla separazione tra i genitori, nonostante ciò in alcuni casi nella fase iniziale viene stabilito l'affidamento condiviso dei figli sulla base di un accordo tra i genitori e non vengono prese in considerazione le successive denunce delle madri in quanto ritenute tardive e strumentali. Viene rilevata un'omessa rilevazione e valutazione della violenza domestica diretta e assistita nei procedimenti di affidamento di figli minori e di titolarità di responsabilità genitoriale con conseguente esposizione di madri e figli minori a vittimizzazione secondaria. Come spiega la Commissione, sul tema della denunce, "Molte donne fanno più fatica a denunciare che a interrompere la relazione e la convivenza e preferiscono chiedere agli avvocati di depositare in tempi rapidi un ricorso consensuale anziché intraprendere un percorso penale. Le denunce fanno paura, non sempre vengono viste come mezzi di tutela, le donne provano un senso di colpa nel denunciare, sono terrorizzate dal processo penale, ma anche dalle conseguenze che questo può avere sui propri compagni violenti, vivono drammaticamente l'ambivalenza che nasce dalla contemporanea presenza della necessità di proteggersi e dalla necessità di salvare (anche dentro di sé) quanto di "buono" c'è stato nella relazione evitando le conseguenze più gravi anche per i soggetti violenti che sono i padri dei loro figli"²³⁰. Inoltre, in molti casi sono presenti consulenze tecniche d'ufficio che non riconoscono le ragioni delle madri e favore di quelle dei padri nell'affidamento dei figli/ie: nei 25 casi più evidenti di vittimizzazione secondaria è già presente un provvedimento di inidoneità genitoriale che capovolge la posizione delle madri, ossia da madri affidatarie e collocatarie a madri a cui viene sospesa o decaduta la responsabilità genitoriale con allontanamento dei figli; in 2 casi le consulenze tecniche si pronunciano negativamente sulle capacità genitoriali delle madri, ma ancora non hanno portato all'allontanamento dei figli. La Commissione individua i profili comuni delle vicende giudiziarie penali. Prima di tutto, nei 25 casi analizzati la violenza denunciata è oggetto di un procedimento penale parallelo e viene presentata all'inizio del procedimento civile come causa della separazione o dell'allontanamento della donna dal domicilio comune

²³⁰ Ivi, p. 70.

con il partner. In particolare, in alcuni casi le denunce sono coeve al momento della separazione/cessazione della relazione e riguardano soprattutto madri non coniugate con un minor tempo trascorso nella relazione, in altri casi sono di poco successive all'inizio del procedimento riguardano soprattutto donne coniugate con un maggior tempo trascorso in relazione; spesso nelle denunce sono allegati anche abusi sessuali e maltrattamenti su persone minori che in alcuni casi si sono verificati prima della separazione o cessazione della convivenza, ma vengono riferiti dal figlio/a alla madre solo successivamente, in altri casi si sono verificati dopo la separazione o cessazione della convivenza durante le frequentazioni del padre. Un dato comune a tutti i casi è che a seguito delle denunce si sono aperti procedimenti penali nei confronti dei padri e preoccupa che nelle denunce penali archiviate spesso si fa riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel procedimento civile o minorile secondo cui la violenza del padre è conseguenza del conflitto causato dal comportamento della madre ostile all'affidamento condiviso. La Commissione spiega che “in questi casi il collegamento tra processo civile o minorile e processo penale è l'elemento che conduce a una forma di vittimizzazione secondaria nel senso che nel processo civile o minorile sono acquisite valutazioni delle consulenze penali in tema di attendibilità e capacità a testimoniare (in particolare dei bambini), mentre nel processo penale sono acquisite le valutazioni di alienazione parentale proposte in sede civile che diventano sostegno per le richieste di archiviazione in sede penale. Si generano pertanto questi due effetti perversi: se la donna ha denunciato maltrattamenti e abusi, anche nei confronti dei figli, ma queste denunce non sono suffragate da un giudizio di attendibilità delle persone offese– nel caso di specie i bambini o le madri– le madri vengono giudicate “alienanti” rispetto ai padri. Viceversa, se le donne vengono giudicate “alienanti” in sede di consulenza tecnica nel processo civile o minorile, in quanto alienanti non saranno ritenute attendibili in sede di processo penale con l'esito, quasi certo, dell'archiviazione della denuncia”²³¹. Tale problematica è stata oggetto di una risoluzione del 2021 del Consiglio superiore della magistratura che ha affermato la necessità che gli operatori ricevano una specifica formazione in materia di violenza e che nel caso di denunce di violenza venga garantito un stretto coordinamento tra processo penale e processo civile²³². Infine, nella metà dei casi i padri hanno denunciato, nel corso della separazione, l'allontanamento dei figli o altri reati commessi dalle madri (denunce per articolo 368 del codice penale; articolo 388 del codice penale; articolo 574 del codice penale; articolo 582 del codice penale), addirittura la Commissione evidenzia che “più madri sono state ripetutamente denunciate per lo stesso reato ogni volta che il bambino si rifiutava di andare dal padre, configurandosi ciò come una vera e propria persecuzione”²³³. La Commissione individua anche i profili comuni delle vicende giudiziarie civili o minorili, i quali sono per la maggior parte nella fase iniziale non consensuali e in cui il primo provvedimento del giudice è di affidamento condiviso o ai servizi sociali e il collocamento della persona minore è sempre presso la madre, mentre in pochi casi vi è il collocamento iniziale madre-figlio in una struttura. Tali provvedimenti

²³¹ Ivi, p. 72.

²³² Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica (delibera 9 maggio 2018) e monitoraggio del 3 novembre 2021.

²³³ Ivi, p. 73.

iniziali non fanno mai alcun riferimento alle situazioni denunciate di violenza e maltrattamenti. Inoltre, è emerso che i ricorsi avverso i primi provvedimenti sono per la maggior parte azionati dai padre e in misura minore dalle madri, individuate come genitore collocatario, che si difendono dalle accuse di ostruzionismo e alienazione. Dunque, la violenza in questa prima fase viene ignorata in quanto non si svolge un'istruttoria approfondita delle denunce e manca l'ascolto diretto da parte dei giudici della persona minore dato che l'ascolto viene delegato a consulenti e servizi. La Commissione rileva la scarsa incisività dell'azione del pubblico ministero nei procedimenti civili di separazione e affidamento dei figli a causa del mancato coordinamento tra procedimento penale e quello civile nei casi di violenza domestica e anche l'assenza di coordinamento tra pubblico ministero ordinario e quello minorile. È emersa anche una tendenza problematica nei procedimenti civili e minorili, ossia quella di “degiurisdizionalizzare” la decisione: i giudici, anziché svolgere le valutazioni in prima persona, le affidano a consulenti tecnici d'ufficio o responsabili di servizi sociali che attraverso le loro relazioni condizionano il processo con considerazioni a-giuridiche e spesso non scientifiche come la teoria della PAS o alienazione parentale. Nei procedimenti civili è emerso un frequente ricorso a forme alternative di risoluzione delle controversie e adozione di provvedimenti stereotipati come l'affidamento condiviso con collocazione presso un genitore e disciplina delle frequentazioni presso il genitore non convivente che sono problematiche nei casi di violenza in quanto “provocano la reiterazione delle dinamiche della violenza di genere nelle relazioni caratterizzate da forme di prevaricazione di un partner sull'altro, con elevatissimo rischio che si riproducano comportamenti violenti anche nelle fasi successive alla cessa zione della convivenza, tutte le volte in cui i genitori, pur non più conviventi, devono adottare insieme decisioni per la gestione dei figli”²³⁴. In tutti i casi, sia nei procedimenti civili che minorili, è stato riscontrato che i difensori delle vittime di violenza non avevano un ruolo attivo, ma di inerzia: non hanno depositato documenti efficaci, né hanno proposto istanze probatorie ammissibili per sollecitare la formazione della prova sui fatti di violenza, né hanno utilizzato in maniera efficace i poteri di difesa loro riconosciuti. Emerge, inoltre, la mancanza di un'adeguata istruttoria da parte dei giudici, civili e minorili, sull'accertamento dei fatti di violenza denunciati. La mancata verifica dei fatti di violenza da parte dei giudici ha delle conseguenze pregiudizievoli per le donne e le persone minori nei casi di inevitabile fallimento di affidamento condiviso e in presenza del rifiuto della persona minore nei confronti del padre a cui spesso seguono i ricorsi del padre contro il presunto ostruzionismo/alienazione ad opera della madre e la richiesta di affidamento esclusivo con sospensione/decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre. Infatti, in questi casi, i giudici hanno la tendenza ad attribuire il rifiuto della persona minore nei confronti del padre alla condotta ostruzionistica/“alienante” della madre e delegano valutazioni fondate su presupposti errati e quesiti e richieste di definire le competenze genitoriali a consulenti tecnici o servizi sociali. Dunque, la Commissione evidenzia che “La denuncia delle violenze da parte delle madri diventa un vero e proprio fattore di rischio di vittimizzazione secondaria in nome del valore primario del principio di bigenitorialità, applicato in maniera distorta, perché vi può essere bigenitorialità solo in presenza di genitori adeguati e non certo in presenza di genitori

²³⁴ *Ibidem*.

violenti”²³⁵. In quasi tutti i casi esaminati sono state richieste le relazioni a consulenti tecnici d’ufficio e nei restanti casi a servizi sociali o a psicologi/he del consultorio. Su questo aspetto la Commissione evidenzia alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo, viene sottolineato che nei casi in cui è stato emesso un successivo provvedimento di allontanamento della persona minore dalla madre sono state le consulenze o le relazioni ad indicare al giudice tale cambio di collocamento. In secondo luogo, viene segnalato che sia le consulenze che le relazioni utilizzano gli stessi metodi di indagine, dando priorità al tema della bigenitorialità rispetto a quella della violenza, a causa del fatto che non è richiesta a chi le redige una specifica competenza sui temi della violenza di genere e domestica. In terzo luogo, per quanto riguarda la consulenza tecnica d’ufficio, i quesiti formulati dal giudice, che indicano i temi che devono essere approfonditi dal consulente, non contengono alcun riferimento alla violenza domestica nonostante agli atti del procedimento ci fossero allegazioni di violenza e in pochi casi si rileva la richiesta espressa di ascolto delegato della persona minore. I quesiti, infatti, riguardano i seguenti aspetti: i profili di personalità dei genitori con eventuali evidenze psicopatologiche, tema che non rientra nell’accertamento delle competenze genitoriali; idoneità/capacità genitoriale; stato psicofisico della persona minore; qualità della relazione genitori-figli; capacità dei genitori di tutelare il rapporto dei figli con l’altro genitore e la famiglia di questo, ossia il problematico criterio dell’accesso e la valutazione della bigenitorialità. Inoltre, nella formulazione dei quesiti, il giudice richiede al consulente tecnico di: leggere gli atti, ascoltare le persone dirette interessate e altre del contesto, fare proposte e soluzioni su come gestire l’elevata conflittualità tra i genitori e come riportare la persona minore nell’affidamento (e genitorialità) condivisa. A tal proposito, la Commissione osserva che “già nella formulazione dei quesiti– prima ancora che nella relazione della consulenza tecnica d’ufficio– emerge chiaramente che la violenza segnalata dalle madri viene riportata al concetto più generale di elevata conflittualità tra i genitori, e considerata un ostacolo al rapporto stabile del minore con il padre. L’interesse emergente dai quesiti, cioè, è proprio la salvaguardia del principio della bigenitorialità come diritto primario e cuore del *best interest* del minore. Questa rappresentazione della realtà è invece contraria sia alle convenzioni internazionali che richiamano l’interesse superiore del minore, sia alla Convenzione di Istanbul in quanto la tutela del minore dalla violenza– di ogni genere, anche soltanto psicologica– è un principio che deve sempre essere anteposto a quello della bigenitorialità”²³⁶. Per quanto riguarda il ruolo dei servizi sociali, sia i giudici che i consulenti tecnici prendono come riferimento le relazioni dei servizi sociali. La Commissione ha rilevato che i servizi sociali molto raramente rilevano il maltrattamento quando le donne e le persone minori parlano o denunciano episodi di violenza in quanto nella maggior parte dei casi i servizi sociali hanno come unico criterio di valutazione il rispetto della bigenitorialità. E tale criterio guida anche le rilevazioni sulle competenze materne e dunque oggetto di valutazione è la disponibilità delle donne a favorire il rapporto dei figli/ie con il padre e nel caso in cui i figli/ie non vogliano incontrare il padre viene incolpata la madre di tale rifiuto. Dunque, nelle relazioni dei servizi sociali dei casi esaminati, la madre viene raccontata come colei che agisce ostruzionismo per ostacolare il

²³⁵ Ivi, p. 75.

²³⁶ Ivi, p. 76.

rapporto padre-figlio/a e indurre quest'ultimo/a a rifiutare il padre, invece il padre viene raccontato come fortemente desideroso di far parte della vita del figlio/a, anche se prima della separazione/cessazione della convivenza era assolutamente assente e disinteressato ad avere un rapporto con il figlio/ia. A tal proposito, la Commissione afferma che "Eppure i servizi sociali potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel raccontare proprio quella storia antecedente alla separazione che manca nei fascicoli processuali: la qualità e quantità delle cure materne, le condizioni dei minori con riferimento sia allo sviluppo psico-biologico, desunto dai bilanci pediatrici, sia alla vita relazionale scolastica, sportiva, ecc., andando a colmare il vuoto che esiste nelle consulenze tecniche focalizzate sul "qui e ora", rispetto alla storia pregressa del minore e alla storia familiare"²³⁷. I servizi sociali, oltre a indicare il tipo di affidamento e collocamento della persona minore, hanno anche un ampio potere nella gestione del diritto di visita delle madri non collocatarie, che nei casi esaminati viene esercitato in modo afflittivo e vessatorio prolungando a oltranza le visite protette e non sviluppando un progetto per prevedere delle visite libere. Invece, l'aspetto più critico comune a tutte le consulenze tecniche d'ufficio e le relazioni dei servizi sociali analizzate (replicato dai giudici) è il mancato riconoscimento delle situazioni di violenza e dell'impatto conseguente sulle madri e sulle persone minori che porta ad adottare come unico criterio guida il *best interest* della persona minore inteso come diritto alla bigenitorialità e previsione della presenza paterna ad ogni costo. In tutti i casi i racconti di violenza fatti dalle donne vengono negati, sminuiti, delegittimati e vengono definiti inattendibili o strumentali e la donna che persiste nel raccontare tali episodi viene considerata rigida, immatura e incapace di modificare il proprio punto di vista. Inoltre, i racconti di violenza fatti sia dalle donne sia dalle persone minori che rifiutano il contatto con il padre vengono reinterpretati. Innanzitutto, la dinamica della violenza viene sostituita con la dinamica intersoggettiva del litigio/conflitto, cancellando la differenza di posizione tra chi agisce la violenza (il padre) e chi la subisce (la madre) e attribuendo anche a quest'ultima la responsabilità dei comportamenti violenti e del rifiuto della persona minore verso il padre. In secondo luogo, la dinamica della violenza viene sostituita con la dinamica intrasoggettiva della donna di avere una vocazione simbiotica nei confronti del figlio/a, di essere incapace di comportarsi da persona adulta e mettere da parte le vicende passate (di violenza) riguardanti la coppia per mettere al primo posto il diritto alla bigenitorialità della persona minore. Addirittura in alcuni casi, le denunce delle madri vengono interpretate come elementi che aumentano la conflittualità, dunque si cerca di convincerle a non presentare querele o ritrattarle per "bonificare" la relazione con l'altro genitore violento. Anche i sentimenti che la donna prova vengono male interpretati: viene accusata di provare rabbia e rancore nei confronti dell'altro genitore a causa dell'incapacità di accettare la fine della relazione, senza correlare tali sentimenti con le esperienze riferite di violenza. Su quest'ultimo punto, la Commissione precisa che manca la valutazione di un elemento fondamentale, ossia la consapevolezza che per la madre non si tratta di "elaborare una norma vicenda separativa", ma di proteggere sé stessa e i propri figli/ie dalle violenze e dagli abusi agiti dall'altro genitore. E ciò porta anche a fraintendere la condotta della madre nei confronti del rapporto padre-figlio/a: anziché realizzare la volontà della madre di difendere il figlio/a dalla violenza del padre, si

²³⁷ *Ibidem*.

colpevolizza la madre che impedisce l'accesso del padre al figlio/a. La sostituzione della dinamica della violenza con quella del conflitto ha delle conseguenze pregiudizievoli anche nei confronti della persona minore in termini di erronea interpretazione del trauma della persona minore, anche se la persona minore esprime un rifiuto verso il padre: il trauma viene sempre attribuito alla separazione tra i genitori, alla successiva conflittualità tra questi e all'esclusione/carenza del rapporto con il padre nella vita della persona minore che provocherebbe in quest'ultima un "rischio evolutivo" o un futuro disturbo di personalità privi di basi scientifiche certe. Dunque, in nessun caso viene dato spazio all'ipotesi alternativa, corretta, del trauma conseguente da violenza diretta e da violenza assistita agita dal padre. La Commissione evidenzia, inoltre, che "Disporre consulenze o accertamenti dei servizi socio-sanitari senza aver previamente accertato la sussistenza o meno della violenza, ha come conseguenza che l'accertamento tecnico o la valutazione delle parti è compiuta nella dimensione del cosiddetto "hic et nunc" (il "qui ed ora") dimensione in cui sono proprio gli uomini a essere avvantaggiati, presentandosi al meglio (non portando con sé segni di disagio provenienti dalla violenza subita) e assumendo un atteggiamento che si pone in contrasto con la loro storia di maltrattanti, disponibile e inclusivo nei confronti della madre gravata, al contrario, da un passato recente di abusi e di violenze. Infine, anche nella valutazione della storia personale pesa l'atteggiamento rilevato nelle osservazioni dirette; infatti, nel confronto tra le due versioni contrapposte della storia di coppia– laddove il consulente o il responsabile dei servizi sanitari non sia sostenuto da un'attenta lettura dei fatti o dalla previa assunzione nel corso del giudizio ad opera del giudice di testimoni privilegiati che possano riferire sulla relazione prima della separazione accade che la parola dell'uomo e la sua versione contino di più della parola e della versione data dalla donna, ricca di pathos per la violenza subita e di aspettative risarcitorie per non essere stata tutelata"²³⁸. Altro aspetto fondamentale nelle consulenze tecniche e nelle relazioni dei servizi sociali è il tipo di ascolto offerto alla persona minore: in quasi nessun caso sono state comunicate al giudice le opinioni della persona minore sulle decisioni che la riguardano e la violenza diretta o assistita da parte del padre viene negata a priori o ne viene sminuito l'impatto negativo sulla salute della persona minore. In particolare, se la persona minore afferma la sua volontà di stare con la madre e non con il padre perché ha paura di lui, la maggioranza delle consulenze e delle relazioni giudica non attendibile l'opinione/le parole della persona minore poiché ritiene che le sue affermazioni non siano autentiche e genuine, ma siano il risultato dell'influenza o della manipolazione o dell'alienazione da parte della madre. Il pregiudizio sull'alienazione o manipolazione proviene dalla diagnosi di PAS che, nonostante non sia riconosciuta dal mondo scientifico, viene utilizzata in alcuni esplicitamente, utilizzando la parola "sindrome", e molto più spesso implicitamente, senza menzionarla, ma utilizzandone gli indicatori elaborati da Gardner, quali l'alienazione, il condizionamento, l'ostruzionismo, il conflitto di lealtà, il mancato accesso al padre. Ed è in forza di tali concetti che varie consulenze e relazioni consigliano al giudice di cambiare la collocazione della persona minore (fino a quel momento collocata presso la madre) applicando il "Transitional Site Program" elaborato da Gardner²³⁹, pratica considerata dal

²³⁸ Ivi, pp. 78 e 79.

²³⁹ R. Gardner, *Recommendations for Dealing with Parents Who Induce a Parental Alienation Syndrome in Their Children*, in "Journal of Divorce & Remarriage", Volume 28(3/4), 1998, p. 1-21.

mondo scientifico contraria all'interesse della persona minore in quanto la sottrazione improvvisa del bambino/a dalla madre provoca effetti traumatici perché c'è un brusco allontanamento dal genitore di riferimento fino a quel momento e dalla relazione con l'ambiente sociale e scolastico. Nelle consulenze tecniche d'ufficio viene, inoltre, riscontrata una disparità di giudizi sulle competenze genitoriali delle madri e dei padri, entrambi fondati su pregiudizi a priori, negativi nel primo caso e positivi nel secondo caso, senza valutare fatti e circostanze. La Commissione ritiene che tale disparità è riconducibile all'osservazione del "qui e ora" e alla prevalenza attribuita al criterio dell'accesso per determinare l'affidamento. Nelle valutazioni delle consulenze tecniche d'ufficio sulle madri, queste ultime vengono giudicate: ostativa/alienante, condizionante, patologica, disfunzionale, simbiotica/fusionale, vittimistica/non riflessiva, accusata di violazione della bigenitorialità/mancato rispetto del "criterio dell'accesso". In alcuni casi, i provvedimenti urgenti di allontanamento e prelievo della persona minore erano basati sui giudizi di una patologia o di una disfunzionalità grave, che poi, nonostante la smentita dei servizi sanitari, non sono stati revisionati. I giudizi sull'inadeguatezza delle madri viene svolta sulla base della rilevazione di tre tipologie di comportamenti attribuiti alle madri: l'esclusione del padre che si esprimono con i giudizi di madre simbiotica, fusionale, alienante, condizionante, ostativa, malevola; la violazione del diritto della persona minore alla bigenitorialità (considerato primario) attraverso il mancato rispetto del "criterio dell'accesso" o l'incapacità di garantire il rapporto padre-figlio; l'assenza di una funzione riflessiva, ossia l'incapacità della madre di superare la storia di violenza di cui è stata vittima nella relazione di coppia e di distinguerla dalla funzione genitoriale per assicurare la quale è fondamentale riprendere la relazione con il padre, anche se violento, nell'interesse della persona minore e del suo diritto alla bigenitorialità. Inoltre, le competenze genitoriali materne sono declinate in maniera dicotomica: le madri vengono giudicate da un lato competenti nella cura dei figli/ie, dall'altro lato incompetenti nella cura della relazione padre-figlio/a. Dunque, a fronte di una valutazione positiva delle sue capacità di cura della persona minore, il giudizio di inadeguatezza della madre è, infatti, basato sulla presunta sottrazione della persona minore alla relazione con il padre, senza prendere in considerazione che è la stessa persona minore che vuole allontanarsi dal padre a causa degli episodi di violenza riferiti dalla madre. La Commissione evidenzia che "una donna vittima di violenza, con il metodo di valutazione adottato da queste consulenze, non ha mai la possibilità di essere valutata come genitore competente, visto che ella tende correttamente a sottrarsi e a sottrarre il minore al rapporto violento con il padre"²⁴⁰. Invece, nelle consulenze tecniche esaminate è stato rilevato che i padri godono di un trattamento privilegiato. Infatti, non sono stati rilevati giudizi di inadeguatezza paterna e solo in pochi casi inizialmente il padre è stato giudicato inadeguato assieme alla madre, per poi essere riabilitato attribuendogli addirittura l'affidamento esclusivo della persona minore. Inoltre, nella valutazione della genitorialità del padre non hanno alcun valore i trascorsi del padre nella storia familiare, né le sue reali capacità di cura nei confronti della persona minore. Infatti, anche se il padre ha agito violenza nella storia familiare e le sue capacità di cura nei confronti dei figli/ie sono ritenute inadeguate, tali elementi vengono superati, ridimensionati e resi

²⁴⁰ Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, *Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale*, op. cit., pp. 81 e 82.

ininfluenti dal fatto che il padre non ha mai potuto esercitare la funzione di cura “per colpa” della madre che si era occupata totalmente delle cure del figlio/a e che negli incontri con il consulente si mostra ferito e addolorato dal comportamento della donna e dal rifiuto del figlio/a attribuito al comportamento della madre e afferma di voler rientrare in contatto con il figlio/a. ed è sulla base di questi elementi che spesso al padre è stata attribuita la responsabilità esclusiva sulla persona minore o il cambio di collocamento della stessa, anche perché sono sempre e solo i padri (ad eccezione di un caso) a chiedere il collocamento dei figli in struttura, per poi ottenere il collocamento presso di loro. La Commissione conclude evidenziando che “Il richiamo costante dei consulenti alla centralità della funzione paterna, come mezzo per garantire al minore l’autonomia rischia di perpetuare pregiudizi culturali sui ruoli sociali stereotipati maschili e femminili”²⁴¹.

Invece, la valutazione dello stato psico-fisico della persona minore si svolge soprattutto attraverso colloqui congiunti genitore-figlio/a per verificare la relazione di quest’ultimo/a con ciascun genitore. Nella maggioranza dei casi, non risultano patologie della persona minore, ma i consulenti spesso indicano i “rischi evolutivi” derivanti dalla mancata frequentazione del padre e dalla visione negativa del padre che sostengono essere indotta dalla madre e consistente nel fatto che la persona minore preferisca il rapporto con la madre, abbia difficoltà a trascorrere del tempo con il padre o che rifiuti quest’ultimo. La Commissione osserva, infatti, che le consulenze tecniche “tendono a ignorare la violenza assistita nella ricerca delle cause del disagio del bambino riconducendo il rischio di una crescita distorta al solo comportamento materno e attribuendo alla figura materna il « progressivo allontanamento » del minore dal padre. La « progressione » è proprio l’elemento con cui molti consulenti cercano di dimostrare e rendere palpabile il « lavoro pernicioso delle madri » ipotizzando così la loro inadeguatezza e la loro incapacità a favorire l’accesso al padre, anche perché ancora immerse nel clima di rabbia che caratterizza molte separazioni, e ad « andare oltre » consentendo al figlio una « normale » relazione col padre”²⁴². Mentre, per quanto riguarda l’ascolto della persona minore espressamente delegato dal giudice al consulente tecnico, è stato riscontrato che la violenza, diretta o assistita, agita dal padre raccontata dal bambino/a viene sempre ignorata e sovrainterpretata, giudicando le sue dichiarazioni insufficienti, non genuine, distoniche rispetto alle emozioni, indotte dalla madre considerata ansiosa e concentrata solo su di sé e sulla relazione con l’ex partner. E a nulla serve il fatto che la persona minore esprima paura o rifiuta ad incontrare il padre. L’unico trauma che il consulente prende in considerazione è quello derivante dalla separazione e dal conflitto tra i genitori, mentre viene ignorato totalmente il trauma e i meccanismi di difesa derivanti dalla violenza diretta o assistita di cui è/è stato vittima perché non considerato rilevante per la salute del bambino/a. Inoltre, i consulenti parlano di simbiosi o fusione con il vissuto materno, ma senza alcun tipo di riscontro o riferimento in concreto nella vita quotidiana della persona minore, anzi escludendo dalla loro valutazioni elementi contrari a tale giudizio come il fatto che il figlio/a sia ben integrato da un punto di vista sociale, scolastico e in altre attività e dimostri autonomia rispetto alla madre. Dunque, il consulente non riporta al giudice le parole della persona minore, ma la rappresentazione del

²⁴¹ Ivi, p. 82.

²⁴² *Ibidem*.

suo stato psicologico, senza riportare la storia relazionale del figlio/a con ciascun genitore, e della sua interpretazione di tale stato. Infine, alcune consulenze non riportano al giudice l'opinione della persona minore in merito alla preferenza sulla sua collocazione o, se riportate, vengono giudicate come il risultato del processo di alienazione ad opera della madre. In altre parole, la Commissione nota che le consulenze tecniche d'ufficio non considerano le preferenze delle persone minori, né la loro capacità di autodeterminazione, violando così il superiore interesse della persona minore.

In conclusione, la Commissione raccomanda a tutti gli attori istituzionali coinvolti (a partire dal Parlamento) di “cambiare l'approccio culturale nei confronti della violenza contro le donne, attraverso l'individuazione di strumenti che consentano di riconoscere la violenza domestica e assistita precocemente”²⁴³. Nello specifico, viene affrontata la questione del rifiuto del minore di incontrare un genitore, raccomandando agli operatori coinvolti di “riappropriarsi dei fatti” e accertare tempestivamente e d'ufficio (in assenza di richiesta di parte) quali sono le ragioni di tale comportamento e, in presenza di allegazioni di violenza o di condotte disfunzionali del genitore rifiutato, utilizzare le “prove classiche” per “ricostruire attraverso i fatti il preciso contesto delle dinamiche di quella famiglia, accertare quali erano i comportamenti dei genitori con il figlio durante la convivenza, prima dell'intervento del magistrato”²⁴⁴. A tal proposito, la Commissione afferma che “un genitore violento non è mai un buon genitore mentre se un genitore ha costruito un buon rapporto con il figlio nessuno potrà ragionevolmente «alienarlo». È infatti da chiedersi perché invece di indagare su cosa di sbagliato ha fatto il genitore «alienato» ci si concentri su quello che avrebbe fatto o che dovrebbe fare il genitore «alienante». Se il genitore «alienante» afferma che quello «alienato» è violento è necessario verificare se è vero [...] solo dopo aver compiuto questi accertamenti il giudice potrà prendere la decisione”²⁴⁵. Inoltre, per accertare le ragioni del rifiuto è fondamentale ascoltare, nell'immediatezza dell'instaurazione del giudizio e con interventi rapidissimi, ciò che il minore (in gradi di esprimersi, avente anche meno di dodici anni) afferma sul rapporto con il genitore rifiutato: “Se il giudice non è rapido nel comprendere cosa è accaduto in quella famiglia, per capire chi ha fatto cosa, chi ha tenuto condotte disfunzionali, il rischio è che si decida su sensazioni o su vaghe valutazioni come quelle di «relazione simbiotica» o «rapporto fusionale» suggerite dai consulenti tecnici; diversamente, occorre accertare perché quel bambino si è legato un genitore ed ha deciso di rifiutare l'altro. È chiaro che il bambino preferirà il genitore che lo ha accolto, che è stato presente quando ha chiesto aiuto, che lo ha accolto e non denigrato”²⁴⁶. La Commissione, infine, individua alcune linee di intervento per contrastare la vittimizzazione secondaria. Il primo punto riguarda la formazione specialistica in materia di violenza domestica e assistita per tutti gli operatori e operatrici. Nello specifico, gli attori istituzionali coinvolti (forze dell'ordine, magistrati, avvocati, consulenti, servizi sociali) devono avere una formazione obbligatoria sul riconoscimento della violenza domestica e sulla normativa sovranazionale e nazionale sul tema; deve essere fornita una formazione condivisa tra magistratura, forze dell'ordine, avvocati, servizi sociali, servizi sanitari e centri e associazioni antiviolenza e

²⁴³ Ivi, p. 95.

²⁴⁴ Ibidem.

²⁴⁵ Ivi, pp. 95-96.

²⁴⁶ Ivi, p. 96.

devono essere formate liste di operatori/trici e professionisti/e specializzate sulla violenza domestica in ogni settore a cui rivolgersi in presenza di allegazioni di violenza. Il secondo punto sollecita l'applicazione dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul sulla custodia dei figli/ie attraverso una serie di interventi normativi: l'art. 337-ter c.c. deve essere modificato nel senso di stabilire che il diritto alla bigenitorialità opera solo se i genitori sono dotati di idonee capacità genitoriali e che quest'ultime non sussistono nel genitore autore di violenza domestica e assistita in quanto il *best interest* della persona minore deve essere garantito tutelandola dalla violenza; l'art. 337-quater c.c. deve essere modificato mediante l'introduzione dell'affidamento esclusivo una presunzione di disfunzionalità genitoriale nei confronti del genitore violento e stabilendo che in presenza di indici di violenza domestica deve essere disposto l'affidamento esclusivo della persona minore al genitore vittima di violenza, a meno che ciò non sia fattibile per altri accertati motivi; gli artt. 330 e 333 c.c. devono essere modificati nel senso di stabilire che in presenza di indici di violenza domestica l'accertamento di tale violenza configuri condotta pregiudizievole compiuta dal genitore violento a danno della persona minore, salvo prova contraria; infine deve essere previsto che, in presenza di accertamento di condotte di violenza domestica, l'adozione di idonee misure a tutela della persona minore e del genitore vittime di violenza per le frequentazioni con il genitore autore di tale violenza. Il terzo punto riguarda la necessità di un'attività istruttoria, tempestiva e approfondita, e l'ascolto diretto del minore da svolgere nei casi di allegazioni di violenza al fine di decidere il miglior affidamento del minore. A tal fine, la Commissione raccomanda di modificare alcune norme per prevedere obbligatorie alcune iniziative del giudice e del pubblico ministero fino a quel momento previste come facoltative: l'intervento del pubblico ministero già nella fase iniziale del procedimento ex articolo 72 del codice di procedura civile; l'acquisizione da parte del giudice, anche d'ufficio, elementi di prova per verificare la fondatezza delle allegazioni; l'interrogatorio libero delle parti sulle allegazioni di violenza, con puntuale verbalizzazione delle rispettive dichiarazioni, ad opera del giudice; l'ascolto del minore ad opera del giudice, personalmente, anche alla presenza di ausiliari, procedendo alla videoregistrazione, salvo che ciò sia contrario al suo interesse, con espressa impossibilità di motivare il non ascolto con presunti condizionamenti psicologici ad opera di uno dei genitori. Inoltre la Commissione suggerisce di prevedere: l'ascolto del minore in ogni fase della procedura di affidamento, anche successivamente al cambio di collocamento; la nomina, da parte del giudice, del consulente tecnico d'ufficio specializzato nella materia della violenza domestica, l'indicazione della presenza di indici di violenza domestica e assistita e l'esclusione di modalità e di atti che possano causare vittimizzazione secondaria per le donne e i minori; il divieto di ogni tentativo di mediazione o di conciliazione in presenza di allegazioni di violenza domestica; l'elaborazione di richieste e di quesiti uniformi da utilizzare nel conferimento di incarichi ai servizi socio-assistenziali e ai consulenti tecnici d'ufficio, redatti con riguardo alle ipotesi di violenza domestica e assistita, e con esclusione, in questi specifici casi, del riferimento al cosiddetto «criterio dell'accesso» come elemento di valutazione della competenza genitoriale. Il quarto punto riguarda il fatto che negli nella valutazione delle capacità genitoriali devono essere escluse le teorie non riconosciute e non accettate dalla comunità scientifica, con espressa esclusione di ogni riferimento e utilizzazione della cosiddetta sindrome di alienazione parentale (PAS) o alienazione parentale (AP) ovvero costrutti

analoghi e di ogni forma di percorso o trattamento ispirati a tecniche di decondizionamento/condizionamento nei confronti di minori. Il quinto punto riguarda la necessità di ridurre l'impatto dei prelievi coattivi con il ricorso alla forza pubblica in quanto potrebbero causare profondi traumi nella persona minore e sono problematici dal punto di vista della tutela della dignità della persona. A tale scopo, la Commissione propone l'introduzione di una disciplina sul tema che: vieti espressamente il prelievo forzoso delle persone minori al di fuori delle ipotesi di rischio di attuale e grave pericolo per l'incolumità fisica del minore stesso, indichi le modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori escludendo interventi traumatici; preveda la possibilità di proporre opposizioni avverso provvedimenti che modificano il collocamento del minore; istituisca una commissione interministeriale che esamini le conseguenze e gli effetti che l'allontanamento coattivo della persona minore ha avuto su quest'ultima e sul genitore dal quale è stata allontanata forzatamente. L'ultimo punto raccomandato dalla Relazione riguarda il sostegno alle donne vittime di violenza per eliminare la forma di vittimizzazione secondaria e prevede: l'ampliamento dei requisiti di accesso al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili o minorili riguardanti l'affidamento di figli/ie minori o responsabilità genitoriali in presenza di allegazioni di violenza e l'aumento del supporto nei piani di sostegno nei vari settori della vita quotidiana delle donne.

2.5 Conclusione

Il presente capitolo ha ricostruito le principali evidenze che hanno fatto emergere il fenomeno della violenza assistita come grave forma di maltrattamento, individuandone caratteristiche e conseguenze pregiudizievoli sui figli, e l'elevato rischio di violenza diretta e abusi sessuali sulle persone minori che vivono in contesti familiari caratterizzati da violenza domestica. A livello sovranazionale, tale consapevolezza ha determinato un progressivo riconoscimento istituzionale del legame tra violenza domestica e violenza sui figli, culminato nella Convenzione di Istanbul. Nel nostro ordinamento, sebbene siano stati compiuti passi avanti significativi, permangono rilevanti criticità nelle prassi giudiziarie nei tribunali civili e minorili in termini di vittimizzazione secondaria, evidenziate sia dal GREVIO che dalla Relazione della Commissione Parlamentare di inchiesta sul Femminicidio, che ostacolano una tutela effettiva delle donne e dei bambini/e vittime di violenza e che possono essere superate solo attraverso il rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Istanbul e il mettere realmente al centro il superiore interesse delle persone minori, inteso innanzitutto come diritto a crescere libere dalla violenza.

3. IL BANCO DI PROVA: LE NORME SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E AFFIDAMENTO DEI FIGLI E DELLE FIGLIE DI FRONTE ALLA VIOLENZA DOMESTICA

Il presente capitolo analizza l'evoluzione della normativa su responsabilità genitoriale e affidamento dei figli nelle situazioni di crisi familiare, mettendo in luce il ruolo centrale assunto nel tempo dai principi della bigenitorialità e dell'interesse superiore della persona minore. L'obiettivo è ricostruire come tali principi che privilegiano la centralità della persona minore e dei suoi diritti fondamentali si siano progressivamente affermati nella diritto interno e sovranazionale, fino a diventare criteri guida imprescindibili per il giudice nell'adozione dei provvedimenti relativi ai figli. In secondo luogo, il capitolo affronta il tema della violenza domestica quale fattore che deve essere preso in considerazione nella valutazione giudiziaria dell'idoneità genitoriale e sull'applicazione della bigenitorialità. In particolare, il principio di bigenitorialità, pur essendo un diritto fondamentale della persona minore, non deve essere applicato in modo automatico e deve sempre essere bilanciato con l'interesse superiore della persona minore, soprattutto nei casi in cui emergano condotte di violenza domestica. L'analisi si concentra in particolare sulla Riforma Cartabia, che introduce una corsia processuale speciale per i procedimenti con allegazioni di violenza domestica, con l'obiettivo di evitare la vittimizzazione secondaria e di assicurare una tutela tempestiva ed effettiva delle persone minori e del genitore vittima di violenza.

3.1. Responsabilità genitoriale e affidamento dei figli e delle figlie post separazione: una breve ricostruzione dal 1942 ad oggi

Nel Codice civile del 1942, la regolamentazione del rapporto genitori-figli si basava sull'istituto della patria potestà, attribuita esclusivamente al padre quale figura titolare dell'autorità familiare che dunque esercitava i suoi diritti sia sulla moglie che sui figli/ie. Infatti, l'art 316 del codice civile del 1942, intitolato "Esercizio della patria potestà" stabiliva che "Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o all'emancipazione. Questa potestà è esercitata dal padre. Dopo la morte del padre e negli altri casi stabiliti dalla legge essa è esercitata dalla madre". La concezione della famiglia e delle relazioni familiari subisce un cambiamento graduale in Italia grazie all'entrata in vigore della Costituzione nel 1948 e della Convenzione europea dei diritti umani nel 1953. Le riforme successive, infatti, sono più centrate sul garantire il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli/ie secondo l'art. 30 Cost²⁴⁷ e tutelare la vita familiare della persona minore ai sensi dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo²⁴⁸, da cui deriva per gli Stati l'obbligo di adottare ogni misura idonea ad assicurare al minore un ambiente familiare adeguato al suo equilibrato sviluppo psico-fisico.

²⁴⁷ Art. 30 Cost. "E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità".

²⁴⁸ Art. 8 CEDU "Diritto al rispetto della vita privata e familiare": "1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".

La legge n. 151 del 9 maggio 1975, ossia la legge di riforma del diritto di famiglia, modificando il titolo IX del libro I del codice civile, ha eliminato la nozione di “patria potestà”, sostituendola con il concetto di “potestà genitoriale” attribuita ad entrambi i genitori. Secondo l’art. 316 del codice civile, intitolato “Esercizio della potestà dei genitori”: “Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili. Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio”. Dunque, grazie alla riforma del 1975, la potestà genitoriale viene intesa come insieme di poteri decisionali strettamente funzionali alla cura ed all’educazione della persona minore e alla gestione dei suoi rapporti economici²⁴⁹ che, secondo la giurisprudenza e la dottrina, deve essere esercitata nell’interesse esclusivo del minore²⁵⁰.

Per quanto riguarda, invece, l’affidamento dei figli/ie nelle situazioni di crisi di coppia, fino al 1987 il modello di affidamento era unitario: il genitore ritenuto più idoneo tra i due a perseguire gli interessi morali e materiali del figlio/a (che generalmente era la madre) veniva indicato come genitore affidatario, di conseguenza gli veniva attribuito l’esercizio esclusivo della potestà sul/lla figlio/a (anche se le decisioni di maggiore importanza dovevano essere prese da entrambi) e la coabitazione con il/la figlio/a e, ove possibile, la casa coniugale; invece, il genitore non affidatario aveva il diritto di vigilanza con facoltà di ricorrere al giudice in caso di decisioni pregiudizievoli al figlio/a. La riforma del divorzio del 1987 ha introdotto la possibilità di disporre l’affidamento congiunto o alternato dei figli/ie quando è ritenuto dal giudice utile all’interesse delle persone minori: l’affidamento congiunto attribuiva l’esercizio della potestà genitoriale ad entrambi i genitori, l’affidamento alternato prevedeva un sistema di rotazione della permanenza del figlio/a presso le rispettive abitazioni dei genitori, comportando un esercizio della potestà genitoriale alternato in base alla presenza del figlio/a presso l’uno o l’altro genitore²⁵¹. La legge n. 54 del 8 febbraio 2006, intitolata “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, modificando l’art. 155 c.c. e introducendo i nuovi artt. 155-bis-155-sexies c.c., ha introdotto il principio dell’affidamento condiviso e il diritto del figlio alla “bigenitorialità” anche nella crisi della coppia coniugale, già previsto dalla Carta dei diritti fondamentali della UE (2000)²⁵². Tale principio presuppone l’esercizio congiunto della potestà genitoriale sia

²⁴⁹ C.M. Bianca, *Diritto civile*, vol. 2.1, La famiglia, Milano, 2014; L. Ferri, *Della potestà dei genitori – artt. 315-342*, in Commentario del codice civile a cura di Scialoja – Branca, 1988.

²⁵⁰ Cass. civ., sentenza n. 5408 del 7 novembre 1985.

²⁵¹ In seguito alla legge n. 54 del 2006 l’affidamento alternato è stato ritenuto problematico per la persona minore dalla giurisprudenza che è concorde nel non concederlo: Trib. Min.Trieste, provvedimento del 20 febbraio 2013; Cass. ordinanza n. 25418 del 2015; Cass. ordinanza n. 4060 del 15 febbraio 2017; Trib. Velletri, sentenza n. 19323 del 2020; Trib. Messina, sentenza n. 608 del 2020.

²⁵² L’art. 24, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali della UE stabilisce che “Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”.

nelle condizioni di unione familiare che nella fase post-separazione dei genitori, relegando in via residuale l'affidamento esclusivo e in via ancora più residuale l'affidamento superesclusivo. Si tratta di un'importante novità poiché nel sistema previgente delineato dal legislatore del 1975 l'esercizio condiviso della potestà genitoriale presupponeva obbligatoriamente la convivenza dei genitori e del figlio e nel caso di separazione o divorzio solo il genitore affidatario esercitava la potestà genitoriale (art. 155, comma 3, c.c.).

Il decreto legislativo n. 154 del 28 dicembre 2013, intitolato "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione", ha attribuito alla disciplina dell'affidamento dei figli una maggiore sistematicità riscrivendo l'art. 155 c.c., abrogando gli artt. 155-bis-155-sexies c.c. e inserendo la relativa regolamentazione nel Capo II del Titolo IX del codice civile sotto il titolo "Esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio". Il decreto legislativo n. 154 del 28 dicembre 2013 ha, inoltre, modificato l'art. 316 c.c. sostituendo il concetto di "potestà genitoriale" con quello di "responsabilità genitoriale"²⁵³, e ha riconosciuto una maggiore centralità al ruolo della persona minore in quanto, introducendo il nuovo art. 315 bis c.c., ha esteso la possibilità di ascoltarla a tutti i procedimenti che la riguardano.

La responsabilità genitoriale sta ad indicare una diversa concezione dei rapporti tra genitori e figli che ha attribuito centralità all'interesse superiore delle persone minori (*the best interests of the child*) rispetto alla posizione dei genitori e ai diritti dei bambini. Sia l'interesse superiore delle persone minori che la responsabilità genitoriale derivano dal diritto sovranazionale. Le fonti europee ed internazionali che trattano questi aspetti sono varie. Il principio secondo cui l'interesse superiore o preminente del minore deve rappresentare la considerazione principale in tutte le decisioni adottate da autorità pubbliche o private – giudiziarie, amministrative, legislative o sociali – che lo riguardano è enunciato nell'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989²⁵⁴: "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente". Nella Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei Minori adottata dal Consiglio d'Europa nel 1996, invece, leggiamo all'art. 1 che "2. Oggetto della presente Convenzione è promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria" e all'art. 6 che "Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve: a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti ad fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore". Inoltre, l'interesse superiore o preminente della persona minore trova riconoscimento anche a livello europeo in virtù dell'art. 8 CEDU che protegge il diritto al

²⁵³ M. Velletti, *Dei diritti e dei doveri dei figli e della responsabilità genitoriale*, in Modifiche al codice civile e alle leggi speciali in materia di filiazione, Napoli, 2014, 75.

²⁵⁴ Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 a New York e ratificata dall'Italia con Legge 27.05.1991, n. 176.

rispetto della vita privata e familiare di ogni persona, e dunque anche della persona minore, e dell'art. 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'unione europea, Nizza 2000 secondo cui "2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente". Il principio secondo cui entrambi i genitori hanno una responsabilità comune riguardo all'educazione e allo sviluppo della persona minore è enunciato dall'art. 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989: "1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo". Anche il mantenimento di un rapporto del figlio/a con entrambi i genitori (la c.d. bigenitorialità) viene assicurato a livello internazionale ed europeo, ma viene precisato che possono verificarsi dei casi in cui l'interesse superiore della persona minore possa comportare un allentamento di tale rapporto. Il principio secondo cui la persona minore non deve essere separata dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che tale separazione sia necessaria nell'interesse della persona minore, come nei casi in cui quest'ultimo venga maltrattato o trascurato dai genitori è contenuto all'art. 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 secondo cui "1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo".

Il diritto della persona minore separata dal genitore/i di intrattenere regolarmente rapporti e contatti con entrambi, a meno che ciò non sia contrario al suo preminente interesse è enunciato all'art. 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 "3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo" e all'art. 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'unione europea, Nizza 2000: "3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse". In particolare, la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 all'art. 19 stabilisce che "1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento". A livello europeo, la giurisprudenza della Corte EDU attribuisce fondamentale importanza sia all'interesse superiore della persona minore che al suo diritto a mantenere il rapporto con entrambi i genitori²⁵⁵, stabilendo che la separazione della persona minore dai genitori è

²⁵⁵ Corte Edu, S.H. c. Italia, 13 ottobre 2015; Corte Edu Zhou c. Italia, 21 gennaio 2014; Corte Edu, 29 gennaio 2013, Lombardo c. Italia.

ammissibile unicamente in casi limite in cui è particolarmente evidente l'inadeguatezza dei genitori o ricorre la tutela di un'esigenza primaria della persona minore²⁵⁶, dando dunque priorità all'interesse preminente di quest'ultima²⁵⁷.

Per quanto riguarda, l'interesse superiore del minore nel nostro ordinamento, esso ricopre un'importanza fondamentale al punto da portare all'affermazione che ad oggi costituisca "l'unico strumento in grado di garantire certezza alle relazioni familiari"²⁵⁸. Nello specifico, l'interesse superiore del minore costituisce clausola generale²⁵⁹ dalla doppia natura in quanto "da una parte, esso viene richiamato dalla legge in modo generale e astratto al fine di tutelare l'identità di ogni minore nelle molteplici e concrete situazioni in cui si trova, dall'altra parte funge da standard giudiziario e permette al giudice, anche derogando la legge generale, di pervenire alla decisione più adatta per il singolo minore oggetto di tutela"²⁶⁰. Come già anticipato, l'interesse superiore della persona minore si rinviene in varie norme riguardanti il rapporto tra genitori-figli/ie, in particolare l'art. 337-ter c.c., ma anche l'art. 337 sexies c.c. riguardante l'assegnazione della casa familiare, l'art. 330 c.c. avente ad oggetto la decadenza dalla responsabilità genitoriale e l'art. 333 c.c. sui provvedimenti motivati da condotta del genitore pregiudizievole ai figli/ie. Com'è possibile notare sia a livello internazionale che interno, il contenuto dell'"interesse superiore" non viene mai definito, dunque "si può affermare che è una sorta di contenitore vuoto che va riempito di volta in volta e nella pratica quotidiana, nel lavoro che tutti i giorni i Tribunali per i minorenni e non solo sono chiamati a svolgere"²⁶¹.

Per quanto riguarda, invece, la responsabilità genitoriale e la bigenitorialità a livello interno, la Costituzione all'art. 30, primo comma, afferma che "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti". Con il decreto legislativo n. 154 del 28 dicembre 2013 viene data maggiore centralità a tali principi. Tuttavia, il legislatore non ha dato una definizione di responsabilità genitoriale, di conseguenza il suo contenuto viene individuato in base all'evoluzione dei rapporti tra genitori e figli. A tal proposito, Federica Fiorillo, giudice civile specializzata nel settore del diritto di famiglia e minori, afferma che "si può quindi pensare alla responsabilità genitoriale, disciplinata dagli artt. 316 e 337-ter c.c. e mutuata dalla normativa e dalla giurisprudenza europee ed internazionali, come ad un impegno che entrambi i genitori assumono nei confronti della prole, relativo alla loro crescita, educazione ed istruzione inglobante sia la cura della persona che il dovere di mantenere i figli, e comprensivo dell'obbligo di garantire al figlio il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i

²⁵⁶ Corte Edu, Clemenso c. Italia, 21 ottobre 2008; Corte Edu, 5 novembre 2002, Yousef v. The Netherlands; Corte Edu, Cincimino c. Italia, 28 aprile 2016.

²⁵⁷ Corte Edu Olsson c. Svezia, (n. 2), 27 novembre 1992, § 90; sentenza Corte Edu Mandet c. Francia, 14 gennaio 2016; caso Corte Edu, S.H. c. Italia, 13 ottobre 2015, § 39; Corte Edu, Fall Gueye c. Italia, 23 giugno 2016.

²⁵⁸ M. Di Masi, *L'interesse del minore quale unica certezza nell'odierno diritto di famiglia*, in (a cura di) Piciocchi C., Fasan M., Reale C.M., *Le (in)certezze del diritto* Atti delle giornate di studio 17-18 gennaio 2019, 2021, pp. 157-180, p. 167.

²⁵⁹ G. Ferrando, *Diritti e interesse del minore tra principi e clausole generali*, in Pol. dir., 1/1998, p. 167 ss.

²⁶⁰ M. Di Masi, *L'interesse del minore quale unica certezza nell'odierno diritto di famiglia*, op. cit., p. 167.

²⁶¹ C. Garlatti, *Autorità giudiziaria e interesse superiore del minore*, in M. Bianca (a cura di), *The best interest of the child*, University Press, Sapienza Università, 2021, pp. 47-60, pp. 47-48.

genitori”²⁶². Obiettivo di tale riforma era di garantire i diritti e gli obblighi dei genitori nei confronti del figlio/ia a prescindere dall’andamento del rapporto di coppia, dunque sia nelle situazioni di stabilità/solidità che in quelle di crisi. Invece, la gestione del rapporto genitori-figli nelle situazioni di crisi della famiglia, ossia nel momento di separazione dei genitori, è disciplinata dagli artt. 337-bis – 337 octies c.c. che costituiscono il capo II del titolo IX del libro primo, in tema di “Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”. L’art. 316 c.c. intitolato “Responsabilità genitoriale” stabilisce che “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione”. L’art. 317, comma 2, cc., infatti, anticipa che “La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo”.

3.2. Principio di bigenitorialità e affidamento condiviso: limiti, deroghe e rifiuto di un genitore da parte del figlio o della figlia

L’art. 337- bis precisa che le norme successive si applicano in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio e l’art. 337-ter stabilisce le regole generali sui provvedimenti del giudice relativi alla responsabilità genitoriale:

art. 337-ter c.c. (Provvedimenti riguardo ai figli)

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero.

²⁶² Fiorillo F, *Inadempienze e violazioni nell'affido condiviso*, in G. Cassano, P. Corder, I. Grimaldi (a cura di), *L’alienazione parentale nelle aule giudiziarie*, op. cit., pp. 101-130, pp. 103-104.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio.
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Dunque, l'art. 337-ter c.c. si pone l'obiettivo di mantenere la continuità del rapporto tra la persona minore ed entrambi i genitori e di tutelare l'interesse della prima alla bigenitorialità. A tal fine, il/la giudice nell'adottare i provvedimenti di affidamento riguardo ai figli deve sempre avere come criterio guida ed esclusivo riferimento l'interesse morale e materiale dei figli/ie. La norma stabilisce che il/la giudice nel determinare il regime di affidamento deve rispettare, nell'interesse della persona minore, il principio generale e prioritario della bigenitorialità. Quest'ultimo consiste, appunto, nel diritto della persona minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi.

La più recente giurisprudenza interpreta il principio della bigenitorialità come la "presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e a mantenere salde relazioni affettive con entrambi"²⁶³. Dunque, il principio di bigenitorialità non è da intendere come rivendicazione del genitore, ma come diritto soggettivo del/la figlio/a di mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori anche quando la coppia è in crisi e si separa, che rientra nei diritti della personalità²⁶⁴. In questa

²⁶³ Cass., Sez. I, ordinanza n. 2947 del 6 febbraio 2025.

²⁶⁴ M. Nisati, *Provvedimenti riguardo ai figli*, in Cassano G. (a cura di), *La tutela del padre nell'affidamento condiviso*, Giuffrè, 2017.

prospettiva, il legislatore individua l'affidamento condiviso²⁶⁵ come l'istituto giuridico in grado di garantire il diritto alla bigenitorialità della persona minore e dunque come regime ordinario e scelta tendenzialmente preferenziale nell'affidamento dei figli/ie. Di conseguenza, il/la giudice dovrà valutare prioritariamente l'ipotesi dell'affidamento dei figli ad entrambi i genitori e solo in via residuale, nel caso in cui l'affidamento condiviso non sia applicabile in quanto risulta pregiudizievole per l'interesse della persona minore poiché potrebbe alterare e porre in serio pericolo il suo equilibrio e sviluppo psico-fisico²⁶⁶, prenderà in considerazione altre tipologie di affidamento (come quello esclusivo o super esclusivo), stabilendo a quale dei due genitori affidare i figli/ie.

Il giudizio prognostico ad opera del/della giudice ha ad oggetto le capacità genitoriali di crescere ed educare il/la figlio/a e si deve basare su elementi concreti: le modalità con cui i genitori hanno esercitato il proprio ruolo in passato, la qualità delle relazioni affettive instaurate con il minore, la capacità di relazione affettiva, di attenzione, di cura, di comprensione, di ascolto, di educazione, la presenza costante nella vita del figlio, la personalità del genitore, le sue abitudini di vita e il contesto familiare e sociale che è in grado di offrire al minore²⁶⁷. Come già anticipato, l'affidamento condiviso presuppone l'esercizio congiunto (da parte di entrambi i genitori) della responsabilità genitoriale. Di conseguenza, i genitori hanno l'obbligo di assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la vita dei figli relative a vari aspetti, come l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale del figlio/a, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazione dei figli. L'attribuzione ad entrambi i genitori del potere decisionale relativo alle scelte sulle questioni straordinarie nell'interesse dei figli/ie implica che, per poter esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, i genitori devono necessariamente mantenere i contatti tra loro e collaborare costantemente nell'interesse superiore dei figli.

Nel caso in cui, invece, ci sia disaccordo tra i genitori la decisione è rimessa al giudice. Il/la giudice può, inoltre, decidere che i genitori esercitino separatamente la responsabilità genitoriale riguardo alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Il/la giudice, oltre a disciplinare le modalità di affidamento dei figli/ie minori ai genitori, dovrà anche decidere i tempi e le modalità di permanenza di questi/e con ciascuno dei genitori. Infatti, "Laddove parla di affidamento "ad entrambi i genitori", il Legislatore si riferisce all'affidamento condiviso, cui consegue l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, sul quale specificamente ritorna nell'art. 337-quater c.c., e non al collocamento fisico ("presenza") dei minori, sul quale il giudice si deve anche distintamente pronunciare, e che è disciplinato dal successivo periodo dell'art. 337-ter c.c., ove è detto "determina i

²⁶⁵ Per un primo inquadramento si rimanda a: V. Scalisi, *Il diritto del minore alla «bigenitorialità» dopo la crisi o la disgregazione del nucleo familiare*, in "Famiglia e diritto", 5, 2007; R. De Meo, *Affidamento condiviso*, in "Digesto delle discipline civilistiche", 2009; A. Gorgoni, *Filiazione e responsabilità genitoriale*, Cedam, Padova, 2017; M. Sesta, *La nuova disciplina dell'affidamento dei figli nei processi di separazione, divorzio, annullamento matrimoniale e nel procedimento riguardante i figli nati fuori dal matrimonio*, in M. Sesta, A. Arceri (a cura di), *L'affidamento dei figli nella crisi della famiglia*, Utet giuridica, Milano, 2011.

²⁶⁶ Cass., Sez. I, sentenza n. 977 del 17 gennaio 2017; Cass., Sez. VI, ordinanza n. 1645 del 19 gennaio 2022, Cass., Sez. I, ordinanza n. 23333 del 1 agosto 2023; Cass., Sez. I, ordinanza n. 12474 del 8 maggio 2024;

²⁶⁷ Cass., sentenza n. 18817 del 23 settembre 2015; Cass., ordinanza n. 14728 del 19 luglio 2016; Cass., Sez. VI, ordinanza n. 28244 del 4 novembre 2019.

tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli", richiamando all'uopo gli oneri di assistenza materiale e morale a cui è tenuto ciascun genitore"²⁶⁸.

Nello specifico, il/la giudice dovrà decidere la collocazione prevalente della persona minore presso uno dei genitori (c.d. genitore collocatario) in modo tale che sia garantito il suo diritto di avere un punto di riferimento abitativo o residenza abituale. Quest'ultimo concetto, già previsto dall'art. 316 c.c.²⁶⁹ dall'art. 8 del Reg. UE n. 2201/2003²⁷⁰, è stato definito dalla giurisprudenza interna come "il luogo dove il minore trovi e riconosce, anche grazie a una permanenza tendenzialmente stabile, il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, originati dallo svolgersi della vita di relazione [...] corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare"²⁷¹. Su questo tema, la Corte di Cassazione è intervenuta per affermare che "l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di frequentazione per l'altro genitore"²⁷², anche in considerazione del fatto che "la regolamentazione dei rapporti tra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritetica ripartizione di tempi di permanenza con entrambi i genitori"²⁷³.

La prassi giurisprudenziale ha quindi elaborato la figura giuridica del c.d. genitore collocatario, ossia il genitore presso il quale la persona minore ha la residenza prevalente e al quale in genere viene assegnata la casa familiare (per garantire il contesto affettivo, relazionale e ambientale di riferimento della persona minore), e del c.d. genitore non collocatario, ossia il genitore che avrà diritto a frequentare e incontrare il figlio/ia. Dunque, il/la giudice dovrà anche provvedere a regolare il diritto di visita e di incontro del figlio/ia con l'altro genitore²⁷⁴ e a determinare la misura e il modo con cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Di conseguenza, il principio di bigenitorialità e l'affidamento condiviso non comportano la garanzia di una suddivisione paritaria del tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore poiché l'essenza dell'affidamento condiviso non risiede nella previsione di due residenze o di identici tempi di frequentazione tra persona minore e genitori, ma nella paritaria condivisione del ruolo genitoriale²⁷⁵, anche perché "l'esercizio del diritto deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio e dell'altro genitore"²⁷⁶, dunque non deve essere interpretato come affidamento congiunto o alternato. Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore

²⁶⁸ Cass., Sez. I, ordinanza n. 6810 del 7 marzo 2023.

²⁶⁹ secondo cui "I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore"

²⁷⁰ Art. 8 del Reg. UE n. 2201/2003 "Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi".

²⁷¹ Cass., sentenza n. 3555 del 10 febbraio 2017.

²⁷² Cass., sentenza n. 1831 del 26 luglio 2013; Cass., sentenza n. 785 del 20 gennaio 2012; Cass., Sez. I, sentenza n. 18131 del 26 luglio 2013.

²⁷³ Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 3652 del 13 febbraio 2020.

²⁷⁴ Cass., sentenza n. 18131 del 26 luglio 2013.

²⁷⁵ C.M. Bianca, *Diritto civile, La famiglia, Le successioni, II*, Giuffrè, 2001.

²⁷⁶ Cass., sentenza n. 31902 del 10 dicembre 2018.

e figlio/a che si accompagna all'affidamento condiviso ha natura tendenziale “ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena”²⁷⁷. Tuttavia, nel caso di suddivisione dei tempi non paritaria “lo spazio temporale della frequentazione con il genitore non convivente - salvo che quest'ultimo non sia totalmente inadeguato alla funzione - non può essere eccessivamente e ingiustificatamente compresso e privato del tutto di momenti significativi (i pasti comuni, i pernottamenti) poiché la relazione familiare ne potrebbe risultare compromessa”²⁷⁸. Tuttavia, la tutela della bigenitorialità, e dunque la preferenza dell'affidamento condiviso, non significa che questo sia sempre l'opzione migliore per la persona minore: la bigenitorialità, infatti, non può essere prevalente rispetto all'interesse superiore della persona minore a cui deve essere attribuita centralità²⁷⁹. Come già visto in precedenza, tale principio è riconosciuto anche a livello internazionale. Ad esempio, l'art. 24, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali della UE stabilisce che “il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo quando ciò sia contrario al suo interesse”. In questi casi, il/la giudice può optare per il regime residuale dell'affidamento monogenitoriale/esclusivo previsto dall'art. 337-quater c.c.:

art. 337-quater (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso)
Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

²⁷⁷ Cass., , Sez. I, ordinanza n. 19323 del 17 settembre 2020; Cass., Sez. I, ordinanza n. 4790 del 14 febbraio 2022; Cass., Sez. I, ordinanza n. 21425 del 6 luglio 2022; Cass., Sez. I, ordinanza n. 24226 del 9 agosto 2023; Cass., Sez. I, ordinanza n. 3372 del 6 febbraio 2024; Cass., Sez. I, ordinanza n. 19069 del 11 luglio 2024; Cass., Sez. I, ordinanza n. 31720 del 14 novembre 2023; Cass., Sez. I, ordinanza n. 31571 del 9 dicembre 2024.

²⁷⁸ Cass., Sez. I, ordinanza n. 1486 del 21 gennaio 2025.

²⁷⁹ T. Auletta, *Art. 337 ter c.c.*, in G. Di Rosa (a cura di), *Della Famiglia*, in E. Gabrielli (dir.), *Commentario del Codice Civile*, Utet giuridica, Milano, 2018; G.F. Basini, *Crisi tra i genitori e affidamento condiviso. Gli aspetti di diritto sostanziale*, in G. Bonilini, M. Confortini (a cura di), *Codice commentato di famiglia, minori, soggetti deboli*, t. 1, Utet giuridica, Milano, 2014.

Si possono verificare, dunque, delle circostanze in cui il diritto alla bigenitorialità di cui è titolare la persona minore può entrare in conflitto con l'interesse superiore della stessa persona minore²⁸⁰. Si tratta di casi in cui la compressione del diritto alla bigenitorialità della persona minore corrisponde proprio al superiore interesse di quest'ultima. Dunque, nel determinare il regime di affidamento dei figli, il/la giudice potrà comprimere il diritto alla bigenitorialità della persona minore, e dunque derogare al principio dell'affidamento condiviso, solo in presenza di gravi motivi e dopo aver accertato che l'applicazione dell'affidamento condiviso risulta contrario e pregiudizievole per l'interesse superiore della persona minore. In altre parole, si tratta di situazioni in cui affidare la persona minore ad entrambi i genitori non farebbe il suo interesse poiché, accertata l'inidoneità genitoriale di uno dei genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di quest'ultimo potrebbe incidere negativamente sullo sviluppo psicofisico del/la figlio/a. In questi casi, il/la giudice può optare per il regime residuale dell'affidamento monogenitoriale o esclusivo previsto dall'art. 337-quater c.c.

Su questo aspetto la Cassazione ha precisato che “Il diritto alla bigenitorialità deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta”²⁸¹. Inoltre, la Cassazione ha affermato che il principio del superiore interesse della persona minore deve essere concepito “come non limitato all'intuibile o comprensibile desiderio del bambino di mantenere la bigenitorialità, ma in funzione del soddisfacimento delle sue oggettive, fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, mantenimento, educazione, istruzione, assistenza morale, e della sua sana ed equilibrata crescita”²⁸². Infatti, come spiega Grimaldi, “il preminente interesse del minore non è quello di avere sempre e comunque presenti entrambe le figure genitoriali, ma quello di vedersi garantita una possibilità di crescita sana ed armonica sia a livello fisico sia a livello psicologico”²⁸³. La Cassazione ha, inoltre, precisato che la scelta dell'affidamento esclusivo deve essere sostenuta “non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli”²⁸⁴, deve basarsi sul giudizio prognostico circa le capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio/a, sull'accertata inidoneità genitoriale di uno dei genitori e deve rispecchiare “il principio di privilegiare, nell'attribuzione della responsabilità genitoriale, quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare la migliore evoluzione possibile della personalità della prole, con riferimento a quel contesto

²⁸⁰ C. Garlatti, *Autorità giudiziaria e interesse superiore del minore*, op. cit., p. 48

²⁸¹ Cass., Sez. I, ordinanza n. 21425 del 6 luglio 2022; Cass., Sez. VI, ordinanza n. 13454 del 18 maggio 2021.

²⁸² Cass., sentenza n. 18559 del 22 settembre 2016,.

²⁸³ I. Grimaldi, *La PAS all'interno del conflitto genitoriale. Incidenza, posizioni giurisprudenziali, conseguenze*, in Cassano (a cura di), *Il minore nel conflitto genitoriale*, op. cit., pp. 107-148, p. 146.

²⁸⁴ Cass., Sez. I, ordinanza n. 21425 del 6 luglio 2022.

di vita che risulti più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche”²⁸⁵.

Come anticipato, anche in forza della CEDU che esclude “misure automatiche e stereotipate”²⁸⁶, la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere motivata specificatamente. In particolare, il/la giudice nel disporre il provvedimento di affidamento esclusivo deve fornire una doppia motivazione: una prima motivazione in positivo sulla idoneità del genitore affidatario e una seconda motivazione in negativo sulla “inidoneità educativa” o “manifesta carenza”²⁸⁷ del genitore non affidatario e dunque escluso dall’esercizio della responsabilità genitoriale. In ogni caso, la pronuncia di affidamento a un solo genitore deve fare salvi i diritti della persona minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, i rapporti con i parenti, il diritto a ricevere cura, educazione, istruzione. Inoltre, il collocamento fisico della persona minore può essere disposto presso uno soltanto dei genitori in virtù del suo diritto di avere un punto di riferimento abitativo o residenza abituale. Infatti, la differenza tra l’affidamento condiviso e quello esclusivo non concerne il principio di bigenitorialità o la collocazione del minore, ma riguarda l’esercizio della responsabilità genitoriale. Nello specifico, nel regime di affidamento esclusivo, salvo che non sia diversamente stabilito dal/la giudice, il genitore affidatario ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sul figlio/ia ed è tenuto a rispettare le condizioni stabilite dal giudice e le decisioni di maggiore interesse per la persona minore devono essere comunque adottate da entrambi i genitori. Tuttavia, anche nell’affidamento esclusivo è necessario tentare di preservare il diritto della persona minore al rapporto con entrambi i genitori, dunque il/la giudice dovrà prevedere incontri tra la persona minore e il genitore non affidatario. Quest’ultimo, inoltre, ha il diritto/dovere di sorvegliare sul percorso educativo e formativo del figlio/ia e, in presenza di decisioni pregiudizievoli dell’interesse della persona minore, può rivolgersi al/la giudice.

Per quanto riguarda la prima motivazione in positivo sulla idoneità del genitore affidatario nei casi di affidamento esclusivo, non essendo stabilito dalla norma un criterio di individuazione della capacità ed idoneità genitoriale, la dottrina²⁸⁸ ha effettuato una disamina della prassi giurisprudenziale²⁸⁹ individuando quali sono i criteri/indici di valutazione in positivo dei genitori: valutazione e tutela dell’esclusivo interesse morale e materiale del minore e concezione della posizione dei genitori non come diritto, ma come impegno, ossia come diritto-dovere; esame della personalità di ciascun genitore; esame della capacità affettiva, educativa e genitoriale; disponibilità ad avere un rapporto costante con i figli/ie; individuazione del genitore più idoneo a: ridurre i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare, assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, garantire il contesto di vita più adeguato a soddisfare le esigenze materiali, morale e

²⁸⁵ Cass., Sez. VI, ordinanza n. 28244 del 4 novembre 2019; Cass., Sez. I, ordinanza n. 21425 del 6 luglio 2022; Cass., Sez. I, ordinanza n. 18828 del 4 luglio 2023; Cass., Sez. I, ordinanza n. 11122 del 24 aprile 2024.

²⁸⁶ CEDU, 29 gennaio 13, n. 25704.

²⁸⁷ Cass., sentenza n. 16593 del 18 giugno 2008; Cass., sentenza n. 24841 del 7 dicembre 2010; Cass. sentenza n. 16738 del 26.06.2018; Cass., Sez. I, sentenza n. 6535 del 6 marzo 2019; Cass., Sez. VI, ordinanza n. 1645 del 19 gennaio 2022; Cass., Sez. I, ordinanza n. 23333 del 1 agosto 2023.

²⁸⁸ M. Merolla, S. Montini, *Diritto Minorile: casi pratici*, in Linee guida di diritto minorile, Pubblicazione Ed. Lex et Jus, 2009/2010.

²⁸⁹ Ad esempio Cass., ordinanza n. 28244 del 24 settembre 2019.

psicologiche del figlio/ia; esame dell'ambiente di vita (pregresso e futuro) in relazione alle concrete esigenze materiali, morali e psicologiche della persona minore; rilevazione, se possibile, della volontà del figlio minore.

Invece, le circostanze che impediscono di adottare l'affidamento condiviso e che possono portare alla disposizione dell'affidamento esclusivo motivando in negativo sulla "inidoneità educativa o sulla "manifesta carenza" del genitore (portando all'esclusione di quest'ultimo dall'esercizio della responsabilità genitoriale) non sono state in alcun modo tipizzate, pertanto è stato compito dell'autorità giudiziaria individuarle con provvedimento motivato. Prima di tutto, è stato escluso che siano ostative della condivisione dei compiti genitoriali e dunque che possano precludere il regime prioritario dell'affidamento condiviso: la lontananza tra i luoghi di residenza dei genitori²⁹⁰, le scelte spirituali di uno dei genitori²⁹¹, le situazioni interpersonali tra i due genitori (ad esempio il percorso di rettificazione di sesso di uno dei genitori²⁹²), la mera conflittualità tra i genitori che non alteri o ponga in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli/ie²⁹³. La giurisprudenza ha, invece, individuato una serie di condotte del genitore indicative della sua manifesta carenza o inidoneità educativa, ossia dell'incapacità di assumersi i compiti e le responsabilità genitoriali di cura ed educazione della persona minore, e che possono essere pregiudizievoli per l'interesse della persona minore, e dunque suscettibili di incidere negativamente sullo sviluppo psicofisico di quest'ultima. Dunque, la ricorrenza di circostanze così gravi giustifica la deroga al principio dell'affidamento condiviso e la pronuncia motivata di affidamento esclusivo da parte del/la giudice. La dottrina²⁹⁴ ha analizzato la prassi giurisprudenziale sul tema individuando quali sono le situazioni che giustificano l'adozione del regime di affidamento esclusivo della persona minore anziché quello condiviso: disinteresse costante²⁹⁵ e ripetute inadempienze da parte del genitore nei confronti del/la figlio/a (ad esempio degli obblighi di mantenimento²⁹⁶ e del diritto di visita²⁹⁷); instabilità affettiva²⁹⁸; immaturità del genitore²⁹⁹; disturbo della personalità, reclusione in carcere, stato di tossicodipendenza o alcolismo e disagio esistenziale del genitore³⁰⁰; incapacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore; preferenza espressa

²⁹⁰ Cass., ordinanza n. 24526 del 2 dicembre 2010; Cass., sentenza n. 1808 del 7 settembre 2016; Cass., Sez. I, sentenza n. 6535 del 6 marzo 2019.

²⁹¹ Cass., ordinanza n. 14728 del 19 luglio 2016.

²⁹² Tribunale di Torino, sentenza n. 5178 del 2016.

²⁹³ Cass., sentenza n. 16593 del 18 giugno 2008; Cass., sentenza n. 5108 del 29 marzo 2012; Cass., sentenza n. 1777 del 8 febbraio 2012; Cass., ordinanza n. 5604 del 28 febbraio 2020; Cass., Sez. I, ordinanza n. 12474 del 8 maggio 2024.

²⁹⁴ B. De Filippis, *Affidamento esclusivo: ragioni*, in "Affidamento dei figli nella separazione e nel divorzio", Cedam 2009; C. Grassi, *Il punto su: potestà genitoriale e affidamento della prole*, in "Giustizia civile", 2008; C. Rimini, *Famiglia*, Itinera Guide Giuridiche, Ipsoa Editore, 2012.

²⁹⁵ Trib. Vicenza, sentenza del 2 aprile 2013; Trib. Napoli, sentenza n. 594 del 2016; Trib. Bergamo, sentenza del 31 ottobre 2019; Cass. civ., sentenza n. 977 del 17 gennaio 2017.

²⁹⁶ Cass., sez. I, sentenza n. 20075 del 30 settembre 2011; Cass., sentenza n. 977 del 17 gennaio 2017; Cass., Sez. I, ordinanza n. 23333 del 1 agosto 2023.

²⁹⁷ Cass., Sez. I, sentenza n. 977 del 17 gennaio 2017.

²⁹⁸ Cass., sentenza n. 26122 del novembre 2013.

²⁹⁹ Cass., n. 17191 del 11 agosto 2011.

³⁰⁰ Trib. Roma, sentenza n. 20357 del 2012.

dalla persona minore adolescente per l'affidamento ad uno solo dei genitori³⁰¹; gravi conflittualità tra i genitori e commissione di reati da parte di un genitore nei confronti dell'altro³⁰². Sulla penultima ipotesi, ossia la preferenza espressa dalla persona minore adolescente per l'affidamento ad uno solo dei genitori, è fondamentale sottolineare che quando il/la giudice deve decidere sull'affidamento della persona minore di almeno dodici anni, e anche di età minore se capace di discernimento, deve ascoltare quest'ultima. L'ascolto della persona minore è una delle modalità in cui si concretizza il suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano.

Di conseguenza, in tema di affidamento della persona minore, il/la giudice deve ascoltare quest'ultima prima di formarsi un convincimento a meno che non riscontri: il rifiuto dell'audizione da parte della persona minore, un pregiudizio concreto per la persona minore che potrebbe derivare dall'audizione, l'inutilità dell'audizione della persona minore, ma in tale caso "l'ascolto di quest'ultimo non può considerarsi superfluo solo perché il giudice ritenga di aver già individuato la soluzione più adeguata a realizzare il suo migliore interesse"³⁰³. La Cassazione, ad esempio, ha cassato la sentenza impugnata che obbligava una ragazza di sedici anni a incontrare il padre, nonostante la minore avesse espresso un disagio legato al rifiuto manifestato dalla nuova moglie del padre³⁰⁴. Sull'ultima ipotesi, ossia gravi conflittualità tra i genitori e commissione di reati da parte di un genitore nei confronti dell'altro, dottrina e giurisprudenza concordano nel prevedere l'affidamento esclusivo quando il pregiudizio è talmente grave per l'integrità fisica e morale della persona minore da portare all'emissione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (nello specifico per proteggere la persona minore) di cui agli artt. 473-bis.69 – 473-bis.71 c.p.c.³⁰⁵ e di provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale e di allontanamento dalla residenza familiare ai sensi dell'art. 330 c.c. Si tratta dei casi in cui il genitore riveli una personalità violenta o abbia compiuto abusi nei confronti della persona minore o dell'altro genitore³⁰⁶, dunque anche nelle ipotesi di violenza assistita, rivelando così la propria inidoneità genitoriale. Sullo stesso tema, è stato di recente affermato che le condotte violente, aggressive, denigratorie di un genitore nei confronti dell'altro genitore devono avere una rilevanza nel procedimento in merito alla disciplina della responsabilità genitoriale sulla persona minore "anche a prescindere dall'accertamento della responsabilità penale, essendo comunque rilevante per la valutazione della capacità genitoriale una condotta di uno dei genitori denigratoria ed aggressiva nei confronti dell'altro, alla presenza del minore"³⁰⁷.

³⁰¹ Cass., sentenza n. 18867 del 15 settembre 2011; Cass., sentenza n. 20107 del 7 ottobre 2016; Cass., Sez. I, ordinanza n. 6455 del 12 marzo 2024.

³⁰² Cass., Sez. I, sentenza n. 26122 del 21 novembre 2013; Cass., sentenza n. 18559 del 22 settembre 2016; Cass., ordinanza n. 5604 del 28 febbraio 2020.

³⁰³ Cass., Sez. I, ordinanza n. 3576 del 8 febbraio 2024.

³⁰⁴ Cass., Sez. I, ordinanza n. 6455 del 12 marzo 2024.

³⁰⁵ La disciplina degli ordini di protezione contro gli abusi familiari era precedentemente prevista in parte nel codice civile (artt. 342-bis e ter c.c.) e in parte nel codice di procedura civile (art. 736 bis c.p.c.). Il dlgs n. 149 del 22 ottobre 2022 (riforma Cartabia) ha riordinato la materia per intero all'interno del codice di procedura civile agli artt. 473-bis.69 – 473-bis.71 c.p.c. nella Sezione VII ("Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari") del Capo III del nuovo Titolo IV-bis del Libro II.

³⁰⁶ Trib. Nicosia, sentenza del 22 aprile 2008; Cass., sentenza n. 601 del 11 gennaio 2013.

³⁰⁷ Trib. Roma, decreto del 12 dicembre 2019.

In via ancora più residuale, il/la giudice può derogare all'affidamento condiviso con l'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse della persona minore e adottare l'affidamento super esclusivo (o esclusivo rafforzato). Si tratta di un istituto di elaborazione giurisprudenziale che attribuisce a un solo genitore (individuato come genitore affidatario) l'esercizio esclusivo del potere di adottare le decisioni di maggiore rilevanza per i figli/ie o le decisioni urgenti che riguardando questi ultimi, senza il coinvolgimento dell'altro genitore³⁰⁸. Il/la giudice opta per tale istituto in tutela dell'interesse della persona minore in ipotesi eccezionali, ossia solo in situazioni di estrema gravità che compromettono gravemente l'interesse della persona minore che devono essere accertate e motivate³⁰⁹. Nello specifico, a seguito dell'accertamento dell'assoluta inidoneità e inaffidabilità dell'altro genitore nello svolgere il proprio ruolo genitoriale. Per fare un esempio, la Cassazione con ordinanza n. 20264 del 23 giugno del 2022³¹⁰ ha stabilito che "E' legittimo l'affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre allorché il padre tenga una condotta diretta a sottrarre risorse al nucleo familiare e a fare pesare sui figli gli esiti dell'elevato conflitto con la moglie". In questi casi, la giurisprudenza ritiene che non occorre effettuare un bilanciamento tra i diritti individuali di libertà dei genitori e l'interesse superiore della persona minore³¹¹. L'esclusione del genitore non affidatario ha, inoltre, portato la giurisprudenza a comparare gli effetti dell'affidamento super esclusivo alla sospensione (totale o parziale) della responsabilità genitoriale, addirittura a definirlo un sistema alternativo alla privazione della responsabilità genitoriale del genitore non affidatario³¹².

Infine, è necessario sottolineare che, dato che la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, il/la giudice ha sempre "il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull'onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza

3.3. La risposta del legislatore alla violenza domestica: la Riforma Cartabia e i procedimenti con allegazione di violenza domestica

Come anticipato, nel nostro ordinamento in teoria sono disponibili tutti gli strumenti necessari per gestire in maniera efficace i casi in cui un genitore adotti comportamenti violenti o abusanti nei confronti dell'altro genitore e/o della persona minore. Oltre alla possibilità di disporre l'affidamento esclusivo di quest'ultima, ordini di protezione o provvedimenti di decadenza e allontanamento secondo le norme del codice civile e di procedura civile, la Convenzione di Istanbul all'art. 31 chiede espressamente di valorizzare l'elemento della violenza domestica nei procedimenti inerenti la custodia dei figli. Nonostante ciò, nel nostro ordinamento è emerso il dato deludente che la violenza non è considerata una priorità nella trattazione di tali procedimenti. Infatti, come è stato detto nei capitoli precedenti, dall'analisi della giurisprudenza di legittimità e di merito risulta che nei casi di violenza domestica raramente viene disposto l'affidamento esclusivo o la decadenza

³⁰⁸ Trib. Milano del 20 marzo 2014; Trib. Modena del 26 gennaio 2016; Trib. Roma del 16 giugno 2017.

³⁰⁹ Cass., Sez. I, ordinanza n. 31571 del 9 dicembre 2024.

³¹⁰ Cass., Sez. I, ordinanza n. 20264 del 23 giugno 2022.

³¹¹ Cass., Sez. I, ordinanza n. 4056 del 9 febbraio 2023; Cass., Sez. I, ordinanza n. 16205 del 8 giugno 2023; Cass., Sez. I, ordinanza n. 26517 del 11 ottobre 2024.

³¹² Cass., sentenza n. 29999 del 2020.

della responsabilità genitoriale del genitore violento e applicata o richiamata la Convenzione di Istanbul. Quest'ultimo dato è molto allarmante tenendo conto del fatto che la Convenzione, ratificata nel 2013, è stata menzionata dai provvedimenti giudiziari di merito in pochissimi casi comunque a partire dal 2018³¹³ e dalla Corte di Cassazione solo a partire dagli anni 2020-2021³¹⁴. Inoltre, dalla Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, già trattata nel capitolo precedente, è emerso un quadro allarmante di violenza negata e di vittimizzazione secondaria ad opera delle istituzioni a cui è necessario porre rimedio.

Per questi motivi, la Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, poi modificato dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022) si propone l'obiettivo di rispondere alla necessità di adottare misure di contrasto del fenomeno della violenza domestica attraverso l'introduzione di una corsia differenziata e preferenziale nel Titolo IV-bis del Libro secondo, nel Capo III, Sezione I, relativa ai "procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere". Le disposizioni introdotte hanno avuto effetto dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Dalla Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, emerge la consapevolezza da parte del legislatore che "il contrasto alla violenza domestica non si realizza soltanto con le norme penali, ma anche, e forse soprattutto, nell'ambito dei procedimenti civili e minorili"³¹⁵ e il perseguimento dell'obiettivo di "evitare il verificarsi, nell'ambito dei procedimenti civili e minorili, aventi ad oggetto la disciplina delle relazioni familiari, ed in particolare l'affidamento dei figli minori, di fenomeni di vittimizzazione secondaria"³¹⁶.

In merito all'ambito di applicazione, l'art. 473-bis⁴⁰ c.p.c. stabilisce che "Le disposizioni previste dalla presente sezione si applicano nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori". Dunque, il campo di applicazione più ovvio è rappresentato dai procedimenti aventi ad oggetto domande relative alla titolarità o all'esercizio della responsabilità genitoriale, ma si estende anche ai procedimenti che non contengono domande relative ai figli minori (procedimenti aventi ad oggetto domande di separazione o divorzio in assenza di figli, o con figli maggiorenni non economicamente autonomi, o domande di alimenti o relative all'accertamento di paternità o alla rimozione di uno status, come il disconoscimento di paternità). Il presupposto per l'applicazione di tali norme è la presenza di mere allegazioni di violenza di genere o domestica o di abuso, da intendersi come mera affermazione, che la parte inserisce negli atti introduttivi o successivi del giudizio, che la controparte ha posto in essere condotte integranti gli estremi della violenza domestica, di genere o di abuso in danno della parte stessa o del figlio/a minore delle parti.

³¹³ Trib. Roma, decreto del 11 ottobre 2018; Trib. Roma, sentenza n. 17902 del 15 dicembre 2020; Trib. Terni, sentenza n. 709 del 3 settembre 2021; Trib. Pistoia, sentenza n. 112 del 4 febbraio 2023; Trib. Terni, sentenza n. 134 del 24 febbraio 2023.

³¹⁴ Cass. SS.UU., sentenza n. 35110 del 17 novembre 2021; Cass. Civ., sentenza n. 37833 del 27 dicembre 2021.

³¹⁵ Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, p. 71.

³¹⁶ *Ibidem*.

Il legislatore ha, dunque, deciso di anticipare la soglia dell'applicazione della disciplina processuale in esame alla presenza di mere allegazioni di violenze e abusi, il che significa concretamente che non è richiesta una piena prova della sussistenza della condotta violenta o abusante, ma è sufficiente verificare, anche a solo a livello di *fumus*, la fondatezza o meno delle allegazioni prima di procedere all'adozione dei provvedimenti (anche provvisori) e affinché questi ultimi non adottino formule stereotipate. La *ratio* dell'anticipazione della soglia di tutela risiede nella "necessità di intercettare al suo primo manifestarsi la volontà della possibile vittima di violenza di superare quello che è noto come il ciclo della violenza [...] per scongiurare il rischio, che la mancata attenzione alla violenza e all'abuso, o peggio la sua sottovalutazione o negazione da parte delle istituzioni, possano indurre la vittima a ricadere nel ciclo della violenza, al quale aveva cercato di sottrarsi. I giudizi in materia di famiglia e di minori sono infatti il luogo privilegiato per l'emersione della violenza domestica, e le norme in esame hanno il fine di permettere al giudice di riconoscere ed intercettare la violenza, compiendo già dalle prime battute del giudizio accertamenti preliminare sulla sussistenza dei fatti di violenza o di abuso"³¹⁷. A tal proposito, la giudice Monica Velletti precisa che "l'anticipazione della soglia della tutela non sta certo a significare che sarà sufficiente l'allegazione, per poter adottare nel merito misure conseguenti alla presenza di violenza, che dovrà essere comunque provata prima di ogni decisione nel merito; viceversa, la mera allegazione imporrà al giudice procedente di adottare tutta una serie di tutele a sostegno della potenziale vittima, nonché di farsi carico, in via preliminare, dell'accertamento della fondatezza di tale allegazione prima dell'adozione di qualunque provvedimento di merito"³¹⁸.

L'art. 473-bis40. c.p.c. prevede un'ampia nozione di violenza e abuso allo scopo di ricomprendere tutte le forme di violenza, in linea da quanto stabilito dalla Convenzione di Istanbul, e di non considerare sovrapponibile il campo di applicazione delle norme in esame con le ipotesi di reato relative a violenza domestica e di genere. Su quest'ultimo aspetto bisogna evidenziare che il giudice civile/minorile dovrà effettuare una valutazione autonoma delle allegazioni di violenza in quanto possono essere rilevanti condotte violente che incidono sui rapporti tra le parti e sulla vita familiare e che sono in grado di compromettere la serenità del genitore e/o dei figli/ie, ma che a livello penale sono irrilevanti poiché non sono riconducibili ad una fattispecie penalmente rilevante o non sono oggetto di denunce penali, procedimenti penali, di provvedimenti emessi dai giudici penali o non sono perseguibili penalmente (ad esempio, per la presenza di cause di estinzione del reato o di mancanza di condizioni di procedibilità), e dunque anche se il soggetto che le ha agite è non imputabile o non punibile. In particolare, la Relazione sulla Riforma evidenzia che tali condotte devono essere considerate "soprattutto per la valutazione delle domande di affidamento dei minori, che presuppongono la valutazione della capacità genitoriale, in quanto un genitore violento con l'altro, non può essere considerato un buon genitore, avendo esposto i figli alla violenza assistita, e avendo veicolato un modello educativo distorto e che l'ordinamento ha il dovere di censurare"³¹⁹.

³¹⁷ *Ibidem*.

³¹⁸ M. Velletti, *Procedimenti con allegazioni di violenza domestica e di genere*, in R. Giordano, A. Simeone (a cura di), *La Riforma del Diritto di Famiglia: il nuovo processo*, Giuffrè, Milano, 2023, pp. 359-423, p. 368.

³¹⁹ Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, p. 73.

Per quanto riguarda i requisiti degli atti introduttivi, l'art. 473-bis 41 c.p.c. non fa alcuna distinzione tra parte "privata" e parte "pubblica, dunque si riferisce anche al pubblico ministero. Tale norma stabilisce che il ricorso deve indicare, oltre agli ordinari requisiti previsti per tutti i ricorsi in materia, gli eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze. Inoltre, al ricorso devono essere allegati anche copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali. Infine, il ricorso deve contenere anche copia dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, come i provvedimenti eventualmente emessi nel corso di procedimenti penali o dal giudice civile o dal giudice minorile o dal Questore nell'ambito dei procedimenti di cui al d.l. n. 93/2013. Tali provvedimenti devono essere allegati sia nel caso in cui abbiano rilevato la presenza delle condotte di violenza, sia nel caso in cui ne abbiano negato l'esistenza dato che, come già affermato, la rilevanza di una condotta in sede civile/minorile non coincide necessariamente con la rilevanza che la stessa condotta ha in altre sedi. Le elencazioni contenute nella norma in esame sono meramente esemplificative e non tassative che lascia libere le parti di allegare qualsiasi elemento che ritengano utile.

Dunque, inizialmente sarà il difensore della parte che si afferma a farsi carico dell'onere di allegare tutta la documentazione necessaria a far emergere eventuali condotte di violenza e abuso affinché il giudice sia subito avvisato della presenza di allegazioni di violenza. Invece, il difensore della controparte dovrà prendere posizione sulle allegazioni di violenza e presentare al giudice tutti gli elementi utili per contestarle. Tali allegazioni possono essere inserite anche in qualunque atto successivo, come la comparsa di costituzione, quando le condotte violente emergono in un momento successivo. Mentre, è fondamentale che il pubblico ministero abbia un ruolo attivo nel procedimento e depositi tutti i documenti indicati nella norma in esame non solo quando è ricorrente, ma anche in ogni fase del procedimento, quanto le condotte violente emergono successivamente. Dunque, scopo della norma è che l'allegazione di violenza sia supportata il più possibile da documentazione in modo che il giudice sia da subito agevolato nel suo compito di verificarne la fondatezza.

Per quanto riguarda il procedimento, l'art. 473 bis42. c.p.c. prevede, al comma quinto, che "con il decreto di fissazione dell'udienza, il giudice chiede al pubblico ministero e alle altre autorità competenti informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p.. Il pubblico ministero e le altre autorità competenti provvedono entro quindici giorni a quanto richiesto". Dunque, il giudice si deve fare parte diligente, a prescindere dall'adempimento o meno da parte del difensore dell'onere di allegazione documentale di cui all'art. 473-bis.41 c.p.c., e chiedere il deposito di atti direttamente al pubblico ministero (in questo si tratta delle risultanze del procedimento penale) o alle altre autorità competenti, come il Questore competente per l'emissione dell'ammonimento ex d.l. n. 93/2013, o alle Forze dell'Ordine o al Pronto Soccorso. Riguardo al ruolo del pubblico ministero, la Relazione alla riforma precisa che "il pubblico ministero rivesta necessariamente un ruolo attivo nei giudizi in esame, onerandolo di partecipare non con un contributo meramente formale ma assumendo un ruolo effettivo, che può pienamente assicurare in ragione del bagaglio conoscitivo al quale tale organo accede e del ruolo che lo stesso riveste nel procedimento penale e in quello civile e minorile. Fino alla

costituzione del nuovo tribunale per le persone, per le famiglie e per i minorenni sarà necessario un ampio coordinamento tra il pubblico ministero operante presso la Procura della Repubblica dinanzi al tribunale ordinario e il pubblico ministero minorile, per permettere che le informazioni nella disponibilità delle diverse autorità inquirenti possano essere trasfuse nei giudizi civili o minorili”³²⁰.

Dato che il giudice deve avere il ruolo attivo di far emergere la violenza domestica allegata (se presente), può attivare tali poteri anche se le parti potenziali vittime di violenza non hanno informato il difensore dell’esistenza di documenti utili alla decisione e potrà chiedere al pubblico ministero di depositare la documentazione non solo nel momento in cui deve fissare l’udienza, ma anche negli altri momenti (diversi dal ricorso) in cui il difensore della parte deposita la documentazione a sostegno delle allegazioni di violenza. L’art. 473-bis.43 c.p.c., al comma primo, prevede la possibilità per il giudice di abbreviare i termini fino alla metà, di compiere tutte le attività previste dalla sezione anche d’ufficio e comunque senza alcun ritardo.

L’art. 473-bis.43 c.p.c. contiene anche una serie di misure per tutelare la vittima di violenza ed evitare la vittimizzazione secondaria, soprattutto per proteggere la parte vittima di violenza dal contatto diretto con la parte autrice della violenza. Al comma secondo viene previsto che “il giudice e i suoi ausiliari tutelano la sfera personale, la dignità e la personalità della vittima e ne garantiscono la sicurezza” e che a tal fine il giudice può evitare la contemporanea presenza delle parti attraverso udienze da remoto o scansioni orarie della comparizioni delle parti. Il comma quarto afferma che il giudice, ove opportuno, può disporre la segretazione dell’indirizzo di dimora della presunta vittima di violenza domestica che è inserita in collocazione protetta al fine di tutelarne la sicurezza. Inoltre, la norma in esame stabilisce, in linea con l’art. 48 della Convenzione di Istanbul, il divieto di mediazione familiare e conciliazione in presenza di allegazione di violenza domestica per evitare che la parte che si dichiara vittima di violenza domestica sia costretta a sedere allo stesso tavolo con l’autore della violenza. Nello specifico, il terzo comma stabilisce che “Quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all’art. 415 bis del c.p.p. per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell’udienza non contiene l’invito a rivolgersi ad un mediatore familiare” e il sesto comma prevede che “Le parti non sono tenute a comparire personalmente all’udienza di cui all’articolo 473bis.21. Se compaiono, il giudice si astiene dal procedere al tentativo di conciliazione e dall’invitarle a rivolgersi ad un mediatore familiare. Può comunque invitare le parti a rivolgersi a un mediatore o tentare la conciliazione, se nel corso del giudizio ravvisa l’insussistenza delle condotte allegate”. Il divieto di mediazione familiare è ulteriormente esplicitato dal successivo art. 473-bis.43 c.p.c. che lo esclude nei casi di pronuncia di sentenza di condanna o di applicazione della pena o di procedimento penale pendente o nei casi in cui le condotte violente emergano in corso di causa e prescrive anche l’interruzione immediata del percorsi di mediazione familiare già intrapreso se nel corso di esso emerge notizia di violenze o abusi.

³²⁰ Ivi, p. 74.

Per quanto riguarda, invece, la disciplina dell'attività istruttoria in presenza di allegazioni di violenza domestica o di abuso, la Relazione della riforma afferma che la sua *ratio* "è anticipare l'accertamento sulla fondatezza o meno delle allegazioni di violenza alle fasi preliminari del giudizio, al fine di garantire che l'adozione dei provvedimenti, anche provvisori, avvenga sulla base di riscontri, seppure sommarî"³²¹. L'art. 473-bis.43 c.p.c., al comma primo, attribuisce al giudice ampi poteri istruttori a tutela delle vittime di violenza domestica finalizzati all'accertamento della violenza, nello specifico la possibilità di disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, con l'unico limite di rispettare il contraddittorio e il diritto alla prova contraria per le parti derivante dal principio costituzionale del giusto processo previsto all'art. 111 cost. Tale previsione è motivata dal fatto che il legislatore ha ritenuto "con una valutazione *ex ante*, che la vittima di violenza presenti una situazione di fragilità che impone al giudice di attivare il potere d'ufficio al fine di restituire al processo, nel quale siano presenti allegazioni di violenza, la c.d. parità delle armi"³²². L'art. 473-bis. 44 c.p.c., invece, stabilisce che il giudice procede all'interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati e, se necessario, si avvale del supporto di persone esperte o altri ausiliari che sono dotati di competenze specifiche in materia; assume sommarie informazioni da persone informate dei fatti, può disporre la prova testimoniale d'ufficio, acquisisce atti e documenti presso gli uffici pubblici e può acquisire anche rapporti d'intervento e relazioni di servizio delle forze dell'ordine non riguardanti attività d'indagine coperta da segreto. La stessa norma, al secondo comma, prevede la possibilità per il giudice di nominare un consulente tecnico d'ufficio, che deve essere scelto tra coloro competenti in materia di violenza domestica e di genere, e di incaricare i servizi sociali di svolgere indagini. Dunque, è fondamentale la specializzazione dei consulenti e degli operatori/trici dei servizi attraverso la creazione di albi specializzati per i primi e la formazione specifica dei secondi.

In questi casi, il giudice, al fine di evitare che tali procedimenti vengano erroneamente trattati come quelli connotati da mera conflittualità con il rischio di vittimizzazione secondaria, deve segnalare nel provvedimento apposito la presenza di allegazioni di violenze e abusi, deve specificare gli accertamenti che il consulente o i servizi devono svolgere in considerazione dell'accertamento preliminare compiuto dal giudice e gli accorgimenti che questi ultimi devono tenere per tutelare la vittima e le persone minori, tra cui evitare la contemporanea presenza delle parti. La giudice Monica Velletti precisa che "gli ausiliari, intesi in senso lato, dovranno nelle loro relazioni tenere distinti: i fatti accertati, intesi come fatti avvenuti alla presenza degli operatori (per esempio agiti di violenza, o condotte aggressive e prevaricanti tenute nel corso degli incontri); le dichiarazioni rese dalle parti; le valutazioni compiute, che dovranno essere fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, con la precisazione in particolare per la CTU che "le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti sono consentiti nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali" (cfr. art. 473-bis.25 comma secondo)"³²³.

³²¹ *Ibidem*.

³²² M. Velletti, *Procedimenti con allegazioni di violenza domestica e di genere*, op. cit., p. 389.

³²³ M. Velletti, *Procedimenti con allegazioni di violenza domestica e di genere*, op. cit., p. 409.

La Relazione alla riforma afferma, inoltre, che “In adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione per il quale non possono essere poste a fondamento delle valutazioni del CTU metodologie che non siano approvate dalla comunità scientifica internazionale (in particolare la sindrome di alienazione parentale cfr. sul punto Cass., sent. n. 7041, del 20 marzo 2013; Cass., ord. N. 13217, del 17 maggio 2021) il CTU dovrà indicare espressamente a quali di queste intende riferirsi, con la precisazione che le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità dovranno essere fondate sui parametri assunti a riferimento”³²⁴. L’art. 473-bis.45 c.p.c. disciplina l’ascolto della persona minore, stabilendo al primo comma che: “il giudice procede personalmente e senza ritardo all’ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.4 [“ascolto del minore”] e 473-bis.5 [“modalità dell’ascolto” che ne prevede la registrazione audiovisiva e la possibilità per il giudice di farsi assistere da esperti e altri ausiliari]”. Dunque, obiettivo della norma è assicurare che tra il giudice e la persona minore ci sia un contatto diretto ed immediato in modo tale che il giudice abbia percezione tempestiva e diretta di quanto riferisce la persona minore e possa cogliere personalmente i suoi punti di vista e le sue richieste dal linguaggio verbale e non verbale. Sul punto la giudice Monica Velletti afferma che, nonostante l’ascolto non sia un mezzo di prova, è uno strumento fondamentale poiché “permette al giudice di verificare attraverso la diretta voce del minore, la situazione dello stesso, le di lui aspirazioni e aspettative, e quanto egli intende riferire in merito alla situazione familiare pregressa ed attuale. Nel corso dell’ascolto non devono essere formulate domande dirette al minore, né gli deve essere richiesto di riferire in merito a specifici eventi che possano aver caratterizzato la vita familiare, ma è comunque possibile (e accade di frequente) che il minore riferisca spontaneamente condotte di violenza domestica agite da un genitore nei confronti dell’altro, consentendo così al giudice di acquisire un importante elemento in merito agli effetti che eventuali condotte aggressive o addirittura violente possano aver provocato nel figlio”³²⁵. L’art. 473-bis.45 c.p.c., inoltre, afferma la necessità di adottare tutele per evitare forme di vittimizzazione secondaria della persona minore: il primo comma stabilisce la necessità di evitare ogni contatto diretto tra la persona minore e la persona indicata come autore degli abusi e delle violenze e il secondo comma si esprime contro l’abuso dell’ascolto del minore, prevedendo di non procedere all’ascolto quando la persona minore è stata già ascoltata in un altro procedimento (anche penale) e le risultanze acquisite agli atti sono sufficienti ed esaustive. La giudice Monica Velletti valorizza un punto molto importante: “L’ascolto diretto del minore da parte del giudice è fondamentale anche per scongiurare il rischio che la mancata valutazione delle sue dichiarazioni, qualora si rifiuti di incontrare un genitore a causa del timore di poter essere di nuovo esposto a violenza domestica, possa indurre a ritenere che la resistenza agli incontri sia invece imputabile ad altra causa (prima fra tutte la condotta ostruzionistica dell’altro genitore), con la conseguente adozione di provvedimenti “sanzionatori” a carico del genitore convivente, che non possono essere adottati qualora il rifiuto del minore sia legittimo in quanto fondato sulle pregresse condotte violente, aggressive, minacciose o denigratorie dell’altro genitore”³²⁶. Come già emerso, in presenza di allegazioni di violenza o abusi, il giudice può adottare provvedimenti provvisori solo dopo

³²⁴ Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, p. 75.

³²⁵ M. Velletti, *Procedimenti con allegazioni di violenza domestica e di genere*, op. cit., p. 412.

³²⁶ M. Velletti, *Procedimenti con allegazioni di violenza domestica e di genere*, op. cit., pp. 414-415.

aver adempiuto all'obbligo di compiere l'istruttoria, anche sommaria, al fine di accertare la fondatezza delle allegazioni.

L'art. 473-bis.46 c.p.c. disciplina i provvedimenti che il giudice può adottare; il primo comma stabilisce che "Quando all'esito dell'istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore". La giudice Monica Velletti sottolinea che l'utilizzo del termine "ravvisata" non sia casuale in quanto "nella norma non è richiesto, ai fini dell'attivazione delle norme processuali speciali, il pieno accertamento delle condotte di violenza domestica, essendo sufficiente [...] che emerga il fumus, in merito alla loro verifica, per "ravvisare" la fondatezza dell'allegazione stessa"³²⁷ e che tale disposizione "rafforza la ratio sottesa alle disposizioni in esame: anticipazione della tutela, previa anticipazione della fase dell'accertamento delle possibili condotte di violenza prima dell'adozione di qualunque provvedimento, anche provvisorio"³²⁸.

Dunque, se dall'istruttoria emerge, quanto meno a livello di fumus, la presenza di condotte violente o abusanti agite da una parte nei confronti dell'altra o della persona minore, il giudice adotta i provvedimenti più idonei per tutelare sia la persona minore che la vittima di violenza, e quest'ultimo aspetto rappresenta un'assoluta novità. La norma contiene quindi una clausola in bianco che permette al giudice di adottare il provvedimento che ritiene più idoneo nel caso concreto, ma fa espresso riferimento anche ad alcune misure, quali: l'adozione di ordini di protezione (come l'allontanamento della persona autrice della violenza dalla casa familiare, la cessazione della condotta violenta, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente dalla vittima di violenza, sostegni da parte delle associazioni antiviolenza, il pagamento di una somma periodica a favore delle vittime di violenza prive di mezzi adeguati), l'individuazione delle modalità di esercizio del diritto di visita che non ne comprometta la sicurezza (come visite protette ed evitare contatti diretti tra vittima e autore della violenza, ecc.), l'intervento motivato di servizi socio assistenziali e sanitari, l'incarico ai servizi sociali di elaborare il reinserimento sociale e lavorativo della vittima inserita in collocazione protetta.

In particolare, la Relazione della riforma, nonostante nella norma in esame non sia richiamato espressamente l'art. 31 della Convenzione di Istanbul, esprime una particolare attenzione per "fare in modo che la disciplina dell'affidamento dei figli minori o la regolamentazione del regime di frequentazione dei minori, rispetti quanto previsto dal richiamato art. 31 della Convenzione di Istanbul"³²⁹ e che nella determinazione dell'affidamento dei figli/ie e delle modalità di frequentazione genitore-figlio/a vengano considerate le eventuali condotte violente agite da uno dei genitori, eventualmente anche in deroga al diritto alla bigenitorialità della persona minore in nome del perseguimento del suo superiore interesse. Tale articolo, di fatto, introduce "una presunzione normativa di disfunzionalità genitoriale in capo al genitore violento, non solo quando la violenza sia stata esercitata nei confronti del figlio, ma anche quando la stessa sia stata esercitata nei confronti dell'altro genitore. Un genitore violento è un genitore disfunzionale poiché oltre ad esporre il minore a violenza diretta o assistita, veicola modelli comportamentali distorti:

³²⁷ Ivi, p. 415.

³²⁸ *Ibidem*.

³²⁹ Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, p. 75.

l'educazione si realizza preliminarmente fornendo esempi di condotta e un genitore che ponga in essere condotte violente veicola modelli negativi, in grado di compromettere lo sviluppo del figlio sia per i possibili traumi che potrà subire dall'esposizione a violenza, sia per il rischio di reiterazione di analoghe condotte"³³⁰.

Dunque, l'accertamento della presenza di una situazione di violenza domestica è un elemento determinante nel modo in cui deve essere applicata la bigenitorialità e interpretato il rifiuto della persona minore ad incontrare il genitore violento: in questi casi, infatti, la bigenitorialità non deve essere garantita per forza, il rifiuto del minore è da considerare legittimo e la sua causa è da ricondurre alla condotta del genitore violento, non dell'altro genitore. Su questo aspetto, la giudice Velletti raccomanda che "in caso di resistenza del figlio a incontrare il genitore violento, la frequentazione non potrà essere imposta né il rifiuto essere imputato a condotte "ostruzionistiche" dell'altro genitore"³³¹ poiché stabilire il contrario costituisce una forma di vittimizzazione secondaria. Dunque, a fini decisionali, il giudice deve prendere in considerazione l'accertamento della violenza e modulare i propri provvedimenti a seconda della gravità della violenza messa in atto dal genitore. Se il genitore vittima di violenza dimostra idonee capacità genitoriali è possibile affidargli in modo c.d. super esclusivo la persona minore e stabilire provvedimenti graduati nei confronti del genitore violento a seconda della gravità e delle conseguenze sui figli della violenza agita: dalla pronuncia di decadenza, all'adozione di provvedimenti ex art. 333 c.c. e a limitazioni alla frequentazione dei figli. Inoltre, il giudice deve stabilire percorsi di recupero per il genitore violento e, nei casi di grave violenza, deve porre tali percorsi come condizione per poter riprendere la relazione con la persona minore: i contatti tra genitore e figlio/a potranno essere ripresi solo se il genitore violento ha positivamente frequentato tali percorsi di recupero, riconoscendo prima di tutto la propria responsabilità in merito alla violenza che ha agito, e solo se il giudice ritiene che risponda all'interesse della persona minore. A tal proposito, la giudice Velletti precisa che "Al contrario di quanto accaduto in passato, le norme di nuovo conio prevedono che il giudice accerti, come suo atto preliminare, la violenza al fine di tutelare la vittima; in caso di accertamento positivo, solo in presenza di percorsi di recupero del genitore violento potranno essere previste "normali" frequentazioni genitore figlio, ovvero qualora il recupero sia completo ed effettivo il ripristino della genitorialità condivisa"³³².

3.4 Conclusioni

L'analisi svolta in questo capitolo ha messo in evidenza come la disciplina della responsabilità genitoriale e dell'affidamento dei figli nelle crisi familiari sia il risultato di un lungo processo evolutivo, interno e sovranazionale, che ha condotto l'ordinamento italiano dal modello patriarcale della patria potestà ad una concezione relazionale e paritaria della genitorialità e dalla tutela dell'autorità del genitore alla centralità della persona minore, del suo superiore interesse e dei suoi diritti, come quello alla continuità degli affetti e alla bigenitorialità. Nei casi di disgregazione del nucleo familiare l'affidamento condiviso rappresenta oggi il regime ordinario e tendenzialmente preferenziale, tuttavia è importante

³³⁰ M. Velletti, *Procedimenti con allegazioni di violenza domestica e di genere*, op. cit., p. 419.

³³¹ *Ibidem*

³³² *Ivi*, p. 420.

precisare che: non deve essere interpretato come espressione di una pretesa del genitore, ma come strumento di attuazione del diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori; e non deve essere applicato in maniera automatica o stereotipata, ma alla luce dell'interesse superiore della persona minore idoneo a giustificare la deroga al modello condiviso e l'adozione di forme di affidamento esclusivo o persino super esclusivo quando l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale si riveli pregiudizievole per lo sviluppo psico-fisico del minore, come nel caso in cui ci siano situazioni di violenza domestica e assistita che ne mettono in pericolo la sicurezza, il benessere e la crescita armonica. Le gravi carenze rilevate nel nostro ordinamento nella gestione giudiziaria dei casi di violenza domestica e la diffusa vittimizzazione secondaria ad opera istituzionale hanno portato il legislatore, con la Riforma Cartabia, a introdurre una disciplina ad hoc per i procedimenti con allegazioni di violenza domestica o di genere, guidata dalla Convenzione di Istanbul e in particolare dall'art 31 della stessa, che condivide la logica secondo cui un genitore violento è, in linea di principio, un genitore disfunzionale e che l'esposizione del minore a violenza diretta o assistita, oltre a costituire un grave pregiudizio sul piano psicologico e relazionale, veicola modelli educativi distorti che l'ordinamento ha il dovere di contrastare. Una valutazione degli effetti della riforma è, allo stato, inevitabilmente prematura: sarà soltanto il tempo, insieme alla concreta applicazione giurisprudenziale, a consentirne una misurazione attendibile.

4. QUANDO GLI STEREOTIPI DI GENERE DIVENTANO TEORIA (A)SCIENTIFICA: IL CASO DELL'ALIENAZIONE PARENTALE

Negli ultimi decenni, l'alienazione parentale è divenuta uno dei temi più dibattuti e controversi, sia sul piano interdisciplinare, poiché nasce e si sviluppa in ambito psicologico per poi essere applicata nelle aule giudiziarie, coinvolgendo direttamente il diritto, sia sul piano internazionale, dal momento che, originata negli Stati Uniti, si è rapidamente diffusa in numerosi Paesi. Infatti, a partire dalla sua formulazione da parte di Richard Alan Gardner negli anni Ottanta, tale teoria, seppur priva di validazione scientifica e di riconoscimento nei principali manuali diagnostici, è progressivamente entrata nei tribunali di diversi Paesi, imponendosi come chiave di lettura dei conflitti familiari capace di orientare consulenze tecniche e decisioni giudiziarie soprattutto nei procedimenti di affidamento in presenza di violenza domestica e di abusi sessuali dei figli. Questo capitolo si propone di ricostruire criticamente la genesi, l'autore, il contenuto e la diffusione dell'alienazione parentale e di descrivere la progressiva emersione di un fronte critico, interno ed esterno agli Stati Uniti, fino al contributo decisivo di Sonia Vaccaro e Consuelo Barea, il cui lavoro ha rappresentato la prima critica sistematica in lingua non inglese. In secondo luogo, il capitolo esamina la progressiva presa di posizione di organismi sovranazionali impegnati nella tutela dei diritti umani, nella prevenzione della violenza di genere e nella protezione dell'infanzia e le loro raccomandazioni sulla PAS. La seconda parte del capitolo è dedicata al contesto italiano. Viene dapprima ricostruito il percorso di introduzione e circolazione della PAS in Italia, a partire dalla fine degli anni Novanta, attraverso l'azione congiunta di esponenti della psicologia giuridica, del diritto e di associazioni che ne hanno favorito l'ingresso nelle aule giudiziarie senza dar conto delle critiche già maturate in altri Paesi. Successivamente, si analizza la nascita e il progressivo consolidamento di un orientamento critico interno al contesto italiano, sviluppato sia nell'ambito della psicologia e della psichiatria che del diritto da parte di avvocati e magistrati fino a configurare una vera e propria contro-narrazione informata e scientificamente fondata. Infine, il capitolo approfondisce l'evoluzione dell'orientamento via via consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità attraverso l'analisi di casi emblematici in cui la PAS è stata applicata a fini decisionali.

4.1. La sindrome di alienazione parentale: una breve panoramica su origine, contenuti e autore

La Sindrome di Alienazione Parentale (PAS), introdotta da Richard Alan Gardner negli anni Ottanta, rappresenta un costrutto che, nonostante l'assenza di basi scientifiche e di riconoscimento nella comunità accademica, ha influenzato a lungo, e influenza tutt'ora, le prassi giudiziarie in materia di affidamento dei figli in presenza di violenza domestica, contribuendo al perpetuarsi nei procedimenti giudiziari di stereotipi di genere e di decisioni determinanti forme di vittimizzazione secondaria nei confronti di donne e minori che denunciano violenze e abusi. Per comprenderne l'impiego e le implicazioni, è necessario ricostruirne l'origine, analizzare il profilo professionale del suo autore e chiarire le modalità, non riconducibili ai consolidati processi di accreditamento scientifico adottati dalla comunità internazionale, attraverso cui la teoria è stata promossa e diffusa.

Come anticipato, la sindrome di alienazione parentale (PAS) è un concetto formulato a metà degli anni Ottanta da Richard Alan Gardner, medico statunitense e consulente forense nei

procedimenti giudiziari di separazione e affidamenti dei figli. Gardner descrive la PAS come un disturbo che colpirebbe le persone minori coinvolte in contesti di separazione o divorzio conflittuali e che si manifesta quando un genitore, c.d. alienante (in genere la madre), attraverso comportamenti manipolativi o denigratori, influenza negativamente il figlio inducendolo a rifiutare l'altro genitore, c.d. alienato (in genere il padre), senza che vi siano reali motivazioni. Per una corretta contestualizzazione e comprensione della teoria della PAS, occorre premettere alcune informazioni biografiche e curriculari sul suo autore. Come rilevato da varie fonti, sebbene Gardner si sia sempre presentato come “professore di psichiatria infantile alla Columbia University”, in realtà egli era semplicemente laureato in medicina e non possedeva una specializzazione o formazione in psichiatria o psicologia clinica e svolgeva l'attività di perito medico-forense. Il suo rapporto con la Columbia University si limitava all'incarico di medico volontario, non retribuito e privo di funzioni di docenza o ricerca, che gli attribuiva il titolo puramente onorifico di *Clinical Professor* e gli concedeva soltanto l'accesso a servizi accademici, come biblioteca e risorse informatiche. Nonostante ciò, Gardner fece ampio uso strumentale del titolo di *Clinical Professor*, presentandosi appunto come professore universitario di psichiatria infantile presso la Columbia University, al fine di creare un'immagine pubblica fuorviante del proprio ruolo accademico, al punto che persino il *New York Times* lo definì erroneamente professore universitario nel necrologio pubblicato nel 2003, successivamente rettificato.

Il concetto di PAS viene introdotto per la prima volta negli Stati Uniti nel 1985 quando Gardner pubblica l'articolo *Recent trends in divorce and custody litigation* in una rivista di opinioni³³³ (dunque non peer-reviewed). Mentre, i lavori successivi di Gardner in cui la teoria viene ampliata, sistematizzata e proposta come strumento clinico e giuridico sono stati pubblicati quasi esclusivamente attraverso la casa editrice di proprietà dello stesso Gardner, la Creative Therapeutics. Nel 1987, infatti, Gardner pubblica *The Parental Alienation Syndrome and the Differentiation Between Fabricated and Genuine Child Sex Abuse*³³⁴ in cui sostiene che la maggior parte delle accuse di abusi sessuali e incesti commessi dai padri nei confronti dei figli sarebbe falsa ed introduce la SALS (Sex Abuse Legitimacy Scale), ossia una scala da lui ideata per distinguere i casi di “veri” abusi sessuali, in quanto realmente avvenuti, da quelli “falsi”, in quanto frutto di manipolazione da parte di uno dei genitori. Nel 1991, viene autopubblicato *Sex Abuse Hysteria: Salem Witch Trials Revisited*³³⁵, in cui Gardner paragona le accuse di abusi sessuali sui minori emerse negli Stati Uniti negli ultimi decenni all'isteria collettiva dei processi alle streghe di Salem, sostenendo che rappresentino una nuova forma di “caccia alle streghe”. Nel 1992, Gardner auto-pubblica *True and False Accusations of Child Sex Abuse*³³⁶ in cui delinea una “teoria sulla varietà dei comportamenti sessuali umani”, che costituirà il quadro teorico della PAS, in cui descrive la pedofilia come una possibile variante naturale della sessualità umana che riveste un ruolo nella sopravvivenza della specie e che viene ingiustamente condannata troppo severamente dalla società in cui viviamo. Nello stesso anno, l'autore della PAS autopubblica *The Parental*

³³³ R.A. Gardner, *Recent trends in divorce and custody litigation*, Academy Forum, 29(2), 1985, 3–7.

³³⁴ R.A. Gardner, *The Parental Alienation Syndrome and the Differentiation Between Fabricated and Genuine Child Sex Abuse*, Creative Therapeutics, Cresskill, NJ, 1987.

³³⁵ R.A. Gardner, *Sex Abuse Hysteria: Salem Witch Trials Revisited*, Creative Therapeutics, Cresskill, NJ, 1991.

³³⁶ R.A. Gardner, *True and False Accusations of Child Sex Abuse*, Creative Therapeutics, Cresskill, NJ, 1992.

*Alienation Syndrome: A Guide for Mental Health and Legal Professionals*³³⁷, in cui sviluppa ulteriormente la teoria della PAS, fornendone una definizione e individuandone i sintomi e il trattamento, per proporla come strumento operativo per psicologi e operatori del diritto all'interno dei processi di divorzio in cui si dibatte la custodia dei figli.

Per quanto riguarda la definizione della PAS, Gardner afferma che si tratta di: “un disturbo che si manifesta principalmente nel contesto di controversie per l'affidamento dei figli. La sua manifestazione principale è la campagna denigratoria del bambino contro un genitore, una campagna ingiustificata. Deriva dalla combinazione di indottrinamenti programmati (lavaggio del cervello) da parte di un genitore e dal contributo del bambino stesso alla denigrazione del genitore bersaglio”³³⁸. Gardner sostiene che la PAS deriva dalla combinazione di due fattori³³⁹: la programmazione ("lavaggio del cervello") del figlio da parte di un genitore per denigrare l'altro genitore e i contributi auto-creati dal figlio a sostegno della campagna denigratoria del genitore alienante contro il genitore alienato. Secondo l'autore della PAS, inoltre, nell'85/90% dei casi il genitore alienante è la madre e il genitore alienato è il padre³⁴⁰. Gardner individua i criteri diagnostici, o “sintomi”, della PAS sulle persone minori: 1) Campagna di denigrazione portata avanti dal bambino contro il genitore rifiutato/alienato, 2) Razionalizzazioni deboli, assurde o illogiche che motivano il rifiuto del bambino nei confronti del genitore, 3) Mancanza di ambivalenza nella visione che il bambino ha dei genitori: il genitore alienante è visto solo in termini positivi, mentre quello rifiutato/alienato solo in termini negativi, 4) Fenomeno del “pensatore indipendente”, ossia il bambino sostiene che le sue opinioni derivino unicamente da sé stesso, negando l'influenza del genitore alienante, 5) Appoggio automatico da parte del bambino al genitore alienante nel conflitto genitoriale, 6) Assenza di senso di colpa da parte del minore nel trattare con ostilità il genitore rifiutato/alienato, 7) Utilizzo da parte del bambino di scenari (come racconti e accuse) “presi in prestito” dal genitore alienante e non derivanti da esperienze personali, 8) Estensione dell'ostilità del bambino anche ai familiari, amici o nuovi partner del genitore rifiutato/alienato. Dunque, secondo Gardner, la presenza di alcuni o tutti questi sintomi nel minore, a seconda della loro gravità, porta alla diagnosi di PAS. Inoltre, Gardner elabora anche criteri terapeutici per determinare se il genitore (la madre) è alienante che consistono nella presenza e frequenza di: 1) psicopatologia antecedente la separazione, 2) pensieri programmati, ossia convinzione costante che l'altro genitore sia pericoloso o inadeguato, 3) verbalizzazioni programmate, ossia comunicazioni al bambino per screditare l'altro genitore, 4) manovre di esclusioni, ostacolare visite, telefonate, tempo condiviso tra

³³⁷ R.A. Gardner, *The Parental Alienation Syndrome: A Guide for Mental Health and Legal Professionals*, Creative Therapeutics, Cresskill, NJ, 1992.

³³⁸ http://web.archive.org/web/20010425043321/http://www.rgardner.com/refs/PAS_intro.html

³³⁹ R.A. Gardner, *The Parental Alienation Syndrome*, op. cit., p. 61.

³⁴⁰ http://web.archive.org/web/20010425043321/http://www.rgardner.com/refs/PAS_intro.html Si precisa che lo stesso sito, consultato da Vaccaro e Barea il 10/02/2011, riportava anche altre affermazioni di Gardner, ora non più presenti: la PAS è un “lavaggio del cervello al quale uno dei genitori – generalmente la madre – sottomette il figlio/a per danneggiare l'altro genitore - generalmente il padre - ottenendo in questo modo di alienarlo, togliere questo padre dalla vita del figlio/a per farlo sparire, facendo arrivare il bambino o la bambina al punto di credere che suo padre abusò sessualmente di lui”; e ancora il genitore “preferito, generalmente la madre” è ritratta come un “maligno alienante”, definendola “l'unica responsabile di aver provocato in un bambino vulnerabile atteggiamenti di rifiuto verso l'altro genitore, generalmente il padre” (Cfr. S. Vaccaro, C. Barea, *PAS. Presunta Sindrome di Alienazione Genitoriale. Uno strumento che perpetua il maltrattamento e la violenza*, trad. it, Edit, Firenze, 2011, p. 22).

minore e altro genitore, 5) denunce alla polizia e ai servizi di tutela dei minori, giudicate strategiche, 6) propensione a fare causa all'altro genitore, 7) isteria, intesa come esplosioni emotive, paure eccessive, ansia sproporzionata, 8) violazione di ordini giudiziari, ossia mancato rispetto di decisioni sui contatti e sull'affidamento, 9) successo ottenuto manipolando il sistema giudiziario, nel senso che il genitore alienante riesce a usare avvocati, procedimenti e strategie legali per rafforzare la programmazione sul figlio e consolidare il rifiuto del padre; 10) rischio di escalation della programmazione se ottiene la custodia primaria, dunque se il tribunale affida la custodia principale al genitore alienante, la sua capacità di condizionamento aumenta drasticamente, rendendo l'alienazione molto più grave e spesso irreversibile.

Il trattamento indicato da Gardner per i casi di diagnosticata alienazione parentale è la c.d. terapia della minaccia (*threat therapy*), avente l'obiettivo di allontanare il minore dal genitore alienante e ripristinare l'accesso al figlio da parte del genitore alienato e la relazione fra i due. Secondo l'autore della PAS, il rapporto tra padre e figlio deve essere ripristinato e mantenuto ad ogni costo, anche se è stato dimostrato che il padre ha abusato del figlio, poiché "l'abuso sessuale non è necessariamente traumatico; il fattore determinante perché un abuso sessuale sia traumatico per il bambino è l'atteggiamento sociale nei confronti di questi rapporti"³⁴¹ e "non esiste un padre perfetto [...] Lo sfruttamento sessuale deve essere messo nella lista dei comportamenti negativi, però devono essere apprezzati anche gli aspetti positivi per il bambino"³⁴². La "threat therapy" prevede la minaccia esplicita, rivolta al bambino, di un trasferimento forzato della custodia verso il genitore rifiutato qualora non interrompa i comportamenti denigratori o l'opposizione al rapporto con il padre. Infatti, secondo Gardner, la sola possibilità di un cambiamento coattivo di affidamento può indurre il bambino a collaborare: "La minaccia di trasferire la custodia dal genitore alienante a quello alienato è spesso la terapia più efficace per la sindrome di alienazione parentale. Anche il semplice accenno a questa possibilità produce frequentemente una drastica riduzione dei sintomi del bambino"³⁴³. Nel caso in cui, invece, la terapia della minaccia non sortisca l'effetto sperato, allora è necessario effettuare il cambio di custodia/affidamento del minore per allontanarlo dall'influenza del genitore alienante, anche attraverso interventi coattivi e contro la volontà del minore. Infatti, secondo Gardner, è cruciale che ci sia una rigida separazione coercitiva della madre alienante dal bambino e che venga impedito ogni contatto tra i due: "Se il bambino continua a rifiutare il genitore alienato, è indicato il trasferimento effettivo della custodia. Dopo alcune settimane o mesi con il genitore alienato, il bambino di solito si adatta e inizia a rivalutare la relazione. [...] Le visite con il genitore alienante dovrebbero essere interrotte fino a quando il bambino non sia stato liberato dall'alienazione. Solo allora si può prendere in considerazione una ripresa dei contatti, inizialmente in forma di visite sorvegliate"³⁴⁴. Gardner, inoltre, raccomanda ai giudici di appoggiare le conclusioni dell'esperto di PAS e suggerisce di minacciare il genitore alienante in modo che rispetti le sue indicazioni, altrimenti continuerebbe a ostacolare la relazione tra il minore e il genitore

³⁴¹ R.A. Gardner, *True and False Accusations of Child Sex Abuse*, op. cit., pp. 670-671.

³⁴² Ivi, p. 572.

³⁴³ R.A. Gardner, *The Parental Alienation Syndrome*, op. cit., 1992, p. 296; Cfr. R.A. Gardner, *The Parental Alienation Syndrome* (2nd ed.), Creative Therapeutics, Cresskill, NJ, 1998, pp. 222-229.

³⁴⁴ R.A. Gardner, *The Parental Alienation Syndrome*, op. cit., 1992, pp. 296-298.

alienato, mediante l'imposizione di sanzioni severe quali multe, perdita permanente della custodia e incarcerazione: "Il tribunale deve sostenere le raccomandazioni del terapeuta con la minaccia di sanzioni. Queste possono includere multe, il trasferimento della custodia e persino pene detentive per oltraggio alla corte"³⁴⁵ e ancora "I giudici devono essere pronti a sostenere le direttive del terapeuta con misure forti. Se il genitore alienante si rifiuta di cooperare, la corte non dovrebbe esitare a imporre pene severe, compresa la perdita permanente della custodia e l'incarcerazione"³⁴⁶.

Come anticipato, Gardner ritiene che nella maggior parte dei casi le denunce e le accuse di abusi sessuali e maltrattamenti sul minore formulate dalle madri e/o dai figli contro i padri non sono autentiche, ma sono il risultato di un processo di condizionamento e programmazione esercitato dalla madre sul minore: si tratterebbe, dunque, di accuse false originate da dinamiche di manipolazione e suggestione. Per questo motivo, l'autore della PAS ha elaborato la c.d. SALS³⁴⁷, ossia la scala che permette di distinguere i casi di veri abusi sessuali da quelli falsi attraverso una serie di criteri che permettono di valutarne la veridicità riguardanti i comportamenti del minore, della madre denunciante, il padre denunciato e il contesto in cui tali accuse vengono presentate. Per quanto riguarda il comportamento del minore, quest'ultimo non è credibile se: il suo racconto presenta discordanze e contraddizioni, l'accusa viene fatta nell'ambito di interrogatori, il minore si mostra riluttante a divulgare l'abuso. Per quanto riguarda il comportamento della madre denunciante, quest'ultima non è credibile se: non ammette da subito l'abuso, ha un ruolo attivo nella raccolta o nel sostegno delle accuse. Per quanto riguarda il comportamento del padre denunciato, quest'ultimo non viene valutato in alcun modo. Per quanto riguarda il contesto, le accuse non sono credibili se vengono mosse nei casi di separazione o divorzio conflittuale in quanto è più probabile che siano inventate come "arma" nel contenzioso. Infine, l'autore della PAS ammette la possibilità che si possano verificare casi in cui il rifiuto del bambino verso il padre è motivata da autentici abusi fisici, sessuali o grave trascuratezza da parte di quest'ultimo e dunque non è possibile applicare il concetto di PAS. Tuttavia, Gardner sostiene che si tratta di ipotesi marginali e che la maggioranza dei rifiuti osservati nei contenziosi di affidamento sono meglio spiegati dal modello della PAS, e non da abusi effettivi, di conseguenza il profilo o categoria psicologica di "padre realmente abusante-negligente"³⁴⁸ è residuale e non mette in discussione la validità generale della PAS. Inoltre, secondo Gardner gli "uomini per bene" e con risorse economiche non rientrano in tale categoria poiché i padri che maltrattano e/o abusano sessualmente dei propri figli o sono negligenti nei loro confronti sono esclusivamente uomini impulsivi e aggressivi, disoccupati, che hanno perso il lavoro, che hanno sperperato i propri soldi a causa di alcol e gioco d'azzardo.

³⁴⁵ R.A. Gardner, *The Parental Alienation Syndrome*, op. cit., 1992, p. 300.

³⁴⁶ R.A. Gardner, *The Parental Alienation Syndrome*, op. cit., 1998, p. 229.

³⁴⁷ R.A. Gardner, *The Parental Alienation Syndrome and the Differentiation Between Fabricated and Genuine Child Sex Abuse*, op. cit.

³⁴⁸ R.A. Gardner, *Parental alienation syndrome*, Cresskill, NJ, Creative Therapeutics, 1999, Addendum, 1, pp. 105-106.

4.2. La sindrome dell'alienazione parentale negli Stati Uniti: diffusione e critiche

La teoria della PAS viene introdotta e diffusa prima di tutto negli Stati Uniti, paese in cui Gardner viveva e svolgeva la sua attività di consulente tecnico nei tribunali. L'analisi della diffusione della PAS negli Stati Uniti rappresenta un passaggio essenziale per comprendere le modalità attraverso cui un costrutto privo di validazione scientifica è riuscito non solo a penetrare le mura dei tribunali, ma a diventare un costrutto in grado di influenzare e direzionare sia le pratiche forensi che le decisioni giudiziarie in materia di affidamento. Il presente paragrafo ricostruisce tale operazione, ricostruendo come la teoria elaborata da Gardner ha trovato spazio nei tribunali statunitensi ben prima che la comunità scientifica ne valutasse la fondatezza, generando un dibattito intenso e profondamente polarizzato. Inoltre, viene approfondito il mancato riconoscimento della PAS da parte delle istituzioni scientifiche e le principali critiche formulate in ambito psicologico, giuridico e accademico, mettendo in luce le implicazioni che l'applicazione di questo costrutto ha avuto (e ha) sulla tutela delle persone minori e sulla valutazione della credibilità delle denunce di violenza domestica.

Come anticipato, la teoria della PAS si diffonde negli Stati Uniti tra gli anni Novanta e i primi Duemila, favorita principalmente dall'attività del suo stesso autore. Gardner, infatti, riesce a promuoverne la circolazione sia attraverso le numerose auto-pubblicazioni tramite la sua casa editrice e riviste appartenenti a suoi sostenitori, sia in sede processuale ricoprendo il ruolo di consulente tecnico di parte nei procedimenti di divorzio e affidamento dei figli. La PAS trova così un canale privilegiato di diffusione in ambito forense, dove Gardner diventa un perito psicologico di parte molto richiesto da parte degli avvocati che difendono uomini accusati di abuso sessuale (e incesto) e maltrattamento dei figli, che la considerano un'ottima strategia difensiva a favore dei loro clienti. In questo modo, il concetto di PAS inizia a circolare tra i professionisti della salute mentale e a comparire sempre più spesso nelle consulenze tecniche e nelle decisioni giudiziarie, nonostante i rischi emersi da alcuni casi in cui, a seguito dell'invocazione della PAS, si sono verificati episodi di figlicidi o suicidio di minori³⁴⁹, la mancanza di approvazione ufficiale da parte delle principali associazioni scientifiche e le innumerevoli critiche verso tale teoria e il suo autore.

Infatti, sin dalla sua formulazione e nonostante le pressioni esercitate da Gardner e dai suoi sostenitori³⁵⁰, la PAS non è mai stata riconosciuta come sindrome medica: né la American Medical Association (AMA), né la American Psychological Association (APA), né l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) le hanno mai attribuito legittimazione ufficiale³⁵¹. Essa non è stata inclusa né nel *Diagnostic and Statistical Manual of Mental*

³⁴⁹ Nathan Grieco, ragazzo statunitense di 16 anni, era coinvolto in una dura causa di affidamento in cui lui e i fratelli denunciavano maltrattamenti da parte del padre. Quest'ultimo incaricò come perito lo psichiatra Richard A. Gardner, ideatore della PAS, che sostenne che i ragazzi fossero stati "alienati" dalla madre e che le accuse fossero infondate. Il tribunale seguì le indicazioni di Gardner imponendo a Nathan visite obbligate al padre e minacciando sanzioni alla madre. Sotto questa pressione, e sentendosi senza via d'uscita, Nathan si suicidò nel 1997. Il caso divenne uno degli esempi più citati dei rischi dell'uso giudiziario della PAS.

³⁵⁰ I. Grimaldi, *L'ingresso della PAS nelle aule giudiziarie: incidenza, posizioni giurisprudenziali, conseguenze*, in G. Cassano, P. Corder, I. Grimaldi (a cura di), *L'alienazione parentale nelle aule giudiziarie*, op. cit., p. 136.

³⁵¹ L'OMS, nella classificazione ICD-11, ha chiarito che la "parental alienation" non è una diagnosi clinica, ma solo un termine usato nei contesti giudiziari sulle dispute di custodia. Non è stata inclusa come categoria a sé perché non esistono prove scientifiche né trattamenti specifici, e le situazioni di conflitto genitore-figlio

Disorders (DSM) dell'APA né nell'*International Classification of Diseases* (ICD) dell'OMS, ossia i due strumenti che definiscono i criteri diagnostici universalmente riconosciuti in ambito psichiatrico e medico. A tale mancato riconoscimento medico/scientifico, si è aggiunto anche il mancato riconoscimento giuridico da parte della giurisprudenza statunitense che si è più volte espressa a sfavore della PAS, dichiarandola illegittima e proibendone l'utilizzo in sede processuale poiché non è accettata dalla comunità professionale. La PAS, inoltre, è stata definita dal The National Council of Juvenile and Family Court "una sindrome senza credito che favorisce gli aggressori dei minori durante le controversie per la custodia"³⁵² e ne è stata dichiarata l'inammissibilità processuale dalle Corti secondo i criteri del test Frye, Daubert³⁵³. Parallelamente, è stata oggetto di un ampio e acceso dibattito contro il suo utilizzo in ambito scientifico, psicologico/psichiatrico e giuridico, che ne ha messo in luce la totale assenza di basi empiriche al punto che non è mai stata riconosciuta neanche dalla comunità scientifica internazionale. Innumerevoli studiosi/e di entrambe le discipline hanno evidenziato sia la mancanza di scientificità della teoria della PAS (nonché l'incompetenza medico-scientifica del suo autore), sia la pericolosità di una sua applicazione nei procedimenti giudiziari. Come anticipato, prima di tutto, Gardner ha basato la teoria della PAS esclusivamente sulle proprie osservazioni e non ha mai condotto studi inter-rater che ne permettono la validazione come nuova sindrome (la verifica ha ad oggetto la concordanza tra criteri diagnostici e patologia e la presenza di un basso tasso di diagnosi errata), né ha sottoposto le sue pubblicazioni sul tema al peer review. Su quest'ultimo aspetto è stato già sottolineato che Gardner ha sistematicamente scelto di autopubblicare i propri lavori mediante la propria casa editrice *Creative Therapeutics* o di pubblicarli su riviste prive di peer review al fine di eludere il confronto con la comunità scientifica ed evitare le loro critiche. Quando, invece, i suoi contributi sono stati valutati dai professionisti della salute mentale l'opinione unanime è che fossero non idonei ai fini della pubblicazione scientifica. In secondo luogo, la produzione "scientifica" di Garner si fonda su autocitazioni, creando un circuito chiuso di riferimenti che non è mai stato corroborato da altri studi, senza riferimenti a ricerche, fonti e dati statistici. Dunque, la teoria della PAS si basa esclusivamente sulle opinioni personali e sulle osservazioni prive di riscontro scientifico di Gardner. Sorge quindi l'interrogativo su come sia stato possibile che alcuni (pochi) editori abbiano accettato di pubblicare i lavori di Gardner. A tal proposito, è stato osservato³⁵⁴ che da un lato, la sua auto-presentazione come *Professore della Columbia University* costituiva agli occhi degli editori una garanzia di affidabilità e competenza scientifica, riducendo la propensione a sollevare dubbi critici; e dall'altro lato, la rivista *Issues in Child Abuse Accusations*, che pubblicò alcuni dei suoi articoli, in realtà non

possono già essere descritte nella voce più generale "problema relazionale caregiver-bambino". Allo stesso modo, le principali associazioni scientifiche internazionali (APA psichiatrica, AMA, APA psicologica) non riconoscono la PAS nei propri manuali e ne evidenziano la scarsa base empirica, avvertendo del rischio di un uso improprio nelle cause di affidamento.

³⁵² <http://www.now.org/organization/conference/resolutions/2006.html#pas>

³⁵³ Frye v. United States, 293 F. 1013, 1014 (D.C. Cir. 1923); Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, 509 U.S. 579 (1993).

³⁵⁴ J. Hoult, *The evidentiary admissibility of Parental Alienation Syndrome: Science, Law and Policy*, in "Children's Legal Rights Journal", XXVI:I, 2006.

sottoponeva i contributi a un autentico processo di peer review, nonostante l'editore dichiarasse il contrario.

Tra i vari/ie psicologi/he che hanno assunto una posizione fortemente critica nei confronti della PAS è fondamentale menzionare Lenore E. A. Walker, psicologa di fama internazionale nota per i suoi lavori pionieristici sulla violenza domestica, tra cui la teoria del "ciclo della violenza". Walker, in un contributo pubblicato insieme a Brantley e Rigsby³⁵⁵, evidenzia che la PAS non soddisfa i criteri richiesti per il riconoscimento scientifico di una sindrome in quanto non è sostenuta da riscontri empirici né da verifiche cliniche e che non esistono prove della correlazione tra il rifiuto messo manifestato dal minore nei confronti di un genitore e il comportamento dell'altro genitore. Walker, inoltre, sostiene che l'utilizzo della PAS in tribunale è pericoloso in quanto rischia di compromettere la corretta valutazione delle denunce di abuso e violenza domestica, sminuendone la credibilità, con gravi conseguenze per la tutela dei bambini e delle madri vittime di maltrattamenti. Infatti, pur sostenendo nei suoi scritti più recenti che la PAS non dovesse essere applicata nei casi di violenza domestica, in realtà Gardner continuava a delegittimare le valutazioni esterne, anche quelle dei tribunali, attribuendo ai propri giudizi clinici un valore superiore. Proprio Leonore Walker racconta che in un procedimento in cui la Corte aveva accertato l'esistenza della violenza domestica e aveva emesso un ordine di protezione, Gardner, coinvolto come perito, aveva invaso la competenza dell'autorità giudiziaria chiedendo l'annullamento di tale provvedimento poiché, sosteneva, era in grado di individuare in autonomia chi stava mentendo³⁵⁶. La psicologia, inoltre, si pronuncia anche sulla c.d. terapia della minaccia proposta da Gardner cura del rifiuto del minore nei confronti del "genitore alienato", evidenziandone la totale infondatezza e la pericolosità. A tal proposito, Walker evidenzia che il fatto che l'ostilità del bambino scompaia una volta collocato presso il genitore ritenuto "vittima" non dimostra che l'altro genitore fosse la causa del rifiuto: la letteratura, infatti, mostra che i minori possono adattarsi anche a contesti di violenza e abuso senza manifestare subito i danni subiti e, una volta cresciuti, provano rabbia e risentimento per essere stati allontanati dal genitore che li proteggeva e costretti a vivere con quello maltrattante³⁵⁷. L'antiscientificità della teoria della PAS è talmente evidente da essere stata definita da ¹Paul Fink, psichiatra statunitense, presidente del Leadership Council on Child Abuse and Interpersonal Violence ed ex presidente dell'American Psychiatric Association (APA), come "junk-science"³⁵⁸, ossia scienza-spazzatura a causa della totale assenza di basi empiriche e metodologiche che ne possano giustificare l'uso in ambito clinico o giuridico: "La PAS è scienza spazzatura, la scienza dice che la ragione più probabile del rifiuto del bambino del genitore è il comportamento di questo genitore: etichette come la PAS servono per sviare l'attenzione da questi comportamenti"³⁵⁹. Inoltre, è stata duramente criticata anche la Sex Abuse Legitimacy Scale (SALS) elaborata da Gardner. Lucy Berliner, psicologa clinica e ricercatrice statunitense, e Jon R. Conte, psicologo clinico e direttore del

³⁵⁵ L.E.A. Walker, K.L. Brantley, J.A. Rigsbee, *A Critical Analysis of Parental Alienation Syndrome and Its Admissibility in the Family Court*, in "Journal of Child Custody", 1(2), 2005, 77-100.

³⁵⁶ Cfr. S. Vaccaro, C. Barea, *PAS. Presunta Sindrome di Alienazione Genitoriale*, op. cit., p. 33.

³⁵⁷ L.E.A. Walker, K.L. Brantley, J.A. Rigsbee, *A Critical Analysis of Parental Alienation Syndrome and Its Admissibility in the Family Court*, op. cit.

³⁵⁸ Cfr. S. Vaccaro, C. Barea, *PAS. Presunta Sindrome di Alienazione Genitoriale*, op. cit.

³⁵⁹ Ivi, p. 37.

Journal of Interpersonal Violence,³⁶⁰ affermano che la SALS si basa unicamente sulle osservazioni personali di Gardner e su dati mai pubblicati e verificati e che i criteri diagnostici sono vaghi e non testati. Dunque, Berliner e Conte rilevano che la SALS non risponde a standard di obiettività e sostengono che le valutazioni forensi nel campo dell'abuso devono basarsi su criteri empirici solidi, non su costruzioni teoriche non validate e incompatibili con i principi della psicologia infantile. Conte ha anche affermato che “La Scala di Conferma dell'Abuso di Gardner è probabilmente il più grande e non scientifico mucchio di spazzatura di tutti i tempi che io abbia mai incontrato in questo campo. Fondare azioni sociali sopra qualcosa così debole, come questo, è enormemente pericoloso”³⁶¹. Ulteriori ricerche scientifiche indicano che il rifiuto del minore nei confronti di un genitore ha origine solitamente dai comportamenti di quest'ultimo, come condotte violente, abusive o di trascuratezza, oppure può derivare da reazioni legate al processo di separazione o ancora da dinamiche fisiologiche connesse alle fasi dello sviluppo, e che solo come quarta o quinta causa si può collocare la manipolazione di un genitore come causa del rifiuto. A tal proposito, Benjamin D. Garber, psicologo forense statunitense³⁶², (oltre a ritenere che la teoria di Gardner non soddisfa i criteri di ammissibilità scientifica e dunque non dovrebbe essere utilizzata come prova nei procedimenti giudiziari), afferma che la PAS rappresenta un modello riduzionistico, statico e incapace di cogliere la complessità delle dinamiche familiari e delle molteplici cause che possono indurre un minore a rifiutare un genitore quali, ad esempio, il maltrattamento e la negligenza nei confronti dei figli, il comportamento violento, inappropriato, o imprevedibile di un genitore, la normale ansia per la separazione, cause incidentali, come il dispiacere di fronte ad una nuova relazione del genitore, ecc. Inoltre, secondo Garber, l'autore della PAS commette un errore logico poiché tende a confondere causa ed effetto: il rifiuto del figlio non può essere automaticamente attribuito a una manipolazione del genitore affidatario, ma può derivare direttamente da comportamenti inadeguati o abusivi del genitore rifiutato che, invece, la sua teoria non prende in considerazione.

Anche Stephanie J. Dallam, psicologa e ricercatrice statunitense³⁶³, oltre a sottolineare l'assoluta mancanza di fondamento scientifico della PAS, segnala che il rifiuto di un bambino verso un genitore non è automaticamente riconducibile ad un “lavaggio del cervello” o manipolazione dell'altro genitore in quanto tale comportamento può avere origini multifattoriali tra cui l'esposizione a violenza domestica, abusi fisici o psicologici, trascuratezza, conflitti familiari intensi o reazioni fisiologiche legate alle tappe evolutive del minore. Dallam, inoltre, denuncia i rischi giudiziari del ricorso alla PAS affermando che interpretare il rifiuto come segnale di “alienazione”, anziché come possibile risposta protettiva del minore, rischia di ribaltare le denunce di abuso e di esporre i bambini a

³⁶⁰ L. Berliner, J.R. Conte, *Sex Abuse Evaluation: Conceptual and Empirical Obstacles*, in “Child Abuse & Neglect”, XVII, 1993, pp. 111-125.

³⁶¹ D.C. Moss, *Abuse Scale: Point System for Abuse Claims*, in “Journal of the American Bar Association” LXXIV, 1988, p. 26.

³⁶² B.D. Garber, *Alternatives to parental alienation: Acknowledging the broader scope of children's emotional difficulties during parental separation and divorce*, in “New Hampshire Bar Journal”, XXXVII:I, 1996; B.D. Garber, *Deconstructing the “Five Factor Model” of Parental Alienation*; ExpertPages, *Parental Alienation Syndrome, Frye v. Gardner in the Family Courts*, (Parte 2), 2015.

³⁶³ S.J. Dallam, *The Parental Alienation Syndrome: Is it Scientific?*, Leadership Council on Child Abuse & Interpersonal Violence, 1998.

situazioni di pericolo come essere affidati a figure potenzialmente violente o abusanti, oltre a rafforzare stereotipi di genere che penalizzano sistematicamente le madri. Kenneth H. Waldron, psicologo statunitense, e David E. Joanis, J.D., avvocato statunitense specializzato in diritto di famiglia, condividono la medesima posizione. Nel loro lavoro a quattro mani³⁶⁴, Waldron e Joanis riconoscono che il rifiuto di un genitore da parte del minore spesso dipende dalle esperienze negative vissute dal bambino con quel genitore, che può essersi mostrato inadeguato nel ruolo genitoriale, violento, poco attento ai bisogni affettivi e psicologici del figlio o averlo addirittura abbandonato, e che il genitore respinto tende spesso a non riconoscere la propria responsabilità nel deterioramento della relazione con il figlio. Joyanna Silberg, psicologa clinica statunitense specializzata in trauma e dissociazione nei bambini e negli adolescenti, sostiene che le accuse di PAS non sono altro che una strategia con cui i padri violenti cercano di ingannare gli operatori del diritto (giudici, pubblici ministeri, consulenti tecnici e professionisti della salute mentale) rappresentando i figli e le ex partner come instabili o manipolatori, mentre essi si presentano se stessi come figure premurose e affidabili. Inoltre, Silberg constata il danno emotivo prodotto dall'applicazione della presunta PAS sui bambini, riportando che questi ultimi impiegano anni per superare il senso di tradimento nei confronti del sistema che avrebbe dovuto proteggerli³⁶⁵.

Anche numerose giuriste/i statunitensi hanno evidenziato l'antiscientificità della PAS e i rischi di una sua applicazione in sede processuale. Cheri L. Wood, giurista statunitense tra le prime ad aver criticato la PAS, sottolinea che si tratta di una teoria "auto-formulata e auto-pubblicata", priva di verifiche scientifiche e di peer review, che non soddisfa alcuno standard scientifico di affidabilità. Di conseguenza, la giurista sostiene che le testimonianze fondate sulla PAS non dovrebbero essere ammesse nei tribunali perché non soddisfano gli standard di affidabilità richiesti per le prove scientifiche³⁶⁶. Inoltre, Wood avverte che la PAS esercita una "pericolosa aura di affidabilità" poiché si presenta con un linguaggio medico-psicologico che può indurre i giudici a considerarla una teoria valida, quando invece non lo è. Infine, secondo Wood, accettare la PAS nelle cause di custodia implica mettere a rischio la sicurezza dei bambini dato che tale teoria tende a screditare le accuse di abuso, trasformando la madre denunciante in "alienante" e il padre accusato in vittima di manipolazione. Carol S. Bruch³⁶⁷, giurista statunitense esperta di diritto di famiglia, afferma che la teoria della PAS è priva di fondamento scientifico in quanto le stime fornite da Gardner sulla "enorme" diffusione della PAS (nel 90% dei casi di controversia genitoriale) sono state drammaticamente esagerate, non sono supportate da dati empirici e i suoi scritti, spesso autopubblicati, non sono mai stati sottoposti a peer review. Inoltre, secondo la giurista, la teoria di Gardner opera un rovesciamento di prospettiva poiché: sposta l'attenzione dal comportamento del genitore che cerca di ottenere l'affidamento del minore a quello del genitore affidatario, reinterpreta il rifiuto manifestato dal minore in situazioni di violenza domestica come presunta patologia psicologica e dichiara che la maggior parte delle

³⁶⁴ K.H. Waldron, D.E. Joanis, *Understanding and Collaboratively Treating Parental Alienation Syndrome*. *American Journal of Family Law*, 10, 121-133, 1996.

³⁶⁵ Cfr. S. Vaccaro, C. Barea, *PAS. Presunta Sindrome di Alienazione Genitoriale*, op. cit., p. 188.

³⁶⁶ C.L. Wood, *The Parental Alienation Syndrome: A Dangerous Aura of Reliability*, *Loyola of Los Angeles Law Review*, 1367-1415, 1994.

³⁶⁷ C.S. Bruch, *Parental Alienation Syndrome and Parental Alienation: Getting It Wrong in Child Custody Cases*, in "Family Law Quarterly", 35(3), 527-552, 2001.

denunce di maltrattamenti o di abusi sessuali sono false e infondate. Tutte affermazioni che, però, non trovano alcun riscontro o sostegno in dati empirici o in evidenze statistiche. Bruch sostiene che l'introduzione della PAS nei procedimenti di affidamento rappresenta un pericolo concreto per la tutela dei minori in quanto decisioni fondate su una teoria priva di validità scientifica possono condurre a sentenze errate che da un lato penalizzano ingiustamente le madri protettive nei confronti dei figli e riducono la credibilità delle vittime di abusi (sia donne che bambini); e dall'altro lato favoriscono ingiustamente gli uomini accusati di violenza e abusi. Per questo motivo Bruch raccomanda a giudici e consulenti di essere cauti nell'accettare e applicare nuove teorie senza prima valutarne la solidità scientifica³⁶⁸. In particolare, la giurista afferma che "la PAS distrae l'attenzione dal comportamento forse pericoloso del genitore che cerca di ottenere l'affidamento a quello del genitore affidatario. Questa persona, nel suo tentativo di proteggere il bambino, si presume invece agisca con menzogna e voglia di danneggiare il bambino. In realtà, per Gardner in una procedura di affidamento i passi di un genitore per ottenere assistenza professionale in monitoraggio, trattamento e protezione del bambino sono di per sé l'evidenza di atti falsificati. Anche peggio, se i terapisti concordano sull'esistenza di un danno, Gardner asserisce che questi siano per lo meno delle donne che quasi sempre odiano l'uomo e che entrano nella 'follia a tre' con il bambino conteso e il relativo genitore. Egli, infatti, mette in guardia i giudici a non prendere sul serio le accuse di abusi in ambito di divorzio in tribunale nei casi di conflitto elevato (gravi casi di PAS)"³⁶⁹. Infine, Bruch mette in guardia contro la crescente tendenza ad applicare la PAS in maniera estesa, rilevando che il termine viene ormai utilizzato per descrivere qualsiasi situazione in cui un minore rifiuti il genitore non affidatario, indipendentemente dall'esistenza o meno di accuse di violenza domestica o abuso sessuale.

Jennifer Hoult, giurista e studiosa statunitense, ha svolto una delle analisi più importanti sulla PAS. Nel suo lavoro di ricerca *The Evidentiary Admissibility of Parental Alienation Syndrome: Science, Law, and Policy*³⁷⁰, la giurista svolge una verifica accurata della PAS sotto tre profili (scientifico, giuridico e politico-istituzionale) giungendo alla conclusione che si tratti di un costrutto privo di validità e pericoloso. Dal punto di vista scientifico, Hoult osserva che la teoria della PAS si basa esclusivamente sull'osservazione di un fenomeno (il bambino e il suo genitore) che, però, non è mai stato sottoposto ad un processo di verifica scientifica, tant'è vero che Gardner non ha mai prodotto studi empirici sottoposti a peer review, né ricerche inter-rater in grado di validare i criteri diagnostici e la sua teoria si fonda quasi esclusivamente su autopubblicazioni e autocitazioni, senza controlli metodologici e senza un tasso di errore stimato. Inoltre, Hoult ha rilevato che la maggior parte degli articoli che nominano la PAS formulano giudizi negativi su di essa per le seguenti motivazioni: è priva di supporto empirico; non supera i criteri di ammissibilità probatoria stabiliti nelle cause Frye e Daubert; è utilizzata come strategia difensiva per ribaltare le accuse di abuso sessuale, presentando l'accusato di violenza e abusi come vittima e attribuendo, invece, le colpe alla madre e ai figli; si basa su pregiudizi di genere; produce conseguenze particolarmente gravi per le madri di minori abusati in quanto se non denunciano l'abuso

³⁶⁹ Ivi, pp. 534-537.

³⁷⁰ J. Hoult, *The Evidentiary Admissibility of Parental Alienation Syndrome*, op. cit.

rischiano di essere accusate di non aver protetto i figli e di perdere l'affidamento di questi ultimi, invece se denunciano possono comunque rischiare di perdere l'affidamento a causa dell'invocazione della PAS; i criteri diagnostici si basano su un'analisi incompleta della dinamica familiare; la pretesa che la PAS possa stabilire la veridicità delle denunce rappresenta un'inammissibile ingerenza delle competenze del giudice. Dal punto di vista giuridico, Hoult ribadisce che la PAS è inammissibile come prova scientifica in tribunale dato che non supera gli standard di ammissibilità delle prove stabiliti dalla giurisprudenza statunitense in quanto si tratta di una teoria non generalmente accettata dalla comunità scientifica e non presenta un metodo e dati verificabili e affidabili. Inoltre, la giurista analizza le varie sentenze che Gardner cita come precedenti favorevoli alla PAS e rileva che nessuna di esse produce un precedente stabile che offra un riconoscimento giuridico della PAS, anzi le poche che si sono pronunciate sull'ammissibilità ne hanno dichiarato l'inconsistenza probatoria. Da un punto di vista politico-istituzionale, Hoult sostiene che consentire l'applicazione della teoria di Gardner nei processi ha varie implicazioni. Prima di tutto, l'ammissione della PAS nei processi legittima e normalizza l'ingresso di teorie prive di fondamento scientifico nel sistema giudiziario, compromettendo la credibilità e l'integrità di quest'ultimo come istituzione, dato che dovrebbe basarsi solo su prove affidabili e fondate. In secondo luogo, secondo la giurista, l'introduzione della PAS nei tribunali costituisce un serio pericolo per la tutela delle persone minori poiché reinterpreta le segnalazioni di violenza domestica o abusi sessuali non come possibili prove, ma come tentativi manipolatori della madre "alienante", attuando così un capovolgimento che trascura la protezione dei bambini e li espone al rischio di essere affidati al genitore accusato di violenze e abusi, favorendo quest'ultimo. Dunque, secondo Hoult, normalizzare l'ingresso di concetti non scientifici nelle decisioni legali porta al rischio che casi di abuso reale vengano sistematicamente ignorati o minimizzati e che la formazione di politiche familiari e giudiziarie si fondi su basi infondate, con conseguenze sistemiche sul diritto di famiglia e sulla protezione dell'infanzia. Inoltre, la giurista evidenzia che l'uso della PAS nei tribunali riflette un pregiudizio di genere poiché le madri che denunciano episodi di violenza o abusi vengono etichettate come genitori "alienanti", mentre i padri accusati finiscono per essere percepiti come vittime di manipolazione, il che produce uno squilibrio strutturale nei processi di custodia, rafforzando modelli patriarcali che svalutano la credibilità delle donne (e delle persone minori) e, di conseguenza, espongono i minori a gravi rischi. Dunque, Hoult sostiene che la PAS non rappresenti soltanto un costrutto antiscientifico e inammissibile in sede giudiziaria, ma anche uno strumento che produce discriminazioni di genere in quanto delegittima le denunce delle madri, svalutando la loro voce e privandole di credibilità, e rafforza la posizione dei padri accusati di violenza e abuso. Hoult segnala anche che la teoria della PAS si basa su un quadro teorico estremamente problematico, ossia la teoria della sessualità umana di Gardner secondo cui la pedofilia è un fenomeno naturale, positivo e funzionale alla riproduzione della specie, auspicandone la depenalizzazione e la normalizzazione sociale. Dunque, Hoult evidenzia che la PAS viene creata dal suo autore come strumento di strategia legale avente lo scopo di minimizzare la responsabilità degli autori di abusi sessuali sui minori e promuovere l'accesso esclusivo di questi al minore attraverso decisioni che concedono loro l'affidamento esclusivo. Hoult conclude dicendo che "scienza, diritto, politica supportano l'irricevibilità presente e futura della PAS. Come

questione giuridica, l'inammissibilità della PAS è appropriata a causa della mancanza di validità scientifica e affidabilità. Come questione politica, la sua inammissibilità è opportuna date le sue radici strutturali nelle infondate teorie patriarcali che sostengono l'accesso dei pedofili alle loro vittime [...] Gli ultimi vent'anni di uso della PAS nei tribunali americani sono un capitolo imbarazzante della storia del diritto probatorio. Essi riflettono il fallimento in massa dei professionisti legali incaricati di evidenziare il gatekeeping probatorio destinato a evitare processi legali con il marchio della pseudo-scienza [...] Due decenni dopo che Gardner ha descritto per primo la PAS, l'analisi dei materiali citati a sostegno dell'esistenza della PAS dimostra che la PAS rimane semplicemente un "ipse dixit". Per una questione di scienza, di diritto, e di politica, la PAS è, e deve rimanere, irricevibile nei tribunali americani"³⁷¹.

Infine, Joan S. Meier, giurista e direttrice del National Family Violence Law Center e tra le studiose che hanno maggiormente trattato la PAS, sottolinea che tale teoria non possiede alcun riconoscimento scientifico e non soddisfa i criteri di validità richiesti per essere considerata una diagnosi affidabile³⁷². Meier sostiene che la PAS non rappresenta soltanto un costrutto antiscientifico, ma costituisce anche uno strumento giuridicamente pericoloso per la protezione dei bambini e per i diritti delle donne vittime di abusi. Attraverso un ampio studio empirico, la giurista ha documentato gli effetti dannosi della PAS nei tribunali e ha dimostrato che essa viene utilizzata come strategia difensiva avente l'effetto sistematico di delegittimare e screditare le denunce di abusi sessuali e violenza domestica presentate, nella grande maggioranza dei casi, dalle madri³⁷³. Infine, la giurista mette in luce come la PAS si basi su un pregiudizio di genere poiché la sua applicazione nei tribunali tende a produrre un sistematico rovesciamento dei ruoli che capovolge la posizione delle parti: le madri che segnalano e denunciano episodi di violenza domestica o abusi sessuali sui figli sono genitori "alienanti", accusate di manipolare i minori e di ostacolare il rapporto con il padre; al contrario, gli uomini accusati di maltrattamenti o abusi sono vittime di false accuse e di una campagna denigratoria condotta dalle ex-partner. Meier mostra che tale distorsione, oltre a non avere basi empiriche, riflette stereotipi di genere patriarcali secondo cui da una parte le donne mentono, sono manipolatrici e vendicative, e dunque le denunce da loro mosse non sono credibili, dall'altra parte gli uomini sono vittime della malvagità femminile e sono ingiustamente perseguitati. La giurista ne ha anche documentato le conseguenze pratiche, mostrando che nei casi in cui la PAS viene applicata in sede processuale le madri, anche in presenza di prove di violenza, subiscono più frequentemente la perdita della custodia del minore, il quale viene affidato al genitore accusato di abusi/violenze, compromettendone così la tutela.

Nonostante la totale assenza di riconoscimento scientifico, le ripetute dichiarazioni di inammissibilità da parte dei tribunali statunitensi e le critiche convergenti formulate in

³⁷¹ Ivi, pp. 60-61.

³⁷² J.S. Meier, *A Historical Perspective on Parental Alienation Syndrome and Parental Alienation*, in "Journal of Child Custody", 6(3-4), 232-257, 2009.

³⁷³ J.S. Meier, *A Historical Perspective on Parental Alienation Syndrome and Parental Alienation*, op. cit.; J.S. Meier, S. Dickson, C. O'Sullivan, L. Rosen, L., *Child Custody Outcomes in Cases Involving Parental Alienation and Abuse Allegations*, George Washington University Law School, 2019; J.S. Meier, *U.S. child custody outcomes in cases involving parental alienation and abuse allegations: What do the data show?*, in "Journal of Social Welfare and Family Law", 42(1), 92-105, 2020.

ambito scientifico e in modo unanime da psicologi, psichiatri e giuristi, la teoria di Gardner ha continuato a circolare negli ambienti forensi, radicandosi come chiave di lettura dei conflitti familiari. Come è stato esaminato, la sua persistenza non è dipesa da una validazione empirica, mai sopraggiunta, ma da un'intensa attività di promozione, che ne ha favorito la diffusione anche oltre i confini degli Stati Uniti, in Paesi come Argentina, Spagna e Italia. La diffusione transnazionale della PAS ha stimolato l'elaborazione di nuove analisi critiche da parte di studiose al di fuori del contesto statunitense. Infatti, studiose di altri paesi hanno raccolto e approfondito gli studi critici maturati negli Stati Uniti, contribuendo a divulgarli nei loro Paesi e ad ampliare la riflessione sulle implicazioni scientifiche, giuridiche e sociali della PAS. Tra queste, un ruolo particolarmente significativo è svolto dal lavoro di Sonia Vaccaro e Consuelo Barea, che costituisce il primo contributo sistematico in lingua non inglese a mettere radicalmente in discussione la teoria di Gardner e ad aprire una nuova fase del dibattito internazionale.

4.3. La svolta critica all'alienazione parentale al di fuori degli Stati Uniti: il lavoro di Vaccaro e Barea

La prima critica sistematica alla Sindrome di Alienazione Parentale (PAS) elaborata al di fuori degli Stati Uniti si deve alle psicologhe Sonia Vaccaro³⁷⁴ e Consuelo Barea Payueta³⁷⁵ che, a seguito della diffusione della PAS in Spagna negli anni Duemila, hanno svolto un lavoro di ricerca, pubblicato nel 2009 dal titolo *El pretendido Síndrome de alienación parental. Un instrumento que perpetúa el maltrato y la violencia*³⁷⁶. Come anticipato, il lavoro di Vaccaro e Barea rappresenta una tappa decisiva nel dibattito internazionale sulla PAS: per la prima volta la teoria di Gardner viene analizzata da studiose esterne al contesto statunitense e in una lingua diversa dall'inglese, attraverso un approccio sistematico che coniuga l'esame delle basi scientifiche del costrutto con l'analisi delle sue implicazioni sociali, giuridiche e di genere. Il loro contributo, fondato su una ricostruzione rigorosa del profilo dell'autore della PAS, della genesi della teoria e delle modalità della sua diffusione, dimostra non solo l'assenza di validità scientifica della teoria di Gardner, ma ne mette anche in evidenza gli effetti distorsivi nei procedimenti di affidamento, in particolare nei casi segnati da violenza domestica. L'opera di Vaccaro e Barea segna così un punto di svolta, poiché amplia l'orizzonte della discussione, spostando l'attenzione dal piano meramente clinico-forense a una lettura più ampia, capace di interrogare le radici ideologiche della PAS e le sue conseguenze sulla tutela dei minori e delle donne vittime di violenza.

Le ragioni della ricerca sono rinvenibili nelle rispettive introduzioni in cui le autrici raccontano l'origine del loro interesse di ricerca e le varie difficoltà incontrate nel portarla avanti. Nella sua introduzione, Consuelo Barea Payueta racconta: "Provare a smontare qualcosa che non esiste è una missione difficile, sezionare i ragionamenti illogici e carenti di metodologia di Gardner porta ad accalorarsi. Tuttavia compresi che andava fatto! Si stanno sacrificando molti bambini e molte bambine e diffamando molte madri che vogliono

³⁷⁴ Sonia Vaccaro è psicologa clinica e forense, di origine argentina ma attiva in Spagna, specializzata in violenza di genere, psicologia forense e tutela dei minori.

³⁷⁵ Consuelo Barea Payueta è psicologa e ricercatrice spagnola, attiva nel campo della salute mentale, educazione e nella promozione delle politiche di uguaglianza di genere.

³⁷⁶ S. Vaccaro, C. Barea Payueta, *El pretendido Síndrome de alienación parental. Un instrumento que perpetúa el maltrato y la violencia*, Desclée De Brower, Bilbao, 2009.

proteggerli/e. Quando iniziarono ad arrivare nel mio studio numerosi casi di donne maltrattate a cui era stata ritirata la custodia dei figli, per consegnarla al padre maltrattante e abusante, la mia prima reazione fu di stupore. Che stava succedendo? Mi dissi. Poco alla volta scoprii che questa prassi sorgeva da una ideologia patriarcale, coperta da nuovi miti: le false denunce, le madri maligne e la Sindrome di Alienazione Genitoriale. Mettendomi in contatto con diversi professionisti della sanità, della salute mentale e del diritto, mi resi conto che tutte e tutti stavamo assistendo allo stesso fenomeno. Nei tribunali, nei servizi di consulenza tecnica, nelle unità contro gli abusi sessuali sui minori, nei mezzi di informazione, questa presunta sindrome si era imposta aprendo una nuova caccia alle streghe: “le madri alienanti”³⁷⁷. Invece, nell’introduzione Sonia Vaccaro leggiamo: “mi ha stupito la gran mancanza di scientificità che regna in molti dei lavori realizzati in castigliano. Ho incontrato colleghi che difendono tesi dottorali che partono dalla falsa premessa di considerare legittima la PAS. Mi ha stupito ancor più come la gran parte dei e delle professionisti/e che hanno scritto in castigliano su questa presunta sindrome, abbiano dato per certa la sua esistenza e la sua validità, mentre tutta la bibliografia statunitense, luogo di origine della PAS, dimostra la sua mancanza di scientificità, aprendo il dibattito contro il suo utilizzo. Nessuno di questi professionisti ha avuto l’interesse di corroborare su quali basi si strutturino le tesi di rifiuto e non-scientificità della PAS. Al contrario tutti e tutte sono partiti da questa falsa premessa senza permettere il beneficio del dubbio. Mentre dovrebbe essere il punto di partenza di tutti i lavori scientifici che cercano legittimità”³⁷⁸. Inoltre, le psicologhe fanno notare che ad oggi il termine PAS si applica a tutti i tipi di situazioni in cui il bambino rifiuta un genitore, dunque anche ai casi in cui non ci sono accuse di abusi sessuali da parte del minore, ma precisano che sono questi ultimi casi ad essere all’origine della teoria della PAS³⁷⁹.

Nel loro lavoro di ricerca, le psicologhe non si limitano ad analizzare la teoria della PAS, ma approfondiscono anche la figura del suo ideatore. Viene, infatti, ricostruito il profilo biografico di Gardner attraverso una raccolta sistematica delle informazioni disponibili, al fine di offrire una visione complessiva e contestualizzata del suo pensiero³⁸⁰. Gli elementi centrali che emergono su Gardner sono la formazione non specialistica e la false rappresentazione del proprio ruolo accademico. Riguardo al primo aspetto è stato già anticipato che Gardner non era né psicologo né psichiatra, bensì laureato in medicina e attivo come libero professionista in ambito medico-legale; era stato accolto come medico volontario non retribuito presso la Columbia University di New York, il che gli consentiva di utilizzare il titolo onorifico, privo di valore accademico, di *Clinical Professor* riservato appunto ai medici volontari affiliati e di avere accesso alla biblioteca e alle risorse informatiche, ma non comportava alcuna funzione di insegnamento o ricerca. Nonostante ciò, Gardner utilizzava impropriamente il titolo onorifico di *Clinical Professor* per presentarsi pubblicamente come professore universitario di psichiatria infantile. Tale

³⁷⁷ C. Barea Payueta, *Introduzione*, in Vaccaro S., Barea Payueta C., *PAS. Presunta Sindrome di Alienazione Genitoriale. Uno strumento che perpetua il maltrattamento e la violenza*, p. XV.

³⁷⁸ S. Vaccaro, *Introduzione*, in Vaccaro S., Barea Payueta C., *PAS. Presunta Sindrome di Alienazione Genitoriale*, op. cit., pp. XIII-XIV.

³⁷⁹ Ivi, p. 34.

³⁸⁰ Ivi, pp. 155-167.

autorappresentazione fraudolenta portò persino il *New York Times* a dover rettificare il proprio necrologio in seguito alla sua morte nel 2003. Riguardo al secondo aspetto, come è stato già detto, la produzione “scientifica” di Gardner manca di validazione accademica dato che i suoi scritti sono apparsi in riviste non scientifiche o autopubblicati tramite una casa editrice fittizia registrata al suo domicilio, *Creative Therapeutics* (la casa editrice era fittizia, in quanto aveva sede legale nel suo indirizzo personale, fuori dai circuiti editoriali statunitensi, che pubblicava solo ed esclusivamente suoi libri); e alcuni testi furono pubblicati su *Psychological Therapies*, rivista senza peer review e diretta dal Dr. Ralph Underwager, noto sostenitore della pedofilia, con cui Gardner condivideva posizioni problematiche.

Per quanto riguarda, invece, il contenuto della teoria, Vaccaro e Barea propongono una critica radicale della PAS, ne ricostruiscono la diffusione avvenuta in ambito psicologico e forense (prima negli USA, poi in Argentina, Spagna e Italia), nonostante la mancanza di fondamento scientifico e l'assenza di riconoscimento sia a livello psicologico che giuridico, e l'utilizzo nei tribunali come strumento per delegittimare le madri che denunciano abusi, in particolare nei procedimenti di affidamento e nei casi di violenza domestica. In primo luogo, le psicologhe fanno notare che, nello sviluppo della sua teoria, Gardner cade nell'errore grossolano di confondere un fenomeno con una sindrome medica e di supporre una relazione causa-effetto tra due fenomeni che compaiono simultaneamente senza verificare tale nesso e senza prendere in considerazione cause esterne. Nello specifico, nei procedimenti giudiziari di affidamento dei figli, Gardner semplicemente descrive il fenomeno del rifiuto infantile verso il padre ritenendolo una patologia e considera l'opposizione della madre ad un affidamento condiviso e il rifiuto del minore nei confronti del padre come una causa dell'altro; tutto ciò senza svolgere una seria e completa ricerca scientifica. Tuttavia, Vaccaro e Barea sottolineano che “una cosa è il rifiuto di un genitore e un'altra i fatti che la motivano”³⁸¹ e aggiungono che “è un espediente semplicistico e un banale pregiudizio immaginare sistematicamente che in questa situazione la madre sia colei che induce nel figlio il rifiuto verso l'altro genitore”³⁸², dato che nella realtà entrambi i fenomeni, ossia l'opposizione della madre ad un affidamento condiviso e il rifiuto del minore nei confronti del padre, possono avere una causa esterna, come i maltrattamenti o gli abusi agiti del padre nei confronti di madre e figlio. Inoltre, le autrici fanno notare che “molte volte, nel corso della storia, sono stati confusi l'osservazione di un fenomeno con il processo di verifica scientifica e la scoperta delle sue vere cause. In queste occasioni hanno prevalso giudizi basati sulle apparenze, i miti, i pregiudizi, sul metodo scientifico e la sperimentazione”³⁸³. Inoltre, Vaccaro e Barea offrono una critica approfondita dei criteri diagnostici³⁸⁴, sostenendo che “la PAS non è una sindrome medica” poiché “confonde i segni con i sintomi e manca di sintomi”³⁸⁵ con obiettivi ben precisi, nello specifico: il primo criterio è fondato su un ragionamento senza una base scientifica che punta a neutralizzare l'effetto delle leggi che assicurano la possibilità di denunciare comportamenti violenti che configurano dei reati;

³⁸¹ Ivi, p. 41.

³⁸² Ivi, p. 40.

³⁸³ Ivi, p. 41.

³⁸⁴ Ivi, pp. 49-61.

³⁸⁵ Ivi, p. 54.

il secondo criterio ha lo scopo di screditare le dichiarazioni di denuncia della persona minore; il terzo, il quarto e il quinto criterio si riferiscono a reazioni da parte del minore di adattamento alla violenza o all'abuso subito o a cui ha assistito che vengono patologizzate per annullarne la vera valenza; il sesto criterio "è redatto dal punto di vista patriarcale, per il quale qualsiasi critica del figlio nei confronti del padre è interpretata come un'offesa terribile"³⁸⁶; il settimo criterio trasforma uno sviluppo sano del bambino, fatto di apprendimento, indipendenza e opinioni personali, con patologie causate dalla manipolazione di un genitore; l'ottavo criterio patologizza quella che è una reazione logica del rifiuto del minore verso ambienti in cui non si sente protetto in quanto è presente la figura del padre ed è assente quella della madre; il nono criterio è troppo vago e ambiguo per essere valido.

In secondo luogo, Vaccaro e Barea analizzano la scala SALS³⁸⁷ elaborata da Gardner e spiegano che le critiche rivolte ad essa furono talmente incisive da indurre lo stesso Gardner ad abbandonarne l'applicazione, tant'è vero che non vi è più alcun riferimento ad essa nei suoi scritti successivi al 1995. Tuttavia, in alcuni paesi in cui si continua ad utilizzare la PAS persiste il tentativo di applicare la scala SALS e la produzione di studi infondati e antiscientifici volti a legittimarla. Dall'analisi della scala SALS, Vaccaro e Barea notano che essa, oltre a non possedere i requisiti minimi per essere uno strumento di misurazione affidabile, opera un ribaltamento interpretativo metodologicamente e clinicamente problematico: prende comportamenti riconosciuti dalla letteratura psicologica come reazioni compatibili con situazioni di abuso (come la riluttanza del minore a parlare o la scarsa coerenza delle sue dichiarazioni oppure l'iniziale negazione della madre dell'abuso agito dal partner nei confronti del figlio) e gli attribuisce il significato opposto, leggendoli come segni di inattendibilità e indicatori di alienazione parentale e quindi come prova di false accuse. Le psicologhe evidenziano che il capovolgimento congegnato da Gardner distorce e strumentalizza il significato delle reazioni, psicologicamente frequenti e comprensibili, delle vittime di violenze e abusi per delegittimare la vittima e chi la protegge, collocandoli di fronte ad un dilemma senza uscita. Inoltre, viene fatto notare che la SALS valuta unicamente i comportamenti del madre e del figlio, mentre non sottopone ad una valutazione diretta la condotta dell'accusato di violenze e abusi e si concentra esclusivamente sul contesto in cui l'accusa viene formulata, tipicamente quello del divorzio o della disputa sull'affidamento, considerato come scenario "altamente probabile" per la comparsa dell'accusa. Infatti, come ricordato dalle psicologhe, "le statistiche mondiali dicono che il 95% delle denunce per incesto si verificano nel momento del divorzio, giacché le donne si arrischiano a denunciare solo se si considerano "libere" dal vincolo legale con l'abusante. Inoltre, questo è quello che si aspetta la giustizia, perché la donna potrebbe essere accusata di negligenza o complicità se denunciassse il marito per incesto e continuasse a rimanere sposata con lui"³⁸⁸.

In terzo luogo, le psicologhe mostrano che la teoria della PAS offre una lettura semplicistica ed errata delle dinamiche familiari poiché, attribuendo il rifiuto del figlio alla manipolazione materna, individua a monte una causa unica o generalizzabile del rifiuto da parte del minore nei confronti di uno dei genitori (ossia la manipolazione da parte dell'altro genitore). Invece,

³⁸⁶ Ivi, p. 51.

³⁸⁷ Ivi, pp.61-64.

³⁸⁸ Ivi, nota 20, p. 28.

secondo la letteratura scientifica, tra le principali cause del rifiuto di un genitore da parte del minore vi è, in primo luogo, il comportamento del genitore rifiutato, seguono fattori legati allo sviluppo individuale, come difficoltà di adattamento o dinamiche adolescenziali, mentre la manipolazione da parte dell'altro genitore rappresenta una causa marginale e non generalizzabile. Di conseguenza, per verificare la motivazione del rifiuto da parte del minore nei confronti di uno dei genitori è indispensabile svolgere un'analisi caso per caso, specifica e approfondita, soprattutto dato il coinvolgimento di persone minori. Le autrici evidenziano che i comportamenti osservabili nei divorzi altamente conflittuali (quali il tentativo di uno dei genitori di ostacolare il legame tra il figlio e l'altro genitore, oppure il rifiuto da parte del minore nei confronti di uno dei genitori) non possono essere ricondotti a una motivazione unica o generalizzabile. Tali dinamiche, infatti, dipendono da una molteplicità di fattori individuali e dalle specificità della storia familiare, di conseguenza è indispensabile svolgere un'analisi caso per caso, specifica e approfondita, soprattutto dato il coinvolgimento di persone minori. Vaccaro e Barea precisano che anche nell'ipotesi (meno frequenti di quanto comunemente si pensi) in cui uno o entrambi i genitori coinvolgano i figli nei conflitti con l'altro genitore e/o adottino atteggiamenti manipolativi nei confronti dei figli, arrivando a influenzare la persona minore, in ogni caso si tratta di comportamenti negativi che costituiscono reazioni umane e non configurano di per sé la presenza di una sindrome o di una patologia psichiatrica, bensì un problema relazionale che richiede un'analisi contestuale e non patologizzante: "La PAS è stata accettata facilmente, in un primo momento, poiché si basa sull'osservazione di atteggiamenti fastidiosi molto comuni: l'ira e la critica verso il/la compagna espresse davanti ai figli. Muovere critiche all'altro genitore davanti ai figli non è una cosa di cui essere orgogliosi, nonostante sia raro incontrare una coppia dove questo comportamento non sia avvenuto almeno una volta. Durante il divorzio questi atteggiamenti possono far infuriare, ed è innegabile che esistano genitori che sono soliti coinvolgere i figli nelle liti familiari. Però, in questi casi parliamo di caratteri immaturi e mancanza di etica nell'educazione, più che di una patologia. Nello spettro dei comportamenti umani quelli negativi (cattive intenzioni, poca cooperazione e ostilità) sono meccanismi di difesa abbastanza comuni e questo non significa che la persona abbia una patologia psichiatrica o una sindrome. Durante il divorzio solitamente emergono gli elementi peggiori della persona, è possibile comportarsi in maniera meschina, egoista, bugiarda, facendo testimoniare gli amici contro il coniuge, provare a mettere i figli dalla propria parte e, per quanto possa apparire sveniente questo atteggiamento, non significa che si è affetti da un disturbo della personalità, o da una patologia psichiatrica che lo causi. Se etichettiamo questo fenomeno come "medico" non solo non contribuiamo alla sua soluzione, ma stiamo medicalizzando un problema senza motivo"³⁸⁹.

Inoltre, Vaccaro e Barea evidenziano che la problematicità della PAS risiede anche nel fatto che attua un ribaltamento delle posizioni e delle responsabilità in quanto mette sotto accusa chi denuncia e trasforma in vittima chi è potenzialmente autore di violenza al fine di screditare le denunce di abuso e maltrattamento provenienti da donne e minori: "la sua strategia era quella di invertire le posizioni in modo da mettere in discussione la credibilità

³⁸⁹ Ivi, p. 34-35.

della vittima e mettere il colpevole nella posizione di vittima”³⁹⁰. Infatti, attraverso la messa in discussione della credibilità del genitore affidatario che presenta tali denunce (ossia la madre) in quanto ritenuto “alienante”, e della persona minore che sostiene di essere stata abusata in quanto ritenuta “alienata”, viene impedito qualsiasi accertamento e indagine in merito alle denunce poiché ritenute automaticamente false. Le psicologhe fanno notare che non è un caso che la teoria della PAS è stata ed è frequentemente impiegata nei tribunali come strategia per costruire la difesa legale dei genitori accusati di violenza domestica o abusi sessuali. In tali contesti, la PAS è stata utilizzata per delegittimare le accuse e ribaltare il focus del procedimento, trasformando la figura del presunto aggressore in vittima di manipolazione da parte dell’altro genitore, solitamente la madre, distogliendo l’attenzione dalle condotte violente e mettendo in discussione la credibilità delle denunce, anche in presenza di segnali concreti di maltrattamenti. Vaccaro e Barea spiegano minuziosamente come sia possibile tale operazione: “Per giungere ad etichettare come alienante la madre che prova a proteggere il figlio, è necessario che prima sia stata fatta un’osservazione parziale e una valutazione incompleta: - non facendo una valutazione rigorosa del padre, né degli elementi di violenza e/o abuso sessuale. La principale tattica del maltrattante è scomparire focalizzando l’attenzione generale su qualcos’altro. Rendere invisibile il colpevole e colpevolizzare l’innocente; - non tenendo in conto la storia del maltrattamento della madre e i suoi sforzi per proteggere il figlio; - non valutando in modo rigoroso il figlio; - accettando pregiudizi e falsi miti come quello che i bambini mentono e che le donne fabbricano le denunce di violenza domestica e di abusi sessuali per ottenere vantaggi nei tribunale”³⁹¹. Su quest’ultimo punto, le psicologhe evidenziano che nella stragrande maggioranza dei casi (circa il 90%) le donne vittime di violenza, in particolare in presenza di abusi sessuali sui figli, mostrano una forte resistenza a rivolgersi alla giustizia per denunciare il partner/ex partner in quanto è necessario affrontare un processo psicologico lungo, complesso, doloroso e che richiede un adeguato supporto professionale (come ad esempio quello fornito dai Centri Antiviolenza) per poter riconoscere ed elaborare la situazione di violenza e sostenerla a livello giudiziario. E molto spesso le donne già vittime di violenza che apprendono che i figli sono stati abusati dal padre hanno una reazione difensiva caratterizzata da stati di confusione, angoscia e incontrano difficoltà ad affrontare la realtà dei fatti: sia a riconoscersi come vittime, sia a realizzare gli abusi sessuali compiuti dal partner sui figli. Questi dati riportati dalle psicologhe smentiscono lo stereotipo diffuso (e condiviso da Gardner) secondo cui le donne sono bugiarde e manipolatrici e la loro fantomatica propensione a formulare con facilità infondate denunce di violenze e abusi sessuali strumentali e a convincere i figli di tali narrazioni al solo scopo di danneggiare l’altro genitore per rancore o desiderio di vendetta. Tale rappresentazione, oltre a riflettere radicati stereotipi di genere, è priva di fondamento ed è funzionale a screditare le vittime e tutelare gli autori della violenza. Vaccaro e Barea si soffermano anche sulla terapia della minaccia ideata da Gardner per porre rimedio alle situazioni in cui viene diagnosticata la PAS e sulle sue ripercussioni sulle persone minori, soprattutto nei casi in cui vi sia una storia di violenza domestica in famiglia. Prima di tutto, vengono riportati studi da cui emerge che molti autori di violenza domestica

³⁹⁰ Ivi, p. 156.

³⁹¹ Ivi, p. 38.

chiedono l'affidamento esclusivo dei figli allo scopo di punire e continuare a esercitare il controllo sulle ex partner e che tali richieste risultano il doppio rispetto a quelle presentate da padri non violenti e nella maggioranza dei casi (70%) vengono accolte (indipendentemente dall'invocazione della PAS) poiché riescono a convincere le autorità giudiziarie dell'inadeguatezza o presunta mancanza di idoneità della madre ad assumere l'affidamento. Gli studi mostrano che le decisioni di affidare i figli al genitore violento producono effetti diametralmente opposti a ciò che sarebbe necessario per tutelare il minore. Infatti, la letteratura³⁹² dimostra che, rimanendo con il padre violento di cui hanno paura, i bambini soffrono di ansia e depressione, mentre si assiste ad un miglioramento e ad una ripresa psicologica del minore solo quando cessa l'esposizione alla violenza e dunque vengono allontanati dal genitore che temono. Dunque, la decisione di affidare il bambino al genitore violento non solo non lo protegge, ma lo priva dell'unica misura in grado di favorirne il recupero: l'allontanamento dall'autore della violenza e la tutela garantita dal genitore non violento. Alla luce di tali studi, le psicologhe sostengono che l'applicazione della c.d. "terapia della minaccia" (priva di validità scientifica) che prevede come intervento "terapeutico" l'allontanamento forzato dalla madre e il trasferimento presso il genitore violento, non solo è inefficace ed è basato sulla coercizione, ma non tiene conto del benessere psicologico del minore e non ne tutela l'interesse ed è in contrasto con i suoi diritti fondamentali. Infatti, tale intervento, oltre a realizzare le paure più profonde dei bambini di ritrovarsi soli con chi li ha maltrattati senza il sostegno del genitore protettivo e la protezione delle istituzioni, genera: stati di profonda disperazione, comportamenti autolesionistici e, nei casi più gravi, tentativi di suicidio o condotte violente nei confronti del genitore abusante (fino all'omicidio); forme di adattamento alla violenza come dissociazione o dinamiche simili alla Sindrome di Stoccolma. In particolare, l'interpretazione di quest'ultimo aspetto, anziché essere inquadrato correttamente nel senso appena detto, viene distorto e reinterpretato da Gardner come segno di guarigione e "normalizzazione" del rapporto con il padre e quindi come prova dell'infondatezza del rifiuto iniziale. Dunque, Vaccaro e Barea affermano: "Abbiamo ritenuto sradicati i metodi barbari che sottomettevano i bambini ad una disciplina che utilizzava la forza, la coercizione e la violenza, metodologia che la PAS propone come "unico trattamento da seguire". L'applicazione della teoria della minaccia ci fa regredire alle credenze dell'uso della coercizione e della forza per cambiare i comportamenti, come si faceva un tempo legando la mano ai bambini mancini, nella convinzione che si sarebbero abituati a scrivere con la destra³⁹³ [...] l'utilizzo e il riconoscimento della PAS, costituisce una forma di maltrattamento e di violenza verso le bambine ed i bambini, e implica fare grossi passi indietro nella produzione teorica della Psicologia evolutiva riguardo la psiche infantile, il suo linguaggio, e la necessità di comprendere l'infanzia e interpretarla secondo le sue caratteristiche specifiche³⁹⁴ [...] Ci domandiamo chi può davvero credere che la coercizione e la forza possano essere una modalità di "cura" o di trattamento in qualsiasi circostanza. Anche se diamo per valida l'esistenza della PAS in quanto tale, non esiste una sola ricerca che convalidi che questa

³⁹² Ex multis: L. Neilson, *Spousal abuse, children and the legal system*, Fredericton, Muriel McQueen Fergusson Centre for Family Violence Research, University of New Brunswick, 2001.

³⁹³ Vaccaro S., Barea Payueta C., *PAS. Presunta Sindrome di Alienazione Genitoriale*, op. cit., p. 197.

³⁹⁴ Ivi, p.188.

“terapia della minaccia” sia l’unico metodo valido per curarla e sradicarla; il che la rende un metodo casuale e arbitrario³⁹⁵.

Le psicologhe si soffermano anche sulle gravi conseguenze che comporta l’utilizzo della PAS nei tribunali. A tal proposito, viene fatto presente che l’applicazione di tale teoria nei procedimenti giudiziari spesso consente agli autori della violenza di rimanere impuniti e, talvolta, persino di essere favoriti nei procedimenti di affidamento con la conseguenza che, ottenendo la custodia del figlio, possono continuare ad esercitare violenze e abusi in modo indisturbato, in assenza dell’altro genitore (generalmente la madre) che fino a quel momento aveva cercato di proteggere il minore. Dunque, secondo Vaccaro e Barea, l’utilizzo della PAS nei procedimenti giudiziari non solo compromette il principio di protezione del minore sancito dal diritto interno e internazionale, ma rappresenta anche una forma di violenza istituzionale nei confronti di donne e bambini/e e di neutralizzazione del sistema giudiziario poiché quest’ultimo, anziché garantire la loro protezione e messa in sicurezza, mette in atto un silenziamento delle loro voci e istanze e contribuisce a legittimare e occultare la violenza domestica e gli abusi sessuali nei loro confronti. Per questi motivi, le psicologhe mettono in luce che condividere e utilizzare la PAS comporti “un ritorno al passato” poiché si tratta di una teoria fondata su una visione fortemente patriarcale della famiglia che plasma i rapporti di potere al suo interno, consacrando il dominio maschile del padre/marito e la subordinazione di moglie e figli/ie. In altre parole, la PAS riproduce modelli giuridici patriarcali storicamente presenti in vari ordinamenti giuridici che legittimavano la violenza maschile poiché attribuivano al padre o al marito, in quanto capo famiglia, il potere di esercitare violenza su moglie e figli a scopo correttivo (*ius corrigendi*), purché non comportasse danni permanenti. Per questi motivi, viene affermato che la PAS non solo manca di validità scientifica, ma è anche ideologicamente orientata poiché riproduce una visione sessista delle relazioni familiari: la parola della madre è considerata sospetta e inattendibile, il bambino è valutato facilmente manipolabile e il padre, anche se accusato di violenza, deve comunque essere reintegrato nella relazione con il figlio in quanto figura fondamentale. La teoria di Gardner diventa così uno strumento funzionale al controllo patriarcale delle donne e dei figli/ie, soprattutto nelle separazioni conflittuali e nei casi di violenza domestica o abuso sessuale di minori in quanto l’accusa di “alienazione parentale” viene impiegata per delegittimare le madri che denunciano abusi, trasformando la loro azione protettiva nei confronti del figlio/ia in un comportamento patologico o manipolatorio, oltre che per screditare la persona minore che sostiene di aver subito un abuso/violenza dal padre, il cui rifiuto verso il padre viene reinterpretato come ostilità immotivata e indotta dalla madre e non come reazione giustificata dalle violenze subite. Tutto ciò avviene a scapito della sicurezza e del benessere di donne e bambini, ridotti al silenzio in nome di un presunto “superiore interesse” del minore, che però viene interpretato in modo distorto e strumentale. Vaccaro e Barea affermano, dunque, che la PAS produce una regressione normativa che favorisce la perpetuazione di stereotipi e discriminazioni di genere e la sua ammissione nei procedimenti giudiziari costituisce una violazione dei diritti fondamentali di donne e bambini, minando le conquiste giuridiche ottenute nel corso del tempo e rendendo il sistema giudiziario complice nella riproduzione della violenza. Secondo le autrici, “Il grave pericolo

³⁹⁵ Ivi, pp. 189-190.

che costituisce legittimare questa presunta sindrome, non risiede solo nel fatto di nominarla, o nel dibattito se è o meno una sindrome valida e nemmeno quello sulla sua non inclusione nel DSM, che non è comunque un dettaglio da poco, ma che, come abbiamo ribadito, la PAS riproduce e consolida una retrocessione rispetto ai passi avanti compiuti nell'ambito dei diritti delle donne e dei bambini. Distorcere le parole dei bambini crea pericolosamente dubbi sugli unici testimoni (nella maggior parte dei casi) dei crimini violenti commessi contro i bambini. Rendendo responsabili le madri del rifiuto dei figli verso i padri, la PAS nega la storia di violenza e giustifica un comportamento abusivo, e nel contempo viola il diritto dei figli ad essere ascoltati e che vengano rispettati i loro desideri”³⁹⁶.

Dunque, Vaccaro e Barea affermano che il ricorso alla teoria della PAS si configura come uno strumento retorico e giuridico funzionale a eludere il riconoscimento della violenza domestica nei procedimenti di affidamento dei figli, contribuendo a distogliere l'attenzione dalle dinamiche abusive e a ridurre la credibilità delle denunce presentate. A tal proposito, le autrici riportano studi che hanno accertato la tendenza da parte dei tribunali a non riconoscere la situazione di violenza domestica nei casi di affidamento dei figli. Da una parte i divorzi caratterizzati da pregresse storie di violenza domestica vengono definiti come “altamente conflittuali”, sostituendo così la violenza con un conflitto alla pari, tuttavia si tratta di situazioni completamente diverse perché nel conflitto scompare la responsabilità del genitore violento e lo squilibrio di potere fra le parti³⁹⁷. Dall'altra parte non viene considerata rilevante a fini decisionali la presenza di una documentata storia di abusi (accertata tramite referti medici, denunce o sentenze precedenti)³⁹⁸ e/o non viene riconosciuta la continuità della violenza dopo la separazione (quali la violenza economica, psicologica o l'uso strumentale del sistema legale, attraverso cause giudiziarie, inadempienze negli accordi o richieste di custodia)³⁹⁹, considerando entrambi i genitori sullo stesso piano, pur trattandosi invece di situazioni determinanti per determinare l'affidamento dei figli e la messa in sicurezza della madre e dei figli. Inoltre le accuse di violenza e abuso vengono reputate false e non credibili perché sollevate per motivi strumentali, vendicativi o sono frutto di manipolazione da parte dell'altro genitore, in realtà è stato accertato che molte accuse di abuso sollevate nei procedimenti di affidamento sono credibili e che la difficoltà nel soddisfare l'onere della prova non ne implica l'infondatezza⁴⁰⁰. Vaccaro e Barea riportano anche vari studi secondo i quali l'elevata conflittualità riscontrabile in molti divorzi si manifesta spesso in relazioni in cui si erano già verificati episodi di violenza domestica o maltrattamenti (anche se mai denunciati) e che, di fronte alla richiesta di separazione o divorzio, chi già esercitava violenza non la interrompe, ma, al contrario, spesso la prosegue e la intensifica, anche attraverso la strumentalizzazione dei figli tant'è vero nella maggior

³⁹⁶ Ivi, p. 196.

³⁹⁷ J.S. Meier, *Research indicating that the majority of cases that go to court as “high conflict” contested custody cases have a history of domestic violence*, George Washington University Law School, 2020.

³⁹⁸ M.A. Kernic, D.J. Monary-Ernsdorff, J.K. Koepsell, V.L. Holt, *Children in the crossfire: Child custody determinations among couples with a history of intimate partner violence*, in “Violence Against Women”, 11(8), 991–1021, 2005.

³⁹⁹ P. Jaffe, C. Valiquet, L. Dawson, P. Straatman, C.L.P. Jenkins, *Access denied: The barriers of violence and poverty for abused women and their children after separation*, London, Ontario: Centre for Children and Families in the Justice System, 2003.

⁴⁰⁰ J.R. Johnston, M.G. Walters, N.W. Olesen, *Allegations and substantiations of abuse in custody-disputing families*, in “Family Court Review”, 43(2), 283–294, 2005.

parte dei casi i procedimenti per l'affidamento dei figli più conflittuali derivano da precedenti storie di violenza domestica. Segue un approfondimento delle conseguenze che derivano da queste prassi giudiziarie: negare la situazione di violenza domestica e porre autore e vittima di violenza sullo stesso piano porta a decisioni giudiziarie che non prendono in considerazione tale violenza per valutare l'idoneità genitoriale e favoriscono la bigenitorialità attraverso l'affidamento congiunto o ampi diritti di visita al genitore violento con gravi implicazioni per la sicurezza dei minori e della madre poiché il genitore violento è messo nelle condizioni di poter continuare a perpetrare il suo comportamento e obbliga la donna e la persona minore vittime di violenza a mantenere un legame costante con l'aggressore. Le raccomandazioni suggerite dagli studiosi/e consistono nel: valutare ogni caso con attenzione e senza pregiudizi, evitando interpretazioni automatiche e l'adozione di teorie prive di validazione scientifica, come la PAS, che rischiano di tutelare gli abusanti e compromettere la protezione delle vittime; considerare la violenza domestica un elemento determinante ai fini della valutazione sull'idoneità genitoriale; includere sistematicamente l'analisi del rischio nei procedimenti di affidamento per garantire una reale protezione alle vittime; prevedere una formazione specifica per gli operatori del diritto sui rischi della violenza post-separazione e di misure concrete di sostegno economico e sociale per permettere alle donne sopravvissute di costruire una vita sicura per sé e per i propri figli. In conclusione, le psicologhe raccomandano di escludere la PAS da ogni pratica giuridica e psicologica e sollecitano l'adozione di un approccio giuridico fondato su evidenze scientifiche e sensibile ai diritti fondamentali dei soggetti coinvolti, in particolare dei minori e delle vittime di violenza, e, infine, suggeriscono che operatori giuridici e assistenti sociali ricevano una formazione obbligatorio sui temi della violenza di genere e dei diritti dell'infanzia.

4.4. L'alienazione parentale al vaglio degli organismi internazionali: una conferma internazionale delle sue criticità

A partire dagli anni Duemila, la sindrome di alienazione parentale è stata oggetto di dibattito internazionale da parte di organismi sovranazionali impegnati nella tutela dei diritti umani, nella prevenzione della violenza di genere e nella protezione dell'infanzia che in più occasioni hanno espresso una posizione critica e di condanna nei confronti della PAS, evidenziando come il ricorso ad essa nei procedimenti di affidamento rappresenti un grave ostacolo all'accertamento della violenza domestica, generi forme di vittimizzazione secondaria e possa compromettere il superiore interesse del minore. Il presente paragrafo ricostruisce dunque l'evoluzione delle valutazioni internazionali su tale costrutto, analizzando in che modo esso sia stato progressivamente riconosciuto come uno strumento in grado di generare discriminazioni, di alterare l'accertamento dei fatti e di mettere a rischio la sicurezza delle vittime. Questa ricognizione consente di comprendere come il contrasto alla PAS, a livello globale, sia oggi parte integrante delle politiche di protezione dei minori e di prevenzione della violenza domestica.

Nel suo Rapporto di valutazione sull'Italia, il GREVIO (Gruppo di esperte del Consiglio d'Europa sulla Convenzione di Istanbul), manifesta una forte preoccupazione per la diffusione, nel sistema giudiziario civile, di approcci che fanno riferimento alla cosiddetta alienazione parentale o a concetti analoghi. Secondo il GREVIO tali teorie, prive di base

scientifica, vengono spesso utilizzate per screditare le segnalazioni di violenza domestica avanzate dalle donne, trasformando la loro richiesta di protezione in un presunto atteggiamento “non collaborativo”, il che comporta, nella pratica, che le madri vengano ritenute responsabili del rifiuto dei figli verso il padre violento, con il rischio di subire limitazioni, o addirittura, la perdita della responsabilità genitoriale. Il GREVIO rileva che molti tribunali e consulenti tecnici tendono a interpretare la violenza domestica come un semplice conflitto genitoriale, ignorandone la dimensione strutturale di genere, e, al paragrafo 182, che “le denunce delle vittime di abuso da parte del partner sono spesso rigettate sulla base di motivazioni dubbie come “la sindrome da alienazione parentale” e si incolpano le madri per la riluttanza dei figli ad incontrare il padre violento. I test di personalità, che non sono predisposti per le situazioni di violenza, fanno sì che molte vittime vengano ritenute incapaci di fare da genitore”. Il GREVIO, al paragrafo 185, esprime preoccupazione anche in merito alla “diffusa prassi dei tribunali civili di considerare una donna che solleva la problematica della violenza domestica come un motivo per non partecipare agli incontri e opporsi all'affidamento o alle visite, come un genitore “non collaborativo” e quindi una “madre inadatta” che merita di essere sanzionata”. Il GREVIO, inoltre, indica, ai paragrafi 182 e 185, le conseguenze negative derivanti dall'utilizzo di tali concetti: l'elevato rischio che “la violenza nei confronti delle donne e dei loro bambini non vengano identificate e/o siano messe in discussione, poiché ignorano la natura di genere della violenza e gli aspetti essenziali del benessere dei bambini”, il “sottoporre le vittime a trattamenti terapeutici o sessioni formative obbligatorie per migliorare le loro capacità genitoriali [...] la limitazione e/o revoca dei propri diritti genitoriali”, il “sottoporre i bambini a trattamenti terapeutici per riprendersi dalla “alienazione parentale”, invece di affidarli agli adeguati servizi di sostegno. Il Rapporto GREVIO, al paragrafo 36, “ritiene molto allarmante che l'agenda politica delle autorità governative legittimi il concetto di alienazione parentale come un “grave fenomeno” da combattere e che dia vita a delle proposte come la proposta di decreto n. 735, che proponevano: l'introduzione della mediazione obbligatoria, l'esplicito riferimento alla PAS, l'introduzione di meccanismi che avrebbero ritenuto le donne responsabili della “alienazione” dei bambini nei confronti dei loro padri limitando i loro diritti genitoriali e di sanzioni nei confronti delle donne laddove le loro denunce di violenza non si fossero tramutate in condanne. Il GREVIO, al paragrafo 36, fa notare che misure di questo tipo sono in contrasto con la Convenzione di Istanbul e avverte che l'adozione di tali strumenti normativi avrebbe rappresentato un arretramento significativo nella tutela delle vittime e nella protezione dei minori. Pur riconoscendo l'esistenza di alcune buone pratiche giudiziarie, come quelle sviluppate presso il Tribunale di Milano, il GREVIO osserva che la giurisprudenza superiore non ha ancora eliminato in maniera uniforme l'utilizzo dell'alienazione parentale né ha definito chiaramente l'obbligo dei giudici di accertare la violenza domestica e di compiere una valutazione del rischio. Inoltre, al paragrafo 187, “In generale, il GREVIO teme che le difficoltà nell'adempiere i requisiti dell'Articolo 31 possa essere dovuta all'introduzione di una riforma giuridica sull'affidamento condiviso che non è stata in grado di valutare attentamente le costanti disuguaglianze tra donne e uomini e gli alti tassi di esposizione alla violenza di donne e bambini, nonché i rischi della violenza post-separazione”. Per tali ragioni, sollecita le autorità italiane a vietare espressamente l'uso dell'alienazione parentale nei procedimenti

civili e a imporre ai tribunali l'obbligo di considerare ogni denuncia di violenza nella decisione sull'affidamento e sui diritti di visita, affinché il superiore interesse del minore sia tutelato alla luce della sua esposizione alla violenza. In particolare, al paragrafo 188, "le autorità dovrebbero: f. vietare l'uso da parte dei consulenti tecnici, degli assistenti sociali e dei tribunali dei concetti legati alla "alienazione parentale", o di qualsiasi altro approccio o principio, come il "friendly parent provision"- "buon genitore", che tendono a considerare le madri che segnalano la violenza come "non collaborative" e "non adatte" a fare da genitore, incolpandole del cattivo rapporto tra il genitore violento ed il figlio".

La risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sull'impatto della violenza domestica nei procedimenti di affidamento dedica un paragrafo a "Prevenzione: affrontare i pregiudizi e gli stereotipi di genere — istruzione e sensibilizzazione" (41.) in cui affronta anche il tema degli stereotipi di genere e della sindrome di alienazione parentale. Prima di tutto, il Parlamento europeo esprime preoccupazione per il ruolo ancora rilevante di pregiudizi e stereotipi di genere e il conseguente impatto, evidenziando "che spesso portano a una risposta inadeguata alla violenza di genere contro le donne e a una mancanza di fiducia nei loro confronti, in particolare per quanto riguarda le accuse ritenute false di abusi sui minori e di violenza domestica", segnala "la mancanza di una formazione specifica per giudici, pubblici ministeri e professionisti del diritto" e raccomanda l'adozione di "misure volte a combattere gli stereotipi di genere e i pregiudizi patriarcali attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione". Per quanto riguarda la PAS, la risoluzione del Parlamento europeo "condanna l'uso, l'affermazione e l'accettazione di teorie e concetti non scientifici nei casi di affidamento che puniscono le madri che tentano di denunciare casi di abuso di minori o violenza di genere impedendo loro di ottenere l'affidamento o limitandone i diritti genitoriali; sottolinea che la cosiddetta «sindrome da alienazione parentale» e concetti e termini analoghi, che si fondano solitamente su stereotipi di genere, operano a scapito delle donne vittime di violenza domestica, colpevolizzando le madri per aver alienato i figli dal padre, mettendo in discussione le competenze genitoriali delle vittime, ignorando la testimonianza del bambino e i rischi di violenza cui sono esposti i figli e pregiudicando i diritti e la sicurezza della madre e dei bambini; esorta gli Stati membri a non riconoscere la sindrome di alienazione parentale nella loro prassi giudiziaria e nel loro diritto e a scoraggiarne o addirittura proibirne l'uso nei procedimenti giudiziari, in particolare durante le indagini per accertare l'esistenza della violenza".

La Piattaforma EDVAW (Piattaforma dei meccanismi indipendenti delle Nazioni Unite e regionali sulla violenza contro le donne e i diritti delle donne) e la Relatrice speciale ONU sulla violenza contro le donne nel documento "Intimate partner violence against women is an essential factor in the determination of child custody, say women's rights experts" hanno definito la "parental alienation" un concetto pseudo-scientifico, ampiamente usato in modo strumentale nei tribunali per rovesciare le accuse di maltrattamenti e per colpevolizzare le madri e hanno sollecitato gli Stati a limitarne o vietarne il ricorso nelle cause di affidamento. In particolare, viene scoraggiato l'uso della PAS, o concetti affini, in quanto viene richiamata al fine di "negare la custodia alla madre e attribuirle a un padre accusato di violenza domestica, in modo tale da ignorare completamente i possibili rischi per il bambino" e che "Le accuse di alienazione parentale da parte di padri maltrattanti contro le madri devono essere considerate come una prosecuzione delle dinamiche di potere e controllo tramite

agenzie e attori statali, compresi coloro che decidono sull'affidamento dei minori". A tal proposito, richiama la Dichiarazione del 2014 sulla violenza contro donne, ragazze e adolescenti e sui loro diritti sessuali e riproduttivi del Comitato di esperti del Meccanismo di Follow-up della Convenzione di Belém do Pará (MESECVI), che "raccomanda di vietare esplicitamente, nelle indagini finalizzate ad accertare l'esistenza di violenza, "le prove fondate sul discredito della testimonianza attraverso l'invocazione della presunta Sindrome di Alienazione Parentale"".

La Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, Reem Alsalem, nel Rapporto ONU su Custodia, violenza contro le donne e violenza contro i bambini, segnala una preoccupante tendenza riscontrabile in diversi ordinamenti nei procedimenti di affidamento dei figli: la violenza domestica subita dalle donne viene spesso ignorata o minimizzata e le accuse di violenza (anche di abuso fisico e sessuale) mosse dalle donne e dai bambini vengono penalizzate dalle autorità giudiziarie o di polizia poiché interpretate come tentativi manipolativi materni volti a "allontanare" i bambini dal padre, ricondotti alla cosiddetta "alienazione parentale", causando una vittimizzazione secondaria delle vittime di violenza domestica. Dunque, il rapporto si propone di analizzare come nei casi di custodia i tribunali fanno riferimento all'alienazione parentale o concetti simili e di offrire raccomandazione agli Stati e agli altri attori coinvolti su come gestire adeguatamente la questione. Prima di tutto, il Rapporto si occupa della definizione di alienazione parentale affermando che il termine viene generalmente utilizzato per descrivere comportamenti, intenzionali o meno, che porterebbero il bambino a rifiutare senza giustificazione uno dei genitori, di regola il padre; è stato coniato da Richard Gardner, secondo il quale, nei divorzi molto conflittuali, i minori che denunciano abusi sessuali sono vittime di una presunta "sindrome di alienazione parentale", attribuita alla manipolazione materna e dunque tali denunce sono frutto di condizionamento e propone misure radicali, come l'interruzione totale dei rapporti tra madre e figlio per "deprogrammare" il minore. Il Rapporto riporta che si tratta di una teoria ampiamente contestata per la mancanza di basi empiriche, per l'approccio problematico ai casi di abuso sessuale e per il rischio di trasformare le segnalazioni di violenza in accuse considerate pretestuose, scoraggiando così una reale verifica dei fatti, al punto che le principali associazioni mediche, psicologiche e psichiatriche l'hanno respinta, e anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nonostante ciò, l'idea di "alienazione parentale" si è diffusa a livello mondiale e viene spesso utilizzata nei tribunali per mettere in dubbio le denunce di maltrattamenti e abusi, con effetti rilevanti nelle decisioni sull'affidamento dei minori. Reem Alsalem fa riferimento alle ricerche che mostrano che gli autori di violenza domestica possono utilizzare i procedimenti di diritto di famiglia per continuare ad esercitare violenza sulle vittime attraverso la questione dell'affidamento dei figli, spesso utilizzando l'accusa di alienazione parentale come tattica utile a sostenere che l'affidamento alla madre del figlio non risponde al migliore interesse di quest'ultimo poiché la madre ostacolerà i contatti tra padre e figlio: in generale le madri vengono rappresentate "come vendicative e deliranti da parte dei loro partner, dei tribunali e dei testimoni esperti"; mentre le madri che cercano di porre dei limiti, segnalano criticità o evidenziano problemi nella frequentazione padre-figlio "sono ampiamente considerate dai valutatori come ostruzioniste o maligne, riflettendo il modello pervasivo di incolpare la madre". Il Rapporto segnala, inoltre, che l'utilizzo dell'alienazione parentale danneggia le

vittime di violenza domestica in quanto “Le madri protettive si trovano in una posizione svantaggiosa, in cui insistere nel presentare prove di violenza domestica o di abuso sui minori può essere visto come un tentativo di allontanare i figli dall'altro genitore, il che potrebbe comportare la perdita dell'assistenza primaria o del contatto con i figli” e nel momento in cui le madri vengono etichettate come alienanti “le loro azioni o inazioni possono essere pregiudicate. Di conseguenza, le accuse di violenza domestica rimangono a margine, come un evento isolato. Questo riduce la violenza domestica a un conflitto minore e stigmatizza e patologizza le donne e i bambini”. Non è un caso, infatti, che i dati comparativi riportati nel Rapporto dimostrano che il ricorso all'alienazione parentale incide in modo significativo sugli esiti dell'affidamento, penalizzando in particolare le madri. A tal proposito, il Rapporto si sofferma sulle gravi conseguenze che ne derivano, evidenziando che: in vari casi documentati, i bambini sono stati affidati a padri con precedenti violenti, con esiti anche letali; in altri casi, le madri sono state sanzionate o persino incarcerate per aver tentato di proteggere i figli; e in generale “ignorando o sminuendo la violenza domestica in una famiglia, i tribunali non riconoscono la questione nelle loro decisioni, presentando così la violenza domestica come un'eccezione piuttosto che la norma nei casi di alienazione parentale”. Reem Alsalem descrive concretamente in che modo invocare l'alienazione parentale costituisce una tattica per respingere e delegittimare le accuse di violenza domestica nelle decisioni sull'affidamento e sui diritti di visita: ignorare e invisibilizzare la storia di violenza domestica contro madri e figli, come nel caso dell'Italia in cui è stato rilevato che nel 96% delle separazioni che coinvolgevano la violenza domestica i tribunali non hanno considerato la violenza come rilevante per l'affidamento dei figli⁴⁰¹; non perseguire attivamente l'esame della violenza domestica; incolpare le madri per aver isolato di proposito i bambini dai loro padri, anche quando la sicurezza della madre o del bambino era a rischio; accusare le madri di essere egoiste per non aver sopportato gli abusi, sacrificando se stesse, per il bene dei loro figli. Inoltre, il Rapporto descrive qual è l'impatto dell'alienazione parentale sull'interesse del bambino, evidenziando che l'invocazione di tale concetto porta a: non considerare il punto di vista del bambino, che quindi non viene ascoltato e non viene rispettata la sua volontà neanche quando afferma di non voler stare con il padre; affidare il bambino al padre maltrattante con conseguenti danni per la sua salute psico-fisica. A tal proposito, viene evidenziato il legame tra alienazione parentale e abuso sessuale sui minori in quanto si tratta di un modo per liquidare come false le accuse di questo tipo e per distogliere l'attenzione dei tribunali dalla questione se il padre abbia commesso o meno l'abuso e concentrarle sulla madre e il bambino considerati bugiardi o comunque non credibili. Il Rapporto, inoltre, rileva l'adozione diffusa dell'alienazione parentale nei sistemi giudiziari di vari Paesi con modalità eterogenee: a partire dai casi in cui la PAS è addirittura prevista e sanzionata dalla legge (come in Brasile), ad altri casi in cui il concetto di PAS passa attraverso espressioni diverse ma assimilabili a livello di contenuto ed effetti (“controversie ad alto conflitto” o “manipolazione genitoriale” o “problema relazionale tra genitore e figlio” negli Stati Uniti; “divorzi ad alta conflittualità” in Portogallo; “rifiuto di contatto” in Islanda; “eccesso di maternità ansiosa” in Nuova Zelanda; “rifiuto genitoriale” in Italia nonostante il concetto di PAS sia stato ripudiato sia a livello medico-psicologico

⁴⁰¹ Senato d'Italia, Commissione parlamentare (Doc. XXII -BIS, n. 4).

che giuridico), fino al caso in cui nonostante l'uso della PAS sia stato esplicitamente vietato il concetto viene comunque utilizzato per giustificare i casi di affidamento (come in Spagna). Un punto fondamentale approfondito da Reem Alsalem riguarda il ruolo dei valutatori (psicologi, psichiatri, assistenti sociali) esperti in materia di infanzia coinvolti nella valutazione dell'interesse del minore tra i quali è ormai radicata l'alienazione parentale. Ciò dipende dal fatto che tale concetto è entrato nei percorsi formativi a loro destinati, viene promosso da parte di reti di professionisti e riviste accademiche, il tutto è esacerbato dalla mancanza di formazione adeguata sul tema della violenza domestica. Il Rapporto spiega che i tribunali si rivolgono spesso ai consulenti tecnici e che, anche se la decisione finale spetta al giudice, quest'ultimo spesso segue pedissequamente le conclusioni del consulente traslandole nella sentenza, come succede in Italia in cui "il tribunale generalmente adotta i suggerimenti dei periti tecnici o degli tribunale psicologi nominati dal tribunale nelle sue sentenze, senza una valutazione critica delle relazioni, il che spesso si traduce in una genitorialità condivisa, indipendentemente dall'esistenza di un abuso⁴⁰²". Il Rapporto esprime preoccupazione per il fatto che addirittura alcuni consulente tecnici si autopubblicizzano apertamente come esperti in alienazione parentale in quanto "l'alienazione parentale è indubbiamente un'attività lucrativa che consente agli esperti di fornire i loro servizi nei procedimenti familiari a pagamento. I programmi di formazione e le conferenze, che sono proliferati su scala globale negli ultimi due decenni, forniscono un altro flusso di reddito. Questo può spiegare in parte la spinta della letteratura accademica contro la critica dell'alienazione parentale, minando la credibilità della ricerca che evidenzia i legami tra l'alienazione parentale e la violenza domestica, compreso il fatto che un contesto di violenza domestica aumenta il rischio di invocare l'alienazione parentale. Esperti accademici hanno notato il preoccupante sviluppo per cui riviste accademiche rispettabili nel campo della psicologia pubblicano articoli che promuovono la nota di "comportamenti alienanti" senza applicare i consueti standard di rigore scientifico nella revisione paritaria o senza consentire il diritto di risposta agli autori i cui studi sono oggetto di tali critiche". L'ultimo aspetto affrontato dal Rapporto riguarda la condotta della magistratura e dei professionisti legali che si rivela problematica in quanto le vittime di violenza hanno riportato che: nessuno dei due comprende le dinamiche e l'impatto della violenza domestica e dunque tendono a sminuirle e a rivittimizzarle; i giudici empatizzano e provano simpatia nei confronti dei padri violenti; giudici e professionisti riservano un trattamento differenziato dei genitori per cui "le madri dovevano essere calme e accomodanti, mentre il comportamento aggressivo dei padri era tollerato in tribunale" e spesso fanno loro pressione per partecipare alla mediazione; i rappresentanti legali hanno consigliato loro di non muovere accuse di violenza domestica, in quanto ciò avrebbe giocato a loro sfavore. Dunque, nel Rapporto si legge che "È evidente la necessità di una formazione e di competenze specialistiche per i membri della magistratura e per i professionisti del diritto", come nel caso dell'Italia. In conclusione, "il rapporto dimostra come lo pseudo-concetto di alienazione parentale, screditato e non scientifico, sia utilizzato nei procedimenti di diritto familiare dai maltrattanti come strumento per continuare ad abusare e a coercire e per minare e screditare le accuse di violenza domestica da parte di madri che cercano di tenere al sicuro i propri

⁴⁰² Presentazione di Donna in Rete Contra La Violenza.

figli. Mostra anche come lo standard del miglior interesse del bambino venga violato imponendo il contatto tra un bambino e uno o entrambi i genitori e dandogli la priorità, anche quando vi sono prove di violenza domestica. Soprattutto a causa della mancanza di formazione, di pregiudizi di genere e di accesso al supporto legale, la custodia dei bambini può essere assegnata agli autori di violenza, nonostante le prove di una storia di abusi domestici e/o sessuali. I rischi di tali conseguenze sono maggiori per le donne appartenenti a gruppi emarginati della società. Il rapporto approfondisce le questioni sistemiche che portano a ulteriori barriere alla giustizia. I giudici e i valutatori devono abbandonare l'identificazione dei comportamenti contestati all'interno della disciplina psicologica e concentrarsi sui fatti e sui contesti specifici di ciascun caso". Infine, il Relatore Speciale raccomanda agli Stati di: promulgare leggi "per proibire l'uso dell'alienazione parentale o di pseudoconcetti correlati nei casi di diritto di famiglia e l'uso di cosiddetti esperti in alienazione parentale e pseudoconcetti correlati" (a); assicurare la formazione obbligatoria "della magistratura e di altri professionisti del sistema giudiziario sui pregiudizi di genere, sulle dinamiche della violenza domestica e sulla relazione tra le accuse di abuso domestico e di alienazione parentale e le pseudo-accuse correlate" (c) e per "tutti i professionisti della giustizia familiare sul rapporto tra le accuse di alienazione parentale e la violenza domestica e l'abuso sessuale, stereotipi di genere e garantire la comprensione degli standard legali sulla violenza contro le donne e i bambini a questo proposito".

Nel 2011, nelle *Osservazioni conclusive sul sesto rapporto periodico dell'Italia*⁴⁰³ (doc. CEDAW/C/ITA/CO/6, par. 51), il Comitato CEDAW ha espresso preoccupazione circa l'impiego della *sindrome di alienazione parentale* nei procedimenti di diritto di famiglia. Nello specifico, il Comitato ha rilevato che tale teoria, priva di fondamento scientifico e priva di riconoscimento da parte delle istituzioni sanitarie internazionali, viene utilizzata nei tribunali italiani per limitare la genitorialità materna, spesso in contesti caratterizzati da violenza domestica o da denunce di maltrattamento. Inoltre, il Comitato CEDAW ha evidenziato che il ricorso a questa "teoria discutibile" rischia di negare o minimizzare la violenza contro donne e bambini, invertendo i ruoli di vittima e autore e legittimando decisioni giudiziarie che si traducono in ulteriori discriminazioni. Di conseguenza, la CEDAW ha invitato lo Stato italiano a valutare riforme normative e misure di prevenzione idonee a contrastare l'uso della PAS nei processi che incidono sull'esercizio dei diritti genitoriali, richiamando implicitamente il principio di *due diligence* sancito dalla Convenzione di Istanbul. Dunque, la CEDAW ha richiamato l'Italia al dovere di intervenire contro l'uso della PAS nei processi familiari. Si tratta di un passaggio cruciale nel dibattito internazionale. Prima di tutto, risulta uno dei primi interventi sovranazionali espliciti che avvertono contro l'uso della "discutibile teoria della PAS" nei tribunali. In secondo luogo, la CEDAW riconosce che l'uso giudiziario di costrutti pseudoscientifici come la PAS non è solo una questione di metodologia forense, ma comporta una violazione dei diritti umani e dell'uguaglianza di genere. Contemporaneamente iniziano ad emergere e ad essere portati all'attenzione dell'opinione pubblica casi giudiziari in cui il riferimento alla *sindrome di*

⁴⁰³ Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW). (2011, 2 August). *Concluding observations on the sixth periodic report of Italy* (CEDAW/C/ITA/CO/6), par. 51. New York: United Nations.

alienazione parentale è stato utilizzato come strumento per legittimare la sottrazione, altrimenti ingiustificata, dei figli alle madri.

In conclusione, il quadro che emerge dai rapporti del GREVIO, dalle risoluzioni del Parlamento europeo, dalle prese di posizione della Piattaforma EDVAW, della Relatrice speciale ONU sulla violenza contro le donne e del Comitato CEDAW è convergente: la PAS viene qualificata come un concetto privo di validità scientifica, frequentemente impiegato nei tribunali per screditare le denunce di violenza e per ribaltare la responsabilità del rifiuto dei minori, con conseguenze potenzialmente dannose tanto per le donne quanto per i bambini.

4.5. La diffusione della sindrome di alienazione parentale in Italia: la progettazione strategica della disinformazione

La diffusione della cosiddetta sindrome di alienazione parentale in Italia prende avvio alla fine degli anni Novanta grazie all'azione di alcuni esponenti della psicologia giuridica e forense che, valorizzando il modello elaborato da Gardner, ne favoriscono la circolazione nel dibattito accademico e professionale senza dar conto delle critiche già maturate negli Stati Uniti. Attraverso pubblicazioni, attività formative e interventi nei procedimenti giudiziari, la PAS entra progressivamente nel linguaggio delle consulenze tecniche e nelle prassi forensi, fino a essere richiamata in modo esplicito anche in diverse iniziative legislative. Ricostruire questo percorso di introduzione e promozione della PAS in Italia consente di comprendere come la teoria abbia acquisito, nel tempo, un ruolo rilevante nella gestione dei conflitti familiari e dei procedimenti di affidamento, incidendo profondamente sulla tutela dei minori e sulla considerazione delle denunce di violenza domestica.

Come anticipato, alla fine degli anni '90, il concetto di sindrome di alienazione parentale viene introdotto e poi diffuso in Italia a causa di quelli che Girolamo Andrea Coffari⁴⁰⁴, avvocato esperto di PAS, definisce “cattivi maestri” di psicologia giuridica che nobilitano la figura di Gardner, accolgono con entusiasmo la sua teoria, e si pongono l'obiettivo di sdoganarla e divulgarla in Italia omettendo le molteplici critiche statunitensi. Francesca D'Antonio, traduttrice dell'edizione italiana del libro di Vaccaro e Barea, ricostruisce la dinamica di introduzione e diffusione della PAS in Italia, evidenziando che il contesto italiano è molto simile a quelli di altri paesi, come l'Argentina e la Spagna, ed è stato impiegato il medesimo schema e le stesse parole d'ordine: “Giocando su luoghi comuni e pregiudizi di stampo patriarcale presenti nella nostra società e strumentalizzando la problematica dell'affidamento dei figli all'interno delle separazioni nei contesti di violenza domestica ed abusi su donne e bambini, la PAS e tutte le sue derivazioni sono state presentate come la soluzione della crisi dell'istituzione famiglia e delle ingiustizie fino ad ora perpetrate dai tribunali sui padri “separati dai propri figli”. Cercando di rovesciare la realtà delle violenze e degli abusi che molte donne e bambini sono costretti a subire nell'ambiente domestico, introducendo un meccanismo che mette a tacere queste denunce e cancella la possibilità di avviare un percorso di uscita dalla violenza”⁴⁰⁵. Il principale promotore della

⁴⁰⁴ A.G. Coffari, *Rompere il silenzio. Le bugie sui bambini che gli adulti si raccontano*, Laurana Editore, Milano, 2018.

⁴⁰⁵ F. D'Antonio, *L'esperienza in Italia*, in Vaccaro S., Barea Payueta C., *PAS. Presunta Sindrome di Alienazione Genitoriale*, op. cit., p. 108.

PAS in Italia è Guglielmo Gulotta, avvocato, psicologo forense e professore ordinario di psicologia giuridica, responsabile dell'introduzione della teoria di Gardner e della sua diffusione in ambito accademico e forense. Nello specifico, l'introduzione del concetto in Italia avviene nel 1997 attraverso la pubblicazione ad opera della dott.ssa Isabella Buzzi, psicologa italiana, del capitolo intitolato *La Sindrome di Alienazione Genitoriale* all'interno del volume a cura di Guglielmo Gulotta e altri⁴⁰⁶, pubblicato all'interno della collana di *Psicologia Giuridica e Criminale* diretta dallo stesso prof. Gulotta. Seguono varie pubblicazioni da parte del prof. Gulotta sul tema della PAS, come la prima e principale monografia sul tema pubblicata nel 2008 *Lavaggio del cervello e programmazione dei figli in danno dell'altro genitore*⁴⁰⁷ e in collaborazione con altri sostenitori della PAS come Giovanni Battista Camerini, neuropsichiatra infantile e CTU⁴⁰⁸ (che ha fatto varie pubblicazioni sul tema⁴⁰⁹). Nei suoi lavori, Gulotta definisce la PAS come “una forma di maltrattamento psicologico nei confronti del figlio, indotto da un genitore che, per ragioni di vendetta, gelosia o conflitto, manipola la mente del minore fino a indurlo a rifiutare ingiustificatamente l'altro genitore”⁴¹⁰, esercitando sul minore una vera e propria programmazione mentale. Secondo Gulotta, una volta accertata la PAS attraverso la diagnosi del consulente tecnico d'ufficio, il giudice deve intervenire attivamente per “curare” le relazioni familiari e ristabilire l'equilibrio genitoriale compromesso dalla manipolazione affettiva attuando le indicazioni del consulente volte a “decondizionare” il figlio e ripristinare la relazione con il genitore rifiutato che, nei casi più gravi, possono comportare la rimozione del minore dall'ambiente “alienante”, anche contro la sua volontà, mediante l'affidamento esclusivo all'altro genitore o il collocamento presso una struttura protetta che costituisce un intervento terapeutico volto a de-condizionare il figlio e a restituirgli la libertà di provare affetto per entrambi i genitori. Oltre ai professionisti già citati, altri sostenitori della PAS in ambito psicologico in Italia, che replicano sostanzialmente le stesse argomentazioni di Gulotta, sono: Adele Cavedon, psicologa e psicoterapeuta; Moira Liberatore, psicologa forense; Marco Pingitore, psicologo e psicoterapeuta forense; Giovanni Lopez, psicologo clinico e forense; Vittorio Vezzetti, pediatra e attivista per la bigenitorialità. In particolare, Marco Casonato, psicologo, psicoterapeuta e ricercatore⁴¹¹, che ha scritto la prefazione della traduzione italiana del libro di Gardner *Sex Abuse Hysteria: Salem witch trials revisited* ad opera della sua collaboratrice dott.ssa Francesca Ricca⁴¹². A tal proposito, Francesca D'Antonio segnala la strategia di diffusione della teoria della PAS adottata in Italia, rilevando che “i libri e gli articoli di Gardner non sono stati tradotti, se non

⁴⁰⁶ I. Buzzi, *La sindrome di alienazione genitoriale*, in Cigoli V., Gulotta G., Santi G. (a cura di), *Separazione, divorzio e affidamento dei figli*, Giuffrè, Milano 1997.

⁴⁰⁷ G. Gulotta, A. Cavedon, Liberatore, *La sindrome di alienazione parentale (PAS). Lavaggio del cervello e programmazione dei figli in danno dell'altro genitore*, Giuffrè, Milano, 2008.

⁴⁰⁸ G. Gulotta, G.B. Camerini, Linee Guida nazionali. *L'ascolto del minore testimone*, Giuffrè, 2014.

⁴⁰⁹ E. Caffo, G.B. Camerini, G. Florit, *Criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia*, McGraw-Hill, 2002; G.B. Camerini, *Aspetti legislativi civilistici e psichiatrico-forensi nei procedimenti riguardanti i minori*, in V. Volterra (a cura di), *Psichiatria Forense, Criminologia ed Etica Psichiatrica*, Elsevier 2010; G.B. Camerini, *L'Alienazione Parentale*, Franco Angeli, 2016.

⁴¹⁰ G. Gulotta, A. Cavedon, Liberatore, *La sindrome di alienazione parentale (PAS)*, op. cit., p. 15.

⁴¹¹ M. Casonato, M. Mazzola, *Alienazione Genitoriale e Sindrome da Alienazione Parentale (PAS)*, Key editore, 2016; M. Casonato, *Abusi, falsi abusi e scienze forensi*, QuattroVenti, Urbino, 2012.

⁴¹² R. Gardner, *L'isteria collettiva dell'abuso sessuale. Una rivisitazione dei processi alle streghe di Salem*, cura dell'edizione italiana e traduzione di F. Ricca, QuattroVenti, Urbino, 2013.

in brevi passaggi funzionali alla diffusione della PAS con un'accurata opera di pulizia e scrematura da tutti quei messaggi sessisti e pro-pedofili che sono invece parte integrante del suo costruito teorico"⁴¹³. Nell'arco di poco tempo, la PAS diviene oggetto di pubblicazioni, convegni e insegnamenti universitari nell'ambito della psicologia giuridica, divenendo parte della formazione professionale degli psicologi giuridici italiani e dei consulenti tecnici psicologici, il che ha fatto sì che, dal 2000 in poi, la PAS ottenesse legittimazione. In questo modo si costituisce all'interno della psicologia giuridica un orientamento interpretativo della PAS che condivide il pensiero e la teoria di Gardner e dunque sostiene che il rifiuto immotivato di un genitore da parte del figlio sia causato da un disturbo psicologico di quest'ultimo, provocato dalla manipolazione e dall'influenza esercitata da un genitore (definito "alienante") ai danni dell'altro ("alienato"). Come ricostruisce Andrea Mazzeo, medico psichiatra esperto di PAS, la diffusione della teoria di Gardner in Italia è stata facilitata dal fatto che in quel periodo ancora non si sapevano informazioni certe riguardo al suo autore, il quale veniva presentato come psicologo o neuropsichiatra infantile o professore di psichiatria infantile alla Columbia University di New York, una delle più prestigiose università: "si comprende come, presentata in questo modo, la PAS abbia fatto facile presa nel mondo psicologico e in quello giuridico, alla stregua di un concetto con forte base scientifica"⁴¹⁴. Per quanto riguarda, il dibattito scientifico/dottrinale italiano, Francesca D'Antonio osserva che fino al 2011 non è stata sviluppata un'elaborazione critica della PAS anche perché non se ne vedeva la necessità dato che si tratta di una teoria infondata e già rigettata a livello internazionale. Tale atteggiamento, pur comprensibile, "ha di fatto creato un vuoto nel percorso di riconoscimento, ma soprattutto di respingimento pubblico della PAS in Italia [...] Questo vuoto è stato invece riempito dai teorici, dai professionisti e dai movimenti pro-PAS, i quali sono [stati] l'unica voce, interessata, che ignorando studi e ricerche realizzate all'estero, impongono come certezza ed evidenza l'esistenza della PAS. Premesso quindi che la scientificità della PAS, anche in Italia, non è stata dimostrata, i canali che i suoi sostenitori utilizzano per imporla sono quelli istituzionali, in ambito legislativo e giudiziale, e quelli della promozione e della costruzione artificiale del consenso"⁴¹⁵.

Infatti, grazie all'attività della psicologia giuridica e forense sostenitrice della teoria di Gardner viene attribuita alla PAS rilevanza clinica e giuridica e ne viene favorita, a partire dalla fine degli anni Novanta, la diffusione in ambito giuridico-forense poiché, nei procedimenti di separazione e affidamento dei figli altamente conflittuali, tale teoria viene spesso richiamata nelle consulenze tecniche psicologiche per spiegare il rifiuto immotivato del minore verso uno dei genitori (quasi sempre il padre) e spesso viene condivisa dai giudici nelle loro sentenze. Come anticipato, la PAS viene presentata come una vera e propria forma di abuso psicologico sul minore che il giudice deve accertare, avvalendosi della diagnosi della consulenza tecnica, e "curare" attraverso rimedi giuridici, seguendo pedissequamente le raccomandazioni del consulente tecnico che, nei casi più gravi, può arrivare a consigliare

⁴¹³ F. D'Antonio, *L'esperienza in Italia*, in Vaccaro S., Barea Payueta C., *PAS. Presunta Sindrome di Alienazione Genitoriale*, op. cit., p. 108.

⁴¹⁴ A. Mazzeo, *Il problema della cosiddetta alienazione parentale: breve ricognizione storica e analisi della situazione attuale*, in G. Cassano, P. Corder, I. Grimaldi (a cura di), *L'alienazione parentale nelle aule giudiziarie*, pp. 165-210, p. 165-166.

⁴¹⁵ F. D'Antonio, *L'esperienza in Italia*, in Vaccaro S., Barea Payueta C., *PAS. Presunta Sindrome di Alienazione Genitoriale*, op. cit., pp. 108-109.

interventi coercitivi di de-condizionamento e di allontanamento del minore dal genitore ritenuto alienante. Ida Grimaldi, avvocatessa specializzata in diritto di famiglia e tutela dei minori, ricostruisce il percorso della PAS nei tribunali e nella giurisprudenza italiana, individuando nel 1999 la prima decisione giudiziaria italiana che la menziona esplicitamente⁴¹⁶ e documentando come, negli anni successivi, numerose sentenze di diversi tribunali e gradi di giudizio hanno continuato a richiamarla, in modo esplicito o implicito⁴¹⁷. Dato che la PAS nasce come strumento per occultare la violenza domestica e favorire gli uomini violenti nei procedimenti giudiziari, essa inizialmente viene applicata nei casi di violenza, maltrattamenti e abusi sessuali da parte del padre su minori per screditare e delegittimare le denunce di donne e bambini. Tuttavia, Grimaldi osserva che l'uso della PAS si sgancia progressivamente dal contesto originario in cui era stata impiegata e viene utilizzata anche nei casi di conflitto familiare in cui non è presente alcuna denuncia di violenza o maltrattamento per spiegare qualsiasi difficoltà relazionale tra il minore e uno dei genitori, con la conseguenza di patologizzare la dinamica familiare e spostare l'attenzione dai comportamenti concreti dei genitori alle presunte influenze psicologiche esercitate sul figlio⁴¹⁸.

È fondamentale aggiungere che alla disinformazione sulla PAS hanno contribuito non solo “i cattivi maestri” di psicologia giuridica, ma anche una rete di soggetti anonimi, spesso esperti informatici, e le associazioni di padri separati. In particolare, la rete di esperti informatici ha creato (e crea tutt'ora) blog, pagine Facebook e siti web⁴¹⁹, anonimi e privi di attendibilità, per promuovere la teoria della PAS, riproponendone in modo ossessivo gli stessi contenuti con modalità paragonabili a vere e proprie campagne pubblicitarie. Andrea Mazzeo denuncia il fatto che alcuni consulenti tecnici d'ufficio riprendono, senza alcuna verifica critica, contenuti pubblicati su tali siti, incorporandoli nei propri elaborati e influenzando così le decisioni giudiziarie. A tal proposito, Andrea Mazzeo⁴²⁰ e Girolamo Andrea Coffari⁴²¹ osservano che tale disinformazione è stata sostenuta anche da associazioni di padri separati (come ADIANTUM, Crescere Insieme, Falsiabusì, Papà separati Nazionale ONLUS) che, pur presentandosi come organizzazioni per la tutela dei minori, in realtà condividono un'ideologia patriarcale di negazione e minimizzazione della violenza contro donne e minori che si pongono l'obiettivo di diffondere e amplificare a livello sociale, addirittura promuovendo disegni di legge pericolosi. Infatti, Girolamo Andrea Coffari segnala che “queste associazioni dichiarano solo formalmente di tutelare i bambini mentre, da un punto di vista sostanziale, tutelano la posizione di adulti accusati di violenze a danno dei

⁴¹⁶ Trib. Alessandria, sentenza n. 318 del 24.06.1999.

⁴¹⁷ I. Grimaldi, *Ingresso della PAS nelle aule giudiziarie*, in *L'alienazione parentale nelle aule giudiziarie*, op. cit.; Ex multis: Trib. Messina n. 597 del 5 aprile 2007; Cass., n. 16593 del 18 giugno 2008; Corte d'appello Firenze del 13 febbraio 2009; Trib. Matera del 11 febbraio 2010; Trib. Roma, sez. I civile, 3 settembre 2011; Cass., n. 7452 del 2012; Cass. n. 4176 del 2014; Trib. Roma, n. 5128 del 20 febbraio 2015; Trib. Roma, n. 18799 del 11 ottobre 2016; Corte d'appello Brescia, sez. min., decreto n. 103 del 13-17 maggio 2013; Trib. Min. Napoli del 1 aprile 2014; Trib. Cosenza, sez. II civile, del 29 luglio 2015 confermata da Corte d'appello Catanzaro, decreto del 18 dicembre 2015; Trib. Torino, decreto del 4 aprile 2016; Cass., n. 20107 del 7 ottobre 2016; Cass., ordinanza n. 23324 del 16 novembre 2016; Cass., n. 22744 del 28 settembre 2017.

⁴¹⁸ I. Grimaldi, *Ingresso della PAS nelle aule giudiziarie*, in *L'alienazione parentale nelle aule giudiziarie*, op. cit.

⁴¹⁹ È il caso del sito alienazione.genitoriale.com

⁴²⁰ A. Mazzeo, *Il problema della cosiddetta alienazione parentale*, op. cit.

⁴²¹ A.G. Coffari, *Rompere il silenzio*, op. cit.

bambini, ma guai a coloro che osano svelare questo inganno”⁴²². Mentre, Andrea Mazzeo osserva che molte di tali associazioni di padri separati (tra cui FENBI, CIATDM e GESE) non dispongono di una reale organizzazione interna, ma esistono solo come siti internet con l’obiettivo di promuovere e rilanciare contenuti favorevoli alla PAS, alimentando così la disinformazione sul tema. Inoltre, Andrea Mazzeo segnala che alcuni membri o dirigenti di tali associazioni risultano condannati per reati di violenza domestica, stalking o abusi sui minori e tali associazioni si pongono in prima linea nel negare l’esistenza della violenza di genere, alimentando la retorica della “falsa accusa” di violenza domestica e abusi sessuali sui figli e rivendicano un controllo patriarcale sui figli, arrivando a intimidire chi contesta le loro posizioni⁴²³. Dunque, Andrea Mazzeo rileva che tali associazioni, coerentemente con le idee misogine e pro-pedofilia di Gardner, alimentano la disinformazione sulla PAS al fine di “creare un clima sociale di negazione della violenza in famiglia e degli abusi sessuali incestuosi sui minori”⁴²⁴ e che attraverso tali associazioni “i padri separati utilizzano la politica e la giustizia per continuare lo stalking contro le ex-mogli; le stesse istanze per la mediazione familiare e la residenza alternata non sono altro che un modo perverso di proseguire la relazione maltrattante con il coniuge separato”⁴²⁵.

L’orientamento a favore della PAS ha trovato sostegno anche in ambito giuridico. Infatti, una parte dell’avvocatura familiarista e sostenitrice della bigenitorialità come valore assoluto ha ripreso le categorie interpretative della PAS, richiamando i lavori di Gardner, di Gulotta e di altri esponenti della psicologia giuridica italiana pro PAS. È il caso dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (AMI)⁴²⁶, fondata e presieduta dall’avv. Gian Ettore Gassani, si presenta da anni come soggetto impegnato a tutelare il diritto dei figli alla bigenitorialità e a contrastare i comportamenti del genitore che, dopo la separazione, condiziona il minore e esclude l’altro genitore dalla vita del figlio. L’AMI sostiene apertamente la necessità che il diritto riconosca e contrasti la PAS in quanto “piaga sociale a cui occorre porvi rimedio”⁴²⁷ poiché mette in pericolo la bigenitorialità, intesa come diritto del genitore, e in particolare del padre separato, a mantenere un rapporto effettivo con i figli. È possibile comprendere la posizione dell’associazione riguardo alla PAS attraverso i loro eventi formativi e gli interventi presentati dai loro membri. Nel 2011, viene organizzato il convegno nazionale AMI in Campidoglio, intitolato “Orfani di genitori vivi: la PAS tra diritto e psicologia”, in cui l’avvocata Katia Lanosa (all’epoca presidente AMI Emilia Romagna) parla esplicitamente di sindrome di alienazione parentale e di come configuri un abuso psicologico sul minore che lo Stato deve reprimere anche coattivamente, se necessario cambiando il collocamento del minore. Lanosa, infatti, sostiene che i “frequenti tentativi di manipolazione da parte di un genitore – di regola quello che ha maggiori spazi di convivenza – miranti ad eliminare completamente l’altro dalla vita dei figli, inducendo in essi il rifiuto di ogni contatto, un malessere indotto che va sotto il nome di Sindrome di alienazione genitoriale (PAS, Parental Alienation Syndrome)” possono essere arginati con

⁴²² Ivi, p. 414.

⁴²³ A. Mazzeo, *Il problema della cosiddetta alienazione parentale*, op. cit.

⁴²⁴ Ivi, p. 181.

⁴²⁵ Ivi, p. 182.

⁴²⁶ <https://www.ami-avvocati.it>

⁴²⁷ <https://www.ami-avvocati.it/?p=6557>

provvedimenti funzionali “ad impedire che il genitore alienante possa proseguire nella propria opera distruttiva e soprattutto al fine di consentire che gli interventi psicoterapeutici possano avere buone possibilità di esito positivo [...] imponendogli delle prescrizioni a pena di decadenza dalla potestà, tra cui quella di sottoporsi ad una terapia familiare perché riesca a superare le difficoltà che lo affliggono e che si riversano negativamente sui figli”; invece nei casi più gravi “non rimane altro che espletare una CTU se non già realizzata e la pronuncia di decadenza dalla potestà disponendo il trasferimento del minore dalla casa del genitore precedentemente convivente all’altro, fornendo l’aiuto e l’assistenza psicologica ad entrambi per realizzare il riavvicinamento al genitore dal quale era stato allontanato a causa del comportamento dell’altro genitore”⁴²⁸. Gian Ettore Gassani interviene sul tema in qualità di presidente dell’AMI in un comunicato del 27 giugno 2017⁴²⁹ in cui adotta una posizione ancora più estrema sulla questione della PAS, definendola “violenza in famiglia” e affermando che: “Quando si parla di violenze in famiglia si parla anche di strumentalizzazione del cuore dei bambini o il fatto che qualcuno faccia un lavaggio del cervello per allontanarlo dall’altro coniuge o che si demonizzi o sminuisca l’altro o lo si escluda dalla vita dell’altro”. Secondo Gian Ettore Gassani, la questione della PAS costituisce “un’emergenza nazionale” per affrontare la quale è necessario “introdurre il reato di alienazione parentale” con la previsione di “arresto dei genitori che strumentalizzano ed alienano l’altro”: “La questione riguarda la configurazione di una nuova norma penale che preveda sanzioni significative nei confronti del genitore che frapponesse ostacoli al diritto di visita e frequentazione con l’altro. Il reato di alienazione genitoriale dovrebbe essere introdotto nel nostro sistema penale perché non è possibile assistere a queste situazioni senza poter stabilire sanzioni importanti”.

Per offrire un quadro completo, è importante riportare che, contemporaneamente alle iniziative già menzionate, sono state approvate leggi e proposti disegni di legge problematici poiché aventi l’effetto di rafforzare in maniera strumentale la bigenitorialità e introdurre concetti assimilabili alla PAS. In tal senso, la legge n. 54 del 2006 sull’affidamento condiviso solleva rilevanti profili di criticità: nel modificare l’art. 155 c.c. e nel sancire il principio di bigenitorialità, essa estende l’affido condiviso in modo generalizzato a tutti i casi, senza distinguere tra situazioni di ordinaria conflittualità e contesti segnati da violenza domestica o da abusi sui minori, ponendosi così in contrasto con gli obblighi derivanti dalle norme sovranazionali in materia. Sono poi seguiti negli anni vari disegni di legge sostenuti proprio dalle suddette associazioni di padri separati e a tutela dell’infanzia, mai approvati, che hanno tentato di introdurre, esplicitamente o implicitamente, la PAS (o la nozione di “alienazione genitoriale”) nell’ordinamento in materia di affidamento dei figli. Infatti, come osserva Girolamo Andrea Coffari, “la PAS non è un’invenzione relegata nel bestiario ideologico degli apologeti della pedofilia, ma è sostenuta da una folta schiera di attivisti, fino a essere stata dissennatamente inserita in più di un disegno di legge come diagnosi obbligatoria e preventiva da effettuarsi tutte le volte che un bambino, un figlio, mostra disagio e rifiuto verso il padre”⁴³⁰. I primi tentativi di introdurre la PAS nel nostro ordinamento furono

⁴²⁸ K. Lanosa, *La legge 54/06 e il DDL 957*, relazione al Convegno nazionale AMI “Orfani di genitori vivi: la PAS tra diritto e psicologia”, Roma, AMI Emilia Romagna, 14 gennaio 2011.

⁴²⁹ G.E. Gassani, *L’alienazione parentale deve diventare reato*, AMI Nazionale, 27 giugno 2017.

⁴³⁰ A.G. Coffari, *Rompere il silenzio*, op. cit., p. 413.

particolarmente espliciti poiché utilizzavano l'espressione "sindrome di alienazione genitoriale" e richiamaavano in modo dichiarato il modello elaborato da Gardner. Il disegno di legge n. 957 del 2008, intitolato *Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso*, e sostenuto dall'associazione Crescere Insieme, prevedeva esplicitamente l'attivazione della PAS come fattore giustificante la perdita o la modifica del diritto di affidamento a uno dei genitori: "Il comprovato condizionamento della volontà del minore, in particolare se mirato al rifiuto dell'altro genitore attivando la sindrome di alienazione genitoriale, costituisce inadempienza grave, che può comportare l'esclusione dall'affidamento". Le stesse argomentazioni vengono riprese dal successivo disegno di legge n. 2209 del 2009, intitolato *Nuove norme in materia di affidamento condiviso dei figli*, sostenuto dall'associazione Adiantuom, che, citando esplicitamente Gardner, auspica "un concreto intervento legislativo contro i frequenti tentativi di manipolazione da parte di un genitore – di regola proprio colui il quale detiene la "domiciliazione prevalente" dei minori – miranti a eliminare completamente l'altro dalla vita dei figli, inducendo in essi il rifiuto di ogni contatto con il genitore "non collocatario" (o "genitore bersaglio") e provocando un disturbo comportamentale riconosciuto come sindrome di alienazione genitoriale o "Parental alienation syndrome (PAS)" (Gardner R.A., "Recent trends in divorce and custody litigation", The Academy Forum, 29(2), pagine 3-7. New York: The American Academy of Psychoanalysis; in lingua italiana, vedi Buzzi I., "La sindrome di alienazione genitoriale", in "Separazione, divorzio e affidamento dei figli", a cura di Cigoli V., Gulotta G., Santi G., Milano, Giuffrè, 1997)". Inoltre, il disegno di legge n. 2209 del 2009 raccomanda la terapia della minaccia come rimedio e riporta a sostegno delle sue affermazioni dati falsi: "la letteratura scientifica ha ormai documentato sia l'esistenza di questa specifica sindrome che il principale suo rimedio, che consiste nel togliere potere al genitore condizionante, negandogli l'esercizio della potestà. Parimenti, numerosi tribunali degli Stati Uniti d'America, del Canada e dell'Europa hanno dato a essa ufficiale riconoscimento (pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo del 13 luglio 2000 – caso Elsholz contro la Germania – Application n. 25735/94)". Il successivo disegno di legge n. 45 del 2018, intitolato *Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi*, ad iniziativa del senatore De Poli, Binetti e Saccone, fa riferimento esplicito alla PAS e al suo autore nella parte introduttiva: "I frequenti casi di sindrome di alienazione genitoriale (PAS), documentati dagli studi di Richard A. Gardner, confermano la necessità, rilevata dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, sull'affidamento condiviso dei figli, di dare concreta attuazione al primordiale diritto di ogni bambino ad avere accanto entrambe le figure genitoriali, ciascuna delle quali ha un ruolo diversificato ma complementare per una corretta evoluzione psicofisica della personalità infantile e adolescenziale". Inoltre, tale disegno di legge cerca di introdurre "la sospensione della potestà genitoriale in caso di calunnia da parte di un genitore o di un soggetto esercente la stessa a danno dell'altro" e di punire con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032 chiunque "attuа comportamenti che privano gli stessi [i figli] della presenza dell'altra figura genitoriale". Nello stesso anno viene presentato il disegno di legge n. 735 del 2018, intitolato *Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia*

di bigenitorialità, ad iniziativa del senatore Pillon ed altri, che si presenta in forma solo parzialmente diversa rispetto ai precedenti. Il riferimento alla PAS e a Gardner scompare dal testo normativo, ma si cerca di introdurre la stessa logica in maniera meno esplicita attraverso formule surrogatorie quali “contrasto all’alienazione genitoriale” o “ostacolo alla bigenitorialità” con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la bigenitorialità in favore dei padri separati, rendere obbligatoria la mediazione familiare, e punire il “genitore alienante”. Nella parte introduttiva del testo, infatti, si legge che “È poi necessario superare la concezione nominalistica dell’alienazione genitoriale, che in passato ha suscitato consistenti polemiche, e avere riguardo al dato oggettivo: in molti casi si presenta il fenomeno del rifiuto manifestato dal minore in ordine a qualsiasi forma di relazione con uno dei genitori. Alienazione, estraniamento, avversità, sono solo nomi mutevoli che non possono impedire al legislatore di prendersi cura di una delle condizioni più pericolose per il corretto e armonico sviluppo psicofisico del minore”. Inoltre, il disegno di legge Pillon proponeva di “prevedere da parte del giudice, su istanza di parte, l’adozione con decreto di provvedimenti nell’esclusivo interesse del minore, anche quando– pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori– il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniamento con riguardo ad uno di essi” e attribuiva al giudice “il potere di ordinare al genitore che abbia tenuto la condotta pregiudizievole per il minore la cessazione della stessa condotta; [...] [che] possa disporre con provvedimento d’urgenza la limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale. Il giudice può, in ogni caso, disporre l’inversione della residenza abituale del figlio minore presso l’altro genitore ovvero il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata, previa redazione da parte dei servizi sociali o degli operatori della struttura di uno specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore, nonché dell’indicazione del responsabile dell’attuazione di tale programma”. È importante sottolineare che nessuno dei suddetti disegni di legge è divenuto legge poiché sono stati fortemente criticati da persone esperte sul tema, associazioni e organismi internazionali proprio per il rischio di legittimare pratiche riconducibili alla PAS. Dunque, l’orientamento favorevole alla teoria della PAS è alquanto problematico e pericoloso in quanto, come già anticipato e sostenuto a livello internazionale, presenta numerose criticità di ordine scientifico, metodologico e giuridico che la rendono improponibile nei procedimenti giudiziari e incompatibile con i principi del giusto processo e della tutela effettiva del minore. Prima di tutto, è estremamente problematico l’utilizzo della PAS come fondamento probatorio nei procedimenti giudiziari dato che si tratta di un concetto la cui ascientificità è stata affermata a livello internazionale. In secondo luogo, condividere questo approccio comporta, nella prassi, una confusione epistemologica tra accertamento terapeutico e accertamento giudiziario che porta una visione “medicalizzata” dei conflitti familiari e ad un uso improprio della consulenza tecnica che invade la competenza del giudice. Inoltre, l’adozione di questa interpretazione ha spesso condotto a provvedimenti e misure coercitive lesivi dei diritti dei bambini e delle donne, come l’allontanamento del minore dal genitore (in genere la madre) ritenuto “alienante”, anche contro la volontà del bambino, e senza un adeguato accertamento della presenza di violenza domestica (e assistita) e abusi sessuali. Infine, tale prospettiva porta con sé il rischio di vittimizzazione secondaria delle madri che denunciano violenza, nonché la riproduzione di stereotipi di genere che tendono a rappresentare la figura materna come bugiarda, non

credibile, manipolatrice e ostativa. Infine, è necessario ribadire che ad oggi, a seguito delle diffuse critiche scientifiche e istituzionali alla PAS, i suoi sostenitori hanno cambiato strategie in quanto hanno progressivamente abbandonato il riferimento alla “sindrome”, sostituendolo con espressioni quali *alienazione parentale* o *alienazione genitoriale*. Tale mutamento terminologico, tuttavia, non modifica la sostanza del costrutto, che rimane identica e continua a presentare gli stessi profili di pericolosità teorica e applicativa.

In sintesi, è possibile affermare che la PAS è riuscita a radicarsi nel contesto italiano grazie all’azione congiunta di professionisti, pubblicazioni, associazioni e iniziative legislative, influenzando per anni il dibattito e le prassi forensi e contribuendo a oscurare le denunce di violenza e abuso. La sua diffusione, tuttavia, ha gradualmente generato una risposta critica: da un lato, psicologi e giuristi che ne incontravano l’applicazione nei procedimenti giudiziari hanno iniziato a indagarne autonomamente presupposti e origini; dall’altro, la traduzione italiana del lavoro di Vaccaro e Barea ha reso accessibile un quadro informato e completo delle sue problematiche. Da qui si è sviluppato un orientamento sempre più consapevole, in ambito scientifico e istituzionale, volto a contrastarne l’applicazione. Il paragrafo successivo approfondirà proprio la nascita e il consolidamento di questa critica italiana alla PAS.

4.6. Un passo cruciale nel contrasto alla sindrome di alienazione parentale: le critiche della psicologia e della psichiatria

Come anticipato nel precedente paragrafo, l’affermazione della PAS in Italia, per quanto veloce e pervasiva, non è rimasta incontrastata a lungo e ben presto si sviluppa un crescente atteggiamento critico nei confronti di questa nuova teoria che porta nel tempo all’elaborazione di un orientamento scientifico, giuridico e istituzionale volto a contrastarne l’applicazione, evidenziandone le ricadute sulla tutela dei minori e delle vittime di violenza. I fattori che hanno permesso la nascita di tale movimento sono principalmente due. Da un lato, man mano che la PAS veniva invocata nei procedimenti giudiziari, psicologi e giuristi che la incontravano nelle consulenze tecniche iniziarono autonomamente a studiarla, interrogandosi sulla natura di una teoria della quale, nonostante anni di studio e di esperienza nelle dinamiche familiari e nei procedimenti di affidamento, non avevano mai sentito parlare, sviluppando una posizione critica sul tema. Dall’altro lato, nel 2011 viene pubblicata in Italia la traduzione in italiano del lavoro di Vaccaro e Barea che per primo ha reso accessibile al pubblico italiano una ricostruzione veritiera e informata delle origini e delle criticità della teoria della PAS e del suo autore. Dunque, in questo paragrafo si ricostruiscono le principali critiche alla PAS provenienti dall’ambito della psicologia e psichiatria.

È, infatti, grazie alla traduzione italiana del volume realizzato da Sonia Vaccaro e Consuelo Barea Payueta⁴³¹, che diventa possibile scoprire la verità su Gardner sulla PAS nel nostro paese. Come riporta Andrea Mazzeo, questo evento costituisce il punto di svolta in Italia nel dibattito italiano sull’alienazione parentale poiché la diffusione di informazioni, in precedenza pressoché ignote, su Gardner e la sua teoria ha favorito l’avvio di un processo di contro-narrazione sul tema attraverso convegni, interventi su social network, blog e siti internet che ha consentito “di cominciare a bilanciare con una informazione corretta la massiccia disinformazione portata avanti sino a quel momento dai sostenitori della PAS”⁴³².

⁴³¹ Vaccaro S., Barea Payueta C., *PAS. Presunta Sindrome di Alienazione Genitoriale*, op. cit.

⁴³² A. Mazzeo, *Il problema della cosiddetta alienazione parentale*, op. cit., p. 168.

Dunque, a partire dal 2011 in Italia si attiva una controinformazione dal punto di vista scientifico/dottrinale sia psicologico che giuridico, ma anche divulgativo. Nel suo lavoro Girolamo Andrea Coffari racconta quali sono stati i primi convegni sul tema e le reazioni da parte delle associazioni e anche dei professionisti che all'epoca sostenevano (e tutt'ora sostengono) la PAS: "Svelare le radici perverse della PAS e la sua incosistenza significava entrare in rotta di collisione non solo contro gli attivisti che promuovevano questa falsa malattia, come il gruppo di Adiantum, ma anche contro una serie di professionisti che, pure in buona fede, ne avevano adottato i riferimenti pseudoscientifici e i conseguenti protocolli e che adesso rifiutavano di rendersi conto di avere commesso grossolani errori"⁴³³.

La nascita di un orientamento di contrasto alla PAS si deve in primo luogo a quella parte di professionisti e accademici di psicologia e psicologia giuridica che decisero di adottare un approccio critico mediante la prospettiva di genere. Patrizia Romito, professoressa ordinaria di Psicologia Sociale esperta di violenza maschile contro le donne e i bambini, inizia a scrivere di PAS a partire dal 2005 nel libro *Un silenzio assordante. La violenza occultata su donne e minori*⁴³⁴ in cui si pone l'obiettivo di "analizzare i meccanismi attraverso i quali la società contemporanea riesce ad occultare la violenza maschile e ad evitare di prendere tutte le misure necessarie per contrastarla"⁴³⁵. Patrizia Romito individua e analizza le tattiche e le strategie di occultamento della violenza maschile contro le donne, ossia quelle "operazioni mentali – modi di vedere, concettualizzare e nominare la realtà – che si concretizzano in comportamenti, si sedimentano come senso comune, diventano ideologia in vari modi, come leggi, teorie scientifiche o pseudoscientifiche, pratiche di lavoro dei servizi sociali e giudiziari. Queste forme istituzionalizzate influenzano e a volte determinano il modo in cui percepiamo la realtà, e quindi le nostre reazioni, i nostri sentimenti e i nostri comportamenti"⁴³⁶. Vengono, dunque, individuate le seguenti tattiche di occultamento della violenza maschile contro le donne: l'eufemizzazione, ossia descrivere il fenomeno della violenza maschile contro le donne in modo impreciso e fuorviante in modo da attenuarne la gravità e le responsabilità e far scomparirne gli autori principali, cioè gli uomini; disumanizzare le vittime di violenza di genere, ossia privarle delle caratteristiche considerate proprie degli esseri umani, al fine di giustificare la violenza e compierla senza rimorso, sostenere il sessismo, e restare indifferenti alla loro sofferenza; colpevolizzare le vittime di violenza di genere, ossia attribuire loro la responsabilità della violenza che hanno subito al fine di indebolirne la credibilità, assolvere o minimizzare la responsabilità di chi l'ha agita e ostacolare l'accertamento della violenza; psicologizzare, ossia interpretare il fenomeno della violenza maschile contro le donne in termini psicologici e individualistici anziché politici, economici e sociali in modo da delegittimare e depoliticizzare la questione per mantenere lo status quo e i rapporti di potere; naturalizzare, ossia trattare il fenomeno della violenza maschile contro le donne che ha evidenti radici sociali o culturali come se fosse naturale e inevitabile, oscurando così le dinamiche di potere, gli stereotipi e le condizioni storiche che la producono; distinguere e separare, ossia presentare le varie forme di violenza come distinte tra loro per impedire di vederle nella loro continuità e individuarne il bersaglio, cioè

⁴³³ A.G. Coffari, *Rompere il silenzio*, op. cit., p. 422.

⁴³⁴ P. Romito, *Un silenzio assordante. La violenza occultata su donne e minori*, FrancoAngeli, Milano, 2005.

⁴³⁵ Ivi, p. 21.

⁴³⁶ Ivi, p. 56.

le donne. Secondo Patrizia Romito, nella più ampia tattica di colpevolizzare le vittime rientrano il mito delle false denunce di incesto nelle separazioni, la sindrome di alienazione parentale e il concetto di *failure to protect*, dispositivi che spostano la responsabilità dalla violenza subita alle madri e ai bambini che la denunciano. Riguardo al primo aspetto, la psicologa osserva che negli ultimi anni vari esperti della psicologia e del diritto mettono in guardia contro il fenomeno delle false denunce di incesto mosse dalle madri in fase di separazione, affermando che sono frequentissime e motivate da frustrazione, rancore e sentimenti di vendetta nei confronti dell'ex partner. Come riportato dalla letteratura internazionale sul tema⁴³⁷, si tratta di un falso mito nato come reazione alla capacità delle donne di proteggere i propri figli dall'abuso sessuale dei padri attraverso le denunce di tali abusi e che la realtà è ben diversa: si tratta di pochi casi, difficilmente si riesce ad accertare la verità, ma ciò è dovuto dai limiti professionali degli operatori e non costituisce prova della falsità della denuncia e la percentuale di false denunce è molto bassa. Romito approfondisce anche la sindrome di alienazione parentale osservando che si tratta di "un'altra versione della madre che denuncia il padre per vendetta"⁴³⁸ in quanto Gardner sostiene che le denunce di abuso sessuale mosse nei contesti di separazione e affidamento dei figli sono sempre false e attribuite alla PAS, che consiste in una condizione psichiatrica e una forma di violenza sul bambino ad opera della madre che utilizza la falsa accusa di abuso come strategia per escludere il padre dalla vita del figlio. Romito anticipa ciò che troviamo scritto nel lavoro di Vaccaro e Barea: la PAS non ha valore scientifico, si basa sulle osservazioni e opinioni del suo autore e le pubblicazioni sul tema sono tutte ad opera della sua casa editrice o su riviste che sostengono sue idee propedofiche; mentre Gardner è misogino e sostenitore della pedofilia. Inoltre, Romito afferma che "Non è chiaro quanto i suoi estimatori conoscano il suo pensiero, ma evidentemente alcune delle cose che sostiene suonano familiari e sono condivise anche da esperti nostrani. In Italia è citato spesso e in maniera del tutto acritica da molti autori che lavorano nel campo dell'abuso dei minori (per esempio Gulotta et al., 1996). Traduzioni e riassunti di articoli suoi e di Turkat [autore della c.d. sindrome della madre malevola nei casi di divorzio] sono inoltre disponibili su Internet e nei siti di associazioni di genitori/padri separati"⁴³⁹. Per quanto riguarda il terzo fenomeno, ossia il *failure to protect*, si tratta della tendenza a incolpare le madri di "incapacità di proteggere" i propri figli, una volta accertato che i loro partner hanno agito violenza e abusi nei confronti dei bambini, e ritenerle legalmente responsabili di tali maltrattamenti, deresponsabilizzando in toto il vero autore della violenza, e senza considerare che nella maggior parte di questi casi anche la donna è stata vittima di violenza domestica.

In un articolo scritto con Crisma⁴⁴⁰, Patrizia Romito, dopo aver fatto presente il ricorso sempre più frequente alla diagnosi di PAS sia nella letteratura sia nei tribunali italiani,

⁴³⁷ C. Faller et al., *Research on false allegations of sexual abuse in divorce*, in Myers J. (a cura di), *A mother's nightmare-incest. A practical legal guide for parents and professionals*, Sage, Thousand Oaks, 1997, pp. 199-210; N. Thoennes, P. Tjaden, *The extent, nature and validity of sexual abuse allegations in custody/visitations disputes*, in "Child abuse & neglect", 14, 1990, pp. 151-163; M. Malacrea, S. Lorenzini, *Bambini abusati*, Cortina, Milano, 2002; C. Roccia, C. Foti, *L'abuso sessuale sui minori, educazione sessuale, prevenzione, trattamento*, Unicopli, Milano, 1994.

⁴³⁸ P. Romito, *Un silenzio assordante*, p. 81.

⁴³⁹ P. Romito, *Un silenzio assordante*, p. 83.

⁴⁴⁰ M. Crisma, P. Romito, *L'occultamento delle violenze sui minori: il caso della Sindrome da Alienazione Parentale*, in "Rivista di Sessuologia", 31(4), 2007, pp. 263-270.

sostiene che l'applicazione della teoria di Gardner abbia contribuito in modo significativo all'occultamento delle violenze sessuali, trasformando in teoria il pregiudizio sociale secondo cui le vittime (donne e bambini) mentono, esagerano o inventano. Dalla loro analisi critica, emerge chiaramente che la PAS viene spesso invocata proprio nei contesti caratterizzati da violenza, abusi o maltrattamenti nei confronti dei figli o della madre, con l'effetto di giudicare non credibili le dichiarazioni dei minori, interpretandole come il risultato di un condizionamento materno, e di conseguenza di trascurare la possibilità concreta che gli episodi di violenza siano realmente avvenuti. Romito e Crisma concentrano anche sulla figura di Richard Gardner, facendo emergere gli aspetti più controversi e problematici del suo pensiero e mettendone in dubbio l'affidabilità scientifica. In particolare, le autrici sottolineano che l'atteggiamento di Gardner verso le madri e le donne in generale è misogino e che la sua posizione sull'abuso sessuale sui minori risulta profondamente controversa e in aperto contrasto con la letteratura scientifica internazionale: da un lato tende a minimizzare la gravità dell'abuso, considerandolo non necessariamente traumatico per il bambino e attribuendo i danni alle reazioni "isteriche" delle madri e della società; dall'altro lato, arriva a proporre un ridimensionamento della condanna penale e sociale della pedofilia, descrivendola come un fenomeno con presunte funzioni positive per la sopravvivenza della specie umana. Come osservano Crisma e Romito, "Benché la SAP non abbia alcun valore scientifico, il suo potere, nel sostenere le decisioni di giudici o di operatori dei servizi sociosanitari, in caso di affido di figli nel contesto di separazioni conflittuali, sembra essere forte. Anzi, sembra quasi che il potere sociale della SAP sia inversamente proporzionale al suo valore scientifico, alla sua affidabilità come strumento diagnostico. Una spiegazione di questo paradosso sta nel fatto che essa risponde perfettamente ai bisogni, in termini di legittimazione scientifica, o almeno pseudo scientifica, di quella corrente "negazionista" che nega la frequenza, la gravità e le responsabilità dell'abuso sessuale sui minori, soprattutto se l'abuso è compiuto da uomini appartenenti alla cerchia familiare o sociale della bambina o del bambino"⁴⁴¹. Le autrici concludono dicendo che il valore della posta in gioco è alto: "da una parte il diritto dei bambini (e, aggiungeremmo, delle donne) di essere persone, sede e recettori di diritti; dall'altra, contestualmente, una limitazione dei diritti patriarcali, di cui il diritto dei padri al possesso dei figli rappresenta un elemento centrale"⁴⁴².

Come anticipato, le prime critiche alla PAS da parte di psicologi e psichiatri italiani nascono spesso da esperienze dirette maturate nell'ambito di procedimenti giudiziari. Di fronte a una diagnosi di PAS inaspettata, basata su concetti sconosciuti ed estranei alla psichiatria forense, che etichettavano come patologici comportamenti del tutto compatibili con un normale disagio relazionale, alcuni consulenti tecnici di parte iniziano a documentarsi autonomamente, scoprendo che si tratta di una teoria smentita dalla comunità scientifica internazionale e rispondente a un'ideologia estremamente problematica. È l'esperienza riportata da Andrea Mazzeo, medico psichiatra: "La prima volta che nella mia vita professionale ho sentito nominare la PAS è stato nel luglio 2010 in una relazione di CTU svolta su disposizione del Tribunale dei Minori di Bari in un caso di conflitto tra i due genitori per l'affidamento di una bambina di 9 anni; io ero il CTP della madre della bambina.

⁴⁴¹ Ivi, p. 270.

⁴⁴² *Ibidem*.

Bambina peraltro normalissima, sveglia, vivace, con ottimi risultati scolastici, socievole; per il CTU era malata. Non avendo la più pallida idea di cosa fosse questa 'sindrome di alienazione genitoriale' sono subito corso a documentarmi, pensando a una mia ignoranza in materia; il primo testo da me consultato è stato il Trattato Italiano di Psichiatria, curato da Giovanni Battista Cassano, Ordinario di Psichiatria a Pisa, e Paolo Pancheri, Ordinario di Psichiatria alla "Sapienza" di Roma. Sulla PAS non ho trovato nulla, nemmeno un accenno [...] Nè tanto meno si parla della PAS nelle due classificazioni internazionali delle malattie, il DSM e l'ICD. I dubbi a questo punto mi hanno spinto a fare delle ricerche mirate in internet, con Google Scholar e Google Books”⁴⁴³. In questo modo, Andrea Mazzeo si rende conto che la questione della PAS è un “grande imbroglio”⁴⁴⁴ e decide di contrastare la grande disinformazione sul tema attraverso la condivisione dei risultati delle sue ricerche in merito a tale teoria e il suo autore e di strategie per contrastare le perizie di PAS nei procedimenti giudiziari sul suo profilo facebook⁴⁴⁵ e sul suo sito⁴⁴⁶, in varie pubblicazioni⁴⁴⁷ e convegni. Fin dai suoi primi lavori, Mazzeo svolge un’analisi della PAS sotto il profilo rigorosamente medico smentendo l’idea che la teoria di Gardner possa avere valore diagnostico: ne evidenzia l’origine extra-accademica, la mancanza di dati empirici e la totale assenza di criteri clinici riconosciuti. In particolare, Andrea Mazzeo mostra che tale teoria non rispetta i principi base dell’eziologia, dell’epidemiologia e della sintomatologia⁴⁴⁸. In primo luogo, Gardner afferma che la PAS è un disturbo che insorge in seguito al “proliferare delle cause di affidamento dei minori”, ma ciò non è una eziologia medica in quanto una vicenda giudiziaria può generare stress, ansia o disagio, ma non una nuova patologia. In secondo luogo, Gardner sostiene che la PAS sarebbe più frequente nelle madri sulla base della sua esperienza di perito di parte e, nel tentativo di rispondere alle accuse di sessismo, modifica più volte le percentuali di frequenza della PAS su madri e padri⁴⁴⁹. Tuttavia, l’assenza totale di dati epidemiologici in merito, i dati (incoerenti e mutevoli nel tempo) basati esclusivamente sulle sue osservazioni, la mancanza di fattori medici giustificativi e i pregiudizi di genere alla base della teoria ne rivelano l’inconsistenza scientifica e la natura ideologica più che clinica. In terzo luogo, Gardner individua otto sintomi rilevatori della PAS, ma non si tratta di sintomi di una patologia, ma di segni comportamentali osservati da Gardner e in generale di dinamiche relazionali osservabili in un conflitto familiare ad alta intensità. Inoltre, Mazzeo fa notare la presenza di una contraddizione logica interna alla

⁴⁴³ <http://www.andreamazzeo.it/ap/0001.htm>

⁴⁴⁴ A. Mazzeo, *Sindrome di alienazione genitoriale (PAS). Il grande imbroglio*, 2011.

⁴⁴⁵ F.A.Q. - SINDROME DI ALIENAZIONE GENITORIALE

⁴⁴⁶ <http://www.andreamazzeo.it/ap/0001.htm>

⁴⁴⁷ A. Mazzeo, *La sindrome di alienazione parentale (PAS) - Realtà clinica o argomento retorico?*, Osservatorio per la Psicologia nei Media, Gennaio 2011 è una delle sue prime pubblicazioni sul tema.

⁴⁴⁸ Tale analisi viene riportata per la prima volta in A. Mazzeo, *Sindrome di alienazione genitoriale (PAS). Il grande imbroglio*, 2011, ma sarà poi ripresa e approfondita nelle sue opere successive. Cfr. A. Mazzeo, *Ragioni negatorie della esistenza scientifica di una sindrome della alienazione parentale e strategie per il contrasto della relativa perizia*, in Cassano G., *Il minore nel conflitto genitoriale*, Giuffrè, 2016; A. Mazzeo, *Alienazione parentale e problema relazionale: le nuove denominazioni della PAS*, in Oberto G. e Cassano G. (a cura di), *I diritti personali della famiglia in crisi*, Giuffrè, 2017; A. Mazzeo, E. Reale, M.S. Pignotti, *La manipolazione del processo attraverso le perizie (Trib. Cosenza, 29/7/2015)*, in *Questioni di Diritto di Famiglia*, 2016; A. Mazzeo, *Errori e orrori nei processi di affidamento dei minori*, in <http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/rrori.pdf>

⁴⁴⁹ Dal 90% delle madri e 10% dei padri indicati nei primi scritti, all’80% e 20% nei successivi, fino al 60% e 40% nelle ultime formulazioni.

teoria della PAS poiché Gardner dichiara che eventuali accuse di violenza domestica o di abuso sessuale contro il genitore rifiutato costituiscono sia un criterio di diagnosi della PAS (poiché rientrano all'interno della campagna di denigrazione di un genitore nei confronti dell'altro), sia un criterio di esclusione della PAS (poiché costituiscono una causa alternativa del rifiuto e quindi escludono la diagnosi di PAS). Per difendere questa contraddizione, Gardner sostiene che “la maggior parte delle denunce di abuso sessuale sui minori sono vere, ma se vengono fatte durante una separazione sono false”, ma Mazzeo segnala che questa affermazione non è sostenuta da letteratura scientifica e che gli unici dati seri disponibili⁴⁵⁰ mostrano che le denunce di abuso sessuale in contesti di affidamento sono rare e, nella maggior parte dei casi, confermate. Per quanto riguarda, invece, la terapia della minaccia, Mazzeo, oltre a palesare l'assurdità di curare una patologia con delle minacce, fa notare che nessuna malattia può essere trattata mediante un provvedimento coercitivo o giudiziario: se la PAS fosse un disturbo clinico, richiederebbe una terapia di tipo medico o psicologico, non un intervento dell'autorità giudiziaria, invece il ricorso alla “minaccia” come strumento di cura dimostra che la PAS non possiede natura patologica né alcuna base scientifica, ma rappresenta un espediente processuale privo di fondamento scientifico, suscettibile di produrre effetti lesivi per il minore e di compromettere i principi di equità e tutela nelle procedure familiari.

Inoltre, Mazzeo ha ricostruito le modalità concrete con cui la PAS viene utilizzata nei tribunali italiani riportando vari casi. Nei suoi primi lavori, riporta 19 casi di separazioni conflittuali in cui la PAS è stata evocata, osservati tra il 2010 e il 2012, evidenziando che in 11 casi vi erano episodi di violenze intrafamiliari e in 5 casi episodi di abusi sessuali sui figli da parte del padre. In una recente intervista⁴⁵¹, lo psichiatra ha richiamato due casi recenti che ha seguito come consulente tecnico di parte, a Bari e a Taranto: nel primo caso, il giudice ha qualificato come “PAS” il rifiuto di un minore verso il padre, inizialmente riconosciuto come autore di violenza psicologica; nel secondo caso, nonostante i procedimenti penali pendenti a carico del padre per maltrattamenti e stalking, la consulenza tecnica ha ritenuto necessario il collocamento del bambino in comunità per “decondizionarlo”. Emerge, dunque, che il richiamo alla PAS compare con particolare frequenza nei casi segnati da violenza domestica o da accuse di abuso sessuale sui figli e viene quasi sempre rivolto contro le madri, descritte come manipolatrici o “alienanti” quando i minori rifiutano il padre, spesso senza una reale valutazione clinica e con esiti pregiudizievoli per le madri e i minori, come l'allontanamento o il collocamento in comunità di questi ultimi. Su questo aspetto, Mazzeo afferma che invocare la PAS per spiegare il rifiuto del minore verso un genitore (solitamente il padre) attribuendo la causa a un presunto condizionamento materno, oscura la possibilità di individuarne le cause reali e la possibilità che quel rifiuto sia invece una risposta di difesa a comportamenti violenti, abusanti o negligenti, producendo un ribaltamento delle responsabilità che può determinare la *vittimizzazione secondaria* di madri e bambini, trasferendo la colpa del disagio del minore sul genitore che tenta di proteggerlo. Infatti, “Se un evento (il rifiuto) può trovare la sua causa, alternativamente, in diversi fattori si sbaglia,

⁴⁵⁰ N. Thoennes, P. Tjaden, *The extent, nature and validity of sexual abuse allegations in custody/visitations disputes*, op. cit.

⁴⁵¹ <https://www.dire.it/20-06-2025/1160965-video-violenza-donne-mazzeo-psichiatra-dietro-la-pas-ci-sono-grossi-interessi-economici/>

proprio sul piano logico, ad affermare che l'unica causa del rifiuto sia il presunto condizionamento del minore (PAS o alienazione parentale) supportando questa tesi con elementi scarsamente oggettivi (indagine psicologica, test psicologici, ecc.); tra queste rientrano a pieno titolo la violenza fisica, diretta o assistita, la violenza psicologica e quella economica, l'abuso sessuale, sostenuti da referti medici o psicologici, testimonianze, ecc., tutti elementi oggettivi di prova. Oltretutto, le pressioni psicologiche esercitate sul bambino da un genitore denigrando l'altro genitore possono allontanare il bambino proprio dal genitore che esercita tali pressioni psicologiche [...] Ciò che allontana i figli da un genitore è proprio il comportamento di questo genitore. L'insistenza sul presunto condizionamento psicologico ha la sola funzione di spostare l'attenzione del tribunale dal comportamento del genitore rifiutato al comportamento del genitore amato dal minore, protettivo verso il minore, occultando le violenze su donne e bambini [...] i bambini che rifiutano un genitore, di solito il padre, potrebbero essere considerati come "dissidenti del patriarcato". È davvero paradossale che bambini che cercano di sottrarsi alle violenze e agli abusi interrompendo così il circolo della violenza che si perpetua da generazioni, vengono puniti con l'inserimento nella comunità per minori. Il conflitto tra padri e figli ha radici antiche, come ci mostra Eva Cantarella in due recenti pubblicazioni e trova la sua origine nella pretesa patriarcale di possesso e dominio assoluto dei padri sui figli"⁴⁵². Secondo Mazzeo, dunque, la PAS non opera come categoria diagnostica, ma come strategia retorica e processuale avente l'obiettivo di rovesciare le accuse di violenza domestica e favorire il genitore rifiutato accusato di tale violenza e che giustifica misure drastiche anche in presenza di condotte paterne potenzialmente violente, compromettendo la correttezza processuale nei procedimenti di affidamento dei minori.

Tra le voci più autorevoli in questa direzione vi è anche Elvira Reale, psicologa esperta di violenza di genere e direttrice scientifica dell'associazione *Salute Donna* di Napoli, la cui riflessione sul tema si sviluppa a partire dall'esperienza clinica e dall'impegno politico a fianco delle donne vittime di violenza domestica coinvolte in procedimenti civili per l'affidamento dei figli. Reale afferma che, nonostante sia una pseudoscienza priva di qualunque riconoscimento giuridico e psicologico a livello internazionale, la PAS continua a essere applicata (spesso in modo implicito) nei tribunali a causa di un gruppo di psicologi/criminologi che continuano a promuoverla a vantaggio dei padri denunciati per violenza dalle donne. Secondo Reale, infatti, "il caso della PAS è solo la punta di un iceberg di una cattiva e truffaldina prassi clinico-giudiziaria. Dietro il consenso alla PAS nei nostri tribunali e tra i nostri esperti di maggior grido, nonostante le pronunce di organismi scientifici e le pronunce di cassazione, troviamo il comportamento negazionista della violenza su donne e minori. Tale comportamento ha un nome, vittimizzazione secondaria"⁴⁵³. Dunque, l'adozione della PAS nei procedimenti giudiziari ha l'unico effetto di "silenziare le testimonianze delle presunte vittime di violenza, dando, in via pregiudiziale, una patente di non credibilità alle loro parole"⁴⁵⁴ e ciò riguarda sia le denunce di abuso presentate dalle donne, che le voci dei minori (spesso vittime di violenza assistita e abusi sessuali), vanificando così i principi sanciti dalle leggi e dalle convenzioni internazionali in

⁴⁵² A. Mazzeo, *Il problema della cosiddetta alienazione parentale*, op. cit., pp. 172-173.

⁴⁵³ E. Reale, *Oltre la PAS. Il percorso della vittimizzazione secondaria di donne e minori*, op. cit., p. 231.

⁴⁵⁴ Ivi, p. 251.

materia di ascolto e partecipazione del bambino nei procedimenti che lo riguardano. Nei suoi lavori Reale, anche assieme a Mazzeo⁴⁵⁵, ritiene che nei procedimenti sull'affidamento dei figli i giudici commettano l'errore di delegare agli psicologi la valutazione di aspetti che invece attengono alla responsabilità giuridica (come la violenza o l'abuso) attuando una vera e propria sostituzione della scienza psicologica alla funzione giudicante, dato che "l'accertamento delle cause e dei fatti-reato come la credibilità ed attendibilità delle vittime non è questione psicologica ma giudiziaria ed è compito esclusivo dei giudici"⁴⁵⁶. La psicologa sottolinea che tale sostituzione è molto problematica: "Quando il tribunale in casi di violenza affida ad un tecnico il giudizio siamo già profondamente dentro il processo di vittimizzazione secondaria oltre che nella auto-espropriazione da parte del giudice di una sua prerogativa"⁴⁵⁷. Reale spiega che i tecnici delle scienze umane (ad eccezione di rarissimi casi) sono impreparati ad affrontare i casi di violenza domestica in cui devono essere prese decisioni sull'affidamento dei minori poiché, non avendo una preparazione specifica sul tema, non sono in grado di valutarne adeguatamente la presenza, non ne conoscono né i meccanismi relazionali né gli effetti psichici che produce sulle vittime. I consulenti tecnici applicano, erroneamente, anche ai casi di violenza domestica le tradizionali teorie psicologiche delle relazioni, come la teoria del conflitto, basate su modelli di responsabilità circolare e comportamenti reciproci tra partner. Tuttavia, tali teorie sono totalmente inadeguate e inefficaci per comprendere le relazioni connotate dalla violenza domestica che, invece, si collocano al di fuori di questa logica poiché si fondano su una strutturale asimmetria di potere tra uomo e donna. Reale ne descrive anche la pericolosità dato che il principale effetto negativo derivante dall'applicazione delle teorie psicologiche tradizionali ai casi di violenza domestica consiste proprio nell'occultare tale asimmetria di potere e invertire conflitto e violenza, "modifica[ndo] la relazione di disparità tra vittima e carnefice, facendola transitare da una dinamica verticale (da sovrapposto a sottoposto) ad una dinamica orizzontale o circolare, in cui è presupposta una pari responsabilità tra i due ruoli [...] in chiaro contrasto con la Convenzione di Istanbul, che impone di evitare il ricorso a tutto quello che azzera la differenza di posizione tra vittima e carnefice o addirittura la ribalti a svantaggio delle vittime in un'ottica di tipo neutralistico"⁴⁵⁸. Dunque, Reale evidenzia che gli psicologi non colgono le diverse posizioni di potere dei due ruoli di autore e vittima di violenza all'interno delle relazioni connotate da violenza domestica e non sanno dare la giusta interpretazione ai comportamenti e alle reazioni delle persone coinvolte: "il maltrattante, con le sue capacità di lucida manipolazione della realtà, la vittima, con il suo bagaglio di angoscia, rabbia, confusione, contraddittorietà, tipici della condizione traumatica"⁴⁵⁹. Reale rileva che spesso i consulenti tecnici valutano la personalità e le capacità genitoriali delle donne che hanno subito violenza utilizzando test che non distinguono tra comportamenti preesistenti alla violenza e comportamenti che ne rappresentano, invece, una conseguenza. In questo modo si cade nell'errore di interpretare

⁴⁵⁵ A. Mazzeo, E. Reale, M.S. Pignotti, *La manipolazione del processo attraverso le perizie* (Trib. Cosenza, 29/7/2015), in *Questioni di Diritto di Famiglia*, 2016.

⁴⁵⁶ E. Reale, *Oltre la PAS. Il percorso della vittimizzazione secondaria di donne e minori*, op. cit., p. 252.

⁴⁵⁷ Ivi, p. 253.

⁴⁵⁸ Ivi, p. 256.

⁴⁵⁹ *Ibidem*.

le reazioni della vittima non come effetti comportamentali della reazione alla violenza, ma come tratti di personalità preesistenti, e si attribuiscono profili di personalità “parapatologici” alle vittime attraverso diagnosi quali “dipendente”, “istrionica”, “narcisista” o “borderline”, negando così la violenza subita e minando la credibilità e l’attendibilità delle accuse: “Una donna abusata è una madre ansiosa e preoccupata, timorosa ed anche persecutoria (teme gli attacchi del partner su di sé ed i figli): tutto si trasforma in un profilo di personalità negativo ed in un presuntivo ma fallace comportamento genitoriale avverso al migliore sviluppo del bambino; il migliore sviluppo infatti poggia acriticamente le basi sulla condivisione delle responsabilità parentali fino a concepire in maniera distorta che: ‘un padre ancorché violento è sempre meglio di un non padre’”⁴⁶⁰. Un ulteriore elemento di criticità evidenziato da Reale nei suoi lavori riguarda il modo in cui viene trattata la figura materna, spesso oggetto di due pregiudizi: le donne mentono e fanno false accuse di violenza domestica e abusi contro i loro partner/ex partner per vendetta e rancore; le donne che non sono riuscite a proteggere il figlio dalle violenze dirette o assistite non sono genitori adeguati con la conseguente possibilità di essere giudicate “non idonee” all’affidamento dei minori. Reale descrive minuziosamente le conseguenze concrete di tale operazione: “Gli esiti di questa valutazione tecnica (tranne i pochi casi in cui un tecnico sia preparato a questa evenienza e restituisca al tribunale la visione della violenza come possibile spiegazione dei comportamenti sia della madre sia dei bambini) sono in genere ripetitivi e ovviamente penalizzanti per le vittime. Le donne sono madri rancorose, madri che fanno false accuse per impossessarsi dei figli, per sottrarre soldi agli uomini, sono madri che non si rassegnano a incontrare gli uomini per la mediazione, che non salutano i padri agli incontri con i CTU, che hanno verso di loro un atteggiamento di ostilità e ripulsa, che non invitano i figli a correre ad abbracciarli, ecc. ecc. Alla fine i loro comportamenti di ostilità verso il partener/padre sono i segnali che orientano i tecnici, nell’osservazione hic et nunc, e con l’aiuto di test sempre inadeguati allo scopo, a varare diagnosi di personalità, disturbi vari che sottendono la presunta incapacità personale e genitoriale delle madri. Per non parlare dei minori rifiutati: anche per essi i tecnici, a partire dalla PAS fino ad altre argomentazioni, sono in grado di capovolgere la causa con gli effetti e attribuire a disturbi vari, nonché alla relazione malata con la madre, i comportamenti rifiutanti dei minori”⁴⁶¹. Su quest’ultimo tema è doveroso segnalare che di recente Romito, Feresin e Santonocito hanno svolto il primo studio in Italia avente ad oggetto le valutazioni delle capacità genitoriali nei casi di affidamento dei figli in situazioni di violenza domestica ad opera dei consulenti tecnici d’ufficio⁴⁶². Tale studio ha fatto emergere varie criticità (evidenziate anche da Elvira Reale): per svolgere il ruolo di consulente tecnico d’ufficio e condurre valutazioni sulle competenze genitoriali non è prevista una formazione specifica in materia di tutela dei minori e di violenza domestica; la tendenza dei CTU a trascurare la valutazione della reale capacità dei genitori di collaborare nella crescita dei figli e a concentrarsi, invece, sul

⁴⁶⁰ Ivi, p. 255.

⁴⁶¹ Ivi, p. 253-254.

⁴⁶² M. Feresin, P. Romito, *La valutazione delle competenze genitoriali da parte dei CTU in situazioni di violenza domestica: un’indagine empirica*, Osservatorio sulla violenza contro le donne n. 3/2021, Sistema Penale, 29 settembre 2021.

principio astratto di bigenitorialità, considerato prioritario anche in presenza di violenza domestica, con la conseguenza che la figura paterna viene valorizzata soprattutto per il suo valore simbolico più che per il comportamento concreto del genitore; la tendenza dei CTU a ritenere che una crescita equilibrata richieda necessariamente la presenza di entrambi i genitori, anche quando uno dei due è autore di violenza, nonostante i vari studi internazionali che descrivono gli effetti dannosi dell'esposizione dei minori alla violenza domestica. Inoltre, dallo studio è emerso che vari CTU condividono i seguenti pregiudizi nei confronti delle donne: le donne sono violente quanto o più degli uomini; nei casi di maltrattamento o femminicidio, le donne sono corresponsabili della violenza subita; a cui si aggiunge una limitata consapevolezza dei concetti di violenza di genere e domestica dimostrata dall'affermazione che è inappropriato parlare di "violenza maschile contro le donne" dato che anche gli uomini sono frequentemente vittime di maltrattamenti. L'analisi delle interviste mostra anche che una parte dei CTU applica e condivide i concetti della teoria della PAS e dunque considera le denunce di violenza/abusi o le decisioni di separazione da parte delle donne come espressioni di risentimento o desiderio di rivalsa e attribuisce il rifiuto dei figli verso il padre a un'influenza materna. Di conseguenza, sia le accuse di violenza domestica e abuso sessuale mosse durante il periodo di separazione (ritenute false), sia le dichiarazioni dei bambini (ritenute non genuine) vengono giudicate dai CTU non credibili e inaffidabili e dunque da non prendere in considerazione, il che porta a colpevolizzare le madri e a silenziare la voce dei minori, contribuendo a oscurare la violenza domestica e gli abusi sessuali da parte del padre.

In conclusione, l'orientamento critico elaborato in ambito psicologico ha rappresentato un argine significativo alla diffusione della PAS in Italia, offrendone una controvisione informata e scientifica. Le analisi di studiose e studiosi come Romito, Mazzeo, Reale e altri professionisti hanno progressivamente smontato la legittimazione di cui la PAS aveva inizialmente goduto, mostrandone l'assenza di fondamento e il suo impianto ideologico, il che ha permesso di svelare come essa operi come un dispositivo che oscura la violenza, ribalta le responsabilità sulle vittime e legittima interventi pregiudizievoli per donne e minori. Questo percorso di progressiva decostruzione ha contribuito all'elaborazione di una critica sempre più ampia e consapevole, destinata ad estendersi oltre l'ambito psicologico per investire anche la dottrina giuridica e le istituzioni. Il paragrafo successivo approfondirà proprio tale sviluppo: l'emergere, anche in Italia, di un orientamento giuridico che, alla luce delle evidenze scientifiche e delle norme sovranazionali, ha iniziato a contrastare l'ingresso della PAS nelle prassi giudiziarie, contribuendo a ridefinire i criteri di tutela dei minori e delle vittime di violenza domestica.

4.7 La mobilitazione contro la sindrome di alienazione parentale in ambito giuridico: le critiche dell'avvocatura e della magistratura

Una parte crescente dell'avvocatura e della magistratura, in particolare nell'ambito della tutela dei diritti delle donne e dei minori, ha espresso una posizione fortemente critica nei confronti del ricorso alla PAS nei procedimenti di affidamento dei figli. Oltre alla considerazione che si tratta di un concetto privo di riconoscimento scientifico e non contemplato dai principali manuali diagnostici internazionali, la PAS viene considerata da molte professioniste del diritto uno strumento potenzialmente lesivo dei diritti fondamentali

delle persone coinvolte, specialmente nei casi in cui emergano denunce di violenza domestica o assistita.

Secondo questa prospettiva, l'invocazione dell'alienazione parentale nei procedimenti giudiziari rischia di tradursi in una forma di delegittimazione della genitorialità materna, capovolgendo il ruolo della vittima e oscurando la realtà della violenza. Non di rado, infatti, la segnalazione di abusi o maltrattamenti da parte delle madri viene reinterpreta come manifestazione di un presunto intento manipolatorio nei confronti dei figli, con il risultato di consolidare stereotipi di genere radicati – in particolare l'immagine della madre vendicativa o ostile alla figura paterna – e di allontanare l'attenzione giudiziaria dalla valutazione effettiva del contesto di violenza.

Per quanto riguarda l'avvocatura, Girolamo Andrea Coffari, avvocato specializzato in diritto di famiglia, tutela dei minori e violenza di genere, è una delle voci più attive e riconosciute in Italia nella critica all'uso della PAS/alienazione parentale nei tribunali. Nel suo lavoro *Rompe il silenzio. Le bugie sui bambini che gli adulti si raccontano*⁴⁶³, l'avvocato si propone, appunto, di rompere il silenzio sulla violenza a danno dei bambini: da un lato rivela la radice patriarcale e adultocentrica di tale violenza; dall'altro lato denuncia l'azione sociale e culturale ad opera dell'apologia della pedofilia che ha favorito il negazionismo nei confronti delle accuse di violenza e abusi sessuali mosse dai bambini contro gli adulti con strategie quali “il falso allarme sulle false accuse”; infine, viene affrontato il tema dell'alienazione parentale, qualificata come “cattiva e falsa scienza contro i diritti dei bambini e delle donne”, e di come essa sia stata introdotta e diffusa in Italia da quelli che definisce “cattivi maestri” della psicologia giuridica. Girolamo Andrea Coffari individua le origini del mito delle false denunce negli Stati Uniti degli anni Ottanta/Novanta e i suoi promotori principali in Ralph Charles Underwager, Richard Gardner, ma anche LeRoy G. Schultz e Hans Sebald, che hanno messo in atto una vera e propria propaganda sul tema. Inoltre, è necessario evidenziare che sono tutti sostenitori della pedofilia che hanno pubblicato i loro lavori nella rivista *Issues in Child Abuse Accusation*, rivista senza peer review. Il fenomeno è approdato in Italia mediante la traduzione in italiana dei libri di Gardner, in particolare del libro *Sex Abuse Hysteria witch trials revisited* fatta da Francesca Ricca, in italiano *L'isteria collettiva dell'abuso sessuale*, preceduta da un'introduzione di Marco Casonato, sostenitore di Gardner⁴⁶⁴; ma anche grazie agli scritti già menzionati di Gulotta, L. De Cataldo⁴⁶⁵ e Camerini⁴⁶⁶. La questione delle false accuse si è rapidamente affermata, penetrando nella cultura popolare, nelle università e nelle aule giudiziarie; è stata amplificata dai media, insegnata nei percorsi di specializzazione e rilanciata nei convegni, contribuendo a generare un allarme sociale infondato. Secondo l'avvocato, la facilità e velocità con cui il fenomeno delle false accuse (privo di basi scientifiche) sia stato tematizzato dall'opinione pubblica e diventato oggetto di discussione e la contemporanea rimozione dalla coscienza collettiva dei dati sulla violenza sommersa dei bambini

⁴⁶³ A.G. Coffari, *Rompe il silenzio*, op. cit.

⁴⁶⁴ R. Gardner, *L'isteria collettiva dell'abuso sessuale*, op. cit.

⁴⁶⁵ L. De Cataldo Neuburger, G. Gulotta, *La Carta di Noto e le linee guida deontologiche per lo psicologo giuridico*, Giuffrè, Milano 2004.

⁴⁶⁶ G. Camerini, D. Berto, L. Rossi, M. Zanoli, Disturbi psicopatologici e fattori di stress in procedimenti penali relativi all'abuso sessuale, in “Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza”, vol. 77, 2010, pp. 127-137.

documentati da ricerche scientifiche è un chiara dimostrazione di come la nostra società sia fondata sull'adultocentrismo. Descrivere il fenomeno delle false denunce come un'epidemia, come affermato dai suddetti promotori, ha lo scopo di negare la violenza e gli abusi nei confronti di donne e bambini in modo da garantire agli uomini violenti di poter continuare indisturbati e impuniti le proprie azioni e da non attivare alcun supporto e tutela alle vittime, minandone la credibilità. Infatti, come nota Coffari, la questione delle false denunce si è consolidata in "un pregiudizio contro le testimonianze dei bambini e contro l'attività difensiva del cosiddetto adulto soccorrevole che, almeno nei casi di incesto, è quasi sempre la madre"⁴⁶⁷ con la conseguenza che la giustizia non ascolta e non tutela le madri e i figli che denunciano violenza e abusi ad opera del padre in quanto ritenuti bugiardi e dunque non affidabili, assistendo a "un rovesciamento di ruoli, i bambini diventano mostri, bugiardi o stupidi bambocci, suggestionati da madri folli e perverse e i padri, o gli adulti accusati di abusi, sono le vittime da difendere"⁴⁶⁸. In altre parole, Girolamo Andrea Coffari afferma che le false accuse costituiscono una strategia della propaganda negazionista condivisa a più livelli della nostra società per screditare le dichiarazioni dei minori: "l'invenzione delle false denunce è la reazione della cultura, tutta maschile, della violenza e della perversione a danno dei bambini che, non essendo riuscita a imporsi come modello, ha alimentato una strategia difensiva che è risultata vincente [...] stiamo parlando di uno dei pregiudizi più pericolosi che attualmente è radicato nella maggior parte degli psicologi, operatori dei servizi sociali, giudici, avvocati consulenti, psichiatri, ma anche persone comuni, che si occupano a vario titolo di tutela del minore"⁴⁶⁹. L'avvocato osserva che la propaganda negazionista, al fine di creare un falso allarme sociale, riunisce all'interno dell'unica definizione di false accuse o denunce non fondate tre distinte categorie: le denunce non provate, le false denunce in buona fede e le false denunce in mala fede. In realtà, le false accuse e le denunce non provate sono concetti molto diversi tra loro che non è possibile assimilare. Infatti, come riportato da vari studi, le denunce non provate per lacune sul piano probatorio spesso riguardano casi di bambini realmente abusati dai padri che non sono riusciti ad ottenere protezione e giustizia, dunque "ragionando in maniera corretta dobbiamo dire quindi che, una buona parte di quelle che erroneamente vengono definite false accuse sono da considerarsi falsi negativi, sono cioè casi autentici dei quali non si è riusciti a fornire la prova sul piano formale"⁴⁷⁰. Inoltre, l'avvocato fa notare che quando si tratta effettivamente di una falsa accusa, ossia non fondata su fatti realmente accaduti, spesso si tratta di false denunce presentate in buona fede perché presentate al fine di tutelare il minore: "si può trattare di casi equivoci, fraintendimenti, dubbi, accuse scaturite da paure, da ipersensibilità, ci possono essere state incertezze nell'interpretare elementi che consigliano una segnalazione, si può avere male compreso parole, disagi, comportamenti del bambino che sono stati sopravvalutati"⁴⁷¹. Di conseguenza, "solo in un'ipotesi residuale, statisticamente irrilevante, possiamo parlare di false denunce in mala fede, in questi casi cioè in cui un adulto ha presentato all'autorità giudiziaria una denuncia intenzionalmente falsa, utilizzando l'ignobile mezzo della calunnia,

⁴⁶⁷ A.G. Coffari, *Rompere il silenzio*, op. cit., p. 345.

⁴⁶⁸ Ivi, p. 332.

⁴⁶⁹ Ivi, pp. 326-327.

⁴⁷⁰ Ivi, pp. 354-355.

⁴⁷¹ Ivi, p. 356.

tramite falsi racconti di bambini e figli”⁴⁷². Per quanto riguarda la PAS, Girolamo Andrea Coffari offre una ricostruzione di: chi è Gardner, del suo curriculum e del fatto che fosse sostenitore della pedofilia, al punto da definirlo un vero e proprio “attivista della pedofilia”; come Gardner ha creato la sindrome di alienazione parentale, definita “la sua deforme creatura”, soffermandosi sul fatto che si tratta di una teoria antiscientifica, addirittura una “truffa colossale”; come la PAS si è diffusa in Italia attraverso la propaganda di “cattivi maestri” della psicologia giuridica come Gulotta, Casonato, Camerini, di associazioni di padri separati e associazioni solo apparentemente a tutela dei minori (Adiantum e Crescere Insieme) e disegni di leggi che hanno più volte tentato di introdurre la PAS nell’ordinamento giuridico; come è nato e si è sviluppato un movimento consapevole e informato di contrasto alla PAS in Italia e di come sia stato coinvolto in prima persona nel caso del bambino di Cittadella. Nello specifico, Coffari definisce la PAS “un manifesto contro la dignità delle donne e dei bambini”⁴⁷³ in quanto si tratta di “un alibi creato appositamente per i padri perversi o violenti che sono rifiutati dai figli”⁴⁷⁴ attraverso un meccanismo perverso che consiste nel “far cadere sulle donne, sulle madri che chiedono aiuto alla giustizia, la responsabilità e le colpe degli abusanti”⁴⁷⁵.

Ida Grimaldi, avvocatessa cassazionista esperta in diritto di famiglia e dei minori, esamina criticamente l’introduzione e la diffusione del concetto di *sindrome di alienazione parentale* nel sistema giudiziario italiano, riportando come una teoria nata in ambito psicologico, priva di validazione scientifica, sia stata progressivamente recepita nel linguaggio forense attraverso consulenze tecniche, fino a influenzare le decisioni dei tribunali in materia di affidamento dei minori. In particolare, nei casi in cui un minore rifiuta un genitore, Grimaldi osserva che il giudice tende a confondere la violenza con il conflitto e spesso delega a una consulente tecnica d’ufficio, che di fatto si sostituisce al giudice nell’attività di accertamento e valutazione dei fatti, il compito di accertarne le cause. Secondo l’avvocata, il giudice dovrebbe accertare personalmente le motivazioni alla base di tale rifiuto attraverso le rituali procedure giuridiche (come ascolto del minore, prove e testimonianze) in quanto “nella valutazione del rifiuto di un genitore da parte del figlio è indispensabile invece procedere con un’indagine attenta e una rilevazione inoppugnabile della presenza o meno, di segnali di violenza domestica”⁴⁷⁶ e in caso affermativo applicare la Convenzione di Istanbul. Grimaldi, inoltre, rileva che i consulenti tecnici d’ufficio tendono ad applicare il concetto di alienazione parentale in modo automatico, individuando la ragione del rifiuto del minore verso il genitore nel comportamento manipolatorio dell’altro genitore, senza approfondire adeguatamente il caso concreto. A tal proposito, l’avvocata afferma che “Per molti motivi, un bambino può non voler vedere il padre. Ci sono padri che si sono dedicati ad altro e non hanno stabilito una relazione significativa con i figli, tuttavia, improvvisamente, in caso di separazione, chiedono con forza, addirittura pretendono, di entrare nella loro vita. Del resto, è l’assenza di un’abitudine di cura dei figli da parte del padre, già in costanza di convivenza, che favorisce quasi sempre l’individuazione di genitore affidatario o collocatario nella

⁴⁷² *Ibidem*.

⁴⁷³ *Ivi*, p. 407.

⁴⁷⁴ *Ivi*, p. 406.

⁴⁷⁵ *Ivi*, p. 407.

⁴⁷⁶ I. Grimaldi, *Il minore nel conflitto genitoriale*, op. cit., p. 150.

madre. [...] Non si può, di conseguenza, diventare, solo per via giudiziaria, genitori che fanno collaborare nell'interesse dei figli, perché un processo di effettiva relazione non si stabilisce ex abrupto, non nasce per imposizione giudiziaria né per imposizione *tout-court*, non si sviluppa saltuariamente, né si articola sporadicamente, bensì è un "costruito" sofferto percorso quotidiano"⁴⁷⁷. Inoltre, Grimaldi spiega che applicare la PAS nei procedimenti giudiziari non permette di individuare le reali ragioni del rifiuto, che possono invece essere riconducibili a situazioni di violenza, diretta o assistita, portando di fatto alla negazione dell'abuso⁴⁷⁸ e avverte che considerare la PAS come una diagnosi dotata di valore probatorio comporta uno spostamento improprio dell'attenzione dalle condotte effettive dei genitori alla loro rappresentazione psicologica con il rischio di produrre effetti distorsivi nei casi di violenza domestica o abuso. A tal proposito, Grimaldi evidenzia che l'introduzione della PAS determina un cambio di direzione del procedimento e un ribaltamento nella percezione delle responsabilità poiché il minore, ritenuto non credibile, non viene più ascoltato e il genitore protettivo che ne sostiene le parole viene delegittimato, perdendo credibilità e accusato di averlo manipolato. L'avvocata, dunque, critica la tendenza della prassi giudiziaria a ridurre il minore a oggetto di valutazione peritale, anziché riconoscerlo come soggetto titolare di diritti autonomi, in particolare del diritto all'ascolto e richiama la necessità di un approccio che valorizzi l'ascolto diretto del minore e ne tuteli la voce all'interno del processo, in coerenza con la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e con la giurisprudenza europea⁴⁷⁹. Grimaldi evidenzia anche le criticità della terapia proposta dalla teoria della PAS in quanto non solo il minore viene allontanato dal genitore che fino a quel momento è stato la sua figura di riferimento e viene sradicato dal suo contesto familiare, scolastico, sociale, amicale e sportivo, ma in particolare "in caso di veri abusi o di violenza assistita, la minaccia di interrompere i rapporti madre/figli, tipica conseguenza nei casi di diagnosi di alienazione parentale, impedisce ai bambini e alle loro madri di collaborare con la giustizia, di parlare, di denunciare, di chiedere aiuto. Si tratta di un "occultamento" frutto di una violenza psicologia quasi ricattatoria"⁴⁸⁰. Dunque, Grimaldi sollecita un approccio fondato su prove oggettive, sul principio dell'interesse superiore del minore, sull'ascolto del minore e sulla rigorosa applicazione delle norme di tutela contro la violenza domestica e assistita previste dalla Convenzione di Istanbul.

Accanto alla crescente presa di posizione critica maturata all'interno dell'avvocatura, anche una parte autorevole della magistratura italiana ha progressivamente assunto posizioni nette contro l'utilizzo della PAS nei procedimenti giudiziari, sottolineandone l'inconsistenza sul piano probatorio e le potenziali ricadute pregiudizievoli sulla tutela dei minori e delle vittime di violenza domestica. Ne è derivato un orientamento volto a raccomandare l'esclusione della PAS dal processo civile e minorile e a privilegiare approcci fondati su criteri giuridici ed evidenze accertabili. Fabio Roia, magistrato esperto di violenza di genere e Presidente del Tribunale di Milano, riscontra nella prassi giudiziaria la riproposizione della PAS, nonostante sia priva di riconoscimento scientifico e giuridico, camuffata sotto altre denominazioni come "alienazione genitoriale", "anaffettività genitoriale" o, più

⁴⁷⁷ Ivi, p. 162.

⁴⁷⁸ <https://www.idagrimaldi.it/2020/11/23/la-negazione-dellabuso/>

⁴⁷⁹ I. Grimaldi, *Il minore nel conflitto genitoriale*, op. cit.

⁴⁸⁰ Ivi, p. 161.

genericamente, “elevata conflittualità”⁴⁸¹. Il magistrato avverte che, al di là del nome utilizzato, nei casi di rifiuto del genitore da parte del minore, i giudici, per una questione di mancanza di competenza, tendono a trascurare o escludere sin dall’inizio l’ipotesi della violenza domestica con la motivazione che il suo accertamento non rientrerebbe nelle competenze del giudice civile. Tuttavia, Fabio Roia segnala che tale approccio si pone in contrasto con l’art. 31 della Convenzione di Istanbul che impone ai giudici civili e minorili di tenere conto della violenza domestica e raccomanda di non ad “adagiarsi sulle decisioni del CTU”⁴⁸². Mentre, il consulente tecnico d’ufficio tende ad applicare il concetto di PAS con la conseguenza che: “Se un bambino, che ha vissuto in un clima di violenza domestica, agito dal padre nei confronti della madre, non vuole incontrare il proprio genitore, non si valorizza l’aspetto della violenza sofferta dalla donna e non si interpreta il rifiuto del minore come una manifestazione assolutamente compatibile con il vissuto e come una richiesta di protezione, ma si tende a dire che è la madre che lavora sulle pulsioni emotive del figlio per demonizzare la figura paterna al fine di spezzare il legame di relazione. Ancora. Se un uomo agisce violenza nei confronti della propria compagna, si è portati, sempre emarginando la storia di violenza domestica come se appartenesse ad una diversa vicenda relazionale, a ritenere che un uomo violento, pur non essendo stato un perfetto compagno, possa essere comunque un buon padre e dunque si procede, travolgendo le aspettative e quindi i diritti del minore, verso un necessario affido condiviso”⁴⁸³. Il magistrato spiega che la conseguenza rimane sempre la stessa in termini di vittimizzazione secondaria: la violenza domestica viene reinterpretata come conflitto relazionale, e dunque oscurata; la donna vittima di violenza viene colpevolizzata e rivittimizzata; il figlio vittima di violenza diretta o assistita (quest’ultima riconosciuta come reato dal cosiddetto *Codice Rosso*) non viene creduto; l’autore delle condotte violente viene deresponsabilizzato. Fabio Roia sottolinea, pertanto, la necessità che i giudici vengano adeguatamente formati e che esercitino un attento e penetrante controllo sull’operato dei consulenti tecnici d’ufficio, valutandone la formazione, l’approccio metodologico e l’impianto teorico di riferimento, nonché assicurando un effettivo contraddittorio con i consulenti di parte e con il pubblico ministero per prevenire l’ingresso nei procedimenti di affidamento della PAS e garantire, al contrario, che venga adeguatamente verificata la presenza di condotte di violenza domestica, spesso all’origine del rifiuto manifestato dal minore nei confronti del genitore maltrattante⁴⁸⁴. Inoltre, il magistrato evidenzia che il richiamo alla bigenitorialità e al diritto di mantenere rapporti con il figlio da parte dell’uomo violento non rappresenta un autentico interesse relazionale o educativo nei confronti del minore, ma costituisce una “paternità di convenienza” in quanto in realtà è una forma di rivalsa nei confronti della donna che ha deciso di sottrarsi, insieme al figlio, a quella situazione di sopraffazione e uno strumento funzionale a proseguire la violenza sia nei confronti della donna, costretta a confrontarsi costantemente con il proprio

⁴⁸¹ <https://www.oralegalenews.it/magazine/no-pasdarani/12535/2020/>

⁴⁸² <https://www.dire.it/06-09-2021/665067-giustizia-roia-giudici-poco-competenti-su-affidi-minori-errore-delegare-ctu/>

⁴⁸³ Roia, *Prefazione*, in Cassano G., Corder P., Grimaldi I (a cura di), *L’alienazione parentale nelle aule giudiziarie*, op. cit., pp. 11-12.

⁴⁸⁴ <https://www.oralegalenews.it/magazine/no-pasdarani/12535/2020/>; <https://www.dire.it/06-09-2021/665067-giustizia-roia-giudici-poco-competenti-su-affidi-minori-errore-delegare-ctu/>; <https://allegoop.ilsole24ore.com/2018/10/03/roia-il-giudice-anti-violenza-il-ddl-pillon-e-incostituzionale/>

aggressore attraverso le decisioni sull'affidamento, sia nei confronti del minore, esposto al rischio di una violenza assistita reiterata nel tempo. A tal proposito, Fabio Roia afferma che nei processi giudiziari il bambino non viene quasi mai considerato soggetto autonomo titolare di diritti, ma diventa "soggetto indiretto di vicende di adulti che reclamano, anche fittiziamente e sempre nel presunto interesse del minore, una pretesa di essere genitori per soddisfare unicamente pulsioni egoistiche a volte connotate da motivi di rivalsa sull'altro genitore, normalmente la madre, quando si è in presenza di una storia di violenza domestica posta in essere dal padre. Gli uomini che agiscono violenza sulle madri dei loro figli, anche in loro presenza, in quella che definiamo violenza assistita, si ricordano di essere genitori quando si discute della loro responsabilità nel contesto di un giudizio riguardante l'affidamento del minore, dimenticandosi del passato, più o meno remoto, nel quale hanno costretto il figlio ad essere spettatore di forme di aggressione alla donna provocandogli sofferenza e forme certamente traumatiche. [...] Gli uomini violenti che reclamano la paternità, una sorta di paternità "retard", di convenienza, sono i primi che calpestano i diritti del minore non ponendosi nemmeno il problema di cosa serva realmente fare per soddisfare l'esclusivo interesse del figlio"⁴⁸⁵.

Paola Di Nicola Travaglini, magistrata esperta in violenza di genere e domestica e consigliera della Corte di Cassazione, afferma che spesso nelle cause di separazione e affidamento dei figli viene utilizzata la PAS per mettere in discussione la credibilità delle madri che denunciano violenza domestica e chiedono che tale circostanza sia valutata nelle decisioni sull'affidamento dei figli: la loro legittima preoccupazione per la sicurezza dei figli e la richiesta di tutela di questi ultimi vengono reinterpretate come un atteggiamento ingiustificatamente oppositivo, ostile o manipolatorio nei confronti del padre con gravi conseguenze. La magistrata descrive così il funzionamento del fenomeno: "nel corso di una separazione coniugale, momento pericolosissimo in una relazione violenta, una donna consegna al giudice civile la denuncia presentata nei confronti del marito per essere stata picchiata, anche davanti ai figli; viene subito nominato uno psicologo che talvolta certifica che la donna è una madre ostativa o una madre impeditiva nella relazione col padre, nel senso che ha paura che l'uomo possa fare loro del male, insomma esagera o ha denunciato il falso, è poco affidabile, depressa, isterica, fragile; il giudice civile talvolta stabilisce comunque l'affido condiviso a padre e madre, anche quando i figli hanno paura di quell'uomo violento per averlo visto picchiare e umiliare; talvolta arriva ad affidare quei bimbi ai servizi sociali perché degli esperti psicologi li ritengono più idonei di una madre che denuncia"⁴⁸⁶. Secondo Paola Di Nicola Travaglini, l'utilizzo della PAS non rappresenta solo un errore metodologico, dato che tale teoria è priva di riconoscimento scientifico, ma costituisce anche una forma di vittimizzazione secondaria: il sistema giudiziario, invece di accogliere la denuncia di violenza come elemento di rischio e di tutela per i minori, finisce per basare le proprie valutazioni su stereotipi di genere e su una visione tradizionale della famiglia che porta a screditare la madre vittima di violenza e preservare l'immagine del padre come figura genitoriale "comunque necessaria", anche in presenza di condotte violente poiché "Per lo Stato, per la famiglia, per il contesto, un padre è sempre un padre, va tutelato

⁴⁸⁵ Roia, *Prefazione*, in Cassano G., Corder P., Grimaldi I (a cura di), *L'alienazione parentale nelle aule giudiziarie*, op. cit., p. 11.

⁴⁸⁶ P. Di Nicola Travaglini, *La mia parola contro la sua*, op. cit., pp. 148-149.

e riconosciuto. Alla base c'è ovviamente la certezza che la donna non sia credibile, che abbia strumentalizzato la situazione oppure sia troppo debole psicologicamente. Poi ci chiediamo perché il 93 per cento delle donne che subisce violenza non lo rappresenta alle autorità”⁴⁸⁷. La magistrata individua un'altra ricorrente forma di vittimizzazione secondaria delle donne che denunciano violenza domestica nei procedimenti minorili/civili: accade spesso che una madre che ha subito o assistito a episodi di violenza nei confronti dei figli, invece di vedersi riconosciuta la propria condizione di vulnerabilità quale effetto della violenza subita, venga considerata dal tribunale un genitore “non tutelante” e rischi di perdere l'affidamento dei figli e vedersi sospesa la responsabilità genitoriale poiché il suo mancato intervento a protezione dei minori dalla violenza del padre viene interpretato come indice di incapacità genitoriale e non come conseguenza diretta della violenza vissuta, di fatto punendola per non aver saputo proteggere i figli dalla violenza del padre. La magistrata spiega che questa erronea lettura dei casi di violenza domestica è il risultato della mancanza di formazione sul tema dei giudici e della tendenza di questi ultimi ad applicare stereotipi di genere, come quelli della “madre inadeguata” o della “madre debole”. Ciò porta i giudici da un lato a non individuare correttamente la particolare condizione di vulnerabilità della donna vittima di violenza causata dalla soggezione/assoggettamento e manipolazione che sta vivendo e a non comprendere che tale situazione di violenza, oltre ad essere difficile da riconoscere per la donna che ne è vittima, la rende impotente e ne compromette l'autodeterminazione e la capacità decisionale. Dall'altro lato, i giudici tendono a distorcere l'uso della categoria giuridica della vulnerabilità, confondendola con inidoneità soggettiva, incapacità di cura e tutela dei figli, fragilità emotiva, anziché interpretarla come effetto della violenza domestica che persiste finché la donna rimane all'interno della relazione violenta. Paola Di Nicola Travaglini, invece, sottolinea che la vulnerabilità deve essere interpretata alla luce della Direttiva 2012/29/UE sulle vittime di reato e della Convenzione di Istanbul; di conseguenza non deve essere concepita come una qualità/status individuale, altrimenti si viola il divieto di vittimizzazione secondaria, ma si tratta di una condizione relazionale generata dal rapporto di potere e sopraffazione all'interno della coppia, che impone allo Stato e ai giudici specifici obblighi di protezione e l'adozione di un approccio integrato, ossia di “un metodo di valutazione globale delle autorità il cui obiettivo primario è incentrato sui diritti della vittima a vivere una vita libera dalla violenza (così la Convenzione Istanbul art. 4 punto 1) e in secondo luogo quello di non utilizzare la vulnerabilità ai danni di chi ne è attinta, negandosi altrimenti il concetto stesso di vulnerabilità che presuppone tutela e garanzie, non sanzioni”⁴⁸⁸. La magistrata precisa che l'autorità giudiziaria, sulla base delle suddette norme, ha “l'onere di interpretare l'esperienza della vulnerabilità previa depurazione della stessa da qualsiasi stereotipo quindi senza assumere un modello colpevolizzante che presupponga un unico atteggiamento da tenere da parte di una donna vittima di violenze, madre dei figli dell'autore delle stesse. Ciò avviene con la verifica, di volta in volta, sulla base di elementi concreti ed oggettivi, di quale sia la ragione che conduce la stessa persona offesa a determinate scelte, come quella di ritardare o omettere la denuncia [...] Questa complessa e difficile operazione di applicazione della legge può avvenire solo disancorando la

⁴⁸⁷ Ivi, p. 151.

⁴⁸⁸ P. Di Nicola Travaglini, *Il divieto di vittimizzazione secondaria*, op. cit., pp. 46-47.

valutazione giudiziaria dalle caratteristiche di fragilità psicologica della persona offesa e fondarla sugli elementi di fatto che hanno dato origine a quella condizione”⁴⁸⁹. Al contrario, valutare la madre vittima come inidonea significa capovolgere il senso di tali norme, trasformando un elemento che dovrebbe giustificare tutela in un motivo di esclusione dei diritti genitoriali con la conseguenza che “il prezzo dell’esercizio di un diritto, quello di denunciare penalmente i maltrattamenti subiti, rischia di diventare la negazione di un altro diritto, quello di restare madre dei propri figli, semmai utilizzando l’argomento del superiore interesse del minore. Mettere sullo stesso piano un padre abusante e una madre abusata, ritenendo quest’ultima responsabile di non aver sottratto sé stessa ed i figli alla violenza solo per non avere tempestivamente denunciato nell’illusione che quell’uomo cambiasse, come spesso viene scritto nei provvedimenti di sospensione della responsabilità genitoriale, espone all’inversione dei ruoli processuali tanto da trasformare la vittima in autrice di un reato che non ha commesso, ma ha solo patito”⁴⁹⁰. E tale inversione configura una violazione diretta del divieto di vittimizzazione secondaria poiché lo Stato non solo non protegge la donna, ma la penalizza per aver denunciato la violenza. Infatti, “quella che costituisce una vulnerabilità della vittima, che impone di attivare percorsi di salvaguardia, alla luce sia del principio costituzionale di solidarietà per cui lo Stato si assume la responsabilità di tutelare la dignità umana (art. 2 Cost) che del diritto a vivere liberi dalla violenza (art. 4, punto 1 Convenzione Istanbul), si trasforma oggettivamente nel suo contrario ovvero nella presunzione di incapacità genitoriale e nell’esclusione dell’esercizio del relativo diritto-dovere”⁴⁹¹. Le conseguenze dannose di tali prassi sono varie: viene minimizzata la violenza domestica, viene compromesso il diritto dei figli a una vita libera dalla violenza, la donna subisce una violenza istituzionale, aumenta la sfiducia delle donne nelle istituzioni e si rafforza e si legittima il potere dell’uomo maltrattante che può minacciare la compagna con la perdita dei figli se decide di denunciarlo. Per lo stesso motivo, Paola Di Nicola Travaglini mette in guardia contro l’utilizzo di automatismi decisionali, come la sospensione simultanea della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori (padre violento e madre vittima) poiché rischiano di “non cogliere la necessità di trattamenti differenziati fondati sulla condizione specifica della persona offesa in un delineato ambito; di imporre un’immagine stereotipata del ruolo genitoriale che si ritiene debba assumere una madre soggetta alla violenza del partner”⁴⁹². Inoltre, la magistrata ribadisce che il giudice deve valutare caso per caso, sulla base di elementi concreti e del contesto materiale, evitando modelli stereotipati di “madre ideale” e riconoscendo che nei reati di violenza domestica la vulnerabilità è una conseguenza della relazione di potere subita, non un limite personale. Infine, Paola Di Nicola Travaglini sottolinea che la vera tutela della vittima non consiste nel giudicarla o sanzionarla per la sua vulnerabilità, ma nel riconoscere e rimuovere la condizione di violenza che l’ha generata e che, una volta interrotto il rapporto con l’autore dei maltrattamenti, la donna è perfettamente in grado di recuperare la propria autonomia e la propria capacità di cura. Infatti, la magistrata sostiene che “proprio la connotazione relazionale della violenza denunciata da cui patisce maltrattamenti in un contesto familiare consente di ritenere che, una volta allontanato colui

⁴⁸⁹ Ivi, p. 48-49.

⁴⁹⁰ Ivi, p. 50-51.

⁴⁹¹ Ivi, p. 46.

⁴⁹² *Ibidem*.

che esercita detta violenza (ad esempio attraverso l'applicazione di una misura cautelare), venga incoraggiata e recuperata la capacità di autonomia di chi ne è stata vittima, ponendo al centro i suoi bisogni e i suoi diritti"⁴⁹³, e dunque "la persona offesa è vulnerabile sino al momento in cui rimane all'interno di una relazione violenta, in quanto esposta alla quotidiana violazione dei suoi diritti umani, ma una volta rimossa la situazione che ha determinato quella condizione, ovverosia la pratica violenta del compagno, la vittima recupera in pieno la propria soggettività di donna e di madre"⁴⁹⁴.

Oltre alle prese di posizione di singoli magistrati con specifica competenza in materia di violenza domestica, anche il Consiglio Superiore della Magistratura ha riconosciuto i rischi connessi a pratiche e interpretazioni che producono vittimizzazione secondaria e l'esigenza di prevenire prassi che invisibilizzano la violenza e danneggiano donne e minori coinvolti nei procedimenti giudiziari. Infatti, con la delibera del 9 maggio 2018, intitolata *Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica*, il Consiglio Superiore della Magistratura riconosce che il fenomeno della violenza di genere e domestica rappresenta una "emergenza nazionale" e fissa una serie di indirizzi organizzativi e operativi per rafforzare la risposta giudiziaria al riguardo. Tra le varie misure proposte vi sono: l'istituzione di sezioni o uffici specializzati nella trattazione di tali reati; l'adozione di protocolli con le forze dell'ordine, i servizi sanitari e i servizi sociali; la formazione di magistrati, pubblici ministeri e consulenti affinché acquisiscano competenze specifiche nel riconoscere e trattare la violenza di genere, anche tenendo conto delle esigenze della vittima e del minore; la necessità di un coordinamento effettivo tra magistratura penale e civile, in considerazione della frequente compresenza, tra le stesse parti, di procedimenti penali per maltrattamenti, atti persecutori o abusi sessuali e di cause civili di separazione o divorzio. Su quest'ultimo punto, il CSM osserva che la rilevata assenza di coordinamento tra magistratura penale e civile possono causare situazioni, come gravi incoerenze tra le decisioni dei diversi giudici e/o la disposizione di consulenze tecniche, che compromettono l'efficacia delle misure di tutela e producono forme di vittimizzazione secondaria nei confronti delle donne e dei minori vittime di violenza domestica e assistita: "Spesso gli atti relativi al processo penale sono sconosciuti ai giudici civili e tale difetto di conoscenza può verificarsi persino nei casi in cui, in sede penale, siano state adottate misure cautelari a carico del coniuge violento anche a tutela dei figli, con la conseguenza che il giudice civile può pervenire ad assumere provvedimenti di affidamento condiviso del minore, in tal modo incolpevolmente vanificando le cautele adottate in sede penale. Ancora, può accadere che, in sede civile, siano disposte CT che richiedono incontri tra le parti in costanza di misure cautelari protettive dei soggetti più deboli della relazione familiare, che i consulenti incaricati di verificare le "capacità e idoneità genitoriali" ignorino la realtà familiare che emerge dalle indagini disposte in sede penale, con effetti sia di vittimizzazione "processuale" sul coniuge o sui minori vittime, sol che si consideri che gli stessi sono chiamati più volte e in più sedi a rendere dichiarazioni sui medesimi fatti (in contrasto con precise indicazioni contenute nelle citate Convenzioni), sia di adozione, in ambito civile e penale, di provvedimenti inconciliabili tra loro riguardanti le medesime

⁴⁹³ Ivi, p. 48.

⁴⁹⁴ Ivi, p. 52.

persone”. Per evitare tali criticità, in attesa di un intervento sul tema da parte del legislatore, la risoluzione auspica la creazione di accordi tra uffici giudiziari penali, civili e minorili, finalizzati “condividere il rispettivo patrimonio informativo, disciplinando lo scambio in tempi reali delle informazioni e degli atti di reciproco interesse e operare nel senso di concentrare l’acquisizione dei contributi dichiarativi delle vittime, condividendo modalità, tempi ed eventualmente prevedendo la partecipazione congiunta dei magistrati ad alcune attività istruttorie”.

In conclusione, la netta presa di posizione contro la PAS che si è sviluppata all’interno dell’avvocatura e della magistratura evidenzia come l’adozione di tale concetto, privo di fondamento scientifico e basato su stereotipi di genere, assieme a un’insufficiente formazione professionale degli operatori del diritto sul tema della violenza, possano produrre un grave rovesciamento di ruoli tra autore e vittime di violenza, distorcere la realtà dei fatti e indebolire la protezione delle vittime. Ciò che ne deriva sono riflessioni e raccomandazioni su come sia fondamentale ancorarsi ai fatti e non alle teorie pseudoscientifiche, basarsi su una conoscenza appropriata della violenza domestica e delle sue dinamiche e non su falsi miti e pregiudizi di genere, garantendo l’ascolto effettivo del minore e il suo superiore interesse e l’applicazione rigorosa delle norme nazionali e sovranazionali in materia di contrasto alla violenza di genere.

4.8. La sindrome di alienazione parentale al vaglio della giurisprudenza di legittimità: dalle incertezze iniziali alla presa di posizione definitiva

A partire dalla fine degli anni ’90, la giurisprudenza italiana si confronta con il tema della PAS veicolata nei procedimenti giudiziari dalle consulenze tecniche d’ufficio e dalle difese degli uomini accusati di violenza domestica e abusi sessuali. Ida Grimaldi⁴⁹⁵ ha ricostruito la posizione a lungo oscillante della giurisprudenza sul tema; tuttavia a partire dal 2013 in avanti, soprattutto la giurisprudenza di legittimità manifesta gradualmente una crescente consapevolezza della natura ascientifica del costrutto e della necessità di trattarlo con estrema cautela nelle controversie familiari. Il presente paragrafo ricostruisce le principali decisioni della Corte di Cassazione in ordine all’ammissibilità o meno della PAS nei tribunali, approfondendo alcuni casi emblematici, come il cosiddetto caso del “bambino di Cittadella” e, più di recente, il caso Massaro, che hanno segnato passaggi cruciali nel dibattito pubblico e giurisprudenziale, contribuendo a ridefinire il rapporto tra principio di bigenitorialità, tutela effettiva dei minori e uso di teorie prive di riconoscimento scientifico. Il cosiddetto *caso del bambino di Cittadella* rappresenta uno degli episodi più emblematici del dibattito italiano sulla PAS e sulle sue implicazioni giudiziarie: per la prima volta le criticità legate all’uso della teoria di Gardner nei tribunali sono state oggetto di ampia attenzione mediatica e istituzionale. Nel 2009, il Tribunale per i Minorenni di Venezia pronuncia la decadenza dell’allora potestà genitoriale della madre, lasciando la collocazione del bambino presso di lei e affidandolo ai Servizi Sociali, sulla base della diagnosi di PAS effettuata dal CTU. Nel 2012, la Corte d’Appello di Venezia affida il minore al padre, collocando il bambino in una struttura protetta, sulla base di una seconda CTU che rileva nuovamente la presenza della PAS: “Il giudice minorile ove accerti – anche alla stregua di

⁴⁹⁵ I. Grimaldi, *La PAS all’interno del conflitto genitoriale*, op. cit.

una consulenza tecnica d'ufficio – che un minore, figlio di coniugi separati, collocato presso la madre – nella specie, già dichiarata decaduta dalla potestà genitoriale – abbia maturato un legame patologico con la donna, per la generale condotta di questa, rifiutando così stabilmente di incontrare il padre, manifestando nei suoi confronti, immotivatamente, disprezzo ed avversione, può affidare il minore proprio a tale genitore, pur collocandolo temporaneamente presso una struttura pubblica educativa, con le opportune prescrizioni per il corretto ripristino dei rapporti con entrambi i genitori”⁴⁹⁶. Come precisa Girolamo Andrea Coffari, è fondamentale ricordare che “nel caso del bambino della Cittadella, non vi era alcuna ipotesi di violenza, abusi o maltrattamento a carico del padre, ma anche in questo caso la diagnosi di PAS rappresenta [...] sempre e comunque un attentato agli equilibri familiari, perché drammatizza e moltiplica i problemi anziché risolverli”⁴⁹⁷. Il 10 ottobre del 2012, si svolge il prelievo forzato del minore di 10 anni da parte di agenti di polizia e assistenti sociali all'uscita della scuola di Cittadella al fine, appunto, di trasferirlo in una struttura protetta, contro la propria volontà, in esecuzione del provvedimento giudiziario motivato dal sospetto di “alienazione genitoriale” da parte della madre. La scena del prelievo forzato del bambino viene ripresa da alcuni passanti e diffusa dai media a livello nazionale, e poi internazionale, suscitando un'ondata di indignazione pubblica e stimolando un dibattito pubblico senza precedenti tra operatori del diritto, psicologi e associazioni per la tutela dei minori avente ad oggetto la legittimità delle perizie basate su teorie non validate e il bilanciamento tra il principio di bigenitorialità e la tutela effettiva del minore.

Il 2013 è un anno fondamentale per via di due pronunce della Corte di Cassazione che, come riporta Ida Grimaldi, “hanno aperto un vivace dibattito sulla PAS tra gli operatori, gli esperti, le loro associazioni, il tutto con un risalto mediatico scaturito dal famoso caso di cronaca del “bambino di Cittadella”, sottratto alla madre con la forza, fuori da scuola, da parte della polizia giudiziaria”⁴⁹⁸. La prima pronuncia emessa è la sentenza n. 5847 del 8 marzo 2013 con cui la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'appello che, riformulando la decisione di primo grado che prevedeva l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso il padre, aveva invece disposto l'affidamento esclusivo alla madre sulla base di una relazione del servizio psichiatrico territoriale che aveva diagnosticato una sindrome di alienazione parentale ad opera del padre e sulla base della quale aveva respinto la richiesta di audizione dei figli poiché l'accertata PAS ne avrebbe inficiato i risultati. In questo caso, la Cassazione non si esprime sulla questione della validità scientifica della teoria di Gardner, ma dichiara ammissibile l'uso della relazione del servizio psichiatrico territoriale diagnosticante la PAS e sostiene che la decisione di secondo grado non si basava unicamente su tale relazione, ma anche “su altri elementi non specificatamente censurati dal ricorrente, concernenti il giudizio negativo circa le attitudini genitoriali del padre [...] dandone conto in una motivazione priva di vizi logici e quindi incensurabile in questa sede”. Nel frattempo, la madre del “bambino di Cittadella” si affida all'avv. Girolamo Andrea Coffari che, assieme ai colleghi e alle colleghe Elena Filareti, Giovanni Garbatini e Angela Giannetti, prepara il ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia riportando tutto ciò che in vari mesi di studio e militanza aveva appreso sulla teoria

⁴⁹⁶ Corte d'appello Venezia, 2012.

⁴⁹⁷ A.G. Coffari, *Rompere il silenzio*, op. cit., pp. 424-425.

⁴⁹⁸ I. Grimaldi, *La PAS all'interno del conflitto genitoriale*, op. cit., p. 137.

di Gardner. La Corte di Cassazione si esprime sul caso del bambino di Cittadella con la sentenza n. 7041 del 20 marzo 2013⁴⁹⁹ che, annullando con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Venezia, permette al bambino di ritornare a casa della madre (in seguito verrà collocato presso entrambi i genitori) e statuisce che il giudice non può utilizzare a fondamento della sua decisione teorie e concetti privi di validità scientifica come la PAS. In particolare, la Cassazione statuisce che “Di certo non può ritenersi che, soprattutto in ambito giudiziario, possano adottarsi delle soluzioni prive del necessario conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare”. Di conseguenza, “il giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche, ovvero avvalendosi di idonei esperti, deve verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale. Ciò, ad esempio, nel caso in cui il CTU sostenga la presenza di una c.d. PAS, ripudiata dalla letteratura scientifica internazionale di maggioranza”, a maggior ragione in virtù delle critiche rivolte all'autore di tale teoria, Gardner, “nei cui confronti non sono mancati accenni poco lusinghieri, quale l'essersi presentato quale professore di psichiatria infantile presso la Columbia University, essendo mero “volontario non retribuito” e persino l'aver giustificato la pedofilia”. La Cassazione ha, dunque, ritenuto fondati i motivi di ricorso presentati dalla difesa della madre in quanto la Corte d'appello aveva aderito acriticamente alle conclusioni del CTU, senza valutare le censure avanzate sulla validità scientifica della PAS e senza accertare la presenza effettiva dei sintomi della sindrome, ponendo quest'ultima alla base della sua decisione. Si tratta di una sentenza fondamentale poiché, come afferma Ida Grimaldi, “viene dunque in qualche modo “cassata” la condotta del giudice che rinuncia alla propria autonomia e delega ai tecnici il ruolo di valutare il contesto delle prove, o meglio di valutare, senza un apprezzabile lavoro di raccolta di prove, chi sia responsabile o meno di una condotta pregiudizievole”, offrendo “la possibilità al procedimento giudiziario, soprattutto quello che riguarda i temi di famiglia, di sottrarsi all'appiattimento sulle posizioni di una psicologia e/o psichiatria acritiche rispetto a comportamenti che configurano lesioni della salute verificatisi all'interno della famiglia e che non ancorano le loro ipotesi a fatti concreti, storici e documentali della vita in primis dei bambini, che per la loro posizione di minor potere non accedono facilmente all'ascolto attento dei tecnici e delle istituzioni”⁵⁰⁰. Tuttavia, sebbene la sentenza abbia segnato un importante precedente, i suoi effetti sul piano generale si sono rivelati meno significativi di quanto auspicato. A tal proposito, Girolamo Andrea Coffari afferma: “Sembrava che questa sentenza avrebbe innescato un circolo virtuoso per liberarsi definitivamente dalla follia della PAS e da tutto l'indotto di perizie e sentenze fondate sull'Alienazione Parentale, sulla strumentalizzazione del principio della bigenitorialità, sulla punizione di madri e bambini che rivelano casi di violenza domestica, ma così non è stato. Sembrava che questa sentenza, che interveniva a risolvere un caso nazionale, fosse l'occasione per far scoppiare lo scandalo (che non è mai scoppiato) della PAS, ma così non è stato. Lo scandalo consiste nel fatto che una teoria spazzatura, priva di senso logico, scientifico ed etico, inventata da un attivista della pedofilia, termine di una violenza di genere perché finalizzata a far cadere

⁴⁹⁹ Oltre al commento di Grimaldi, si segnala la nota di C. Cicero, M. Rinaldo, *Principio di bigenitorialità, crisi di coppia e sindrome di alienazione parentale*, in *Dir. fam. pers.*, 2013, I, p. 871 ss.

⁵⁰⁰ I. Grimaldi, *La PAS all'interno del conflitto genitoriale*, op. cit., p. 139.

ingiustamente sulle vittime (figli e madri) il peso della violenza domestica e dell'incesto e che ha lo scopo di creare alibi artificiali e artificiosi per scagionare i padri abusanti, è stata spacciata per anni come scienza e applicata sulle teste di donne e bambini togliendo loro ogni speranza di tutela proprio nei casi di sospetto di abuso e maltrattamento! Se non è uno scandalo questo, gli scandali non esistono”⁵⁰¹.

Nel tempo, sono seguite altre decisioni pronunciate dalla Corte di Cassazione che trattano direttamente o indirettamente il tema della PAS e del suo utilizzo nei procedimenti di affidamento dei figli minori. Con la sentenza n. 6919 del 8 aprile 2016⁵⁰² la Corte di Cassazione cassa la decisione della Corte d'appello di Milano che da una parte aveva mantenuto l'affidamento condiviso stabilito dalla sentenza di primo grado, ma dall'altra parte, visto il rifiuto del padre da parte della figlia, aveva disposto l'interruzione della frequentazione tra padre e figlia sulla base delle conclusioni del CTU. Quest'ultimo, infatti, era contrario agli incontri tra i due nel breve periodo poiché la ragazza aveva avuto una crisi di panico prima di uno di tali incontri, ma aveva escluso la configurabilità della sindrome di alienazione parentale ad opera della madre ipotizzata dal padre. La Cassazione decide di non affrontare il tema della PAS, ma censura il fatto che la decisione della Corte d'appello di interrompere i rapporti tra padre e figlio deriva esclusivamente da un'acritica accettazione delle conclusioni della consulenza d'ufficio; il che non configura una motivazione sufficiente in assenza di comportamenti riprovevoli da parte del padre e senza lo svolgimento di ulteriori verifiche (mediante i comuni mezzi di prova, tra cui l'ascolto della persona minore, e le presunzioni) circa le reali ragioni che portano la minore a rifiutare il padre: “Non compete a questa Corte dare giudizi sulla validità o invalidità delle teorie scientifiche e, nella specie, della controversa PAS, ma è certo che i giudici di merito non hanno motivato sulle ragioni del rifiuto del padre da parte della figlia e sono venuti meno all'obbligo di verificare, in concreto, l'esistenza dei denunciati comportamenti volti all'allontanamento fisico e morale del figlio minore dall'altro genitore. Il giudice di merito, a tal fine, può utilizzare i comuni mezzi di prova tipici e specifici della materia (incluso l'ascolto del minore) e anche le presunzioni (desumendo eventualmente elementi anche dalla presenza, laddove esistente, di un legame simbiotico e patologico tra il figlio e uno dei genitori)”. La Corte conclude affermando che nel caso in cui venga denunciata una PAS da uno dei genitori non è sufficiente la semplice “diagnosi di PAS”, ma il giudice, per modificare le modalità di affidamento dei figli, è tenuto ad accertare la veridicità dei comportamenti segnalati e valutare concretamente l'idoneità genitoriale: “in tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell'altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sè, indicati come significativi di una PAS (sindrome di alienazione parentale), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale

⁵⁰¹ A.G. Coffari, *Rompere il silenzio*, op. cit., pp. 431-432.

⁵⁰² <https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-sindrome-della-madre-malevola>

rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena". Un'altra pronuncia importante sul tema è la sentenza n. 13274 del 16 maggio 2019 con cui la Corte di Cassazione ha cassato la decisione della Corte d'appello di Venezia che, confermando la sentenza di primo grado, aveva disposto l'affidamento esclusivo al padre del minore, previo allontanamento di quest'ultimo dalla casa dove viveva con la madre e il suo collocamento presso una Comunità sulla base della diagnosi, svolta dal consulente d'ufficio, di alienazione parentale ad opera della madre. La Cassazione stabilisce che in generale di fronte a diagnosi di PAS, poiché quest'ultima non gode di riconoscimento scientifico, il giudice deve valutarne il fondamento e il suo giudizio sulle capacità genitoriali deve basarsi su elementi concreti: "qualora la consulenza tecnica presenti devianze dalla scienza medica ufficiale come avviene nell'ipotesi in cui sia formulata la diagnosi di sussistenza della PAS, non essendovi certezze nell'ambito scientifico al riguardo, il Giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche oppure avvalendosi di idonei esperti, è comunque tenuto a verificarne il fondamento. Questa Corte ha osservato che, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione". Nel caso specifico, la Cassazione ritiene che la decisione della Corte d'appello di affidare esclusivamente al padre il minore e allontanarlo dalla madre non risponde ai suddetti principi: "La sentenza di appello non sviluppa adeguate e convincenti argomentazioni sull'inidoneità della madre all'affidamento, in una situazione di forte criticità dei rapporti tra la R. ed i Servizi sociali; in un tale contesto, la rinnovata richiesta di una consulenza tecnica è stata dalla corte territoriale respinta, stante la sufficienza della relazione svolta dai consulenti tecnici nominati e l'atteggiamento non collaborativo tenuto dalla R.. La decisione impugnata non spiega dunque per quale ragione l'affidamento in via esclusiva al padre, previo collocamento temporaneo dello stesso in una comunità o casa - famiglia, costituirebbe l'unico strumento utile ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed ad assicurare al medesimo assistenza e stabilità affettiva, sempre nell'ottica di assicurare l'esercizio del diritto del minore ad una effettiva bigenitorialità".

Un contributo decisivo al dibattito giurisprudenziale sul ricorso, esplicito o implicito, all'alienazione parentale nei procedimenti sull'affidamento dei minori è offerto

dall'ordinanza n. 13217 del 19 maggio 2021 della Corte di Cassazione⁵⁰³⁵⁰⁴. Si tratta di un procedimento di separazione in cui nel secondo grado, in riforma della decisione di primo grado, era stato disposto l'affido "super-esclusivo" della minore al padre poiché, condividendo l'interpretazione fatta dal consulente tecnico d'ufficio, il rifiuto del minore di incontrare il padre era stato ricondotto a una presunta manipolazione ad opera della madre, definendo quest'ultima "madre malevola" e "genitore condizionante". La madre faceva ricorso in Cassazione per i seguenti motivi: la Corte d'appello aveva aderito acriticamente alle due CTU basate, anche se non esplicitamente, sulla diagnosi della PAS, senza che ci fosse una verifica dell'attendibilità scientifica di tale teoria; la Corte non aveva svolto una valutazione comparativa degli effetti sulla minore delle conseguenze pregiudizievoli che avrebbe causato il suo allontanamento dalla casa familiare rispetto al beneficio atteso; la Corte, infine, aveva leso l'interesse della minore poiché solo circostanze eccezionali possono giustificare il mancato ascolto del minore e la rottura del legame familiare. La Cassazione ha ritenuto fondati tutti i motivi lamentati dalla ricorrente e dunque ha cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Brescia. Nello specifico, la Cassazione riprende la propria giurisprudenza in tema di affidamento di figli minori secondo cui, a fronte di una denuncia di comportamenti di allontanamento del minore significativi di una PAS, il giudice di merito deve accertare la veridicità del fatto di tali comportamenti attraverso i comuni mezzi di prova e motivare adeguatamente la modifica del regime di affidamento⁵⁰⁵. Inoltre, la Cassazione ribadisce che il giudice non può fare proprie valutazioni prive di basi scientifiche in quanto possono produrre effetti persino più dannosi di quelli che intendono evitare; di conseguenza quando decide di aderire alle conclusioni di una consulenza tecnica contestata e in evidente contrasto con la scienza medica ufficiale, nonché oggetto di diffuse critiche e perplessità in ambito accademico internazionale, il giudice di merito ha l'obbligo di verificarne il fondamento scientifico⁵⁰⁶. Nel caso di specie, la Cassazione osserva che le consulenze tecniche richiamate dalla Corte d'appello sono generiche e non chiare nel motivare la presunta inadeguatezza genitoriale della madre, nonché ambigue. Da un lato, infatti, esse accertano "almeno in apparenza, un sufficiente rapporto di accudimento" tra madre e figlia (nonostante la donna talvolta avesse ostacolato le visite tra padre e figlia); dall'altro lato, riportano "gravi ripercussioni ed effetti sulla minore" e "condotte scellerate" della madre senza indicare fatti concreti né specificare quali pregiudizi psicofisici la bambina avrebbe effettivamente subito. Inoltre, le consulenze tecniche riscontrano "psicopatologie nei confronti della ricorrente", ossia la PAS o anche "sindrome della madre malevola", e le presunte "gravi carenze nella genitorialità" vengono attribuite alla "volontà tesa ad estraniare la minore dal padre, ma nemmeno tali affermazioni sono accompagnate da una descrizione puntuale dei danni per la minore. Dunque, secondo la Cassazione, "il riferimento alla

⁵⁰³<https://www.giustiziainsieme.it/it/minori-e-famiglia/1759-la-corte-di-cassazione-sulla-sindrome-di-alienazione-parentale-e-colpa-d-autore-nota-a-corte-di-cassazione-17-maggio-2021-n-13217-pres-genovese-est-caiazzo>

⁵⁰⁴ Si segnalano note a sentenza: L. Lenti, *PAS o non PAS? Non è questo il problema*, in *Questionegiustizia.it*; A. Spangaro, *Condotta ostativa di un genitore e affidamento c.d. "super-esclusivo"*, in *Fam. dir.*, 2022, p. 265 ss.; C. Failla, *Sindrome da alienazione parentale e configurazione giuridica di illecito endofamiliare: nota a margine di Cass., sez. I civile, ord. 17 maggio 2021, n. 13217*, *Persona e Mercato* 2022/1, p. 137 ss.

⁵⁰⁵ Cass., sentenza n. 6919 del 2016.

⁵⁰⁶ Cass., sentenza n. 7041 del 2013.

condotta tesa ad estraniare la figlia dal padre – sostanzialmente ricondotta alla cd. PAS, ovvero alla cd. “sindrome della madre malevola” – e la evidenziata conflittualità con l’ex-partner, non appaiono costituire fatti pregiudizievoli per la minore alla stregua della descrizione delle vicende occorse, tenuto comunque conto del controverso fondamento scientifico della sindrome PAS, cui le c.t.u. hanno fatto riferimento senza alcuna riflessione sulle critiche emerse nella comunità scientifica circa l’effettiva sussumibilità della predetta sindrome nell’ambito delle patologie cliniche”. La Cassazione ricorda, inoltre, che in tema di affidamento dei minori, il giudice deve basarsi esclusivamente sul loro interesse, individuando il genitore più capace di garantire stabilità, benessere e un adeguato sviluppo personale dopo la separazione e che tale valutazione si basa su un giudizio prognostico, che considera come ciascun genitore ha esercitato in passato il proprio ruolo, la qualità delle relazioni affettive, l’attenzione e la capacità educativa, oltre alla personalità, allo stile di vita e all’ambiente che può offrire al figlio⁵⁰⁷. Invece, la Cassazione rileva che nel caso di specie “deve escludersi che la Corte d’appello, nel disporre l’affidamento esclusivo del minore al padre, abbia garantito il migliore sviluppo della personalità del minore stesso, escludendo l’affidamento condiviso su una astratta prognosi circa le capacità genitoriali della ricorrente fondata, in sostanza, su qualche episodio, sopra citato (pur grave) attraverso cui la madre avrebbe tentato di impedire che il padre incontrasse la bambina, senza però effettuare una valutazione più ampia, ed equilibrata, di valenza olistica che consideri cioè ogni possibilità di intraprendere un percorso di effettivo recupero delle capacità genitoriali della ricorrente, nell’ambito di un equilibrato rapporto con l’ex-partner, e che soprattutto valorizzi il positivo rapporto di accudimento intrattenuto con la minore, sebbene il riferimento della Corte di merito all’apparenza di tale rapporto costituisca una chiara conferma del fatto che il suo giudizio sia stato incentrato esclusivamente sul disvalore attribuito all’asserita PAS”. Inoltre, la Cassazione nota che gli aspetti caratteriali della madre, rilevati dai consulenti (ossia l’atteggiamento ostile nei loro confronti e una certa difficoltà a recepire indicazioni relative alla gestione del rapporto con la figlia e con l’ex partner), avrebbero richiesto un’analisi orientata a individuare percorsi di supporto utili a migliorare la relazione madre-figlia. Invece, i consulenti hanno interpretato tali tratti della madre in modo marcatamente stigmatizzante, ricorrendo a diagnosi preconcepite o prive di fondamento scientifico, ritenendoli addirittura indice di una definitiva incapacità genitoriale, nonostante l’assenza di comportamenti di incuria, trascuratezza o inadeguata comprensione del proprio ruolo da parte della madre. Ne consegue che la conclusione derivante da tale valutazione secondo cui il padre sarebbe l’unico genitore “idoneo” risulta priva di riscontro nella realtà dei fatti. Infatti, “se è vero, in proposito, che i consulenti hanno riscontrato una forte animosità della ricorrente nei loro confronti e una certa refrattarietà a seguire i suggerimenti e le prescrizioni da loro impartite in ordine al rapporto con la minore e con l’ex partner, è altresì vero che proprio tali limiti caratteriali della madre avrebbero dovuto essere affrontati e valutati nella prospettiva di un’offerta di opportunità diretta a migliorare i rapporti con la figlia, in un percorso scevro da pregiudizi originati da postulate e non accertate psicopatologie con crismi di scientificità. Dagli atti emerge, invece, che le asprezze caratteriali della ricorrente sono

⁵⁰⁷ Cass., sentenza n. 28244 del 2019.

state valutate in senso fortemente stigmatizzante, come espressione di un'ineluttabile ed irrecuperabile incapacità di esprimere le capacità genitoriali nei confronti della figlia, pur in mancanza di condotte di oggettiva trascuratezza o incuria verso quest'ultima, anche minime, o anche di mancata comprensione del difficile ruolo della madre. Al contrario, proprio il riferimento della Corte veneziana al buon rapporto di accudimento della minore da parte della ricorrente dimostra plasticamente il travisamento in cui lo stesso giudice d'appello è incorso nel ritenere che la [ricorrente] fosse stata protagonista di un comportamento concretizzante l'invocata cd. PAS (dall'inglese: Parental Alienation Syndrome) desunto dalle predette condotte, attraverso, come esposto, un implausibile sillogismo la cui premessa principale è costituita da un ingiustificato severo stigma di comportamenti della madre fondato su un mero postulato. Da tale impostazione del provvedimento in esame discende anche la censurabilità del riferimento al padre quale unico genitore "in grado di dare equilibrio e serenità alla bambina", affermazione che è il diretto precipitato di quanto argomentato sulla PAS". Dunque, secondo la Cassazione la decisione è fondata su una valutazione inammissibile che attribuisce alla madre una sorta di "colpa d'autore" sulla base esclusivamente della diagnosi di PAS e in assenza di comportamenti effettivamente accertati dato che gli elementi contestati alla ricorrente non sono indicativi di carenze genitoriali e dunque non giustificano il provvedimento adottato. Infine, il giudice di merito non ha adeguatamente considerato le ripercussioni sulla minore derivanti dal "super-affido" al padre: "La pronuncia impugnata appare, dunque, essere espressione di una inammissibile valutazione di tatertyp, ovvero configurando, a carico della ricorrente, nei rapporti con la figlia minore, una sorta di "colpa d'autore" connessa alla postulata sindrome. Ora, il collegio non intende (e non può) entrare nel merito della fondatezza scientifica della suddetta PAS, ma deve invece conclusivamente rilevare, in conformità dell'orientamento sopra citato, che i fatti ascritti dalla Corte territoriale alla ricorrente non presentano la gravità legittimante la pronuncia impugnata, in mancanza di accertate, irrecuperabili carenze d'espressione delle capacità genitoriali, considerando altresì il profilo, palesemente trascurato dalla stessa Corte di merito, afferente alle conseguenze sulla minore del c.d. "super affido" della minore al padre in ordine alla conseguente rilevante attenuazione dei rapporti con la madre in un periodo così delicato per lo sviluppo fisio-psichico della bambina".

Il cosiddetto caso Massaro rappresenta uno dei casi giudiziari più discussi nell'ambito del diritto di famiglia e della violenza di genere in quanto ha ad oggetto il modo in cui il sistema giudiziario affronta le situazioni di violenza domestica nei procedimenti civili di affidamento dei figli quando la vittima è la madre. Il clamore che ha accompagnato la vicenda deriva dal fatto che Laura Massaro, nonostante avesse denunciato l'ex compagno per violenza (Giuseppe Apadula), viene ritenuta una madre alienante responsabile del rifiuto del figlio minore verso il padre con conseguente decadenza dalla responsabilità genitoriale della donna, allontanamento del minore e collocazione di quest'ultimo in una struttura. Nello specifico, nel procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma, Laura Massaro aveva denunciato violenze fisiche e psicologiche da parte del partner e aveva chiesto misure di protezione per sé e per il figlio minore, ma la sua richiesta di protezione si ritorce contro di lei, venendo interpretata come segno di ostilità verso il padre o come "strumentalizzazione" del minore. Infatti, il tribunale aveva accolto la tesi sostenuta da Apadula e dal CTU secondo cui il rifiuto del minore verso il padre era causato dalla

alienazione parentale ad opera di Laura Massaro e aveva stabilito la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale e l'allontanamento del bambino, collocandolo in una struttura protetta al fine di "ristabilire il legame" con il padre. La Corte d'Appello di Roma aveva confermato la decisione di primo grado poiché riteneva che l'opposizione del minore alla figura paterna fosse il risultato di un comportamento ostativo della madre e che fosse indispensabile intervenire rapidamente per salvaguardare il principio di bigenitorialità e ripristinare la relazione padre-figlio. Dunque, né in primo grado né in secondo grado la violenza domestica denunciata da Massaro viene riconosciuta come elemento decisivo nella valutazione dell'affidamento, anzi è un elemento che viene ignorato, e le decisioni sono basate sull'idea che la madre ha "alienato" il figlio dal padre, richiamando la teoria della PAS, con la conseguenza che: le accuse di violenza domestica, così come il suo presunto autore, scompaiono; la responsabilità del padre nel rapporto con il figlio non viene considerata, ma addossata alla madre che viene rappresentata come genitore "non collaborativo" o "alienante"; si verifica un'inversione dei ruoli di vittima e colpevole in cui la madre che denuncia la violenza viene colpevolizzata e accusata di "alienare" il figlio dal padre violento; la donna che si rivolge alla giustizia per chiedere tutela anziché essere protetta finisce, paradossalmente, per essere colpevolizzata e punita dal sistema giudiziario stesso. Il caso ha avuto una forte risonanza mediatica e sociale perché Laura Massaro ha reso pubblica la sua storia, denunciando il rischio di essere separata dal figlio nonostante avesse denunciato il padre per violenza, il che ha suscitato un'ondata di indignazione da parte dell'opinione pubblica. Attorno a lei si è mobilitata una rete di associazioni femministe e per la tutela delle donne e dei minori, avvocate, giuriste, psicologhe e cittadini comuni, che hanno organizzato manifestazioni davanti ai tribunali, lanciato campagne social e lettere aperte alle istituzioni. Il caso viene raccontato sui principali quotidiani nazionali e sulle reti televisive diventando un simbolo del fallimento delle istituzioni nel riconoscere e proteggere le vittime di violenza domestica. Dunque, il caso Massaro è diventato l'esempio emblematico della vittimizzazione secondaria operata nei procedimenti giudiziari di affidamento dei figli nei casi di violenza domestica a causa della persistenza di stereotipi di genere radicati nella cultura giuridica e dell'applicazione rigida e formalistica del principio di bigenitorialità a discapito della sicurezza dei minori e delle donne. Laura Massaro ha poi fatto ricorso alla Corte di Cassazione lamentando che: la Corte d'appello ha recepito in modo acritico le conclusioni dei CTU, senza considerare le sue obiezioni né motivare il rigetto delle richieste di revoca del tutore e del curatore speciale o delle domande relative all'affidamento e alla decadenza della responsabilità genitoriale del padre; la decisione si basa su valutazioni riconducibili alla presunta alienazione parentale, ritenuta ascientifica, senza tenere conto di elementi emersi nel procedimento, come il comportamento non adeguato del padre, il disagio espresso dal minore negli incontri protetti e i possibili effetti traumatici di un allontanamento dalla madre, dunque la Corte non ha svolto un corretto bilanciamento dei rischi per il bambino; non è stata valutata l'incidenza negativa dello sradicamento del minore dal proprio contesto di vita rispetto ai benefici attesi dal collocamento in struttura; il bambino, ormai vicino ai dodici anni e capace di discernimento, non è stato ascoltato, nonostante avesse più volte manifestato il desiderio di rimanere con la madre; la violazione di varie norme internazionali e convenzionali in quanto la decisione, soprattutto nella parte in cui impedisce ogni contatto madre-figlio, non rispetta il superiore

interesse del minore e introduce una misura gravemente invasiva che, secondo la giurisprudenza sovranazionale, dovrebbe essere adottata solo come *extrema ratio*. La decisione della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9691 del 24 marzo 2022, ha rappresentato il punto di svolta nella vicenda⁵⁰⁸. La Corte ha accolto il ricorso di Laura Massaro, ha cassato la decisione della Corte d'Appello di Roma con rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma, sezione specializzata per i minorenni, e ha stabilito principi fondamentali. La Corte si pone l'obiettivo di verificare se il decreto della Corte d'appello ha applicato correttamente le norme sull'affidamento dei minori, sul diritto alla bigenitorialità e, soprattutto, sul migliore interesse del minore, tenendo conto anche del rischio di un trauma grave derivante dall'allontanamento definitivo dalla madre. Prima di tutto, richiamando la propria giurisprudenza e quella della Corte EDU sul diritto alla bigenitorialità, intende quest'ultimo come "un diritto del minore prima ancora dei genitori" che deve essere declinato al fine di realizzare il miglior interesse del minore e dunque va sempre bilanciato con il suo benessere concreto in quanto "il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta". Inoltre, la Corte sottolinea che l'accertamento della violazione del diritto del padre alla bigenitorialità non può comportare automaticamente la misura più estrema, cioè la decadenza dall'autorità genitoriale e il taglio netto del rapporto con la madre, soprattutto quando il bambino ha sempre vissuto con lei in un contesto descritto come sereno. A tal proposito, la Cassazione ribadisce che il principio del superiore interesse del minore impone un vero bilanciamento tra il diritto alla bigenitorialità e i possibili danni, immediati e futuri, che le misure adottate possono determinare e precisa che nel caso di specie tale bilanciamento è mancato poiché la Corte d'appello non ha esaminato i prevedibili traumi del distacco brusco dalla madre. Nello specifico, la Cassazione osserva che l'argomentazione della Corte d'appello "muove però da una configurazione non condivisibile del diritto alla bigenitorialità, che pur nella doverosa prospettiva di soddisfare il diritto-dovere del padre nei confronti del minore, induce a rimuovere la figura genitoriale della madre in quanto pericolosa per la salute fisio-psichica del minore. Anzitutto, il collegio osserva che tale orientamento postula il trionfo della formula astratta nell'assoluta indifferenza in ordine alle conseguenze sulla vita del minore, privato ex abrupto del riferimento alla figura materna con la quale, nel caso concreto, come emerge inequivocabilmente dagli atti, ha sempre convissuto felicemente, coltivando serenamente i propri interessi di bambino, e frequentando proficuamente la scuola. Invero, la Corte d'appello, come anche il Tribunale per i minorenni, ha del tutto omesso di considerare quali potrebbero essere le ripercussioni sull'assetto cognitivo del minore di una

⁵⁰⁸ Si segnalano note a sentenza: F. Danovi, *Diritto alla bigenitorialità e interesse del minore (per un definitivo rifiuto della sindrome di alienazione parentale)*, in Fam. dir., 2022, p. 920 ss.; B. Agostinelli, *La PAS, la bigenitorialità e i limiti intrinseci di un diritto "bifronte"*, in Giur. it., 2022, p. 2630 ss; M. Di Masi, *Interesse del minore e rigore argomentativo dei giudici al di là della PAS*, in Nuova giur. civ. comm., 2022, I, p. 867 ss.; C. Ghionni, *Sull'illegittimità del richiamo alla c.d. sindrome di alienazione parentale (PAS) per far venire meno la responsabilità genitoriale*, in Cammino Diritto, n. 5/2023; M. Bassetti, *La cassazione sulla illegittimità del richiamo alla sindrome da alienazione parentale nei provvedimenti incisivi sulla vita del minore*, in Cammino Diritto 2022, pp. 1-13; C. Magli, *PAS, decadenza della responsabilità genitoriale, allontanamento del figlio dalla residenza familiare e valutazione del migliore interesse del minore*, in giustiziacivile.com.

brusca e definitiva sottrazione dello stesso dalla relazione familiare con la madre, con la lacerazione di ogni consuetudine di vita”. E ancora: “Nel caso concreto, il provvedimento impugnato ha inteso realizzare il diritto pretermesso di uno dei genitori alla bigenitorialità del figlio ma lo ha fatto attraverso una visione parziale del migliore interesse del minore, ossia senza in alcun modo affrontare la questione della sottrazione improvvisa del dodicenne alla madre e all'ambiente familiare in cui è cresciuto (secondo le ricognizioni non contestate: serenamente) ed accudito amorevolmente e senza alcuna apparente problematica. In proposito, le statuizioni del decreto impugnato sono connotate da un'evidente *contradictio in terminis*, nelle parti in cui, da un lato, recepiscono le conclusioni delle c.t.u. sui danni che il minore subirebbe per la mancanza di un soddisfacente rapporto con il padre, e dall'altro omettendo di affrontare la questione, sollevata nel reclamo, dei prevedibili traumi che lo stesso minore patirebbe per un brusco e definitivo abbandono della madre, e per il collocamento in una casa-famiglia, fatti che potrebbero ingenerare nel minore esiti dannosi imprevedibili sotto il profilo psico-cognitivo.

Al riguardo, è necessario evidenziare che la motivazione della Corte d'appello si limita ad un mero rinvio al contenuto delle c.t.u. espletate, ponendo in evidenza che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale della ricorrente e del collocamento del minore presso una casa-famiglia, s'imporrebbe per sottrarlo al condizionamento materno”. Su quest'ultimo punto, la Corte critica il fatto che i giudici di merito hanno fondato la decisione di dichiarare la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale e di collocare il minore in una casa-famiglia sulle consulenze tecniche, aderendo acriticamente al loro contenuto, che facevano riferimento al “patto di lealtà tra madre e figlio” e descrivevano la madre come “ostacolante”, il bambino come vittima di “condizionamento psicologico” volto a denigrare il padre, con evidenti richiami, diretti e indiretti, alla teoria dell'alienazione parentale priva di base scientifica. A tal proposito, la Cassazione ha stabilito che “come affermato più volte da questa Corte, il richiamo alla sindrome d'alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre⁵⁰⁹. Occorre sul punto evidenziare che il collegio non intende, né potrebbe, sindacare valutazioni proprie della disciplina della psicologia o delle scienze mediche, ma può certo verificarne la correttezza applicativa sulla base di criteri universalmente conosciuti ed approvati. Orbene, in questo perimetro valutativo, il concetto di abuso psicologico, di cui discorrono i c.t.u., appare indeterminato e vago, e di incerta pregnanza scientifica, insuscettibile di essere descritto secondo i parametri diagnostici della scienza medica, e di ardua definizione anche secondo le categorie della disciplina psicologica. [...] Tale classificazione della condotta materialmente alienante che la ricorrente avrebbe esercitato sul figlio, sebbene scientificamente inconsistente, ha prodotto il risultato di correlare il supposto abuso psicologico al grave pregiudizio per il figlio, di cui all'art. 330 c.c., prospettando come conseguente - ma in realtà apodittica - la conclusione che il rifiuto del figlio d'incontrare il padre sia, quanto meno, il frutto di una condotta di mera lealtà del minore verso la madre. In altri termini, il fatto che il minore abbia sempre convissuto con la madre non equivale apoditticamente a sostenere che la sua volontà

⁵⁰⁹ Cass., sentenza n. 13217 del 2021.

di non incontrare il padre, o di non incontrarlo con le frequenze prescritte, sia ineluttabilmente coartata dalla madre, attraverso schematismi, in mancanza di riscontri verificabili su un supposto rapporto di così grave soggezione implicante la negazione di ogni autonomo processo decisionale anche istintivo di un minore ormai dodicenne. Ciò naturalmente non incide sul pieno diritto del padre di incontrare il figlio e di sviluppare significative relazioni con lo stesso, ma sulle modalità di realizzazione di tale diritto, che il provvedimento impugnato confina nell'esecuzione coattiva del prelievo del minore dalla residenza della madre, con la recisione di ogni relazione con quest'ultima, che pure ne rappresenta la figura di riferimento nella sua vita. Invero, non può essere sottaciuto, come evidenzia anche parte della dottrina, che ogni decisione che si ponga il problema se privilegiare l'interesse del minore in prospettiva futura, al prezzo di produrgli una sofferenza immediata, deve compiere un difficilissimo bilanciamento: la scelta della prospettiva futura può essere ragionevolmente privilegiata solo se è altamente probabile che dia esito positivo nel lungo periodo e al tempo stesso dalla scelta opposta deriverebbe un danno elevato; è per di più è necessario che la sofferenza nel breve periodo appaia superabile senza lasciare strascichi troppo traumatici. Nel caso concreto, la Corte d'appello non ha effettuato una corretta ricognizione degli artt. 330 c.c. e segg., per aver del tutto omesso tale bilanciamento, obliterando dunque la concreta eventualità che l'attuazione del diritto alla bigenitorialità attraverso la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre possa tradursi, di fatto, in una immediata sofferenza per il bambino con le relative conseguenti ripercussioni sul suo futuro". Infine, la Cassazione rileva che, nel caso concreto, il minore non è stato ascoltato nel procedimento, senza una reale motivazione, se non il pregiudizio secondo cui avrebbe semplicemente "ripetuto" le affermazioni materne, il che è particolarmente grave dato che: il procedimento aveva ad oggetto un drastico provvedimento che lo riguardava (ossia la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale), il minore era ormai dodicenne e in precedenti occasioni aveva espresso in modo chiaro la volontà, mai adeguatamente considerata, di restare con la madre. Nello specifico, la Cassazione afferma che "la Corte d'appello nell'omettere l'ascolto del minore, ha confermato di aver del tutto trascurato di valutare adeguatamente le sue effettive capacità cognitive e di discernimento, e se, dunque, il minore avesse potuto esprimere proprie dinamiche volitive in ordine al rapporto con il padre, scevre dall'influenza della madre; i c.t.u. non hanno in alcun modo approfondito tale questione, postulando una coartazione assoluta del minore ad opera della madre, come esposto, mentre il suo ascolto, con le modalità e le forme appropriate, senza pregiudizi di sorta, avrebbe potuto apportare un significativo contributo all'esame obiettivo della sua capacità di autodeterminazione, ritenuta invece aprioristicamente annullata dall'influenza della madre, non chiaramente descritta nella sua psico-dinamica, come detto". L'ordinanza ha avuto un impatto rilevante nel dibattito giuridico e sociale poiché ha segnato un punto di svolta nel contrasto all'uso della PAS nei tribunali italiani, riaffermando la centralità della protezione delle vittime di violenza e la necessità di una magistratura competente e formata. Il caso Massaro, dunque, non solo ha messo in luce le criticità di alcune prassi giudiziarie, ma ha anche stimolato una riflessione più ampia sull'importanza di un approccio giudiziario integrato e non colpevolizzante, conforme ai principi della Convenzione di Istanbul e della Direttiva 2012/29/UE in materia di tutela delle vittime di reato. A seguito dell'ordinanza n. 9691/2022, con cui la Corte di Cassazione aveva cassato il decreto impugnato e rinviato la causa alla

Corte d'appello di Roma, la sezione specializzata per i minorenni è stata chiamata a riesaminare nuovamente la vicenda, attenendosi ai principi indicati dalla Suprema Corte. Nel giudizio di rinvio, la Corte ha disposto una nuova consulenza tecnica d'ufficio e ha proceduto all'ascolto diretto del minore, valorizzando la centralità del suo punto di vista, da cui è emerso con chiarezza la sua volontà di continuare a vivere con la madre e di non essere ulteriormente coinvolto in incontri o percorsi finalizzati alla "ricostruzione" del rapporto con il padre. La Corte d'appello ha riconosciuto che tale posizione non era il risultato di condotte manipolative, ma espressione autonoma del vissuto del minore e delle sue esigenze di protezione e dunque, con decreto del 10 ottobre 2023, ha ripristinato la responsabilità genitoriale della madre, stabilendo il collocamento stabile del minore presso di lei e revocando la figura del tutore nominato anni prima. Sono state inoltre respinte le domande della controparte, comprese le richieste di un nuovo allontanamento del ragazzo, di un suo eventuale inserimento in casa famiglia e di una nuova pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale materna. È stata rigettata anche la domanda proposta ex art. 709-ter c.p.c. e la Corte ha mantenuto solo un monitoraggio limitato da parte dei servizi sociali, precisando che esso doveva essere svolto in modo non invasivo e volto esclusivamente a prevenire eventuali difficoltà nel percorso evolutivo del minore, senza introdurre pressioni o interferenze nella sua quotidianità. Si tratta di una decisione fondamentale in quanto, come afferma Gilda Ferrando, fino a quel momento c'era ancora spazio per l'applicazione della "meteora" della PAS dato che "in nome dei diritti degli adulti travestiti da diritto del minore alla bigenitorialità, sulla base di teorie psicopedagogiche non accreditate dalla comunità scientifica, veniva infatti imposta una relazione, sottovalutando le ragioni del rifiuto. Viene invece definitivamente chiarito che il diritto alla bigenitorialità è prima di tutto un diritto del minore e deve essere quindi declinato secondo modalità concrete capaci di realizzare effettivamente il suo best interest"⁵¹⁰.

Nel complesso, l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità mostra l'affermazione di un orientamento che problematizza la mancanza di scientificità della PAS e ritiene che il giudice non può fondare decisioni così incisive sulla vita dei minori su costrutti pseudo-diagnostici, ma deve ancorare le proprie valutazioni a fatti concreti, a un'analisi rigorosa delle capacità genitoriali e a un effettivo bilanciamento tra diritto alla bigenitorialità e superiore interesse del minore. In particolare, i casi del "bambino di Cittadella" e di Laura Massaro evidenziano come il ricorso all'alienazione parentale rischi di produrre gravi forme di vittimizzazione secondaria, soprattutto quando nel conflitto familiare sono presenti violenza domestica e abusi (come nel secondo caso). Per contrastare ciò, le pronunce più recenti della Cassazione impongono il controllo critico sulle consulenze tecniche, il divieto di affidarsi a teorie prive di riconoscimento scientifico, la centralità dell'ascolto del minore e una lettura non formalistica della bigenitorialità, tracciando così una linea di indirizzo che rappresenta oggi un presidio fondamentale a tutela dei diritti delle donne e dei bambini nei procedimenti familiari.

⁵¹⁰ G. Ferrando, *Lo stato di figlio nel prisma dell'interesse del minore*, in *Liber amicorum per Paolo Zatti*, II, Napoli, 2023, p. 1663.

4.9 Conclusione

In conclusione, l'analisi condotta nel presente capitolo mostra come l'alienazione parentale, nonostante l'assenza di validità scientifiche, sia riuscita a influenzare per decenni le prassi giudiziarie in diversi Paesi, generando effetti profondi e spesso pregiudizievoli sulla tutela dei minori e delle vittime di violenza domestica. La ricostruzione della sua origine, della figura del suo autore e del percorso attraverso cui il costrutto è stato diffuso evidenzia un processo di legittimazione fondato non sulla ricerca empirica, bensì su strategie di promozione e propaganda prima di tutto extragiuridica traducendosi in un utilizzo forense capace di oscurare la violenza, distorcere l'accertamento dei fatti e riprodurre stereotipi di genere. L'evoluzione del dibattito internazionale, l'emergere di studi critici in diversi contesti nazionali e il progressivo intervento di organismi sovranazionali impegnati nella tutela dei diritti umani hanno permesso di mettere in luce i rischi connessi alla PAS e di riconoscere la necessità di un approccio giuridico fondato su evidenze, competenze specifiche e adeguata formazione professionale. Nel contesto italiano, la ricostruzione del percorso di diffusione della PAS e delle risposte sviluppate in ambito psicologico e giuridico mostra un cambiamento significativo: dal rapido radicamento iniziale del costrutto all'elaborazione di una critica sempre più ampia e argomentata, culminata nelle più recenti prese di posizione della giurisprudenza di legittimità. Tale evoluzione conferma l'importanza di strumenti interpretativi capaci di distinguere tra conflitto e violenza, di valorizzare l'ascolto del minore e di evitare che teorie prive di validazione scientifica condizionino decisioni destinate ad incidere profondamente sulla vita delle persone coinvolte. È dunque evidente che per assicurare la piena tutela dei diritti dei minori e delle vittime di violenza sia necessario l'abbandono definitivo di costrutti ascientifici come la PAS e l'adozione di un paradigma fondato su conoscenze consolidate, sul rispetto delle norme nazionali e sovranazionali e su un approccio realmente orientato al superiore interesse del minore.

5. IL CONTRASTO AGLI STEREOTIPI DI GENERE A LIVELLO SOVRANAZIONALE: L'EVOLUZIONE DELLA TUTELA SOVRANAZIONALE TRA CEDAW, CEDU E CONVENZIONE DI ISTANBUL

In generale, il diritto sovranazionale in materia di diritti umani affronta in modo sempre più esplicito il tema dello stereotipo e delle sue ricadute in ambito giuridico. Le fonti sovranazionali tracciano una chiara connessione tra stereotipo e discriminazione, evidenziando come i pregiudizi colpiscano in particolare le donne, a cui sono, infatti, dedicate specifiche convenzioni. Il presente capitolo analizza le principali fonti sovranazionali rilevanti per l'Italia in materia di contrasto agli stereotipi di genere nei casi di violenza di genere e domestica riguardanti le donne per mostrare come contribuiscano a delineare un approccio sempre più attento alla dimensione strutturale degli stereotipi e alla necessità di una trasformazione culturale e istituzionale volta a garantire l'effettiva uguaglianza di genere. Prima di addentrarsi nell'analisi delle suddette fonti, è doveroso premettere che, come osservato in dottrina, il recepimento del diritto internazionale in materia di diritti umani all'interno dell'ordinamento può essere varia e dipende dalla distanza che intercorre tra le norme ratificate e gli aspetti extra-giuridici storico/sociali che determinano i concetti di sesso e genere e plasmano le relazioni di potere tra uomini e donne all'interno dell'ordinamento stesso⁵¹¹ (addirittura tale distanza può esserci anche con le norme interne). La dottrina, infatti, ha appurato che a seconda di tale distanza cambia la sorte del diritto internazionale in materia di diritti umani: può essere non recepito, ignorato, travisato, replicato o ibridato con il diritto interno⁵¹². Tant'è vero che già nel 2004 il Comitato CEDAW aveva notato la presenza di “multiple legal systems, with customary and religious laws governing personal status and private life and prevailing over positive law and even constitutional provisions of equality”⁵¹³. In altre parole, un ordinamento in cui persiste una forte cultura patriarcale sarà più respingente nei confronti di tali norme oppure quest'ultime verranno difficilmente applicate in toto o di rado applicate secondo il significato riconosciuto dalla fonte internazionale da parte del governo e/o degli operatori del diritto.

5.1. *Il contrasto agli stereotipi nella Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne*

La Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, d'ora in poi CEDAW) è stata adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 ed è entrata in vigore a livello internazionale il 3 settembre 1981. Si tratta di un trattato internazionale di fondamentale importanza poiché è stato il primo a tematizzare espressamente (e in maniera molto ampia) la questione dei diritti delle donne e a portarla sul

⁵¹¹ T. Dreyfus, *The 'half-invention' of gender identity in international human rights law: from Cedaw to the Yogyakarta principles*, in “The Australian Feminist Law Journal”, vol. 37, 2012, 36.

⁵¹² C. McCrudden, *Why do National Court Judges Refer to Human Rights Treaties? A Comparative International Law Analysis of CEDAW*, in “The American Journal of International Law”, vol. 109, n. 534, 2015, 537 s.; S. Zwingel, *How Do Norms Travel? Theorizing International Women's Rights in Transnational Perspective*, in “International Studies Quarterly”, vol. 56, 2012, spec. 119 ss.

⁵¹³ Comitato CEDAW, Statement to commemorate the twenty-fifth anniversary of the adoption of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (13 ottobre 2004).

piano giuridico a livello internazionale (e ovviamente all'interno degli Stati parte) al punto da essere stato denominato da alcuni Bill of Rights delle donne⁵¹⁴. Proprio per tale merito, da una parte la CEDAW ha una validità quasi universale poiché è stata ratificata da moltissimi Stati⁵¹⁵, seppur con un'applicazione non sempre effettiva negli ordinamenti giuridici, come nel caso dell'Italia⁵¹⁶. Dall'altra parte, però, la CEDAW si è guadagnata anche il primato di "convenzione internazionale delle Nazioni Unite in materia di diritti umani nei cui confronti gli Stati aderenti hanno espresso il maggior numero di riserve"⁵¹⁷. Secondo Pitino, infatti, "la condizione generalizzata di svantaggio delle donne a livello mondiale sulla quale la CEDAW richiama l'attenzione degli Stati, ha dunque portato questi ultimi a esprimere un numero di riserve inversamente proporzionale alla loro disponibilità ad accettare che un trattato internazionale possa agire come fattore di trasformazione giuridica e sociale dei rapporti di potere tra le donne e gli uomini"⁵¹⁸. Anche se, negli anni più recenti, la stessa autrice sottolinea che gli Stati parte della CEDAW dimostrano un crescente impegno nella salvaguardia dei diritti delle donne in tutte le aree coperte dalla Convenzione. Ciò è stato possibile anche grazie ad un aspetto fondamentale della CEDAW: la previsione del Comitato sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne (d'ora in poi Comitato EDAW), composto da esperte dei diritti delle donne e avente il compito di verificare lo stato di applicazione delle norme contenute nella CEDAW da parte degli Stati firmatari⁵¹⁹.

Nello specifico, all'art. 18 CEDAW è previsto l'obbligo per gli Stati parte di presentare dei rapporti periodici al Comitato EDAW con la descrizione delle misure adottate per attuare le disposizioni della Convenzione (il primo dopo un anno dalla ratifica e i successivi ogni quattro anni) allo scopo di conoscere la situazione concreta delle donne nella società. Il Comitato procede poi all'esame dei rapporti nazionali elaborando delle osservazioni finali e raccomandazioni nell'ottica di sviluppare un dialogo costruttivo⁵²⁰ con gli Stati parte, attraverso la valorizzazione degli aspetti positivi e l'indicazione di eventuali limiti e lacune. Un'altra procedura che ha contribuito a rafforzare il ruolo del Comitato⁵²¹ e l'efficacia e l'attuazione della Convenzione è la possibilità, offerta da un protocollo facoltativo entrato in vigore nel 2000⁵²², per singoli cittadini e gruppi che hanno esaurito tutti i rimedi giuridici

⁵¹⁴ R. Kerri, *Soft Enforcement: Inadequacies of Optional Protocol as a Remedy for the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, in "Suffolk Transnational Law Review", 25, 2001, 191.

⁵¹⁵ La CEDAW è stata ratificata da 189 dei 193 paesi aderenti alle Nazioni Unite. Un paese (Stati Uniti) l'ha firmata ma non ratificata, e sei paesi (Iran, Sudan, Somalia, Santa Sede e due piccoli stati insulari del Pacifico, Niue e Palau) non l'hanno né firmata né ratificata.

⁵¹⁶ A. Pitino, B. Pomeranzi, CEDAW: una carta dimenticata? A mo' di introduzione, in "DPCE online", 2, 2021.

⁵¹⁷ S. De Vido, *Il contrasto alla violenza di genere nei confronti delle donne nel diritto internazionale ed europeo: normativa, evoluzione, prassi*, in Jacometti V. (a cura di), *Prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne tra diritto e cultura*, pp. 3-26.

⁵¹⁸ A. Pitino, *Gli stereotipi di genere in prospettiva giuridica, dalla CEDAW all'ordinamento italiano (con un cenno alla Francia)*, in "DPCE online", 1, 2021, p. 621.

⁵¹⁹ *Ibidem*.

⁵²⁰ A. Byrnes, *The Committee on the elimination of discrimination against women*, in A. Hellum, H.S. Aasen (eds), *Women's Human Rights*, Max Planck Encyclopedias of International Law, 2019.

⁵²¹ J. Connor, *Optional Protocol*, in M.A. Freeman, C. Chinkin, B. Rudolf (eds.), *The UN Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women: A Commentary*, Oxford, 2012.

⁵²² Protocollo Opzionale alla CEDAW da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 ottobre 1999 (A/RES/54/4).

nazionali di presentare al Comitato EDAW comunicazioni relative alla violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione da parte degli Stati parte. Il Comitato esamina tali comunicazioni, formula osservazioni, rivolge raccomandazioni allo Stato coinvolto e quest'ultimo è tenuto a rispondere per dare conto delle misure eventualmente adottate per rimediare alle violazioni riscontrate. Nonostante le decisioni del Comitato non abbiano carattere giurisdizionale e non siano vincolanti nei confronti degli Stati, tale procedura ha portato gradualmente alla formazione di un corpus di orientamenti interpretativi che, secondo la dottrina, è ormai comunemente identificato come la giurisprudenza o quasi giurisprudenza del Comitato EDAW⁵²³, la quale rappresenta le constatazioni ufficiali del Comitato. Lo stesso protocollo ha, infine, attribuito al Comitato EDAW il potere di avviare procedure d'indagine per approfondire casi di violazioni gravi o sistematiche dei diritti sanciti dalla Convenzione all'interno degli Stati parte⁵²⁴.

Per quanto riguarda il contenuto, la CEDAW ha il merito di assicurare la tutela di numerosi diritti delle donne (la partecipazione alla vita pubblica e sociale, l'educazione/istruzione, il lavoro, la salute, la dimensione familiare) e di fornire una definizione molto ampia di discriminazione contro le donne⁵²⁵ che ha consentito di tutelare anche i diritti non espressamente previsti dalla Convenzione stessa⁵²⁶. Tuttavia, la Convenzione non contiene riferimenti espliciti né una definizione di violenza contro le donne. Si tratta di una grave lacuna colmata successivamente dalla Raccomandazione Generale n. 19 del 1992⁵²⁷ la quale afferma che "La violenza di genere è una forma di discriminazione che inibisce gravemente la capacità delle donne di godere dei diritti e delle libertà su una base di parità con gli uomini [...] La definizione di discriminazione [contenuta all'art. 1 della Convenzione] comprende la violenza di genere, vale a dire, la violenza che è diretta contro le donne in quanto donne, o che colpisce le donne in modo sproporzionato". La Raccomandazione 35 del 2017 ha poi aggiornato la Raccomandazione 19 del 1992 esplicitando le cause culturali e sociali della violenza contro le donne, la questione del privilegio maschile e il sistema di impunità nei confronti di tale violenza. Dunque, la Raccomandazione, al punto 9, afferma che l'espressione "violenza di genere contro le donne" "rende esplicite le cause e gli impatti di genere della violenza. Il termine rafforza ulteriormente la comprensione della violenza come problema sociale piuttosto che individuale, che richiede risposte globali, al di là degli eventi specifici, dei singoli autori e delle vittime/sopravvissuti". La stessa Raccomandazione 35, al punto 19, afferma inoltre "Il Comitato ritiene che la violenza di genere contro le donne sia radicata in fattori legati al genere, come l'ideologia del diritto e del privilegio dell'uomo nei confronti della donna, le norme sociali sulla mascolinità e la necessità di affermare il

⁵²³ S. De Vido, *Il contrasto alla violenza di genere nei confronti delle donne nel diritto internazionale ed europeo*, op. cit.

⁵²⁴ L'inchiesta più nota promossa dal Comitato EDAW si svolse nel 2003 nei confronti del Messico sulle morti delle giovani donne di Ciudad Juárez.

⁵²⁵ L'art. 1 della CEDAW afferma: "Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione contro le donne" indica ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o nullificare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile e sulla base della parità dell'uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore".

⁵²⁶ S. Cusack, L. Pusey, *CEDAW and the Rights to Non Discrimination and Equality*, vol. 14, 1, in "Melbourne Journal of International Law", 2013, 54 ss.

⁵²⁷ CEDAW General Recommendation No. 19: *Violence against women* (1992).

controllo o il potere maschile, di imporre i ruoli di genere o di prevenire, scoraggiare o punire ciò che è considerato un comportamento femminile inaccettabile. Questi fattori contribuiscono anche all'accettazione sociale, esplicita o implicita, della violenza di genere contro le donne, spesso ancora considerata una questione privata, e alla diffusa impunità a riguardo”.

In generale, è possibile affermare che scopo della CEDAW è realizzare la parità di trattamento tra le donne e gli uomini attraverso una serie di azioni che chiameremo obiettivi, desumibili dalle sue Raccomandazioni generali e dalla sua giurisprudenza. La dottrina, in particolare R. Holtmaat, ha associato a ciascuno degli obiettivi della CEDAW una declinazione del principio di eguaglianza⁵²⁸: rimuovere le discriminazioni giuridiche nei confronti delle donne e garantire loro una tutela effettiva contro le discriminazioni sia nella sfera pubblica che in quella privata (eguaglianza formale); migliorare concretamente la condizione delle donne attraverso interventi mirati e azioni positive (eguaglianza sostanziale); ridefinire i rapporti tra uomini e donne nella società ed eliminare gli stereotipi di genere (eguaglianza trasformativa). È dunque necessario approfondire in che modo la CEDAW mette in atto il contrasto agli stereotipi di genere ancora presenti negli ordinamenti giuridici statali nell’ottica di conseguire un’eguaglianza trasformativa.

Il tema degli stereotipi di genere viene affrontato in diverse disposizioni della CEDAW e in varie Raccomandazioni generali. Inoltre, il Comitato CEDAW ha trattato tale tema nella sua giurisprudenza in molte occasioni. La CEDAW si riferisce agli stereotipi all’art. 2, lett. f), all’art. 5, lett. a) e all’art. 10 della Convenzione. L’art. 2, lett. f) non menziona espressamente gli stereotipi, ma afferma che gli Stati Parti, al fine di portare avanti una politica volta ad eliminare la discriminazione contro le donne, si impegnano a “prendere ogni misura appropriata, comprese disposizioni legislative, per modificare o abrogare leggi, regolamenti, consuetudini e pratiche esistenti che costituiscono una discriminazione contro le donne⁵²⁹”. L’art. 5, invece, si riferisce esplicitamente a pregiudizi e stereotipi: “Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per modificare i modelli socio-culturali di comportamento degli uomini e delle donne, al fine di conseguire l’eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di ogni altro genere che sono basate sull’idea dell’inferiorità o della superiorità dell’uno o dell’altro sesso o su ruoli stereotipati per gli uomini e per le donne”. Infine, l’art. 10 della Convenzione riguarda il contrasto agli stereotipi nell’ambito dell’istruzione, affermando che gli Stati Parti assicurano “l’eliminazione di ogni concetto stereotipato dei ruoli dell’uomo e della donna a tutti i livelli e in tutte le forme di istruzione incoraggiando la coeducazione e altri tipi di istruzione che contribuiscano a conseguire tale obiettivo e, in particolare, rivedendo i libri di testo e i programmi scolastici ed adattando i metodi di insegnamento”. Dalle disposizioni della CEDAW emerge, dunque, chiaramente il collegamento tra la nozione di stereotipo e di discriminazione e l’impegno che gli Stati si devono prendere nel contrastare attivamente gli stereotipi presenti nella società e l’adozione di programmi di istruzione e di informazione pubblica come principale strumento di contrasto di questi.

⁵²⁸ R. Holtmaat, *The CEDAW: a holistic approach to women’s equality and freedom*, in A. Hellum, H.S. Aasen (eds), *Women’s Human Rights*, cit., spec. 105 ss.

⁵²⁹ La Raccomandazione 19 del 1992 ha precisato che tale articolo si riferisce anche agli stereotipi di genere.

Il Comitato EDAW ha poi affrontato tale tema in varie Raccomandazioni generali: Raccomandazione generale n. 3 del 1987, la Raccomandazione generale n. 19 del 1992, la Raccomandazione generale n. 23 del 1997, Raccomandazione generale n. 25 del 2004, Raccomandazione generale n. 27 del 2010, Raccomandazione generale n. 28 del 2010, Raccomandazione generale n. 33 del 2015, Raccomandazione generale n. 35 del 2017. Già a partire dalla Raccomandazione generale n. 3 (6a sessione, 1987) il Comitato aveva rilevato che i 34 rapporti degli Stati Parti (presentati dal 1983 al 1987) “presentano aspetti che rivelano in vari gradi l’esistenza di concezioni stereotipate della donna, dovute a fattori socio culturali che perpetuano la discriminazione basata sul sesso e impediscono l’attuazione dell’articolo 5 della Convenzione” e conferma l’istruzione come ambito chiave per il contrasto agli stereotipi, infatti “sollecita tutti gli Stati Parti ad adottare efficacemente programmi di istruzione e di informazione pubblica che contribuiscano ad eliminare pregiudizi e pratiche correnti che impediscono la piena applicazione del principio dell’uguaglianza sociale delle donne”. La successiva Raccomandazione generale n. 19 (11a sessione, 1992) - La violenza contro le donne contiene Osservazioni sugli articoli 2 lettera f), 5 e 10 lettera c) della Convenzione, in particolare sulle conseguenze degli stereotipi nei confronti delle donne: “Gli atteggiamenti di tipo tradizionale, secondo i quali le donne sono considerate subordinate agli uomini o aventi ruoli stereotipati tramandano pratiche diffuse che comportano violenza o costrizione [...] Tali pregiudizi e pratiche possono giustificare la violenza di genere come una forma di protezione o di controllo delle donne [...] le conseguenze implicite di tali forme di violenza di genere aiutano a mantenere le donne in ruoli subordinati e contribuiscono alla scarsa partecipazione politica e al loro inferiore livello di istruzione, qualificazione ed opportunità di lavoro”.

La Raccomandazione generale n. 23 (16a sessione, 1997) - Articolo 7 (vita politica e pubblica), invece, affronta il tema degli stereotipi relativamente al tema della vita politica e pubblica, al diritto di voto e delle riserve formulate dagli Stati Parti agli artt. 7 e 8 della Convenzione. In merito a quest’ultimo aspetto, la Raccomandazione al punto 44 afferma che gli Stati dovrebbero indicarne le motivazioni, in particolare “indicare se tali riserve riflettano atteggiamenti di ossequio a tradizioni, consuetudini o stereotipi riguardo al ruolo delle donne nella società, nonché indicare le misure che essi stanno prendendo per modificare tali atteggiamenti. Gli Stati Parti dovrebbero verificare costantemente se sia necessario mantenere le suddette riserve, nonché inserire nei loro rapporti un calendario per il ritiro delle stesse”. La Raccomandazione generale n. 25 (30a sessione, 2004) concernente il punto 1) dell’Articolo 4 della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne sulle misure speciali temporanee si concentra sulle obbligazioni degli Stati nella rimozione di condotte lesive dell’eguaglianza dei sessi, tra cui menziona espressamente gli stereotipi di genere. Nello specifico, il punto 7 stabilisce che “gli Stati Parti hanno l’obbligo di garantire che nelle loro leggi non vi sia alcuna discriminazione diretta od indiretta contro le donne” e nella nota 1 precisa che quest’ultima si può verificare “quando una legge, una politica o un programma si basano su criteri apparentemente neutri rispetto al genere ma che in realtà si ripercuotono negativamente sulle donne [...] a causa di aspettative, atteggiamenti e comportamenti stereotipati nei confronti delle donne che si basano sulle differenze biologiche tra donne e uomini”. È poi previsto un generale obbligo degli Stati Parti di “affrontare i rapporti prevalenti tra i generi e il permanere di stereotipi

basati sul genere che influiscono negativamente sulle donne e che si manifestano non solo attraverso comportamenti individuali ma anche nella legge, nelle istituzioni e nelle strutture giuridiche e sociali” e al punto 38 la raccomandazione agli Stati di adottare le misure speciali temporanee “al fine di accelerare il cambiamento o l’eliminazione di pratiche culturali ed atteggiamenti e comportamenti stereotipati che discriminano la donna o la collocano in una situazione di svantaggio”.

La successiva Raccomandazione generale n. 27 (47a sessione, 2010) sulle donne anziane e la protezione dei loro diritti umani dedica il punto 16 agli effetti della stereotipizzazione di genere nella vita delle donne anziane e il punto 36 all’obbligo degli Stati Parti di eliminare gli stereotipi negativi nei loro confronti. La Raccomandazione generale n. 28 (47a sessione, 2010) sugli obblighi fondamentali degli Stati Parti di cui all’articolo 2 della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne prevede al punto 9 l’obbligo di proteggere le donne dalla discriminazione da parte di attori privati e al punto 22 precisa che “insito nel principio della parità tra uomini e donne, o della parità di genere, è il concetto che tutti gli esseri umani, senza distinzione di sesso, sono liberi di sviluppare le loro capacità personali, perseguire la propria carriera professionale e di fare scelte senza i limiti fissati da stereotipi, rigidi ruoli di genere e pregiudizi”.

È fondamentale la Raccomandazione generale n. 33 del 2015 (General recommendation No. 33 on women’s access to justice) che affronta il tema degli stereotipi in riferimento all’accesso delle donne alla giustizia, nello specifico all’interno del capitolo II “General issues and recommendations on women’s access to justice”, il paragrafo B è dedicato a “Stereotyping and gender bias in the justice system and the importance of capacity building” e il paragrafo C a “Education and raising awareness of the impact of stereotypes”. Già nell’introduzione, al punto 3, la Raccomandazione individua gli stereotipi di genere fra le cause di un contesto strutturale di discriminazione e disuguaglianza all’interno del quale si verificano ostacoli che impediscono il diritto all’accesso alla giustizia delle donne e dunque costituiscono violazioni dei diritti delle donne; al punto 7, parlando di discriminazione contro le donne, fa riferimento all’articolo 5 (a) della Convenzione che, come già detto, prevede l’obbligo per gli Stati parte di eliminare gli stereotipi di genere che impediscono alle donne di esercitare e rivendicare i propri diritti e impediscono il loro accesso a rimedi efficaci e al punto 8 afferma che “La discriminazione contro le donne, basata su stereotipi di genere, stigma, norme culturali dannose e patriarcali e violenza di genere, che colpisce in particolare le donne, ha un impatto negativo sulla capacità delle donne di accedere alla giustizia su base paritaria con gli uomini” e che tale discriminazione può essere aggravata dall’intersezione di altri fattori (come l’etnia/la “razza”, la condizione socioeconomica, la religione, l’età, la disabilità, l’orientamento sessuale, l’identità di genere, ecc.) che rendono ancora più difficile l’accesso delle donne alla giustizia. Nell’ambito del capitolo II “General issues and recommendations on women’s access to justice”, al punto 17 lett. e) riguardante l’accessibilità dei sistemi giudiziari, il Comitato raccomanda agli Stati parte di “mettere in atto meccanismi per garantire che le norme probatorie, le indagini e le altre procedure legali e quasi giudiziarie siano imparziali e non influenzate da stereotipi o pregiudizi di genere” e al punto 21 del paragrafo B intitolato “Discriminatory laws, procedures and practices” segnala la presenza all’interno degli Stati parte di norme, procedure, usi e costumi discriminatori nei confronti delle donne in quanto basati su stereotipi e norme tradizionali di

genere e invita a modificarle e/o abrogarle sulla base dell'art. 2 della Convenzione. Il paragrafo C della Convenzione, invece, totalmente dedicato agli stereotipi, è intitolato "Stereotyping and gender bias in the justice system and the importance of capacity-building" e approfondisce l'influenza degli stereotipi e pregiudizi di genere nel sistema giudiziario nella fase investigativa e processuale fino a condizionare la sentenza e le conseguenze che ne derivano. Nello specifico, il punto 26 afferma che gli stereotipi e i pregiudizi di genere applicati da giudici e magistrati "ostacolano l'accesso delle donne alla giustizia in tutti i settori del diritto [...] distorcono le percezioni e portano a decisioni basate su credenze e miti preconcepiuti piuttosto che su fatti rilevanti [in particolare] spesso i giudici adottano standard rigidi su ciò che considerano un comportamento appropriato per le donne e penalizzano coloro che non si conformano a tali stereotipi. Gli stereotipi influiscono anche sulla credibilità delle voci, delle argomentazioni e delle testimonianze delle donne come parti e testimoni, [...] possono indurre i giudici a interpretare o applicare in modo errato le leggi". La Raccomandazione, inoltre, sostiene che le conseguenze della stereotipizzazione giudiziaria sono estremamente dannose in quanto hanno gravi ripercussioni in termini di pieno godimento dei diritti umani delle donne: "Ciò ha conseguenze di vasta portata, ad esempio nel diritto penale, dove i colpevoli non vengono ritenuti legalmente responsabili per le violazioni dei diritti delle donne, sostenendo così una cultura dell'impunità. In tutti i settori del diritto, gli stereotipi compromettono l'imparzialità e l'integrità del sistema giudiziario, che a sua volta può portare a errori giudiziari, compresa la rivittimizzazione dei denunciati". Al punto 27 la Raccomandazione precisa che giudici e magistrati non sono gli unici attori del sistema giudiziario ad utilizzare gli stereotipi: "Procuratori, funzionari delle forze dell'ordine e altri attori spesso utilizzano gli stereotipi per influenzare le indagini e i processi, soprattutto nei casi di violenza di genere, con stereotipi che minano le rivendicazioni della vittima/sopravvissuta e contemporaneamente sostengono la difesa del presunto colpevole". Dunque, la Raccomandazione afferma al punto 28 che "Le donne dovrebbero poter contare su un sistema giudiziario privo di miti e stereotipi e su una magistratura la cui imparzialità non sia compromessa da questi presupposti di parte. L'eliminazione degli stereotipi nel sistema giudiziario è un passo fondamentale per garantire uguaglianza e giustizia alle vittime e ai sopravvissuti". Seguono al punto 29 una serie di raccomandazioni rivolte agli Stati parte affinché tutti coloro che operano (o opereranno) nel sistema giudiziario (dunque tutto il personale del sistema giudiziario, gli studenti di legge, gli operatori sanitari, gli assistenti sociali) ricevano una formazione adeguata per eliminare gli stereotipi di genere e adottare una prospettiva di genere nell'esercizio del loro ruolo e funzioni. In particolare, secondo la Raccomandazione gli Stati devono garantire che tali programmi affrontino la questione della credibilità delle donne in ambito processuale, mettano in discussione gli standard inflessibili spesso sviluppati da giudici e pubblici ministeri per quanto riguarda ciò che considerano un comportamento appropriato per le donne e formino gli operatori sull'applicazione degli strumenti giuridici internazionali relativi ai diritti umani (compresa la Convenzione e la giurisprudenza del Comitato) e della legislazione che vieta la discriminazione contro le donne. Infine, nelle raccomandazioni finali, al punto 51, viene raccomandato agli Stati parte di "rivedere le regole di testimonianza e la loro applicazione, specialmente nei casi di violenza contro le donne, e di adottare misure che tengano in debito conto i diritti di un processo equo delle vittime e degli imputati nei procedimenti penali, per garantire che i

requisiti probatori non siano eccessivamente restrittivi, rigidi o influenzati da stereotipi di genere”.

Sempre nell’ambito del capitolo II “General issues and recommendations on women’s access to justice”, al paragrafo D intitolato “Education and raising awareness of the impact of stereotypes”, la Raccomandazione pone l’obiettivo di “Raising awareness through civil society, the media and information and communications technology” e afferma al punto 30, 31 e 34 che “l’educazione da una prospettiva di genere e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica attraverso la società civile, i media e l’uso delle TIC sono essenziali per superare le molteplici forme di discriminazione e stereotipi che hanno un impatto sull’accesso alla giustizia e per garantire l’efficacia e l’efficienza della giustizia per tutte le donne [segue un richiamo all’art. 5 (a) della Convenzione] [poiché] questi svolgono un ruolo importante sia nel rafforzare e riprodurre gli stereotipi di genere sia nel superarli”. Seguono al punto 35 una serie di raccomandazioni agli Stati al fine di modificare ed eliminare gli stereotipi di genere nella società civile. Infine, ai punti 65 e 66 viene raccomandato agli Stati parte di ritirare le loro riserve alla Convenzione, in particolare agli articoli 2 (c), 5 (a), 15 e 16.

Infine, la Raccomandazione generale n. 35 del 2017 (General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19) che, come già anticipato, attua degli aggiornamenti/integrazioni alla Raccomandazione n. 19 del 1992 fa una serie di considerazioni sugli stereotipi di genere. Al punto 10 la Raccomandazione “ritiene che la violenza di genere contro le donne sia uno dei mezzi sociali, politici ed economici fondamentali attraverso i quali si perpetua la posizione subordinata delle donne rispetto agli uomini e i loro ruoli stereotipati” e al punto 26 precisa che tra gli obblighi generali richiesti agli Stati parte rientra “in conformità con gli articoli 2 (f) e 5 (a) della Convenzione, l’adozione e l’attuazione di misure volte a sradicare pregiudizi, stereotipi e pratiche che sono alla base della violenza di genere contro le donne”. Nello specifico, gli Stati sono tenuti a livello legislativo (punto 26 (a)) “ad adottare una legislazione che vieti tutte le forme di violenza di genere contro le donne e le ragazze, armonizzando la legislazione nazionale con la Convenzione [...] e ad abrogare tutte le leggi che costituiscono una discriminazione contro le donne, comprese quelle che causano, promuovono o giustificano la violenza di genere o perpetuano l’impunità per tali atti, [...] come le disposizioni basate su atteggiamenti o pratiche discriminatorie o stereotipate che consentono la violenza di genere contro le donne o attenuano le pene in tale contesto”. Invece, a livello esecutivo (punto 26 (b)) vengono fatte precise raccomandazioni agli organi giudiziari: “In base agli articoli 2 (d) e (f) e 5 (a), tutti gli organi giudiziari sono tenuti ad astenersi da qualsiasi atto o pratica di discriminazione o di violenza di genere contro le donne e ad applicare rigorosamente tutte le disposizioni di diritto penale che puniscono tale violenza, assicurando che tutti i procedimenti giudiziari nei casi che coinvolgono accuse di violenza di genere contro le donne siano imparziali, equi e non influenzati da stereotipi di genere o dall’interpretazione discriminatoria delle disposizioni di legge, compreso il diritto internazionale. L’applicazione di nozioni preconcepite e stereotipate su cosa costituisca la violenza di genere contro le donne, su quali debbano essere le risposte delle donne a tale violenza e sullo standard di prova richiesto per dimostrarne l’esistenza può incidere sui diritti delle donne all’uguaglianza di fronte alla legge, a un processo equo e a un rimedio efficace, come stabilito dagli articoli 2 e 15 della Convenzione”.

La Raccomandazione richiede agli Stati di attuare anche misure preventive in vari ambiti. In ambito giuridico/giudiziario si raccomanda di: “(a) Adottare e attuare misure legislative efficaci e altre misure preventive appropriate per affrontare le cause alla base della violenza di genere contro le donne, compresi gli atteggiamenti e gli stereotipi patriarcali, la disuguaglianza nella famiglia e l'abbandono o la negazione dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali delle donne, e promuovere l'empowerment, l'agency e la voce delle donne” e di “(e) Fornire uno sviluppo delle capacità, un'istruzione e una formazione obbligatorie, ricorrenti ed efficaci per i membri della magistratura, gli avvocati e i funzionari delle forze dell'ordine, compreso il personale medico legale, i legislatori e i professionisti del settore sanitario, anche nel campo della salute sessuale e riproduttiva, in particolare per quanto riguarda le infezioni sessualmente trasmesse e i servizi di prevenzione e trattamento dell'HIV, e per tutto il personale educativo, sociale e assistenziale, compreso quello che lavora con le donne nelle istituzioni, come le case di cura, i centri di asilo e le carceri, al fine di dotarli di strumenti per prevenire e affrontare adeguatamente la violenza di genere contro le donne. L'istruzione e la formazione devono promuovere la comprensione di quanto segue: (i) come gli stereotipi e i pregiudizi di genere portino alla violenza di genere contro le donne e a risposte inadeguate ad essa”. Infine, al punto 32, viene raccomandato “che gli Stati parti attuino le seguenti misure per quanto riguarda l'azione penale e la punizione per la violenza di genere contro le donne: (b) Garantire che la violenza di genere contro le donne non sia obbligatoriamente deferita a procedure alternative di risoluzione delle controversie, comprese la mediazione e la conciliazione. L'uso di tali procedure dovrebbe essere strettamente regolamentato e consentito solo quando una precedente valutazione da parte di un'équipe specializzata assicuri il consenso libero e informato delle vittime/sopravvissute e che non vi siano indicatori di ulteriori rischi per le vittime/sopravvissute o i loro familiari. Le procedure devono responsabilizzare le vittime/persone sopravvissute ed essere fornite da professionisti specificamente formati per comprendere e intervenire adeguatamente nei casi di violenza di genere contro le donne, assicurando un'adeguata protezione dei diritti delle donne e dei bambini e che gli interventi siano condotti senza stereotipi o rivittimizzazione delle donne. Le procedure alternative di risoluzione delle controversie non devono costituire un ostacolo all'accesso delle donne alla giustizia formale”.

In ambito educativo, invece, si suggerisce di “(b) Sviluppare e attuare misure efficaci, con la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, come i rappresentanti delle organizzazioni femminili e dei gruppi emarginati di donne e ragazze, per affrontare e sradicare gli stereotipi, i pregiudizi, i costumi e le pratiche di cui all'articolo 5 della Convenzione, che condonano o promuovono la violenza di genere contro le donne e sono alla base della disuguaglianza strutturale tra donne e uomini. Tali misure dovrebbero includere quanto segue: (i) Integrazione di contenuti sull'uguaglianza di genere nei programmi di studio a tutti i livelli di istruzione, sia pubblica che privata, a partire dalla prima infanzia e nei programmi di istruzione con un approccio ai diritti umani. I contenuti devono riguardare i ruoli di genere stereotipati e promuovere i valori dell'uguaglianza di genere e della non discriminazione, comprese le mascolinità non violente, e garantire un'educazione alla sessualità completa, adeguata all'età, basata su prove e scientificamente accurata, per ragazze e ragazzi”.

Per quanto riguarda i media si raccomanda di “(d) Adottare e attuare misure efficaci per incoraggiare i media a eliminare la discriminazione contro le donne, compresa la

rappresentazione dannosa e stereotipata delle donne o di gruppi specifici di donne, come le donne difensore dei diritti umani, dalle loro attività, pratiche e produzioni, anche nella pubblicità, online e in altri ambienti digitali. Le misure dovrebbero includere quanto segue: (i) Incoraggiare la creazione o il rafforzamento di meccanismi di autoregolamentazione da parte delle organizzazioni mediatiche, comprese le organizzazioni di media online o sociali, finalizzati all'eliminazione degli stereotipi di genere relativi alle donne e agli uomini, o a gruppi specifici di donne, e ad affrontare la violenza di genere contro le donne che ha luogo attraverso i loro servizi e piattaforme”.

In generale, il riferimento esplicito agli stereotipi da parte della CEDAW (e delle successive Raccomandazioni generali) è fondamentale poiché vengono trasposti nella dimensione giuridica, diventando oggetto di controllo giudiziario sia da parte dei tribunali ordinari sia delle corti costituzionali nazionali. Secondo Pitino, infatti, “La presenza di visioni stereotipate dei ruoli maschili e femminili assurge così a parametro di derivazione internazionale rispetto al quale è possibile sindacare le leggi oppure il modo in cui esse vengono interpretate e applicate dalle autorità pubbliche amministrative e giurisdizionali, qualora ciò dia luogo a discriminazioni nei confronti delle donne”⁵³⁰. Anche se con qualche intoppo⁵³¹, in generale, Cusack sottolinea che il Comitato EDAW ha come tratto distintivo una sensibilità particolare agli stereotipi che si rinviene nelle sue decisioni/la sensibilità particolare agli stereotipi rinvenibile nelle decisioni del Comitato EDAW costituisce un tratto distintivo dell’organo di monitoraggio della Convenzione, caratteristica non scontata poiché non riscontrata nella giurisprudenza degli altri Comitati attivi all'interno del sistema delle Nazioni Unite⁵³².

Come già anticipato, il Comitato EDAW ha trattato il tema degli stereotipi nella sua giurisprudenza in varie occasioni grazie al Protocollo facoltativo alla Convenzione del 2000 che, attribuendo al Comitato la competenza di ricevere comunicazioni da parte di singoli o gruppi, ha portato al “primo impulso reale al contrasto dello stereotipo di genere”⁵³³. Nardocci spiega l’importanza fondamentale di tale giurisprudenza nello sviluppare osservazioni complementari rispetto a quelle espresse originariamente dalla Convenzione e dalle successive Raccomandazioni generali su questo tema⁵³⁴. Il Comitato in più occasioni ha evidenziato che gli stereotipi di genere costituiscono contemporaneamente la principale causa e la conseguenza delle discriminazioni nei confronti delle donne e di violazione dei diritti delle donne e che gli Stati contraenti hanno l’obbligo di adottare misure appropriate per modificarli. L’utilizzo di stereotipi di genere può verificarsi in tutti i contesti in cui le

⁵³⁰ A. Pitino, *Gli stereotipi di genere in prospettiva giuridica*, op. cit., p. 626.

⁵³¹ Il riferimento è al Comitato CEDAW, Cristina Muñoz-Vargas y Sainz de Vicuña c. Spagna, Comunicazione n. 7/2005, decisione del 9 agosto 2007 in tema di diritto successorio in cui il Comitato ha escluso la violazione dell’art. 5 CEDAW, non riconoscendo così che le norme spagnole discriminatorie erano basate su stereotipi di genere. Si menziona anche il caso S.M. c. Filippine del 2011 in cui il Comitato ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata violazione della Convenzione in presenza di un caso di violenza sessuale con caratteristiche e circostanze praticamente uguali al successivo caso di violenza sessuale di R.P.B. c. Filippine del 2014 in cui, a differenza del primo, il Comitato ha condannato lo Stato per aver utilizzato stereotipi di genere nelle aule di giustizia.

⁵³² S. Cusack, *Building Momentum towards Change. How the UN’s Response to Stereotyping Is Evolving*, in E. Brems, A. Timmer (Eds.), *Stereotypes and Human Rights Law*, Intersentia, 2017, 26 e ss.

⁵³³ C. Nardocci, *La generalizzazione irragionevolmente discriminatoria: lo stereotipo di genere tra diritto e corti*, in “Genius”, 20 gennaio 2023, pp. 1-30, p. 16.

⁵³⁴ *Ibidem*.

donne sono esposte a discriminazioni e violazioni di diritti fondamentali⁵³⁵, tant'è vero che le decisioni del Comitato riguardano: l'ambito dei rapporti relazionali⁵³⁶, familiari⁵³⁷, quello lavorativo⁵³⁸ e di tutela dei diritti riproduttivi⁵³⁹. Inoltre, il Comitato sottolinea che tali violazioni possono verificarsi sia nella sfera privata che in quella pubblica poiché possono influenzare le istituzioni, come ad esempio il legislatore nella promulgazione delle leggi e i giudici nell'interpretazione e applicazione del diritto. Infatti, in alcune sue decisioni, soprattutto quelle aventi ad oggetto la violenza domestica e la violenza sessuale, il Comitato EDAW ha evidenziato che gli stereotipi di genere sono stati non solo la causa delle violenze nella sfera privata, ma anche della violenza istituzionale in quanto hanno orientato le decisioni delle autorità pubbliche producendo così ulteriore discriminazione e non tutelando i diritti delle donne⁵⁴⁰. Per quanto riguarda la concezione di stereotipo di genere adottata, Cusack sostiene che la CEDAW non ha come obiettivo eliminare tutti gli stereotipi di genere, ma che il suo intervento si limita agli stereotipi che comportano una violazione dei diritti fondamentali delle donne o alimentano rapporti di potere diseguali tra uomini e donne⁵⁴¹. Questo orientamento si riflette sulla giurisprudenza della CEDAW in cui si rinviene la distinzione non solo tra "gender stereotyping" e "gender stereotype", ma anche tra "harmful gender stereotype" e "wrongful gender stereotyping", ossia le uniche due ipotesi di stereotipi per le quali Cusack ha rilevato la comminazione da parte del Comitato di una sanzione in presenza di una violazione delle norme della CEDAW⁵⁴². Nella giurisprudenza in tema di discriminazione di genere sul luogo di lavoro, ad esempio, in particolare in R.K.B. c. Turchia⁵⁴³, il Comitato ha fatto la distinzione tra la stereotipizzazione, ossia l'attribuzione di

⁵³⁵ A. Nguye, *Through the Eyes of Women? The Jurisprudence of the CEDAW Committee*, in "Outskirts", suppl. spec. The Gender Games, vol. 30, maggio 2014, spec. 2 e 7.

⁵³⁶ In merito a questo ambito, si segnalano le principali decisioni della CEDAW riguardo gli stereotipi di genere nei casi di violenza sessuale: Comitato CEDAW, Karen Tayag Vertido c. Filippine del 2008; Comitato CEDAW, R.P.B. c. Filippine del 2014; Comitato CEDAW, A.F. c. Italia del 2018.

⁵³⁷ Le principali decisioni della CEDAW su gli stereotipi di genere riguardanti violenza domestica e violenza assistita sono: Comitato CEDAW, A.T. c. Ungheria del 2003; Comitato CEDAW, V.K. c. Bulgaria del 2008; Comitato CEDAW, M.W. c. Danimarca del 2012; Comitato CEDAW, S.T. c. Russia del 2013, González Carreño c. Spagna del 2014; Comitato CEDAW, X e Y c. Georgia del 2015; Comitato CEDAW, S.L. c. Bulgaria del 2016.

⁵³⁸ Le principali decisioni della CEDAW riguardo gli stereotipi di genere in ambito lavorativo ai danni delle donne sono: Comitato CEDAW, R.K.B. c. Turchia del 2010; Comitato CEDAW, M.S. c. Filippine del 2011; Comitato CEDAW, Anna Belousova c. Kazakhstan del 2012.

⁵³⁹ La decisione del Comitato CEDAW esemplificativa di quanto gli stereotipi di genere possano incidere negativamente sui diritti riproduttivi delle donne, e dunque sulla tutela della loro salute, è L.C. v. Perù del 2009 in cui la richiesta di abortire di una ragazza di tredici anni (rimasta incinta dopo vari episodi di violenza sessuale), motivata anche dalla presenza di rischi per la sua salute, era stata respinta dal personale sanitario dell'ospedale anche sulla base dello stereotipo fortemente presente in Perù secondo cui la gravidanza e la maternità sono le più importanti funzioni della donna.

⁵⁴⁰ Si menzionano a titolo esemplificativo le decisioni Comitato CEDAW, X e Y v. Georgia, Comunicazione n. 24/2009, decisione del 24 giugno 2009; Comitato CEDAW, Anna Belousova v. Kazakhstan, Comunicazione n. 45/2012, decisione del 13 luglio 2015; Comitato CEDAW, González Carreño v. Spagna, Comunicazione n. 47/2012, decisione del 16 luglio 2014; Comitato CEDAW, A.F. v. Italia, Comunicazione n. 148/2019, decisione del 20 giugno 2022.

⁵⁴¹ S. Cusack, *The CEDAW as a legal framework for transnational discourses on gender stereotyping*, in A. Hellum, H.S. Aasen (eds), *Women's Human Rights. Cedaw in International, Regional and National Law*, Cambridge, UK, 2013.

⁵⁴² S. Cusack, *Gender Stereotyping as a Human Rights Violation*, Research Report, Commissioned by the UN Office of the High Commissioner for Human Rights, 2013, 20 e ss.

⁵⁴³ Comitato CEDAW, R.K.B. c. Turchia, Comunicazione n. 28/2010, decisione del 24 febbraio 2012.

caratteristiche stereotipate a coloro che fanno parte di un gruppo sociale (in questo caso le donne), e lo stereotipo di genere e ha chiesto agli Stati parte di modificare gli “harmful gender stereotype” e a rimuovere i “wrongful gender stereotyping”. In tema di diritti riproduttivi, nello specifico in L.C. c. Perù⁵⁴⁴, la giurisprudenza del Comitato EDAW ha evidenziato che la decisione dei sanitari di un ospedale di negare l’accesso all’aborto ad una minorenne vittima di stupro era stata determinata dallo stereotipo che concepisce la donna solo come madre. Nella giurisprudenza in tema di violenza ostetrica, specificatamente in S.F.M. c. Spagna⁵⁴⁵ ha ribadito che le autorità giudiziarie che devono giudicare le azioni eventualmente discriminatorie nei confronti delle donne non possono avvalersi di stereotipi e che, nel caso di specie, invece, i giudici hanno basato la loro decisione sullo stereotipo secondo il quale la scelta se praticare o meno un intervento chirurgico che ha ripercussioni sulla salute della donna (si trattava di un episiotomia) compete esclusivamente al medico, e la donna non ha alcuna voce in merito.

A tal proposito, Nardocci ha rilevato che è la giurisprudenza in tema di violenza domestica e vittimizzazione secondaria ad aver approfondito maggiormente il tema del gender stereotyping in quanto “il Comitato insiste, infatti, in diverse decisioni sulla doverosità di interventi statali funzionali ad assicurare: l’attivazione della fase investigativa, lo svolgimento di un procedimento giurisdizionale scevro da stereotipi; l’accesso al giudice da parte delle vittime di violenza”⁵⁴⁶. In questi casi il Comitato ribadisce che la Convenzione CEDAW impone obblighi a tutti gli organi dello Stato, che gli Stati parte possono essere responsabili di decisioni giudiziarie che violano le disposizioni della Convenzione e, in particolare, che ai sensi degli articoli 2 (f) e 5 (a) lo Stato parte è obbligato a prendere misure appropriate per modificare o abolire non solo le leggi e i regolamenti esistenti, ma anche gli usi e le pratiche che costituiscono una discriminazione nei confronti delle donne. Inoltre, viene ricordato che la Raccomandazione generale n. 19 sulla violenza contro le donne afferma che “la discriminazione ai sensi della Convenzione non è limitata all’azione di o per conto dei governi [...] in base al diritto internazionale generale e ai patti specifici sui diritti umani, gli Stati possono essere responsabili anche per atti privati se non agiscono con la dovuta diligenza per prevenire le violazioni dei diritti o per indagare e punire gli atti di violenza, e per fornire un risarcimento”.

Per quanto riguarda il ruolo dello stereotipo nelle aule di giustizia nei casi di violenza domestica e vittimizzazione secondaria è necessario partire dal leading case di Karen Tayag Vertido c. Filippine⁵⁴⁷ del 2008 avente ad oggetto una violenza sessuale agita di Jose B. Custodio (Presidente della Camera di Commercio e Industria di Davao City) nei confronti, appunto, di Karen Tayag Vertido (che lavorava come Direttrice Esecutiva presso la stessa Camera) dopo una riunione di lavoro. La sentenza di assoluzione dell’imputato della Corte nazionale (avvenuta nel 2005 dopo che il caso era rimasto in sospeso in tribunale per ben otto anni) si basava su una serie di “principi guida” tratti da altri casi di violenza sessuale e

⁵⁴⁴ Comitato CEDAW, L.C. c. Perù, Comunicazione n. 22/2009, decisione del 17 ottobre 2011.

⁵⁴⁵ Tale decisione è fondamentale anche perché per la prima volta ha ritenuto la violenza contro la salute delle donne, nel caso di specie la violenza ostetrica, una forma di violenza di genere contro le donne e una violazione dei diritti umani fondamentali.

⁵⁴⁶ C. Nardocci, *La generalizzazione irragionevolmente discriminatoria*, op. cit., p. 17.

⁵⁴⁷ Comitato CEDAW, Karen Tayag Vertido c. Filippine, Comunicazione n. 18/2008, decisione del 16 luglio 2010.

sul fatto che la denunciante era stata ritenuta non credibile per come si era comportata prima, durante e dopo lo stupro. Il Comitato, dopo aver ribadito, al paragrafo 8.4, che “gli stereotipi influiscono sul diritto delle donne a un processo equo e giusto e che il sistema giudiziario deve fare attenzione a non creare standard inflessibili su ciò che le donne o le ragazze dovrebbero essere o su ciò che avrebbero dovuto fare quando si trovano di fronte a una situazione di stupro, basandosi semplicemente su nozioni preconconcette su ciò che definisce una vittima di stupro o una vittima di violenza di genere, in generale”, ha condannato lo Stato delle Filippine per non aver perseguito il reato di violenza sessuale sulla base di stereotipi di genere. Nello specifico, il Comitato afferma, al paragrafo 8.5, che “la valutazione della credibilità della versione dei fatti della ricorrente è stata influenzata da una serie di stereotipi, in quanto la ricorrente in questa situazione non ha seguito ciò che ci si aspettava da una “vittima ideale” e razionale o ciò che il giudice considerava la risposta razionale e ideale di una vittima di stupro”. Si menzionano tali stereotipi al paragrafo 8.5: la considerazione che “un’accusa di stupro può essere formulata con facilità” e che “una donna timida può essere facilmente soggiogata”, il comportamento contraddittorio della vittima che in un primo momento aveva reagito con resistenza e in un secondo momento con sottomissione e che non era fuggita dall’imputato nonostante ne avesse avuto le opportunità. Inoltre, il Comitato, al paragrafo 8.6, sottolinea anche la presenza nella sentenza della Corte di “stereotipi sulla sessualità maschile e femminile che sostengono maggiormente la credibilità del presunto autore del reato rispetto alla credibilità della vittima”, nello specifico il fatto che l’imputato e la vittima si conoscevano e che “è incredibile che un uomo di sessant’anni possa procedere all’eiaculazione con la ricorrente che resiste all’attacco sessuale”. Infine, al paragrafo 8.7, il Comitato si sofferma sulla definizione di stupro fornita dalle Filippine, evidenziando che essa non prevede la mancanza di consenso come elemento essenziali per poter configurare il reato, contrariamente a quanto stabilito dal Comitato in più occasioni. Dunque, il Comitato riconosce che la ricorrente ha subito una rivittimizzazione dovuta agli stereotipi e ai miti di genere invocati nella sentenza della Corte filippina e, al paragrafo 8.9, raccomanda allo Stato parte di “garantire che tutte le procedure legali nei casi di reati di stupro e altri reati sessuali siano imparziali ed eque, e non influenzate da pregiudizi o nozioni stereotipate di genere. Per raggiungere questo obiettivo, è necessaria un’ampia gamma di misure, mirate al sistema legale, per migliorare la gestione giudiziaria dei casi di stupro, nonché la formazione e l’educazione per cambiare gli atteggiamenti discriminatori nei confronti delle donne”.

Il Comitato CEDAW riceverà un’altra comunicazione riguardante l’utilizzo di stereotipi giudiziari in un caso di violenza sessuale sempre da parte della magistratura delle Filippine, ossia R.P.B. c. Filippine⁵⁴⁸. Si tratta di una violenza sessuale subita da una ragazza sordomuta di 17 anni da parte di un suo vicino di casa di 19 anni. Anche in questo caso è stato riconosciuto che la ricorrente ha subito danni per l’uso di stereotipi e miti basati sul genere che, si legge al paragrafo 8.9, “non tengono conto delle circostanze individuali del caso, come la disabilità e l’età dell’autrice”. Ai paragrafi par. 2.5 e 8.9, si legge che il tribunale ha ritenuto non credibile la testimonianza dell’autrice poiché “non era conforme a quello di una normale filippina il cui istinto le impone di fare appello a ogni grammo della

⁵⁴⁸ Comitato CEDAW, R.P.B. c. Filippine Comunicazione n. 034/2011, decisione del 21 febbraio 2014.

sua forza e del suo coraggio per sventare qualsiasi tentativo di infangare il suo onore e di macchiare la sua purezza. È innaturale che una vittima di stupro [...] non faccia nemmeno un debole tentativo di liberarsi nonostante una miriade di opportunità per farlo [...] avrebbe potuto tentare di fuggire o di gridare aiuto, dato che “il suo essere sordomuta non la rende incapace di creare rumore””. In conclusione, nel caso R.P.B. c. Filippine, il Comitato ha riconosciuto una ripetizione quasi identica delle stesse violazioni già evidenziate nel precedente caso Vertido c. Filippine, da cui evidentemente lo Stato parte non ha voluto trarre insegnamento, non seguendo così le raccomandazioni del Comitato.

Sempre relativamente al tema della violenza sessuale è fondamentale la decisione del Comitato A.F. c. Italia⁵⁴⁹ del 2018 non solo perché è fra quelle più recenti sugli stereotipi di genere, ma anche perché per la prima volta il Comitato si è pronunciato su un caso italiano. Si sottolinea, tra l'altro, che l'Italia era stata da poco condannata dalla Corte EDU sempre per l'uso di stereotipi giudiziari in una sentenza che aveva assolto gli imputati dal reato di violenza sessuale, ossia il caso J.L. c. Italia del 27 maggio 2021, aggiudicandosi così il “primato” di unico Paese europeo ad avere ricevuto due condanne da parte di Corti internazionali a causa dell'applicazione di stereotipi da parte della magistratura. Ritornando al caso A.F. c. Italia, quest'ultimo ha ad oggetto una violenza sessuale nei confronti di A.F. (una donna che si era recata in questura per sporgere querela per violenza domestica nei confronti dell'ex marito), da parte di C.C. (agente delle forze di polizia incaricato delle indagini riguardanti tale querela). Quest'ultimo è stato dapprima condannato dal Tribunale di Cagliari a sei anni di reclusione per violenza sessuale, poi è stato assolto dalla Corte d'appello di Cagliari per insussistenza del fatto in quanto le dichiarazioni della vittima sono state ritenute incongruenti e, infine, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della parte civile ritenendo congrua e logica la motivazione della sentenza di secondo grado nella valutazione sia delle prove che della inattendibilità della vittima. Prima di tutto, il Comitato ricostruisce al paragrafo 7.6 l'orientamento CEDAW sugli stereotipi di genere e afferma che gli Stati devono assicurare che “tutte le procedure legali nei casi che coinvolgono le accuse di violenza di genere contro le donne siano imparziali, eque e non influenzate da stereotipi di genere o dall'interpretazione discriminatoria delle disposizioni legali [...] L'applicazione di nozioni preconcepite e stereotipate su cosa costituisca la violenza di genere contro le donne, su quali debbano essere le risposte delle donne a tale violenza e sullo standard di prova richiesto per dimostrarne l'esistenza può incidere sui diritti delle donne all'uguaglianza di fronte alla legge, a un processo equo e a un rimedio efficace, come stabilito dagli articoli 2 e 15 della Convenzione. 41 (Si veda la raccomandazione generale n. 33). Le donne dovrebbero poter contare su un sistema giudiziario libero da miti e stereotipi e su una magistratura la cui imparzialità non sia compromessa da questi presupposti di parte. L'eliminazione degli stereotipi giudiziari nel sistema giudiziario è un passo cruciale per assicurare uguaglianza e giustizia per le vittime e i sopravvissuti”. In secondo luogo, il Comitato esamina meticolosamente il ragionamento alla base della decisione della Corte d'appello di annullare la sentenza condanna di primo grado e le motivazioni che hanno portato la Corte di Cassazione a non accogliere il ricorso della vittima, giungendo alla conclusione, al paragrafo 7.18, che “la decisione della Corte regionale di annullare la

⁵⁴⁹ Comitato CEDAW, A.F. c. Italia, Comunicazione n. 148/2019, decisione del 20 giugno 2022.

condanna si è basata su percezioni distorte, credenze e miti preconcepiuti piuttosto che su fatti rilevanti, che hanno indotto la Corte regionale e la Corte di Cassazione a interpretare o applicare in modo errato le leggi, minando così l'imparzialità e l'integrità del sistema giudiziario e producendo un errore giudiziario e la rivittimizzazione dell'autrice". Nello specifico, il Comitato, al paragrafo 7.2, "sostiene che la Corte ha accettato la versione dei fatti dell'imputato senza alcun dubbio, sulla base delle sue stesse ipotesi di genere sul modo in cui avrebbe dovuto comportarsi come vittima di stupro e sul modo in cui le donne si comportano quando vengono respinte. Sostiene inoltre che ciò è chiaramente dimostrato dall'incapacità della Corte d'appello di fornire ragioni ben supportate per l'annullamento della condanna. Afferma che l'approvazione da parte della Corte di Cassazione dell'approccio errato della corte d'appello indica ulteriormente la portata di questi stereotipi di genere profondamente radicati. Conclude che gli organi dello Stato non sono riusciti a proteggerla in quanto vittima di violenza domestica e non le hanno fornito un rimedio efficace per queste violazioni, consentendo carenze strutturali nel sistema giudiziario e non affrontando gli obblighi previsti dalla Convenzione, con il risultato di traumatizzarla ripetutamente". Inoltre, al paragrafo 7.16 si legge che "il Comitato ritiene che la decisione della Corte di annullare la condanna di C.C. per mancanza di prove che dimostrassero gli elementi del reato imputato, nonostante le significative prove forensi, mediche e testimoniali, possa essere attribuita solo a stereotipi di genere profondamente radicati che hanno portato ad attribuire un peso probatorio maggiore al racconto dell'imputato, che è stato chiaramente preferito, senza alcun esame critico delle argomentazioni della difesa, senza alcun riesame o revisione delle prove per consentire ai testimoni di spiegare eventuali incongruenze percepite. Il Comitato ritiene che questa decisione non segua una linea logica di ragionamento se misurata rispetto a qualsiasi criterio oggettivo e non risponda agli obblighi procedurali dello Stato parte. Rileva che la Corte Suprema si è limitata a una valutazione superficiale del fatto che tutte le prove fossero citate in una sequenza logica, senza tenere conto dei difetti nell'analisi e nella ponderazione delle prove stesse, e ha scelto di respingere altri motivi in quanto non basati su estratti curati". Dunque, la sentenza di secondo grado di assoluzione dell'imputato è basata su stereotipi di genere che ha portato la Corte a ritenere i comportamenti dell'autrice irragionevoli e non coerenti con il fatto di essere stata violentata⁵⁵⁰. In particolare, al paragrafo 2.15 leggiamo: il non aver avvertito l'ufficiale medico della presenza di C.C. in casa provava che l'autrice "era contenta della presenza dell'imputato", l'aver fatto da palo su richiesta di C.C. per controllare la strada prima di andarsene non era credibile in quanto "solo l'autrice avrebbe avuto interesse a garantire che i vicini, compresi i suoi parenti, non vedessero C.C. uscire da casa sua", l'aver telefonato a due persone subito dopo l'evento dava l'impressione di "banali rapporti di amicizia in un momento in cui avrebbe dovuto essere oppressa dal turbamento". Mentre nel paragrafo 7.11 viene sottolineato: l'aver raccolto prove fisiche della violenza sessuale (mettendo da parte le

⁵⁵⁰ Si riportano gli stereotipi denunciati dall'autrice nel suo reclamo: "(a) lo stupro ha dinamiche standardizzate e può essere escluso quando si usa il preservativo; (b) una vera vittima di stupro non avrebbe interagito con terze persone tramite telefonate o; (c) una donna deve prevedere che le avances insistenti potrebbero essere preliminari a uno stupro; (d) mentre una vittima di stupro deve cercare di resistere e fuggire in tutti i modi possibili, deve essere sospettata di aver inventato le accuse di stupro se ha la presenza di spirito di raccogliere prove dopo l'aggressione (e) una donna single e "non molto giovane" è intrinsecamente preoccupata che la sua reputazione venga compromessa da una relazione sessuale occasionale con un uomo più giovane".

lenzuola in cui era avvenuta) è un comportamento “sospetto” funzionale a “prendere l'imputato in trappola”, il ragionamento secondo cui “una donna single e “non molto giovane” sarebbe intrinsecamente preoccupata della sua reputazione, che potrebbe essere compromessa da una relazione sessuale occasionale con un uomo più giovane, di cui dovrebbe essere lusingata e che è prevedibile che una donna di questo tipo diventi vendicativa in caso di rifiuto” e che la versione più probabile è che “una donna potrebbe inventare le accuse di stupro per vendicarsi o per ottenere un accesso prioritario ai servizi sanitari”. Il Comitato, al paragrafo 2.15, nota che la Corte ha, invece, accettato totalmente le argomentazioni dell'imputato secondo il quale “l'autrice aveva acconsentito a fare sesso con C.C. e aveva goduto di “un pomeriggio di leggerezza o addirittura di gioia” con lui, ma poi si era sentita offesa [e ingannata] dal disinteresse di C.C. a proseguire i rapporti [...] si era sentita ingannata e [...] C.C. l'aveva sfruttata come “oggetto di piacere usa e getta” [dunque la Corte ha ritenuto che] le accuse dell'autrice fossero motivate da un dramma creato per compensare il fatto di essere stata sedotta dall'imputato e poi abbandonata, come ha notato essere accaduto anche con l'uomo che ha poi incontrato”. Il Comitato evidenzia, al paragrafo 7.9, che per questo motivo secondo la Corte tutti i comportamenti successivi della donna (individuati al paragrafo 2.15) non sono stati funzionali a tutelarsi, ma a salvaguardare la sua reputazione e vendicarsi dell'imputato in quanto l'autrice aveva “preso la decisione di incriminare C.C. e di farlo cinicamente entro i termini di legge”: la telefonata all'amica aveva la funzione di “avvalorare una narrazione che avrebbe protetto la sua reputazione e il suo orgoglio e vendicato il rifiuto di C.C.”, la decisione di recarsi in ospedale è stata presa “per proteggere la sua reputazione e ottenere un accesso prioritario ai servizi sanitari, al fine di vendicarsi dell'imputato che riteneva avesse “abusato della sua arrendevolezza alla passione erotica in un momento della vita in cui era turbata”. Il Comitato evidenzia, al paragrafo 7.9, che ciò è stato possibile nonostante ci fossero varie prove a sostegno della versione della vittima che, però, la Corte ha giudicato non attendibili “trovando giustificazioni alternative per ciascuna delle sue affermazioni” che fossero in linea con la versione dell'imputato, condivisa esplicitamente dalla Corte stessa. Si menzionano le principali: la prova del preservativo, indicata al paragrafo 7.9, presumibilmente utilizzato dall'imputato durante la violenza sessuale, ma non menzionato dalla donna, secondo la Corte presuppone il consenso dell'autrice al rapporto sessuale poiché una donna realmente vittima di violenza sessuale avrebbe approfittato del tempo necessario per l'applicazione del preservativo per scappare; le prove mediche, indicate al paragrafo 7.11, (quali i lividi sulla parte interna di entrambe le ginocchia dell'autrice e i danni significativi all'utero dell'autrice, entrambi documentati dal referto dell'ospedale) non erano probanti dello stupro subito dalla vittima, ma dell’“esuberanza” e della “capacità di seduzione” dell'imputato nell'ambito di un rapporto sessuale consensuale; i sintomi di disturbo da stress post-traumatico, individuati al paragrafo 7.15, diagnosticati dallo psicologo, non costituivano prova delle conseguenze psicologiche della violenza sessuale, ma derivavano dal “dramma nella vita di una donna che era già stremata da una turbolenta separazione coniugale” che aveva “ceduto, in un momento di debolezza, alla seduzione del carabiniere”. Inoltre, il Comitato, al paragrafo 7.17, evidenzia che la Corte d'appello italiana ha dimostrato “una chiara mancanza di comprensione dei costrutti di genere della violenza contro le donne, del concetto di controllo coercitivo, delle implicazioni e delle complessità dell'abuso di autorità, compreso l'uso e l'abuso di fiducia,

dell'impatto dell'esposizione a traumi consecutivi, dei complessi sintomi post-traumatici, tra cui la dissociazione e la perdita di memoria, e delle specifiche vulnerabilità e necessità delle vittime di abusi domestici” e, al paragrafo 7.19, afferma che “questi stereotipi possono prosperare laddove la legislazione non individua chiaramente il consenso come elemento centrale e determinante. In caso contrario, la vita, la morale, le comunicazioni, le lesioni, lo stato civile e di coppia, l'età e numerosi altri fattori dell'autrice sono stati ripetutamente esaminati fino al punto da farle affrontare un livello di controllo che non è stato applicato a C.C., lasciando il procedimento vulnerabile a interpretazioni contrastanti e dannose basate su norme e preconcetti culturali che le hanno negato un accesso paritario alla giustizia e non solo non l'hanno protetta, ma l'hanno ripetutamente sottoposta a discriminazione e ritraumatizzazione”. In conclusione, al paragrafo 9 (a) e (b), il Comitato afferma che “la ricorrente ha subito danni patrimoniali a causa dell'eccessiva durata del processo e per essere stata sottoposta a rivittimizzazione a causa degli stereotipi e dei miti basati sul genere invocati nella sentenza della Corte regionale, nonché per l'accettazione di tali stereotipi da parte della Corte suprema” e raccomanda lo Stato parte, oltre a modificare la definizione di violenza sessuale includendo il consenso come elemento determinante, a “garantire che tutti i procedimenti giudiziari riguardanti i reati sessuali siano imparziali, equi e non influenzati da pregiudizi o stereotipi di genere” attraverso misure correttive da apportare in tutti i livelli di sistema legale: formazione sulla Convenzione CEDAW, il Protocollo opzionale e le raccomandazioni generali del Comitato, formazione per gli operatori del sistema giudiziario sulla violenza contro le donne e la discriminazione di genere e lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio di “strategie per eliminare gli stereotipi di genere nei casi di violenza di genere che includano: evidenziare i danni degli stereotipi di genere in ambito giudiziario attraverso ricerche basate sull'evidenza e l'identificazione delle migliori pratiche; sostenere riforme legali e politiche; monitorare e analizzare i precedenti e le tendenze nel ragionamento giudiziario; consentire la contestazione di singoli episodi di stereotipi di genere in ambito giudiziario; migliorare la capacità di supervisione”.

Un altro caso degno di nota è *González Carreño c. Spagna*⁵⁵¹ in cui Angela González Carreño, vittima di violenza domestica da parte del marito F.R.C., nel 1999 si separa da lui e si trasferisce in una casa protetta con la figlia Andrea (di tre anni) e in seguito divorzia dall'uomo. Si precisa che, oltre alla violenza domestica, nel caso di specie sussiste anche violenza assistita poiché le violenze (fisiche e psicologiche) vengono agite da F.R.C. anche in presenza della figlia. Tali violenze non terminano con il divorzio, tant'è che tra il 1999 e il 2001 l'autrice presenta oltre 30 denunce per minacce, aggressioni e atti persecutori. Nonostante questo aspetto e le richieste di protezione della figlia da parte della ricorrente, le autorità giudiziarie continuano ad autorizzare incontri non supervisionati tra padre violento e figlia fino a che, nel 2003, F.R.C. al termine di un'udienza minaccia l'autrice dicendole che le avrebbe tolto “ciò che aveva di più caro” e poche ore dopo, durante una visita non controllata, uccide la figlia e si suicida. Dunque, González Carreño presenta ricorso ai tribunali sostenendo la responsabilità dello Stato per non aver protetto sua figlia, ma le sue istanze vengono respinte. Il Comitato, dopo aver ricordato al paragrafo 9.6 che “gli Stati possano essere responsabili anche di atti commessi da privati se non agiscono con la dovuta

⁵⁵¹ Comitato CEDAW, *González Carreño c. Spagna*, Comunicazione 047/2012, decisione del 16 luglio 2014.

diligenza per prevenire le violazioni dei diritti o per indagare e punire gli atti di violenza e per risarcire le vittime” e dopo aver menzionato le norme della CEDAW che affrontano il tema degli stereotipi, ha affermato al paragrafo 9.7 che “le autorità dello Stato parte, nel decidere l'istituzione di un programma di visite senza supervisione, abbiano applicato nozioni stereotipate e quindi discriminatorie in un contesto di violenza domestica e non abbiano fornito la dovuta supervisione”. Al paragrafo 94 il Comitato ha rilevato una serie di elementi che riflettono “un modello di azione che risponde a una concezione stereotipata del diritto di visita basata sull'uguaglianza formale che, nel caso in questione, ha dato chiari vantaggi al padre nonostante la sua condotta abusiva e ha minimizzato la situazione di madre e figlia in quanto vittime di violenza, ponendole in una posizione vulnerabile”. Nello specifico, la decisione sul regime di visite non protette tra padre e figlia è stata presa senza reputare rilevante la condotta violenta di F.R.C. (nonostante la sua evidente e documentata pericolosità per l'incolumità della madre e della bambina), senza sentire preventivamente la ricorrente e sua figlia e senza prendere in considerazione il fatto che F.R.C. non pagava il mantenimento, ma ha avuto come unico obiettivo il tentativo di “normalizzare” la relazione tra il padre violento e la figlia. La ricorrente sostiene, infatti, che le autorità giudiziarie hanno applicato stereotipi dapprima nella valutazione del rischio per se e per la figlia, della credibilità della prima e della volontà della seconda, la quale ad un certo punto ha espresso la volontà di non incontrare più il padre, minimizzando così la situazione di violenza domestica e assistita, e poi nella concezione del diritto di visita. Su quest'ultimo punto, si legge al paragrafo 3.8 e 3.9, che la ricorrente sottolinea che il diritto di visita è stato concepito “solo come un diritto del padre e non come un diritto anche del bambino” e che “le autorità responsabili della protezione hanno scelto di seguire la visione stereotipata secondo cui anche i più violenti dovrebbero godere del diritto di visita e che è sempre meglio che un bambino sia cresciuto dal padre e dalla madre; in questo modo non hanno apprezzato i diritti della bambina e non hanno tenuto conto del fatto che aveva espresso paura del padre e rifiutato il contatto. I tribunali hanno dato per scontato che è meglio avere contatti anche con un padre violento. Le circostanze del caso richiedevano che le autorità e i tribunali valutassero se le visite rispettassero il diritto della bambina alla vita, a vivere libera dalla violenza e il principio del miglior interesse del bambino”. Il Comitato, al paragrafo 9.5, concorda nel ritenere che la decisione sugli incontri non protetti è stata presa “senza le necessarie garanzie e senza tenere conto del fatto che il modello di violenza domestica che aveva caratterizzato le relazioni familiari per anni, indiscusso dallo Stato parte, era ancora presente”. Inoltre, al paragrafo 9.4 il Comitato sostiene che tale decisione “non rivela un interesse da parte di queste autorità nel valutare tutti gli aspetti dei benefici o dei danni per la bambina del regime applicato”, mentre “in materia di affidamento dei minori e di diritto di visita, l'interesse superiore del bambino deve essere una preoccupazione centrale e che quando le autorità nazionali adottano decisioni in merito devono tenere conto dell'esistenza di un contesto di violenza domestica”. In conclusione, al paragrafo 11 il Comitato raccomanda allo Stato parte di “adottare misure appropriate ed efficaci affinché gli atti di violenza domestica precedenti siano presi in considerazione nel determinare i diritti di custodia e di visita dei bambini e affinché l'esercizio dei diritti di custodia o di visita non metta a repentaglio la sicurezza delle vittime di violenza, compresi i bambini. L'interesse

superiore del bambino e il suo diritto di essere ascoltato devono prevalere in tutte le decisioni prese a questo proposito”.

5.2. Il contrasto agli stereotipi di genere nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo

La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), adottata nel 1950, rappresenta uno dei pilastri fondamentali per la tutela dei diritti umani in Europa. Il titolo I (artt. 2-18) individua Diritti e Libertà tutelati dalla Convenzione, mentre il titolo II descrive l’istituzione e il funzionamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (d’ora in poi Corte EDU) (artt. 19-51) e, infine, il titolo III contiene disposizioni varie, a cui seguono una serie di Protocolli addizionali/integrativi alla Convenzione. La Corte EDU è competente per tutte le questioni relative all’interpretazione e applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli (art. 32 CEDU) e può essere investita sia di ricorsi individuali, dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne (art. 34 CEDU), da parte di una persona fisica o un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati aventi ad oggetto violazioni di diritti riconosciuti nella Convenzione e nei suoi Protocolli da parte di una degli Stati contraenti (art. 34 CEDU) sia di ricorsi interstatali da parte di Stati contraenti aventi ad oggetto un’inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli compiuta da un altro Stato Parte (art. 33 CEDU). Nel caso in cui la questione oggetto del ricorso di cui agli artt. 33 e 34 CEDU sollevi gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli o ci sia il rischio che la sua soluzione possa dar luogo a un contrasto con una sentenza precedente della Corte, la Camera può rimettere il caso alla Grande Camera, a meno che una delle parti non vi si opponga (art. 30 CEDU). Le sentenze della Corte sono vincolanti e gli Stati contraenti coinvolte come parti nelle controversie relative si devono impegnare a conformarvisi (art. 46 CEDU).

Nonostante la Convenzione non contenga un espresso riferimento allo stereotipo quale forma di discriminazione, è fondamentale sottolineare che il riconoscimento dello stretto legame tra stereotipi e discriminazione e violazione dei diritti umani emerge dalla ratifica, senza reverse, dell’art. 5 CEDAW (che stabilisce l’obbligo degli Stati parte di eliminare gli stereotipi) da parte di tutti gli Stati contraenti del Consiglio d’Europa e dalla successiva entrata in vigore della Convenzione di Istanbul⁵⁵² (che prevede all’art. 12 l’obbligo delle Parti di eliminare pregiudizi e stereotipi). Solo di recente la giurisprudenza della Corte EDU ha progressivamente sviluppato un proprio orientamento sul tema. Tale ritardo è dipeso, oltre che dalla mancata previsione di un articolo ad hoc sugli stereotipi, dalla scarsa pervasività dell’art. 14 della Convenzione e dalla limitata adesione al Protocollo n. 12, che prevede il Divieto generale di discriminazione, da parte dei Paesi firmatari della Convenzione⁵⁵³. Ad ogni modo, come anticipato, la Corte EDU è riuscita a sviluppare un orientamento sul tema avvalendosi degli artt. 8 e 14 della Convenzione, il che le ha consentito di verificare la presenza di stereotipi in alcuni casi sottoposti al suo esame. Nello specifico, l’art. 8, intitolato “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”, afferma che “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una

⁵⁵² C. Nardocci, *La generalizzazione irragionevolmente discriminatoria*, op. cit.

⁵⁵³ *Ibidem*.

società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui". Mentre l'art. 14, intitolato "Divieto di discriminazione", stabilisce che "Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione". La giurisprudenza della Corte EDU su stereotipo e violazione dei diritti umani riguarda non solo le donne, ma varie soggettività non paradigmatiche: persone con disabilità⁵⁵⁴, persone rom⁵⁵⁵, ebrei⁵⁵⁶, persone LGBTQ*⁵⁵⁷, persone sieropositive⁵⁵⁸, persone senza fissa dimora⁵⁵⁹.

Per quanto riguarda, invece, la giurisprudenza sugli stereotipi di genere nei confronti delle donne, essa riguarda vari ambiti in cui può manifestarsi la discriminazione nei loro confronti: l'ambito dei rapporti familiari⁵⁶⁰, quello lavorativo⁵⁶¹ e di tutela della salute⁵⁶².

Un caso fondamentale è *Carvalho Pinto De Sousa Morais v. Portugal* del 2017⁵⁶³ in cui la ricorrente sostiene che la decisione della Corte suprema Amministrativa di ridurre l'importo inizialmente attribuito a titolo di danni non pecuniari per un caso di malasanità di cui era stata vittima e che le aveva peggiorato drasticamente le condizioni di vita costituiva una discriminazione nei suoi confronti in base al sesso e all'età in violazione dell'artt. 8 e 14 CEDU. La ricorrente, a cui era stata diagnosticata la bartolinite, si era dovuta sottoporre ad un'operazione chirurgica per l'asportazione delle ghiandole di Bartolino durante la quale, però, era stato lesa il nervo pudendo sinistro, provocandole così una serie di gravi complicazioni e disagi a livello di salute: dolore intenso, perdita di sensibilità alla vagina, incontinenza urinaria e fecale, difficoltà a camminare e a sedersi e impossibilità ad avere rapporti sessuali che la facevano sentire sminuita come donna, depressione pensieri suicidi,

⁵⁵⁴ Corte EDU, *Alajos Kiss c. Ungheria*, ric. n. 38832/06 (2010).

⁵⁵⁵ Corte EDU, *Aksu c. Turchia*, ric. nn. 4149/04 e 41029/04 (2012); Corte EDU, *Budinova e Chaprazov c. Bulgaria*, ric. n. 12567/13 (2021).

⁵⁵⁶ Corte EDU, *Behar e Gutman c. Bulgaria*, ric. n. 29335/13 (2021).

⁵⁵⁷ Corte EDU, *Fedotova e altri c. Russia*, ric. nn. 40792/10, 30538/14, 43439/14 (2021 / GC 2023).

⁵⁵⁸ Corte EDU, *Kiyutin c. Russia*, ric. n. 2700/10 (2011).

⁵⁵⁹ Corte EDU, *Alif Ahmadov e altri c. Azerbaigian*, ric. n. 25027/12 (2023).

⁵⁶⁰ Le principali decisioni della Corte EDU su gli stereotipi di genere riguardanti violenza domestica e violenza assistita sono: Corte EDU, *Opuz c. Turchia*, ric. n. 33401/02 (2009); Corte EDU, *Talpis c. Italia*, ric. n. 41237/14 (2017); Corte EDU, *Tkheldidze c. Georgia*, ric. n. 33056/17 (2021); Corte EDU, *Landi c. Italia*, ric. n. 10929/19 (2022); Corte EDU, *De Giorgi c. Italia*, ric. n. 30671/20 (2022); Corte EDU, *M.S. c. Italia*, ric. n. 59000/18 (2022); Corte EDU, *I.M. e altri c. Italia*, ric. n. 25426/20 (2022); Corte EDU, *D.M. e N. c. Italia*, ric. n. 60064/19 (2022); Corte EDU, *N.N. e T.A. c. Belgio*, ric. n. 13905/07 (2008); Corte EDU, *Nurcan Bayraktar c. Turchia*, ric. n. 37563/19 (2023).

⁵⁶¹ Le principali decisioni della Corte EDU riguardo gli stereotipi di genere in ambito lavorativo ai danni delle donne sono: Corte EDU, *Andrle c. Repubblica Ceca*, ric. n. 6268/08 (2011); Corte EDU, *Yocheva e Ganeva c. Bulgaria*, ric. nn. 18592/15 e 43863/15 (2021); Corte EDU, *Jurčić c. Croazia*, ric. n. 54711/15 (2021); Corte EDU, *C. c. Romania*, ric. n. 47358/20 (2022); Corte EDU, *Konstantin Markin c. Russia*, ric. n. 30078/06 (2012, Grande Camera); Corte EDU, *S.M. c. Croazia*, ric. n. 60561/14 (2018).

⁵⁶² La decisione della Corte EDU esemplificativa di quanto gli stereotipi di genere possano incidere negativamente sulla tutela della loro salute, è Corte EDU, *Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portogallo*, ric. n. 17484/15 (2017).

⁵⁶³ Corte EDU, *Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portogallo*, ric. n. 17484/15 (2017).

isolamento da parenti e amici. In primo grado il Tribunale, dopo aver riconosciuto il nesso di causalità tra la condotta imprudente del medico chirurgo e la lesione del nervo pudendo sinistro della ricorrente, le aveva riconosciuto un risarcimento di € 80.000 per i danni non patrimoniali e di € 92.000 per danni patrimoniali di cui € 16.000 per i servizi di una cameriera che la aiutasse nelle faccende domestiche. Invece, in secondo grado la Corte ha confermato la sentenza di primo grado, ma ha ridotto il risarcimento del danno non patrimoniale da 80.000€ a 50.000€ poiché, come riportato dalla Corte EDU al paragrafo 16, “all'epoca dell'operazione la ricorrente aveva già 50 anni e due figli, cioè un'età in cui il sesso non è più così importante come in età più giovane, e la sua importanza diminuisce con l'età” e l'importo deciso per i servizi della cameriera da 16.000€ a 6.000€ poiché “considerando l'età dei suoi figli, lei [la ricorrente] probabilmente aveva solo bisogno di occuparsi solo del marito”. E la Corte suprema ha respinto i ricorsi della Procura generale e della ricorrente che contestavano la riduzione dei suddetti importi e ha confermato la sentenza. La Corte EDU menziona la giurisprudenza interna, al fine di rilevare se ci fosse una disparità di trattamento tra uomini e donne in casi analoghi a quello vissuto dalla ricorrente che coinvolgono la sfera sessuale come aveva sostenuto la stessa (la quale aveva fatto notare che gli importi riconosciuti agli uomini per danno non patrimoniale erano molto più elevati). Si tratta di due sentenze in cui due uomini avevano subito un intervento medico di prostatectomia non necessario con conseguenti impotenza e incontinenza: nel primo caso (del 2008) l'intervento medico non era necessario in quanto il paziente (di 59 anni) soffriva solo di un'infezione alla prostata dunque la Corte gli ha assegnato 224.459,05€ per danno non patrimoniale; nel secondo caso (del 2014) l'intervento medico non era necessario in quanto al paziente (di 55 anni) era stato erroneamente diagnosticato un cancro dunque la Corte gli ha assegnato 100.000€ per danno non patrimoniale. La Corte, inoltre, si sofferma sull'art. 5 CEDAW relativa all'obbligo per gli Stati parte di eliminare gli stereotipi, sulle Osservazioni Conclusione del 2015 CEDAW sul Portogallo in cui si legge “Accogliamo con favore gli sforzi del Portogallo per contrastare gli stereotipi di genere, ma osserviamo con preoccupazione che essi persistono in tutte le sfere della vita. (...) Si raccomanda l'adozione di una strategia globale per affrontare gli stereotipi discriminatori e l'istituzione di un meccanismo di regolazione del loro uso nei media” e sull'art. 12 della Convenzione di Istanbul relativa sempre all'obbligo per gli Stati parte di eliminare gli stereotipi. Infine, la Corte EDU menziona la Relazione del Relatore Speciale dell'ONU sull'indipendenza dei giudici del 2015 in cui Gabriela Knaut ha osservato che “l'educazione adeguata e la sensibilizzazione dei giudici e dei procuratori sono fondamentali per evitare che nei procedimenti giudiziari si riproducano pregiudizi o si adottino misure contraddittorie” e il Rapporto dell'Osservatorio permanente sulla giustizia portoghese del 2016 che ha rilevato che “l'approccio dei magistrati ai casi di violenza domestica variava a seconda del contesto socioeconomico dell'imputato. Il rapporto esprimeva anche preoccupazioni riguardo al sessismo giuridico e istituzionale, citando ad esempio una sentenza in cui il comportamento sessuale della vittima era stato considerato attenuante per il marito violento”. La Corte ha poi affermato al paragrafo 46 che in generale “i riferimenti a tradizioni, convinzioni generali o atteggiamenti sociali prevalenti in un determinato Paese non costituiscono giustificazioni sufficienti [alla differenza di trattamento fondata sul sesso] [...] [e] che gli stereotipi sociali possono impedire una valutazione individualizzata delle capacità e dei bisogni della

persona”. Per quanto riguarda il caso di specie, la Corte EDU, ai paragrafi 52 e 53 della decisione, ha rilevato che la presunzione secondo cui per una donna di 50 anni e madre la sessualità non sarebbe rilevante “riflette una concezione tradizionale della sessualità femminile come limitata alla procreazione e ignora il suo valore per il benessere psicofisico della donna. Il tribunale ha fatto un’affermazione generale senza valutare la situazione individuale della ricorrente” dunque è evidente che “la motivazione utilizzata non possa essere considerata una semplice formulazione infelice. L’età e il sesso della ricorrente sembrano aver giocato un ruolo decisivo nella decisione finale, introducendo una differenza di trattamento fondata su tali criteri”. Di conseguenza, la Corte EDU sostiene che le considerazioni della sentenza confermano i pregiudizi rilevati nella magistratura portoghese dal rapporto del Relatore Speciale delle Nazioni Unite, dalle osservazioni del CEDAW e dal rapporto dell’Osservatorio Permanente sulla Giustizia Portoghese del 2006. Inoltre, la Corte conferma quanto affermato dalla ricorrente sulla disparità di trattamento tra il suo caso e le due sentenze riguardanti casi di malasanità che avevano portato i due uomini di 55 e 59 anni a non poter più avere rapporti sessuali. Infatti, al paragrafo 55 leggiamo che la Corte ritiene che “in quei casi la Corte Suprema di Giustizia ha riconosciuto un impatto sulla loro autostima e ha concesso risarcimenti rispettivamente di 224.459 EUR e 100.000 EUR, senza prendere in considerazione l’età o il fatto che avessero figli”. Per tutti questi motivi, la Corte conclude che vi è stata una violazione dell’art. 14 CEDU in combinato disposto con l’art. 8 CEDU, come dedotto dalla ricorrente. Tale caso è considerato un punto di svolta decisivo per la centralità attribuita allo stereotipo nel processo decisionale e nella motivazione della sentenza, per la centralità attribuita al linguaggio utilizzato dai giudici e per il corretto inquadramento del caso quale fattispecie discriminatoria ai sensi dell’art. 14 CEDU. Per quanto riguarda il primo aspetto, Nardocci osserva che la Corte EDU ha scelto di non considerare lo stereotipo come fattore marginale nell’esame della violazione della CEDU, ma ha attribuito fondamentale importanza “ai desideri (presunti) e ad alcuni tratti ontologici assegnati in modo automatico ed irragionevole alla ricorrente sulla base di una lettura stereotipata e di carattere intersezionale, fondata contestualmente sul genere e sull’età della donna”⁵⁶⁴, impostando il proprio sindacato sul fatto che è proprio sullo stereotipo che si fonda la riduzione dell’importo del risarcimento del danno non patrimoniale attribuito alla ricorrente. Sempre secondo Nardocci “nella pronuncia si precisa, così, che la questione su cui occorre pronunciarsi non è il ruolo assolto dai fattori di discriminazione del genere e dell’età come in un classico sindacato sulla dedotta violazione del principio di non discriminazione, bensì l’effetto prodotto dalla presunzione, viziata da uno stereotipo, secondo cui la sessualità non sarebbe “importante” per una donna di 50 anni con due figli rispetto a quanto non accada, viceversa, nel caso di una donna più giovane”⁵⁶⁵. Per quanto riguarda il secondo aspetto, Nardocci evidenzia che la Corte EDU segue l’approccio del Comitato CEDAW affermando che le parole usate dai giudici “sono lo strumento che “fa vivere” lo stereotipo e che fa corpo con la discriminazione che ne discende”⁵⁶⁶. Per quanto riguarda l’ultimo aspetto, emerge chiaramente che la Corte “rifiuta letture riduttive dell’art.

⁵⁶⁴ C. Nardocci, *La generalizzazione irragionevolmente discriminatoria*, op. cit. p. 21.

⁵⁶⁵ *Ibidem*.

⁵⁶⁶ Ivi, p. 22.

14 CEDU, oscurando la dimensione legata alla disparità di trattamento per privilegiare la sola violazione della norma convenzionale sostanziale, cioè l'art. 8 CEDU"⁵⁶⁷.

Il caso S.M. c. Croazia del 2018⁵⁶⁸, invece, riguarda una donna che ha denunciato di essere stata vittima di tratta e sfruttamento sessuale da parte di un ex agente di polizia (già condannato in passato per il reato di sfruttamento della prostituzione e stupro) fino a che non era riuscita a scappare rifugiandosi a casa di un'amica. Il tribunale di primo grado, però, aveva assolto l'imputato in quanto aveva valutato incoerente e a tratti illogica la testimonianza della ricorrente e aveva ritenuto quest'ultima insicura ed esitante. La Corte d'appello ha poi respinto l'appello del pubblico ministero, confermando la sentenza di primo grado, e successivamente la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso della ricorrente. La ricorrente lamenta dunque sostiene che le autorità nazionali non hanno applicato in modo efficace i meccanismi penali in relazione alle sue denunce in violazione degli obblighi derivanti dagli artt. 3, 4 e 8 della CEDU. Innanzitutto, la Corte EDU per la prima volta ha ricondotto la fattispecie della prostituzione forzata entro l'ambito applicativo dell'art. 4 CEDU intitolato "Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato" in modo tale da poter inserire nel contesto della tratta e dello sfruttamento sessuale anche le accuse di maltrattamento e abuso. In secondo luogo, la Corte ha riscontrato una violazione dell'art. 4 CEDU, nello specifico, dell'obbligo procedurale positivo dello Stato di condurre indagini effettive sulle situazioni di potenziale tratta: raccogliere le prove, chiarire le circostanze del caso, condurre un'analisi approfondita, obiettiva e imparziale di tutti gli elementi rilevanti. Infatti, nel caso di specie la Corte rileva, al paragrafo 331, che "nonostante esistessero elementi di prova *prima facie* del fatto che "T.M. ha tratto profitto in modo illecito dalla prostituzione della ricorrente, in un contesto in cui avrebbe esercitato su di lei un controllo dominante accompagnato da coercizione, minacce e violenza", e al paragrafo 248 che non vi è stato "un tentativo serio da parte delle autorità di indagare a fondo su tutte le circostanze rilevanti per stabilire se T.M. avesse costretto la ricorrente alla prostituzione. Inoltre, ha osservato che i giudici interni non avevano tenuto conto del possibile impatto del trauma psicologico sulla capacità della ricorrente di riferire in modo coerente e chiaro le circostanze del suo sfruttamento". Inoltre, al paragrafo 343, viene evidenziato che "le autorità non hanno svolto un'indagine efficace né seguito piste investigative ovvie per raccogliere le prove disponibili, come richiesto dal loro obbligo procedurale ai sensi dell'articolo 4. Hanno invece fatto affidamento in misura eccessiva sulla dichiarazione della ricorrente, creando così una dinamica processuale in cui le sue accuse si contrapponevano, senza adeguato supporto probatorio, alla semplice negazione di T.M.". È stata, infine, data attenzione al tema dei pregiudizi (non stereotipi) che possono inficiare la valutazione svolta dai giudici aventi ad oggetto le testimonianze delle vittime, valorizzando l'intervento di GRETA (Il Gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani) che ha sottolineato, ai paragrafi 262 e 263, che "una delle cause principali di questi esiti [ossia l'assoluzione degli imputati] è la mancanza di formazione e specializzazione di investigatori, pubblici ministeri, giudici e avvocati in materia di tratta, che può condurre a pregiudizi verso le vittime e a scarsa sensibilità rispetto alle loro problematiche. GRETA ha pertanto più volte

⁵⁶⁷ *Ibidem*.

⁵⁶⁸ Corte EDU, S.M. c. Croazia, ric. n. 60561/14 (2018).

ribadito la necessità di rafforzare la formazione specifica degli operatori giudiziari. Questo vale anche per la Croazia”. In questo modo, Nardocci sottolinea che “la Corte ammette, cioè, che la ricorrente sia stata oggetto degli effetti pregiudizievoli del fenomeno della c.d. vittimizzazione secondaria che riposa, a sua volta, su uno stereotipo o pregiudizio di genere e lo fa anche senza evocare il divieto di discriminazione”⁵⁶⁹.

La giurisprudenza della Corte EDU in tema di violenza domestica e vittimizzazione secondaria affronta progressivamente, e non sempre in maniera efficace, il tema degli stereotipi di genere aggiustando il tiro in tempi più recenti. Nel caso *Opuz c. Turchia*⁵⁷⁰ la ricorrente e sua madre per 7 anni hanno subito molteplici e gravi violenze da parte dell'ex marito della prima, culminate con l'omicidio da parte dell'uomo della madre della ricorrente, nonostante le numerose denunce e richieste di protezione da parte delle due donne (rimaste inascoltate) e l'avvio di vari procedimenti giudiziari (poi interrotti dalle autorità sulla base del ritiro delle denunce) nei confronti dell'uomo violento. La ricorrente, dunque, sostiene che le autorità turche sono state negligenti poiché non hanno protetto né lei, né la madre dalla violenza dell'ex marito, in particolare non hanno protetto il diritto alla vita della madre. La Corte, applicando il c.d. *Osman Test*⁵⁷¹, ha ritenuto che, data l'intensificazione della violenza nel tempo da parte dell'uomo, le ripetute violenze nei confronti delle due donne e l'omicidio della madre della ricorrente fossero prevedibili da parte della autorità turche e che, nonostante ciò, hanno deciso ripetutamente di interrompere il procedimento penale contro l'uomo per non interferire in una “questione familiare”, senza prendere in considerazione la motivazione alla base del ritiro delle denunce espletate delle ricorrenti (ossia il fatto che quest'ultime fossero state obbligate a farlo a causa delle pressioni e delle minacce di morte dell'uomo), di rimanere passive di fronte alle richieste di protezione delle donne, di non aver adottato decisioni giudiziarie che avessero scopo preventivo e deterrente sull'uomo, anzi avevano espresso un certo grado di tolleranza nei confronti delle sue azioni violente, garantendone così l'impunità. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che le autorità nazionali non avevano dimostrato la dovuta diligenza nel prevenire le violenze contro la ricorrente e sua madre e non erano state in grado di proteggerne l'incolumità e che non potevano invocare l'atteggiamento delle vittime come giustificazione alla mancanza di adozione di misure adeguate. La Corte ha quindi concluso che nel caso di specie vi è stata una violazione dell'art. 14 CEDU in combinato disposto con gli artt. 2 (diritto alla vita) e 3 CEDU (divieto di trattamenti inumani e degradanti).

Il noto caso *Talpis c. Italia* del 2017⁵⁷² costituisce un'occasione mancata da parte della Corte EDU in cui ha omesso di accertare ed esplicitare il collegamento fra discriminazione agita dalle autorità statali in violazione dell'art. 14 CEDU e l'utilizzo di stereotipi di genere da parte di tali autorità. Nello specifico, la ricorrente lamentava un inadempimento delle autorità italiane al loro dovere di protezione contro la violenza domestica che l'uomo aveva agito per vari anni nei suoi confronti, che ha portato al tentativo di omicidio nei suoi

⁵⁶⁹ C. Nardocci, *La generalizzazione irragionevolmente discriminatoria*, op. cit., p. 24.

⁵⁷⁰ Corte EDU, *Opuz c. Turchia*, ric. n. 33401/02 (2009).

⁵⁷¹ In questo caso la Corte europea fa applicazione del c.d. *Osman Test*, secondo cui le autorità vengono meno all'obbligo positivo di proteggere il diritto alla vita della donna quando le autorità sono a conoscenza delle minacce e queste sono concrete e immediate (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 28/10/1998, ricorso n. 23452/94, *Osman c. Regno Unito*, §116).

⁵⁷² Corte EDU, *Talpis c. Italia*, ric. n. 41237/14 (2017).

confronti e all'omicidio di suo figlio per mano del marito. Nonostante la ricorrente abbia fatto riferimento alle conclusioni del relatore speciale delle Nazioni Unite che raccomandava all'Italia di eliminare gli atteggiamenti stereotipati riguardanti la ripartizione dei ruoli e delle responsabilità tra uomo e donna nella famiglia, nel lavoro e nella società, la Corte nella sua decisione non fa alcun riferimento agli stereotipi di genere. Nello specifico, la Corte accerta l'inerzia/passività delle autorità italiane di fronte alle ripetute denunce e richieste di tutela della ricorrente, che ha creato un contesto di impunità favorevole alla reiterazione della violenza da parte dell'uomo e dunque la violazione dell'art. 14 CEDU in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 CEDU. Tuttavia, la Corte non collega l'omessa protezione della donna e del figlio che costituisce, appunto, una violazione del divieto di discriminazione, alla condivisione da parte delle autorità italiane di stereotipi di genere.

Una delle decisioni più significative della Corte EDU in tema di stereotipi di genere e vittimizzazione secondaria è J.L. c. Italia del 2021⁵⁷³ in cui la ricorrente aveva denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo mentre era in una condizione vulnerabile che le impediva di esprimere un consenso effettivo dato che la violenza era avvenuta dopo una festa in cui aveva assunto alcol. Il giorno seguente, la ricorrente era andata in un centro antiviolenza per raccontare la violenza sessuale subita e i ginecologi del CAV, dopo averla visitata, le rilasciavano un certificato medico attestante la presenza sul suo corpo di lividi, escoriazioni e irritazioni. In primo grado gli imputati (inizialmente sette, poi diventati sei poiché uno giudicato estraneo ai fatti) erano stati condannati non per il reato di violenza sessuale a causa dell'incoerenza nella versione dei fatti della ricorrente, ma per il reato di aver indotto una persona a compiere o subire atti di natura sessuale abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psicologica (art. 609 bis (1) c.p.). Invece, in secondo grado gli imputati erano stati assolti perché "il fatto non sussiste" in quanto il mancato consenso della vittima ai rapporti sessuali non era stato provato a causa delle contraddizioni presenti nella versione della sua versione e a causa del suo comportamento volgare e provocatorio. Il pubblico ministero non ha poi presentato ricorso in Cassazione, nonostante la richiesta della ricorrente in tal senso, e la sentenza d'appello è passata in giudicato. Dunque, la ricorrente nel ricorso alla Corte EDU ha lamentato la violazione da parte dello Stato italiano degli obblighi positivi derivanti dall'art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) e dell'art. 14 CEDU (Divieto di discriminazione). La Corte non ha individuato violazioni dei diritti garantiti dalla CEDU durante le indagini e le audizioni della ricorrente. Tuttavia, esaminando il contenuto/le motivazioni delle decisioni giudiziarie e il ragionamento dei giudici che ha portato all'assoluzione degli imputati, la Corte EDU ha accertato che in diversi passaggi della sentenza della Corte d'appello è stata evocata la vita personale e intima della ricorrente, ledendone i diritti sulla base dell'art. 8 CEDU. La Corte ritiene ingiustificati, inappropriati, fuori luogo e deplorabili i riferimenti e le argomentazioni fatti dalla Corte d'appello, e riportati ai paragrafi dal 134 al 136, su: la "vita non lineare" della ricorrente, la biancheria rossa "mostrata" durante la serata dalla ricorrente, la bisessualità di quest'ultima, le relazioni sessuali occasionali della ricorrente antecedenti alla violenza sessuale, i commenti sull' "atteggiamento ambivalente nei confronti del sesso" della ricorrente dedotta dall'aver partecipato ad un cortometraggio dal carattere violento ed esplicitamente sessuale,

⁵⁷³ Corte EDU, J.L. c. Italia, ric. n. 5671/16 (2021).

la considerazione che la decisione della ricorrente di denunciare i fatti è stata funzionale a “stigmatizzare” e rimuovere un “momento criticabile di fragilità e di debolezza”. Tutte queste informazioni e dati personali della ricorrente utilizzati dalla Corte d’appello non avevano alcun rapporto con i fatti, tant’è vero che la Corte EDU, ai paragrafi dal 137 al 139, evidenzia che non sono stati utili per valutare né la credibilità della ricorrente, né la responsabilità penale degli imputati, e neanche determinanti per la risoluzione del caso; di conseguenza le violazioni della dignità, della vita privata e dell’immagine della ricorrente non erano giustificate in alcun modo. Inoltre, la Corte EDU, dopo aver richiamato il settimo rapporto sull’Italia del Comitato CEDAW e il rapporto GREVIO che hanno constatato il persistere di stereotipi di genere e il basso tasso di procedimenti penali e di condanne in Italia, al paragrafo 140 riscontra la presenza di stereotipi giudiziari nel caso oggetto di analisi e afferma che “il linguaggio e gli argomenti utilizzati dalla corte d'appello veicolino i pregiudizi sul ruolo della donna che esistono nella società italiana e che possono ostacolare una protezione effettiva dei diritti delle vittime di violenza di genere nonostante un quadro legislativo soddisfacente” e, al paragrafo 141, si dichiara convinta che “le azioni giudiziarie e le sanzioni penali svolgano un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza di genere e nella lotta contro la disuguaglianza di genere. È pertanto essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni giudiziarie, di minimizzare la violenza di genere e di esporre le donne a una vittimizzazione secondaria utilizzando affermazioni colpevolizzanti e moralizzatrici atte a scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia”. Di conseguenza, la Corte conclude, al paragrafo 142, che nella fattispecie vi è stata violazione degli obblighi positivi derivanti dall’art. 8 della CEDU, nello specifico “la Corte ritiene che i diritti e gli interessi della ricorrente derivanti dall'articolo 8 non siano stati adeguatamente protetti alla luce del contenuto della sentenza della corte d'appello di Firenze. Ne consegue che le autorità nazionali non hanno protetto la ricorrente da una vittimizzazione secondaria durante tutto il procedimento, di cui la redazione della sentenza costituisce una parte integrante della massima importanza tenuto conto, in particolare, del suo carattere pubblico”. Invece, in merito alla violazione dell’art. 14 CEDU in combinato disposto con l’art. 8 CEDU dedotta dalla ricorrente, secondo cui quest’ultima ha subito una discriminazione fondata sul sesso e l’assoluzione dei suoi aggressori e l’atteggiamento negativo delle autorità nazionali durante il procedimento penale derivano da pregiudizi sessisti, la Corte EDU, data la riscontrata violazione dell’art. 8 CEDU, ritiene inutile esaminare se vi è stata anche una violazione dell’art. 14 CEDU. Dunque, come sostiene De Vido, emerge chiaramente il limite del ragionamento della Corte che “per individuare una violazione del divieto di discriminazione richiede la presenza di schemi di discriminazione nell’atteggiamento delle autorità e non la mera esistenza di una discriminazione nel caso specifico”⁵⁷⁴ e di conseguenza decide di inquadrare la vicenda esclusivamente alla luce dell’art. 8 CEDU, che però da solo non è sufficiente a riconoscere il collegamento inscindibile tra stereotipo e discriminazione che sarebbe, invece, possibile grazie al combinato disposto con l’art. 14 CEDU. Inoltre, come sottolinea De Vido, ciò ha delle conseguenze rilevanti sia in termini di riparazioni poiché “la presenza di una violazione del

⁵⁷⁴ S. De Vido, *Il contrasto alla violenza di genere nei confronti delle donne nel diritto internazionale ed europeo*, op. cit., p. 25.

divieto di discriminazione determina un diverso apprezzamento delle azioni che lo Stato deve intraprendere per rispettare gli obblighi discendenti dalla CEDU”, sia in termini di riconoscimento della discriminazione in quanto “l’analisi in base all’art. 14 CEDU consentirebbe altresì di considerare e valorizzare nel merito e nelle riparazioni l’esistenza di intersezionali forme di discriminazioni”⁵⁷⁵.

Si registrano, invece, casi in cui la Corte ha erroneamente omesso di accertare la presenza di stereotipi di genere e vittimizzazione secondaria. Emblematico è il caso Kurt c. Austria del 15 giugno 2021⁵⁷⁶, riguardante un caso di violenza domestica culminato nell’omicidio da parte dell’uomo violento del figlio, nel quale la ricorrente sosteneva che le autorità austriache avevano omesso di proteggere lei e i suoi figli dal marito violento, e che questo aveva portato all’omicidio del loro figlio a scuola. Il caso viene deciso con sentenza della Grande Camera che ha confermato la valutazione della Camera precedente, che a sua volta aveva condiviso il ragionamento delle autorità austriache, non riscontrando così né la violazione degli artt. 2 e 14 CEDU, né la presenza di stereotipi di genere. Tuttavia, come sostenuto anche dall’opinione dissenziente del Giudice Eløseguí e dalla dottrina che successivamente se n’è occupata⁵⁷⁷, si tratta di un caso di stereotipi di genere e di colpevolizzazione della vittima dapprima nella decisione delle autorità austriache, poi di fatto avallata dalla Corte EDU. Il Giudice Eløseguí, al paragrafo 4, afferma che “La sentenza, così com’è, riflette le osservazioni del Governo austriaco. Al contrario, nessuna delle preoccupazioni delle vittime è stata presa in considerazione. In futuro potrebbe essere opportuno che la valutazione dei rischi da parte delle autorità segua più da vicino l’approccio adottato dal GREVIO nei suoi commenti da terza parte, tenendo conto anche della spirale della violenza, della disuguaglianza strutturale, del pregiudizio di genere, degli stereotipi e del trauma delle vittime [...] ritengo che le autorità austriache non abbiano considerato la famiglia come un’unità, includendo i figli, nel condurre la valutazione del rischio di violenza. A mio avviso, si può affermare che un rischio reale e immediato per la vita del minore o dell’unità familiare fosse percepibile dalle autorità nel caso in esame. Di conseguenza, le misure adottate non possono certamente essere considerate sufficienti”. In particolare, il ragionamento e la valutazione del rischio svolte dalle autorità austriache che hanno portato a non ritenere necessaria la misura preventiva della custodia cautelare, oltre ad essere inadeguate, veicolavano una visione distorta della violenza domestica e costituivano una chiara colpevolizzazione della vittima poiché si basavano sul fatto che: fino a quel momento l’uomo aveva agito le violenze esclusivamente nella casa coniugale e precedentemente aveva ottemperato all’ordine restrittivo, i reati di stupro e percosse che l’uomo aveva agito nei confronti della donna e dei figli (precedentemente denunciati) erano della stessa gravità dei reati del 2010 e dunque era sufficiente un ordine di interdizione, la ricorrente non aveva denunciato immediatamente la violenza sessuale e lo strangolamento da parte del marito

⁵⁷⁵ *Ibidem*.

⁵⁷⁶ Corte EDU, Kurt c. Austria, ric. n. 62903/15 (2021).

⁵⁷⁷ Per un commento alla pronuncia, si vedano: J. Ristikj, *Developments regarding Domestic Violence in the Case-Law of the European Court of Human Rights: Kurt v. Austria*, in *Iustinianus Primus Law Review*, 2020, 1 e ss.; L. Weinberger, *Kurt c. Austria: a Missed Chance to Tackle Intersectional Discrimination and Gender-Based Stereotyping in Domestic Violence Cases*, in *Strasbourgobserver.com*, 2021.

rimanendo nella casa coniugale per tre giorni prima di rivolgersi alle autorità, l'uomo aveva tenuto un atteggiamento calmo e collaborativo durante gli interrogatori.

Le più recenti pronunce della Corte EDU in tema di violenza domestica contro l'Italia sono deludenti in quanto non fanno alcun riferimento né agli stereotipi, neanche quando questi ultimi sono stati palesemente determinanti nelle condotte delle autorità statali che la Corte condanna, né alla discriminazione nei confronti delle ricorrenti in quanto donne che tali condotte hanno provocato in violazione dell'art. 14 CEDU. Nel caso *Landi c. Italia* del 2022⁵⁷⁸ la ricorrente lamentava che lo Stato italiano, in presenza di ripetute violenze domestiche agite dal suo compagno, non aveva adottato tutte le misure necessarie per proteggere sé e suo figlio, il che ha portato al tentato omicidio della ricorrente e all'omicidio del figlio da parte dell'uomo. La Corte ritiene che la grave passività da parte della autorità che ha portato ad un'assenza di protezione configura una violazione dell'art. 2 CEDU, ma non la violazione dell'art. 14 CEDU dedotta dalla ricorrente in quanto in questa condotta non riscontra un'agire in maniera o con intenzione discriminatoria da parte delle autorità italiane. Anche in questo caso nessun accenno da parte della Corte sul collegamento fra passività e sottovalutazione della violenza domestica da parte delle autorità statali con la condivisione di stereotipo di genere, addirittura neanche viene riconosciuto che tale condotta integra una violazione nei confronti delle donne.

Similmente nel caso *De Giorgi c. Italia* del 2022⁵⁷⁹ la ricorrente lamenta una mancanza di protezione e di assistenza da parte dello Stato per le violenze domestiche agite nei confronti suoi e dei suoi figli dal marito. In particolare, la donna spiega che il tribunale civile aveva respinto la sua domanda di emissione di ordine di protezione poiché il comportamento (violento) dell'uomo rientrava in un contesto di separazione conflittuale. A tal proposito, si legge nel paragrafo 22 e 25: “Ritenuto quindi che la condotta posta in essere da L.B. non appare di vessazione dell'altro coniuge, ma espressione di una elevata conflittualità, solo occasionalmente travalicata in un grave (episodio 25 novembre 2015). Ritenuto che la condotta come sopra accertata rientra quindi nella tipica conflittualità molto elevata di alcune separazioni. L.B. ha, infatti, mostrato sicuramente una condotta irrispettosa e poco atta all'ascolto, perfino nel corso dell'udienza, lasciandosi andare a giudizi errati nella forma e nel merito, anche nei confronti del difensore della controparte. Però, si ribadisce che il tutto rientra in una esasperata conflittualità endogena a questo tipo di procedimenti e che non vi siano quindi i presupposti per l'emanazione dell'ordine di protezione invocato”, invece il GIP aveva archiviata parzialmente le denunce affermando che “le dichiarazioni della ricorrente non erano sufficientemente credibili in considerazione della elevata conflittualità esistente tra le parti”. La Corte accerta la violazione dell'art. 3 CEDU dato, come leggiamo al paragrafo 65, “l'atteggiamento delle autorità, che ritenevano si trattasse di un conflitto tipico di alcune separazioni e non hanno offerto alcuna protezione alla ricorrente”. Nello specifico, nel paragrafo 77 viene riportato che “i procuratori non hanno dimostrato, nell'esaminare le denunce della ricorrente, di aver preso coscienza del carattere e della dinamica specifici della violenza domestica, sebbene fossero presenti tutti gli indizi” e che il tribunale civile “al quale

⁵⁷⁸ Corte EDU, *Landi c. Italia*, ric. n. 10929/19 (2022). A commento di quest'ultima pronuncia, si veda A. Lorenzetti, *Violenza domestica e (mancata) protezione delle vittime, tra Roma e Strasburgo*, in *Quaderni costituzionali*, 2022, 654 e ss.

⁵⁷⁹ Corte EDU, *De Giorgi c. Italia*, ric. n. 30671/20 (2022).

si era rivolta la ricorrente, ha sottovalutato la situazione, negando la misura di protezione richiesta ritenendo che si trattasse di una situazione tipica di un conflitto all'interno di una coppia che si stava separando", creando così un contesto di impunità. Neanche in questo caso, nonostante fosse estremamente esplicito che la condotta delle autorità italiane dipendeva dalla condivisione di stereotipi sulla violenza domestica e le sue dinamiche, la Corte non ha valorizzato questo elemento. Addirittura in questa decisione la Corte non ravvisa neanche la violazione del divieto di discriminazione di cui all'art. 14 CEDU.

In senso analogo il caso M.S. c. Italia del 2022⁵⁸⁰ in cui la ricorrente lamenta una mancanza di protezione e assistenza da parte dello Stato italiano in presenza delle violenze domestiche agite ripetutamente da suo marito, facendo cadere in prescrizione vari procedimenti contro quest'ultimo e non adottando le necessarie misure di protezione nei confronti della stessa. In particolare, il primo procedimento per l'aggressione del 2007 è caduto in prescrizione e non è stata adottata alcuna misura precauzionale, mentre il secondo procedimento per atti persecutori, maltrattamenti e aggressione del 2008 è estinto per parziale prescrizione e la misura precauzionale adottata ha avuto breve durata poiché sostituita dalla misura meno vincolante del divieto di dimora nel comune della ricorrente. Dunque, si legge al paragrafo 103 che la ricorrente "ritiene che una protezione adeguata avrebbe permesso di impedire a D.P. di commettere i suoi atti criminali, e afferma che le autorità non hanno dimostrato alcuna diligenza nei suoi confronti e che devono aver pensato che, essendo un avvocato, non aveva bisogno di una protezione stretta in quanto era in grado di difendersi". La Corte afferma che per quanto riguarda il primo periodo, le autorità italiane si sono sottratte al loro dovere di effettuare la valutazione dei rischi di recidiva della violenza commessa contro la ricorrente e di adottare le misure di protezione adeguate, mentre tali doveri sono stati rispettati dalle autorità statali nel secondo periodo; invece redarguisce le autorità italiani per la questione della prescrizione. Dunque, la Corte, ai paragrafi 142 e 143, individua la violazione dell'art. 3 CEDU solamente per il primo periodo in quanto "non è convinta che, nel caso di specie, le autorità abbiano dimostrato una volontà reale di fare in modo che D.P. dovesse rendere conto del suo comportamento. Al contrario, la Corte ritiene che, dopo gli interventi della polizia e dei procuratori che hanno dimostrato la particolare diligenza richiesta, i giudici nazionali abbiano agito in violazione del loro obbligo di assicurare che D.P., imputato di lesioni, maltrattamenti, minacce e atti persecutori, fosse giudicato rapidamente e non potesse pertanto beneficiare della prescrizione. Nelle circostanze del caso, non si può ritenere che le autorità italiane abbiano agito con sufficiente tempestività e con una diligenza ragionevole. Il risultato di questa lacuna è che D.P. ha goduto di un'impunità quasi totale". Invece, per quanto riguarda la violazione dell'art. 14 CEDU in combinato disposto con l'art. 8 CEDU invocato dalla ricorrente, nel paragrafo 156 si legge che la vittima dichiara di essere stata discriminata "in quanto donna e in quanto avvocato. Essa ritiene che le autorità abbiano dimostrato meno diligenza nei suoi confronti in quanto devono avere pensato che, essendo un avvocato, poteva difendersi", ma la Corte, ai paragrafi 164 e 165, sostiene che le carenze denunciate, sebbene costituiscano una violazione dell'art. 3 CEDU, non sono indicative di un atteggiamento discriminatorio in violazione dell'art. 14 CEDU

⁵⁸⁰ Corte EDU M.S. c. Italia, ric. n. 59000/18 (2022).

poiché “non vi [sono] elementi che dimostrino che le autorità investite del caso della ricorrente abbiano agito in maniera o con intenzione discriminatoria nei suoi confronti”.

Il caso D.M. e N. c. Italia del 2022⁵⁸¹ in cui le ricorrenti, madre e figlia (per conto di quest’ultima agisce la madre), lamentano che le autorità italiane, a seguito della richiesta di aiuto della prima ricorrente ai servizi sociali in quanto vittima di violenza domestica da parte del compagno, abbiano dichiarato lo stato di adottabilità della seconda ricorrente, confermata sia in Corte d’appello che in Corte di Cassazione, in violazione dell’art. 8 CEDU. Nello specifico, i giudici del Tribunale per i minori avevano dichiarato la bambina in stato di abbandono morale e materiale e adottato la misura di adottabilità della minore senza valutare misure meno radicali per mantenere il legame familiare tra madre e figlia e avevano fondato la tale decisione sulla considerazione che la prima ricorrente non avesse capacità genitoriali basandosi su motivazioni che non corrispondono alle circostanze “del tutto eccezionali” giustificative della rottura del legame familiare. Al paragrafo 78 si legge che la ricorrente, secondo i giudici, aveva già due figli di cui non si occupava, aveva uno stile di vita instabile poiché aveva “cambiato ripetutamente località, e si è legata a un uomo che la maltrattava” e aveva “avviato relazioni sentimentali con diversi uomini [...] e aveva deciso di concepire un figlio con un uomo appena conosciuto”, non era in grado di occuparsi della figlia perché quest’ultima era senza regole e “mangiava quello che voleva a qualsiasi orario” e l’aveva fatta uscire nell’orario più caldo di una giornata caldissima; inoltre la seconda ricorrente aveva avuto dei comportanti sessualizzati. A tal proposito, leggiamo al paragrafo 56 che si trattava di “difficoltà educative incontrate dalla prima ricorrente [che] erano temporanee e [che] avrebbero potuto essere risolte in modo adeguato prevedendo delle azioni mirate di sostegno ai genitori. Le autorità non avrebbero preso in considerazione lo stato di vulnerabilità in cui si trovavano le due ricorrenti nel momento in cui la prima ricorrente ha chiesto aiuto ai servizi sociali [ossia la situazione di violenza domestica]”. Inoltre, i giudici hanno respinto la domanda di perizia sulle capacità genitoriali della prima ricorrente e sullo stato di salute psicologico della seconda ricorrente, fondando la decisione di adottabilità della minore esclusivamente sulle relazioni dei servizi sociali, dei responsabili della struttura di accoglienza e le audizioni delle parti effettuate dal giudice, e non hanno adottato le misure necessarie per preservare e favorire lo sviluppo del legame familiare tra madre e figlia e garantire un giusto equilibrio degli interessi in gioco. La Corte, dopo un attento esame della situazione, accerta la violazione dell’art. 8 CEDU da parte delle autorità italiane dedotta dalle ricorrenti per le seguenti motivazioni. In primo luogo, la Corte ritiene che gli elementi (inerenti la vita intima e sessuale della ricorrente) presenti nelle relazioni dei servizi sociali e invocati dai giudici come motivazioni della decisione di adottabilità della minore sono insufficienti, ingiustificati e non determinanti per valutare le capacità genitoriali della prima ricorrente e giustificare la dichiarazione di adottabilità della seconda ricorrente. Tra l’altro, la Corte osserva che nella fattispecie non sono state accertate situazioni di violenza o di maltrattamento o di abusi sessuali a danni della seconda ricorrente. In secondo luogo, ai

⁵⁸¹ Corte EDU, D.M. e N. c. Italia, ric. n. 60064/19 (2022). Per un commento alla decisione: N. Cardinale, *Il mancato sostegno alle madri vittime di violenza domestica: una nuova condanna per l’Italia da parte della Corte EDU*, in “Sistema Penale”, 1 marzo 2022.

paragrafi dal 83 al 86, la Corte rileva che “la decisione di rompere il legame familiare non è stata preceduta da una valutazione seria e scrupolosa della capacità della prima ricorrente di esercitare il suo ruolo di genitore, e in particolare da nessuna perizia psicologica [...] non è stata richiesta alcuna perizia per valutare le sue competenze genitoriali o il suo profilo psicologico”, mentre invece “in una causa di questo tipo, sarebbe stato auspicabile, prima di procedere alla dichiarazione di adottabilità, che le giurisdizioni ordinassero una perizia volta a valutare le capacità genitoriali della madre, il funzionamento psicologico e le necessità evolutive della minore [...] nonché la capacità funzionale della madre di rispondere a tali necessità. Nel caso di specie, non è stata disposta alcuna perizia di questo tipo, nonostante le domande della prima ricorrente in tal senso, in quanto i giudici ritenevano che le relazioni dei servizi sociali e della struttura di accoglienza, nonché le audizioni condotte dal tribunale, fossero sufficienti”, in questo modo “la prima ricorrente è stata privata della possibilità di discutere e contestare le conclusioni dei servizi sociali e le accuse relative al presunto comportamento sessualizzato della seconda ricorrente”. Inoltre, la Corte ha osservato che tale decisione fosse troppo radicale rispetto alla situazione, che le autorità non hanno dimostrato che fosse la più corrispondente all’interesse superiore del minore e che non si sono sforzate adeguatamente di preservare e favorire lo sviluppo dei legami familiari tra le ricorrenti. A tal proposito, al paragrafo 83 la Corte nota che “le autorità giudiziarie si sono limitate a prendere in considerazione l’esistenza di alcune difficoltà, quando invece queste difficoltà avrebbero potuto, con ogni probabilità, essere superate per mezzo di un’assistenza sociale mirata” e, dunque, al paragrafo 90 “ritiene che la necessità, che era fondamentale, di preservare quanto più possibile il legame tra la ricorrente e sua figlia non sia stata debitamente presa in considerazione – sapendo che l’interessata si trovava peraltro in situazione di vulnerabilità, considerate le violenze domestiche che aveva subito e l’aiuto che aveva chiesto ai servizi sociali per proteggere sua figlia”. Infine, la Corte critica anche la sentenza della Corte d’appello secondo la quale la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore era nell’interesse di quest’ultimo anche quando è possibile un recupero delle capacità genitoriali dei genitori, ma ciò richiede troppo tempo e sforzi e afferma, al paragrafo 80, che “il fatto che un minore possa essere accolto in un ambiente più favorevole alla sua educazione non può, di per sé, giustificare che venga sottratto in modo coercitivo alle cure dei suoi genitori biologici”.

Infine, il caso I.M. e altri c. Italia del 2022⁵⁸² riguarda l’inadempimento dello Stato italiano al suo dovere di proteggere i ricorrenti, ossia la madre e i due figli, durante gli incontri organizzati con G.C. (uomo violento, marito della prima ricorrente e padre della seconda e terzo ricorrente) e la decisione dei giudici interni di sospendere la responsabilità genitoriale della prima ricorrente ritenuta “ostile” e “non collaborativa” rispetto ai contatti tra i propri figli e l’uomo maltrattante poiché, volendoli proteggere, aveva evidenziato la mancanza di sicurezza degli incontri. Il tribunale per i minorenni, infatti, aveva autorizzato gli incontri tra padre e figli una volta alla settimana in forma “rigorosamente protetta” e in presenza di uno psicologo, ma tali modalità non sono state rispettate e l’uomo aveva spesso tenuto comportamenti aggressivi davanti ai figli, come segnalato più volte, oltre che dalla prima

⁵⁸² Corte EDU, I.M. e altri c. Italia, ric. n. 25426/20 (2022). Per un commento alla decisione: D. Cardamone, *La Corte Edu condanna l'Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica nei giudizi civili*, in “Questione Giustizia”, 22 dicembre 2022.

ricorrente, anche dai servizi sociali e dall'assistente sociale, che avevano chiesto al tribunale di intervenire con urgenza per proteggere i bambini. Tuttavia, poiché per vari mesi tali segnalazioni sono rimaste senza risposta da parte del tribunale e dunque gli incontri padre-figli si erano svolti senza le garanzie previste, la prima ricorrente aveva deciso di non portare più i suoi figli agli incontri a causa della totale mancanza di protezione dei figli dal marito violento. Per questo motivo il tribunale per i minorenni aveva deciso di sospendere la responsabilità genitoriale della prima ricorrente poiché, opponendosi agli incontri (non) protetti, veniva considerata genitore ostile al ripristino del rapporto padre-figli, il tutto senza considerare né le argomentazioni della ricorrente, né le segnalazioni dell'assistente sociale, né il contesto di violenza domestica evidenziato, oltre che dalla prima ricorrente, dai procedimenti a carico dell'uomo per maltrattamenti. La prima ricorrente ha fatto appello contro la decisione del tribunale che sospendeva la sua responsabilità genitoriale facendo notare che gli incontri non si tenevano né in ambiente protetto, né in luoghi idonei, né in presenza di personale specializzato e di psicologo, ma la Corte d'appello ha respinto tale ricorso affermando che la prima ricorrente non aveva rispettato il diritto di G.C. alla bigenitorialità. La prima ricorrente viene reintegrata nella sua responsabilità genitoriale solo dopo 3 anni. Nel frattempo, nonostante gli incontri continuassero a svolgersi in luoghi non adeguati, senza la presenza di uno psicologo (arrivato solo in un secondo momento) e fossero caratterizzati da una forte aggressività dell'uomo, il tribunale (pur essendo costantemente informato da parte dei servizi e assistenti sociali di tali modalità che non garantivano un ambiente protetto per i minori) ha fatto proseguire gli incontri a queste condizioni per circa tre anni quando finalmente ha dichiarato la decadenza dell'uomo dalla sua responsabilità genitoriale. Innanzitutto, la Corte EDU svolge una sintesi del quadro giuridico interno, soffermandosi su l'art. 337 ter c.c. sui "Provvedimenti riguardo ai figli", la giurisprudenza della Corte di Cassazione (l'ordinanza n. 13217 del 17 maggio 2021 e l'ordinanza n. 9691 del 24 marzo 2022 in tema di sindrome di alienazione parentale) e la legge delega Cartabia. In particolare, in base all'art. 337 ter c.c. giudice nell'adottare provvedimenti relativi alla prole deve considerare il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori prendendo come riferimento esclusivo l'interesse morale e materiale del figlio. Invece, l'ordinanza n. 13217 del 17 maggio 2021 della Corte di Cassazione afferma che, in presenza di denunce di comportamenti pregiudizievoli per i minori agiti da un genitore che consistono nell'allontanare il figlio dall'altro genitore (indicativi della sindrome di alienazione parentale), i giudici devono verificarne la veridicità e non possono basarsi soltanto su perizie tecniche. Mentre l'ordinanza n. 9691 del 24 marzo 2022 della Corte di Cassazione afferma che le misure relative alla responsabilità genitoriale non possono essere basate su teorie prive di fondamento scientifico come la sindrome di alienazione parentale. Infine, la legge delega Cartabia prevede che il governo deve introdurre disposizioni che prevedano che, di fronte al rifiuto del figlio di incontrare il genitore, il giudice deve sentire personalmente il minore, deve accertare le cause di tale rifiuto e assumere i provvedimenti nel superiore interesse del minore tenendo conto di eventuali episodi di violenza nella determinazione dell'affidamento del figlio o dell'esercizio del diritto di visita genitore-figlio. E in quest'ultimo caso gli incontri tra genitore e figlio non devono compromettere la sicurezza di quest'ultimo. In secondo luogo, la Corte EDU richiama nel dettaglio il diritto e la prassi internazionali pertinenti: la Convenzione di

Istanbul, in particolare l'art. 31 inerente alla Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza, e il rapporto GREVIO di valutazione di riferimento sull'Italia. Le leggi italiane non prevedono l'obbligo per i giudici interni di tenere conto degli episodi di violenza domestica nel definire i diritti di affidamento e di visita, come invece richiede l'art. 31 della Convenzione di Istanbul. Anzi l'ordinamento italiano, a causa della legge n. 54 del 2016, privilegia l'affidamento condiviso come soluzione predefinita nei casi di separazione e divorzio, anche se varie norme del Codice civile consentono di derogare al principio dell'affidamento condiviso per mettere al primo posto il miglior interesse del bambino (quali gli artt. 330, 333, 337-quater c.c.) e sono stati previsti dei canali di comunicazione tra tribunali penali e civili/minorili in modo che questi ultimi siano informati di eventuali procedimenti penali pendenti per reati riguardanti violenza contro le donne da parte di un genitore sull'altra o sui figli (il decreto-legge n. 93 del 2013 e la legge n. 69 del 19 luglio 2019). Tuttavia il GREVIO segnala che tali disposizioni vengono raramente utilizzate e che i giudici civili: non hanno un'adeguata comprensione del fenomeno della violenza contro le donne e delle conseguenze sui bambini, si affidano spesso alle conclusioni di servizi sociali e di consulenti tecnici d'ufficio che ignorano gli episodi di violenza domestica (assimilandoli al conflitto tra i partner o non ritenendoli rilevanti ai fini della valutazione delle capacità genitoriali del genitore violento), rigettano le denunce delle donne di violenza nei confronti propri e/o dei figli da parte del compagno/marito in quanto qualificate come espressione della sindrome di alienazione parentale e della volontà delle donne di allontanare i figli dal padre violento e sulla base delle stesse argomentazioni considerano le donne che si oppongono agli incontri padre-figlio o all'affidamento condiviso come "non collaborative", dunque "inadatte" e meritevoli di una sanzione, stabiliscono incontri di mediazione tra donna vittima e uomo maltrattante. Il GREVIO evidenzia quali possono essere le conseguenze negative: messa a repentaglio dei diritti e della sicurezza della donna e dei figli, esposizione delle donne a vittimizzazione secondaria, limitazione e/o revoca dei diritti genitoriali delle donne. Per quanto riguarda il merito della questione, la Corte rileva la violazione dell'art. 8 CEDU nei confronti della seconda ricorrente e terzo ricorrente in quanto viene affermato al paragrafo 122 e 125 che "non comprende per quale motivo il tribunale, al quale erano state trasmesse delle segnalazioni fin dal 2015, ribadite negli anni successivi, ha deciso di proseguire gli incontri sebbene il benessere e la sicurezza dei minori non fossero garantiti. Il tribunale non ha mai valutato il rischio al quale erano esposti i minori, e non ha mai bilanciato i diversi interessi in gioco. In particolare, dalla motivazione delle sue decisioni non risulta che le considerazioni inerenti all'interesse superiore dei minori dovevano prevalere sugli interessi di G.C. a mantenere dei contatti con loro e a proseguire gli incontri", costringendo così i minori "a incontrare G.C. in condizioni che non garantivano un ambiente protetto e che, nonostante gli sforzi compiuti dalle autorità per mantenere il legame tra questi ultimi e G.C., non è stato rispettato il loro interesse superiore a non essere costretti a partecipare a incontri che si svolgevano nelle condizioni sopra menzionate". Per quanto riguarda la seconda questione, la Corte rileva la violazione dell'art. 8 CEDU nei confronti della prima ricorrente in quanto la decisione delle autorità giudiziarie di sospendere la responsabilità genitoriale della prima ricorrente non era giustificata con motivi sufficienti e pertinenti (par. 140), al contrario al paragrafo 136 e 139 si legge che "le giurisdizioni interessate non hanno esaminato con cura la situazione della prima ricorrente. La Corte osserva che il tribunale e

la corte d'appello hanno deciso di sospendere la responsabilità genitoriale dell'interessata basandosi sul comportamento asseritamente ostile di quest'ultima agli incontri e all'esercizio della bigenitorialità da parte di G.C., senza tenere conto di tutti gli elementi pertinenti del caso” quali le “difficoltà che avevano caratterizzato lo svolgimento degli incontri e [la] mancanza di sicurezza segnalata varie volte dalle diverse parti che sono intervenute agli incontri. Non sono stati minimamente presi in considerazione la situazione di violenza vissuta dalla prima ricorrente e dai suoi figli e il procedimento penale pendente contro G.C. per maltrattamenti”. A sostegno della propria decisione la Corte EDU fa riferimento al rapporto GREVIO sull'Italia secondo il quale i giudici italiani non tengono conto dell'art 31 della Convenzione di Istanbul in materia di affidamento e di diritto di visita che stabilisce che la sicurezza del genitore non violento e dei figli doveva essere un fattore determinante per decidere l'interesse superiore del minore e, al paragrafo 138, ne condivide le preoccupazioni circa la prassi dei tribunali civili di “considerare le donne che denunciano fatti di violenza domestica per rifiutarsi di partecipare agli incontri tra i loro figli e il loro ex compagno e per opporsi all'affidamento condiviso con quest'ultimo o al fatto che quest'ultimo goda di un diritto di visita, come genitori «non collaborativi», e dunque «madri inadeguate» che meritano una sanzione”.

5.3. Il contrasto agli stereotipi da parte del Consiglio d'Europa: La Convenzione di Istanbul e le fonti di soft law

La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa, intitolata “sulla prevenzione e la repressione della violenza contro le donne e la violenza domestica”, è stata adottata il 7 aprile 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014. La Convenzione offre una definizione di violenza contro le donne e violenza domestica che richiama concetti ormai ampiamente affermati e riconosciuti a livello internazionale. Nel preambolo, infatti, viene riconosciuto che “la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione”, “la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e [...] che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini [...] che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica [...] che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia”. Mentre l'art. 3 intitolato “Definizioni” chiarisce che per violenza nei confronti delle donne si intende “una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”; per violenza domestica si intendono “tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima” e per violenza contro le donne

basata sul genere si intende “qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato”.

La Convenzione stabilisce obblighi di dovuta diligenza che gli Stati parte devono rispettare, nello specifico secondo l’art. 5 “1 Gli Stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e garantiscono che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità con tale obbligo. 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione”. Sara De Vido, professoressa di diritto internazionale, fa notare che gli obblighi di dovuta diligenza di cui all’art. 5(2) contengono anche “anche obblighi di risultato – si veda ad esempio l’obbligo di criminalizzazione dei comportamenti che si qualificano come violenza nei confronti delle donne in base alla Convenzione – e obblighi di realizzazione progressiva, incluso ad esempio, l’obbligo di adottare delle misure che portino ad un cambiamento culturale e sradichino gli stereotipi”⁵⁸³. Quest’ultimo obbligo rientra nel primo pilastro della Convenzione, quello sulla Prevenzione⁵⁸⁴. Infatti l’art. 12 (1) stabilisce tra gli “Obblighi generali” che “Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini” e al successivo art. 14 intitolato “Educazione” al (1) è previsto che “Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi”.

Il Capitolo IX della Convenzione, intitolato “Meccanismo di controllo”, è dedicato al GREVIO (Gruppo di esperte sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), organismo indipendente istituito dal Consiglio d’Europa che, in base all’art. 66 “è incaricato di vigilare sull’attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti”. Il meccanismo di monitoraggio avviene in base alla procedura prevista all’art. 68 che prevede la presentazione di rapporti da parte degli Stati parte e della società civile (il c.d. rapporto “ombra”), visite di monitoraggio nel paese, incontri con le istituzioni e le organizzazioni della società civile. Il rapporto dello Stato parte e il rapporto “ombra” vengono presi in considerazione dal GREVIO per elaborare la bozza del rapporto che contiene un’analisi sull’applicazione delle disposizioni della Convenzione e vari suggerimenti e proposte rivolte allo Stato, in seguito quest’ultimo riceve la bozza in modo che possa formulare i propri commenti. Infine, si segue la procedura ai sensi dell’art. 68 (11), “Sulla base di tutte le informazioni e dei commenti delle Parti, il GREVIO adotta il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla Parte interessata per

⁵⁸³ S. De Vido, *Il contrasto alla violenza di genere nei confronti delle donne nel diritto internazionale ed europeo*, p. 15.

⁵⁸⁴ La Convenzione prevede, infatti, quattro pilastri in cui si concretizzano gli obblighi in capo agli Stati: a) Prevenzione, b) Protezione e sostegno, c) Repressione e d) Politiche integrate.

attuare le disposizioni della presente Convenzione. Questo rapporto e le conclusioni sono inviati alla Parte interessata e al Comitato delle Parti. Il rapporto e le conclusioni del GREVIO sono resi pubblici non appena adottati, accompagnati dagli eventuali commenti della Parte interessata”. Inoltre, il GREVIO può anche avviare speciali procedure di inchiesta per prevenire o eliminare forme di violenza contro le donne agite in uno Stato parte che sono previste dalla Convenzione di Istanbul.

Il 13 gennaio 2020 è stato pubblicato il primo Rapporto GREVIO sull'Italia che analizza lo stato di applicazione della Convenzione di Istanbul in Italia e offre raccomandazioni al fine di realizzare una piena ed effettiva realizzazione della Convenzione stessa. Per quanto riguarda il tema degli stereotipi di genere, il Rapporto GREVIO sull'Italia, dopo aver ribadito nell'introduzione che gli stereotipi di genere sono tra le cause alla radice della violenza contro le donne, vuole porre all'attenzione dello Stato italiano alcune problematiche inerenti alla definizione di maltrattamento come reato abituale (par. dal 12. al 19.). La prima riguarda la tendenza dei giudici di “classificare la violenza come violenza domestica a seconda della capacità della vittima di “tollerare” la violenza, sopportando per anni una relazione violenza senza sporgere denuncia o difendendosi” (par. 14.), in particolare si riferisce al ridimensionamento della situazione di violenza ad una situazione di conflitto interno alla coppia nel caso in cui la vittima ha avuto la capacità di resistere e reagire alla violenza. Il rilevamento di tale tendenza da parte del GREVIO è stata possibile grazie sia a recenti casi di studio⁵⁸⁵ sia a numerose segnalazioni di ONG. La seconda problematica riguarda lo svolgimento delle indagini per appurare se si è in presenza di episodi isolati di violenza o di maltrattamento. In questo caso il GREVIO, sempre grazie a un recente caso studio⁵⁸⁶, ha rilevato la tendenza di condurre le indagini in maniera parziale (considerando, ad esempio, solo l'ultimo episodio di violenza agita prima della denuncia), non accurata e approssimativa, nella maggior parte dei casi senza ascoltare le vittime, che dunque non riescono a raccogliere sufficienti prove della violenza. Il GREVIO spiega quali sono le gravi conseguenze di tale prassi per la vittima: se non ci sono sufficienti prove a sostegno della denuncia, la vittima non può chiedere nessuna di quelle misure riservate alle vittime di maltrattamento (ordinanze di protezione, misura di allontanamento), le forze dell'ordine non possono intervenire per fermare la violenza (ad esempio, attraverso l'arresto in flagranza di reato), e tra gli esiti dei procedimenti penali ci sarà un alto tasso di rigetto. Inoltre, al paragrafo 17, il GREVIO ha evidenziato che tali problematiche spesso sono dipese dall'utilizzo di stereotipi di genere da parte degli operatori del diritto, in questo caso magistratura e forze dell'ordine: “I casi di studio sopra menzionati hanno inoltre rivelato la presenza di stereotipi persistenti nelle decisioni dei tribunali sui casi di violenza domestica e la loro tendenza a “ridurre la violenza nelle relazioni intime a un conflitto: a considerare a priori entrambe le parti responsabili della violenza, ignorando lo squilibrio di potere generato dall'uso della violenza stessa. È inoltre [emersa] una tendenza a dare credito agli stereotipi ed ai luoghi comuni che vedono la relazione intima intrinsecamente basata sulla

⁵⁸⁵ C. Pecorella, P. Farina, *La risposta penale alla violenza domestica: un'indagine sulla prassi del tribunale di milano in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)*, in “Diritto Penale Contemporaneo”, 2, 2018, pp. 190-208.

⁵⁸⁶ G. Creazzo (a cura di), *Se le donne chiedono giustizia. Le risposte del sistema penale alle donne che subiscono violenza nelle relazioni di intimità: ricerca e prospettive internazionali*, Il Mulino, Bologna, 2012.

sottomissione/dominio, la possessività; secondo cui automaticamente una moglie/partner che si avvia verso la separazione è una donna che vuole vendicarsi, che cerca di danneggiare e punire il partner”. In conclusione, il GREVIO, al paragrafo 19, “esorta vivamente le autorità italiane affinché garantiscano un’applicazione delle disposizioni di legge sul reato di maltrattamento in famiglia, che sia sensibile alla connotazione di genere della violenza domestica sulle donne e non sia ostacolata da una visione stereotipica delle donne e degli episodi di violenza. Delle misure che si muovano in questa direzione dovrebbero tener conto delle proposte e dei suggerimenti indicati nel rapporto sulla formazione (Articolo 15 della Convenzione di Istanbul) e della necessità di garantire una risposta alla violenza adeguata e tempestiva da parte degli enti istituzionali (Articolo 50 della Convenzione di Istanbul)”.

Inoltre, il Comitato di esperte/i individua al paragrafo 22, sempre grazie alle segnalazioni delle ONG, gli stereotipi come causa del razzismo nei confronti della comunità RSC (Rom, Sinti e Camminanti): “Convinzioni stereotipate su queste donne non consentono di dare risposte sufficienti da parte delle autorità. Oltre a dover subire discriminazioni da parte della società italiana, le donne della comunità RSC devono confrontarsi anche con la violenza e la disparità all’interno della propria comunità, compresa la reale minaccia di matrimonio forzato e precoce”.

La parte del Rapporto in cui si approfondisce maggiormente il tema degli stereotipi di genere riguarda ovviamente la Prevenzione, ossia dal paragrafo 86 al paragrafo 108. Il GREVIO, al paragrafo 86, ribadisce che il Capitolo III della Convenzione comprende tra gli obblighi in capo allo Stato parte nel campo della prevenzione l’adozione di misure preventive generali come “il cambiamento dei modelli di comportamento sociale e culturale di donne e uomini, lo sradicamento dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, nonché misure che coinvolgano tutta la società, compresi gli uomini e i ragazzi, nel raggiungimento della parità di genere e nella prevenzione della violenza nei confronti delle donne”. A tal proposito, al paragrafo 87, il GREVIO esprime molta preoccupazione nei confronti dell’Italia poiché “nonostante le misure adottate dalle autorità per sradicare i pregiudizi e gli atteggiamenti che favoriscono la disparità di genere e alimentano la violenza contro le donne, gli stereotipi di genere negativi rimangono una problematica in Italia”, il che è stato osservato anche dal Comitato CEDAW nel settimo rapporto periodico sull’Italia⁵⁸⁷ che il GREVIO cita testualmente “consolidati stereotipi relativi al ruolo e alle responsabilità delle donne e degli uomini all’interno della famiglia e della società, che perpetuano la visione tradizionale delle donne come madri e casalinghe, pregiudicando la loro posizione sociale e le loro prospettive educative e di carriera [...] crescente influenza delle organizzazioni maschili all’interno dei mass media, che rappresentano le donne con stereotipi negativi”. Di conseguenza, il GREVIO afferma, al paragrafo 87, di essere “molto preoccupato dai discorsi d’odio sessisti, dalla misoginia e dalla tolleranza verso la violenza nei confronti delle donne che si manifestano nel dibattito pubblico, sui mezzi di comunicazione tradizionali o sui social media”. Dunque, al paragrafo 88 “esorta vivamente le autorità italiane ad attuare misure propositive e durature per promuovere cambiamenti nei modelli sociali e culturali di comportamento sessista, specialmente di uomini e ragazzi, basati sull’idea di inferiorità delle donne. Tali misure dovrebbero comprendere, tra le altre cose: un investimento in

⁵⁸⁷ CEDAW/C/ITA/CO/7, 24 luglio 2017, paragrafo 25.

un'infrastruttura pubblica globale, che funga da piattaforma per l'empowerment (rafforzamento del processo di autodeterminazione) delle donne e per la parità di genere; lo sviluppo di un sistema di politiche per favorire l'eliminazione del sessismo e degli stereotipi discriminanti basati sul genere; e offrire alle vittime di comportamenti sessisti adeguata riparazione, anche in ambito giuridico”.

A livello di Sensibilizzazione di cui all'art. 13 della Convenzione, invece, il GREVIO, al paragrafo 92, “esorta vivamente le autorità italiane a sostenere e proseguire il proprio impegno in termini di sensibilizzazione sul tema dell'antiviolenza. Dovrebbero essere sviluppate delle campagne mirate a livello nazionale e locale, che coinvolgano anche le organizzazioni territoriali e le organizzazioni specialistiche di donne, al fine di: mettere in discussione gli atteggiamenti e gli stereotipi patriarcali che favoriscono l'accettazione della violenza e tendono colpevolizzare le donne”. Mentre a livello di Istruzione di cui all'art 14 della Convenzione, il GREVIO, al paragrafo 98, “ritiene fondamentale che le autorità elaborino strumenti che consentano di valutare in che misura gli studenti italiani abbiano acquisito le necessarie abilità, competenze e conoscenze sull'uguaglianza di genere e gli altri temi esposti nell'Articolo 14 della convenzione, ossia ruoli di genere non stereotipati, rispetto reciproco, soluzione non violenta dei conflitti nelle relazioni interpersonali, violenza basata sul genere nei confronti delle donne, comprese le forme di violenza come il matrimonio forzato e le mutilazioni genitali femminili, e il diritto all'integrità personale. Secondo il GREVIO, la proposta di includere un modulo sugli stereotipi di genere e l'attitudine nei confronti della violenza contro le donne all'interno dell'indagine dell'ISTAT sugli studenti delle scuole, offrirebbe l'opportunità di delineare un quadro generale degli atteggiamenti e delle percezioni degli studenti verso le disparità e la violenza basata sul genere, specialmente alla luce dei limitati dati di prevalenza disponibili che indicherebbero un certo grado di tolleranza della violenza tra i giovani”.

Per quanto riguarda, invece, la Formazione delle figure professionali di cui all'art. 15 della Convenzione di Istanbul, il GREVIO sottolinea, al paragrafo 106, che nonostante apprezzi l'impegno delle autorità italiane da questo punto di vista, persiste comunque “l'inadeguatezza delle risposte istituzionali alla violenza, riconducibili ad una mancata comprensione della violenza contro le donne, [che] rimane un elemento di preoccupazione e richiede un continuo impegno in quest'ambito”. Nel medesimo paragrafo viene menzionato, infatti, il rapporto ombra al GREVIO⁵⁸⁸ da cui emerge la mancanza da parte dei dipendenti dei servizi di supporto generale di conoscenze adeguate sul tema della violenza e di un approccio di genere che comporta intervento inadeguati (anche riguardo all'affidamento dei figli e alle visite). Dunque, il GREVIO, al paragrafo 107, esorta le autorità italiane ad adottare misure, in collaborazione con le autorità regionali/locali e con i soggetti interessati, volte a stabilire l'obbligo di formazione sulla violenza contro le donne per operatori e operatrici del mondo sanitario e i professionisti e le professioniste del settore legale, e far sì che le forze dell'ordine, le persone componenti l'autorità giudiziaria, le operatrici e gli operatori del settore legale, e le figure professionali coinvolte nei procedimenti giudiziari come assistenti sociali e psicologhe e psicologi ricevano un'adeguata e continua formazione sulla violenza contro le donne e della Convenzione di

⁵⁸⁸ Rapporto ombra delle ONG femminili, pag. 29 e 39-44.

Istanbul. Inoltre, tale formazione deve concentrarsi specificamente su alcune disposizioni della Convenzione: l'art. 16 inerente ai programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento, gli artt. 29 e 30 riguardanti il diritto delle vittime a procedimenti e vie di ricorso in materia civile e al risarcimento da parte dell'autore della violenza e dello Stato, il fondamentale art. 31 avente ad oggetto la custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza che stabilisce la necessità di prendere in considerazione gli episodi di violenza e di non compromettere i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini, l'anch'esso fondamentale art. 54 che stabilisce il divieto di utilizzare elementi quali la vita sessuale e la condotta della vittima come prove, l'art. 56 sulle misure di protezione e l'art. 57 sul gratuito patrocinio. Infine, il GREVIO afferma, al paragrafo 107, che la formazione deve adottare "un approccio improntato alla sicurezza e al rispetto per i diritti umani della vittima, in una prospettiva di uguaglianza di genere, che miri ad evitare la vittimizzazione secondaria e che metta in discussione i pregiudizi e gli stereotipi degli operatori che impediscono di offrire un supporto e una protezione efficaci alle donne vittime di violenza".

Un altro ambito in cui il GREVIO elabora raccomandazioni sugli stereotipi è la Partecipazione del settore privato e dei mass media, prevista all'art. 17 della Convenzione. A tal proposito, nel paragrafo 122 leggiamo: "Considerando l'importante ruolo rivestito dai media nel plasmare l'atteggiamento nei confronti della condizione e del ruolo delle donne nella società e nel favorire un superamento della tolleranza verso la violenza contro le donne, il GREVIO esorta le autorità italiane a: [...] (b) incentivare, supportare o diversamente promuovere lo sviluppo e il monitoraggio di standard di autoregolamentazione nella rappresentazione non stereotipata e non sessista delle donne nei media, anche per quanto riguarda la denuncia della violenza di cui sono state vittime".

Ritornando all'ambito giudiziario, il GREVIO si concentra anche sul tema dei Risarcimenti previsti dall'art. 30 della Convenzione, indicando al paragrafo 175 che uno degli ostacoli che le vittime di violenza incontrano nella richiesta di risarcimento dinanzi ai tribunali civili consiste nel fatto che "deve supportare l'azione penale con la propria testimonianza e fornire prove. I giuristi riportano che questo requisito spesso le si ritorce contro, perché sposta l'attenzione dei tribunali dalla condotta del trasgressore a quella della vittima e la sottopone ad un esame di "credibilità" da parte dei tribunali. In base allo stereotipo per cui una vittima "credibile" deve essere fragile, remissiva e non intenzionata a richiedere un risarcimento, le vittime non vengono credute e sono spesso soggette ad una vittimizzazione secondaria". Un ambito in cui il GREVIO approfondisce la questione della vittimizzazione secondaria, anche se non parla precisamente di stereotipi di genere, è quello dell'affidamento dei figli, diritto di visita e sicurezza prevista all'art. 31 della Convenzione di Istanbul che è stato approfondito nel secondo capitolo dell'elaborato.

Inoltre, il GREVIO elabora delle raccomandazioni anche in merito al reato di violenza sessuale, compreso lo stupro, di cui all'art. 36 della Convenzione: dato che nell'ordinamento italiano le norme del codice penale che puniscono la violenza sessuale (artt. 609-bis e 609-octies c.p.) non la configurano come un reato basato sull'assenza di un consenso dato liberamente (come invece prevede la Convenzione all'art. 36 appunto), il GREVIO, al paragrafo 191, "esorta vivamente le autorità italiane a considerare di modificare la propria legislazione affinché il reato di violenza sessuale si basi sulla nozione di consenso prestato liberamente, come richiesto dall'Articolo 36, comma 1 della Convenzione di Istanbul".

Un'attenzione particolare viene posta anche sulla giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto "onore" di cui all'art. 42 della Convenzione che appunto vieta espressamente l'uso di argomentazioni storicamente accettate o derivanti dalla propria cultura, religione o altra forma di motivo personali per giustificare la commissione di atti di violenza contro le donne in modo da vietare qualsiasi atteggiamento volto a colpevolizzare. Si fa riferimento a quei reati (soprattutto omicidi) commessi per punire le vittime nel nome dell'onore. Dopo aver osservato che gli omicidi d'onore in Italia, previsti dall'art. 587 c.p. sono stati abrogati nel 1981 e che la tendenza della giurisprudenza ad applicare l'aggravante dei futili motivi di cui all'art. 61, comma 1 c.p., il GREVIO, al paragrafo 205, "nota, tuttavia, con grave preoccupazione che i tribunali continuano ad applicare tali norme con le attenuanti previste dall'Articolo 62, comma 1, del Codice Penale, appellandosi a motivi come i "sentimenti feriti" e la "delusione" del perpetratore⁵⁸⁹ [...] ed esorta le autorità italiane ad adottare ulteriori misure per: a. smontare il concetto tradizionale secondo cui l'onore e il prestigio di un uomo o della famiglia sono intrinsecamente legati al comportamento o al presunto comportamento delle donne ad esso relazionate, che si basa su atteggiamenti patriarcali e serve a controllare le donne e a limitare la loro autonomia personale; b. garantire, anche attraverso la formazione degli operatori e delle operatrici giudiziari ed il monitoraggio delle prassi giudiziarie, che per nessun motivo le asserzioni secondo cui la vittima abbia trasgredito norme culturali, religiose, sociali o tradizionali, gli usi o l'"onore" possano tradursi in riduzioni di pena nella pratica giudiziaria".

Un altro tema su cui la Raccomandazione si sofferma è il divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie di cui all'art. 48 della Convenzione. Grazie ad una recente ricerca italiana, il GREVIO ha potuto constatare la tendenza dei giudici a non riconoscere la violenza domestica, minimizzandole e declassificandola a conflitto familiare e a sottoporre le vittime a procedure di mediazione nell'ambito dei processi per l'affidamento dei figli. In particolare, il GREVIO evidenzia, al paragrafo 209, la differenza di trattamento riservata alle madri vittime di violenza e ai padri violenti negli esiti delle mediazioni: "Durante la mediazione, la responsabilità della violenza e delle conseguenze è stata attribuita a entrambi i genitori. Le donne ed i bambini sono stati incolpati per le azioni degli autori di violenza e sono stati oggetto di una vittimizzazione secondaria, dato che il modello di potere e controllo del perpetratore è proseguito. Le considerazioni relative al "miglior interesse" mettono in primo piano il mantenimento del rapporto perpetratore/figlio, e questo significa che è stata data la priorità ai "diritti del trasgressore" rispetto alla sicurezza della vittima... Di conseguenza, le vittime di violenza domestica sono risultate molto svantaggiate nel corso della mediazione, e questa procedura ha portato a sentenze che hanno esposto loro ed i propri figli al rischio di ulteriori abusi.

⁵⁸⁹ Il riferimento è in particolare alla sentenza della Corte d'appello di Bologna del marzo 2019 che ha dimezzato (da 16 anni a 8 anni) la condanna di un uomo che nel 2016 aveva ucciso la compagna, strangolandola, sulla base di "una tempesta emotiva e passionale" (parole dello psichiatra del tribunale) e alla sentenza del tribunale di Genova che ha comminato una condanna di molto inferiore a quella richiesta dall'accusa (16 anni, anziché 30 anni) ad un uomo che aveva ucciso la moglie, pugnalandola, poiché era guidato da "rabbia e disperazione, profonda delusione e risentimento".

Inoltre, i operatori e operatrici non erano a conoscenza o non hanno applicato la Convenzione di Istanbul”.

Infine, il GREVIO, al paragrafo 211, “ritiene molto allarmante che l'agenda politica delle autorità governative legittimi il concetto di alienazione parentale come un “grave fenomeno” da combattere e che dia vita a delle proposte come la proposta di decreto n. 735, attualmente al vaglio del parlamento”, anche perché ha l’obiettivo di introdurre la mediazione obbligatoria in tutti i casi di separazione che coinvolgono un figlio. Il GREVIO, inoltre, osserva con preoccupazione i bassi tassi di condanna per reati di violenza contro le donne poiché ciò riduce la fiducia delle donne vittime di violenza nel sistema di giustizia penale e dunque contribuisce alla diminuzione anche dei tassi di denuncia e aumenta il livello di impunità degli uomini violenti. Di conseguenza, il GREVIO, al paragrafo 222, si dimostra “preoccupato dalla mancanza di decisione nel tentativo di stabilire perché la stragrande maggioranza dei casi di violenza contro le donne denunciati “fuoriescono” dal sistema giudiziario e non si concludono con una condanna”. Anche perché il rapporto ombra delle ONG di donne citato dalla Raccomandazione sostengono che “i rapporti delle forze dell’ordine a volte sono vaghi e insufficienti a supportare un’azione legale, mentre i tribunali penali spesso fanno discriminazioni nei confronti delle donne, sottovalutano le conseguenze ed i rischi della violenza basata sul genere, fomentano pregiudizi e stereotipi sessisti ed espongono le donne ad una vittimizzazione secondaria”. Lo stesso rapporto ombra evidenzia, al paragrafo 242, che le norme del codice di procedura penale che vietano che le prove riguardanti la storia e il comportamento sessuale della vittima abbiano valore probatorio (gli artt. 194, comma 2, e 472, comma 3.-bis c.p.p.) e il codice deontologico degli avvocati che richiede loro di non utilizzare domande e tecniche di esame che possano arrecare ulteriore umiliazione alla vittima e insinuare giudizi morali sulla sua esperienza “sono riuscite solo in parte ad erodere gli stereotipi negativi sessisti all’interno delle aule di tribunale e le forze dell’ordine, i magistrati e gli avvocati dovrebbero ricevere una maggiore formazione e sensibilizzazione su questi temi”.

Il Consiglio d’Europa ha anche adottato fonti di soft law che trattano il tema degli stereotipi all’interno del sistema giustizia, ossia il Piano d’azione del Consiglio d’Europa sul rafforzamento dell’indipendenza giudiziaria e imparzialità del 2016⁵⁹⁰ e la Raccomandazione del Consiglio d’Europa Sulla prevenzione e la lotta contro il sessismo del 2019⁵⁹¹. Nello specifico, il Piano d’azione del Consiglio d’Europa sul rafforzamento dell’indipendenza giudiziaria e imparzialità dedica l’azione 2.4 a “Combattere l’influenza pregiudizievole degli stereotipi nel processo decisionale giudiziario. Misure correttive che gli Stati membri devono adottare” e stabilisce che “È necessario adottare misure per combattere l’impatto pregiudizievole degli stereotipi nel processo decisionale giudiziario. L’istruzione e la formazione dei giudici dovrebbero essere organizzate in modo da garantire che gli stereotipi giudiziari non compromettano il diritto dei gruppi vulnerabili di essere ascoltati da un tribunale imparziale. Sarebbe inoltre importante ricercare la parità di genere all’interno della magistratura e fare tutto il possibile per combattere gli stereotipi di genere all’interno della magistratura stessa”.

⁵⁹⁰ CM (2016) 36 final.

⁵⁹¹ <https://rm.coe.int/cm-rec-2029-1-italian/16809e671b>

La Raccomandazione del Consiglio d'Europa Sulla prevenzione e la lotta contro il sessismo afferma, invece, al paragrafo II.F. “Settore della giustizia” che “Il sessismo e gli stereotipi di genere all'interno della giustizia civile, amministrativa e penale e dei sistemi di contrasto costituiscono ostacoli all'amministrazione della giustizia. Può comportare che i decisori prendano giudizi disinformati o discriminatori basati su credenze preconcelte e pregiudizi intrinseci piuttosto che su fatti rilevanti. I governi degli Stati membri sono invitati a prendere in considerazione le seguenti misure: II.F.1. Con la dovuta considerazione per l'indipendenza della magistratura, garantire una formazione regolare e adeguata a tutti i giudici e magistrati sui diritti umani e l'uguaglianza di genere, nonché i danni causati da pregiudizi di genere e stereotipi di genere e dall'uso del linguaggio sessista, in particolare nei casi di violenza contro donne e ragazze. II.F.2. Fornire formazione a tutto il personale delle forze dell'ordine su sessismo, cybersessismo, discorsi d'odio sessisti e violenza contro le donne [...]. II.F.3. Incoraggiare i tribunali nazionali e internazionali a essere ricettivi verso interventi di terzi e opinioni di esperti su argomenti non familiari, come il sessismo e gli stereotipi di genere. II.F.4. Garantire che i sistemi per la segnalazione delle violazioni e l'accesso alle forze dell'ordine siano sicuri, disponibili e appropriati; alleviare gli oneri finanziari o altri deterrenti che impediscono alle vittime di denunciare o perseguire i casi nel forum appropriato. Adottare misure per affrontare il rischio di rivittimizzazione”.

5.4 Conclusione

L'analisi delle principali fonti internazionali e regionali mostra come il contrasto agli stereotipi di genere sia ormai un elemento strutturale del diritto sovranazionale dei diritti umani. La CEDAW, la giurisprudenza della Corte EDU, la Convenzione di Istanbul e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa delineano un quadro normativo articolato, che non si limita a individuare gli stereotipi come fattori di discriminazione, ma impone agli Stati di prevenirli e rimuoverli attraverso politiche educative, interventi istituzionali e trasformazioni culturali. In particolare, le convenzioni si focalizzano sugli stereotipi che influenzano negativamente il funzionamento della giustizia, contribuendo alla minimizzazione della violenza, alla vittimizzazione secondaria e alla mancanza di risposte adeguate da parte delle autorità, affermando che il contrasto agli stereotipi è una condizione imprescindibile per garantire un sistema di giustizia realmente imparziale, una tutela effettiva delle vittime e, più in generale, un'uguaglianza sostanziale tra donne e uomini.

CONCLUSIONE

La ricostruzione condotta nel presente elaborato delinea un quadro sufficiente e interdisciplinare che permette di cogliere come gli stereotipi di genere hanno agito e agiscono tutt'ora nel diritto, continuando a permeare la cultura giuridica e le prassi istituzionali e incidendo in maniera significativa sulla produzione normativa e sulla giurisprudenza aventi ad oggetto le soggettività vittime della violenza di genere, domestica e assistita, ossia le donne e i/le loro figli/ie. L'analisi complessiva svolta ha mostrato che gli stereotipi di genere, in generale e nei casi di violenza di genere, non possono essere considerati meri residui culturali, distorsioni interpretative o pregiudizi occasionali privi di origine e impatto strutturali e frutto di errori dei singoli individui che li condividono. Al contrario, gli stereotipi si configurano come dispositivi profondamente radicati nelle strutture sociali e giuridiche, capaci di orientare la percezione dei fenomeni, di modellare la costruzione della verità processuale e di condizionare in modo determinante gli esiti delle decisioni giudiziarie. In questo senso, l'intero elaborato ha evidenziato la necessità di un cambio di paradigma, che permetta di riconoscere la portata sistemica degli stereotipi e di comprendere come la loro persistenza rappresenti un ostacolo strutturale all'effettiva tutela dei diritti delle donne e dei minori.

Il percorso teorico ricostruito nel primo capitolo ha mostrato che la critica agli stereotipi di genere nel diritto non è un fenomeno recente, ma il risultato di una lunga storia teorica e politica che attraversa secoli, discipline e prospettive diverse. Dalle prime denunce protofemministe della fine del Settecento alla sistematizzazione del concetto di stereotipo nelle scienze sociali del Novecento, fino agli sviluppi più recenti della teoria giuridica, emerge con chiarezza che ciò che oggi chiamiamo "stereotipo di genere" è molto più di una semplice generalizzazione: è un dispositivo che contribuisce a costruire e mantenere un ordine gerarchico. Le protofemministe, già secoli prima della definizione novecentesca, avevano intuito e denunciato il ruolo del diritto nella produzione e riproduzione di immagini degradanti delle donne, descritte come incapaci di autodeterminazione, emotivamente instabili, bisognose di tutela o moralmente inaffidabili. La successiva sistematizzazione concettuale sviluppata dalle scienze sociali e poi giuridici attraverso gli approcci neutro-cognitivo e peggiorativo messo a fuoco aspetti importanti, come la dimensione psicologica e automatica degli stereotipi, il loro potenziale distorsivo, il legame con la discriminazione. Tuttavia, è stato soprattutto il femminismo giuridico a proporre un salto decisivo nell'interpretazione sia del diritto che degli stereotipi. Riguardo alla concezione del diritto, il femminismo giuridico ha mostrato che esso non è un semplice riflesso della società, ma una sua struttura fondativa: un sistema di significati che costruisce categorie, stabilisce ruoli, definisce gerarchie e impone narrazioni che orientano i comportamenti e legittimano specifici assetti di potere. Riguardo alla concezione degli stereotipi, il femminismo giuridico ha prodotto un cambio di paradigma fondamentale spostando l'attenzione dalla correttezza descrittiva delle generalizzazioni alla loro funzione strutturale nella riproduzione delle disuguaglianze. Secondo questo approccio, gli stereotipi non sono semplici "errori" derivanti da "vecchi retaggi", ma elementi funzionali al mantenimento delle gerarchie patriarcali e strumenti attraverso cui il diritto ha storicamente contribuito (e tutt'ora contribuisce) a governare e limitare la vita delle donne. Attraverso concetti come patriarcato, serializzazione ed eterodesignazione, la riflessione giusfemminista mostra come il diritto non si limiti a

registrare stereotipi preesistenti, ma li incorpori e li rafforzi, attribuendo significati, ruoli e spazi alle donne allo scopo di impedire il pieno riconoscimento della loro soggettività individuale e politica. L'apporto dell'intersezionalità consente, infine, di cogliere come gli stereotipi non operino mai lungo un solo asse di potere, ma si collochino all'incrocio fra genere, "razza", classe e altre dimensioni, producendo forme di oppressione specifiche e spesso invisibilizzate se guardate con categorie monocentriche. Da queste riflessioni deriva la conclusione che gli stereotipi non possono essere trattati come semplici errori di valutazione da correggere caso per caso, né come innocui strumenti cognitivi da gestire con maggiore attenzione: essi sono, al contempo, causa ed effetto di sistemi discriminatori, elementi costitutivi di un immaginario giuridico che ha storicamente legittimato la subordinazione delle donne e continua a condizionarne l'accesso e la permanenza in condizioni di eguaglianza formale e (spesso poco) sostanziale sancita dalla nostra Costituzione. Infatti, nel primo capitolo è stato rilevato che gli stereotipi di genere costituiscono un elemento profondamente radicato tanto nel formante legislativo quanto in quello giurisprudenziale, incidendo sulla costruzione normativa, sulla produzione della verità giudiziaria e, più in generale, sul modo in cui il diritto interpreta, rappresenta e ordina i rapporti sociali. La breve ricognizione storica del formante legislativo ha evidenziato che la discriminazione giuridica contro le donne non è stata un fenomeno accidentale o episodico, ma il prodotto di un insieme di rappresentazioni stereotipate, come quella della donna-madre e dell'"angelo del focolare", che hanno per lungo tempo definito ciò che si riteneva essere la natura, la funzione e l'identità femminile. Tali rappresentazioni sono tutt'altro che innocue in quanto hanno fornito il supporto ideologico a un impianto normativo che ha vincolato le donne a ruoli sociali di subordinazione, privandole della capacità di autodeterminarsi, limitandone diritti civili, politici e patrimoniali, e relegandole in una condizione di marginalità giuridica che solo la Costituzione e le successive riforme hanno iniziato, lentamente, a scalfire. Parallelamente, l'esame del formante giurisprudenziale ha mostrato come gli stereotipi non sono un semplice residuo del passato normativo, ma continuano a operare nei processi interpretativi, probatori e decisionali. Il linguaggio delle sentenze è dotato di un forte potere performativo: esso costruisce categorie, attribuisce credibilità o meno alle soggettività, definisce i ruoli delle persone, separa ciò che è normale da ciò che è deviante, produce narrazioni che possono consolidare oppure contrastare l'ordine simbolico di genere. Gli stereotipi, agendo come frame interpretativi, condizionano il modo in cui i fatti vengono inquadrati, la rilevanza attribuita alle prove e la rappresentazione giuridica della vittima, dell'autore e della violenza. Ne deriva che l'apparente neutralità del giudizio può essere profondamente compromessa quando l'autorità giudiziaria, consapevolmente o meno, fa ricorso utilizza come cornici interpretativi stereotipi di genere che riproducono visioni sessiste e gerarchiche dei rapporti tra uomini e donne. Particolarmente allarmante è la ricorrenza di tali schemi nei procedimenti relativi alla violenza di genere. In questo contesto, gli stereotipi funzionano come dispositivi che non solo ostacolano l'emersione della violenza, ma contribuiscono attivamente alla vittimizzazione secondaria: la parola della donna viene filtrata attraverso la lente del sospetto e della diffidenza, la donna vittima di violenza viene giudicata in base alla sua conformità a un modello stereotipato di "vittima ideale" e svalutata quando non risponde alle aspettative di fragilità, passività e pudore che la cultura patriarcale continua a prescrivere. Allo stesso

tempo, la figura dell'autore è spesso oggetto di stereotipi e narrative giustificatorie o minimizzanti che ricorrono al frame della gelosia, del raptus, dei conflitti di coppia o delle difficoltà emotive, producendo una distorta lettura della violenza come evento episodico, reattivo o addirittura normale e comprensibile. Questo duplice meccanismo, che da una parte colpevolizza la vittima e dall'altra deresponsabilizza l'autore della violenza, non solo distorce l'accertamento dei fatti, ma rafforza il carattere strutturale della violenza domestica e della violenza sessuale come strumento di controllo e dominio. Dunque, il quadro che emerge è quello di un sistema giuridico che, pur avendo compiuto significativi passi avanti sul piano formale, continua a essere attraversato da stereotipi nei testi normativi e nelle sentenze che non sono semplici residui marginali di "vecchi retaggi", ma indicatori della persistenza di un ordine patriarcale che si riproduce anche attraverso il diritto. Per questo motivo, la critica degli stereotipi costituisce una condizione necessaria per garantire l'effettività del principio di eguaglianza, la protezione dei diritti fondamentali delle donne e dei minori e la credibilità stessa della giurisdizione.

Il secondo capitolo si concentra sul legame tra violenza domestica contro le donne e violenza contro le persone minori, soffermandosi sul fenomeno della violenza assistita, oggi pienamente riconosciuto, sia sul piano scientifico sia sul piano istituzionale. In particolare, si è ricostruito come l'emersione della violenza assistita nel contesto italiano sia stata resa possibile soprattutto grazie al contributo dei centri antiviolenza e dalla crescente attenzione della comunità internazionale. La letteratura nazionale ed estera ha mostrato che l'esposizione dei/lle bambini/e alla violenza domestica, diretta o assistita, non costituisce un evento marginale, ma esteso, anche se sottostimato, che configura una forma grave di maltrattamento, dotata di conseguenze profonde e durature sul piano fisico, emotivo, cognitivo e relazionale. Parallelamente, la convergenza degli organismi internazionali, delle ONG e delle ricerche empiriche ha consentito di costruire un quadro conoscitivo solido, che ha contribuito a far emergere la diffusione del fenomeno in Italia e la sua stretta connessione strutturale con la violenza contro le donne. In particolare, i dati mostrano che bambini/e non sono semplici spettatori della violenza domestica, ma soggetti direttamente coinvolti e danneggiati, anche quando non subiscono atti di violenza fisica poiché l'esposizione alla violenza agita da un genitore nei confronti dell'altro produce effetti traumatici equiparabili alla violenza diretta. Le indagini nazionali e i contributi internazionali hanno inoltre evidenziato un elemento particolarmente critico: la sovrapposizione tra violenza domestica verso le donne e violenza diretta verso le persone minori è molto elevata, e la presenza di violenza nella relazione di coppia costituisce un importante fattore di rischio per il maltrattamento e l'abuso, anche sessuale, sui/lle figli/e. La stretta interconnessione tra violenza domestica e violenza assistita richiede un approccio sistemico, capace di superare la frammentazione degli interventi e di riconoscere pienamente la soggettività delle persone minori coinvolte, non come figure collaterali, ma come vittime a tutti gli effetti. Il quadro sovranazionale delineato nel secondo capitolo evidenzia che la violenza assistita è ormai riconosciuta come una forma autonoma e particolarmente grave di maltrattamento ai danni dei minori, strettamente intrecciata con la violenza domestica contro le donne. Gli interventi del Parlamento Europeo, del Consiglio d'Europa, dell'OMS e, soprattutto, della Convenzione di Istanbul hanno progressivamente costruito una cornice normativa e concettuale che attribuisce rilevanza giuridica e politica alla condizione dei bambini e delle

bambine che vivono in contesti familiari segnati dalla violenza. Il riconoscimento istituzionale del legame strutturale tra violenza domestica e violenza sui minori ha rappresentato un passaggio fondamentale, che ha spostato il punto di vista tradizionalmente centrato sulla coppia adulta verso una prospettiva maggiormente attenta alla pluralità delle vittime. La Convenzione di Istanbul costituisce il punto di approdo e, al contempo, la sintesi più avanzata di questo percorso. Inserendo la violenza assistita in numerosi articoli e distribuendo le relative tutele tra ambito penale, civile e misure di protezione, la Convenzione riconosce formalmente che l'interesse superiore del minore deve guidare ogni decisione giudiziaria che lo riguarda, stabilendo standard vincolanti per gli Stati: impone di considerare la violenza domestica nelle decisioni su affidamento e diritto di visita, vieta la mediazione obbligatoria, prevede misure sanzionatorie incisive, riconosce circostanze aggravanti e richiede servizi specializzati di supporto. In questo modo, la Convenzione non solo afferma il diritto dei/le bambini/e a essere protetti/e, ma ridefinisce le responsabilità degli Stati nel prevenire il rischio di vittimizzazione secondaria. Dunque, nel complesso, il riconoscimento sovranazionale della violenza assistita segna un cambiamento rilevante: da fenomeno a lungo ignorato o percepito come effetto collaterale della violenza di coppia, la violenza assistita diventa una categoria autonoma di analisi e di tutela, che interroga direttamente le istituzioni, il diritto e le pratiche di protezione dei minori. Per quanto riguarda, invece, il riconoscimento giuridico della violenza assistita in Italia, si assiste a un quadro caratterizzato da ambivalenza. Infatti, da un lato, l'ordinamento italiano ha compiuto passi importanti in ambito penale: l'introduzione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11-quinquies, c.p., la progressiva elaborazione giurisprudenziale che ha ricondotto la violenza assistita nell'alveo dell'art. 572 c.p. e, infine, il riconoscimento normativo del minore testimone come persona offesa dal reato hanno contribuito a rendere visibile la specificità del danno inflitto ai bambini e alle bambine che crescono in contesti di violenza domestica. Dall'altro lato, invece, permangono problematicità significative in ambito civile con prassi giudiziarie che continuano spesso a disattendere gli obblighi sovranazionali in tema di protezione delle donne e dei/le loro figli/e. Infatti, nonostante disponga di strumenti normativi idonei (come gli artt. 330, 333 e 337-quater c.c.) a limitare o escludere la responsabilità genitoriale e l'affidamento quando il comportamento del genitore arreca un grave pregiudizio al figlio, l'ordinamento italiano non ha ancora introdotto un espresso riferimento alla violenza domestica e assistita nelle clausole ostative dell'affidamento condiviso, né ha recepito in modo puntuale l'art. 31 della Convenzione di Istanbul. Il risultato, come rilevato dal GREVIO e dalla Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale elaborata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, è che il principio di bigenitorialità, affermatosi come criterio quasi automatico nelle decisioni sull'affidamento, tende a prevalere di fatto sulla valutazione concreta della violenza e dei suoi effetti sulle persone minori. Il rapporto GREVIO e la Relazione della Commissione parlamentare descrivono problematiche prassi giudiziarie che persistono nel nostro ordinamento: la minimizzazione della violenza, l'assimilazione della violenza al semplice conflitto, il ricorso alla mediazione tra vittima e autore, la colpevolizzazione delle madri che denunciano, l'utilizzo di costrutti ascientifici come l'alienazione parentale, l'insufficiente coordinamento

tra sede penale e civile. Tali prassi mostrano una profonda distanza tra il quadro sovranazionale e il funzionamento concreto del sistema al punto che, anziché essere riconosciute come vittime da proteggere, molte donne e molti/e bambini/e si trovano esposti/e a nuove forme di vittimizzazione secondaria all'interno dei procedimenti civili e minorili, nei quali la denuncia della violenza può trasformarsi paradossalmente in motivo di sospetto, di delegittimazione o di sanzione. Come è stato approfondito nel terzo capitolo, la Riforma Cartabia è un tentativo di porre rimedio a questa situazione critica. Dunque, è possibile sostenere che il riconoscimento giuridico della violenza assistita in Italia è un processo avviato, ma ancora incompiuto che deve far sì che il superiore interesse del minore non sia ridotto a formule astratte, ma si traduca nella priorità assoluta della sua sicurezza e di quella del genitore non violento rispetto a qualunque concezione rigida della bigenitorialità.

Il terzo capitolo offre un breve excursus storico-giuridico di come, dal 1942 ad oggi, il diritto di famiglia italiano abbia progressivamente abbandonato il modello patriarcale della patria potestà per approdare alla nozione di responsabilità genitoriale, segnando uno spostamento radicale dal potere del padre all'assunzione condivisa, da parte di entrambi i genitori, di doveri funzionali alla cura, all'educazione e allo sviluppo armonico della persona minore. Parallelamente, l'evoluzione dei modelli di affidamento, che ha visto il passaggio dal sistema monogenitoriale al principio della bigenitorialità e dell'affidamento condiviso, ha inteso preservare, anche nella crisi della coppia, la continuità dei legami affettivi e il coinvolgimento di entrambi i genitori nella vita del/lla figlio/a, in coerenza con le indicazioni provenienti dal diritto sovranazionale. Nella disciplina dell'affidamento dei figli nei casi di disgregazione del nucleo familiare, il principio di bigenitorialità costituisce oggi il modello ordinario di riferimento, ma non un dogma assoluto. L'art. 337-ter c.c. afferma il diritto della persona minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e individua nell'affidamento condiviso lo strumento privilegiato per realizzarlo, ma tale assetto è sempre subordinato al criterio guida dell'interesse superiore del minore, che può imporre, in presenza di gravi pregiudizi, la deroga al regime ordinario e il ricorso all'affidamento esclusivo o, in casi estremi, al c.d. affidamento super esclusivo. La giurisprudenza ha così progressivamente delineato i parametri per valutare l'idoneità o l'inidoneità genitoriale (disinteresse, inadempienze, grave conflittualità, condotte violente, abuso e maltrattamento, incapacità educativa), precisando che il diritto alla bigenitorialità del minore non può mai essere perseguito a costo della sua sicurezza, del suo equilibrio psico-fisico e di una crescita sana e armonica. Dunque la responsabilità genitoriale non può tradursi in una mera rivendicazione di ruoli o tempi di frequentazione da parte degli adulti, ma si configura come dovere di cura orientato alla tutela concreta del/lla figlio/a, da accertare caso per caso mediante un giudizio prognostico rigoroso, l'ascolto del minore e una motivazione puntuale delle scelte di affidamento. Tuttavia, l'analisi svolta ha evidenziato come il principio dell'interesse superiore del minore e quello della bigenitorialità, pur essendo oggi postulati centrali e costantemente richiamati dal legislatore, rappresentano al contempo una conquista fondamentale e un terreno di tensione e criticità applicative. Infatti, la realizzazione effettiva del *best interest* del minore dipende dalle modalità con cui tali principi vengono concretamente declinati nelle situazioni specifiche, in particolare nei contesti segnati dalla violenza domestica in cui il principio di bigenitorialità entra in tensione

con l'esigenza di protezione dalla violenza domestica e assistita. La Riforma Cartabia rappresenta un tentativo di colmare il divario tra il quadro di tutele già astrattamente disponibile nel nostro ordinamento e le gravi criticità emerse nella prassi rispetto ai casi di violenza domestica e assistita. L'introduzione di una corsia processuale dedicata ai procedimenti con allegazioni di violenza domestica o di genere, l'anticipazione della soglia di tutela alla mera allegazione, il rafforzamento dei poteri istruttori officiosi del giudice, il divieto di mediazione familiare, la centralità dell'ascolto diretto del minore e la previsione di misure specifiche per evitare la vittimizzazione secondaria delineano un modello processuale che, almeno in linea di principio, assume finalmente la violenza domestica (e assistita) come elemento decisivo nelle decisioni su affidamento, responsabilità genitoriale e diritti di visita. In questo quadro, l'affermazione da parte dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul di una sorta di "presunzione normativa" di disfunzionalità genitoriale in capo al genitore violento segna un passaggio decisivo: un genitore che agisce violenza, anche "solo" verso l'altro genitore, non può essere considerato un buon genitore, né la bigenitorialità può essere garantita ad ogni costo a scapito della sicurezza e del benessere psico-fisico della persona minore. Da ciò discende non solo la possibilità di modulare in modo graduato i provvedimenti (fino all'affidamento esclusivo o super esclusivo, alle limitazioni delle frequentazioni e ai percorsi di recupero obbligatori per il genitore violento), ma anche un diverso modo di leggere il rifiuto del minore a incontrare il genitore autore di violenza, che non può più essere automaticamente rovesciato sulla madre come indice di "ostruzionismo" o "alienazione". Solo il tempo ci dirà se e in che misura queste innovazioni processuali verranno effettivamente applicate nei tribunali civili e minorili, se saranno accompagnate da adeguata formazione degli operatori e se sapranno incidere concretamente sulle prassi che fino a questo momento hanno prodotto fenomeni diffusi di negazione della violenza e di vittimizzazione secondaria.

Il quarto capitolo si occupa della ricostruzione dell'origine della PAS, del profilo del suo autore, Richard Alan Gardner, e dei contenuti fondamentali della teoria mettendo in evidenza come non si tratta di una sindrome fondata su evidenze cliniche e su metodi di ricerca riconosciuti, ma di un costrutto elaborato e diffuso al di fuori di qualsiasi percorso di validazione scientifica. La scelta di Gardner di presentarsi come professore di psichiatria infantile pur non essendolo, l'uso sistematico dell'autopubblicazione, l'assenza di studi empirici controllati e di peer review, la costruzione di strumenti privi di attendibilità metodologica, sono tutti elementi che mostrano che la teoria della alienazione parentale è basata esclusivamente sull'opinione individuale del suo autore e su un circuito chiuso di autocitazioni evitando il confronto con la comunità scientifica. Inoltre, l'analisi dei contenuti della PAS evidenzia una visione problematica, stereotipata e patriarcale delle relazioni familiari: la madre è assunta come genitore "alienante" e il padre come vittima di manipolazione; il rifiuto del minore viene interpretato quasi sempre come effetto di "lavaggio del cervello" e solo marginalmente come possibile risposta ad abusi o maltrattamenti reali. La terapia della minaccia e le misure auspiccate da Gardner (come il trasferimento coatto della custodia e la separazione rigida dal genitore "alienante") collocano la persona minore in una posizione di oggetto di intervento correttivo, più che di soggetto titolare di diritti, e risultano intrinsecamente incompatibili con qualsiasi modello di tutela fondato sul superiore interesse del bambino. Nonostante tali aspetti, la PAS si diffonde negli

Stati Uniti suscitando convergenti critiche in ambito scientifico, psicologico e giuridico, che ne hanno messo in luce l'incompatibilità con il sistema giuridico: l'assenza di basi empiriche e di qualsiasi processo di validazione scientifica; la violazione degli standard di ammissibilità delle prove esperte; la strutturale presenza di stereotipi di genere e sessismo che nei processi finisce per delegittimare sistematicamente le denunce di donne e persone minori e, di conseguenza, per esporre questi ultimi al rischio di vittimizzazione secondaria; l'invocazione della PAS non è neutra, ma si associa in modo ricorrente alla perdita della custodia da parte delle madri denuncianti e all'affidamento della persona minore al genitore accusato di violenze o abusi. Dunque, sin dalla sua origine, la PAS non entra nel sistema della giustizia di famiglia perché validata dalla ricerca, ma perché funzionale a specifiche strategie difensive: consente di rovesciare il focus dell'attenzione, spostandolo dalle condotte del genitore accusato di violenza o abuso alla presunta "manipolazione" esercitata dall'altro genitore (generalmente la madre) e al comportamento della persona minore, letto non come possibile risposta a esperienze traumatiche, ma come prodotto di un "lavaggio del cervello", contribuendo così a delegittimare le denunce di donne e minori e a produrre, sul piano giudiziario, esiti potenzialmente gravemente pregiudizievoli per la loro protezione. Nonostante ciò, e grazie a una insistente promozione della teoria sganciata da qualunque controllo di qualità scientifica, la PAS ha continuato a circolare come chiave di lettura dei contenziosi familiari, finendo per oltrepassare i confini statunitensi e attecchire in altri ordinamenti. La diffusione della PAS nell'ordinamento spagnolo ha portato Sonia Vaccaro e Consuelo Barea a svolgere un lavoro di recupero e sistematizzazione delle critiche maturate negli Stati Uniti, di ricostruzione del profilo ideologico e antiscientifico della teoria per mostrarne gli effetti distorsivi nei procedimenti di affidamento. Si tratta del primo tentativo organico, non in lingua inglese, di smontare la pretesa scientificità della PAS e di denunciarne esplicitamente la funzione di dispositivo patriarcale di occultamento della violenza domestica e di silenziamento della parola di donne e bambini. In particolare, attraverso un'analisi serrata della biografia di Gardner, delle modalità di diffusione della sua teoria, dei criteri "diagnostici", della SALS e della terapia della minaccia, le autrici dimostrano che la PAS non è una sindrome medica, bensì un dispositivo retorico e giuridico che trasforma un fenomeno complesso (ossia il rifiuto della persona minore verso un genitore) in una patologia fittizia, funzionale a occultare la violenza domestica e a ribaltare ruoli e responsabilità: la madre protettiva diventa "alienante", la persona minore "alienata" e il padre accusato di violenza o abuso viene riqualificato come vittima di complotti familiari e giudiziari. L'analisi di Sonia Vaccaro e Consuelo Barea mostra che l'uso della PAS nei procedimenti di affidamento produce una duplice distorsione: da un lato, neutralizza la rilevanza della violenza domestica nelle valutazioni di idoneità genitoriale, riclassificando divorzi segnati da maltrattamenti come meri "conflitti ad alta intensità" e ignorando la continuità della violenza dopo la separazione; dall'altro lato, introduce nel processo una lettura marcatamente patriarcale delle relazioni familiari, in cui la parola delle donne è strutturalmente sospettata di menzogna e quella dei/lle bambini/e è svuotata di credibilità, soprattutto quando entrambi denunciano abusi sessuali o maltrattamenti. In questa prospettiva, la PAS non è solo antiscientifica, ma anche produttiva di violenza istituzionale, perché legittima decisioni che espongono i minori a gravi rischi, affidandoli al genitore violento e recidendo il legame con il genitore protettivo. Dunque, il lavoro di Vaccaro e

Barea segna una svolta nel dibattito internazionale: da un lato, offre al mondo giuridico e psicologico di area spagnola (e, per ricaduta, europea) una base teorica solida per escludere la PAS da ogni pratica professionale; dall'altro lato, indica la necessità di sostituire tale costrutto con un approccio fondato su evidenze scientifiche, analisi caso per caso delle dinamiche familiari, centralità del superiore interesse del minore e riconoscimento della violenza di genere come elemento determinante nella valutazione dell'affidamento. La PAS è stata oggetto di attenzione e valutazione anche da parte di organismi internazionali come il GREVIO, il Parlamento europeo, la Piattaforma EDVAW, la Relatrice speciale ONU e il Comitato CEDAW che convergono nel qualificare la PAS (e i concetti affini) come uno strumento che scredita sistematicamente le donne che denunciano maltrattamenti, mette in discussione la credibilità dei/lle bambini/e che riferiscono abusi e legittima decisioni giudiziarie che possono condurre all'affidamento delle persone minori a padri violenti o abusanti. Gli organismi internazionali, inoltre, sottolineano che il ricorso alla PAS nei procedimenti di affidamento costituisce una forma di vittimizzazione secondaria: le madri che segnalano violenze o abusi sui/lle figli/ie vengono rappresentate come "non collaborative", "ostruzioniste" o "inadatte" a svolgere il ruolo genitoriale; i/lle bambini/e che manifestano paura o rifiuto verso il genitore violento vengono patologizzati e sottoposti a trattamenti "correttivi" che ignorano la loro esperienza traumatica. Di conseguenza, gli organismi internazionali ritengono che la PAS rischia di svuotare il principio del superiore interesse della persona minore e piegarlo a logiche che privilegiano la continuità del rapporto con il genitore violento rispetto alla sicurezza fisica e psicologica del bambino e del genitore non violento e dunque di favorire la violazione dei diritti umani e del diritto delle vittime di violenza domestica e assistita a essere protetti dalla violenza e ad essere ascoltati. Per tutti questi motivi, il contrasto all'alienazione parentale diventa parte integrante delle strategie di prevenzione della violenza domestica e di protezione dei minori e vengono rivolte raccomandazioni agli Stati che insistono, da un lato, sul divieto espresso di utilizzare la PAS o costrutti analoghi nei procedimenti familiari e, dall'altro, sulla necessità di garantire una formazione obbligatoria e specialistica a magistrati, consulenti tecnici, servizi sociali e operatori del diritto sulla violenza di genere, sulla violenza post-separazione e sui diritti dell'infanzia. La PAS si diffonde anche in Italia conquistando uno spazio significativo nel dibattito pubblico, nelle prassi psicoforensi e persino nei tentativi di riforma legislativa. Attraverso l'azione di propaganda ad opera di cattivi maestri della psicologia giuridica, il sostegno di una parte dell'avvocatura familiarista e l'azione organizzata delle associazioni di padri separati, la teoria di Gardner è stata presentata come risposta efficace ai conflitti genitoriali, fino a divenire, in molti contesti, una chiave interpretativa quasi automatica del rifiuto della persona minore verso un genitore. In questo modo, la PAS ha potuto radicarsi a livello culturale e operativo, alimentando una narrazione centrata sulla "bigenitorialità violata" e sulla figura della madre manipolatrice, al prezzo di oscurare sistematicamente il tema della violenza domestica e degli abusi sui minori. Il successivo abbandono del riferimento esplicito alla "sindrome" e il ricorso a formule sostitutive (come alienazione parentale, alienazione genitoriale, rifiuto immotivato del genitore) non hanno modificato la sostanza del concetto, che continua a riprodurre gli stessi rischi epistemologici, giuridici e di genere. L'osservazione degli effetti concreti di tali prassi ha innescato, negli ultimi anni, una reazione critica crescente alla PAS: psicologi, psichiatri, giuristi e operatrici dei centri

antiviolenza hanno iniziato a interrogare le basi teoriche della teoria di Gardner, a metterne in discussione l'utilizzo in tribunale e a collegarne l'impiego alla negazione strutturale della violenza domestica. La psicologia e la psichiatria hanno svolto un ruolo decisivo nel mettere in discussione la legittimità della PAS e nel contrastarne l'uso nei procedimenti di affidamento. A partire dalla traduzione del volume di Vaccaro e Barea, che ha reso finalmente accessibili le informazioni su Gardner e sull'assenza di basi scientifiche della sua teoria, fino alle analisi puntuali di studiosi e studiose come Romito, Mazzeo, Reale e altri/e, si è progressivamente formata una vera e propria contro-narrazione capace di incrinare il consenso inizialmente costruito attorno alla PAS. L'elaborazione critica in ambito psicologico ha consentito di mostrare che la PAS non risponde ai criteri minimi di una diagnosi clinica, non è sostenuta da evidenze empiriche, si fonda su presupposti ideologici sessisti e pro-pedofili e, soprattutto, produce effetti profondamente lesivi per i diritti dei minori e delle donne che denunciano violenza. In particolare, è stata svelata la funzione reale della PAS: non uno strumento di tutela di bambini/e, ma un dispositivo retorico che sposta l'attenzione dalla condotta del genitore violento alla presunta "manipolazione" materna, trasformando il rifiuto del minore da possibile risposta difensiva alla violenza subita in prova di un disturbo inesistente. In tal modo, la PAS contribuisce a occultare la violenza domestica, a delegittimare la parola delle vittime, a patologizzare le loro reazioni e a giustificare interventi coercitivi (come l'allontanamento forzato dei figli o il collocamento in comunità) che configurano vere e proprie forme di vittimizzazione secondaria. Le critiche alla PAS da parte di giuristi/e, in particolare da una parte autorevole dell'avvocatura e della magistratura, ha mostrato come l'uso dell'alienazione parentale nei procedimenti di affidamento non solo sia privo di basi diagnostiche riconosciute, ma produca effetti sistematicamente distortivi. Le riflessioni di Coffari, Grimaldi, Roia, Di Nicola Travaglini e di altri magistrati/e e avvocati/e hanno messo in evidenza che l'ingresso della PAS nel processo civile e minorile non è un problema tecnico neutro, ma un nodo che investe direttamente il rispetto dei diritti fondamentali, l'obbligo di prevenire la vittimizzazione secondaria, la corretta applicazione delle Convenzioni internazionali e il principio del superiore interesse del minore. Da qui derivano alcune linee di fondo condivise: la necessità di escludere dal giudizio categorie pseudoscientifiche e concetti non validati; l'obbligo per i giudici di accertare personalmente la violenza domestica e di non delegare ai consulenti la valutazione dei fatti; l'esigenza di garantire un ascolto effettivo e non meramente formale del minore; l'urgenza di una formazione specifica di magistrati, avvocati e CTU sulle dinamiche della violenza di genere. In questa prospettiva, la critica giuridica alla PAS rappresenta un passo decisivo verso una giustizia realmente conforme ai principi costituzionali e sovranazionali di protezione delle vittime e mostra come il diritto, quando si ancora ai fatti, alle evidenze scientifiche e ai diritti umani, possa costituire un argine concreto contro pratiche che riproducono la violenza sotto forma istituzionale. La ricostruzione dell'evoluzione giurisprudenziale avente ad oggetto la PAS descrive come l'ordinamento italiano sia progressivamente passato da un'accoglienza acritica della PAS (spesso avallata dalle consulenze tecniche e da un uso distorto del principio di bigenitorialità) a una sempre più netta problematizzazione del suo impiego nei procedimenti di affidamento. A partire dal caso del "bambino di Cittadella" fino al caso Massaro, la Corte di Cassazione ha progressivamente chiarito che: il giudice non può fondare decisioni fortemente incidenti sulla vita delle persone minori su teorie prive di

riconoscimento scientifico, né può limitarsi a recepire in modo meccanico le valutazioni dei consulenti tecnici, soprattutto quando queste richiamano, anche implicitamente, l'alienazione parentale e che il giudizio sull'idoneità genitoriale e sulle misure da adottare deve essere ancorato a fatti concreti, verificabili, e fondato su un effettivo bilanciamento tra diritto alla bigenitorialità e superiore interesse della persona minore, da intendersi nella sua dimensione reale e non astratta. I casi esaminati mostrano con chiarezza che il ricorso alla PAS tende a produrre ribaltamenti di ruoli tra autore e vittima, a oscurare la violenza domestica e a trasformare le madri protettive in genitori "alienanti", con esiti di profonda vittimizzazione secondaria sia per le donne che per i bambini. Le pronunce più recenti della Cassazione insistono sulla necessità di scrutinare criticamente le CTU, di rifiutare categorie pseudo-diagnostiche, di valorizzare l'ascolto della persona minore, di interpretare la bigenitorialità come diritto del/la figlio/a e non come pretesa assoluta dell'adulto, di leggere i conflitti familiari alla luce delle norme sovranazionali in materia di violenza di genere e diritti dell'infanzia.

Il quinto e ultimo capitolo evidenzia che il sistema internazionale di tutela dei diritti delle donne pone il contrasto agli stereotipi di genere come condizione imprescindibile per garantire alle donne l'esercizio pieno e libero dei loro diritti umani. In primo luogo, la Convenzione CEDAW non si limita a riconoscere gli stereotipi come uno degli ostacoli strutturali alla piena eguaglianza, ma, cogliendone la natura sistemica e il modo in cui influenzano le istituzioni e la cultura giuridica, li qualifica come pratiche discriminatorie che gli Stati parte hanno l'obbligo giuridico di modificare e rimuovere, sia nella sfera pubblica sia in quella privata. Le Raccomandazioni generali della CEDAW hanno ulteriormente chiarito la portata degli obblighi statali, evidenziando la connessione tra stereotipi, discriminazioni e violenza di genere, nonché la centralità della formazione degli operatori della giustizia, dell'educazione e dei media nel favorire un cambiamento culturale. Inoltre, la "giurisprudenza" della CEDAW ha mostrato che la stereotipizzazione operata dalle autorità giudiziarie può tradursi in violazioni dirette della Convenzione: nei casi di violenza domestica e sessuale, nei procedimenti civili di affidamento delle persone minori, nel lavoro, nella salute riproduttiva. Le decisioni esaminate dimostrano che lo stereotipo orienta l'attività investigativa e giudiziaria, mina l'imparzialità del/la giudice, riduce la credibilità delle donne e può addirittura legittimare l'impunità degli autori di violenza. Il caso *Vertido c. Filippine* rappresenta il primo riconoscimento esplicito da parte del Comitato CEDAW dell'impatto degli stereotipi di genere sul diritto a un processo equo. La decisione impugnata mostrava una serie di miti sulla violenza sessuale che hanno condotto a un'assoluzione nonostante la ricostruzione dei fatti fosse compatibile con la violenza sessuale e a una rivittimizzazione: la figura della "vittima ideale", la presunta "facilità" di inventare una denuncia, l'aspettativa che la donna reagisca in modo "coerente e razionale", l'idea che un uomo di una certa età non possa compiere violenza sessuale. Nel caso *R.P.B. c. Filippine* la minore età e la disabilità dell'autrice rendono ancora più grave l'uso di stereotipi da parte del giudice nazionale: la decisione impugnata non solo ignorava le condizioni specifiche della giovane, ma pretendeva che il suo comportamento seguisse un modello "normale" di presunta "resistenza fisica" tipico della "donna filippina ideale". Il Comitato sottolinea che imporre uno schema comportamentale rigido alle vittime, soprattutto a persone minori e persone con disabilità, costituisce una violazione particolarmente grave dei diritti umani e

un esempio lampante di vittimizzazione secondaria. Nel caso A.F. c. Italia la sentenza della Corte d'appello (poi confermata dalla Cassazione) aveva rovesciato una condanna fondata su prove mediche, testimoniali e forensi, dando invece pieno credito alla versione dell'imputato. L'intera motivazione era permeata da stereotipi: l'idea che una donna "non più giovane" sarebbe stata lusingata da attenzioni sessuali; la convinzione che una "vera vittima" non raccolga prove, non telefoni ad amiche, non reagisca in modo razionale; la presunta "vendicatività" femminile; il pregiudizio secondo cui le denunce sarebbero strumentali per salvare la reputazione. Il Comitato ha rilevato che tali stereotipi avevano oscurato le prove oggettive e che la Corte non era a conoscenza delle dinamiche della violenza domestica, del controllo coercitivo, degli abusi di autorità e degli effetti del trauma. Il caso González Carreño c. Spagna conferma che gli stereotipi possono avere conseguenze tragiche anche quando riguardano decisioni sull'affidamento e sulle visite dei minori. La scelta delle autorità spagnole di autorizzare incontri non vigilati tra un padre violento e la figlia, che ha portato all'omicidio della bambina da parte del padre, si fondava su una concezione stereotipata del diritto di visita: un diritto inteso come prerogativa del padre, da preservare a prescindere dal rischio per la bambina e dalla documentata storia di violenza. Il Comitato ha riconosciuto che tali decisioni ignoravano la volontà della minore, svalutavano le ripetute denunce della madre e si basavano su un'idea astratta e formalistica di bigenitorialità, incapace di considerare la violenza come un fattore decisivo nella valutazione del miglior interesse del minore. In secondo luogo, l'analisi della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani in materia di stereotipi di genere mostra un percorso non lineare, segnato da avanzamenti significativi ma anche da esitazioni. Pur in assenza di una disposizione esplicita dedicata agli stereotipi, la Corte ha progressivamente riconosciuto il ruolo che essi svolgono nel generare discriminazioni, nel compromettere la credibilità delle donne e nell'ostacolare l'effettività dei diritti garantiti dalla Convenzione. Le decisioni più innovative, come Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portogallo e J.L. c. Italia, segnalano un'evoluzione importante: la Corte individua la presenza di stereotipi nel ragionamento giudiziario e ne denuncia gli effetti distorsivi sull'accertamento dei fatti, sulla valutazione della prova e sulla protezione delle vittime di violenza, evidenziando che l'impiego di stereotipi è di per sé una violazione dei diritti fondamentali. Tuttavia, la giurisprudenza resta caratterizzata da un'applicazione disomogenea degli artt. 8 e 14 CEDU. In numerosi casi relativi alla violenza domestica e alla vittimizzazione secondaria, la Corte ha preferito limitarsi ad accertare violazioni degli obblighi positivi di protezione, senza riconoscere il radicamento di tali inadempienze in stereotipi di genere che orientano le prassi giudiziarie. L'oscillazione tra decisioni che valorizzano la dimensione discriminatoria e decisioni che la eludono segnala un limite sistemico: l'incapacità, ancora diffusa, di cogliere la natura strutturale e non episodica degli stereotipi nella gestione della violenza domestica e nei procedimenti che riguardano le donne e i/le loro figli/e. Nello specifico, in Carvalho Pinto De Sousa Morais c. Portogallo la Corte considera lo stereotipo il fulcro stesso della violazione della CEDU. La riduzione del risarcimento sulla base dell'idea che per una donna di 50 anni e madre la sessualità "non sia più importante" viene letta come espressione di una concezione tradizionale e discriminatoria della sessualità femminile, fondata su genere ed età, e qualificata come violazione dell'art. 14 in combinato disposto con l'art. 8. Nel caso S.M. c. Croazia, pur non parlando apertamente di stereotipi, la Corte riconosce che

l'eccessiva enfasi sulla (presunta) incoerenza della testimonianza della vittima, unita alla carenza di formazione di giudici e investigatori, produce una dinamica di vittimizzazione secondaria causata da pregiudizi di genere. Nel caso *Opuz c. Turchia*, pur senza un'analisi esplicita degli stereotipi, emerge l'idea che considerare la violenza come conflitto privato sia espressione di una disuguaglianza strutturale tra uomini e donne. Il caso *Talpis c. Italia* appare come un'occasione mancata: a fronte di una dinamica molto simile (inerzia delle autorità, impunità, esito letale per il figlio) la Corte accerta la violazione degli artt. 2, 3 e 14, ma evita di nominare gli stereotipi che sorreggono la sottovalutazione della violenza domestica. Nel caso *J.L. c. Italia* la Corte condanna in modo netto l'uso, nella sentenza d'appello, di considerazioni sulla vita sessuale, l'orientamento e le scelte intime della ricorrente, qualificandole come espressione di stereotipi sessisti e fonte di vittimizzazione secondaria. Tuttavia, pur riconoscendo il ruolo centrale dei pregiudizi di genere nella motivazione assolutoria, la Corte si ferma all'art. 8 CEDU e rinuncia a verificare la violazione del divieto di discriminazione ex art. 14. Ne risulta una giurisprudenza ambivalente: molto avanzata nella denuncia del linguaggio stereotipato, ma ancora riluttante a riconoscere formalmente la natura discriminatoria di tali stereotipi e le loro dimensioni intersezionali. Un vero passo indietro si registra in *Kurt c. Austria*, dove la Grande Camera, pur a fronte di un esito estremo (l'omicidio del figlio), non ravvisa né violazione degli artt. 2 e 14, né la presenza di stereotipi. Come mette in luce l'opinione dissenziente del giudice Elósegi, la valutazione del rischio effettuata dalle autorità, che minimizzano le minacce, valorizzano il comportamento "calmo" dell'uomo e imputano alla vittima il ritardo nella denuncia, è intrisa di una visione distorta della violenza domestica e di una implicita colpevolizzazione della donna. I casi più recenti contro l'Italia (*Landi, De Giorgi e M.S. c. Italia*) confermano questa questione irrisolta. In tutte e tre le decisioni la Corte riconosce violazioni gravi (degli artt. 2 o 3 CEDU) per l'inerzia, la sottovalutazione del rischio, la mancanza di protezione effettiva, ma si rifiuta di ravvisare una violazione dell'art. 14 sul presupposto che non vi siano indizi di un'"intenzione" discriminatoria. In tal modo resta invisibile il nesso strutturale tra passività istituzionale, minimizzazione della violenza e stereotipi di genere sulle relazioni di coppia ("conflitto esasperato", "separazione conflittuale", aspettativa che la donna sopporti e gestisca). Con i casi *D.M. e N. c. Italia* e *I.M. e altri c. Italia*, lo sguardo si sposta sugli stereotipi di genere nei casi di affidamento dei figli, seppur non sempre vengono nominati. In *D.M. e N. c. Italia* la Corte censura la decisione di dichiarare lo stato di adottabilità sulla base di elementi moralistici legati alla vita affettiva e sessuale della madre, senza una seria perizia sulle capacità genitoriali e senza considerare la sua condizione di vittima di violenza. In *I.M. e altri c. Italia*, la sospensione della responsabilità genitoriale della madre, qualificata come "ostile" alla bigenitorialità, e la prosecuzione di incontri non protetti con il padre violento sono lette come violazioni dell'art. 8 CEDU, alla luce anche della Convenzione di Istanbul e del rapporto GREVIO. In entrambi i casi, la Corte riconosce come pratiche giudiziarie apparentemente neutre (l'insistenza astratta sulla bigenitorialità, la svalutazione delle denunce di violenza, la fiducia acritica nei servizi sociali) producano effetti gravemente lesivi per le donne e i bambini, ma ancora una volta preferisce ancorare il giudizio all'art. 8, lasciando sullo sfondo la qualificazione espressa in termini di discriminazione di genere. L'analisi della Convenzione di Istanbul e delle fonti di soft law del Consiglio d'Europa mostra che il contrasto agli

stereotipi di genere rappresenta oggi uno dei nodi strutturali della lotta alla violenza contro le donne e della costruzione di sistemi giudiziari realmente capaci di garantire tutela effettiva. La Convenzione, nel definire la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani e forma di discriminazione, pone infatti le basi normative per riconoscere il carattere sistemico e non episodico dei fenomeni che essa disciplina, attribuendo agli Stati obblighi di prevenzione, protezione e punizione che non possono essere adempiuti senza intervenire sui pregiudizi, sui modelli culturali e sulle prassi istituzionali che li alimentano. In questo senso, gli obblighi di dovuta diligenza previsti dall'art. 5 e quelli relativi alla prevenzione, in particolare agli artt. 12, 13, 14 e 15, costituiscono un chiaro riconoscimento del fatto che gli stereotipi di genere sono dispositivi che determinano l'inerzia delle istituzioni e l'inefficacia delle risposte giudiziarie. Il ruolo del GREVIO risulta decisivo in questa prospettiva: i suoi rapporti, e in particolare quello sull'Italia, mostrano come gli stereotipi continuino a influenzare in profondità la definizione della violenza domestica, le modalità di conduzione delle indagini, la valutazione della credibilità delle vittime, le decisioni sull'affidamento dei/lle figli/ie e l'accesso ai risarcimenti. Le criticità individuate (dalla tendenza a confondere la violenza con il conflitto, alla minimizzazione strutturale delle denunce, fino alla normalizzazione dell'uso di concetti privi di base scientifica come l'alienazione parentale) confermano che la dimensione culturale e quella istituzionale si intrecciano dando luogo a forme sistemiche di vittimizzazione secondaria. Le raccomandazioni del GREVIO evidenziano la necessità di una formazione obbligatoria e continuativa per tutte le figure coinvolte, magistratura, forze dell'ordine, servizi sociali, come condizione imprescindibile per prevenire decisioni viziate da stereotipi di genere, colpevolizzazione della vittima o 'incapacità di riconoscere le dinamiche specifiche della violenza di genere. Le fonti di soft law del Consiglio d'Europa rafforzano questa prospettiva, affermando con chiarezza che gli stereotipi, anche quando non esplicitamente dichiarati, rappresentano un ostacolo diretto all'amministrazione imparziale della giustizia. Il Piano d'azione sull'indipendenza giudiziaria e la Raccomandazione sul sessismo rendono evidente che il problema riguarda l'intero funzionamento del sistema giuridico, chiamato a riconoscere e contrastare l'impatto dei pregiudizi in tutte le fasi del processo decisionale. L'invito a sviluppare standard di autoregolamentazione nei media e a promuovere una rappresentazione non stereotipata delle donne ribadisce il ruolo che il discorso pubblico svolge nel radicare o nel decostruire visioni della violenza che possono favorire l'impunità o contribuire a normalizzare la subordinazione femminile.

BIBLIOGRAFIA

Agostinelli B., *La PAS, la bigenitorialità e i limiti intrinseci di un diritto “bifronte”*, in Giur. it., 2022, pp. 2630 ss.

Alexander L., *What Makes Wrongful Discrimination Wrong? Biases, Preferences, Stereotypes, and Proxies*, in “University of Pennsylvania Law Review”, 141, 1992, pp. 149-219.

AMA, *Diagnostic and Treatment Guidelines on Domestic Violence World Bank, Violence Against Women: The Hidden Health Burden*, Washington, D.C, 1992.

Amoròs C., *La gran diferencia y sus pequenas consecuencias...para las luchas de las mujeres*, (4th ed.), Càtedra, Madrid, 2005, p. 106.

Appiah K.A., *The Ethics of Identity*, Princeton UP, Princeton, 2005.

Arena F.J., *Algunos criterios metodológicos para evaluar la relevancia jurídica de los estereotipos*, in “Derecho y Control”, (2), 2019, pp. 11-44.

Arena F.J., *Los estereotipos detrás de las normas*, Córdoba (AR), Ed. Toledo, 2022.

Arena F.J., *Los estereotipos normativos en la decisión judicial: Una exploración conceptual*, in “Revista de Derecho de La Universidad Austral de Chile”, 29(1), 2016, pp. 51-75.

Arena F.J., *Stereotipi e il dovere di trattare le altre persone come individui*, in M.G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), *Giudizio e Pregiudizio. Gli stereotipi di genere nel diritto*, Giappichelli, Torino, 2024.

Auletta T., *Art. 337 ter c.c.*, in G. Di Rosa (a cura di), *Della Famiglia*, in E. Gabrielli (dir.), *Commentario del Codice Civile*, Utet giuridica, Milano, 2018.

Bancroft L., Silverman J., *The Batterer as Parent: Addressing the Impact of Domestic Violence on Family*, Sage Publications, London, 2012.

Basile K.C., et al., *Association of Contact Sexual Violence Victimization and Health*, in “American Journal of Preventive Medicine”, 2024.

Basile K.C., *Sexual Violence Victimization of Youth and Health Risk Behaviors*, in “ScienceDirect”, 2020.

Basini G.F., *Crisi tra i genitori e affidamento condiviso. Gli aspetti di diritto sostanziale*, in G. Bonilini, M. Confortini (a cura di), *Codice commentato di famiglia, minori, soggetti deboli*, t. 1, Utet giuridica, Milano, 2014.

Bassetti M., *La cassazione sulla illegittimità del richiamo alla sindrome da alienazione parentale nei provvedimenti incisivi sulla vita del minore*, in *Cammino Diritto* 2022, pp. 1-13.

Bello B.G., *Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società*, FrancoAngeli, Milano, 2020.

- Berliner L., Conte J.R., *Sex Abuse Evaluation: Conceptual and Empirical Obstacles*, in "Child Abuse & Neglect", XVII, 1993, pp. 111-125.
- Bernardini M.G., *Introduzione. Le teorie critiche del diritto: soggettività in mutamento*, in M.G. Bernardini e O. Giolo (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*, Pacini Editore, Pisa, 2017.
- Bianca C.M., *Diritto civile, La famiglia, Le successioni, II*, Giuffrè, 2001.
- Bianca C.M., *Diritto civile*, vol. 2.1, *La famiglia*, Milano, 2014.
- Black M.C., et al., *The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS): 2010 Summary Report*. Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2011.
- Bogat G.A., et al., *Predicting the psychosocial effects of interpersonal partner violence (IPV)*, in "Journal of Interpersonal Violence", 18, 2003, pp. 1271-1291.
- Bohner Gerd G., et al., *Rape myths as neutralizing cognitions: Evidence for a causal impact of anti-victim attitudes on men's self-reported likelihood of raping*, in "European Journal of Social Psychology", 28, 1998, pp. 257-268, p. 257.
- Bourdieu P., *La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique*, in "Actes de la recherche en sciences sociales", n. 64, 1, pp. 3-19, trad. it. *La forza del diritto. Elementi per una sociologia del campo giuridico*, a cura di C. Rinaldi, Armando, Roma, 2017.
- Bourke Joanna J., *Stupro, storia della violenza sessuale*, Laterza, Roma-Bari, 2009; W. Mcelroy, *Rape culture hysteria*, Vulgus Press, 2016.
- Brems E., Timmer A. (eds.) *Stereotypes and Human Rights Law*, Intersentia, 2016.
- Brownmiller S., *Against Our Will: Men, Women, and Rape*, Simon & Schuster, New York, 1975.
- Bruch C.S., *Parental Alienation Syndrome and Parental Alienation: Getting It Wrong in Child Custody Cases*, in "Family Law Quarterly", 35(3), 527-552, 2001.
- Buchwald E., et al., *Transforming a rape culture*, Milkweed Editions, Minneapolis, 1993.
- Burt M.R., *Cultural Myths and Supports for Rape*, in "Journal of Personality and Social Psychology", vol. 38, n. 2, 1980, pp. 217-230.
- Buzzi I., *La sindrome di alienazione genitoriale*, in Cigoli V., Gulotta G., Santi G. (a cura di), *Separazione, divorzio e affidamento dei figli*, Giuffrè, Milano 1997.
- Byrnes A., *The Committee on the elimination of discrimination against women*, in A. Hellebrunn, H.S. Aasen (eds), *Women's Human Rights*, Max Planck Encyclopedias of International Law, 2019.
- Caffo E., Camerini G.B., Florit G., *Criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia*, McGraw-Hill, 2002.

Camerini G., Berto D., Rossi L., Zanolì M., *Disturbi psicopatologici e fattori di stress in procedimenti penali relativi all'abuso sessuale*, in "Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza", vol. 77, 2010, pp. 127-137.

Camerini G.B., *Aspetti legislativi civilistici e psichiatrico-forensi nei procedimenti riguardanti i minori*, in V. Volterra (a cura di), *Psichiatria Forense, Criminologia ed Etica Psichiatrica*, Elsevier 2010.

Camerini G.B., *L'Alienazione Parentale*, Franco Angeli, 2016.

Campbell J.C., Dalton C., Lewandowski L.A., *Mental and physical health effects of intimate partner violence on women and children*, Psychiatr. Clin. North Am., 1997.

Campbell R., *The psychological impact of rape victims' experiences with the legal, medical, and mental health systems*, in "American Psychologist", 63(8), 2008, pp. 702-717.

Cardamone D., *La Corte Edu condanna l'Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica nei giudizi civili*, in "Questione Giustizia", 22 dicembre 2022.

Cardella C., *Il racconto dei giudici: cornici di senso e dispositivi retorici del discorso giudiziario nelle sentenze*, in Dino A., *Femminicidi a processo. Dati, stereotipi e narrazioni della violenza di genere*, Meltemi, Milano, 2021.

Cardinale N., *Il mancato sostegno alle madri vittime di violenza domestica: una nuova condanna per l'Italia da parte della Corte EDU*, in "Sistema Penale", 1 marzo 2022.

Casadei T. (a cura di), *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Giappichelli, Torino, 2015.

Casadei T., *Diritto e (dis)parità. Dalla discriminazione di genere alla democrazia paritaria*, Aracne, Roma, 2017.

Casadei T., Milazzo L. (a cura di), *Un dialogo su Olympe de Gouges. Donne, schiavitù e cittadinanza*, Edizioni ETS, Pisa, 2022.

Casonato M., Mazzola M., *Alienazione Genitoriale e Sindrome da Alienazione Parentale (PAS)*, Key editore, 2016; M. Casonato, *Abusi, falsi abusi e scienze forensi*, QuattroVenti, Urbino, 2012.

Christie N., *The ideal victim*, in "From Crime Victim to Crime Policy", 1986, pp. 17-30.

Christie N., *The Ideal Victim*, in *From Crime Policy to Victim Policy*, Palgrave Macmillan, Londra, 1986.

Cicero C., Rinaldo M., *Principio di bigenitorialità, crisi di coppia e sindrome di alienazione parentale*, in *Dir. fam. pers.*, 2013, I, p. 871 ss.

CISMAI, *Documento sui requisiti minimi di degli interventi a favore delle vittime di violenza assistita sulle madri*, 2005, revisionato poi nel 2017.

Coffari A.G., *Rompere il silenzio. Le bugie sui bambini che gli adulti si raccontano*, Laurana Editore, Milano, 2018.

Collins P.H., Bilge S., *Intersectionality*, Cambridge: Polity Press, 2016

Cho S., Crenshaw K.W., McCall L., *Toward a Field of Intersectionality Studies: Theory, Applications, and Praxis*, *Signs. Journal of Women in Culture and Society*, 2013, 38, 4, pp.785-809.

Comitato CEDAW, *Access to Justice – Concept Note for Half Day General Discussion*. Endorsed by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women at its 53rd Session, 2012.

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, *Relazione sulla violenza di genere e domestica*, Senato della Repubblica, Roma, 2018.

Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW). (2011, 2 August). *Concluding observations on the sixth periodic report of Italy* (CEDAW/C/ITA/CO/6), par. 51. New York: United Nations.

Connor J., *Optional Protocol*, in M.A. Freeman, C. Chinkin, B. Rudolf (eds.), *The UN Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women: A Commentary*, Oxford, 2012.

Cook R., Cusack S., *Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives*, University of Pennsylvania, Philadelphia, 2010.

Cox J., Kopkin M.R., *Defendant and Victim Sex, Sexism, and Decision Making in an Ambiguous Assault Case*, in “Women & Criminal Justice”, 26:5, 2016, pp. 381-393.

Creazzo G. (a cura di), *Se le donne chiedono giustizia. Le risposte del sistema penale alle donne che subiscono violenza nelle relazioni di intimità: ricerca e prospettive internazionali*, Il Mulino, Bologna, 2012.

Crenshaw K.W., *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*, *The University of Chicago Legal Forum*, 1989, 140, pp.139-167.

Crenshaw K.W., *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color*, *Stanford Law Review*, 1991, 43, pp. 1241-1299.

Crenshaw K.W., *Post Scriptum* in H. Lutz, M.T. Herrera Vivar, L. Supik (eds.), *Framing Intersectionality. Debate on a Multi-Faceted Concept in Gender Studies*, Farnham, Surrey: Ashgate, 2011.

Crisma M., Romito P., *L'occultamento delle violenze sui minori: il caso della Sindrome da Alienazione Parentale*, in “Rivista di Sessuologia”, 31(4), 2007, pp. 263-270.

Cucciardo G., *Le sentenze sotto la lente dell'analisi quantitativa dei dati*, in Dino A., *Femminicidi a processo. Dati, stereotipi e narrazioni della violenza di genere*, Meltemi, Milano, 2021.

Cusack S., *Building Momentum towards Change. How the UN's Response to Stereotyping Is Evolving*, in E. Brems, A. Timmer (Eds.), *Stereotypes and Human Rights Law*, Intersentia, 2017, pp. 26 e ss.

Cusack S., *Eliminating Judicial Stereotyping. Equal Access for Justice to Women in Gender-Based Violence Cases*, Final paper submitted to the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, 2014.

Cusack S., *Gender Stereotyping as a Human Rights Violation*, Research Report, Commissioned by the UN Office of the High Commissioner for Human Rights, 2013, pp. 20 e ss.

Cusack S., Pusey L., *CEDAW and the Rights to Non Discrimination and Equality*, vol. 14, 1, in "Melbourne Journal of International Law", 2013, pp. 54 ss.

Cusack S., *The CEDAW as a legal framework for transnational discourses on gender stereotyping*, in A. Hellum, H.S. Aasen (eds), *Women's Human Rights. Cedaw in International, Regional and National Law*, Cambridge, UK, 2013.

Cusack S., Timmer A.S.H., *Gender Stereotyping in Rape Cases: The CEDAW Committee's Decision in Vertido v The Philippines*, in *Human Rights Law Review*, 11 (2), 2011, pp. 329-342.

D'Antonio F., *L'esperienza in Italia*, in Vaccaro S., Barea C., PAS. Presunta Sindrome di Alienazione Genitoriale. Uno strumento che perpetua il maltrattamento e la violenza, trad. it, Edit, Firenze, 2011.

Dallam S.J., *The Parental Alienation Syndrome: Is it Scientific?*, Leadership Council on Child Abuse & Interpersonal Violence, 1998.

Danovi F., *Diritto alla bigenitorialità e interesse del minore (per un definitivo rifiuto della sindrome di alienazione parentale)*, in *Fam. dir.*, 2022, pp. 920 ss..

De Bellis M.D., et al., *Brain structures in pediatric maltreatment - relat ed posttraumatic stress disorder: A sociodemographically matched study*, in "Society of biological psychiatry", 52, 2002, pp. 1066-1078.

De Cataldo Neuburger L., Gulotta G., *La Carta di Noto e le linee guida deontologiche per lo psicologo giuridico*, Giuffrè, Milano 2004.

De Filippis B., *Affidamento esclusivo: ragioni*, in "Affidamento dei figli nella separazione e nel divorzio", Cedam 2009.

De Giuli A., *Los sesgos en el conocimiento judicial. Para un control del sentido común y de la pseudo-ciencia*, in "Anales de la Càtedra Francisco Suárez", 58, 2024, pp. 173-197.

de Gouges O. (2012), *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina*, Caravan Edizioni, Roma.

De la Torre Laso M., *Tonic Immobility: A Systematic Review of the Literature*, in "International Journal of Environmental Research and Public Health", 21(2), 2024, 1137.

- De Meo R., *Affidamento condiviso*, in “Digesto delle discipline civilistiche”, 2009.
- De Vido S., *Il contrasto alla violenza di genere nei confronti delle donne nel diritto internazionale ed europeo: normativa, evoluzione, prassi*, in Jacometti V. (a cura di), *Prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne tra diritto e cultura*, Giappichelli, Torino, 2023, pp. 3-26.
- Dell’Utri M., *Gli stereotipi nel diritto: condizioni e limiti di legittimità*, in “Notizie di Politeia”, 149, 2023.
- Dell’Utri M., *Sugli stereotipi nel ragionamento giuridico*, in “Giustizia Insieme”, 16 giugno 2021.
- Di Lauro M.D., *Psychosocial factors associated with types of child maltreatment*, *Child Welfare*, 53, 2004.
- Di Masi M., *Interesse del minore e rigore argomentativo dei giudici al di là della PAS*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, I, pp. 867 ss..
- Di Masi M., *L’interesse del minore quale unica certezza nell’odierno diritto di famiglia*, in (a cura di) Piciocchi C., Fasan M., Reale C.M., *Le (in)certezze del diritto Atti delle giornate di studio 17-18 gennaio 2019*, 2021, pp. 157-180.
- Di Nicola Travaglini P., *Il divieto di vittimizzazione secondaria*, in C. Pecorella (a cura di), *Donne e violenza. Stereotipi culturali e prassi giudiziarie*, Giappichelli, Torino, 2021.
- Di Nicola Travaglini P., *La mia parola contro la sua. Quando il pregiudizio è più importante del giudizio*, Harper Collins, Milano, 2018.
- Di Nicola Travaglini P., Menditto F., *Codice Rosso. Il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi. Commento alla legge 19 luglio 2019, n. 69*, Giuffrè, Milano, 2020.
- Dino A., *Femminicidi a processo. Dati, stereotipi e narrazioni della violenza di genere*, Meltemi, Milano, 2021.
- Dino A., *Il femminicidio come problema del “campo giuridico”: dimensioni analitiche e aspetti metodologici*, in Dino A., *Femminicidi a processo. Dati, stereotipi e narrazioni della violenza di genere*, Meltemi, Milano, 2021.
- Dovidio J.F., Hewstone M., Glick P., Esses V.M. (eds.), *The SAGE Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination*, Sage Publications, London, 2010.
- Dreyfus T., *The ‘half-invention’ of gender identity in international human rights law: from Cedaw to the Yogyakarta principles*, in “The Australian Feminist Law Journal”, vol. 37, 2012, pp. 36 ss.
- Du Mont J., Miller K.L., Myhr T., *Role of real rape and real victim stereotypes*, in “Violence Against Women”, 9, 4, 2003, pp. 466-470.
- Dupret B., *La définition juridique des appartenances*, in “International Journal for the Semiotics of Law”, vol. X, n. 30, 1997, pp. 261-297.

Dworkin S.L., Treves-Kagan S., Lippman S.A., *Gender-transformative interventions to reduce sexual violence and HIV in low- and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis*, in “PLoS Medicine”, 18(9), 2021.

Easteal P.L., *Looking through the prevailing kaleidoscope: Women victims of violence and intersectionality*, in “Sister in Law, A Feminist Law Review”, 6, 2002, pp. 48-77.

Edleson J.L., *Children's witnessing of adult domestic violence*, in “Journal of Interpersonal Violence”, 14(8), 1999, pp. 839–870.

Edward K.E., Macleod M.D., *The reality and myth of rape: Implications for the criminal justice system*, in “Expert Evidence”, 2000, 7, pp. 37-58.

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), *Violence against women: An EU-wide survey*. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014.

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), *Violence against women*, RAINN – Rape, Abuse & Incest National Network. (s.d.). *Perpetrators of sexual violence: Statistics*.

Facchi A., Giolo O., *Una storia dei diritti delle donne*, Il Mulino, Bologna, 2023.

Failla C., *Sindrome da alienazione parentale e configurazione giuridica di illecito endofamiliare: nota a margine di Cass., sez. I civile, ord. 17 maggio 2021, n. 13217*, Persona e Mercato 2022/1, pp. 137 ss.

Faller C. et al., *Research on false allegations of sexual abuse in divorce*, in Myers J. (a cura di), *A mother's nightmare-incest. A practical legal guide for parents and professionals*, Sage, Thousand Oaks, 1997, pp. 199-210.

Farr R., Moscovici S., (a cura di), *Social Representations*, Cambridge University Press, Cambridge, 1984, trad. it. *Rappresentazioni sociali*, Il Mulino, Bologna, 2005.

Feresin M., Romito P., *La valutazione delle competenze genitoriali da parte dei CTU in situazioni di violenza domestica: un'indagine empirica*, Osservatorio sulla violenza contro le donne n. 3/2021, Sistema Penale, 29 settembre 2021.

Ferrando G., *Diritti e interesse del minore tra principi e clausole generali*, in Pol. dir., 1/1998, pp. 167 ss.

Ferrando G., *Lo stato di figlio nel prisma dell'interesse del minore*, in Liber amicorum per Paolo Zatti, II, Napoli, 2023, pp. 1663 ss.

Ferri L., *Della potestà dei genitori – artt. 315-342*, in Commentario del codice civile a cura di Scialoja – Branca, 1988.

Fineman M.A., *Feminist Theory of Law*, Routledge, 1997.

Finkelhor D., *The international epidemiology of child sexual abuse*, Child Abuse and Neglect, vol. 18, No. 5, 1994.

Fiore S., *La credibilità della donna nel processo per stupro: la vittima perfetta*, in “Studi sulla questione criminale Nuova serie di “Dei delitti e delle pene””, Quadrimestrale anno XVII, n. 3, 2022, pp. 27-50.

Fiorillo F, *Inadempienze e violazioni nell'affido condiviso*, in G. Cassano, P. Corder, I. Grimaldi (a cura di), *L'alienazione parentale nelle aule giudiziarie. Strumenti di contrasto e importanza dell'ascolto del Fanciullo nei procedimenti di diritto di famiglia*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2018.

Forman J., *Is There a Correlation Between Child Sexual Abuse and Domestic Violence? An Exploratory Study of the Link Between Child Sexual Abuse and Domestic Violence in a Sample of Intrafamilial Child Sexual Abuse Cases*, Glasgow: Women's Support Project, 1991.

Foucault M., *Poteri e strategie. L'assoggettamento dei corpi e l'elemento sfuggente*, Mimesis, Milano, 1994

Frye v. United States, 293 F. 1013, 1014 (D.C. Cir. 1923); Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, 509 U.S. 579 (1993).

Garber B.D., *Alternatives to parental alienation: Acknowledging the broader scope of children's emotional difficulties during parental separation and divorce*, in “New Hampshire Bar Journal”, XXXVII:I, 1996.

Garber B.D., *Deconstructing the “Five Factor Model” of Parental Alienation*; ExpertPages, *Parental Alienation Syndrome, Frye v. Gardner in the Family Courts*, (Parte 2), 2015.

Gardner R., *L'isteria collettiva dell'abuso sessuale. Una rivisitazione dei processi alle streghe di Salem*, cura dell'edizione italiana e traduzione di F. Ricca, QuattroVenti, Urbino, 2013.

Gardner R., *Recommendations for Dealing with Parents Who Induce a Parental Alienation Syndrome in Their Children*, in “Journal of Divorce & Remarriage”, Volume 28(3/4), 1998, p. 1-21.

Gardner R.A., *Parental alienation syndrome*, Cresskill, NJ, Creative Therapeutics, 1999, Addendum, 1, pp. 105-106.

Gardner R.A., *Recent trends in divorce and custody litigation*, Academy Forum, 29(2), 1985, 3-7.

Gardner R.A., *Sex Abuse Hysteria: Salem Witch Trials Revisited*, Creative Therapeutics, Cresskill, NJ, 1991.

Gardner R.A., *The Parental Alienation Syndrome* (2nd ed.), Creative Therapeutics, Cresskill, NJ, 1998.

Gardner R.A., *The Parental Alienation Syndrome and the Differentiation Between Fabricated and Genuine Child Sex Abuse*, Creative Therapeutics, Cresskill, NJ, 1987.

Gardner R.A., *The Parental Alienation Syndrome: A Guide for Mental Health and Legal Professionals*, Creative Therapeutics, Cresskill, NJ, 1992.

Gardner R.A., *True and False Accusations of Child Sex Abuse*, Creative Therapeutics, Cresskill, NJ, 1992.

Garlatti C., *Autorità giudiziaria e interesse superiore del minore*, in M. Bianca (a cura di), *The best interest of the child*, University Press, Sapienza Università, 2021, pp. 47-60.

Gbahabo D.D., Shehu S., Balogun S.K., *Tonic Immobility Response in Sexual Assault Victims in Nigeria: Implications for Health and Justice Systems*, in “Frontiers in Psychology”, 12, 2021.

Ghidoni E., Morondo Taramundi D., *Contro la neutralità dello stereotipo: una lettura critica a partire dal giusfemminismo*, M.G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), Giudizio e Pregiudizio. Gli stereotipi di genere nel diritto, Giappichelli, Torino, 2024.

Ghidoni E., Morondo Taramundi D., *El papel de los estereotipos en las formas de la desigualdad compleja: algunos apuntes desde la teoría feminista del derecho antidiscriminatorio*, in “Discusiones”, 28(1), 2022.

Ghionni C., *Sull’illegittimità del richiamo alla c.d. sindrome di alienazione parentale (PAS) per far venire meno la responsabilità genitoriale*, in Cammino Diritto, n. 5/2023.

Gianformaggio L., *Politica delle identità (o delle differenze)*, in A. Facchi, C. Faralli, T. Pitch (a cura di), *Eguaglianza, donne, diritto*, il Mulino, Bologna, 2005, pp. 107-124.

Giglioli P.P., Cavicchioli S., Fele G., *Rituali di degradazione. Anatomia del processo Cusani*, il Mulino, Bologna, 1997.

Ginzburg C., *Rapporti di forza. Storia, retorica e prova*, Feltrinelli, Milano, 2001.

Giolo O., *Accesso alla giustizia e funzioni degli stereotipi nel paradigma neoliberale*, in F.J. Ansuátegui Roig, M.C. Barranco Avilés (Editores), *Cultura jurídica y barreras en el acceso a la justicia, tirant lo blanch*, Valencia, 2024, pp. 97-122.

Giolo O., *Jane Austen è femminista. La critica di genere nell’ottica dei Feminist Law and Literature Studies*, in M.G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), *Critiche di genere. Percorsi su norme, corpi e identità nel pensiero femminista*, Aracne, Roma, 2015, pp. 31-56.

Giolo O., *La critica femminista degli stereotipi di genere nel diritto*, in M.G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), *Giudizio e Pregiudizio. Gli stereotipi di genere nel diritto*, Giappichelli, Torino, 2024.

Giuliani F., *Le parole per dirlo. Il racconto della violenza nella lingua del giudice*, in F. Saccà (a cura di), *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, FrancoAngeli, Milano, 2021.

Goffman E., *Frame analysis: An essay on the organization of experience*, Harvard University Press, Cambridge, 1974.

Gorgoni A., *Filiazione e responsabilità genitoriale*, Cedam, Padova, 2017.

Grassi C., *Il punto su: potestà genitoriale e affidamento della prole*, in “Giustizia civile”, 2008.

GREVIO, *Rapporto di Valutazione di Base del Grevio sulle misure legislative e di altra natura da adottare per dare efficacia alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) Italia*, Consiglio d'Europa, 2020.

Gribaldo A., *Hashtags, testimonies, and measurements Gender violence and its interpretation*, in "Anuac", 8(1), 2019, 7-30.

Gribaldo A., *The paradoxical victim: Intimate violence narratives on trial in Italy*, in "American Ethnologist", 41(4), 2014, 743-756.

Gribaldo A., *Unexpected Subjects. Intimate partner violence, testimony, and the law*, Hau Books, 2021.

Grimaldi I., *L'ingresso della PAS nelle aule giudiziarie: incidenza, posizioni giurisprudenziali, conseguenze*, in G. Cassano, P. Corder, I. Grimaldi (a cura di), *L'alienazione parentale nelle aule giudiziarie. Strumenti di contrasto e importanza dell'ascolto del Fanciullo nei procedimenti di diritto di famiglia*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2018.

Grimaldi I., *La PAS all'interno del conflitto genitoriale. Incidenza, posizioni giurisprudenziali, conseguenze*, in Cassano G., *Il minore nel conflitto genitoriale*, Giuffrè, 2016, pp. 107-148.

Gulotta G., Camerini G.B., *Linee Guida nazionali. L'ascolto del minore testimone*, Giuffrè, 2014.

Gulotta G., Cavedon A., Liberatore, *La sindrome di alienazione parentale (PAS). Lavaggio del cervello e programmazione dei figli in danno dell'altro genitore*, Giuffrè, Milano, 2008.

Herman J.L., *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence—from Domestic Abuse to Political Terror*, Basic Books, New York, 1992.

Holtmaat R., *The CEDAW: a holistic approach to women's equality and freedom*, in A. Hellum, H.S. Aasen (eds), *Women's Human Rights*, spec., pp. 105 ss.

Hoult J., *The evidentiary admissibility of Parental Alienation Syndrome: Science, Law and Policy*, in "Children's Legal Rights Journal", XXVI:I, 2006.

Hume M., *Relationship Between Child Sexual Abuse, Domestic Violence and Separating Families*, Australian Institute of Criminology, 2003.

Humphreys C., *Domestic Violence and Child Protection: Challenging directions for practice Australian Domestic & Family Violence Clearinghouse*, University of Melbourne, 2007.

Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia, a cura di Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Cismai e Terre des Hommes, 2015 e 2021.

Inverno A. (a cura di), *Abbattiamo i muri del silenzio – Bambini che assistono alla Violenza Domestica*, Save The Children Italia Onlus, 2018.

ISTAT, *I centri antiviolenza e le donne che hanno avviato il percorso di uscita dalla violenza*, Anno 2023, pubblicato il 25 novembre 2024.

ISTAT, *Il numero delle vittime e le forme della violenza*, Anno 2014 (si precisa che l'indagine sulla sicurezza delle donne è in corso di svolgimento e i dati aggiornati saranno disponibili a novembre 2025).

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, ISTAT, Roma, 2014.

Jaffe P., Valiquet C., Dawson L., Straatman P., Jenkins C.L.P., *Access denied: The barriers of violence and poverty for abused women and their children after separation*, London, Ontario: Centre for Children and Families in the Justice System, 2003.

Jaffe P.G., Wolfe D.A., Wilson S.K., *Children of Battered Women*, in "Developmental Clinical Psychology and Psychiatry", Volume 21, Sage Publications, California, 1990.

Johnson M.P., *Conflict and control: Gender symmetry and asymmetry in domestic violence*, in "Violence against women", 12(11), 2006, pp. 1003-1018.

Johnson M.P., *Patriarchal terrorism and common couple violence: Two forms of violence against women*, in "Journal of Marriage and the Family", 57(2), 1995, pp. 283-294.

Johnston J.R., Walters M.G., Olesen N.W., *Allegations and substantiations of abuse in custody-disputing families*, in "Family Court Review", 43(2), 283-294, 2005.

Kaplan, A.G., *How Normal is Normal Development? Some Connections between Adult Development and the Roots of Abuse and Victimization*, in Strauss M. (ed.), *Abuse and Victimization across the Life Span*. John Hopkins Uni. Press. U.S.A., 1988.

Kaufman J., Henrich C., *Exposure to violence and early childhood trauma*, in C.H. Zeanah (Ed.), *Handbook of infant mental health* (2nd ed.), The Guilford Press, New York, 1999.

Kelly L., Lovett J., Regan L., *A gap or a chasm? Attrition in reported rape cases*, Home Office Research, Development and Statistics Directorate, London, 2005.

Kelly L., *Surviving Sexual Violence*, Polity Press, Cambridge, 1988.

Kelly L., *The Interconnectedness of Domestic Violence and Child Abuse: Challenges for Research, Policy and Practice*, in Mullender, A. and Morley, R., *Children Living with Domestic Violence: Putting Men's Abuse of Children on the Child Care Agenda*, Whiting & Birch, London, 1994.

Kernic M.A., Monary-Ernsdorff D.J., Koepsell J.K., Holt V.L., *Children in the crossfire: Child custody determinations among couples with a history of intimate partner violence*, in "Violence Against Women", 11(8), 991-1021, 2005.

Kerri R., *Soft Enforcement: Inadequacies of Optional Protocol as a Remedy for the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, in "Suffolk Transnational Law Review", 25, 2001, pp. 191 ss.

Kitzinger C., Frith H., *A conversation analytic approach to talk about sex and gender: Trouble and repair in talk about sexual consent*. *Feminism & Psychology*, 11(1), 2001, pp. 29–54.

Kitzinger C., Frith H., *Just say no? The use of conversation analysis in developing a feminist perspective on sexual refusal*. *Discourse & Society*, 10(3), 1999, pp. 293–316.

Lagerwall A., Verdebout A., *Olympe de Gouges*, in I. Tallgren (ed.), *Portraits of Women in International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2023, pp. 56–65.

Lakoff G., *Don't Think of an Elephant: Know Your Values and Frame the Debate*, Chelsea Green Pub. Co., White River Junction, 2004.

Lalli P., *Rappresentazioni sociali e senso comune. Due itinerari possibili per lo studio della comunicazione quotidiana*, in “Rassegna Italiana di Sociologia”, 41, n. 1, 2000, pp. 53–80.

Larcombe W., *The “ideal” victim v successful rape complainants: Not what you might expect*, in “Feminist Legal Studies”, 10, 2002, pp. 131–148.

Lazarus-Black M., Hirsch S.F., *Introduction. Performance and Paradox: Exploring Law's Role in Hegemony and Resistance*, in Id., eds., *Contested States: law, hegemony and resistance*, Routledge, London, 2012.

Lenti L., *PAS o non PAS? Non è questo il problema*, in Questionegiustizia.it.

Lesniak L.P., *Penetrating the conspiracy of silence: Identifying the family at risk for incest*, *Family and Community Health*, 16, 1993.

Levendosky A.A., et al., *Domestic violence, maternal parenting, maternal mental health, and infant externalizing behavior*, in “Journal of Family Psychology”, 20(4), 2006, pp. 544–552.

Lippmann W., *Public Opinion*, The Macmillan Company, New York, 1922.

Lisak D., Gardinier L., Nicksa S.C., Cote A.M., *False allegations of sexual assault: An analysis of ten years of reported cases*, in “Violence Against Women”, 16(12), 2010, pp. 1318–1334.

Lisak D., Miller P.M., *Repeat rape and multiple offending among undetected rapists*. *Violence and Victims*, 17(1), 2002, pp. 73–84.

Loche A., *“La libertà ou la mort”. Il progetto politico e giuridico di Olympe de Gouges*, Mucchi, Modena, 2021.

Lonsway K., Fitzgerald L.F., *Rape myths*, in “Psychology of Women Quarterly”, 18, 2, 1994, pp. 133–164.

Lonzi C., *Sputiamo su Hegel. La donna clitoridea e la donna vaginale* (1974), in C. Lonzi, *Scritti di Rivolta Femminile*, et al./Edizioni, Milano, 2010.

Lorde A., *Sister outsider*, Crossing Press, Berkeley 1984; trad. it. di M. Giacobino e M. Gianella Guida, *Sorella outsider. Scritti politici*, Meltemi Editore, Milano, 2022.

Lorenzetti A., *Violenza domestica e (mancata) protezione delle vittime, tra Roma e Strasburgo*, in Quaderni costituzionali, 2022, pp. 654 e ss.

Magli C., *PAS, decadenza della responsabilità genitoriale, allontanamento del figlio dalla residenza familiare e valutazione del migliore interesse del minore*, in giustiziacivile.com.

Malacrea M., Lorenzini S., *Bambini abusati*, Cortina, Milano, 2002; C. Roccia, C. Foti, *L'abuso sessuale sui minori, educazione sessuale, prevenzione, trattamento*, Unicopli, Milano, 1994.

Malacrea M., *Trauma e riparazione*, Raffaello Cortina, Milano, 1998; M. Malacrea, S. Lorenzini, *Bambini abusati*, Raffaello Cortina, Milano, 2002.

Marella M.R., Marini G., *La costruzione sociale del danno, ovvero l'importanza degli stereotipi nell'analisi giuridica*, in "Rivista critica di diritto privato", 1999, pp. 3-59.

Massidda L., *Che genere di sentenze? La rappresentazione giuridica della violenza contro le donne*, in F. Saccà (a cura di), *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, FrancoAngeli, Milano, 2021.

Matsuda M.J., *Beside my sister, facing the enemy: legal theory out of coalition*, Stanford Law Review, 1991, 43 (6), pp. 1183–1192.

Mazzeo A., *Alienazione parentale e problema relazionale: le nuove denominazioni della PAS*, in Oberto G. e Cassano G. (a cura di), *I diritti personali della famiglia in crisi*, Giuffrè, 2017.

Mazzeo A., *Il problema della cosiddetta alienazione parentale: breve ricognizione storica e analisi della situazione attuale*, in G. Cassano, P. Corder, I. Grimaldi (a cura di), *L'alienazione parentale nelle aule giudiziarie. Strumenti di contrasto e importanza dell'ascolto del Fanciullo nei procedimenti di diritto di famiglia*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2018.

Mazzeo A., *La sindrome di alienazione parentale (PAS) - Realtà clinica o argomento retorico?*, Osservatorio per la Psicologia nei Media, Gennaio 2011.

Mazzeo A., *Ragioni negatorie della esistenza scientifica di una sindrome della alienazione parentale e strategie per il contrasto della relativa perizia*, in Cassano G., *Il minore nel conflitto genitoriale*, Giuffrè, 2016.

Mazzeo A., Reale E., Pignotti M.S., *La manipolazione del processo attraverso le perizie (Trib. Cosenza, 29/7/2015)*, in *Questioni di Diritto di Famiglia*, 2016; A. Mazzeo, *Errori e orrori nei processi di affidamento dei minori*, in <http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/rrori.pdf>

Mazzeo A., *Sindrome di alienazione genitoriale (PAS). Il grande imbroglio*, 2011.

McCall L., *Complex inequality: gender, class, and race in the new economy*, New York: Routledge, 2001.

McCrudden C., *Why do National Court Judges Refer to Human Rights Treaties? A Comparative International Law Analysis of CEDAW*, in “The American Journal of International Law”, vol. 109, n. 534, 2015, pp. 537 ss.

Meier J.S., *U.S. child custody outcomes in cases involving parental alienation and abuse allegations: What do the data show?*, in “Journal of Social Welfare and Family Law”, 42(1), 2020, pp. 92–105.

Meier J.S., *A Historical Perspective on Parental Alienation Syndrome and Parental Alienation*, in “Journal of Child Custody”, 6(3-4), 2009 pp. 232–257.

Meier J.S., Dickson S., O’Sullivan C., Rosen L., *Child Custody Outcomes in Cases Involving Parental Alienation and Abuse Allegations*, George Washington University Law School, 2019.

Meier J.S., *Research indicating that the majority of cases that go to court as “high conflict” contested custody cases have a history of domestic violence*, George Washington University Law School, 2020.

Merolla M., Montini S., *Diritto Minorile: casi pratici*, in Linee guida di diritto minorile, Pubblicazione Ed. Lex et Jus, 2009/2010.

Möller A., Söndergaard H.P., Helström L., *Tonic Immobility During Sexual Assault – A Common Reaction Predicting Post-Traumatic Stress Disorder and Severe Depression*, in “Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica”, 96(8), 2017, pp. 932–938.

Monceri F., *Oltre l’identità sessuale: teorie queer e corpi transgender*, ETS, Pisa 2010; F. Migliorino, *Il corpo come testo. Storie del diritto*, Bollati Boringhieri, Torino 2008.

Morondo Taramundi D., “... che finalmente si consideri violazione del principio giuridico dell’eguaglianza ... l’oppressione anziché la discriminazione”. *Sul contributo di Letizia Gianformaggio alla critica del diritto antidiscriminatorio: un indritto e due tasselli*, in O. Giolo e B. Pastore (a cura di), *Diritto, potere e ragione nel pensiero di Letizia Gianformaggio*, Jovene, Napoli, 2016, pp. 65-78.

Morondo Taramundi D., *Il contributo degli studi di genere al diritto. Orizzontale, obliquo o tangenziale?*, in T. Casadei, O. Giolo, L. Re (a cura di), *Tra società e diritto. L’impatto degli studi di genere*, in “Filosofia del diritto”, 2/2022, pp. 305-317.

Morondo Taramundi D., *La interseccionalidad entre teoría del sujeto y perspectiva de análisis: algunos apuntes desde la teoría del derecho antidiscriminatorio*, in M. La Barbera, M. Cruells Lopez (eds.), *Igualdad de género y no discriminación en España: evolución, problemas y perspectivas*, Marcial Pons, Madrid, 2016, pp. 481-500.

Möschel M., *La tutela giuridica contro gli stereotipi di genere*, in “Rivista critica di diritto privato”, 2015, pp. 443-466.

Moss D.C., *Abuse Scale: Point System for Abuse Claims*, in “Journal of the American Bar Association” LXXIV, 1988.

Nardocci C., *La generalizzazione irragionevolmente discriminatoria: lo stereotipo di genere tra diritto e corti*, in “Genius”, 20 gennaio 2023, pp. 1-30.

National Sexual Violence Resource Center (NSVRC), *False reports: Moving beyond the issue to successfully investigate and prosecute non-stranger sexual assault*. Enola, PA: NSVRC, 2012.

Neilson L., *Spousal abuse, children and the legal system*, Fredericton, Muriel McQueen Fergusson Centre for Family Violence Research, University of New Brunswick, 2001.

Newton C.J., *Domestic Violence: An Overview*, in “Mental Health Journal”, February, 2001.

Nguye A., *Through the Eyes of Women? The Jurisprudence of the CEDAW Committee*, in “Outskirts”, suppl. spec. The Gender Games, vol. 30, maggio 2014, spec. 2 e 7.

Nisati M., *Provvedimenti riguardo ai figli*, in Cassano G. (a cura di), *La tutela del padre nell'affidamento condiviso*, Giuffrè, 2017.

Parolari P. (ed.), *Stereotipos y derecho*, sezione principale di “Discusiones”, 28 (1), 2022.

Pecorella C., Farina P., *La risposta penale alla violenza domestica: un'indagine sulla prassi del tribunale di milano in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)*, in “Diritto Penale Contemporaneo”, 2, 2018, pp. 190-208.

Pence E., Paymar M., *Education Groups for Men who Batter: the Duluth Model*, New York, Springer, 1993.

Pitch T., *Un diritto per due. La costruzione giuridica di genere, sesso e sessualità*, il Saggiatore, Milano, 1998.

Pitino A., *Gli stereotipi di genere in prospettiva giuridica, dalla CEDAW all'ordinamento italiano (con un cenno alla Francia)*, in “DPCE online”, 1, 2021.

Pitino A., Pomeranzi B., *CEDAW: una carta dimenticata? A mo' di introduzione*, in “DPCE online”, 2, 2021.

Randall M., *Sexual assault law, credibility, and “ideal victims”: Consent, resistance, and victim blaming*, in “Canadian J Women & L.”, 22, 2, 2010, pp. 397-407.

Reale E., *I diritti dei minori a confronto con la violenza maschile sulle donne. La vittimizzazione secondaria di donne e bambini*, in G. Cassano, P. Corder, I. Grimaldi (a cura di), *L'alienazione parentale nelle aule giudiziarie. Strumenti di contrasto e importanza dell'ascolto del Fanciullo nei procedimenti di diritto di famiglia*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2018.

Reale E., *Oltre la PAS. Il percorso della vittimizzazione secondaria di donne e minori*, in G. Cassano (a cura di) *Il minore nel conflitto genitoriale. Dalla sindrome di alienazione parentale alla legge sulle “Unioni Civili”*, pp. 232-274.

Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022.

Rimini C., *Famiglia*, Itinera Guide Giuridiche, Ipsoa Editore, 2012.

Risoluzione 1714/2010 del Consiglio di Europa.

Risoluzione A4-0250/97 sulla necessità di una campagna europea di tolleranza zero contro la violenza contro le donne Gazzetta ufficiale n. C 304 del 06/10/1997 pag. 0055.

Ristikj J., *Developments regarding Domestic Violence in the Case-Law of the European Court of Human Rights: Kurt v. Austria*, in Iustinianus Primus Law Review, 2020, 1 e ss.

Roia F., *Prefazione*, in G. Cassano, P. Corder, I. Grimaldi (a cura di), *L'alienazione parentale nelle aule giudiziarie. Strumenti di contrasto e importanza dell'ascolto del Fanciullo nei procedimenti di diritto di famiglia*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2018.

Romito P., *Un silenzio assordante. La violenza occultata su donne e minori*, FrancoAngeli, Milano, 2005.

Ross S.M., *Risk of Physical Abuse to Children of Spouse Abusers: Parents' Child Abuse & Neglect*, The International Journal, 1996.

Ryan W., *Blaming the Victim*, Vintage, New York, 1976.

Saccà F., *Introduzione*, in F. Saccà (a cura di), *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, FrancoAngeli, Milano, 2021.

Saccà F., *Tre volte vittima. Uno sguardo d'insieme sulla rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, in F. Saccà (a cura di), *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, FrancoAngeli, Milano, 2021.

Sardinha L., et al., *Global, regional, and national prevalence estimates of physical or sexual, or both, intimate partner violence against women*, in "The Lancet", 399(10327), 2022, pp. 803–813.

Scales A., *Feminist Legal Method: Not So Scary*, in "2 UCLA Women's Law Journal", 1, 1992, pp. 1-34.

Scalisi V., *Il diritto del minore alla «bigenitorialità» dopo la crisi o la disgregazione del nucleo familiare*, in "Famiglia e diritto", 5, 2007.

Schauer F., *Profiles, Probabilities and Stereotypes*, Harvard University Press, Cambridge (MA), 2003.

Scheeringa M.S., Zeanah C.H., *Symptom expression and trauma variables in children under 48 months of age*, in "Infant Mental Health Journal", Special Issue: Posttraumatic stress disorder (PTSD) in infants and young children, 16(4), 1995, pp. 259-270.

Sesta M., *La nuova disciplina dell'affidamento dei figli nei processi di separazione, divorzio, annullamento matrimoniale e nel procedimento riguardante i figli nati fuori dal matrimonio*, in M. Sesta, A. Arceri (a cura di), *L'affidamento dei figli nella crisi della famiglia*, Utet giuridica, Milano, 2011.

Simone A., Boiano I., Condello A. (a cura di), *Femminismo giuridico. Teorie e problemi*, Mondadori, Milano 2019.

Sinclair C., Bourne L., *Cycle of blame or just world: Effects of legal verdicts on gender patterns in rape-myth acceptance and victim empathy*, in "Psychology of Women Quarterly", 22, 4, 1998, pp. 575-588.

Smart C., *The Woman of Legal Discourse*, in "Social and Legal Studies", 1, 1992, pp. 22-44.

Spangaro A., *Condotta ostativa di un genitore e affidamento c.d. "super-esclusivo"*, in Fam. dir., 2022, pp. 265 ss..

Stangor C., *Stereotypes and Prejudice: Essential Readings*, Psychology Press, Philadelphia, 2000.

Stark E., Flitcraft A., *Women and Children at risk: A Feminist Perspective on Child Abuse*, 18 Int'l J. Health Servs, 1997.

Taruffo M., *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Laterza, Roma-Bari, 2009.

Terre des Hommes, CISMAI, *Tagliare sui Bambini è davvero un risparmio? Spesa pubblica: impatto della mancata prevenzione della violenza sui bambini*, 2013.

Thoennes N., Tjaden P., *The extent, nature and validity of sexual abuse allegations in custody/visitations disputes*, in "Child abuse & neglect", 14, 1990, pp. 151-163.

Timmer A., *Gender Stereotyping in the case of the EU Court of Justice*, in "European Equality Law Review", Issue 1, 2016, pp. 37-46.

Timmer A., *Judging Stereotypes: What the European Court of Human Rights Can Borrow from American and Canadian Equal Protection Law*, in "The American Journal of Comparative Law", 63 (1), 2015, pp. 239-284.

Timmer A., *Judging Stereotypes: What the European Court of Human Rights Can Borrow from American and Canadian Equal Protection Law*, in "The American Journal of Comparative Law", 63, 2015, pp. 239-284.

Timmer A., *Toward an Anti-Stereotyping Approach for the European Court of Human Rights*, in "Human Rights Law Review", 11:4, 2011, pp. 707-738.

Tomison A., *Exploring family violence. Link between child maltreatment and domestic violence*, Issue in Child Abuse Prevention, National Child Protection Clearinghouse Issues Paper, Australian Institute of Family Studies, 2000.

Tschann J.M., et al., *Nonviolent aspects of interparental conflict and dating violence among adolescents*, in "Journal of Family Issues", 30(3), 2008, pp. 295-319.

UNICEF, *La violenza domestica contro le donne e le bambine*, Innocent Digest no. 6, 2000.

Vaccaro S., Barea C., PAS. *Presunta Sindrome di Alienazione Genitoriale. Uno strumento che perpetua il maltrattamento e la violenza*, trad. it, Edit, Firenze, 2011.

- Vaccaro S., Barea Payueta C., *El pretendido Síndrome de alienación parental. Un instrumento que perpetúa el maltrato y la violencia*, Desclée De Brower, Bilbao, 2009.
- Vantin S., *“Il diritto di pensare con la propria testa”. Educazione, cittadinanza e istituzioni in Mary Wollstonecraft*, Aracne, Roma, 2018.
- Velletti M., *Dei diritti e dei doveri dei figli e della responsabilità genitoriale*, in *Modifiche al codice civile e alle leggi speciali in materia di filiazione*, Napoli, 2014.
- Velletti M., *Procedimenti con allegazioni di violenza domestica e di genere*, in R. Giordano, A. Simeone (a cura di), *La Riforma del Diritto di Famiglia: il nuovo processo*, Giuffrè, Milano, 2023, pp. 359-423.
- Viola F., *The judicial Truth*, in “Persona y Derecho”, n. 32, 1995, pp. 249-266.
- Waldron K.H., Joanis D.E., *Understanding and Collaboratively Treating Parental Alienation Syndrome*. *American Journal of Family Law*, 10, 1996, pp. 121-133.
- Walker L.E., *The Battered Woman*, New York, Harper & Row, 1979.
- Walker L.E.A., Brantley K.L., Rigsbee J.A., *A Critical Analysis of Parental Alienation Syndrome and Its Admissibility in the Family Court*, in “Journal of Child Custody”, 1(2), 2005, pp. 77–100.
- Weinberger L., *Kurt v. Austria: a Missed Chance to Tackle Intersectional Discrimination and Gender-Based Stereotyping in Domestic Violence Cases*, in *Strasbourgobserver.com*, 2021.
- WeWorld, *Gli italiani e la violenza assistita: questa sconosciuta*, 2017.
- WHO, World Health Organization, Regional Office for Europe, *Preventing Child Maltreatment in Europe a public health approach*, Copenhagen, 2007.
- WHO, *World Report on Violence and Health*, 2002
- Winkerand G., Degele N., *Intersectionality as multi-level analysis: dealing with social inequality*, *European Journal of Women’s Studies*, 2011, 18 (1), pp. 51–66.
- Wollstonecraft M., *A Vindication of the Rights of Woman: With Strictures on Political and Moral Subjects*, printed for J. Johnson, Londra, 1792.
- Wood C.L., *The Parental Alienation Syndrome: A Dangerous Aura of Reliability*, *Loyola of Los Angeles Law Review*, 1994, pp. 1367-1415.
- World Health Organization (WHO), *Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence*, WHO, Geneva, 2013.
- Young I.M., *Gender as Seriality: Thinking about Women as a Social Collective*, in “Signs: Journal of Women in Culture and Society”, 19(3), 1994, pp. 713-738.

Young I.M., *Justice and the Politics of Difference*, 1990, N.J., Princeton University Press, Princeton, 2000.

Zappalà A., Bosco D., *Stupratori: Profili psicologici e investigazione*, Centro Scientifico Editore, Torino 2008.

Zwingel S., *How Do Norms Travel? Theorizing International Women's Rights in Transnational Perspective*, in "International Studies Quarterly", vol. 56, 2012, spec., pp. 119 ss.

GIURISPRUDENZA

Cass, Sez. I, ordinanza n. 21425 del 6 luglio 2022.

Cass., sentenza n. 5408 del 7 novembre 1985.

Cass., sentenza n. 977 del 17 gennaio 2017.

Cass., Sez. I, sentenza n. 3652 del 13 febbraio 2020.

Cass., sentenza n. 4176 del 2014.

Cass. ordinanza n. 25418 del 2015.

Cass. ordinanza n. 4060 del 15 febbraio 2017.

Cass. sentenza n. 16738 del 26.06.2018.

Cass. SS.UU., sentenza n. 35110 del 17 novembre 2021.

Cass., sentenza n. 3555 del 10 febbraio 2017.

Cass., sentenza n. 16593 del 18 giugno 2008.

Cass., sentenza n. 17191 del 11 agosto 2011.

Cass., sentenza n. 20107 del 7 ottobre 2016.

Cass., sentenza n. 22744 del 28 settembre 2017.

Cass., sentenza n. 7452 del 2012.

Cass., ordinanza n. 14728 del 19 luglio 2016.

Cass., ordinanza n. 23324 del 16 novembre 2016.

Cass., ordinanza n. 24526 del 2 dicembre 2010.

Cass., ordinanza n. 28244 del 24 settembre 2019.

Cass., ordinanza n. 5604 del 28 febbraio 2020.

Cass., sentenza n. 13217 del 2021.

Cass., sentenza n. 16593 del 18 giugno 2008.

Cass., sentenza n. 1777 del 8 febbraio 2012.

Cass., sentenza n. 1808 del 7 settembre 2016.

Cass., sentenza n. 18131 del 26 luglio 2013.

Cass., sentenza n. 18559 del 22 settembre 2016.

Cass., sentenza n. 18817 del 23 settembre 2015.

Cass., sentenza n. 18867 del 15 settembre 2011.

Cass., sentenza n. 20107 del 7 ottobre 2016.

Cass., sentenza n. 24841 del 7 dicembre 2010.

Cass., sentenza n. 26122 del novembre 2013.

Cass., sentenza n. 28244 del 2019.

Cass., sentenza n. 29999 del 2020.

Cass., sentenza n. 31902 del 10 dicembre 2018.

Cass., sentenza n. 37833 del 27 dicembre 2021.

Cass., sentenza n. 4332 del 29 gennaio 2015.

Cass., sentenza n. 5108 del 29 marzo 2012.

Cass., sentenza n. 601 del 11 gennaio 2013.

Cass., sentenza n. 6919 del 2016.

Cass., sentenza n. 7041 del 2013.

Cass., sentenza n. 785 del 20 gennaio 2012.

Cass., sentenza n. 977 del 17 gennaio 2017.

Cass., Sez. I, ordinanza n. 11122 del 24 aprile 2024.

Cass., Sez. I, ordinanza n. 12474 del 8 maggio 2024.

Cass., Sez. I, ordinanza n. 1486 del 21 gennaio 2025.

Cass., Sez. I, ordinanza n. 16205 del 8 giugno 2023.

Cass., Sez. I, ordinanza n. 18828 del 4 luglio 2023.

Cass., Sez. I, ordinanza n. 19069 del 11 luglio 2024.

Cass., Sez. I, ordinanza n. 19323 del 17 settembre 2020.

Cass., Sez. I, ordinanza n. 20264 del 23 giugno 2022.

Cass., Sez. I, ordinanza n. 21425 del 6 luglio 2022.

Cass., Sez. I, ordinanza n. 23333 del 1 agosto 2023.

Cass., Sez. I, ordinanza n. 24226 del 9 agosto 2023.

Cass., Sez. I, ordinanza n. 26517 del 11 ottobre 2024.

Cass., Sez. I, ordinanza n. 2947 del 6 febbraio 2025.

Cass., Sez. I, ordinanza n. 31571 del 9 dicembre 2024.

Cass., Sez. I, ordinanza n. 31720 del 14 novembre 2023.

Cass., Sez. I, ordinanza n. 3372 del 6 febbraio 2024.

Cass., Sez. I, ordinanza n. 3576 del 8 febbraio 2024.

Cass., Sez. I, ordinanza n. 4056 del 9 febbraio 2023.

Cass., Sez. I, ordinanza n. 4790 del 14 febbraio 2022.

Cass., Sez. I, ordinanza n. 6455 del 12 marzo 2024.

Cass., Sez. I, ordinanza n. 6810 del 7 marzo 2023.

Cass., Sez. I, sentenza n. 18131 del 26 luglio 2013.

Cass., sez. I, sentenza n. 20075 del 30 settembre 2011.

Cass., Sez. I, sentenza n. 26122 del 21 novembre 2013.

Cass., Sez. I, sentenza n. 6535 del 6 marzo 2019.

Cass., Sez. I, sentenza n. 977 del 17 gennaio 2017.

Cass., Sez. III, sentenza del 12 ottobre 2018.

Cass., Sez. III, sentenza n. 12987 del 6 aprile 2021.

Cass., Sez. III, sentenza n. 15522 del 10 aprile 2019.

Cass., Sez. III, sentenza n. 5970 del 18 febbraio 2020.

Cass., Sez. VI, ordinanza n. 13454 del 18 maggio 2021.

Cass., Sez. VI, ordinanza n. 1645 del 19 gennaio 2022.

Cass., Sez. VI, ordinanza n. 28244 del 4 novembre 2019.

Cass., Sez. VI, sentenza n. 18833 del 23 febbraio 2018.

Cass., Sez. VI, sentenza n. 55833 del 18 ottobre 2017.

Cass., SS.UU., sentenza n. 35110 del 17 novembre 2021.

Cass., SS.UU., sentenza n. 41461 del 19 luglio 2012.

Corte d'appello Brescia, sez. min., decreto n. 103 del 13-17 maggio 2013.

Corte d'appello Firenze del 13 febbraio 2009.

Corte d'appello Venezia, 2012.

Trib. Messina, sentenza n. 608 del 2020.

Trib. Napoli, sentenza n. 594 del 2016.

Trib. Roma, sentenza n. 20357 del 2012.

Trib. Torino, sentenza n. 5178 del 2016.

Trib. Velletri, sentenza n. 19323 del 2020.

Trib. Alessandria, sentenza n. 318 del 24.06.1999.

Trib. Messina n. 597 del 5 aprile 2007;

Trib. Nicosia, sentenza del 22 aprile 2008.

Trib. Matera del 11 febbraio 2010;

Trib. Roma, sez. I civile, 3 settembre 2011;

Trib. Min. Trieste, provvedimento del 20 febbraio 2013.

Trib. Vicenza, sentenza del 2 aprile 2013.

Trib. Milano del 20 marzo 2014.

Trib. Min. Napoli del 1 aprile 2014;

Trib. Roma, n. 5128 del 20 febbraio 2015;

Trib. Cosenza, sez. II civile, del 29 luglio 2015 confermata da Corte d'appello Catanzaro, decreto del 18 dicembre 2015;

Trib. Modena del 26 gennaio 2016.

Trib. Torino, decreto del 4 aprile 2016;

Trib. Roma, n. 18799 del 11 ottobre 2016;

Trib. Roma del 16 giugno 2017.

Trib. Roma, decreto del 11 ottobre 2018.

Trib. Bergamo, sentenza del 31 ottobre 2019.

Trib. Roma, decreto del 12 dicembre 2019.

Trib. Roma, sentenza n. 17902 del 15 dicembre 2020.

Trib. Terni, sentenza n. 709 del 3 settembre 2021.

Trib. Pistoia, sentenza n. 112 del 4 febbraio 2023.

Trib. Terni, sentenza n. 134 del 24 febbraio 2023.

Comitato CEDAW, *A.F. v. Italia*, Comunicazione n. 148/2019 (decisione del 20 giugno 2022).

Comitato CEDAW, *A.T. c. Ungheria*, Comunicazione n. 2/2003 (decisione del 26 gennaio 2005).

Comitato CEDAW, *Anna Belousova v. Kazakhstan*, Comunicazione n. 45/2012 (decisione del 13 luglio 2015).

Comitato CEDAW, *González Carreño c. Spagna*, Comunicazione 047/2012 (decisione del 16 luglio 2014).

Comitato CEDAW, *Karen Tayag Vertido c. Filippine*, Comunicazione n. 18/2008 (decisione del 16 luglio 2010).

Comitato CEDAW, *L.C. c. Perù*, Comunicazione n. 22/2009 (decisione del 17 ottobre 2011).

Comitato CEDAW, *M.S. c. Filippine*, Comunicazione n. 30/2011 (decisione del 21 febbraio 2014).

Comitato CEDAW, *M.W. c. Danimarca*, Comunicazione n. 46/2012 (decisione del 21 luglio 2015).

Comitato CEDAW, *R.K.B. c. Turchia*, Comunicazione n. 28/2010 (decisione del 24 febbraio 2012).

Comitato CEDAW, *R.P.B. c. Filippine*, Comunicazione n. 034/2011 (decisione del 21 febbraio 2014).

Comitato CEDAW, *S.L. c. Bulgaria*, Comunicazione n. 32/2011 (decisione del 29 luglio 2016).

Comitato CEDAW, *X e Y v. Georgia*, Comunicazione n. 24/2009 (decisione del 24 giugno 2009).

Corte EDU, *Aksu c. Turchia*, ric. nn. 4149/04 e 41029/04 (2012).

Corte EDU, *Alajos Kiss c. Ungheria*, ric. n. 38832/06 (2010).

Corte EDU, *Alif Ahmadov e altri c. Azerbaigian*, ric. n. 25027/12 (2023).

Corte EDU, *Andrle c. Repubblica Ceca*, ric. n. 6268/08 (2011).

Corte EDU, *Behar e Gutman c. Bulgaria*, ric. n. 29335/13 (2021).

Corte EDU, *Budinova e Chaprazov c. Bulgaria*, ric. n. 12567/13 (2021).

Corte EDU, *C. c. Romania*, ric. n. 47358/20 (2022).

Corte EDU, *Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portogallo*, ric. n. 17484/15 (2017).

Corte EDU, *Cincimino c. Italia*, ric. n. 6884/11 (2016)

Corte EDU, *Clemeno c. Italia*, ric. n. 28424/02 (2008)

Corte EDU, *D.M. e N. c. Italia*, ric. n. 60064/19 (2022).

Corte EDU, *De Giorgi c. Italia*, ric. n. 30671/20 (2022).

Corte EDU, *Fall Gueye c. Italia*, ric. n. 27314/11 (2016)

Corte EDU, *Fedotova e altri c. Russia*, ric. nn. 40792/10, 30538/14, 43439/14 (2021 / GC 2023).

Corte EDU, *I.M. e altri c. Italia*, ric. n. 25426/20 (2022).

Corte EDU, *J.L. c. Italia*, ric. n. 5671/16 (2021).

Corte EDU, *Jurčić c. Croazia*, ric. n. 54711/15 (2021).

Corte EDU, *Kiyutin c. Russia*, ric. n. 2700/10 (2011).

Corte EDU, *Konstantin Markin c. Russia*, ric. n. 30078/06 (2012, Grande Camera).

Corte EDU, *Kurt c. Austria*, ric. n. 62903/15 (2021).

Corte EDU, *Landi c. Italia*, ric. n. 10929/19 (2022).

Corte EDU, *Lombardo c. Italia*, ric. n. 25704/11 (2013)

Corte EDU, *M.S. c. Italia*, ric. n. 59000/18 (2022).

Corte EDU, *Mandet c. Francia*, ric. n. 30955/12 (2016)

Corte EDU, *N.N. e T.A. c. Belgio*, ric. n. 13905/07 (2008).

Corte EDU, *Nurcan Bayraktar c. Turchia*, ric. n. 37563/19 (2023).

Corte EDU, *Olsson c. Svezia (n. 2)*, ric. n. 13441/87 (1992)

Corte Edu, *Olsson c. Svezia*, (n. 2), 27 novembre 1992.

Corte EDU, *Opuz c. Turchia*, ric. n. 33401/02 (2009).

Corte EDU, *S.H. c. Italia*, ric. n. 52557/14 (2015)

Corte EDU, *S.M. c. Croazia*, ric. n. 60561/14 (2018).

Corte EDU, *Talpis c. Italia*, ric. n. 41237/14 (2017).

Corte EDU, *Tkheldidze c. Georgia*, ric. n. 33056/17 (2021).

Corte EDU, *Yocheva e Ganeva c. Bulgaria*, ric. nn. 18592/15 e 43863/15 (2021).

Corte EDU, *Yousef c. Paesi Bassi*, ric. n. 33711/96 (2002)

SITOGRAFIA

alienazione.genitoriale.com

Gassani G.E., *L'alienazione parentale deve diventare reato*, AMI Nazionale, 27 giugno 2017.

<http://www.andreamazzeo.it/ap/0001.htm>

<http://www.andreamazzeo.it/ap/0001.htm>

<https://www.ami-avvocati.it>

<https://www.ami-avvocati.it/?p=6557>

¹<https://www.dire.it/06-09-2021/665067-giustizia-roia-giudici-poco-competenti-su-affidi-minori-errore-delegare-ctu/>

<https://www.dire.it/20-06-2025/1160965-video-violenza-donne-mazzeo-psichiatra-dietro-la-pas-ci-sono-grossi-interessi-economici/>

<https://www.giustiziainsieme.it/it/minori-e-famiglia/1759-la-corte-di-cassazione-sulla-sindrome-di-alienazione-parentale-e-colpa-d-autore-nota-a-corte-di-cassazione-17-maggio-2021-n-13217-pres-genovese-est-caiazzo>

<https://www.idagrimaldi.it/2020/11/23/la-negazione-dellabuso/>

<https://www.oralegalenews.it/magazine/no-pasdarani/12535/2020/>

¹<https://www.oralegalenews.it/magazine/no-pasdarani/12535/2020/>; <https://www.dire.it/06-09-2021/665067-giustizia-roia-giudici-poco-competenti-su-affidi-minori-errore-delegare-ctu/>; <https://alleyoop.ilsole24ore.com/2018/10/03/roia-il-giudice-anti-violenza-il-ddl-pillon-e-incostituzionale/>

<https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-sindrome-della-madre-malevola>

Lanosa K., *La legge 54/06 e il DDL 957*, relazione al Convegno nazionale AMI “Orfani di genitori vivi: la PAS tra diritto e psicologia”, Roma, AMI Emilia Romagna, 14 gennaio 2011.